Bibl. Theo
Prov. R

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME IV.

(VOL. XIV. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1902-1903

Monitor ecclesiasticus.
D. Luigi Saccoccia
Troja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME IV.

(VOL. XIV DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1902

15694

1902

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I Superiori Regolari non possono da sè ingerirsi nelle cause dei sudditi sulle cose spettanti al S. Officio.

Fer. IV, die 15 Maii 1901.

In Congregatione Generali Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales in rebus Fidei et morum Inquisitores Generales sequens tulere Decretum: Uti pluries a Summis Pontificibus sancitum est, in rebus ad S. Officium spectantibus nullo modo ad Superiores Regulares pertinere subditorum suorum causas agnoscere, nulloque proinde titulo aut praetextu posse vel debere, nisi de expresso S. Congregationis mandato de his inquirere, denunciationes recipere, testes interrogare, reos excutere, iudicium instituere, sententiam ferre aut alia quavis ratione vel modo in eis sese immiscere vel manus apponere: sed quos Religiosi Viri ex suis subditis vel confratribus vel etiam superioribus huiusmodi criminum (praesertim quod ad abusum Sacramentalis Confessionis spectat), reos vel suspectos noverit, strictim teneri, absque ulla cum aliis quibuscumque communicatione, nulla petita venia, nullaque fraterna correptione aut monitione praemissa, eos S. Officio aut locorum Ordinariis incunctanter denuntiare. Ne vero sanctissimae hae leges ex ignorantia vel malitia (quod Deus avertat) negligi aut infringi contingat, Superioribus grave onus incumbere eas, quo opportuniori putaverint modo, ad subditorum suorum certam et distinctam identidem deferre notitiam earumque ab eis plenam observantiam urgere.

Quae omnia Sanctissimus Dominus Noter Divina Providentia Papa XIII, in audientia R. P. D. Commissario Generali die 17 eiusdem mensis et anni impertita, benigne approbare et confirmare dignatus est.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

Si concede a' Vescovi dell' America Latina di conferire le parrocchie ed i canonicati senza concorso.

Beatissime Pater,

Archiepiscopi et Episcopi Americæ Latinæ in Concilio Plenario congregati, attentis necessitatibus suarum Diœcesium, postulant: 1. Ut stante difficultate celebrationis concursuum, omnes Parœciæ titulo amovibili conferri possint; II. Ut Episcopi conferre possint absque concursu omnes Canonicatus de officio, quoties expedire judicaverint.

Die 4 maii 1900. — S. Congregatio Emorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, vigore facultatum sibi a SSmo Dno Nostro Leone PP. XIII specialiter tributarum, ad præmissas preces rescribendum censuit, prout sequitur:

Ad I. — Designatis, ubicumque fieri poterit, a singulis Ordinariis in propria diœcesi nonnullis parœciis principalioribus, quæ sacerdotibus maturae aetatis, probatae vitae, non communi scientia et pietate praeditis, in titulum ad tramitem juris de regula ordinaria conferantur, — pro gratia ad decennium ut ceterae omnes paroeciae, imo et superius recensitae, si adjuncta (prudenti Ordinarii judicio aestimanda) id exigant, conferri possint absque concursu et ad nutum, salvis tamen privilegiis ab Apostolica Sede concessis, et cauto ut facultate transferendi aut removendi paroeciarum rectores, Episcopi nonnisi moderate et ex justa causa utantur; onerata super hoc eorumdem Episcoporum conscientia.

Ad II. — Pro gratia juxta petita, ad decennium.

A. Card. Di Pietro, *Praefectus.*

S. Congregazione de' Riti

Qual calendario debbano osservare i sacerdoti secolari o regolari di rito romano, che celebrano in chiese di rito ambrosiano.

Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum — 10 Ian. 1901. — R. P. Franciscus a Vallio, redactor Kalendarii Fratrum Minorum Sancti Francisci Capuccinorum, Provinciae S. Fidelis, Pagi Ticinensis, de consensu sui adm. R. P. Ministri Provincialis ac R.mi P. Procuratoris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium Dubiorum resolutionem humillime expostulavit, nimirum:

I. Sacerdotes Ritus Romani celebrantes in Ecclesiis Ritus Ambrosiani, quodnam Kalendarium sequi debent?

II. Ipsi Sacerdotes, celebrantes aliqua vice Missam Parochialem in iisdem Ecclesiis, sequi debent Kalendarium et Ritum Ambrosianum, aut Kalendarium et Ritum Romanum?

III. Et quatenus affirmative ad primam partem, quaeritur: An hoc valeat etiam pro Regularibus, qui ex praecepto gravi Constitutionum tenentur ad Ritum Romanum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Servent Kalendarium Ritus Romani Dioeceseos, dummodo diebus solemnioribus localibus, ex. gr. Titulus vel Dedicatio Ecclesiae, Patronus praecipuus loci etc., se conforment quoad colorem et Missam Kalendario Ecclesiae, in qua Sacrum faciunt.

Ad II. *Affirmative* ad primam partem, *Negative* ad secundam.

Ad III. *Affirmative* in casu.

Atque ita rescripsit, die 10 Ianuarii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Ai Regolari non è lecito fondar nuovi monasteri senza la venia della S. Sede.

Ill.me ac R.me Domine,

Quamvis probe sciat haec S. Congregatio de Propaganda Fide, ingentem provenire missionibus utilitatem ex ministerio Regularium; ita ut maxime in votis sit videre eorum domus ubique institui: curandum tamen est ut res ordinate et ad praestitutae disciplinae normam peragantur. Quamobrem duxit S. Congregatio per praesentes litteras in memoriam Ordinariorum locorum a se dependentium revocare sententiam, quam ut communem hodie et cui favet passim rerum judicatarum auctoritas, tradit Constitutio SSmi D. N. Leonis XIII, quae incipit " Romanos Pontifices: „ nempe: non licere Regularibus, tam intra quam extra Italiam, nova monasteria aut conventus sive collegia fundare, sola Episcopi venia, sed indultam quoque a Sede Apostolica facultatem requiri. Cui legi cum aut semper aut ubique obtemperatum non fuisse videatur, ideo ejus observantiam voluit S. Congregatio per praesentes urgere. Diligenter ergo in posterum abstineant Ordinarii

omnes Sacrae Congregationi subjecti a licentia danda religiosis Institutis domum aperiendi in territorio propriae jurisdictionis, absque venia prius a praefata S. Congregatione obtenta. Quod vero attinet ad domus religiosas huc usque in iisdem territoriis, S. Congregatione inconsulta, forte erectas, etsi haec, Ordinariis flagitantibus, singulisque ponderatis casibus, propensa omnino sit ad legitimas habendas hujusmodi fundationes: tamen mandat ut de praedictis, si quae existant domibus, distinctus ab Ordinariis exhibeatur elenchus, ac simul pro iisdem canonica ratihabitio per supplicem libellum petatur.

Interim Deum precor ut Te diu sospitet.

Datum Romae ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide die 7 Decembris 1901.

Amplitudinis Tuae

Addictissimus Servus
M. Card. Ledòchowski, *Praef.*
Aloysius Veccia, *Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Circa la legge de non permiscendis epulis.

Eminentissimo Principe,

Tizio ammalato ha bisogno in giorno di digiuno non solo di mangiar più volte, ma anche delle carni; potrebbe *simul* mangiar pesci?

Ritengo di sì. Il S. Officio (23 gennaio 1875) obbliga *ad non permiscendas epulas* anche coloro che " *carnes sumunt vi indulti,* non solamente *eos qui jejunant:* „ — richiama il decreto 24 che " anche gli scusati *ab unica comestione propter impotentiam vel laborem,* mangiano carni *vi indulti* e quindi sono tenuti *ad non permiscenda epulas.* „ Non parla di coloro che mangiano *carni* per malattia; quindi fa supporre o lascia credere, che mangiando carni non in forza dell' indulto, non sien tenuti *ad non permiscendas epulas.* „

Questa è l' opinione espressa del Ballerini-Palmieri, Op. Mor. v. II, tr. VII, n. 26 (ediz. II, p. 797); del Gènicot (Prof. Lovanienes.), v. I, n. 444 (II ediz.); del D' Annibale, v. III, n. 138 (III ediz.); del Bucceroni, *Instit.*, v. I, n. 1607.

Prostrato al bacio della S. Porpora mi professo

Dev.mo figlio in X
18 dicembre 1898. N. N.

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, respondet: *Oratorem sententiam auctorum, quos citat, tuta conscientia sequi posse* (1).

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 9 Januarii 1899.

B. Pompili *S. P. Corrector.*

II.

Le suore, dimoranti in comunità, in chiesa non propria, possono confessarsi con qualunque sacerdote approvato per le donne.

Statuta archidioecesis Mechliniensis et dioecesis Tornacensis haec habent:

1. Nemo, praeter confessarium tum ordinarium, tum extraordinarium, sacramentalem confessionem religiosarum quarumcumque in communitate viventium, in monasterio valide excipere potest absque praevia Ordinarii facultate.

2. Monialium quae per aliquot dies extra monasterium versantur, confessiones audire potest in ecclesiis, etc., quilibet confessarius pro utroque sexu approbatus. „

Ita, ad litteram statuta Tornacensia, Mechliniensia autem fere idem sonant, nisi quod, in altero articulo, pro *per aliquod dies,* ponunt *ad tempus.*

His positis,

Titius ab Episcopo Tornacensi litteras accipit, quibus approbatur ad confessiones excipiendas *personarum utriusque sexus, non tamen religiosarum.*

Dum in publica ecclesia confessarii munere defungitur, fidelibus reliquis se adjungit *Soror* quaedam, ut aiunt, pertinens ad communitatem civitatis in qua Titius excipit confessiones, sed ad horam egressa e suo monasterio ad aliquod negotium componendum. In pluribus enim Institutis, integrum est Superiorissae facultatem facere exeundi per diem. Titius„ audita confessione, absolvit sororem illam.

Postea autem dubitare coepit utrum valide impertierit absolutionem, an contra, defectu jurisdictionis, nulla sit haec absolutio. Cum autem hjusmodi casus facile iterari possint, et, pro valore vel nullitate talis sacramentalis judicii, variare debeat officium inquirendi de conditione religiosarum quae in ecclesia publica accesserint ad confessarium,

(1) Con questa dichiarazione (gentilmente comunicataci da un chiaro Professore che la provocò, ed inserita nel *Foglio Ufficiale Ecclesiastico per la diocesi di Milano*) si conferma autorevolmente quanto noi dimostrammo nel Mon. Eccl. Vol. XIII, pag. 515.

ideo suppliciter (orator) adit Eminentiam Vestram, quatenus dubium sequens solvere dignetur: Utrum Titius, in casu valide absolverit praedictam religiosam, an caruerit requisita jurisdictione?

Quod si invalide absolverit, quomodo se in posterum gerere debeat si inter poenitentes animadverterit monialem; id est, qua cura interrogare debeat de adjunctis in quibus versetur accedens *Soror?*

S. Poenitentiaria ad praemissa respondet: *Ratione habita prioris statuti, Titium valide absolvisse: quoad interrogationes vero faciendas, nisi prudens suspicio suboriatur quod poenitens illicite apud ipsum confiteatur, posse confessarium a supradictis interrogationibus abstinere* (1).

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 7.ª februarii 1901.

Secreteria de' Brevi

Concessioni in favore de' Sacerdoti della pia Associazione di S. Bonifacio.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Dilectus Filius Noster Georgius S. R. E. Presbyter Cardinalis Kopp retulit ad Nos sibi admodum in votis esse, ut sacerdotibus in piam associationem a Sancto Bonifacio rite adlectis facultatem de Nostra benignitate faciamus quam Antistites Germaniae Fuldae coadunati flagitarunt, nempe altaris personalis privilegium et veniam tribuendi aegrotis in mortis articulo constitutis benedictionem cum plenaria indulgentia admissorum omnium; necnon benedicendi crucifixos, coronasque precatorias et parvas Sanctorum statuas, et nonnulla Scapularia benedicendi ac fidelibus consueto ritu imponendi. Nos autem, ut tam frugifera societas uberiora capiat in Domino incrementa, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, per praesentes concedimus, ut omnes et singuli sacerdotes nunc et in posterum dictam in associationem S. Bonifacii legitime adlecti, quandocumque pro anima cuiuscumque christifidelis in purgatorio detenta ad quodlibet altare missam celebraverint, missae sacrificium huiusmodi ter tantum qualibet hebdomada animae pro qua celebratum fuerit perinde suffragetur ac si ad altare privilegiatum fuisse

(1) Con ciò vien confermato quello che fu detto nel *Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 455.

peractum. Praeterea concedimus, ut quoties aliquem ex utroque sexu christifidelem in mortis articulo constitutum esse contingerit, si vere poenitens et confessus ac S. communione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus, nomen Iesu ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperit, toties per quemcumque e presbyteris nunc et pro tempore existentibus in ipsa associatione benedictionem Apostolicam Nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis nomine cum plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissione recipere, servatis servandis, queat, veniam insuper facimus, ut omnes et singuli presbyteri nunc et pro tempore pariter in dicta S. Bonifacii societate inscripti, extra Urbem, de loci respectivi Ordinarii consensu, cruces, crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias et parvas Domini Nostri Iesu Christi, B. Mariae Virg., omniumque Sanctorum metallicas statuas cum indulgentiarum applicatione, quae in elencho edito typis S. Congregationis de Propaganda Fide die XXIII februarii MDCCCLXXVIII numerantur, et quoad coronas precatorias non excepta indulgentiarum applicatione S. Birgittae nuncupatarum, in forma Ecclesiae solita, tempore missionum dumtaxat atque spiritualium exercitiorum publice, aliis vero temporibus privatim benedicere possint. Tandem largimur ut ipsi presbyteri dictae associationis socii, dummodo consensus accedat Moderatorum Ordinum Religiosorum, ad quos similis facultas spectat, benedicere et imponere fidelibus queant scapularia SSmae Trinitatis, B. Mariae Virginis a Monte Carmelo, Septem Dolorum, Immaculatae Conceptionis, dummodo tamen ipsa scapularia confecta sint ad normam a S. Sede probatam et et quoad ipsorum benedictionem et impositionem ea omnia serventur quae ab Ecclesiae legibus servanda praescribuntur. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibns perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis et manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris, die XV martii MDCCCCI, Pontificatus Nostri anno vigesimo quarto.

Pro. Dno Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Subst.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Istruzione

Sull' Azione popolare cristiana o Democrazia cristiana.

Nessuno ignora come si sieno manifestate, specialmente in questi ultimi tempi, delle divergenze di opinione intorno al modo di svolgere e promuovere l' azione democratico-cristiana in Italia; ciò che ha contribuito non poco a turbare quell' unione e quell' armonia, che tanto sono desiderate ed inculcate dal Santo Padre.

Quindi è che Sua Santità, volendo togliere qualsiasi motivo di malintesi e dissensi tra i cattolici italiani, e desiderando insieme rispondere ai vari quesiti, che in proposito vennero da più parti sottomessi alla Santa Sede, ha ordinato di inviare ai R.mi Vescovi d' Italia la presente istruzione.

I. Le parole dell' Enciclica *Graves de communi* del 18 gennaio 1901: *Non sia lecito dare un senso politico; — Sono e restano* (i precetti della natura e del Vangelo) *fuori de' partiti e della mutabilità degli eventi; — L' intendimento e l' azione de' cattolici.... non deve punto proporsi di preferire e preparare una forma di governo invece di un' altra;* debbono intendersi nel modo seguente:

a) Le istituzioni democratico-cristiane, qualunque sia la loro indole, debbono considerarsi soltanto come manifestazioni di azione popolare cristiana, fondata sul diritto di natura e sui precetti del Vangelo. Non sono quindi da ritenersi come mezzi diretti a fini politici, nè destinati a mutare alcuna forma di governo.

b) L' azione democratico-cristiana, essendo basata sulla giustizia e sulla carità evangelica, ha un campo così vasto, che, intesa e praticata secondo la lettera e la mente degli insegnamenti della Santa Sede, risponde alle più generose attività dei cattolici ed abbraccia, colla dovuta proporzione, l' azione stessa della Chiesa nella parte popolare. Nella Lettera *Permoti Nos* al Cardinale Arcivescovo di Malines, in data del 10 luglio 1895, il Santo Padre indica quanto sia esteso l' oggetto dell' azione popolare cristiana, scrivendo: " Quest' oggetto " a chi rettamente lo consideri, non si presenta sotto un aspetto solo. " Si riferisce, è vero, ai beni esteriori; ma sopratutto si riferisce alla " religione ed ai costumi, ed anche si riannoda naturalmente colle " norme della legislazione civile, di modo che, in fine, riguardi ge- " neralmente i diritti ed i doveri di tutti gli ordini. Poichè i principii " evangelici di giustizia e di carità da Noi ricordati, quando si ap-

" plicano alla pratica della vita, è necessario che tocchino le mol-
" teplici relazioni dei privati. „

c) Da ciò segue, che nei programmi, nelle conferenze e nei giornali democratico-cristiani si possono trattare tutte le quistioni, che mirano al trionfo della giustizia ed alla pratica della carità a favore del popolo e che formano il vero oggetto della democrazia cristiana.

d) I giornali democratico-cristiani possono anche dare notizie e giudizi intorno a fatti ed opinioni politiche, ma senza pretendere di parlare in nome della Chiesa, nè d' imporre le proprie opinioni in materia di libera discussione, quasi che non fossero sinceri cattolici coloro che pensassero diversamente.

e) Nè basta che i democratici cristiani non parlino in nome della Chiesa, quando trattano di materia meramente politica, ma è anche necessario che, in Italia, si astengano dal partecipare a qualunque azione politica, secondo la mente e la lettera di questi due pontificî avvertimenti: " Quanto il concorso dei cattolici alle elezioni ammi-
" nistrative è lodevole e più che mai da promuoversi, altrettanto è da
" evitare nelle politiche, siccome non espediente *per ragioni di ordine*
" *altissimo*; non ultima delle quali sta nella condizione stessa di cose
" che si è fatta al Pontefice, la quale non può certo rispondere alla
" piena libertà e indipendenza del suo Apostolico ministero „ (*Lett. all' E.mo Card. Parocchi*, 14 mag. 1895). — " Quindi è, che l' azione
" dei cattolici italiani, nelle presenti condizioni di cose, rimanendo
" estranea alla politica, si concentra nel campo sociale e religioso e
" mira a moralizzare le popolazioni, renderle ossequenti alla Chiesa
" e al suo Capo, allontanarle dai pericoli del socialismo e dell' anar-
" chia, inculcar loro il rispetto al principio di autorità, sollevarne
" infine l' indigenza colle opere molteplici della carità cristiana „ (*Lettera ai Vescovi, al Clero e al popolo d' Italia*, 5 agosto 1898).

f) È obbligo di tutti i giornalisti cattolici, e perciò anche dei democratico-cristiani e di qualsiasi privato che voglia occuparsi di azione cattolica, di mantener sempre vivo nel popolo il sentimento e la convinzione dell' intollerabile condizione, in cui si trova la Santa Sede dopo l' invasione del suo principato civile; non tralasciando occasione opportuna per far note e ricordare le solenni proteste, che non cessa di emettere il Santo Padre, e le cause altissime che le inspirano. Debbono i veri cattolici tener sempre in mente i molteplici e gravissimi documenti, emanati dai Sommi Pontefici Pio IX e Leone XIII, per rivendicare i diritti sacrosanti e l' indipendenza della Sede Apostolica, e ricordare col Vicario di Cristo, che " invano si tenta di
„ sviare il carattere di questa lotta, col mettere in campo *interessi*
„ *umani* e *fini politici*; quasi che non si trattasse d' interessi eminen-

" temente religiosi, anche quando si rivendica da Noi la sovranità " pontificia, a tutela dell' indipendenza del Capo della Chiesa e della " sua libertà „ (*Disc. al Sacro Collegio*, 23 dec. 1890). Conviene inoltre non perder di vista i decreti e le dichiarazioni delle Sacre Congregazioni, e principalmente le norme date in varie occasioni dalla S. Penitenzieria intorno ai casi pratici, che hanno attinenza coll'invasione degli Stati della Chiesa.

II. In quanto alla fondazione e direzione di periodici, compresi quelli di azione popolare cristiana, il clero deve fedelmente osservare quanto viene prescritto nell' art. 42 della Costituzione Apostolica *Officiorum*, del 25 gennaio 1897 (1). Inoltre i giornalisti democratico-cristiani, come tutti i giornalisti cattolici, debbono mettere in pratica i seguenti avvertimenti del Santo Padre: " Si rendano con volenteroso " animo docili alla disciplina di coloro, cui *lo Spirito Santo ha costituiti* " *Vescovi per reggere la Chiesa di Dio*, e l' autorità loro abbiano in " riverenza, nè piglino mai a far nulla fuor del beneplacito dei me- " desimi, i quali, qualora si combatte la religione, fa d' uopo seguire " come condottieri „ (Encicl. *Nobilissima Gallorum gens*, 8 Febb. 1884). — " Il compito che loro (ai giornalisti) spetta, in tutto ciò che tocca " gl' interessi religiosi e l' azione della Chiesa nella società, si è di " di sottostare pienamente, d' intelletto e di volontà, come tutti gli " altri fedeli, ai loro Vescovi e al Romano Pontefice ; di eseguirne e " farne conoscere i comandi ; di secondarne di pieno volere l'impulso; " di rispettarne e farne rispettare le disposizioni „ (Lett. *Epistola tua*, all' Arcivescovo di Parigi, 17 giugno 1885). — Dai doveri imposti ai cattolici " non si deve credere che si allontanano soltanto coloro, " che apertamente ripudiano l' autorità dei reggitori ; ma eziandio " quelli, che vi si oppongono con astute tergiversazioni e con obliqui " e dissimulati consigli. La vera obbedienza e la virtù schietta non " si contenta di parole, ma consiste principalmente nell' animo e " nella volontà.... Gli stessi (giornalisti) inoltre abbiano ben fisso in " mente, che, se mai essi dimenticassero tale verità e seguissero le " loro particolari opinioni, sia prevenendo i giudizi della Sede Apo- " stolica, sia ledendo l' autorità dei Vescovi, arrogandosi un'autorità " che non possono avere, del tutto indarno sperano di poter conservare " il vanto di veri cattolici, e di potere in alcun modo giovare alla

(1) " Viri e clero saeculari ne libros quidem, qui de artibus scientiisque " mere naturalibus tractant, inconsultis suis Ordinariis, publicent, ut ob- " sequentis animi erga illos exemplum praebeant. „

" Iidem prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia, diaria " vel folia periodica moderanda suscipiant. „

" santissima e nobilissima causa, che hanno intrapreso a difendere ed " a promuovere „ (Lett. *Est sane molestum*, all' Arcivescovo di Tours, 17 Dicembre 1888). Procurino dunque i giornalisti cattolici, di non meritarsi giammai il gravissimo rimprovero " che tra loro a vicenda " per mezzo dei giornali si attacchino con quotidiane ingiurie; che " interpretino a loro guisa documenti chiarissimi, coi quali dalla po- " testà ecclesiastica viene riprovato il loro modo di agire; che am- " moniti gravemente, non lascino di procrastinare astutamente e " e tergiversare; finalmente che, sospettosi e diffidenti verso i propri " Pastori, sebbene ossequenti a parole, in realtà disprezzino la loro " autorità e direzione „ (Lett. *Cum huic*, al Vescovo di Urgel, 20 Marzo 1890).

III. Quando gli scritti democratico-cristiani trattano specialmente argomenti di religione, morale cristiana ed etica naturale, sono soggetti alla previa censura dell' Ordinario, secondo l' art. 41 della Costit. Apost. *Officiorum* (1). Gli ecclesiastici poi, a forma del precitato art. 42 della stessa Costituzione, anche pubblicando scritti di carattere meramente tecnico, debbono previamente ottenere il consenso dell' Ordinario.

IV. Nelle fondazioni di circoli, società, etc., si avrà somma cura: 1.° che i particolari regolamenti, programmi, manuali ed altri documenti abbiano un linguaggio e spirito schiettamente cristiano; 2.° che le bandiere ed altre insegne niente abbiano di comune coi simboli d' origine socialista; 3.° che gli statuti e regolamenti siano previamente esaminati ed approvati dall' Ordinario; senza la quale approvazione nessuna delle accennate istituzioni potrà presentarsi e ritenersi come istituzione cattolica, meritevole della fiducia del clero e laicato; 4.° che tutti gli atti e discorsi siano pieni dello spirito di Gesù Cristo, e promovendo anzitutto il regno di Dio, curino efficacemente il bene temporale dell' operaio e del povero e l'incremento della cristiana civiltà. In quelle cose poi, che richiedono la previa autorizzazione o licenza dell' Autorità Ecclesiastica, dovrà questa essere avvisata per tempo, affinchè possa ponderare le misure e cautele che sarà per prendere. Insomma, è volere della Santa Sede, e la stessa nozione della ecclesiastica Gerarchia lo esige, che il laicato cattolico non preceda, ma segua i suoi Pastori; i quali, dal canto

(1) " Omnes fideles tenentur praeviae censurae ecclesiasticae eo saltem " subiicere libros, qui divinas Scripturas, Sacram Theologiam, Historiam " ecclesiasticam, Ius Canonicum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasve " huiusmodi religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac generaliter scri- " pta omnia, in quibus religionis et morum honestatis specialiter intersit. „

loro, non tralasceranno di promuovere con ogni studio e particolare sollecitudine l' azione popolare cristiana, tanto necessaria ai giorni nostri e tante volte raccomandata dal Santo Padre.

V. Le sottoscrizioni e collette per opere di azione sociale e democratico-cristiana sono soggette alla autorità e vigilanza degli Ordinari. E come in determinate circostanze e casi particolari, potrebbero esser causa di agitazione o dissipazione nei Seminari ed altri Istituti d'insegnamento sottomessi all' Ordinario ed anche nelle case e nei collegi di Religiosi; così i direttori non permettano fra i loro sudditi nessuna colletta o sottoscrizione, senza il previo ed espresso consenso del Vescovo o del rispettivo Superiore religioso.

VI. Nessun giornale, benchè cattolico e d' azione popolare cristiana, può esser introdotto nei Seminari, Collegi e nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, senza l' espressa licenza dei superiori immediati; i quali dovranno assolutamente avere prima l'autorizzazione del proprio Vescovo per i singoli giornali e riviste. Ed in generale non conviene, che il tempo destinato alla formazione ecclesiastica ed allo studio sia impiegato a leggere i giornali, specialmente quelli che richiedono nei lettori garanzie speciali di esperienza e vero spirito di pietà cristiana. Queste norme abbiano presenti e le facciano osservare anche i Superiori di Ordini e Congregazioni religiose nelle loro rispettive famiglie.

VII. Le conferenze sulla democrazia cristiana, dovendo spesso avere e la forma e la sostanza di apologetica cattolica contro gli errori socialisti, e richiedendo perciò forti studii e particolare prudenza, da nessun sacerdote o chierico potranno esser tenute senza il permesso dell' Ordinario del luogo. Anche a queste conferenze si applicano le norme dell' Istruzione della S. C. dei VV. e RR., 31 luglio 1894, sulla sacra predicazione: " Se si tratta di sacerdoti della loro diocesi, " siano fermi nel non affidar loro un ministero sì augusto, senza " averli provati o per via d' esame o in altra maniera opportuna: " *nisi prius de vita et scientia et moribus probati fuerint* (Conc. Trid. " sess. v, Cap. 2 *De Reform.*). Se si tratta di sacerdoti d' altre dio- " cesi, non accettino nessuno a predicare nelle loro, massime nelle " occasioni più solenni, se non presenti lettere del proprio Vescovo " o del proprio Superiore Regolare, le quali dieno dei suoi costumi " e della sua idoneità a tale uffizio buona testimonianza. I Superiori " poi dei Religiosi di qualsivoglia Ordine, Società o Congregazione, " a nessuno dei loro sudditi permettano di predicare, e molto meno " lo presentino agli Ordinari con proprie lettere testimoniali, se pri- " ma non si sono assicurati assai bene e della sua morale condotta " e della sua retta maniera di annunziare la divina parola. Che se

" gli Ordinari, dopo accettato qualche predicatore per le buone com-
" mendatizie che presentava, lo vedessero poi nell' esercizio pratico
" del ministero deviare dalle norme e dai moniti dati in questa Let-
" tera, dessi con opportuna correzione lo richiamino prontamente al
" dovere; ma se questa non basta, lo rimuovano a dirittura da tale
" uffizio, usando anche le pene canoniche, se la natura del caso lo
" richiedesse. „ E la ragione di queste precauzioni si chiarisce nello stesso documento dalle parole seguenti: " Quanto poi a quelle con-
" ferenze, che mirano a difendere la religione dalle impugnazioni
" de' suoi nemici, sono bensì a quando a quando necessarie, ma que-
" sto non è peso da tutti gli omeri, sì veramente dai più robusti.
" Ed anche i valorosi oratori debbono usare in ciò grande cautela;
" chè tali apologie convien farle soltanto in quei luoghi, in quei tempi
" e a quelle udienze, che ne abbiano un vero bisogno, e da cui possa
" sperarsene un vero profitto; della qual cosa i giudici più competenti
" è manifesto non essere che gli Ordinari: convien farle in maniera,
" che la dimostrazione abbia la sua base profonda nella dottrina sa-
" cra, assai più che negli argomenti umani e naturali: convien farle
" con tale solidità e chiarezza, da evitare il pericolo che in certe
" menti restino impressi più gli errori che le verità opposte; e più
" facciano breccia le obbiezioni che le risposte. „ Affinchè poi tutto ciò venga meglio osservato, nessun sacerdote o chierico prenda parte ad alcun convegno, che si sottragga alla pastorale vigilanza ed all' azione dell' Ordinario.

VIII. Contenendo le dottrine socialistiche nel loro complesso delle vere eresie, i cosidetti *contradittorî* coi socialisti vanno soggetti ai decreti della Santa Sede relativi alle pubbliche dispute cogli eretici. Il decreto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide del 7 febbraio 1645 riassume in questa forma la legislazione sempre vigente in tale materia: " 1.° I colloqui e le dispute pubbliche tra cattolici
" ed eretici sono talvolta lecite, quando cioè vi sia speranza che ne
" derivi un maggior bene e concorrano altre circostanze dai teologi
" determinate, come appare dalle dispute tenute da Sant' Agostino
" contro i Donatisti ed altri eretici. 2.° La Santa Sede Apostolica e
" i Romani Pontefici considerando che spesso tali dispute, colloqui
" e contradittori o riuscivano senza alcun frutto o anche con cattivo
" esito, spesso li proibirono e diedero ordini ai superiori ecclesiastici
" perchè cercassero di impedirli. E qualora a ciò non riuscissero,
" cercassero almeno che non avvenissero senza l' autorità Aposto-
" lica e fossero tenuti da personaggi capaci di far trionfare la verità
" cristiana. E molte volte la S. Congregazione di Propaganda Fide
" diede per iscritto questi stessi ordini ai suoi Missionari, ammo-

" nendoli a non entrare in pubbliche dispute con gli eretici. „ E uno dei motivi, per i quali la Santa Sede ha proibito tali pubbliche dispute, è accennato in altro decreto dell' 8 Marzo 1625 con queste parole, che hanno anche oggi una dolorosa attualità : " perchè spesso " o la falsa eloquenza, o l' audacia od il genere di uditorio fanno sì " che l' errore applaudito trionfi sulla verità ! „

IX. Siccome in alcuni scritti e discorsi più volte si è notato un linguaggio inesatto e poco conforme alla moderazione e carità cristiana, così i cattolici che vogliono meritarsi la benedizione di Dio e la fiducia delle Autorità ecclesiastiche, abbiano in mente le seguenti massime :

a) L' azione democratico-cristiana non è da ritenersi come cosa nuova ; essa è antica quanto i precetti e gl' insegnamenti evangelici. Gesù Cristo nobilitò la povertà ed impose ai ricchi dei gravi doveri in favore dei poveri e degli operai. " Era necessario avvicinare le " due classi, stabilire tra di esse un vincolo religioso e indissolu- " bile. Questo fu il compito della carità ; essa creò questo vincolo " sociale e gli diede una forza e una dolcezza prima sconosciuta ; " essa inventò, moltiplicando sè stessa, un rimedio a tutti i mali, " una consolazione ad ogni dolore, ed essa seppe, per mezzo delle " sue innumerevoli opere e istituzioni, suscitare a favore dei disgra- " ziati una nobile gara di zelo, di generosità e di abnegazione „ " (*Discorso del Santo Padre agli operai francesi,* 30 ottobre 1889). — " In ogni tempo e incessantemente, Ci piace qui ripeterlo, la Chiesa " si è con ogni cura preoccupata della sorte delle classi povere e " degli operai. Quando la sua parola era ascoltata e obbedita dai " popoli, la sua libertà d' azione meno intralciata, e poteva disporre " di più considerevoli risorse, la Chiesa veniva in aiuto dei poveri " e dei lavoratori, non solo largheggiando nella sua carità, ma an- " cora suscitando e favorendo quelle grandi istituzioni che furono le " Corporazioni, le quali tanto hanno contribuito al progresso delle " arti e dei mestieri, procurando agli operai stessi un miglioramento " nelle loro condizioni economiche e un maggior benessere. Del ri- " manente quello che la Chiesa ha insegnato e operato in altri tem- " pi, Essa anche oggi proclama e cerca di mandare ad effetto „ (*Discorso del S. Padre agli operai francesi,* 18 ottobre 1887). E può con ragione gloriarsi la S. Chiesa di essere stata sempre fautrice di tutti quegli studi di sociologia, che taluni vogliono ora presentare come cosa nuova. " È somma lode della Chiesa l' avere perfezionato " la scienza del Diritto ; nè potrà giammai essere dimenticato quanto " essa abbia contribuito colle sue dottrine, coi suoi esempi e colle " use istituzioni, alla soluzione di quei complicati problemi, sui quali

" si affaticano gli scrittori delle scienze così dette economiche e " sociali „ (Motu Proprio *Ut misticam sponsam Christi*, 14 marzo 1891).

b) È da ritenersi affatto contrario al vero spirito di carità, e quindi anche della democrazia cristiana, un linguaggio che potesse ispirare nel popolo avversione alle classi superiori della società. Gesù Cristo volle unire tutti gli uomini col vincolo della carità, che è perfezione della giustizia, affinchè, animati da reciproco amore, si adoperassero a beneficarsi scambievolmente. Su tale dovere di mutuo aiuto, che incombe a tutte le classi sociali, si ascolti quanto insegna il Sommo Pontefice nella citata enciclica *Graves de communi*: " Bisogna rimuo- " vere dal concetto della democrazia cristiana l' altro inconveniente, " cioè, che, mentr' essa mette ogni impegno nel cercare il vantaggio " delle classi più basse, non sembri trascurare le superiori, che pure " non valgono meno alla conservazione e al perfezionamento della " società.... Per l' unione naturale della plebe con l' altre classi, resa " anche più stretta dallo spirito di fratellanza cristiana, tutto ciò che " di bene si fa per sollevare la plebe, ridonda anche a vantaggio di " quelle; tanto più che per raggiungere l' intento è conveniente e " necessario il loro concorso.... Bisognerà principalmente procurare " la benevola cooperazione di coloro che per nascita, per censo per " ingegno e per educazione godono di maggior autorità tra i cittadini. " Se manchi questa cooperazione, troppo poco si potrà intraprendere " di ciò che conduce al conseguimento dei desiderati vantaggi del " popolo. Certo la via sarà tanto più sicura e breve, quanto più sarà " molteplice e intensa la cooperazione dei cittadini più ragguardevoli. „

c) Sarebbe sommamente ingiusto presentare le Associazioni ed Opere cattoliche fino ad ora fondate, come poco benemerite dell' azione popolare cristiana; mentre invece ai Vescovi, al Clero ed alle suddette istituzioni furono dal Santo Padre, nel condannare le persecuzioni da loro subite, tributati questi encomii: " Mediante i vostri generosi sforzi, " Venerabili Fratelli, e quelli del Clero e dei fedeli a Voi affidati, " si ottennero lieti e salutari effetti, dai quali era facile prevederne " anche maggiori in un prossimo avvenire. Centinaia di associazioni " e di comitati sorsero in varie parti d' Italia, e dal loro zelo inde- " fesso ebbero origine casse rurali, cucine economiche, dormitori " economici, ricreatori festivi, opere catechistiche, assistenza degli " infermi, tutela della vedova e del pupillo e tante altre benefiche " istituzioni „ (Encicl. *Spesse volte*, 5 agosto 1898).

d) Non si potrebbe approvare nelle pubblicazioni cattoliche un linguaggio che, inspirandosi a malsana novità, sembrasse deridere la pietà dei fedeli ed accennasse a nuovi orientamenti della vita cristiana, a nuove direzioni della Chiesa, a nuove aspirazioni dell' anima

moderna, nuova vocazione sociale del clero, nuova civiltà cristiana, ecc. Per evitare qualsiasi pericolosa tendenza, tutti i cattolici rammentino ed applichino alla loro condizione questi gravi ammonimenti dati dal Santo Padre al Clero francese: " Certo havvi delle novità " vantaggiose, atte a far progredire il regno di Dio nelle anime e " nella società; ma dice l' Evangelo, spettare al Padre di famiglia, " e non ai figliuoli od ai servitori, di esaminarle, e, se lo stima a " proposito, di ammetterle accanto agli antichi e venerandi usi, che " formano l' altra parte del suo tesoro „ (Encicl. *Depuis le jour*, 8 " sett. 1899). — È noto che la Chiesa " sempre fu solita così mo- " derare la disciplina, che, salvo il diritto divino, mai non trascurò " i costumi e le esigenze di tanta diversità di popoli che essa abbraccia. " E se la salute delle anime lo richieda, chi mai dubiterà, che anche " ora non sia per fare altrettanto? Vero è, che il decidere di questo " non appartiene all' arbitrio di uomini privati, che, per lo più da " un' apparenza di rettitudine sono tratti in inganno, ma spetta alla " Chiesa di giudicarne, ed al giudizio della Chiesa è mestieri che si " conformi chiunque brami non incorrere la riprensione di Pio VI " Nostro Predecessore, il quale pronunciò, che la proposizione XXXVIII " del Sinodo Pistoiese „ è ingiuriosa alla Chiesa e allo spirito di " Dio che la regge, in quanto sottopone ad esame la disciplina sta- " bilita ed approvata dalla Chiesa, quasichè la Chiesa possa stabilire " una disciplina inutile e più gravosa di quello che comporti la li- " bertà cristiana.... „ È di grave pericolo e detrimento alla disciplina " ed alla dottrina della Chiesa il parere di coloro, che partigiani di " ogni cosa che senta di novità, stimano doversi anche nella Chiesa " introdurre una certa libertà, di guisa che, ristretta in qualche modo " la forza dell' autorità e la vigilanza, sia lecito ai fedeli di secondare " ciascuno un po' più la propria indole ed inclinazione „ (Lett. *Testem benevolentiae*, al Card. Arcivescovo di Baltimora, 22 genn. 1899).

e) Più che i semplici fedeli, debbono i sacerdoti, e specialmente i giovani, avere in orrore questo spirito di novità; e benchè sia sommamente a desiderarsi che essi vadano al popolo, conforme alla volontà del Santo Padre, nondimeno debbono in ciò procedere con la necessaria subordinazione ai loro Superiori ecclesiastici; mettendo in esecuzione i seguenti gravissimi avvertimenti dati dall' Augusto Pontefice anche a quelli, che hanno già meritato giusti encomi per aver dato prova di grande operosità e spirito di sacrificio nell' azione popolare cristiana: " Noi ben conosciamo e tutto il mondo con noi " conosce le qualità che vi distinguono. Non vi è una buona opera, " di cui voi non siete o gl' inspiratori o gli apostoli. Docili ai con- " sigli che vi abbiamo dato nella nostra Enciclica *Rerum Novarum*,

" voi andate al popolo, tra gli operai, tra i poveri; voi cercate con
" tutti i mezzi possibili di venire in loro aiuto, di farli più morali e
" rendere men dura la loro sorte. Per questo scopo voi organizzate
" riunioni e congressi, voi fondate patronati, circoli, casse rurali,
" uffici d' assistenza e collocamento per gli operai; voi v' industriate
" a introdurre delle riforme nell' ordinamento economico e sociale,
" e per una sì difficile impresa, non esitate di fare notevoli sacrificii
" e di tempo e di denaro. Ed è per questo fine ancora, che voi an-
" date scrivendo dei libri e pubblicate articoli sui giornali e sulle
" riviste. Tutte queste cose sono in se stesse lodevolissime e porgono
" una prova non dubbia del vostro buon volere e del vostro generoso
" e intelligente interesse ai bisogni più urgenti della civile società
" e delle anime. Nullameno, carissimi Figli, Noi crediamo di dover
" richiamare paternamente la vostra attenzione su alcuni principii
" fondamentali, ai quali voi non mancherete di conformarvi, se volete
" che la vostra azione sia realmente feconda di frutti. Ricordatevi
" innanzi tutto che lo zelo, perchè porti buoni effetti e sia degno di
" lode, dev' essere accompagnato da discrezione, rettitudine, e purez-
" za, come dice il grave ed assennatissimo Tommaso da Kempis.....
" Ma la discrezione nelle imprese e nella scelta dei mezzi che con-
" duce a riuscita, è tanto più indispensabile al giorno d' oggi, che i
" tempi sono agitati e irti di più numerose difficoltà. Una certa azione,
" una certa misura, una certa pratica di zelo potranno bensì essere
" eccellenti in se stesse; ma, viste le circostanze, potrebbero pro-
" durre invece risultati deplorevoli. Orbene, i sacerdoti eviteranno
" questo inconveniente e questo danno, se prima di mettersi ad un' im-
" presa, e nell' impresa medesima, avranno cura di conformarsi al-
" l' ordine stabilito e alle regole della disciplina. E la disciplina ec-
" clesiastica esige l' unione tra i vari membri della gerarchia, il ri-
" spetto e l' ubbidienza degli inferiori verso i superiori.....

" Se adunque, cari Figli, voi desiderate, come certamente è nel
" caso vostro, che in questa formidabile lotta impegnata dalle sette
" anticristiane e dal regno delle tenebre contro la Chiesa, la vittoria
" sia per Iddio e per la sua Chiesa, è assolutamente necessario, che
" voi combattiate compatti in grande ordine e precisa disciplina,
" sotto gli ordini dei vostri capi gerarchici. Non date ascolto a quegli
" uomini nefasti, che pur dicendosi cristiani e cattolici, gettano ziz-
" zania nel campo del Signore e seminano divisioni nella Chiesa, at-
" taccandola e sovente anche calunniando gli stessi Vescovi, stabi-
" liti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. Non leggete i
" loro opuscoli, nè i loro giornali. Un buon prete non deve accre-
" ditare in nessun modo le loro idee, nè il licenzioso loro linguaggio.

" Potrebbe mai egli dimenticare che il giorno della sua ordinazione, " ha solennemente promesso al suo Vescovo innanzi al sacro Altare " obbedienza e riverenza? E soprattutto ricordatevi, cari Nostri figli, " che la condizione indispensabile del vero zelo sacerdotale e il miglior " pegno di successo delle opere, alle quali vi consacrate per ubbidire " ai superiori gerarchici, è la purità e santità della vita „ (*Lettera al Clero Francese, 8 settembre 1899*).

f) Egualmente, occupandosi dell' azione popolare cristiana, i sacerdoti procurino sempre di farlo con dignità e senza compromettere quello spirito ecclesiastico, dal quale traggono tutto il loro prestigio e tutta la loro forza. Gli insegnamenti e i decreti del Tridentino sulla vita ed onestà dei chierici, sono oggi anche più necessari che in passato. " A queste raccomandazioni del S. Concilio (scriveva il Santo " Padre nella citata lettera al Clero francese) che Noi vorremmo, " cari Figli, scolpire in tutti i vostri cuori, mancherebbero certa- " mente quei sacerdoti, che adottassero nella loro predicazione un " linguaggio, che fosse poco in armonia con la dignità del loro stato " e la santità della parola di Dio; che assistessero a riunioni po- " polari, dove la loro presenza non servisse che ad eccitare le pas- " sioni degli empi e dei nemici della Chiesa, e li esponesse alle in- " giurie più grossolane, senza profitto di alcuno e con grande me- " raviglia, se non con scandalo, dei pii fedeli; che prendessero le " abitudini, le maniere di vivere e di agire, e lo spirito dei secolari. " Senza dubbio, il sale deve essere mescolato colla massa che deve " preservare dalla corruzione ma, nel medesimo tempo, esso stesso " deve sottrarsi a questa, per non perdere ogni sapore e non essere " più buono ad altro, che ad essere gettato sulla via e calpestato. — " Nella stessa guisa il sacerdote, sale della terra, nel contatto che " è obbligato di avere colla società che lo circonda, deve conservare " la modestia, la gravità, la santità nel suo contegno nei suoi atti " e nelle sue parole, e non lasciarsi prendere dalla leggerezza, dalla " dissipazione, dalla vanità delle persone mondane. „

Nel far giungere ai Rev.mi Ordinarii d' Italia la presente Istruzione, Sua Santità confida che, cooperando all' azione popolare cristiana, i più maturi colla loro esperienza ed i giovani col loro santo entusiasmo, si abbiano ad ottenere quei salutari effetti di pace e di concordia, che la medesima Santità Sua ha tanto a cuore, in conformità di ciò che inculcava anche nel Breve diretto al Congresso di Taranto nell' agosto del 1901, e nel discorso tenuto il 23 decembre u. s. al Sacro Collegio. " Noi dimandiamo, diceva in questo il Santo Padre, il con- " corso unanime ed armonico di tutte le buone volontà. Vengano i " giovani e conferiscano volenterosi la energica e calda operosità,

" propria dell' età loro : vengano i più maturi, e rechino fiduciosi,
" oltre alla provata fede, la ponderazione e il senno, frutti dell' espe-
" rienza. Uno e comune è lo scopo : uguale dev' essere ed ugualmente
" sincero negli uni e negli altri lo zelo. Non diffidenze, ma fiducia
" reciproca : non censure, ma sopportazione cristiana : non dissapori,
" ma carità scambievole. „

Roma, 27 gennaio 1902.

M. Card. Rampolla.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. Vol. XIII, pag. 501-507)

Proposizione X.

Si propriis defectibus alios scandalizet, non est necessarium reflectere, dummodo non adsit voluntas scandalizandi : et ad proprios defectus non posse reflectere, gratia Dei est.

Qui si dichiara non necessaria nè utile la riflessione sui proprii mancamenti ; benchè questi siano per altri di scandalo, tanto solo che non si abbia l' animo di scandalizzare ; che anzi si giunge ad attribuire a grazia divina il non poter riflettere sui proprii difetti.

Giustamente cotal proposizione fu detta *scandalosa, perniciosissima in praxi, christianae disciplinae relaxativa, blasphema, erronea et haeresim sapiens respective.*

Che infatti sia vietato dare scandalo ad altri, non pure direttamente (con intenzione di scandalizzare), ma ancora indirettamente, parlando od operando in modo da recare ad altri danno spirituale, lo abbiamo dal Vangelo, in cui G. C. espressamente disse (Matth. XVIII, 7) : " Vae homini illi per quem scandalum venit. „ Ed altrove (Marc. IX, 41) : " Quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me, bonum est ei magis, si circumdaretur mola asinaria collo eius et in mare mitteretur. „ E l' Apostolo, lungi dal disobbligare di porre su di ciò attenzione, esortava i fedeli ad essere vigilanti perchè non dessero scandalo ad altri (I. Cor. VIII, 9) : " Videte ne forte haec licentia vestra offendiculum fiat infirmis... Quapropter si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in aeternum. „ Falso adunque che non v' ha obbligo di far riflessione sui proprii mancamenti, quand' anche questi rechino al prossimo rovina spirituale ; cotale insegna-

mento sarebbe pregiudizievolissimo e rovinoso, aprendo l' adito a scandali, onde va desolato il mondo: *Vae mundo a scandalis!* (Matth. XVIII, 7).

Che il non poter poi riflettere sui proprii difetti sia grazia di Dio, ciò sa di bestemmia e di eresia. Di bestemmia, perchè si dice che Dio, come datore di grazia, accieca la mente del peccatore. Di eresia, giacchè si dà ad intendere che sia un bene il non riflettere sulle proprie mancanze; mentre a questa mancanza di riflessione attribuisce Geremia la desolazione della terra (Ierem. XII, 11): " Desolatione desolata est omnis terra, quia non est qui recogitet corde. „ — D' altra parte l' Angelico assicura che tal riflessione è causa della divozione, eccitando così l' uomo sè stesso a darsi al culto di Dio (2. 2. q. 82. a. 3 in corp.): " Meditatio est causa devotionis, in quantum scilicet homo per meditationem concipit quod se tradat divino obsequio: ad quod quidem inducit ex parte hominis consideratio suorum defectuum. „

Molinos dunque col suo falso insegnamento non fa che seminare scandali ed impedire il vero profitto spirituale delle anime.

Proposizione XI.

Ad dubia, quae occurrunt an recte procedatur, necne, non opus est reflectere.

Si esclude qui la riflessione anche nei dubbii che occorrono sulla propria condotta.

Questa proposizione fu detta *scandalosa et perniciosa in praxi.*

Imperocchè tutti i Dottori insegnano che chi ha dubbio pratico sulla liceità di qualche azione non deve mettersi a farla, altrimenti si espone al pericolo di peccato; il che per sè stesso è peccato, secondo il detto dell' Eccl. III, 27: " Qui amat periculum, peribit in illo. „ Deve invece far diligenza, riflettendo sull' azione medesima per uscire dal dubbio. Solo dopo la detta diligenza, perseverando il dubbio, può dar luogo al principio riflesso: *lex dubia non obligat.*

Perciò l' Apostolo ha scritto (Rom. XIV, 23): " Omne quod non est ex fide peccatum est. „ Ed il Tirino sull'insegnamento de'Ss. Padri commenta: " Quo quis censeat tale, sibi hic et nunc licere, et recte procedere et agere nec Deum offendere; alias peccatum est. „ È mestieri che quando alcuno voglia fare una cosa, non incontri dubbio sulla liceità di quella cosa. E quando sorge dubbio, fa d' uopo riflettere ed inquirere fino a smettere il dubbio. Altrimenti agirebbe con imprudenza e da stolto, contro il divieto dell' Apostolo (Ephes. V, 15): „ Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis non quasi insipien-

tes sed quasi sapientes: propterea nolite fieri imprudentes; sed ut intelligentes quae sit voluntas Dei. „

Tanto è lungi adunque che non giovi la riflessione sulla propria condotta; che anzi l' operare senza questa riflessione può talvolta essere causa di peccato.

Proposizione XII.

Qui suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla re debet curam habere, nec de inferno, nec de paradiso; nec debet desiderium habere propriae perfectionis, nec virtutum, nec propriae sanctitatis, nec propriae salutis, cuius spem purgare debet.

Si continua qui ad esporre il sistema del Molinos. Basta, secondo lui, di aver donato a Dio il proprio libero arbitrio, perchè di niente altro si debba aver pensiero, nè del paradiso, nè dell' inferno; e non bisogna desiderare nè perfezione, nè virtù, nè santità, nè eterna salute.

Cotal proposizione fu così qualificata: *Est haeresim sapiens, damnata in concilio Viennensi inter errores Beguardorum, errore 6.°, et in Concilio Tridentino Sess. 6. can. 26 et 31 respective etiam cum dicta expositione.*

Il 6.° errore de' Beguardi, condannato nel Concilio di Vienna, è questo: " Quod se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti, et perfecta anima licentiat a se virtutes. „

I canoni poi citati dalla Sess. VI del Tridentino sono i seguenti:

" Canon 26 — Si quis dixerit iustos non debere pro bonis operibus, quae in Deo fuerint facta, expectare, et sperare aeternam retributionem a Deo per eius misericordiam, et Iesu Christi meritum, si bene agendo, et divina mandata custodiendo usque in finem perseveraverint; anathema sit.

" Canon 31 — Si quis dixerit, iustificatum peccare, dum intuitu aternae mercedis operatur; anathema sit. „

È certo dunque che il fedele deve sempre aver cura e pensiero di procacciarsi con buone opere la vita eterna, e di evitare le pene gravissime dell' inferno, e di desiderare le virtù, e di esercitarsi in esse, camminando sempre innanzi nella via della perfezione.

Ciò si ricava pure dall' Evangelo, in cui sta detto che dobbiamo preoccuparci soprattutto della vita eterna (Matth. VI, 23): " Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius. „ E dobbiamo fuggire tutto ciò che può indurci nella dannazione eterna (Luc. XII, 4 et 5): " Ne terreamini ab his, qui occidunt corpus, et post haec nihil amplius habent quid faciant: timete potius eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam. Ita dico vobis, hunc timete. „

E però l' Apostolo ci esorta a correre al pallio della corona incorrotta (I. Cor. IX, 24): " Nescitis quod ii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis: illi quidem, ut corruptibilem coronam accipiant; nos autem incorruptam. „ — E ci dice che la salute eterna vuolsi procurare con timore e tremore (Philipp. II, 12): " Carissimi, cum metu et tremore salutem vestram operamini. „ — Al che fa eco S. Pietro spronandoci con impegno ad opere sante (Epist. II, c. I, 10): " Fratres, satagite, ut per bona opera certam vestram electionem et electionem faciatis. „

In quanto poi al desiderio ed all' acquisto delle virtù e della perfezione, abbiamo l' ammaestramento dello stesso divin Redentore (Matth. V, 48): " Estote perfecti, sicut Pater vester coelestis perfectus est. „ — E l' Apostolo ha detto (Ppilipp. IV, 8): " De coetero, fratres, quaecumque sunt vera, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec cogitate. Quae et didicistis et audistis, haec agite. „

Che dire perciò del quietismo di Molinos, il quale vorrebbe soppresso dalla vita cristiana ogni cura e pensiero del paradiso e dell' inferno, ed ogni desiderio di virtù e di perfezione?

(*continua*)

CONSULTAZIONI.

I.

Che cosa sia il diritto di ritenzione; e se può valere altresì pei beni ecclesiastici.

Placido trovasi di avere acquistato un fondo appartenente ad un Capitolo Cattedrale, credendo in perfetta buona fede di poterlo fare. Avendo egli un credito già liquido col detto Capitolo, non vuole restituire il fondo, o comporsi su di esso, prima che il Capitolo non gli abbia restituito il suo. Il Capitolo invece reclama innanzi tutto il fondo proprio in forza del Tridentino, il quale impone l' obbligo a chi tiene beni di chiesa della pronta restituzione.

Si chiede:

1.° Che cosa è il diritto di ritenzione?

2.° Il diritto di ritenzione si estende pure ai beni ecclesiastici?

3.° Che è da dire, nel caso, di Placido?

Al primo — Del diritto di ritenzione tacciono i sacri canoni; e per lo più tacciono ancora i canonisti. Questo diritto però è ammesso e riconosciuto dalle leggi civili, e ne parlano molto i giureconsulti.

Ma che cosa è la ritenzione? Ecco come la definisce lo Zaccariae (*Corso di Diritto civ.* Tom. I, Par. II, § 184): " Il diritto di ritenzione autorizza il detentore della cosa altrui a rifiutare l' estradizione al proprietario fin al completo pagamento delle somme che questi gli deve. „ Possiamo perciò dire questo diritto esser quello, per cui il possessore di una cosa altrui non restituisce la detta cosa al padrone prima che questi non abbia soddisfatto al debito che avea con lui.

Il Voet, commentatore insigne del giure romano, insegna (*Comm. ad Pandect.* L. XVI, tit. 2, n. 20), che per diritto di ritenzione il marinaio può ritenere la merce altrui fino a che non sia stato soddisfatto del nolo dovutogli; il venditore può ritener la cosa venduta fino a che non gli sia stato pagato il prezzo; la moglie può ritenere i beni del marito fino a che non le sia stata restituita la dote cogli altri suoi beni; l' agente può ritenere la merce commessagli fino a che non sia stato rivalso di quanto gli doveva il committente. Questi sono esempii di giusta ritenzione, e potrebbero recarsene altri moltissimi.

La ritenzione si ammette a causa di qualsivoglia credito si abbia col padrone della cosa che si ritiene. Ma si ammette specialmente, giusta il Voet *l. c.*, per quei crediti che hanno relazione colla cosa stessa ritenuta, come sono le spese fatte per la detta cosa, e in genere il prezzo dei lavori eseguiti per conto d' altri.

Questo diritto di ritenzione ha qualche cosa di comune colla compensazione e col pegno; perchè chi ritiene la cosa lo fa per essere compensato del credito, e per assicurarne il pagamento. Ma in varie cose la ritenzione differisce dall' una e dall' altro.

Differisce dalla compensazione: 1.° Perchè colla compensazione cessa il credito; ma colla ritenzione non cessa — 2.° Perchè non si ammette la compensazione fra cose di diversa specie; ma in queste cose la ritenzione si ammette — 3.° La compensazione non può aver luogo se il debito non sia liquido; ma quand' anche il debito non sia liquido, la ritenzione suole ammettersi. Fin qui il Voet *l. c.* (1).

---

(1) Ecco come insegna il Voet *l. c.*: " Cum compensatione non confundendum ius retentionis, licet in quibusdam compensationi haud sit absimile, ac compensationis exemplo etiam executione opponi possit... Nec recte dixeris retentionem cessare quia cessat compensatio, cum retentio locum habeat etiam in corporibus compensationem non admittentibus, ac in debitis etiam non liquidis admissa sit; nec obligationem ipso iure perimat ut quidem fit per compensationem. Pluribus autem in causis retentio usum invenit: nam et nauta merces pro contributione propter iactum retinet; et venditor donec

Differisce dal pegno, giacchè questo suppone il contratto, ovvero la mutua volontà del possessore e del padrone; ma questo contratto ovvero questa mutua volontà non ha luogo nella ritenzione. Così il Zaccariae *l. c.*

Il Cujaceo, altro classico interprete delle Pandette (Tom. III Par. I, L. 18, cap. 10), aggiunge che in alcune cose si ha il diritto di ritenzione, non già quello di petizione; sicchè può ritenersi la cosa d' altri anche per qualche credito di cui non si possa chiedere il pagamento. Così avviene se il possessore vinca per una sentenza ingiusta; se giuri la cosa non appartenere al richiedente; se abbia edificato in suolo altrui. Così pure nei legati fatti ad incerte persone; si può ritenere la cosa legata, ma non si ha diritto di chiederla (1).

La Sacra Ruota Romana in moltissime cause suppone lecito e incontrastato il diritto di ritenzione, come può vedersi nei volumi degl' Indici (v. *Retentio).* Ed eccone un sunto, omettendo le citazioni delle cause che possono vedersi nell' originale:

" Retentio rei competit illi, cui competit actio ad illam assequendam.

" Immo retentio facilius conceditur quam actio.

" Unde retentio conceditur etiam ubi non competit actio.

" Et agere prohibitus, non dicitur prohibitus retinere.

" Favorabilior tamen est retentio iure actionis.

" Datur creditori anteriori et possessori pro creditis anterioribus. ab eo persolutis, vel aliter acquisitis.

---

venditae rei pretium solutum fuerit; et uxor res mariti, donec dos et reliqua mulieris bona restituantur; et institor merces sibi a praeponente commissas, donec sibi solutum sit, quod praeponens debet... Praecipue retentioni locus ob id, quod occasione rei retentae debetur; veluti ob impensas in eam factas, aut opificia vel artificia circa eam praestita; qua ratione fullones, sartores, bonae vel malae fidei possessores, panni, vestis, rerum possessarum retentione sibi recte consulunt, pro mercede vel impendiis factis obtinendis; uti et magistri navium habent ius retinendi merces pro naulo.... Nec dubium quin illi, quibus ius retentionis a lege vel consuetudine datum est, id ipsum tum ad haeredes suos tum ad successores particulares, quibus vendiderunt,donarunt, legarunt, aut aliter cesserunt mercedis exigendae, sumptuumve recuperandorum ius transmittatur. „

(1) Ecco le sue parole *l. c.:* " Quaedam sunt caussae, ex quibus retentionem habemus, non petitionem, vel uti ex iniusta sententia, si possessor vincat, *l. 3.* § *ult. D. de pignor.* vel ex iureiurando, si possessor iuraverit rem petitoris non esse, *l. 19.* § 2. *D. de petit. haereditat. l. 29.* § *1. D. de evict.* Is etiam, qui in alieno solo aedificavit, sumptuum habet retentionem, non petitionem, *l. 14. D. de dol. mal. et met. except. l. 14. D. comm. divid.....* Et legata quoque incertis personis relicta, in retentione esse, non in petitione. § *25. Inst. de legat.* Et de his causis est regula iuris haec quæ regula praeponitur in *l. 51. D. de condict. indeb. Ex quibus caussis retentionem quidem habemus, petitionem autem non habemus, ea si solverimus, repetere non possumus.* „

" Item datur possessori pro suo credito, quamvis non deceat quod super dicta re habeat pignus vel hypothecam.

" Et non obstante consecutione plenae quantitatis quae de facili liquidari possit.

" Retentio datur creditori pro altero credito in pignoris assignatione non comprehenso.

" Inter creditorem et debitorem semper dari retentionem, ex quo utile negotium gestum fuit.

" Retentio eorum, ad quae quis est obligatus restituere ex contractu, competit si debeantur ex alia causa.

" Retentio competit creditoribus adversus legatarios.

" Retentio quae competebat creditori, conceditur etiam eius haeredibus.

" Privilegium retentionis, quotiescumque a vitioso principio non procedit, est favorabilius quam privilegium immissionis.

" Retentio fortius competit ubi creditum est liquidum.

" Retentio semper competit emptoribus, attenta nullitate contractus; eique competit pro rata pretii ab eo persoluti. „

La stessa Ruota però in molte cause ha escluso il diritto di ritenzione. Giova segnarne le massime *l. c.:*

" Retentionem non competere nisi pro credito certo, liquido et claro, tam in substantia quam in quantitate, et tali quod nulla exceptione possit offuscari.

" Ad quem effectum debet de credito concludentissime constare vel per confessionem partis, vel per rem iudicatam, vel per instrumenta publica.

" Unde retentio competere non potest ubi creditum est incertum, turbidum, illiquidum et litigiosum, et ubi requirit discussionem vel altiorem indaginem.

" Retentio non datur etiam pro vero credito, si res ad manus debitoris devenit pro alio credito vel titulo diverso ab eo pro quo emanavit adiudicatio.

" Retentio non conceditur pro credito quod potuit compensari cum fructibus a die contestatae litis perceptis.

" Et sic non conceditur retentio sortis principalis, quando aderant fructus, quibus census persolvi potuerunt.

" Retentio non datur deficiente possessione, in qua sola fundatur.

" Neque datur quando possessio est attentata.

" Retentio non conceditur quando res est divisibilis, et potest omnibus ius habentibus satisfieri. „

Dalle dette massime rotali può raccogliersi che la ritenzione, in sè giustissima, specie quando si ha credito certo e liquido col padrone

della cosa ritenuta; può nondimeno, secondo le circostanze, o concedersi o negarsi dal tribunale. E la ragione è manifesta. Essendo la ritenzione fondata non sullo stretto diritto, ma sulla equità naturale, questa vien regolata secondo le varie circostanze dei singoli casi.

Ma il diritto di ritenzione è valido in coscienza? — È mestieri ben chiarire questo punto perchè una cosa altrui, anche nei casi non contemplati dalle leggi civili, possa ritenersi senza peccato. E per chiarirlo fa d' uopo vedere se vi ha in ciò titoli giusti per diritto di natura. La quistione è nuova; perchè non trattata fin qui da nessun teologo e da nessun canonista, ed è mestieri risolverla coi principii generali

A noi sembra che la ritenzione sia giusta per diritto di natura. Poggia infatti sopra tre principii, tutti e tre giusti: il possesso, la compensazione e la cauzione.

Il *possesso* è giusto titolo di ritenere la roba altrui, fino a che il padrone non abbia il diritto di rivendicarla. Se non ha questo diritto, ingiustamente si oppone all' altrui possesso. E cotal diritto non può averlo, fino a che non ha reso indenne il possessore dei gravami subiti pel possesso di quella cosa. Di che deriva che se il possessore è di buona fede, gli si debbono tutte le spese sì necessarie e sì utili fatte per la manutenzione e le migliorie, non detratti i frutti industriali, dovendo detrarsene solo i frutti naturali e civili. Lo stesso devesi al possessore di mala fede, il quale però è obbligato a tutti i danni intervenuti al padrone per la sua ingiusta occupazione (V. Gury-Ballerini-Palmieri, *Comp. Th. Mor.* T. I, n. 636 et 645).

Anche la *compensazione* è giusto titolo perchè uno ritenga dell' altrui quanto ha diritto di avere da esso. E poichè il creditore ha diritto di essere rivaluto del credito, può perciò ritenere la cosa del debitore ed usufruirne. Per questo titolo però il credito dev' esser certo, eguale e liquido, secondo insegnano i DD.

Finalmente la *cauzione* per un debito da contrarre o già contratto non può mai negarsi al creditore che la voglia, tranne se siasi convenuto un maggiore interesse pel pericolo della sorte. La cauzione non porta danno al debitore, il quale dopo aver saldato il debito ha diritto di avere la cosa sua coi dovuti frutti; e però il creditore ha diritto di domandarla quando gli piace, avendo diritto di rendere sicuro il credito. E benchè sia intervenuto un contratto validamente stipulato, anche con garanzie, vale assai più la ritenzione della cosa colla quale si mette in sicuro la sorte da qualsivoglia pericolo. Solo se sia stato convenuto qualche pegno o qualche ipoteca soddisfacente, non potrebbesi invocare questo titolo.

Dai prefati titoli risulta che la ritenzione è giustissima quando la cosa si possiede in buona fede; quando il credito è certo, è uguale

al valore della cosa ed è liquido ; quando non siano stati convenuti pegni od ipoteche soddisfacenti, e quando il credito ha relazione alla cosa che si possiede. In questi casi possono invocarsi tutti e tre i prefati titoli.

Ma se la cosa si possiede in mala fede ovvero in dubbia fede ? In tal caso se non si può può ritenere per diritto di possesso, può ben ritenersi per diritto di compensazione o di cauzione, tranne le eccezioni fatte sopra.

E se il credito non è certo ? La cosa non può ritenersi per diritto di compensazione ; ma potrebbe ancor ritenersi per diritto di possesso e di cauzione fino a che non sia chiarito il credito : il possesso, come sopra s' è visto, fa sì che si accordi la ritenzione anche a chi non si concederebbe l' azione : la cauzione poi non può negarsi a chi vuol mettere in sicuro il proprio diritto. Salve sempre le eccezioni sopra indicate.

Che dire poi quando il credito non è eguale al valore della cosa ? — Neppure qui può eccepirsi il diritto di compensazione ; e neanco, sembra a noi, quello di cauzione, se non per la sola parte del valore del credito. Per diritto di possesso pare che possa ritenersi una cosa di maggior valore, trattandosi di credito che riguarda la cosa stessa.

E quando il credito non è liquido ? — Nemmeno la cosa può ritenersi per diritto di compensazione ; nè per diritto di possesso. Potrebbe solo ritenersi per diritto di cauzione, fino alla concorrenza del valore del credito.

Quando poi siano stati convenuti pegni od ipoteche, per la ritenzione non può valere il titolo di cauzione, nè, almeno per la liceità, quello di compensazione : potrebbe valer solo il titolo di possesso.

Finalmente se il credito non ha relazione alla cosa che si ritiene, il titolo del possesso non vale ; ma valgono assai bene i titoli di compensazione e di cauzione nei limiti sopra esposti.

Dalle cose fin qui ragionate si vede chiaro come sia ben difficile stabilire in tesi generale per tutti i casi la giustizia del diritto di ritenzione, riguardata solo la legge di natura.

Assai facile però si rende se lo si consideri in ordine al giure civile, il quale, essendo poggiato sulla giustizia e sulla equità naturale, rende giusto e lecito questo diritto. E poichè delle disposizioni del diritto antico romano abbiamo già parlato innanzi, allegando l'insegnamento degli antichi giureconsulti, giova ora ricordare su di ciò le disposizioni della legge italiana vigente, la quale ha vigore oggidì nell' uno e nell' altro foro. Ecco gli articoli del Codice Civile Italiano, che riguardano la ritenzione :

" *Art. 706.* — Al solo possessore di buona fede compete la ritenzione

dei beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova della sussistenza in genere dei medesimi. (1).

" Art. 1469. — Il venditore, che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo. — Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

" Art. 1510. — Il compratore, se è o ha ragione di temere di essere molestato con un' azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto conoscere le molestie, semprechè questi non prescelga di dare cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque molestia.

" Art. 1863. — Il depositario può ritenere il deposito sino allo intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

" Art. 1888. — Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gl' interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno. — Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito. „

Il codice italiano adunque non contempla in genere il diritto di ritenzione che nel solo possesso, e lo attribuisce al solo possessore di buona fede che ha crediti sulla cosa posseduta (art. 706).

---

(1) Ecco quali frutti e quali miglioramenti possono pretendere, per diritto civile, i possessori di buona e di mala fede :

" Art. 703. — Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire, se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale.

" Art. 704. — Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non sussistono in tempo della evizione.

" Art. 705. — Il possessore tanto di buona quanto di mala fede, non può pretendere pei miglioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato. „

Assegna poi le norme per altri casi di ritenzione nei relativi luoghi, come per la vendita (a. 1469), per la compra (a. 1510), pel deposito (a. 1863), pel pegno (a 1888).

Finalmente stabilisce nei proprii titoli ciò che concerne la compensazione (a. 1285 sq.), e l'anticresi (a. 1891 sq.), che sono di per sè materia di giusta ritenzione.

Al secondo — Ma il diritto di ritenzione ha luogo pure pei beni ecclesiastici?

Fanno difficoltà i celebri divieti di alienare, di usurpare, di occupare comechessia siffatti beni, con censure gravi e molteplici.

Ricordiamo innanzi tutto che di questo diritto non vi ha parola nei sacri Canoni; nè i Canonisti, per quanti ne abbiamo svolti, si sono occupati di ciò. Fa d'uopo quindi ricorrere ai principii generali.

Il diritto di ritenzione può risolversi in alienazione, in usurpazione, ovvero in occupazione dei fondi o dei diritti della Chiesa?

A noi sembra chiaro che no.

La ritenzione non è alienazione; giacchè con essa niente si aliena delle cose e dei diritti della Chiesa. Si ritiene solo qualche cosa di Chiesa, per poi riconsegnarla alla Chiesa medesima, soddisfatto che siasi al credito, che si avea sopra di essa.

La ritenzione non può dirsi neanco usurpazione, la quale è quando uno si appropria ingiustamente la roba o i diritti altrui, come se fossero proprii (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 45). Ora qui la cosa non si ritiene come propria, ma come della Chiesa. Nè vale il paragonarla al sequestro, condannato dai Canoni: oltrechè infatti qui non v'ha vero sequestro; il sequestro proibito con censura è quando lo si perpetra senza titolo giusto, e per vera *usurpazione*. (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 208). Ma qui vi ha il titolo assai giusto del credito che si ha colla Chiesa.

E neanco occupazione, nel senso vietato dai Canoni, può dirsi la ritenzione. La occupazione infatti, proibita dal Tridentino *(Sess. 22, cap. 11 de Ref.)*, è quella, onde una cosa ecclesiastica *in proprios usus convertitur et usurpatur*. Ma colla ritenzione non si ha l'animo di far propria la cosa di Chiesa usurpata, ma di tenerla temporaneamente come cauzione o come compensazione di quanto si ha diritto di esigere dalla Chiesa. E poi colla ritenzione non si apprende la cosa ecclesiastica, di cui si ha già il possesso, ma il possesso medesimo si allunga temporaneamente.

Ma la ritenzione non potrebbe paragonarsi alla ipoteca, ovvero ad altro gravame vietato pei beni di Chiesa, in forza della Estrav. *Ambitiosae?*

Vi ha gran differenza fra l' ipoteca con altri gravami e la ritenzione. La detta Extrav. così stabilisce: " Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem vel contractum emphyteuticum, praeterquam in casibus a iure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et cum ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis quae servando servari non possunt pro instantis temporis exigentia ac perpetuo valitura constitutione praesenti fieri prohibemus. „

Qui adunque si vieta di *cedere ad altri* i diritti ed i beni della Chiesa: ma colla ritenzione, non si cedono ad altri questi diritti e questi beni, i quali si restituiranno ben presto alla Chiesa medesima. Ciò non è paragonabile all' ipoteca, con cui trasferiscesi a vantaggio di altri un gravame sopra un qualche bene di Chiesa; ma nella ritenzione questo bene che già trovasi posseduto da altri, si continua a tenere fino a che la Chiesa non paga il suo debito al possessore. Siamo perciò in altro campo, diverso affatto dal primo.

La legge canonica adunque niente ha stabilito intorno al diritto di ritenzione e molto meno contro di esso. Quello intanto che non è stabilito dalla legge canonica, vien supplito dalla legge civile. Si ascolti il chiariss. D' Annibale (Summ. P. I, n. 201 Ed. III): " Quoties materia communis est utrisque iuris, ius civile suppletur ex iure canonico; et, contra, quod iuri canonico deest, suppletur ex iure civili. Non quidem romano, quod olim viguit, sed eo quod nunc viget. „ Il diritto di ritenzione adunque anche sui beni ecclesiastici, non essendo regolato dal giure canonico, vien regolato dal giure civile novissimo (italiano per la Italia); non già dall' antico e romano che non è più in vigore, e che serve solo per la interpretazione del diritto vigente.

Del resto, trattandosi qui non di azione, ma di ritenzione, fino a che il padrone della cosa ritenuta non invochi le disposizioni della legge, il ritentore può sempre avvalersi in coscienza del diritto naturale secondochè si ragionò più sopra.

Al terzo — Ora possiamo ben risolvere il caso proposto. Placido che non vuol restituire il fondo ecclesiastico, comprato in buona fede, o comporsi su di esso, prima che il Capitolo gli restituisca quanto gli deve (che è già maturo), si avvale a ragione del diritto di ritenzione. Il Capitolo non può invocare in suo favore le leggi ecclesiastiche, le quali vietano l' alienazione, la occupazione, o la usurpazione; avendo visto innanzi come con nessuna di queste cose ha che fare

la ritenzione. Potrebbe solo invocare l'art. 706 del codice civile italiano, purchè il debito che ha con Placido non riguardi le spese di miglioramento, le sole ammesse nel cit. art. per la ritenzione.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

1.

Circa l' aumento di congrua, dato ai parroci dal Governo italiano.

Antonio, senza nessun permesso, richiese l' aumento di congrua che il governo suol dare ai parroci poveri, tacendo alcune rendite irreperibili al fisco: di che egli si è vantaggiato considerevolmente. — Si chiede: 1.° Poteva Antonio, senza permesso, chiedere il detto aumento? — 2.° Può, in buona coscienza, ritenere il di più?

Al 1.° È certo che il supplemento di congrua è dato ai parroci dal Governo italiano sui cespiti del così detto *Fondo pel culto;* e si sa che i cespiti di quel Fondo sono formati da ciò che il Governo italiano ha tolto alla Chiesa in forza delle leggi eversive. Giustamente perciò sorge il dubbio se si può chiedere ed accettare questo aumento che il Governo italiano dà ai parroci.

Ma, d' altra parte, vuolsi considerare che se i parroci non richiedono il promesso aumento, questo non va renduto alle Chiese da cui fu tolto, ma va perduto nel vortice delle malversazioni italiane. Se adunque la Chiesa, per mezzo dei parroci, può ricuperare qualche parte, benchè minima, di tali cespiti, certamente non dovrà ciò condannarsi.

È vero che i singoli parroci non rappresentano la Chiesa che avrebbe diritto a' prefati cespiti: ma purchè essi siano pronti a fare ciò che la S. Sede appresso vorrà disporre, per ora possono chiedere quell' aumento e usufruirne secondo i sacri canoni; vale a dire pel loro mantenimento e pel bene della loro chiesa parrocchiale e dei poveri.

Che ciò possa farsi con sicurezza, lo dimostra la dichiarazione della S. Penitenzieria del 24 novembre 1899 (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 490), nella quale al quesito: " Può in coscienza un parroco accettare la congrua, o il supplemento di congrua, costituiti dai beni, che non erano della parrocchia, ma di altri corpi morali? „ — fu risposto. *At-*

tentis temporum circumstantiis, tolerari posse, remoto scandalo, et habita intentione standi mandatis Ecclesiae. — Ed all' altro quesito: " Hanno i Vescovi facoltà di trattare essi stessi, o i Parroci, col fondo pel culto e coi municipii di tutto ciò che riguarda la congrua, o il suo supplemento? „ — fu risposto: *Tolerari posse.*

Dunque, in vista delle eccezionali condizioni dei tempi, può ben tollerarsi che i parroci chieggano ed accettino dal governo l' aumento di congrua; purchè 1.° sia rimosso lo scandalo, e 2.° si abbia la intenzione di eseguire quanto la S. Sede poi crederà disporre. Lo scandalo potrà rimuoversi con far note, ove sarà necessario, le ragioni qui esposte, e la dichiarazione stessa della S. Penitenzieria.

Al 2.° Ma se il parroco nasconde dei redditi che non può conoscere il fisco, può in coscienza chiedere e ritenere l' aumento di congrua?

La quistione qui non è sulla liceità dell' aumento di congrua, che abbiamo visto innanzi potersi ben chiedere ed accettare; ma è se il parroco, nel chiedere il detto aumento o nell' accettarlo, ha dovere di manifestare quei cespiti.

Essendo quei cespiti irreperibili al fisco, ciò vuol dire che sono per *confidenze* o per altre ragioni che non possono rivelarsi. E quand' anche non vi fosse obbligo di secreto commesso o promesso, vi ha certamente l' obbligo del secreto naturale, di non esporre cioè le sostanze della Chiesa alle usurpazioni governative. Il parroco perciò non poteva e non doveva rivelare al fisco quei cespiti.

Ma poteva nondimeno chiedere l' aumento al fisco, od accettarlo, ben conoscendo che il fisco non intende dare il detto aumento, se non a chi non ha altri cespiti? — Non avrebbe certo potuto se il fisco fosse padrone legittimo di quei beni, e volea disporne colla detta condizione. Ma si è innanzi mostrato che quei beni sono della Chiesa, malamente a questa usurpati; e però nessuna ingiuria si fa al fisco con chiedere e con accettare quell' aumento. Alla Chiesa poi, come abbiamo innanzi mostrato, neppure si fa ingiuria, massime dopo la dichiarazione della S. Penitenzieria.

Dunque Antonio può ben ritenere il dippiù dell' aumento ricevuto, *remoto scandalo, et habita intentione standi mandatis Ecclesiae.*

2.

Circa la congrua governativa e le decime sacramentali.

Ambrogio parroco, la cui chiesa parrocchiale ha il diritto di decimare, abolito questo diritto per legge governativa, chiese ed ottenne invece dal Governo italiano il reddito di congrua che esso assegna

dal fondo pel culto. Intanto Ambrogio, non ostante il detto reddito, continua ad esigere le decime sacramentali che nella massima parte gli continuano a pagare i suoi docili filiani. — Si chiede: 1.° Può Ambrogio con sicurezza continuare ad esigere le decime sacramentali? — 2.° Può, non ostante, ritenere il reddito di congrua che gli paga il Governo?

Al 1.° Ambrogio non solo *può*, ma *deve* continuare ad esigere le decime sacramentali, benchè abolite dal Governo italiano. Le decime, come altrove ampiamente fu dimostrato (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 52), devono pagarsi per precetto naturale, divino ed ecclesiastico, che una qualunque legge italiana non vale a distruggere. E però la S. Penitenzieria, non appena fu sancita la detta legge, si affrettò ad avvisare i Vescovi con apposita istruzione in data 2 sett. 1887 (V. *Monit. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 152), non potersi esimere i fedeli cristiani, per la detta legge, dal pagare le decime alla Chiesa: " In primis Ordinarii (sta ivi detto), quibus id modis opportunum duxerint, fideles edoceant, ius percipiendi decimas Ecclesiae a potestate civili auferri minime potuisse; ideoque fideles ad eas solvendas non secus ac antea omnino teneri, nec quemquam ab onere et obligatione huiusmodi liberari, nisi per solam ecclesiasticam auctoritatem posse. „

La detta S. Penitenzieria (ibid. n. 2.) suggerisce il mezzo della composizione per liberare i fedeli da tale onere, e ne accorda facoltà ai Vescovi *ad quinquennium*. Soggiunge però (ibid. n. 4) che, giusta il Tridentino, sess. 25, c. 12, *de ref.*, non possono assolversi coloro che o non vogliono pagare le decime, o non vogliono comporsi su di esse colla Chiesa.

Ed i parroci non possono disobbligare i lor filiani da tale pagamento, benchè si tratti di proprie spettanze, tranne in rarissimi casi, come dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 52).

Al 2.° Ma può un parroco cumulare insieme il reddito di congrua assegnato dal Governo e le decime pagate dai filiani?

Ritorna qui il medesimo ragionamento, fatto pel precedente caso. La quistione sta in vedere se, cumulando il parroco i due proventi, reca ingiuria ad alcuno. Non reca ingiuria al Governo, il quale non avea diritto di vietare il pagamento delle decime; nè avea diritto di spogliare le chiese donde si è formato il così detto fondo pel culto. Non reca ingiuria ai filiani, i quali, come s' è visto, non hanno diritto al disgravio delle decime. Non reca ingiuria alle Chiese particolari, il cui diritto sui proventi del fondo pel culto è a bastanza incerto. Non reca ingiuria alla Chiesa universale, la quale niente ha vietato in ordine a tale aumento; che anzi nella cit. circolare, dopo aver dichiarato l' obbligo stretto dei fedeli di continuare il pagamento delle

ecidme, non ostante il divieto della legge civile, nel n. 5.° dichiara doversi tollerare che o il Vescovo o i parroci chieggano la congrua al Governo a titolo di compenso pel danno loro arrecato: " Noverint insuper Ordinarii tolerari, ut vel ipsi vel parochi aliique quorum interest a Gubernio petant compensationem pro damno sibi illato, ita tamen ut in huiusmodi petitione nihil contineatur, quod ad ius de decimis disponendi in laica potestate probandum trahi possit, et expresse significetur compensationem peti, titulo tantum legitimae indemnitatis. „

Nè si dica che, chiedendosi la congrua per titolo d' indennizzo, se ne deve ritenere solo quanto corrisponde strettamente al detto indennizzo, tenuto conto di quello che pagano ancora i filiani delle antiche decime. Imperocchè ciò non si prescrive. E poi il danno pei parroci, se non è nel fatto, è nel diritto, non potendo essi più avvalersi della sanzione legale per costringere i filiani al pagamento; e nel fatto non pochi di essi non pagano, ovvero non pagheranno.

Donde è chiaro che, fino a quando la Chiesa non avrà disposto altrimenti, i parroci possono assai bene cumulare i due proventi, amministrandoli però secondo i sacri canoni prescrivono, con prelevar solo quanto basti al proprio sostentamento, e dare il resto ai poveri e ad altre cause pie.

Ecco adunque ciò che, nel caso, può e deve fare Ambrogio.

3.

Circa la benedizione degli oratorii semipubblici.

Un istituto di Suore vorrebbe adibire ad oratorio semi-pubblico un locale, che poi sarà convertito in dormitorio. — Si chiede: 1.° Deve benedirsi necessariamente un oratorio semipubblico? — 2.° Che dire, nel caso, dell' istituto di Suore?

Fa d' uopo distinguere la benedizione solenne dalla benedizione privata. La prima è quella che prescrive il Rituale Romano per le chiese o per gli oratorii pubblici. La seconda è la benedizione che il Rituale medesimo prescrive per qualsivoglia luogo (*benedictio loci*).

Ciò posto, è certo che gli oratorii pubblici devono o consacrarsi o benedirsi solennemente. È certo parimenti che gli oratorii privati nè si consacrano, nè solennemente si benedicono; ma si dà loro la sola *benedictio loci*. Così la S. C. dei Riti il 5 giugno 1899 ad 6, n. 4025 *E. N.*: " S. R. Congregatio mandat ut nullum ex oratoriis privatis consecretur, aut benedictione donetur solemni, quae in Rituali Romano

legitur; sed ea tantum formula benedicatur, quae pro domo nova aut loco in eodem Rituali habetur. „

E gli oratorii semipubblici? Per questi è facoltativa la benedizione solenne; vale a dire possono benedirsi o solennemente o privatamente, come torna meglio. Lo deduciamo dal cit. decreto della S. C. de' Riti, il quale al n.° 5 dice: " In oratoriis autem, quae existunt in aedibus episcopalibus, seminariis, hospitalibus, domibusque Regularium, relativum Titularis festum non celebrabitur, nisi in casu quo aliqua ex iis consecrata vel benedicta solemniter fuerit. „

Lo stesso sembra a noi doversi dire delle cappelle dei sepolcreti.

Al 2.° Un luogo solennemente benedetto è già dedicato a Dio, ed è cosa sacra; non può perciò mai più adibirsi a cose profane. Perciò l' oratorio privato non si benedice così, perchè non si deputa perpetuamente al culto del Signore, ma solo pel tempo in cui vi si celebra la santa messa. Si ascolti il Gattico (*De Orat. Dom.* Cap. XII, n. 20): " Non minus per solemnem consecrationem perpetuo Deo devoventur loca consecrata, quam per simplicem benedictionem Dei tantum cultibus loca benedicta dedicentur. Quanta ergo deformitas foret oratorium Deo in perpetuum dedicare, quod vel ad libitum privilegiati potest in usus communes convertere alibi transferendo executionem privilegii domesticarum missarum, vel saltem per illius mortem ineptum redditur sacrificio, in quo potior divini cultus ratio consistit? „

Un oratorio adunque, non benedetto solennemente, può bene disfarsi ed il locale adibirsi ad usi profani. E così pure un oratorio semipubblico. Laonde se le Suore, nel nostro caso, non benediranno solennemente il loro oratorio semipubblico, potranno poi benissimo adibirne il locale a dormitorio, ovvero a qualsivoglia altro uso profano.

QUESITI

con brevissime risposte.

1. *Se, venuta meno, nel giuspatronato passivo, la linea agnatizia, possa sostituirvisi la cognatizia.*

D. Quattro beneficii in A. sono a favore dei discendenti dal fondatore in linea maschile. Venendo a mancare l' erede di linea maschile, dovrà succedere l' erede di linea femminile?

R. A rigor di diritto, no. Tuttavia per ragione di equità, mancando l'erede di linea maschile, potrà concedersi il beneficio all' erede di linea femminile. La ragione di equità è in ciò che deve sempre presumersi la volontà del fondatore di voler favorire anche i cognati, quando non ci sono agnati, a

preferenza di estranei. Conformemente a ciò decise pure la S. C. del Concilio il dì 6 sett. 1890 *in Aquen.*, in cui la investitura di un beneficio, fondato a favore dei discendenti di linea maschile, fu attribuita ad un discendente di linea femminile, perchè la prima linea era venuta a mancare (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 218).

2. *Quale debba dirsi materia fragile, da non potervisi applicare le indulgenze.*

D. Tizio presenta a Caio missionario alcune corone di vetro, chiedendone la benedizione colle indulgenze. Caio si ricusa perchè di materia fragile. Potrebbe Caio benedirle?

R. Ecco un decreto della S. C. delle Indulgenze (29 febr. 1820 *Urbis et Orbis*, n. 249): " In facultate concessa benedicendi coronas, rosaria, cruces, numismata etc. et iisdem applicandi indulgentias, expresse dicitur quod *ab huiusmodi benedictione Sanctitas Sua rejicit imagines sive impressas, sive depictas, necnon cruces, crucifixos, parvas statuas, numismata vulgo* medaglie *nuncupata, quae ex ferro, stamno, plumbo, vel ex fragili materia facilisque consumptionis conficiuntur.* Hic quaeritur:

" 1.° An huiusmodi benedictione rejiciantur etiam coronae seu rosaria, quae ex ferro, stamno, plumbo, vel ex fragili materia facilisque consumptionis conficientur?

" 2.° Specialiter an possint applicari indulgentiae coronis ex vitro, seu cristallo confectis?

" Resp. Ad 1.m Negative. — Ad 2.m Affirmative, dummodo globuli sint ex vitro solido, atque compacto. „

In virtù di questo decreto devono considerarsi escluse dalla benedizione colle indulgenze le sole corone di vetro molto fragile, non quelle di vetro solido e compatto.

3. *Circa l' applicare la messa incondizionatamente ad altra persona, oltre a quella che ha dato lo stipendio.*

D. A pag. 225 del Vol. XIII di questo Monitore fu detto che non si deve applicare la messa incondizionatamente ad altra persona oltre a quella che ha dato lo stipendio, benchè sia probabile il valore di tale applicazione. Eppure il Monitore medesimo, facendo propria la opinione del Gury, disse altrove (Vol. VII, P. II. p. 184) che un sacerdote, il quale s' accorge di aver consacrata una sola specie, può ritenersi lo stipendio, essendo probabile la validità di tale sacrifizio. E altrove ancora (Vol. X, P. I, p. 21; P. II, p. 42), che il legatario di un testamento informe può ritenere la cosa legata, seguendo la opinione probabile che lo favorisce. Essendo identico il principio, poggiato sulla teorica del probabilismo, perchè non dovrà applicarsi anche nel primo caso?

R. Si noti che vi ha molta diversità fra il primo caso e gli altri. Nel primo caso trattasi di cosa da farsi; negli altri, di cose già fatte. In questi ultimi può invocarsi il principio del possesso, che è secondo la teorica del probabilismo; nel primo caso, non può invocarsi. E però quando si possiede in buona fede lo stipendio della messa probabilmente valida, ovvero la ere-

dità avuta per testamento informe, ciò si può ritenere secondo il principio: *in dubio et pari causa melior est conditio possidentis.* Ma quando si è accettato lo stipendio di cosa non ancor fatta, come è certo lo stipendio, così deve esser certa la cosa da farsi.

4. *Se l' Atto eroico di carità possa rivocarsi* ad nutum.

D. Baldovino aveva emesso *l' Atto eroico di carità;* poi lo rivocò. Pentito appresso di tale rivocazione, tornò ad emetterlo. Si chiede: 1.° Può rivocarsi *ad nutum* l' Atto eroico di carità? — 2.° Che dire della condotta di Baldovino?

R. Al 1.° L' atto eroico di carità non è imposto da nessuna legge, nè induce obbligo veruno in chi lo fa. Perciò come liberamente si emette, così liberamente può rivocarsi.

Al 2.° Ciò posto, Baldovino, nel caso, non commette colpa veruna sì nel rivocare e sì nel rifare l' Atto eroico di carità. Solamente non può essere partecipe dei favori spirituali, cioè dei privilegii e delle indulgenze annesse a tale atto nel tempo in cui dura la rivocazione. Fa d' uopo però avvertire che l' atto eroico (almeno per la certezza delle indulgenze e dei privilegii) deve farsi con animo di osservarlo in tutta la vita, benchè poi possa senza colpa, come si è detto, rivocarsi.

5. *Se il beneficiato deve adempire gli obblighi del benefizio nei mesi, in cui non ne percepisce i frutti.*

D. Crescenzio ottiene un benefizio, e ne piglia possesso. Intanto nei primi sei mesi, le rendite sono confiscate dal fondo pel culto italiano, e in altri due mesi, per consuetudine, le rendite sono ritenute dal Capitolo. Si chiede: 1.° È obbligato Crescenzio a sostenere i pesi del beneficio nei mesi in cui non ne percepisce i frutti? — 2.° Può almeno il Vescovo dispensarnelo?

R. Al 1.° ed al 2.° Crescenzio è obbligato all' adempimento dei pesi dal giorno del possesso, benchè *per accidens* non ne percepisca i frutti per alquanti mesi; nè il Vescovo può dispensarnelo. Le spese e i dispendii per la investitura e per l' insediamento al beneficio devono sopportarsi dal beneficiato, o siano per spedizioni di bolle, o siano per mezza annata, o per ritenute capitolari o anche per temporanee confische governative: non è gran cosa ciò in vista dei vantaggi che egli ritrae dal beneficio medesimo per tutta la vita. Solo se i frutti vengono meno abitualmente in tutto o in parte, si dà luogo ad una riduzione dei pesi.

6. *Circa la clausola restrittiva nelle facoltà di benedire gli scapolari.*

D. Nelle facoltà di benedire gli scapolari, che sogliono dare alcuni Generali di Ordini Religiosi a sacerdoti secolari, si suole apporre la condizione che non si usi di tal facoltà nei luoghi dove si ritrova qualche convento dell' Ordine. Ora quando in un luogo non esistono conventi formali, ma solo alcuni Religiosi dell' Ordine, che non fanno vita comune, può esercitarsi tale facoltà?

R. Fa d' uopo distinguere: Se i detti Religiosi vivono insieme e dipendono dall' Ordine, devono considerarsi come formanti una comunità reli-

giosa, e però la facoltà non potrà esercitarsi. Se poi vivono in case separate presso le proprie famiglie, in tal caso non hanno nessuna parvenza di comunità, e però la facoltà può esercitarsi.

Più difficile sarebbe la condizione che altri sogliono apporre a simili facoltà, di non doverle usare nei luoghi dove si ritrovano non conventi, ma religiosi dell' Ordine. Di ciò però scrivemmo a bastanza altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 70), e non accade qui ripetere le cose già dette.

7. *Circa il tempo utile a svincolare i beni di cappellanie.*

D. Si è ora in tempo a svincolare i beni di quelle cappellanie, non addentate ancora dal fisco italiano, perchè ancora possedute da' cappellani?

R. Si ponga mente al disposto dalla legge 19 dicembre 1895, n. 695, in cui sta detto: " A tutti i patroni laici, contemplati dalla legge 3 luglio 1870, n. 5723, è assegnato, con pena di decadenza, il termine di tre anni per l' esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo. — Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della presente legge pei patroni di benefizii e cappellanie vacanti: per gli altri, dal giorno in cui cesserà l' usufrutto degl' investiti. „

In forza di questa legge pei beneficii e per le cappellanie tuttora provviste, il tempo utile per la rivendicazione o per lo svincolo cesserà tre anni dopo la morte o la rinunzia, ovvero la destituzione degl' investiti.

8. *Circa la precedenza degli ordinati lo stesso giorno.*

D. Nel Vol. XII pag. 84 e 128 del *Mon. Eccl.* fu detto che fra gli ordinati lo stesso giorno la precedenza spetta a coloro che prima furono ordinati. Eppure Bened. XIV *De Syn.* L. III, c. 10, n. 8 dice che " si (clerici) fuerint ordine pares, spectatur tempus ordinationis, et ille alteri anteponitur qui prius est inauguratus; et si etiam in ordinationis die conveniant, habenda est ratio aetatis. „ Dunque, per gli ordinati lo stesso giorno, in ordine alla precedenza, non vale la priorità dell' ordinazione, ma la priorità della età.

R. È vero che Benedetto XIV ha scritto ciò nel luogo indicato. Egli però, benchè dottissimo e di grande autorità, nella detta opera ha scritto come dottore privato. Esistono intanto chiari decreti della S. C. dei Riti, i quali sono leggi per la Chiesa, e dispongono il contrario. Eccone due:

" Illi praeferantur, qui prius ordines maiores susceperint etiam illis qui minores ordines ante illos susceperunt: et quando plures eodem die ordinati sunt, illum praeferendum esse, qui prius in ordine nominatus et ordinatus est (S. R. C. 17 iun. 1606, *in Neritonen.*, n. 220 *E. N.*).

" S. R. C., inhaerendo aliis resolutionibus, iterum declaravit: Inter plures ordinatos ad presbyteratum eodem tempore, ab eodem Episcopo, illum praeferendum esse in choro, in processionibus et aliis actibus capitularibus, qui prius descriptus, vocatus et ordinatus fuit, non autem qui prius missam celebraverit. „ (S. R. C. 22 nov. 1681 *in S. Angeli de Lombardis*, n. 1682 *E. N.*).

Dunque sta saldo ciò che fu detto altrove, che, fra gli ordinati lo stesso giorno dal medesimo Vescovo, abbiano la precedenza non già i nati prima, ma i primi chiamati ed ordinati.

9. *Circa il bacio della mano, la benedizione e l' anello nel Venerdì santo.*

D. È vero che nel Venerdì Santo il Vescovo non deve farsi baciar la mano, non deve benedire, e neanco portar l' anello?

R. Quanto al bacio della mano e la benedizione, vieta ciò il Cerimoniale de' Vescovi, in cui sta detto (L. II, cap. 26, n. 2): " Episcopus hac die nulli manu, nec verbo benedicit, neque recipit osculum manus ab aliquo, sed nec ipse osculatur textum Evangelii, nec incensatur, ut alias. „ — E la S. C. dei Riti ai dubbii: " 2. An vi Caeremonialis Episcoporum feria VI in Parasceve abstinere debeat Episcopus a danda benedictione et a manu ad osculandum praebenda, tempore tantum divinorum officiorum, an per totam diem? — 3. An ab iisdem benedictionibus dandis, osculisque recipiendis abstinere debeat Episcopus in choro per integrum triduum maioris Hebdomadae? „ — rispose: " Ad 2. Per totam diem. — Ad 3. In Feria VI in Parasceve tantum. „ — Dunque nel solo giorno di Venerdì santo, durante l' intero giorno (non già fino al *Gloria* del Sabato Santo, come credono alcuni), il Vescovo non deve benedire, nè farsi baciar la mano.

Ma che dire dell' anello? Per quanto abbiamo ricercato nei libri liturgici e negli Autori di liturgia, nessuna disposizione abbiamo rinvenuta che riguardi il divieto di portar l' anello nel giorno di Venerdì santo, benchè sappiamo ciò essere in uso in alcuni luoghi. Ci sembra irragionevole quest' uso. Se infatti nelle funzioni del detto giorno e nella messa dei Presantificati il Vescovo non deve smettere l' anello, perchè non deve averlo al dito durante il giorno? Lo stesso significato simbolico dell' anello persuade a non doverlo smetter mai. L' anello significa la fedeltà alla propria Chiesa, colla quale il Vescovo si è disposato: la fedeltà perciò dev' essere constante sempre, senza mai venir meno neanche un giorno solo.

BIBLIOGRAFIA

Bibliotheca Sanctorum Patrum, Theologiae tironibus et universo Clero accommodata. Series prima: Patres Apostolici—Volumen I.—Romae, apud Directorem Bibliothecae Ss. Patrum—In 8.° di pag. 221.

Siamo lieti di annunziare una pubblicazione davvero interessante e opportunissima. Niuno ignora qual tesoro di dottrina, di eloquenza, di unzione soave e salutare si contenga nei grandiosi volumi dei Santi Padri, che svolsero ampiamente nei primi dodici secoli la dottrina della Chiesa. I detti Volumi dovrebbero essere sempre nelle mani degli ecclesiastici per attingervi largamente quella luce divina che essi poi sono chiamati a spandere in mezzo ai popoli raccomandati alle loro cure. Ma chi può possedere la immane collezione di quei volumi? E possedendola, chi potrebbe studiarli tutti profondamente? — Ecco il bisogno di offerirne agli studiosi ed al Clero in generale una giudiziosa scelta, da poterne formare una discreta biblioteca, accessibile a tutti, di che tutti valgano a raccogliere un dovizioso corredo di scienza patristica. E questa che l' egregio sac. Giuseppe Vizzini, professore dell' Università Romana di S. Apollinare, ha cominciato a pubblicare, risponde a

pieno al bisogno. In essa egli porge le opere più interessanti e più belle dei Ss. Padri che fiorirono in ciascun secolo, e le porge non già nudamente, da non potersene ben comprendere il contenuto, soprattutto dai tironi; ma corredate da tutte quelle cognizioni di critica, di esegesi e di bibliografia, che tornano utili e necessarie a tale scopo: queste però non così ampie e profuse da eccedere il giusto limite, secondo il bisogno della generalità del Clero.

Ed il primo Volume già pubblicato fa presagire felicissima la riuscita della intera Biblioteca. Il detto Volume è parte della prima Serie de' Padri Apostolici, detti così perchè vissero ai tempi degli Apostoli ed attinsero da essi la dottrina profusa nei loro scritti. Contiene la *Dottrina dei Dodici Apostoli*, e la *Epistola I di S. Clemente ai Corintii*. Di queste ne dà il testo greco e la esatta versione latina, con ricche note, e con opportuni prolegomeni, in cui parla eruditamente degli autori, degli argomenti, del valore degli scritti, e poi ne porge accuratissime notizie bibliografiche e monografiche. Siamo di credere che, camminando di questo passo, tutta la Raccolta riuscirà preziosa non solo pel testo de' libri patristici più interessanti e più scelti, ma ancora per le dilucidazioni ampie e precise, da formare un corso compiuto di Patrologia, quale in nessuna scuola puossi ottenere. — Si affrettino perciò a farne tesoro non solo quanti dànno opera agli studii sacri, ma quanti si esercitano nel ministero della predicazione, o in quello delle Confessioni, e quanti altresì hanno l' incarico d' insegnare le sacre discipline, pei quali tutti le opere de' Ss. Padri sono una miniera inesauribile di verace sapienza.

Difesa de' primi Cristiani e Martiri di Roma, accusati di avere incendiata la Città — Roma, Federico Pustet, piazza Fontana di Trevi — In 8.° gr. di pag. 250.

Devesi questa difesa alla profonda dottrina ed alla vasta erudizione di un alto personaggio, che per modestia volle celato il suo nome. Questo libro è tutto contro l' accusa calunniosa lanciata ai primitivi cristiani dal professore Carlo Pascal di Milano nell' opuscolo *L'incendio di Roma e i primi Cristiani*, nel quale ha preteso dimostrare che il celebre incendio di Roma ai detti cristiani deve attribuirsi, non già a Nerone. L' Autore di questo libro toglie in esame accuratissimo il detto opuscolo e mostra trionfalmente quanto sia falso tutto quello che il prof. Pascal ha asserito. La sua dimostrazione poggia sopra documenti molti e irrefragabili, bene interpretati, specie sopra un brano di Tacito che va esposto con erudita analisi storica e filologica, ed altri di Plinio, di Svetonio, di Dione Cassio. Frutto di profondo studio sopra autori moltissimi (di cui se ne citano più di cento), questa difesa sparge luce smagliante sui primitivi secoli del Cristianesimo e sulla città di Roma, e non solo sconfigge tutti e singoli i sofismi del prof. Pascal, ma circonda di una corona di gloria la primitiva Chiesa di G. C. Facciamo voti che questa dottissima apologia vada largamente diffusa, perchè si conosca quanto sia supina e stolta la ignoranza di coloro che osteggiano la vera Religione.—Costa L. 3 presso il libraio Pustet, in Roma, Fontana di Trevi.

Gallerani Alessandro — I Nostri Eroi; ovvero Fiore di Agiografia dal tempo di Gesù Cristo fino ai dì nostri. Discorsi del p. Alessandro Gallerani d. C. d. G. — 2.ª Edizione — Modena, tip. pontif. ed arciv. della Immacolata Concezione, 1902. — In 16.° gr. di pag. 704.

Ecco un altro elegante Volume, che fa seguito ai già annunziati del *Gesù buono*, *Santo*, *Grande* e della *buona Madre*. L'esimio autore, uno dei più rinomati oratori odierni, tratta qui le grandezze de' più celebri Santi che hanno illustrata la Chiesa nelle varie età, di G. Cristo, de' Martiri, del Medio Evo, nell'epoca moderna ed in quella contemporanea, specie nella storia della Compagnia di Gesù ; e tutto ciò dopo aver celebrate le glorie della sorgente dell'eroismo cristiano, che è il preziosissimo Sangue di N. S. G. C. e la S.ª Croce. Sono trenta discorsi che si leggono tutti d'un fiato, ed in cui non sai più che ammirare se la profondità dei pensieri e la esattezza delle dottrine ; ovvero la venustà della forma e l'ordine, la chiarezza, la soave unzione del dettato. Riescono di aiuto grandissimo ai sacri oratori, e di pascolo fruttuosissimo ad ogni anima cristiana, potendovi ognuno trovare un tipo di santità e perfezione conforme al proprio stato. — Costa sole L. 2,50 presso la Tipografia della Immacolata Concezione di Modena.

Grazioli Mons. Enrico, Arcivesc. di Nicopoli — Rose e Spine. Pensieri. Operetta, dedicata all'E.mo Card. Respighi Vicario di S. S.— Roma, Scuola tip. Salesiana, 1902 — In 16.°, di pag.

È il sesto libro che in breve giro di anni l'operosissimo Mons. Grazioli licenzia alla pubblica stampa. Le Rose qui descritte non sono che spine pungentissime e letali, da cui fa d'uopo guardarsi con ogni cura. Le *Ricchezze*, l'*Ambizione*, la *Sensualità*, la *Crapula*, la *Stampa degenere*, i *Teatri licenziosi*, le *Danze sfrontate:* ecco le rose a cui corrono i mondani, senza accorgersi delle spine amare e velenose, che contengono. Sono queste verità gravi, e dottrine certe e pratiche assai, frutto di lunga esperienza del chiariss. Autore, ed esposte in bello stile, chiaro, immaginoso, popolare. La lettura di questo libro, come degli altri precedenti, non può non riuscir gradevole e salutare soprammodo, e noi facciamo voti che tutti lo conoscano e se ne avvantaggino.

Marini Mons. Niccolò — Discorsi Sacri — Vol. I — Roma, tip. della Pace di F. Cuggiani, 1901 — In 8.° di pag. 494.

Il nome di Mons. Marini è troppo chiaro, per aver bisogno questa sua opera dei nostri encomii. Basti dire che egli dirige l'elettissimo periodico romano di eloquenza sacra, detto il *Crisostomo*, già da noi annunziato ed altamente commendato, massime perchè porge le vere regole dell'oratoria sacra, modellata su quella de' Ss. Padri. E questa serie di Volumi di sacri discorsi, dettati da un tanto maestro, non possono non fornire preclari esempii della vera predicazione, come va richiesta nei giorni nostri. Qui infatti si ritrovano lavori, in cui niente manca dell'antica solidità e di quel nerbo ed ordine di argomenti che traluce nella età classica della sacra eloquenza; ma i detti argomenti sono vestiti a nuovo con tutto il riguardo che si deve alle circostanze dei tempi odierni ed al suo progredito indirizzo delle scienze e delle arti. Noi perciò facendo plauso al chiarissimo Autore, additiamo l'opera sua ai sacri banditori della divina parola, soprattutto al giovine Clero, affinchè, lungi dal seguire l'andazzo di tanti che per accattar misere lodi profanano il sacro pergamo, si specchino sugli esempii di quei valorosi che pur provvedendo ai nuovi bisogni dei tempi nostri, non si allontanano dalle vere norme della sacra eloquenza, la quale ha raccolto sempre frutti ubertosissimi di salute. — Prezzo del Vol. I, L. 4 presso la libreria Desclée in Roma.

Pepe Lazzaro — Lectiones in Sanctam Scripturam, ad usum Scholarum Seminariorum, auctore Lazaro Pepe can. Eccl. Gallipolitanae, S. T. D. — Pars I. II. et III. Accedunt lectiones Archaeologiae Hebraicae — Editio II. — Augustae Taurinorum typ. pontif. eq. Petri Marietti, 1902 — in 8.° di pag. 608.

Annunziammo con lodi la prima edizione di quest' opera: siamo lieti ora di annunziarne la seconda più bella e più corretta. È un trattato completo sulla sacra Scrittura come richiedesi pei corsi consueti dei Seminarii. La prima parte contiene la introduzione generale ai libri Santi; parla cioè della loro inspirazione, del canone, dei testi e delle versioni. La seconda è tutta sulla introduzione particolare dei detti Libri, discorrendo del nome dell' autore, dell' argomento, della lingua, della integrità ecc. di ciascun libro. La terza tratta dell' esegesi o dell' ermeneutica scritturale, vale a dire del modo e delle regole di retta interpretazione dei libri medesimi. E finalmente un'Appendice ha lezioni molto opportune di archeologia ebraica. Tutto è ivi secondo l' insegnamento dei DD. e tutto va esposto con chiarezza e con precisione, nei debiti limiti di brevità. Perciò la prima edizione di questo corso fu ricercata da per tutto e nella Italia e nell' Estero e venne introdotta in molti Seminarii. Facciamo voti che maggior diffusione abbia a conseguire questa nuova ristampa. — Costa L. 8, in Torino presso il cav. Pietro Marietti, via Legnano, 23 — ed in Napoli presso Alfonso Giuliano, via del Duomo, 86.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Compendium Theologiae Moralis Beatae Mariae Virgini dicatum, auctore Fr. Iosepho Calasanctio Card. Vives O. M. Cap. — Editio 7.ª aucta et emendata — Fridericus Pustet pontif. bibliop., 1902 — In 16.° di pag. 668.

È appena un biennio da che annunziammo la sesta edizione di quest'opera; ed eccone già la settima, più interessante e più ricca della precedente. Ha oltre 130 pagine di più, e ritocchi e giunte opportunissime, che la rendono quant' altra mai preziosa. Il dottissimo Autore che ha condensato in breve nel testo materia molta e sicura, ha posto nelle note a piè di pagina dichiarazioni opportunissime e decreti e risoluzioni anche ultime della S. Sede, che difficilmente si trovano altrove. Si vede in tutto la mano maestra di chi da lunghi anni sta servendo la S. Sede ne' più difficili incarichi dottrinali, nei quali ha mostrato vasta e profonda dottrina e immensa erudizione. Accorrano tutti perciò e professori ed alunni, e confessori e parroci, ed anche prelati di curie a procurarsi quest' opera donde ognuno può ritrarre vantaggio non lieve pel retto disimpegno del proprio officio. — Costa L. 5 presso la libr. Pustet in Roma, Piazza Fontana di Trevi.

CRONACA GOVERNATIVA

Opera pia per doti a parenti del testatore quando concentrabile — Non può dirsi fondazione privata ma vera Opera pia il legato che ha per scopo di distribuire ogni anno un assegno alle consanguinee del fondatore che andassero a marito o si monacassero, quando il testatore dispose che,

non trovandosi in qualche anno parenti che si maritassero o monacassero, l' assegno fosse dato alla ragazza più povera del paese.

E a nulla vale il fatto che detto legato non sia stato finora soggetto alle leggi sulla pubblica beneficenza. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 19 aprile 1901, adott. — Monforte S. Giorgio: Legato Bulé) (Man. degli Amm.* Anno 40, 1901, pag. 220).

Condizioni per gli statuti di monti frumentari — Gli Statuti dei Monti frumentari devono contenere fra le altre le seguenti disposizioni:

a) Che la custodia del grano sia fatta mediante due chiavi di congegno diverso sì che il magazzino non possa essere aperto che col simultaneo concorso di un amministratore e del tesoriere montista.

b) Che il frumento non distribuito alla fine della stagione della semina debba essere venduto e il prezzo ricavatone depositato alla Cassa postale di risparmio.

c) Che la restituzione debba essere fatta in grano di buona qualità ed in peso corrispondente a quello mutuato.

d) Che l' obbligazione cambiaria da rilasciarsi dai mutuatari sotto la forma di ordine in derrate, debba essere sottoscritta dal fideiussore quale avallo e l' interesse sia prelevato a titolo di sconto.

e) Che il tesoriere sia obbligato ad elevare il protesto, in caso di mancata restituzione del grano, nel termine fissato dall' art. 296 del Codice di commercio. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 19 aprile 1901. — Monte frumentario di Liscia) (Man. degli Amm.* l. c. p. 220).

Coadiutore del parroco quando incompatibile per la Congregazione di carità — L' incarico ricevuto dal Parroco dell' insegnamento della dottrina cristiana è un ufficio temporaneo, e non basta da solo a provare che un sacerdote sia un coadiutore del Parroco, anche se questi celebri la messa ed amministri i sacramenti della confessione e della comunione, giacchè la celebrazione della messa e l' amministrazione dei detti sacramenti sono funzioni comuni a tutti i sacerdoti e non esclusive dei parroci. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 19 aprile 1901, adott. — Congr. Carità di Quinzano d' Oglio) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 280).

— La legge comunale ai fini elettorali non si preoccupa punto di indagare se il sacerdote, il ministro di culto e quegli che ne fa le veci eserciti legalmente o meno, nei rapporti con le leggi canoniche, la cura delle anime, guardando alla materialità del fatto, all' esercizio materiale di quella cura perchè il sacerdote debba essere dichiarato ineleggibile a senso dell' art. 23 della legge com. *(Cass. Roma,* 1.° *aprile 1901, est. Pugliese. — Zappalà c. Torrisi ed altri) (Man. degli Amm.* l. c., p. 309).

Sulle Confraternite: competenze — Per gli art. 31 e 36 lett. *f e g* della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza il diritto di tutela della G. P. A. sui regolamenti delle O. P. è limitato a quelle parti e disposizioni relative agli impiegati ed al servizio di esazione e di tesoreria, essendo per tutte le altre parti e disposizioni competente l' Autorità politica ai termini degli art. 52 della legge e 98 del regolamento. — È quindi da annullarsi la decisione tutoria della G. P. A. che delibera di non appro-

vare un regolamento e tanto più se la sua deliberaziene manca di motivazione. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 22 febbraio 1901, adott. — Confraternita del Rosario in Chieti) (Man. degli Amm.* l. c. p. 280).

Confraternite del SS. Sacramento dell' ex-regno Italico: natura; regolamenti. — Le Confraternite del SS. Sacramenlo costituite nelle provincie che formavano l' ex Regno Italico sotto il regime Napoleonico (le sole che vennero eccettuate dalla generale soppressione delle Associazioni religiose laicali) hanno una esistenza regolare e legalmente riconosciuta in virtù del Decreto Imp. del Vice-Re Eugenio Napoleone in data 26 maggio 1807 e delle relative Istruzioni 11 marzo 1811, atti sovrani che non vennero mai abrogati.

Giusta l' art. 23 delle istruzioni predette la riforma dei regolamenti delle confraternite del SS. Sacramento spetta al parroco nella sua qualità di Rettore del pio sodalizio, in unione alla Commissione dei confratelli delegati, chiamata *Congregazione ordinaria,* eletta da tutti i confratelli ; quindi un nuovo regolamento approvato dal solo Ordinario Diocesano non ha alcuna efficacia giuridica.

I reclami contro le disposizioni di esso devono essere rivolti non già alla G. P. A., autorità tutoria, ma al Prefetto cui spetta in ogni provincia l' esercizio del potere di vigilanza. Le confraternite tutte per concorde giurisprudenza amministrativa e giudiziaria sono soggette alla vigilanza governativa ed alla tutela della G. P. A. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 7 giugno 1901, adott.— Confr. di Gaggino) (Man. degli Amm.* l. c. p. 297).

Sequestrabilità dei beni delle opere pie — I beni appartenenti ad una Opera pia sono sequestrabili ; ed i creditori possono procedere ad atti di esecuzione sopra di essi, anzichè limitarsi a ricorrere alle autorità amministrative e curare che sia inscritta sul bilancio la partita che serve al pagamento dei loro crediti (1).

I titoli di rendita del Debito pubblico, sia nominativi che al portatore, sono sequestrabili presso terzi ; ed il magistrato può autorizzarne la vendita colle opportune cautele a norma della relativa legge speciale. *(Cass. di Napoli, 14 luglio 1899, est. Cosenza — Finanza c. Monte Tutelli) (Man. degli Amm.* l. c. p. 297).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1902)

Ricevimenti al Vaticano — Il 9 u. s. il S. Padre ricevè la Presidenza del Circolo dell' Immacolata, che gli offerì una collezione degli orarii delle visite alle basiliche, e tre medaglie in oro, argento e bronzo, coniate pel Giubileo Pontificale. Ammise pure la Presidenza del Pellegrinaggio, tenuto a Lourdes nello scorso anno, che gli umiliò un copioso obolo di S. Pietro.

---

(1) In senso contrario opina il Saredo (*Legge*, anno 1894, n. 1).

Molti cospicui personaggi dell' aristocrazia Romana facevan parte delle due Presidenze.

Nella Sala del Trono il 16 detto ricevè buon numero di signori e signore di diverse Nazioni, alle quali rivolse un affettuoso discorso in francese. Nella Sala degli arazzi poi dal Vice-Postulatore dei fratelli delle Scuole Cristiane gli fu presentato il grandioso quadro di S. Gio. Battista La Salle, secondo la consuetudine, e quindi ammise alla sua presenza parecchie distinte famiglie italiane e straniere.

Il 20 detto nella stessa Sala del Trono ricevè il Comitato dei festeggiamenti pel Giubileo Pontificale, presentato dall'E.mo Card. Vicario, Presidente, con tutti gli Ufficiali, il Conte Acquaderni ed il Comm. Tolli, i quali gli offerirono un triplice esemplare in oro, argento e bronzo della medaglia commemorativa, che verrà distribuita ai pellegrini. Ricevè pure l' E.mo Card. Ferrari con quattro membri del pellegrinaggio lombardo che offrirono alcune medaglie in oro ed argento dei due capitoli, a cui si unirono i rappresentanti del Seminario, ed i chierici del Seminario Teologico, che presentarono medaglie ed una somma per l' Obolo di S. Pietro.

Il giorno seguente poi nell' Aula del Concistoro ricevè il pellegrinaggio lombardo preseduto dallo stesso Card. Ferrari, che rivolse affettuose parole a Sua Santità. Questi si compiacque della devozione di quei cari figli, ed accennò al grave cordoglio, che si ebbe per l' attentato al domma sulla indissolubilità del matrimonio, nello stesso giorno in cui migliaia di romani pregavano il Signore a S. Pietro per la sua incolumità.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 4 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Serva di Dio Suor Margherita del SS.mo Sacramento, Carmelitana scalza, professa nel Monastero di Bon, Diocesi di Dijon.

Il 25 detto presso l' E.mo Card. Aloisi-Masella, Ponente della Causa di beatificazione della Ven. Suor Maddalena Postel, fondatrice delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia, ebbe luogo la Congregazione antipreparatoria sopra l' eroismo delle virtù della detta Serva di Dio.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato S. S. ha nominato Consultore della Commissione Pontificia per la riunione delle Chiese dissidenti il R.mo P. Giulio Emmanuele Captier.

Adunanza di maestri nel Belgio — I maestri cattolici della Prov. di Liegi il 2 sp. tennero una importantissima adunanza, nella quale, ad eccitamento del Vescovo presidente e di altri oratori, fu risoluto che tutti nelle scuole si adoprerebbero con ogni sforzo a far sì che i loro discepoli diventino fervorosi cattolici e cittadini esemplari.

Per le elezioni politiche in Francia — I cattolici francesi han costituito un comitato, che si occupa di raccogliere somme per sostenere buoni candidati nella Camera legislativa: le offerte raggiungono mezzo milione. Anche a Parigi le Signore dell' Alta aristocrazia han deciso di sopprimere le spese inutili per ricevimenti ed abbigliamenti, e versare le somme risparmiate pel detto scopo.

Ancora per le elezioni in Francia — Nella Cattedrale di Arras si è stabilita una nuova opera: *La preghiera,* che si fa dinanzi al Sacramento, per ottenere il divino aiuto nelle elezioni politiche ed amministrative.

Necrologio — Sono morti: Mons. De Siena, Vesc. di Caiazzo: Mons. Porrati, Vesc. di Bobbio: Mons. Panici, Segretario della S. C. dei VV. e RR. È morto pure Lord Dufferin, pari d' Inghilterra: era uno scienziato, che compose parecchie opere.

CRONACHETTA POLITICA

— Per la inaugurazione della nuova legislatura italiana si volle assolutamente inserire nel discorso della Corona un accenno al progetto di legge sul divorzio. Il ministro Giusso, che vi si era opposto, nobilmente rinunziò. La Camera però non volle eleggere a presidente il deputato Villa, candidato del Ministero, il quale si dimise. Non accettate dal Re queste dimissioni, il Ministero Zanardelli si ripresentò alla Camera, la quale di comune accordo elesse a presidente il Biancheri; ed al Zanardelli, colla maggioranza dei deputati socialisti, diede un voto favorevole.

— La proposta Olandese per tentare la pacificazione dei boeri non è stata accettata dal governo inglese, il quale ha dichiarato che le trattative di pace devono presentarsi dagli attuali rappresentanti delle Repubbliche al generale supremo delle truppe inglesi nell' Africa. Esse riportano vantaggi nelle operazioni militari: i boeri però continuano a resistere, e sono già partiti altri rinforzi inglesi di 1500 uomini.

— Le perdite degl' inglesi nella guerra dell' Africa del Sud finora sono di 259 ufficiali e 18,731 sotto ufficiali e soldati.

— Le Potenze hanno rinnovato al Principe Giorgio di Grecia il mandato di governatore generale dell' Isola di Candia per un tempo indeterminato.

— Gli abitanti delle Isole Filippine sono irreconciliabili cogli americani: resistono a tutta oltranza; e l' esercito degli Stati Uniti, che li combatte, si va lentamente demoralizzando.

— Il Ministro dell' istruzione bulgaro è stato assassinato da un ex professore disoccupato, il quale si è poi suicidato: era macedone.

— A Barcellona ed in altre città della Spagna avvennero disordini socialistici e si promulgò lo stato di assedio. Anche a Torino sono scoppiati scioperi e serii disordini: i soldati son dovuti accorrere per ristabilire la calma: continuano scioperi in altre città d' Italia.

— Il Principe Enrico di Prussia è andato in America: a New-York fu ricevuto entusiasticamente: poi a Washington dal Presidente, dalle autorità civili e militari e da tutto il popolo fu accolto con ovazioni cordiali, e festose acclamazioni.

— Si stanno apparecchiando grandi feste per la prossima incoronazione del Re Eduardo d' Inghilterra, e per quella del Re di Spagna che compie il 15.° anno nel prossimo maggio. Si spenderanno somme enormi per l' uno e per l' altro Sovrano.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Riti

I.

La messa votiva del S. Cuor di Gesù (nel 1.° Venerdì del mese) non può dirsi nella vigilia della Epifania — Se possa usarsi la stola quando nei Vesperi deve turificarsi il SS. — Il colore rosaceo nella Dom. 3.ª di Avvento e nella Dom. 4.ª di Quaresima può usarsi ancora nelle messe private e nell' officio.

Vallis Vidonis. — 22 Nov. 1901 — R.mus D.nus Henricus Sauvé, Canonicus et Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Vallis Vidonis, de consensu R.mi sui Episcopi, humillime petiit, ut a Sacra Rituum Congregatione insequentia dubia benigne solvantur, et nimirum:

I. Utrum Missa votiva de Sacro Corde Iesu, per decretum *Urbis et Orbis*, diei 28 Iunii 1889 indulta, dici possit Feria VI, quae prima in Ianuario mense occurrit, quando in illam diem incidit Vigilia Epiphaniae?

II. Utrum in Vesperis coram SS. Sacramento exposito cantatis debeat Hebdomadarius a principio induere stolam, ratione incensationis SS. Sacramenti ad *Magnificat* faciendae; et quatenus negative, utrum debeat saltem ad *Magnificat?*

III. Utrum Dominica III Adventus, et Dominica IV Quadragesimae paramenta coloris rosacei adhiberi possint non tantum in Missa solemni sed etiam in Missis privatis et in Officio de Dominica?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad. I. *Negative.*

Ad. II. Stetur Rubricis et Decretis.

Ad III. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 22 Novembris 1901.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Il ministro che assiste alla messa cantata, perchè possa astergere il calice, dev' essere in sacris.

Plocen.— 6 Dec. 1901—R.mus D.nus Episcopus Plocensis Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium, pro opportuna solutione, humillime proposuit, super ministro, qui, iuxta decretum 3377 *Baionen.*, 25 Septembris 1875, in Missis cum cantu sine ministris folia vertit, Calicem discooperit, ipsumque mundat, vinum et aquam infundit, eumdemque Calicem infra actionem palla cooperit et discooperit, iuxta opportunitatem, nec non ipsum tergit post Communionem suisque ornamentis instruit, nimirum: Utrum iste minister debeat esse in Sacris constitutus?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " *Affirmative*, si debeat etiam Calicem abstergere. „

Atque ita rescripsit, die 6 Decembris 1901.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici. *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Se, ed in qual luogo, nelle processioni possano incedere le pie unioni di donne, e se possano cantare.

Valven. et Sulmonen. — 29 Nov. 1901 — Hodiernus Pro-Vicarius Generalis R.mi D.ni Episcopi Valven. et Sulmonen., de consensu sui Antistitis, Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exposuit, aliquibus in locis, in publicis et sacris processionibus, post Confraternitates laicales, proprium saccum indutas, incedere quamplurimas mulieres, iuvenculas praesertim, binas, canentes carmina vernacula lingua, et postea clerum. Hinc idem R.mus Orator sequentia proposuit dubia solvenda; nimirum:

I. An huiusmodi usus permitti possit?

II. Et quatenus negative ad primum, an saltem possit permitti, ut mulieres incedant immediate post statuam B. Mariae Virginis vel alicuius Sancti, et canant quando clerus tacet?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii,

audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum esse censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative* ad primam partem, et *Affirmative* etiam ad secundam in processione tantum et non intra Ecclesiam.

Atque ita rescripsit, die 29 Novembris 1901.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Possono cantarsi le litanie lauretane con tre invocazioni, rispondendosi dal popolo colla quarta.

Dubium — 6 Dec. 1901 — A Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum est: Utrum in sacris functionibus, quae ut plurimum horis vespertinis fiunt in Ecclesiis vel Oratoriis publicis cum expositione Ss.mi Eucharistiae Sacramenti, liceat, uti mos est antiquus in pluribus Ecclesiis etiam Urbis, cantare Litanias B. M. V. Lauretanas per trinas invocationes, respondente quartam fideli plebe; atque ita ex ordine explere ultimam Invocationem *Regina Sacratissimi Rosarii, Ora pro nobis?*

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae respondendum esse censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 6 Decembris 1901.

D. Card. Farrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

V.

Dal Sanctus *fino al* Pax Domini *fa d' uopo stare in ginocchio anche nelle messe lette di Avvento, delle ferie ecc. — Come pure nelle preci feriali di Quaresima anche nelle commem. dei Santi semplici e nei suffragii.*

Romana. — 4. Mar. 1902. — A Sacra Rituum Congregatione insequentium Dubiorum resolutio expetita fuit, nimirum:

I. Quum iuxta Rubricas statutum sit in Missis Feriarum Adventus etc. genuflectere debere omnes in Choro, dicto per celebrantem *Sanctus*, usque ad *Pax Domini* inclusive: quaeritur utrum hoc idem tenendum sit quoties praefatae Missae celebrentur sine cantu?

II. An quotiescumque recitantur in Choro preces feriales tempore

Quadragesimae, debeant omnes, Hebdomadario excepto, genuflexi manere etiam in commemorationibus Sanctorum simplicium et in Orationibus Suffragiorum?

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis liturgicae, rescribendum esse censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative iuxta Rubricam Generalem Breviarii Tit. XXXIV De precibus, n. 4.

Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

VI.

L' indulto del colore celuleo nella Spagna non può valere per le messe della Madonna di Lourdes e della Medaglia miracolosa.

Dubium. — 15 Febr. 1992 — A Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit, utrum Indultum Apostolicum, quod concedi solet pro Regno Hispaniae, ut sacra paramenta caerulei coloris adhiberi possint quoties celebratur Missa Immaculatae Deiparae Conceptionis, sive festiva sive votiva, comprehendat etiam Missas Apparitionis B. M. V. Immaculatae, vulgo *de Lourdes*, et Manifestationis Immaculatae Virginis Mariae a sacro Numismate vulgo *della Medaglia miracolosa?* Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum esse censuit: *Negative.* Atque ita rescripsit. Die 15 Februarii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praefectus*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* S. R. Cong. *Secr.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Circa il modo di far le processioni per lucrare il Giubileo.

Beatissime Pater,

Episcopus Baionensis in Gallia ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus sequentis dubii solutionem suppliciter postulat.

Quidam Parochi, dum Iubilaei visitationes processionaliter exsequuntur, isto modo procedunt:

Ordinata ad designatas ecclesias processione, ut preces minori cum perturbatione effundantur, et insuper ne processionalis ordo distrahatur, clerus, praecedente Cruce, comitantibusque primis ex processione visitandam ecclesiam ingreditur, caeteri autem iuxta processionis seriem ad fores ecclesiae et per viam consistunt et tunc fit oratio communis, populo partim intra, partim extra ecclesiam permanente. Qua finita ad aliam ecclesiam proceditur eodem modo. Quaeritur an talis ecclesiarum visitatio, in qua populi maior pars minime in sacram aedem ingreditur, ad lucrandam Iubilaei indulgentiam sufficiat, etiamsi ecclesiae totum populum continere possint.

Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate circa praemissa rescribit et providet ut sequitur:

Pro sanatione quoad praeteritum; quoad futurum moderatores processionum curent ut in Ecclesiam ingrediantur omnes qui in ea contineri possunt.

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 18 octobris 1901.

[B. Pompili *S. P. Corrector.*

Secreteria de' Brevi

I.

Si concede la indulgenza plenaria per la visita delle chiese de' Frati Cappuccini, in taluni giorni dell' anno.

LEO PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu Christifidelibus, qui vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, quamlibet ubique terrarum existentem Coenobiis adnexam Fratrum seu Monialium Ordinis Capulatorum diebus vigesimaquarta Martii, undecima ac trigesimaprima Maii, vigesimaseptima Iulii ac trigesima Octobris mensium, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo ex hisce die id ege-

rint, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem misericorditer in Domino concedimus. Præsentibus ad septennium valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die II Decembris MDCCCCI, Pontificatus Nostri Anno Vigesimoquarto.

Pro. Dno Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Subst.*

II.

Si concedono indulgenze a favore dello scapolare de' Ss. Cuori di Gesù e di Maria.

LEO PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

Ad fidelium cultum pietatemque erga Divinum Cor Iesu atque Purissimum Cor Deiparae Virginis magis fovendam et excitandam, supplicationibus, quas Nobis adhibuere tum Venerabilis Frater Episcopus Massiliensis, tum religiosae Sorores ex Instituto Filiarum Cordis Iesu, libenter obsecundavimus, et per Decretum SS. Rituum Congregationis die IV Aprilis MDCCCC datum (1), scapulare eiusdem S. Cordis Iesu in agonia positi nec non Amantissimi Cordis Mariae Perdolentis una cum proprio ritu et formula benedictionis et impositionis adprobavimus. Quum vero nunc a Nobis postulatum fuerit ut nonnullas dicto scapulari indulgentias adnectere et applicare velimus, Nos ut etiam in hac re piis votis annuamus, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus in universo orbe degentibus, qui praedictum scapulare, dummodo sit confectum iuxta formam in supradicto Decreto descriptam, de manu Sacerdotis, cui ab Apostolica Sede facultas facta fuerit, receperint, si die receptionis vere poenitentes et confessi ad S. Synaxim accesserint, plenariam ; item in cuiusque eorum mortis articulo, si vere etiam poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore, si

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 189 e 200.

potuerint, sin minus corde, devote invocaverint etiam plenariam; et si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti quamlibet Ecclesiam seu Oratorium publicum solemnitate SSmi Corporis Christi, feria sexta post octavam eiusdem solemnitatis, postrema dominica mensis augusti et festivitate Immaculatae Conceptionis B. M. V. a primis vesperis ad occasum solis dierum huiusmodi quotannis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam similiter omnium peccatorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae; atque praesentium Litterarum, quod nisi fiat, nullas easdem esse volumus, exemplar ad Secretariam S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta Decretum ab eadem S. Congregatione die XIX ianuarii MDCCLVI latum et a S. M. Benedicto PP. XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis adprobatum.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XVII martii MDCCCCI, Pontificatus Nostri anno vigesimo quarto.

Alois. Card. Macchi.

LETTERA APOSTOLICA
DEL SS. S. N. LEONE PAPA XIII

A TUTTI I PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI DEL MONDO CATTOLICO

—

VENERABILI FRATELLI
SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Pervenuti all' anno vigesimoquinto del Nostro ministero apostolico, e meravigliando Noi stessi del cammino in mezzo a cure ardue e incessanti percorso, Ci sentiamo naturalmente tratti ad innalzare il pensiero a Dio benedetto, che volle concederci fra tanti beneficî anche una diuturnità di Pontificato che novera appena qualche esempio nella storia. Al Padre di tutti, a lui che tiene in sue mani il segreto della vita, salga quindi, come un vivo bisogno del cuore,

l' inno del ringraziamento. Certo pupilla umana non può penetrar tutto il consiglio divino sopra così protratta e punto sperata longevità, e Noi qui non possiamo che adorare in silenzio ; una cosa però ben sappiamo, ed è che, se gli piacque e gli piace di conservare ancora questa Nostra esistenza, C' incombe un obbligo altissimo, di vivere cioè al bene e all' incremento dell' immacolata sua sposa la Chiesa, e di non isgomentarci dinanzi alle sollecitudini e alle fatiche, consacrando ad essa fin quest' ultimo avanzo delle Nostre forze.

Dopo siffatto tributo di doverosa riconoscenza al Padre nostro che è nei cieli, a cui sia gloria ed onore in eterno, ben Ci torna grato di rivolgere il pensiero e la parola a voi, o Venerabili Fratelli, chiamati dallo Spirito Santo a reggere elette porzioni del gregge di Gesù Cristo, e che per ciò stesso partecipate con Noi alle lotte e ai trionfi, ai dolori e alle gioie del ministero pastorale. No, non Ci cadranno mai dalla memoria le prove molteplici e preclare del religioso ossequio che Ci veniste porgendo lungo il corso del Nostro Pontificato, ripetute con gara amorevole nella congiuntura presente. Stretti a voi intimamente per debito d' uffizio e paternità d' affetto, oltremodo gradite Ci giungono coteste devote testimonianze vostre, non tanto per ciò che s' attiene alla Nostra persona, quanto per l' alto significato che assumono di adesione a questa Sede Apostolica, centro e perno di tutte l' altre Sedi del mondo cattolico. Se mai fu d' uopo che si tenessero gelosamente congiunti in carità reciproca, in medesimezza di pensieri e propositi, così da formar un sol cuore ed un' anima sola, tutti i gradi gerarchici della Chiesa, ciò è più che mai necessario ne' tempi che corrono. Chi può infatti ignorare quanto larga cospirazione di forze avverse miri oggidì a rovesciare e sperdere la grande opera di Gesù Cristo, tentando con una pertinacia che non conosce confini di distruggere nell' ordine intellettuale il tesoro delle celesti dottrine, e sovvertire nell' ordine sociale le più sante, le più salutifere instituzioni cristiane? Ma già Voi stessi queste cose ogni dì toccate con mano, Voi che ci avete più volte manifestato le vostre preoccupazioni ed angosce, lamentando le colluvie di pregiudizi, di falsi sistemi e di errori che si van propagando a man salva in mezzo alle moltitudini. Quante insidie si tendono ovunque alle anime credenti! Con quanti impedimenti si cerca tutto giorno di affievolire e render possibilmente nulla l' azione benefica della Chiesa! E intanto, quasi per aggiungere al danno lo scherno, rivolgesi sulla stessa Chiesa l' accusa di non saper ripigliare l' antica virtù e infrenare le torbide ed invadenti passioni che minacciano ogni estrema rovina.

Ben vorremmo intrattenervi, o Venerabili Fratelli, di argomento

più giocondo e che meglio armonizzasse con la lieta occasione che Ci muove a parlarvi. Ma nol comportano nè le gravi pressure della Chiesa che dimandano istantemente sollievo, nè le condizioni della società contemporanea, la quale per l' abbandono delle grandi tradizioni cristiane, se molto già si travaglia moralmente e materialmente, a peggio s' incammina, essendo legge di Provvidenza, confermata dalla storia, non potersi scalzare i grandi principî religiosi, senza sommuovere le basi del prospero vivere civile. Fra tali condizioni, a rifornire opportunamente gli animi di lena, di coraggio, di fede, giova il considerare nella sua genesi, nelle sue cause, nelle svariate sue forme, la guerra che arde ai danni della Chiesa, e rilevarne le funeste conseguenze, e additarne i rimedi. Onde, pur richiamando quanto altre volte fu detto, suoni alto la Nostra parola, e non soltanto ai devoti figli della cattolica unità, ma ai dissidenti altresì, ed anco ai miseri che non credono, tutti essendo figli dell' istesso Padre, e ordinati allo stesso bene supremo ; e suoni quasi testamento che, poco discosti come siamo dalle porte dell' eternità, vogliamo consegnare alle genti con desiderio e con augurio di comune salute.

La santa Chiesa di Cristo dovette sostenere in ogni tempo contrasti e persecuzioni per la verità, per la giustizia. Instituita da lui medesimo per propagar nel mondo il regno di Dio, e mercè la luce della legge evangelica guidare la decaduta umanità a un soprannaturale destino, cioè all' acquisto di beni immortali da Dio promessi, ma superiori alle nostre forze, urtò necessariamente contro le passioni che pullularono al piè dell' antica decadenza e corruzione, vale a dire contro l' orgoglio, la cupidigia e l' amore sfrenato dei godimenti terreni, e contro i vizi e i disordini che da esse procedono, e che nella Chiesa trovarono sempre il più poderoso ritegno. Nè il fatto di queste persecuzioni vorrà recarci stupore, se furono dal divino Maestro a nostra norma predette, e se sappiamo che dureranno quanto il mondo. Che disse infatti a' suoi discepoli, inviandoli a portare il tesoro delle sue dottrine a tutte le genti ? Ognuno il sa : " sa- " rete perseguitati di città in città, sarete odiati e vilipesi per lo " mio nome, sarete tradotti dinanzi ai tribunali e condannati a su- " premi patimenti. „ E volendo incorarli alla prova, additò sè come esempio : se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me : *si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit* (1). Ecco le gioie, ecco le ricompense promesse quaggiù.

Niuno certo, stando ai criteri d' una giusta e sensata estimazione delle cose, saprebbe spiegarsi il motivo d' un odio siffatto. Chi offese

(1) Io. XV, 18.

mai, o in che demeritò il divin Redentore? Disceso tra gli uomini per impulso di carità infinita, aveva insegnato una dottrina immacolata, confortatrice, efficacissima ad affratellare l' umanità nella pace e nell' amore; non aveva agognate nè grandezze terrene nè onori, non aveva usurpato il diritto di alcuno; era stato invece sommamente pietoso ai deboli, ai malati, ai poveri, ai peccatori, agli oppressi, onde la sua vita non fu che un passaggio per seminare tra gli uomini a larga mano il benefizio. Bisogna dir quindi che fu puro eccesso di umana malizia, tanto più deplorevole quanto più ingiusto, s' Egli nondimeno, secondo il vaticinio di Simeone, diventò veramente il segno della contradizione: *signum cui contradicetur* (1).

Qual meraviglia pertanto se la Chiesa cattolica, che è la continuatrice della sua divina missione e la depositaria incorruttibile della sua verità, incontrò la medesima sorte? Il mondo è sempre uguale a se stesso; accanto ai figli di Dio si trovano costantemente i satelliti di quel grande avversario del genere umano che, ribelle all' Altissimo fin da principio, vien designato nel Vangelo come il principe di questo mondo; e perciò il mondo dinanzi alla legge e a chi gliela presenta in nome di Dio, sente rinfocolarsi in uno smisurato orgoglio lo spirito di una indipendenza a cui non ha diritto. Ah! quante volte, in periodi più procellosi, con inaudita crudeltà e sfacciatissime ingiustizie e con danno evidente dell' intera comunanza sociale si collegarono i nemici alla folle impresa di sopraffare l' opera divina. E non riuscendo una forma di persecuzione, ne tentavano delle altre. L' Impero Romano per tre lunghi secoli, abusando della forza brutale, sparse di martiri ogni sua provincia, e bagnò del lor sangue ogni zolla di questa sacra Roma; e l' eresia di conserto, ora in maschera, ora spavalda, col sofisma e colle insidie, ricorse alla prova per romperne almeno l' armonia e l' unità. Seguitano appresso a scatenarsi, come procella devastatrice, da settentrione le orde dei Barbari e da mezzogiorno l' Islamismo, lasciando dopo di sè la rovina e il deserto. E di questa guisa, travasandosi di secolo in secolo la trista eredità dell' odio contro la Sposa di Cristo, succede un cesarismo, che sospettoso e prepotente, ingelosito dell' altrui grandezza, quantunque se ne avvantaggiasse anche la propria, rinnova senza tregua gli assalti per conculcarne la libertà ed usurparne i diritti. Ne sanguina il cuore a vederla stretta così sovente da angustie e da dolori inenarrabili. Tuttavia trionfatrice di tutti gli ostacoli, le violenze, le oppressioni, dilatando sempre più le sue pacifiche tende, salvando il glorioso patrimonio delle arti, della storia, delle scienze, delle lettere, e facendo penetrare profondamente

(1) Luc. II, 34.

nella compagine dell' umano consorzio lo spirito del Vangelo, formò appunto quella civiltà che fu chiamata cristiana e che apportò alle nazioni, che ne accolsero il benefico influsso, l' equità delle leggi, la mitezza dei costumi, la protezione dei deboli, la pietà pei poveri e per gl' infelici, il rispetto ai diritti e alla dignità di tutti, e quindi, per quanto è possibile in mezzo alle tempeste umane, quel riposato vivere civile che deriva dal migliore accordo tra la libertà e la giustizia.

Eppure, anche dopo saggi così patenti, prolungati e sublimi della intrinseca sua bontà, in età a noi più vicine non men che nel tempo di mezzo e nell' antico, vediamo la Chiesa avvolta in lotte sotto un certo rispetto più dure e penose. Per una serie di cause storiche notissime, la così detta Riforma del secolo sedicesimo, innalzato il vessillo della ribellione, tolse a ferirla nel cuore, combattendo fieramente il Papato; e spezzato il vincolo dell' antica unità di giurisdizione e di fede, che raccoglieva i popoli sotto ali materne in un solo ovile, raddoppiandone spesso nell' armonia dei propositi la forza, il prestigio, la gloria, introdusse negli ordini cristiani una disgregazione lacrimevole ed esiziale. Non vogliamo dire con ciò che fin dalle prime mosse si avesse in mente di sbandire dal mondo il dominio delle verità sovrannaturali: ma rifiutata da un lato la prerogativa del seggio romano, causa effettiva e conservatrice dell' unità, e stabilito dall' altro il principio del libero esame, fu scossa dall' imo fondo la costruttura del divino edifizio, ed aperto il varco a variazioni infinite e dubbi e negazioni, eziandio in materia di capitale importanza, a segno da sorpassare la previsione degli stessi novatori.

Dischiuso così il cammino, sopraggiunge il filosofismo orgoglioso e beffardo del secolo decimottavo, e va più oltre. Ei toglie a scherno il sacro codice delle Scritture e ripudia in fascio tutti i veri divinamente rivelati, coll' intento finale di spegnere nella coscienza delle nazioni ogni religiosa credenza, ogni alito di spiriti cristiani. Uscirono da queste fonti i funesti e deleteri sistemi del razionalismo e panteismo, del naturalismo e materialismo, che instaurano sotto nuova sembianza errori antichi già pur confutati vittoriosamente dai Padri e apologisti dei tempi cristiani; di guisa che i superbi delle moderne età, per troppo voler vedere da sè, traveggono, vaneggiando col gentilesimo perfino intorno agli attributi dell' anima propria, e alle sorti immortali che la privilegiano.

La guerra alla Chiesa assumeva per tal modo un aspetto di maggior gravità che in passato, non meno per la veemenza, che per l' universalità dell' assalto. Poichè la odierna miscredenza non si ferma al dubbio o alla negazione di questa o quella verità di fede, ma impugna

bensì il complesso dei principî consacrati dalla rivelazione e suffragati dalla sana filosofia: di quei principî sacrosanti e fondamentali, che apprendono all' uomo lo scopo supremo della sua esistenza, lo contengono nel dovere, gl' infondono coraggio e rassegnazione, e promettendogli incorruttibile giustizia e beatitudine perfetta al di là della tomba, gl' inculcano di subordinare il tempo all' eterno, la terra al cielo. E che si sostituisce a questi dettami, a questi incomparabili conforti della fede? Uno spaventoso scetticismo che agghiaccia i cuori e soffoca ogni magnanima aspirazione della coscienza.

E dottrine tanto funeste trapassarono purtroppo, come vedete, o Venerabili Fratelli, dal giro delle idee nella vita esteriore e negli ordini pubblici. Grandi e possenti Stati vanno di continuo traducendole in pratica, avvisandosi di capitanare in tal maniera i progressi del comune incivilimento. E quasi non dovessero i pubblici poteri accogliere e rispecchiare in sè quanto v' ha di più sano nella vita morale, si tengono sciolti dal dovere di onorare pubblicamente Iddio; e troppo sovente accade, che vantandosi indifferenti a tutte le religioni, osteggiano l' unica stabilita da Dio.

Dal quale sistema di ateismo pratico doveva necessariamente derivare, e derivò, una profonda perturbazione dell' ordine morale, per essere la religione il precipuo fondamento della giustizia e dell' onestà, come pure intravidero famosi savi dell' antichità pagana. Poichè rotti i vincoli che legano l' uomo a Dio, assoluto ed universale legislatore e giudice, non si ha più che una parvenza di morale puramente civile, o, come dicono, indipendente, la quale prescindendo dalla ragione eterna e dai divini precetti, mena inevitabilmente per la propria china all' ultima e fatale conseguenza di costituire l' uomo legge a se stesso. Il quale, incapace così di adergersi sull' ali della speranza cristiana ai beni superni, non cercherà che un pasto terreno nella somma dei godimenti e degli agi della vita, acuendo la sete dei piaceri, la cupidigia delle ricchezze, l' avidità dei rapidi e smodati guadagni senza riguardo a giustizia; infiammando le ambizioni, e la smania di appagarle anche illegittimamente; e ingenerando infine il disprezzo delle leggi e della pubblica autorità, e una generale licenza di costumi che trae seco un vero decadimento della civiltà.

Esageriamo forse le tristi conseguenze del doloroso perturbamento? Ma la realtà che tocchiamo con mano conferma anche troppo le nostre deduzioni, ed è visibile che, se non si ripara in tempo, le basi della civil convivenza vacillano, iscardinandosi anche i sovrani principî del diritto e della morale eterna. Ond' ebbero a soffrirne gravemente tutte le parti del corpo sociale, cominciando dalla famiglia. Perchè lo Stato laico, senza guardare nè i confini, nè lo scopo essen-

ziale de' suoi poteri, stese la mano a dissacrare il vincolo coniugale, spogliandolo del carattere religioso, invase quanto potè il diritto naturale dei genitori nella educazione della prole, e sovvertì in parecchi luoghi la stabilità delle nozze, sanzionando colla legge la malnata licenza del divorzio. E ognuno scorge di qual natura ne sieno i frutti, moltiplicandosi oltre ogni dire i casi di matrimonii maturati unicamente da passioni ignobili, e quindi in breve tempo disciolti o degeneranti in tragici lutti, o infedeltà scandalose; e non diciamo della prole innocente, negletta o pervertita dai mali esempi dei genitori, o dal veleno propinatole dallo Stato officialmente laico.

E con la famiglia ne va di mezzo l' ordine sociale e politico, massimamente per i nuovi placiti che alterano il giusto concetto del potere sovrano col falsarne l' origine. E infatti, posto che l' autorità di reggere scaturisca formalmente dal consenso delle moltitudini, e non da Dio principio supremo ed eterno d' ogni potere, essa perde al cospetto de' sudditi il suo più augusto carattere e degenera in una sovranità artifiziale, assisa su di un fondamento labile e mutevole, come la volontà degli uomini. E non se ne veggono gli effetti anco nelle pubbliche leggi? le quali troppo spesso, anzi che la *ragione scritta*, rappresentano solo la forza numerica e la prevalente volontà di un partito politico. Per ciò stesso si blandiscono gli appetiti licenziosi delle moltitudini, si lascia libero il freno alle passioni popolari, ancorchè perturbatrici della operosa tranquillità cittadina, salvo il ricorrere più tardi, nei casi estremi, a repressioni violente e sanguinose.

Similmente col ripudio delle influenze cristiane, nelle quali è connaturata la virtù di affratellare le genti e raccoglierle come in una grande famiglia, prevalse a poco a poco nell' ordine internazionale un sistema di egoismo e di gelosia, per cui le nazioni si guardano reciprocamente, se non con livore, certo con diffidenza di emule. Laonde nelle loro imprese sono di leggieri tentate a mettere in dimenticanza l' alto concetto della moralità e della giustizia e il patrocinio del debole e dell' oppresso, curando soltanto, nel desiderio di accrescere le ricchezze nazionali senza alcun limite, l' opportunità e l' utilità del riuscire e la fortuna dei fatti compiuti, nella sicurezza di non essere richiamate da alcuno al rispetto del diritto. Criteri funesti, che consacrano la forza materiale, quasi legge suprema del mondo; d' onde l' aumento progressivo e smisurato degli apprestamenti guerreschi, ossia quella pace armata paragonabile per molti riguardi ai più disastrosi effetti della guerra.

E il lamentato turbamento sociale fu seme d' inquietezza nel ceto popolare, di malessere, di spiriti contumaci: indi agitazioni e disordini frequenti, che preludono a più gravi tempeste. Le misere con-

dizioni di tanta parte del popolo minuto, certo degnissimo di redenzione e di sollievo, servono però mirabilmente ai disegni di destri agitatori, e segnatamente delle fazioni socialistiche, che per via di folli promesse alle plebi, s' avanzano al compimento de' più truci propositi.

E poichè chi precipita per una china, bisogna che alla fine tocchi il fondo, ecco che logica vendicatrice dei principî maturò financo una vera associazione di delinquenti, d' istinti affatto selvaggi, che apportò fin dai primi colpi più grave sgomento. Costituita solidamente e con legami internazionali, essa è già in grado di alzare ovunque la scellerata mano, senza temere ostacoli, nè indietreggiare dinanzi a qualsiasi misfatto. I suoi affigliati, rompendo ogni vincolo col mondo civile, con le leggi, con la religione, con la morale, prendono il nome di *anarchici,* proponendosi di distruggere, con tutti i mezzi che può suggerire una passione cieca e feroce, da cima a fondo l' ordinamento sociale. E siccome questo riceve unità e vita dall' autorità imperante, contro l' autorità sono principalmente rivolti i suoi colpi. Chi non dovette inorridire con un fremito di pietà e d' indignazione a vedere nello spazio di pochi anni aggrediti e trucidati imperatori, imperatrici, re, capi di potentissime repubbliche, e non per altro che per essere stati investiti dell' autorità sovrana ?

Di fronte a tanta mole di mali che incombono e di pericoli che sovrastano , è debito Nostro ammonire di nuovo e scongiurare, come facciamo, tutti gli uomini di buona volontà, e più coloro che seggono più in alto, a riflettere sopra gli adeguati rimedi, ed attuarli con prontezza e previdente energia. Intorno a che urge per prima cosa riconoscere quali sono, e ponderarne il valore. Udimmo già esaltare a cielo i benefizii della libertà, e magnificarla come farmaco sovrano e strumento incomparabile di pace operosa e di prosperità. Ma i fatti la chiarirono inefficace all' uopo. Conflitti economici, contese di classe, divampano da ogni parte, e di riposato vivere cittadino non si vedono pur gl'inizi. Che anzi ognuno può esser testimonio che la libertà, quale oggi la intendono, largita promiscuamente al vero e al falso, al bene e al suo contrario, non riuscì che ad abbassare quanto vi è di nobile, di santo, di generoso, e a spianare la via a delitti, a suicidi, ad ogni sfogo di volgari passioni.

Fu detto eziandio che il perfezionamento della istruzione, rendendo più colte e illuminate le moltitudini, le avrebbe premunite sufficientemente contro le malsane tendenze e ritenute entro i confini dell' onestà e della rettitudine. Senonchè una dura realtà ci fa tuttodì toccar con mano a che approdi l' istruzione destituita di una soda educazione religiosa e morale. Le menti giovanili nella loro inespe-

rienza e nel bollor delle passioni restano prese al fascino delle massime perverse, particolarmente di quelle che il giornalismo più indisciplinato non si perita di esaminare a larga mano, e che pervertendo l' intelletto e la volontà, alimentano quello spirito di orgoglio e di insubordinazione che turba sì spesso la pace delle famiglie e delle città.

Molto pure si confidò nei progressivi incrementi scientifici; e di grandi per fermo, inaspettati, maravigliosi ne vide l' ultimo secolo. Ma è poi vero che abbiano effettivamente recata quella ubertà di frutti, piena e rinnovatrice, che era nel desiderio e nell' aspettazione di tanti? Il volo della scienza dischiuse certamente orizzonti nuovi all' intelletto, allargò il dominio dell' uomo sulla natura corporea, e se ne vantaggiò in cento guise la vita terrena. Ma nondimeno si sente da tutti e si confessa da molti, che l' effetto è riuscito inferiore alle speranze. Nè si può dire altrimenti, chi guardi allo stato degli animi e dei costumi, alla statistica della delinquenza, ai sordi rumori che ascendono dal basso, al predominio della forza sul diritto. A non ridire delle plebi immiserite, basta anche uno sguardo superficiale per avvedersi che una tristezza indefinibile pesa sulle anime e un vuoto profondo sta nei cuori. L' uomo signoreggiò la materia, ma questa non ha potuto dargli ciò che non ha; e le grandi questioni che si riferiscono a' suoi più alti interessi, la scienza umana non le ha risolute; la sete di verità, di virtù, dell' infinito, tornò inestinta; e la terra arricchita di tesori e di gioie, e le accresciute comodità della vita non scemarono punto le morali inquietitudini.

Dovranno dunque esser disprezzati o non curati gli acquisti della cultura, del sapere, dell' incivilimento, e di una libertà temperata e ragionevole? No certo: devono all' opposto esser custoditi, promossi e tenuti in gran conto, come un capitale prezioso, atteso che essi sono altrettanti mezzi di lor natura buoni, voluti e ordinati da Dio medesimo a gran pro dell' umana famiglia. Nell' usarli però conviene aver l' occhio all' intendimento del Creatore, e fare che non vadano scompagnati mai dall' elemento religioso, nel quale risiede appunto la virtù che li avvalora e li rende degnamente fruttiferi. Sta qui il segreto del problema. Quando un essere organico intristisce e declina, ciò proviene dal cessato influsso delle cause che gli diedero forma e consistenza: e non c' è dubbio che, a rifarlo sano e fiorente, bisogna restituirlo ai vitali influssi di quelle cause medesime. Or bene, nel folle tentativo di emanciparsi da Dio, il civile consorzio rigettò il soprannaturale e la divina rivelazione, sottraendosi così alla vivificatrice efficienza del Cristianesimo, vale a dire alla più solida garanzia dell' ordine, al più potente vincolo della fratellanza, alla sorgente inesauribile delle virtù individuali e pubbliche: e dipende da questa dis-

sennata apostasia lo sconvolgimento della vita pratica. Al grembo del Cristianesimo deve dunque tornare la traviata società, se a lei cale il ben essere, il riposo, la salute.

Come il Cristianesimo non scende in nessun' anima senza renderla migliore, così non entra nella vita pubblica di uno Stato senza rinvigorirla nell' ordine; con l' idea di un Dio provvido, sapiente, infinitamente giusto, fa penetrare nella coscienza il sentimento del dovere, addolcisce le sofferenze, calma i rancori, ispira l' eroismo. Se trasformò le genti pagane, e tale trasformazione fu un vero risorgimento da morte a vita, di guisa che tanto cessò la barbarie quanto si estese il Cristianesimo, egli saprà del pari, dopo le terribili scosse dell' incredulità, ravviare e ricomporre nell' ordine gli Stati e i popoli odierni.

Ma non è detto tutto: il ritorno al Cristianesimo non sarà rimedio verace e compiuto, se non significa ritorno e amore alla Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Poichè il Cristianesimo si attua e si immedesima nella Chiesa Cattolica, società sovranamente spirituale e perfetta, che è il mistico corpo di Gesù Cristo ed ha per suo Capo visibile il Romano Pontefice, successore del Principe degli Apostoli. Essa è la continuatrice della missione del Salvatore, figlia ed erede della sua redenzione; essa propagò il Vangelo sopra la terra e lo difese a prezzo del suo sangue; ad essa nelle promesse della divina assistenza e dell' immortalità, non patteggiando mai con l' errore, reca in atto il mandato di serbare integra la dottrina di Cristo fino all' ultimo dei secoli. Maestra legittima della morale evangelica, non solo diventa la consolatrice e salvatrice delle anime, ma eziandio fonte perenne di giustizia e carità, come pure propagatrice e tutrice della vera libertà e dell' unica possibile eguaglianza. Applicando la dottrina del suo divin Fondatore, mantiene con ponderato equilibrio i giusti limiti in tutti i diritti e in tutte le prerogative della collettività sociale. E l' uguaglianza che proclama, conserva intatta la distinzione dei vari ordini sociali, dalla natura evidentemente richiesti; la libertà che apporta, affine d' impedire l' anarchia della ragione emancipata dalla fede e abbandonata a se stessa, non lede i diritti della verità, che sono superiori a quelli della libertà, non i diritti della giustizia che sono superiori a quelli del numero e della forza, non i diritti di Dio, che sono superiori a quelli dell' uomo.

E non è men feconda di buoni effetti nell' ordine domestico. Perchè non solo resiste alle male arti con che la licenza degl' increduli attenta alla vita della famiglia, ma prepara e conserva l' unione e la stabilità coniugale, ne tutela e promuove l' onestà, la fedeltà, la santità. E di pari passo sorregge e rinsalda l' ordine civile e politico, da un lato aiutando efficacemente l' autorità, e porgendosi amica dall' al-

tro alle savie riforme, alle giuste aspirazioni dei sudditi; imponendo rispetto e ubbidienza ai Principi, e difendendo in ogni caso i diritti imprescrittibili della coscienza umana. E per tal modo i popoli ossequenti alla Chiesa si manterranno, sua mercè, egualmente lontani dalla servitù e dal dispotismo.

Consapevoli appunto di questa divina virtù, Noi fin dall' esordio del Nostro Pontificato, Ci siamo studiosamente adoperati a mettere in vista e in rilievo i benefici intendimenti della Chiesa, e ad estenderne il più possibile col tesoro delle sue dottrine la salutare azione. E a questo fine furono diretti gli Atti precipui del Nostro Pontificato, segnatamente le Encicliche sulla *filosofia cristiana*, sulla *libertà umana*, sul *matrimonio cristiano*, sulla *setta dei Massoni*, sui *poteri pubblici*, sulla *costituzione cristiana degli Stati*, sul *socialismo*, sulla *questione operaia*, sui *principali doveri dei cittadini cristiani* e sopra argomenti affini. Ma il voto ardente del Nostro cuore non fu quello soltanto d' illuminare le menti, sibbene di muovere e purificare i cuori, indirizzando i nostri sforzi a far rifiorire in mezzo ai popoli le virtù cristiane. Non cessammo quindi, con esortazioni e consigli, di sollevare gli animi a quei beni che non sono caduchi, procurando di ordinare il corpo all' anima, l' uomo a Dio, il pellegrinaggio terreno alla vita celeste. Benedetta dal Signore, potè contribuire la Nostra parola a rafforzare le convinzioni di molti, a meglio illuminarli nell' ardue questioni presenti, a stimolare il loro zelo, a promuovere opere svariate, che sorsero e continuano a sorgere in tutti i paesi, particolarmente a benefizio delle classi diseredate, ravvivando quella carità cristiana che in mezzo al popolo trova il suo campo prediletto. Se il raccolto della messe, Venerabili Fratelli, non fu più copioso, adoriamo Iddio arcanamente giusto, e supplichiamolo ad un tempo d' impietosirsi alla cecità di tanti e tanti ai quali sventuratamente è applicabile il pauroso lamento dell' Apostolo: *Deus huius saeculi excoecavit mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio evangelii gloriae Christi* (1).

Secondo che la Chiesa Cattolica spiega il suo zelo a bene morale e materiale de' popoli, purtroppo questi figli delle tenebre si levano astiosi contro di lei, e niun mezzo lasciano intentato a fine d' offuscarne la divina bellezza e intralciarne l' opera vitale e redentrice. Quanti sofismi mettono in opera, quante calunnie! E una delle loro più perfide arti si è di rappresentare la Chiesa al cospetto dei volghi imperiti, e dei governi gelosi, come avversa ai progressi della scienza, come nemica della libertà, usurpatrice dei diritti dello Stato, e invaditrice del campo della politica. Stolte accuse, mille volte ripetute e

(1) II. Cor. IV, 4.

mille volte distrutte dalla ragione, dalla storia, dal consenso degli uomini onesti e amici del vero.

La Chiesa nemica della scienza e della coltura? Essa è certamente vigile custode del domma rivelato; ma questa vigilanza non fa che renderla fautrice benemerita della scienza ed altrice di ogni buona cultura. No, coll' aprire la mente alle rivelazioni del Verbo, verità suprema e principio originale di tutte le verità, non si pregiudicherà mai e per nessun rispetto alle cognizioni razionali; che anzi le irradiazioni del mondo divino aggiungeranno sempre potenza e chiarezza all' intelletto umano, preservandolo, nelle questioni di maggiore importanza, da incertezze angosciose e da errori. Del resto diciannove secoli di gloria, conquistata dal cattolicismo in tutti i rami del sapere, bastano ampiamente a distruggere la mendace asserzione. Alla Chiesa cattolica vuolsi infatti attribuire il merito di aver propagato e difeso la sapienza cristiana, senza la quale il mondo giacerebbe ancora nelle tenebre delle superstizioni pagane e nello stato abbietto della barbarie; ad essa di aver conservato e trasmesso i preziosi tesori delle lettere e della scienza antica; di avere aperto le prime scuole del popolo e creato Università che esistono e sono celebri anche ai giorni nostri; di aver raccolto, infine, sotto le sue ali protettrici gli artisti più insigni e di avere ispirato la letteratura più alta, pura e gloriosa.

La Chiesa nemica della libertà? Ahi! quanto si travisa un concetto che sotto questo nome racchiude uno dei più preziosi doni di Dio, e viene invece adoperato a giustificare l' abuso e la licenza. Se per libertà voglia intendersi l' andare esente da ogni legge e da ogni freno per fare quello che più talenta, essa si avrà certo la riprovazione della Chiesa al pari che quella di ogni anima onesta; ma se per libertà s'intende la facoltà ragionevole di operare speditamente e largamente il bene secondo le norme della legge eterna, nel che appunto consiste la libertà degna dell'uomo e proficua alla società, niuno più della Chiesa la favorisce, l' incoraggia e protegge. Ella infatti con la dottrina e l' azione sua affrancò l' umanità dal peso della schiavitù, annunziando la gran legge dell' uguaglianza e della fraternità umana; in ogni età assunse il patrocinio dei deboli e degli oppressi contro la prepotenza dei forti; rivendicò col sangue dei suoi martiri la libertà della coscienza cristiana, restituì al fanciullo ed alla donna la dignità della loro nobile natura e la partecipazione agli stessi dritti di rispetto e di giustizia, concorrendo grandemente ad introdurre a mantenere la civile e politica libertà dei popoli.

La Chiesa usurpa i diritti dello Stato e invade il campo politico? Ma la Chiesa sa ed insegna che il suo divin Fondatore ordinò di rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, san-

zionando in tal guisa la distinzione immutabile e perpetua dei due poteri, ambedue supremi nel loro rispettivo ordine; distinzione feconda, che ebbe tanta parte nello sviluppo della civiltà cristiana. E aliena nel suo spirito di carità da ogni mira ostile, non intende che a coordinarsi a fianco dei poteri politici, per operare sì sullo stesso soggetto, che è l' uomo, e sulla stessa società, ma per quelle vie e per quegli alti intenti che s' attendono alla sua divina missione. Ove l' opera sua fosse senza sospetti accolta, non farebbe che agevolare gl' innumerevoli vantaggi sopra ricordati. La supposizione di mire ambiziose nella Chiesa altro non è che una vecchia calunnia, della quale i suoi potenti nemici si servirono come pretesto per coonestare le loro oppressioni; e la storia, meditata senza preconcetti, testifica ampiamente che la Chiesa, anzichè tentar mai di sopraffare, fu invece ad imagine del divin suo Fondatore, vittima più volte di sopraffazioni ed ingiustizie; appunto perchè la sua potenza consiste nella forza del pensiero e della verità, non in quella dell' armi.

Siffatte e simili accuse muovono dunque da pretto maltalento. E in quest' opera perniciosa e sleale va innanzi agli altri una setta tenebrosa, che la società porta da lunghi anni ne' suoi fianchi, come un morbo letale che ne contamina la sanità, la fecondità e la vita. Personificazione permanente della rivoluzione, costituisce una specie di società a rovescio, il cui scopo è un predominio occulto sulla società riconosciuta, e la cui ragione consiste nella guerra a Dio ed alla sua Chiesa. Non sarebbe d' uopo neppur nominarla; chè tutti raffigurano a questi contrassegni la *massoneria*, della quale parlammo di proposito nella Nostra Enciclica " *Humanum genus* „ del 20 aprile 1884, denunziandone le malefiche tendenze, le false dottrine, le opere nefaste. Questa setta, che abbraccia nell' immensa rete quasi tutte le nazioni e si collega con altre sette che muove con occulti fili, allettando i suoi affigliati con l' esca dei vantaggi che loro procura, piegando i reggitori ai suoi disegni or con promesse, or con minacce, è giunta ad infiltrarsi in tutti gli ordini sociali ed a formare quasi uno Stato invisibile ed irresponsabile nello Stato legittimo. Piena dello spirito di Satana che, come diceva l' Apostolo, sa all' uopo trasfigurarsi in angelo di luce (1), vanta fini umanitari, ma tutto sfrutta ad intento settario, e mentre dichiara di non aver mire politiche, esercita larga azione nel movimento legislativo e amministrativo dello Stato; mentre professa rispetto alle autorità imperanti e perfino alla religione, mira come a scopo supremo (ed i suoi stessi regolamenti

(1) II. Cor. XI, 14.

lo affermano) allo sterminio dell' impero e del sacerdozio, considerati da essa come nemici della libertà.

Or si fa sempre più manifesto che alle suggestioni e alla complicità di questa setta vanno attribuite in gran parte le continue vessazioni contro la Chiesa, come pure la recrudescenza di recenti attacchi. Ed invero la contemporaneità della persecuzione, scoppiata testè come procella a ciel sereno, cioè senza cause adeguate all'effetto; il genere identico della preparazione fatta con la stampa giornaliera, con adunanze pubbliche e produzioni teatrali; l' impiego dapertutto, delle medesime armi della calunnia e dell' eccitamento popolare, mostrano l' identità dei propositi e la parola d' ordine uscita da uno stesso centro di direzione. Episodio del resto che si associa a quel piano prestabilito, e che si va largamente traducendo in atto, per moltiplicare i danni già da Noi annoverati, e soprattutto per restringere fino alla totale esclusione l'insegnamento religioso, formando così generazioni d'indifferenti e d'increduli; per ischernirne finalmente le pratiche e profanarne le feste.

Vien da sè che il sacerdozio cattolico, chiamato a diffondere praticamente la religione e a dispensarne i misteri, sia preso di mira con maggiore accanimento, per diminuirne l' autorità ed il prestigio al cospetto del popolo. Già l' audacia cresce di giorno in giorno, interpretandone sinistramente gli atti, dando corpo a' sospetti, e gittandogli addosso le più volgari accuse; e cresce in proporzione della impunità che possono ripromettersi. Così nuovi danni s' aggiungono a quelli che soffre da parecchio tempo per il tributo che il clero deve pagare alla milizia e che lo toglie a confacente preparazione religiosa, e per la spogliazione del patrimonio ecclesiastico, costituito liberamente dalla pietà e generosità dei fedeli.

E gli Ordini e Sodalizi religiosi, che nella pratica dei consigli evangelici diventano la gloria non meno della religione che della società, quasi avessero dinanzi ai nemici della Chiesa una colpa di più, sono acerbamente fatti segno al vilipendio. E Ci duole il dover rammentare come anche recentemente siano stati colpiti da odiose e immeritate misure, che ogni anima onesta ha dovuto altamente riprovare. Non valse a salvarli l' integrità della vita, sulla quale non si poterono accertare dagli stessi nemici imputazioni serie e fondate; non il diritto di natura, che consente l' associazione per fini onesti, nè la legge costituzionale che la sancisce; non il favore del popolo riconoscente ai preziosi servigi resi con le scienze, le arti, l' agricoltura, ed alla carità profusa sopra la classe numerosa dei poveri. Così uomini, donne, figli del popolo, che avevano rinunziato spontaneamente alle gioie della famiglia, per consacrare al bene del prossi-

mo in pacifiche aggregazioni la giovinezza, i talenti, l' attività, la vita, furono, come congreghe di delinquenti, fra tanta ampiezza di libertà, dannati all' ostracismo.

Nè farà meraviglia che i figli più cari sieno così percossi, quando non è meglio trattato il Padre, vo' dire il Capo medesimo della cattolicità, il Romano Pontefice. I fatti sono ben conosciuti. Rapitagli col principato civile quell' indipendenza che gli è necessaria per la sua missione universale e divina, forzato nella stessa sua Roma a chiudersi nella propria dimora, perchè stretto da potenza nemica, fu ridotto, non ostante irrisorie malleverie di rispetto e precarie promesse di libertà, in condizioni anormali, ingiuste e indegne dell' eccelso suo ministero. Noi siamo pur troppo consapevoli degli ostacoli che gli si creano intorno, travisando spesso i suoi intendimenti ed oltraggiandone la dignità; di guisa che si fa sempre più evidente che la rapina della civile sovranità fu compiuta per abbattere a poco a poco la stessa spirituale potestà del Capo della Chiesa; ciò che del resto si è senza ambiguità confessato da coloro che ne furono i veri autori. Fatto che a ponderarne gli effetti, non è soltanto impolitico, ma eziandio antisociale, perchè le ferite inflitte alla religione sono come altrettante ferite portate al cuore della società. Iddio infatti che dotava l' uomo di qualità essenzialmente sociali, nella sua provvidenza fondava altresì la sua Chiesa e la collocava, secondo il linguaggio biblico, sul monte di Sion, affinchè servisse di luce e col suo raggio fecondatore svolgesseil principio della vita nei moltecipli aspetti della società umana, comunicandole norme sapienti e celesti, con le quali potesse prendere l' assetto più conveniente. La società pertanto che si sottrae alla Chiesa, che è parte considerevole della sua forza, decade o rovina, separando ciò che Iddio volle congiunto.

Noi non Ci siamo stancati d' inculcare in ogni opportuna occorrenza siffatte verità, e abbiamo voluto farlo nuovamente e di proposito in questa congiuntura straordinaria. Faccia il Signore, che ne piglino lena e norma i fedeli a coordinare più efficacemente al bene comune la loro azione; e lume ne traggano gli avversarii da poter comprendere l' ingiustizia che compiono perseguitando la madre più amorosa, la più fidata benefattrice dell' umanità.

Non vorremmo che il quadro delle dolorose condizioni presenti avesse punto ad abbattere nell' animo dei credenti la piena fiducia nel divino aiuto, che maturerà a suo tempo e per le sue vie il finale trionfo. Noi siamo altamente contristati nell' intimo del cuore, non però trepidi degl' immortali destini della Chiesa. La persecuzione, come dicemmo da principio, è il suo retaggio, perchè Iddio ne cava beni più alti e preziosi, provando e purificando i suoi figli. Ma, pur permettendo le

vessazioni e i contrasti, manifesta la sua divina assistenza, che fornisce mezzi nuovi ed impensati, onde l' opera resta e riesce senza che prevalgano le forze congiurate a suo danno. Diciannove secoli di vita durata tra il flusso e riflusso delle umane vicende insegnano che le tempeste non toccano il fondo, e passano.

E possiamo ben confortarci, perchè anche il momento presente porta in sè dei contrassegni che mantengono inalterata la nostra fiducia. Le difficoltà sono formidabili e strordinarie, è vero, ma altri fatti, che si svolgono sotto i nostri sguardi, pur n' attestano che Dio compie le sue promesse con bontà e sapienza ammirabile. Ecco, mentre tante forze cospirano contro la Chiesa ed essa va destituita cotanto di aiuto e di appoggi umani, tuttavia giganteggia nel mondo ed estende la sua azione tra le genti più disparate sotto ogni clima. No, l' antico principe di questo mondo non potrà più spadroneggiare come prima, dopo che ne fu cacciato da Gesù Cristo, e i tentativi di Satana apporteranno sì dei mali, ma non approderanno al fine. Già una calma soprannaturale, mantenuta dallo Spirito Santo che aleggia e vive nella Chiesa, regna pur ora non solo nelle anime dei buoni, ma nel complesso della cattolicità; calma che si svolge serena mediante l' unione, più stretta e devota che mai, dell' Episcopato con questa Cattedra Apostolica, formando un meraviglioso contrasto di fronte alle agitazioni, ai dissidi, e al pullulare continuo delle sette che turbano la tranquillità sociale. Unione che armonicamente si riproduce, feconda in opere svariatissime di zelo e di carità, tra i Vescovi e il Clero e tra questo e il laicato cattolico, il quale va, più compatto ed immune da rispetti umani, disciplinandosi all' azione, ridestandosi in una generosa gara per difendere la causa santa della religione. Oh! è questa l' unione che abbiamo inculcata e inculchiamo di nuovo, e che benediciamo, affinchè pigli più largo incremento e si opponga, come invincibile muro, all' impeto dei nemici di Dio.

Niente più ovvio allora che, quasi polloni che germogliano appiè dell' albero, rinascano, si rinvigoriscano, e si ricompongano tante associazioni, quali anche a' nostri giorni ci allietano nel seno della Chiesa. Nessuna forma di cristiana pietà vuol dirsi da esse negletta, o si guardi a Gesù e agli adorabili suoi misteri, o alla sua potentissima Madre, o ai Santi che brillarono di più viva luce per insigni virtù. E ad un tempo nessuna forma di beneficenza vediamo dimenticata, se in tanti modi si pensa ovunque e all' educazione religiosa della gioventù e all' assistenza dei malati, alla moralità del popolo e a soccorrere le classi diseredate. E con quanta rapidità dilaterebbesi e di quanto maggiori giovamenti sarebbe fecondo questo movimento, sol che non trovasse frequente intoppo d' ingiuste e ostili disposizioni!

E il Signore, che mantiene tanta vitalità della Chiesa nelle regioni che essa da lunga età possiede e si son fatte civili, ci vien consolando altresì di nuove speranze, mercè lo zelo dei suoi missionari, i quali non iscoraggiati dai corsi pericoli e da privazioni e sacrifizi d' ogni genere, cresciuti di numero, vanno acquistando intere contrade al Vangelo ed alla civiltà, e serbansi mirabilmente costanti, ancorchè ripagati spesso di detrazioni e calunnie, a somiglianza del divino Maestro.

Le amarezze son dunque temperate da conforti, e tra le difficoltà della lotta abbiamo assai di che rinfrancarci e sperare. Cosa invero che dovrebbe suggerire utili riflessioni ad ogni osservatore intelligente e non traviato da passione, e fargli intendere che come Dio non lasciò l' uomo in balia di se stesso riguardo al fine ultimo di tutta la vita e perciò ha parlato, così parla anche al presente nella sua Chiesa da divino aiuto visibilmente soffulta, manifestando da qual parte sta la verità e la salute. Ad ogni modo questa perenne assistenza servirà ad infondere nei nostri cuori l' invincibile speranza che, nel momento segnato dalla Provvidenza, la verità, rotta la nebbia con cui si tenta di circondarla, rifulgerà più piena in un non lontano avvenire, e che lo spirito del Vangelo tornerà a ravvivare le membra sì stanche e corrotte di questa dissipata società.

Noi dal canto Nostro non mancheremo, o Venerabili Fratelli, di cercare che s' affretti il giorno delle misericordie di Dio, cooperando alacremente, com' è Nostro debito, a difesa e incremento del suo regno sulla terra. A voi non abbiamo esortazioni da fare. Ci è nota la vostra sollecitudine pastorale. Possa la fiamma che arde il vostro cuore trasfondersi sempre più in tutti i ministri del Signore che partecipano all' opera vostra. Essi si trovano a contatto immediato col popolo e ne conoscono appieno le aspirazioni, i bisogni, le sofferenze, come pure le insidie e le seduzioni da cui è circondato. E se, pieni dello spirito di Gesù Cristo, e mantenendosi in una sfera superiore alle passioni politiche, coordineranno alla vostra la loro azione, riusciranno con la benedizione di Dio ad operar meraviglie, illuminando le moltitudini con la parola, attirando i cuori con la soavità dei modi, coadiuvandole caritatevolmente nel progressivo miglioramento delle loro condizioni. E il Clero si troverà corroborato dall' azione intelligente ed operosa di tutti i fedeli di buona volontà; così i figli che gustarono le tenerezze della lor madre la Chiesa, degnamente la ripagheranno con l' accorrere in difesa del suo onore e delle sue glorie. Ciascuno può contribuire a quest' opera doverosa e sommamente meritoria: i dotti e i letterati con l' apologia e con la stampa quotidiana, istrumento potente e di cui tanto abusano i nostri avver-

sari; i padri di famiglia e gl' istitutori con una cristiana educazione dei figliuoli, i magistrati e i rappresentanti del popolo con la saldezza dei buoni principî e l' integrità del carattere, tutti col professare senza rispetto umano le proprie credenze. Il tempo esige altezza di sentimenti, generosità di propositi, regolarità di disciplina. La quale dovrà soprattutto dimostrarsi con la sommessione fiduciosa e perfetta alle norme direttive della Santa Sede; mezzo precipuo per togliere o attenuare il danno delle opinioni di partito quando dividono, e per coordinare tutti gli sforzi a servizio di un intento superiore, che è il trionfo di Gesù Cristo nella sua Chiesa.

Questo il dovere dei cattolici; il successo finale a Colui che veglia amorosamente e sapientemente sull' immacolata sua Sposa, e del quale sta scritto: *Iesus Christus heri, et hodie: ipse et in saecula* (1). A Lui anche in questo momento rivolgiamo umile e calda la Nostra preghiera, a Lui che amando d' amore infinito l' errante umanità nella sublimità del martirio se ne fece vittima espiatoria; a Lui che assiso, benchè invisibile, sulla mistica nave della sua Chiesa, può, imperando al mare ed ai venti commossi, sedar la procella. — E Voi senza dubbio, o Venerabili Fratelli, lo supplicherete volentieri unitamente a Noi affinchè scemino i mali che pesano sulla nostra società, s' illuminino negli splendori della luce divina coloro che, forse più per ignoranza che per malvagità, odiano e perseguitano la religione di Cristo, e si rinfranchino in una santa operosità gli uomini di buon volere; sì che s' affretti il trionfo della verità e della giustizia, e alla famiglia umana arridano giorni migliori di pace e di tranquillità.

Discenda intanto, auspice delle grazie più desiderate, sopra di Voi e sopra tutti i fedeli alle vostre cure affidati, la benedizione Apostolica che di gran cuore impartiamo.

Dato a Roma, presso S. Pietro il 19 Marzo 1902, anno vigesimoquinto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

---

(1) Hebr. XIII, 8.

DELLE CAUSE

PER LE DISPENSE MATRIMONIALI.

(Contin. — V. Vol. XIII, pag. 533-536).

11.

Il matrimonio già contratto invalidamente.

Ecco un' altra causa di dispensa matrimoniale, giusta la Istruzione della S. C. *di Propaganda Fide:* " 10. *Revalidatio matrimonii,* quod bona " fide et publice, servata Tridentini forma, contractum est: quia eius " dissolutio vix fieri potest sine publico scandalo et gravi damno " praesertim foeminae, *cap. 7. de consanguin.* At si mala fide sponsi " nuptias inierunt, gratiam dispensationis minime merentur, sic di- " sponente Conc. Trid. *Sess. XXIV, cap. V. de Ref. matrim.* „

Quando adunque il matrimonio sia stato già celebrato pubblicamente ed in buona fede, secondo la forma Tridentina, con qualche impedimento dirimente, da cui la S. Sede suol dispensare, si dà luogo alla dispensa dal detto impedimento per ragione del pubblico scandalo e del grave danno che può venirne, specie alla donna. E ciò affinchè il matrimonio possa di nuovo celebrarsi validamente secondo la detta forma tridentina.

Si noti che qui si tratta d' impedimento pubblico; giacchè se l' impedimento fosse occulto, ed il matrimonio già celebrato col detto impedimento, in tal caso o può dispensare il Vescovo, ovvero suolsi ricorrere alla S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 31).

Ecco come si suole esporre nella istanza: " N. N. alias ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba de praesenti, publica servatis omnibus ad id a Concilio Tridentino praescriptis, nulloque detecto neque denunciato impedimento, contraxerunt, illudque ita in facie Ecclesiae solemnizarunt, ac deinde carnali copula consummarunt. Postmodum vero ad eorumdem pervenit notitiam se secundo et tertio a communi stipite provenientibus consanguinitatis gradibus invicem esse coniunctos; sed tamen a carnali copula abstinuerunt. Cum autem oratores praefati in huiusmodi matrimonio remanere non possint absque Sedis Apostolicae dispensatione, et si divortium inter eos fieret, gravia exinde scandala orirentur, supplicant humiliter etc. „

Occorre adunque per tal dispensa:

a) Che il matrimonio sia stato già celebrato pubblicamente e se-

condo la forma tridentina. *Pubblicamente;* cioè premesse le debite denuncie, ovvero per giusta causa legittimamente dispensate. *Secondo la forma tridentina;* vale a dire innanzi al proprio parroco ed a due testimoni. E ciò anche, dice il Feije (*De Imp. Matr.*, n. 679), quando si tratti di luogo dove non obbliga il cap. *Tametsi* del Tridentino.

b) Che il matrimonio sia stato celebrato con qualche impedimento, da cui suol dispensare la S. Sede. Imperocchè se trattasi d' impedimento di diritto naturale o divino, ovvero di diritto ecclesiastico, da cui la S. Sede non suol dispensare (come sarebbe quello di affinità in 1.° o 2.° grado in linea retta *ex copula licita*), non si dà luogo a dispensa.

c) Che il matrimonio sia stato celebrato in buona fede, vale a dire con invincibile ignoranza dell' impedimento di diritto o di fatto; altrimenti il Tridentino vieta ogni dispensa. Eccone le parole (Sess. XXIV, cap. V *de ref. matr.*): " Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit, separetur, et dispensationis consequendae careat; idque in eo multo magis locum habeat, qui non tantum matrimonium contrahere, sed etiam consummare ausus fuerit. „

Oggidì però la dispensa, benchè più difficilmente, pur si suole concedere, quand' anco il matrimonio fu celebrato in mala fede, e benchè pure in mala fede sia stato consumato. Così Feije *l. c.* e Gasparri *De Matr.*, n. 342, nota 2. E però fra le *Formole* ultime della Dataria Apost. vi è la 27.ª che riguarda il matrimonio celebrato con dubbio d' impedimento; la form. 19.ª e la 28.ª che riferiscono matrimonii celebrati in mala fede colla scienza dell' impedimento, e per dippiù dopo che il matrimonio fu così consumato: " mala fide contraxerunt illudque ita in facie Ecclesiae solemnizarunt, ac deinde carnali copula consummarunt. „

Anticamente occorreva pure che il matrimonio non fosse stato celebrato nè consumato colla speranza di ottenere più facilmente la dispensa. Però dopo il decreto del S. Officio del 25 giugno 1885, di cui parlammo altrove (*Mon. Eccl.*, Vol. XIII, p. 535); non si tien conto di questa condizione.

Occorre intanto che nella istanza si faccia noto: 1.° Se il matrimonio si celebrò nullamente in buona fede, ovvero in dubbia o in mala fede — 2.° Se il matrimonio fu celebrato premesse o pur no le denunzie; e se queste furono legittimamente dispensate — 3.° Se il matrimonio fu contratto secondo la forma tridentina — 4.° Se il matrimonio fu consumato o pur no. Non è necessario far menzione della intenzione maliziosa di ottenere più facilmente la dispensa, per la ragione detta avanti; nè se vi è intervenuta l' unione civile.

Anticamente vi era la censura per coloro che in mala fede contrae-

vano un matrimonio nullo: ora questa censura, dopo la Costit. *Apostolicae Sedis*, è tolta.

Essendo questa causa una delle più valide (trattandosi di pubblici scandali e di gravi danni), può bastare per ottenere dispense da impedimenti anche stretti come quelli di 3.° o di 2.° grado di consanguinità o di affinità, come si ha dai recenti Moduli della Dataria Apostolica.

12.

Il pericolo del matrimonio misto, o di celebrarsi innanzi al ministro acattolico.

La detta Istruzione così continua: " 11. *Periculum matrimonii mixti,* " *vel coram acatholico ministro celebrandi.* Quando periculum adest, quod " volentes matrimonium in aliquo etiam ex maioribus gradibus con- " trahere, ex denegatione dispensationis ad ministrum acatholicum " accedant pro nuptiis celebrandis, spreta Ecclesiae auctoritate, iusta " invenitur dispensandi causa, quia adest non modo gravissimum " fidelium scandalum, sed etiam timor perversionis, et defectionis a " fide taliter agentium, et matrimonii impedimenta contemnentium, " maxime in regionibus, ubi haereses impune grassantur. Id docuit " haec S. Congregatio in instructione die 17 Apr. 1820 ad Archiepi- " scopum Quebecensem data. Pariter cum Vicarius Apostolicus Bo- " sniae postulasset, utrum dispensationem elargiri posset iis catho- " licis, qui nullum aliud praetexunt motivum, quam vesanum amorem, " et simul praevidetur, dispensatione denegata, eos coram iudice in- " fideli coniugium fore inituros, S. Congregatio S. Officii in fer. IV, " 14 Aug. 1822, decrevit: *Respondendum oratori, quod in exposito casu* " *utatur facultatibus sibi in Form. II commissis, prout in Domino expe-* " *dire iudicaverit.* Tantumdem dicendum de periculo, quod pars ca- " tholica cum acatholico celebrare audeat. „

È questa una delle cause più gravi, onde si suole ottenere dispensa da gradi anche più stretti di parentela. Il pericolo infatti del matrimonio misto, o di celebrarlo (che è peggio) innanzi al ministro eretico, riguarda il bene della fede dei coniugi, della figliuolanza e ancora della discendenza. Si sa quanto spesso siano dannose tali unioni: la parte cattolica, invece di adoperarsi alla conversione della parte eretica ed alla retta educazione della prole, assai di frequente si fa essa stessa trascinare alla eresia, e così a recar danno e rovina non solo a sè ma a più generazioni. Ed oltre a ciò, sarebbe a deplorare lo scandalo enorme che ne verrebbe agli altri.

La S. Sede prima non era tanto facile ad ammettere questa causa quando amendue le parti erano risolute di unirsi a persone eretiche nel caso di ripulsa (V. Feije *De Imp. et Disp.* n. 667). Ora non più così. Quando il Vescovo si accorge del detto pericolo, o questo provenga dalla malizia degli sposi, o da' loro genitori, ovvero da altri, deve tosto implorare la benignità della S. Sede, la quale, pia madre, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

Nel formolario ultimo della Dataria Apostolica abbiamo una sola formola di questa causa, ed è la 39.ª per la dispensa dall' impedimento di cognazione spirituale e di 4.° grado di consanguinità per una donna rapita e senza dote, la quale altrimenti sarebbe stata costretta dai genitori di unirsi con un eretico presso il ministro protestante: " Nisi matrimonium inter ipsos contrahatur dicta oratrix a parentibus suis cogeretur viro nubere protestanti et coram ministro protestante. „ — Ma quando il pericolo è vero, varrà questa causa per ogni altro impedimento *etiam ex maioribus gradibus,* da cui la S. Sede suol dispensare. (*continua*)

CONSULTAZIONI.

II.

Intorno al privilegio dei Regolari di recitare mentalmente le ore canoniche.

S. Alfonso (L. IV, n. 64) dice: " Leo X concessit regularibus privilegium recitandi officium privatum mentaliter „ — e, dopo aver accennata una quistione sul valore e sulla estensione di questo privilegio, conclude: " Ergo (recte arguunt Salm.) recitatio privata, ubi nihil dicitur ut ab aliis intelligatur, potest ex hoc privilegio tota mentaliter fieri. „ — Intanto lo stesso S. Dottore, in altro luogo (Lib. I, Append. II, de Privil., n. 107) scrive: " Leo X concessit religiosis, ut possent recitare horas privatim omnino mentaliter (sed p. Ferraris, citans Sporer, ait hoc privilegium esse adulterinum). „

Or si chiede: È vero il privilegio dei Regolari di recitar l' officio privato mentalmente? Possono avvalersene *tuta conscientia?*

Il privilegio, di cui qui si parla, fu concesso a' Francescani, e per comunicazione agli altri Regolari, da Leone X, e si legge presso il Rodriguez (in *Bullario Regularium* inter vivae vocis oracula Leonis Pp. X n.

12). Eccone il tenore: " Placeat Sanctitati vestrae ut ne fratres mutuo se impediant in Officio divino, aut aliis sint fastidiosi, quod illa, quae in Ordinario iubentur, dici secreta sub silentio tam in horis canonicis, quam etiam in missa, non teneantur proferre vocaliter, sed satisfaciant dicendo mentaliter aut legendo intra se per librum, qui aliqui devotius sic dicunt et absque impedimento et fastidio aliorum, et eodem modo possit facere qui dicit officium per se solus, cum prolatio verbalis sit praecipue ut ab aliis intelligatur. „ Tale fu la istanza rivolta a quel Pontefice, il quale *vivae vocis oraculo* annuì, ed il Cardinale titolare de' Ss. Quattro Coronati di nome Lorenzo lo attesta: " Haec fuit postulatio, cui cum aliis simul propositis annuit Leo Papa, ita per suas litteras authenticas attestante Laurentio Presbytero Cardinali Sanctorum quatuor Coronatorum die 15 Aprilis anno 1561. „ Così il De Lugo *Respons. Moral.* L. III, dub. 17).

Ora, intorno a tal privilegio si sono sollevati dei dubbii 1.° sul valore di esso e 2.° sulla sua estensione. Diciamone qualche cosa.

1.° Sul *valore* del privilegio, si oppongono le celebri abolizioni delle concessioni *vivae vocis oraculo* fatte dai Pontefici Gregorio XV ed Urbano VIII, in virtù delle quali devono dirsi cessate tutte le dette concessioni, non esclusa quella di cui trattiamo. Sono di questa opinione il Lezana Tom. I, c. 12, n. 31; il Pellizzari Man. Regul. Tr. V, cap. 8, sect. 2, n. 71; il Diana, Vol. III, tr. 6, res. 55, n. 2, ed altri presso i detti AA.

Altri TT. però non credono abolita questa concessione. Così i Salmaticesi, i quali lo dimostrano da che quel privilegio fu inserto in in una bolla di S. Pio V; e però deve dirsi *privilegio bollato*, non più *vivae vocis oraculo* (Tr. XVI, cap. 3, punct. 7, n. 53): " Quia licet illud sit vivae vocis oraculum, tamen confirmatum est a S. Pio V per bullam ab ipso concessam, sicut cetera omnia vivae vocis oracula ante ipsum expedita, quam bullam adducit Peyrin. *t. 3 priv. c. 12 ad Costitut. S. Pii V in ord.* 7. Et sic transit in privilegium bullatum, proindeque revocatum non fuit in generali revocatione vivae vocis oraculorum. „

Altri presso il De Lugo l. c. n. 3, non la credono cessata per una diversa ragione; ed è che in quella concessione vi fu la segnatura papale; e però non si potrebbe dire assolutamente concessione *vivae vocis oraculo*. Ecco come ivi sta detto: " Alii tamen contendunt concessionem hanc factam non fuisse merum vivae vocis oraculum, sed intervenisse signaturam Papae, nam in calce memorialis, in quo multae gratiae postulabantur, petitum etiam fuit *ut eiusmodi gratiae et concessionis sola signatura sufficeret, et eundem effectum sortiretur, ac si litterae sub plumbo, aut in forma brevis expedirentur, attento quod omnia*

essent in foro conscientiae tantum, et statim praedictus Cardinalis in suis litteris addit: *omnia praeinserta modo praefato ut fuerunt petita, a praefato SS. D.no Nostro vobis concessa fuerunt, ideo in omnium et singulorum fidem etc.;* testatur ergo Cardinalis fuisse appositam signaturam, nam eo modo petita fuerunt. Signatura autem Papae videtur extrahere concessionem a vivae vocis oraculo: nam ubi intervenit manus et scriptura Papae, non est sola vox, sed scriptura, atque ideo non videtur revocari quando sola vivae vocis oracula revocantur. „

A noi piace aggiungere un' altra ragione che forse più persuade non abolito il privilegio di cui trattiamo, benchè *vivae vocis oraculo*. E la ragione si è che Gregorio XV ed Urbano VIII nell' abolire i privilegii *vivae vocis oraculo* ne eccettuano quelli che furono concessi da' RR. Pontefici per mezzo di qualche officiale della Curia Romana che ne avessero fatta testimonianza in iscritto, fra i quali non devono escludersi i Cardinali protettori di qualche ordine Religioso.

Gregorio XV infatti nella Costit. *Romanus Pontifex* del 2 luglio 1622 eccettua dall' abolizione chiaramente le concessioni *vivae vocis oraculo* fatte per mezzo de' Cardinali: " Firmis tamen et in robore permanentibus omnibus indultis et aliis concessionibus praedictis vivae vocis oraculo S. R. E. Cardinalibus, ad ipsorum vel aliorum quorumcumque favorem propria S. R. Ecclesiae Cardinalium manu firmatis pro ipsis vel aliis factis, et de quibus iidem S. R. E. Cardinales testimonium in scriptis praebuerunt. „

Urbano VIII poi, benchè nella Costit. *Alias felicis* del 20 dicembre 1631 abbia confermata la rivocazione fatta da Gregorio XV delle concessioni *vivae vocis oraculo*, e l' abbia estesa anche a quelle firmate da' Cardinali di S. R. C. *(etiam S. R. E. praedictae Cardinalium quorumcumque manu firmata);* pur nell' altra Costituz. che comincia colle medesime parole *Alias felicis* del dì 11 aprile 1635 ne eccettuò " officiales seu ministros praedictos (qui eorum officiorum seu munerum ratione, de gratiis, concessionibus et dispositionibus quibuscumque per Nos faciendis, mandatisque et iussionibus Nostris exequendis, aliisque rebus et negotiis gerendis nobiscum diversa tractant) quibus alias ante emanatas praedictas constitutiones ex officiorum suorum auctoritate et praerogativa de oraculo per eos a Romanis Pontificibus pro tempore existentibus habito fides haberi solebat ad cuiuslibet eorum officium seu munus quo fungantur pertinent. „

Or fra i dignitarii che per ragion di officio sogliono avere accesso al Sommo Pontefice sono i Cardinali protettori di qualche Ordine religioso, e però per le cose riguardanti gl' istituti da loro protetti possono dirsi officiali deputati a ciò. Così il Ferraris (v. *Oraculum vivae vocis*, n. 12): " Inter officiales seu ministros praefatos compu-

tantur et revera sunt Cardinales illi qui ad id a Papa deputantur, vel protectores Ordinum existunt. „ — Lo stesso Ferraris poi assicura che il Card. Lorenzo del titolo de' Ss. Quattro Coronati era protettore dell' Ordine de' Minori (l. c. n. 14).

Donde puossi conchiudere che, quanto al valore della concessione fatta ai Religiosi circa la recitazione mentale dell' officio divino, si possa star sicuri (1).

2.° Ma che deve dirsi della sua estensione? — La concessione riguarda l' officio e la messa. Quanto all' officio fa d' uopo distinguere l' officio corale dal privato. Per l' officio corale tutti convengono che il privilegio riguarda quelle cose che debbono dirsi in secreto, come il *Pater*, l' *Ave*, il *Credo* ed altrettali; dicendosi chiaramente nella concessione: *ea quae in ordinario iubentur dici secrete.*

Non è sì chiaro però l' indulto per l' officio privato. Per questo vogliono bene esaminarsi le parole: *et eodem modo possit facere qui dicit officium per se solus, cum prolatio verbalis sit praecipue ut ab aliis intelligatur.*

Le dette parole devono estendersi a tutto l' officio, ovvero alle sole parti secrete come si è detto dell' officio corale? Qui si dividono i pareri, e sorge una quistione lungamente dibattuta, nè fino ad ora risolta.

Alcuni estendono la concessione all' intero officio privato, poggiando sulla ragione che si allega: *cum prolatio verbalis sit praecipue ut ab aliis intelligatur;* ed ecco come argomentano: Si concede lo stesso indulto per l' officio privato perchè chi lo dice non ha bisogno di essere ascoltato da altri. Ma ciò ha luogo non per qualche parte sola, ma per l' intero officio privato. Dunque per l' intero officio privato

---

(1) Vi è fra i moderni Autori chi oppone al valore di questo privilegio anche la rivocazione fatta da Clemente XII di quanto fu prima conceduto da' RR. Pontefici intorno alla recitazione dell' Officio divino: " Addit Piat (I. 319):... dubium mihi videtur an adhuc vigeat (hoc privilegium), an non potius sub Clementis XII revocationem cadat, in qua revocatur privilegium *officium divinum absque legitima causa non recitandi;* qui enim mentaliter tantum legit, dici nequit recitare. „ Così il P. Angelo dal SS. Cuor di Gesù nel *Manual. Iuris Regular.* Vol. I, n. 413.

Ora ecco le parole della Costit. *Romanus Pontifex* del 12 febbr. 1732 di Clem. XII, dove sta detto che si rivocano le facoltà: " XI. Officium divinum absque legitima causa non recitandi, illudve commutandi in alias preces, vel opera pia, sive recitandi unum officium pro alio, aut extra tempus ab Ecclesia statutum, vel super praemissis cum aliis dispensandi. „

Ma qui è chiaro che si rivocano le facoltà di non recitare per nulla l' officio, non già di non recitarlo verbalmente: la recitazione mentale è vera recitazione, benchè non verbale. E poi qui siamo *in odiosis*, in cui *stricta facienda est interpretatio.*

va conceduto l' indulto. Così i Salmaticesi, i quali scrivono (Tr. XVI, Cap. 3, p. 7, n. 54): " Hoc privilegium ad totum officium extendi, ex illis ultimis verbis ostenditur ad privatam recitationem... ubi id, quod concessum fuerat pro recitatione publica Missae, in his quae secreto dicenda erant, extenditur quoad totum ad privatam recitationem, ob rationem illam *quia prolatio verbalis etc.* Nam cum nihil ita in privata recitatione dicatur, ut ab aliis intelligi possit, fit inde quod totum possit dici mentaliter ex vi huius indulti, sicut ex vi illius dici possunt eodem modo in publica recitatione quae ab aliis intelligi non est necessarium. „ — Così pure l' Enriquez de Missa l. 9, c. 31; il Navarra de Orat. c. 19, n. 88; il Santoro *Comment. Const. Minor.* stat. 2, dub. 3; Giovanni della Croce *de Statu Relig.* lib. 2, c. 8, n. 2; Tamburino *de Sacr. Miss.* lib. 2 c. 9. § 3; Rodriguez, *Quaest. Regul.* tom. I, q. 42, a. 4, ecc.

Altri però sostengono che, come per l' officio pubblico l' indulto va circoscritto alle sole cose che *devono* dirsi in secreto, così pure per l' officio privato; imperocchè nella concessione sta che *eodem modo possit facere qui dicit officium per se solum*; nel modo cioè come si è chiesto per l' officio pubblico. Ma nell' officio pubblico si concede che possano recitarsi mentalmente le sole cose da dirsi in secreto: così pure nell' officio privato. Di questa opinione è il De Lugo, il quale scrive l. c. n. 5: " Cum enim postulatio esset ad illa solum *quae in Ordinario iubentur dici secreto sub silentio,* et postea subdatur extensio ad recitantes extra chorum illis verbis *et eodem modo possit facere qui dicit officium per se solus*; debet omnino intelligi de eadem materia et circa quam petita fuerat dispensatio pro recitantibus in choro cum aliis, ne sese invicem impedirent. Non video ergo quo fundamento possit concessio illa ad totum officium divinum extendi. „ — Lo stesso insegnano Diana Tr. VI, *De Hor. Can.* resol. 55; Pellizzaro *Man. Regul.* tom. I, tr. 5, c. 8, n. 71; Sporer *De Hor. Can.* Cap. 2, sect. 3, n. III; i quali per altro tutti segnono il De Lugo e lo citano.

Che cosa si dovrà risolvere da queste sì disparate opinioni? A quale delle due potremo noi aderire?

Amendue le opinioni sono probabili, sì per ragioni intrinseche, sì per l' autorità dei DD. che le sostengono. Quando amendue le opinioni fossero del medesimo peso, in pratica non potrebbesi usare del privilegio, perchè il privilegio è di stretta interpretazione che vuole essere certo e non dubbio per qualche seria ragione contraria; e ciò appunto avvertono su questo punto il Pellizzaro ed il Diana *ll. cc.*

Noi, perplessi un bel tratto, ci eravamo poi sottoscritti a questa opinione. Ma, esaminato di nuovo il testo dell' indulto con maggiore accuratezza, possiamo ben aderire alla sentenza dei primi. Ecco come noi ragioniamo.

È vero che il privilegio contro la legge è di stretta interpretazione; ma questa deve farsi secondo le vere regole ermeneutiche, le quali vogliono che le parole dubbie si spieghino non già da per sè sole, ma sì ancora da altre parole certe, dal contesto e dal fine dello scrittore. Ora le parole dubbie nel nostro caso sono *eodem modo*, le quali possono riferirsi o solo a *non teneantur proferre vocaliter*, ovvero altresì ad *illa quae in ordinario iubentur dici secreto*. Par chiaro che debbano riferirsi solo a non *teneantur proferre vocaliter*, per la ragione che abbiamo qui due concessioni distinte, una per l' officio pubblico, l' altra per l' officio privato, e per fini parimente distinti. Per l' officio pubblico la ragione onde si accorda l' indulto di dirlo mentalmente è perchè *ne fratres mutuo se impediant aut aliis sint fastidiosi*: queste ragioni valgono solo per l' officio corale e devono valere necessariamente per le cose che si dicono sotto voce, giacchè le altre vogliono necessariamente recitarsi a voce alta.

Non così per l' officio privato. In tal caso non vale la predetta ragione, non essendovi altri frati che possano riceverne impedimento o fastidio; e perciò neppur vale la restrizione alle sole cose secrete, potendo l' intero officio recitarsi secretamente. Invece si allega qui un' altra ragione del tutto diversa dalla prima; ed è *cum prolatio verbalis sit praecipue ut ab aliis intelligatur*. Or avverandosi questa ragione non in qualche parte solo, ma nell' intero officio, all' intero officio dovrà estendersi la concessione.

Se non si estendesse all' intero officio, ne verrebbero questi assurdi: 1.° la concessione non avrebbe ragione, essendo cosa strana essersi chiesto e conceduto che nell' officio privato i soli *Pater*, *Ave* e *Credo* possano recitarsi mentalmente: ciò è ragionevole solo nell' officio corale, in cui si può essere distratti dai compagni, non già nel privato, in cui non ci sono compagni — 2.° la ragione allegata *cum prolatio verbalis sit praecipue ut ab aliis intelligatur* sarebbe inutile; e ciò non si può supporre nè nella mente dei postulanti nè in quella del R. Pontefice — 3.° non si otterrebbe il fine ultimo della concessione che è nelle parole *qui aliqui devotius sic dicunt;* la maggior devozione cioè nel recitare mentalmente l' officio senza distrazioni; il che nell' officio pubblico si può ottenere nelle sole cose secrete; nel privato in tutto l' officio.

Queste ragioni per verità ci sembrano a bastanza solide, e tali da non rendere più dubbia la sentenza che estende allo intero officio privato la concessione. Trattandosi di privilegii si deve stringerne l' interpretazione; non sì però da violentare il senso e le regole ovvie di ermeneutica. Noi perciò possiamo bene attenerci alla opinione dei Salmaticesi che credono più probabile questa sentenza l. c. n. 53:

" Sed esse in robore dictum privilegium, extendique ad totum officium privatim recitandum (licet solum pro his quae in choro et missa secreto iubentur dicere sit primo concessum) probabilius iudicamus. „ E di questa opinione è ancor S. Alfonso (la cui dottrina può seguirsi da tutti *inoffenso pede),* il quale, allegando la ragione de' Salmaticesi scrive (L. IV, n, 64): " Ergo (RECTE *arguunt Salmanticenses),* recitatio privata, ubi nihil dicitur ut ab aliis intelligatur, potest ex hoc privilegio tota mentaliter fieri „ (1).

È vero che il medesimo S. Dottore assai prima avea scritto (L. I, App. II de Privil., n. 107): " Leo X concessit religiosis ut possent recitare horas privatim omnino mentaliter (sed p. Ferraris, citans

---

(1) Quanto però alla parte che riguarda la Messa, non crediamo sì chiare le parole della concessione, da poterne inferire che quanto si concede per l'officio possa valere altresì per la messa, non essendo chiaro se la concessione riguarda la celebrazione della messa, ovvero ciò che i Frati sogliono dire in coro durante la messa conventuale. E qui ci sottoscriviamo a quanto insegna il De Lugo *l. c.* n. 4, vale a dire: " Non potest nec debet ea concessio intelligi de iis, quae Sacerdos, dum celebrat, debet secreto dicere in Missa, alioquin posset nihil Canonis proferre, praeter verba consecrationis, et Orationem Dominicam; Orationes etiam quae ad oblationem panis, et vini pertinent, posset non proferre, et alia similia, quod absurdissimum esset, nec facile apparet, quomodo qui eiusmodi sacrificio adessent, Missam integram audirent, cum Missa sit actio quaedam externa, et cum magna pars Missae externae omitteretur, et reduceretur ad orationem mentalem, et internam Sacerdotis, quod etiam ex verbis concessionis facile colligitur; petitur enim ea concessio, ut ne fratres mutuo se impediant in Officio divino, aut aliis sint fastidiosi, quod illa, quae in Ordinario iubentur dici secreto sub silentio, tam in Horis Canonicis, quam in Missa, non teneantur proferre vocaliter, etc. ex quibus verbis apparet, hoc non fuisse petitum pro ipso celebrante, sed pro fratribus, qui sunt in Choro simul psallentes, et qui si omnes proferant voce clariori, quae debent sub secreto, et silentio dicere, possunt sese mutuo rumore illo perturbare. Celebrans autem, qui seorsim est in Altari, non potest alios impedire, aut perturbare. Atque ideo fortasse non fuit petitum pro iis, quae in Missali iubentur secreto dici, sed quae in Ordinario iubentur dici secreto: nam in Missali agitur de Sacerdote ipso celebrante, et de iis, quae ipse debet secreto, vel voce elevata dicere. In Ordinario autem, praesertim illius Ordinis, iubentur fortasse fratres aliqua recitare tempore Missae, v. g. dum organum pulsatur, supplere versus organo correspondentes, preces etiam aliquas, prout nunc aliquando pro necessitatibus occurrentibus dicuntur: et Confessionem, quam aliqui etiam in Choro dicunt, dum a Ministris dicitur in Altari; qua de causa in Missali etiam Romano praescribitur in rubr. de ordine genuflectendi, quod in Choro ii, qui Praelati non sunt, dum dicitur Confessio genuflectant, quod Gavantus ibi part. I. tit. 17. num. 5. intelligit de omnibus praeter cantores, qui si tunc cantant introitum, non possunt genuflectere. Ad haec ergo, et similia mentaliter dicenda propter maiorem quietem deservire poterat illa dispensatio. „

Sporer (1), ait hoc privilegium esse adulterinum). Ma noi abbiamo visto e dimostrato come cotal ragione non tenga, perchè questo privilegio non può dirsi rivocato dalle celebri bolle di Gregorio XV e di Urbano VIII. E lo stesso S. Dottore, accennando nel n.° 64 del Lib. IV tal quistione, si sottoscrive alla sentenza dei Salmaticesi che qualifica più probabile dicendo: " Licet... teneant hoc privilegium revocatum a Gregor. XV et Urbano VIII.... attamen PROBABILIUS contradicunt Salmaticenses. „ E però sta salda e sicura la Dottrina di S. Alfonso che attribuisce ai Regolari questa insigne concessione.

Dopo tutto quello che si è qui disputato, non resta dubbio che i Regolari, cui va comunicato questo privilegio dei Francescani, possano avvalersene *tuta conscientia.*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

4.

A quali servi si estenda il privilegio dell' oratorio privato.

In ogni Breve di oratorio privato vi ha la clausola: *Volumus autem quod familiares servitiis tuis tempore dictae missae actu non necessarii, ibidem missae huiusmodi interessentes, ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur.* Come dovrà interpretarsi questa clausola? La difficoltà sorge da che in tempo della messa assai raramente può esser necessaria ai padroni la servitù. E però quasi nessun servo potrebbe soddisfare al precetto con assistere alla messa dell' oratorio privato.

La clausola predetta, se dovesse interpretarsi nel senso che, per soddisfare al precetto, un servo dovrebbe essere strettamente necessario agl' indultarii mentre ascoltano la messa, priverebbe quasi tutti i servi di questo beneficio. Come infatti potrebbe un domestico servire al padrone, mentre quegli e questi devono attendere al S. Sacrifizio? E però sarebbe inutile commemorare nel Breve i servi.

---

(1) Non sappiamo come il Ferraris abbia potuto citare Sporer (v. *Officium divinum*, art. III, n. 101) per l'opinione che la concessione di Leone X sia stata rivocata; mentre questo Autore nel luogo cit. *De Hor. Can.* Cap. 2, sect. 3, n. 111, non dice verbo di questa rivocazione.

Fu chiesto alla S. C. del Concilio il vero significato di quella clausola col dubbio: " An in vim dicti brevis satisfaciant praecepto missae in diebus festis omnes famuli commensales, vel quinam in casu? „ E la S. C. il dì 30 luglio 1706 *in Auximani, Oratorii privati* rescrisse: " Dilata iuxta mentem; et mens fuit quod orator peteret declarationem a Papa. „ — Non avendo voluto la S. C. dirimere il dubbio, fa d' uopo ricorrere al suffragio de' DD.

Il Gattico, classico scrittore di questa materia, dice che il senso della parola *necessario* non è quello di dover prestare realmente servizio in tempo della messa, ma di star pronto ad ogni bisogno o necessità dei padroni, e benchè questi non ne abbiano in quel tempo, potrebbero nondimeno averne. " Quamvis enim (dice il detto Autore *De Oratoriis domest.*, Cap. 25, n. 23) nihil actu pro tempore sacrificii domino famulus aut dominae ancilla deservire videantur; tamen in eo tunc necessarium praestant servitium, quod actu vigilent ad illorum subsidium, si inopino aliquid tunc temporis accideret. „ Basta dunque che il servo in tempo della messa vigili perchè nulla manchi al padrone, perchè si debba considerar necessario.

Ma quanti servi potranno così considerarsi? Il Gattico stesso dice non esserne prescritto il numero nei brevi per oratorii privati, come è prescritto per gli oratorii *causa infirmitatis*, nei quali se ne concede uno solo. Gli oratorii privati, dandosi per lo più a famiglie nobili e ricche, queste hanno più o meno bisogno di servitù che vegli per esse: " Numerus itaque modo maior modo minor esse poterit illorum familiarium, qui de privilegio participant, iuxta maiores vel minores privilegiatorum actuales necessitates tempore missae occurrentes. „

In ogni modo egli è di opinione che, oltre un domestico che serva la messa, anche un altro può stare pei bisogni del padrone, ovvero una domestica pei bisogni della signora, che tutti godano dell' indulto, soddisfacendo al precetto *audiendi sacrum* (1). Anzi essendovi il padrone e la padrona, ciascuno può tenere a messa il proprio servo; ed oltre a ciò, quando vi sono più congiunti od affini, che dipendano dagli indultarii (e non fanno economia diversa), anche per essi possono consentirsi dei servi che ne abbiano pensiero. Secondo poi il grado

(1) Ecco le parole del cit. Autore *l. c.*, n. 23: " Existimarem autem tuto posse unum familiarem deputari tamquam necessarium ad inserviendum sacerdoti celebranti.... Tuto insuper potest alius familiaris admitti ad idem praeceptum implendum; cum ad omnes eventus unus saltem famulus semper tanquam necessarius servitiis domini prudenter iudicetur. Si vero foemina principaliter privilegiata fuerit, tunc una ancilla si legitime conceditur, ut actu parata ad succurrendum dominae adsit, si forte eius opera eguerit. „

di nobiltà e di dignità, si ha talvolta pur bisogno di qualche dama di compagnia o di qualche paggio che, facendo onore ai padroni, stiano attenti durante la messa (1).

---

(1) Il cit. Autore così insegna l. c. n. 24-25 : " Anceps porro fueram, utrum indultum principaliter duo respiciens, plus aequo ampliaretur quando unusquisque illorum suum ad proprias necessitates famulum in oratorio adsciscerct, etiamsi unus ad securitatem et decorem amborum sufficeret ? Verum considerans virtute et aequivalentia indultum iuxta numerum privilegiatorum multiplex fore, idcirco alienum mihi non est visum quidquam a mente Pontificis, si unusquisque istorum id facere valeat, quando simul cum alio missae adfuerit, quod posset agere, si solus missae interesset.... multo magis dubitavi utrum alius famulus, si necessarius esset ad custodiam consanguineorum et affinium, in oratorio privato posset praecepto missae audiendae satisfacere ; cum indultum familiares non ad aliorum, sed ad privilegiati servitia *(tuis servitiis)* respiciat ? Quam responsionem eligerem, nullus Scriptorum quem legerim me edocuit, quoniam de solo famulo hospitis illi loquuntur. Opportunum autem arbitror ante responsionem prius respicere ad principaliter privilegiati conditionem, an videlicet ipse curam omnium domesticorum, tamquam caput, et supremus totius familiae gubernator habere debeat : an vero circa affines et cognatos nullam curam gerat, nec speciali ratione ad illius gubernationem partineant ? Ex hac diversitate muneris solutionem peti posse existimo. Etenim si principaliter privilegiato suorum affinium cognatorumque singularis cura incumbat, dum famulus in istorum necessariis servitiis occupatur, simul privilegiato deservit ; quoniam domus gubernator et rector pro omnibus domesticis excubare cogitur. Hac de caussa nemo negaverit quod patris-familias necessaria servitia dicantur, quae fuerint filiis illius potestati subiectis praestita. Similiter propria alicuius servitia dicuntur et sunt, quae patri, matri, uxori, fratribus, sororibusque illius impenduntur ; cum respectu omnium teneatur aliquis curam exercere quando aliter per se ipsos suis necessitatibus providere nequeunt, et aliunde nulla caussa ab istorum cura gerenda ipsorum excusat. At cum agnati cognatique non pendent a cura principaliter privilegiati, non video qua ratione istius servitiis necessariis deservire ille dicatur qui iisdem consanguineis famulatur. Quamobrem nequaquam probabile videtur, quod frater, v. g. privilegiati, cuius gubernationi non subiicitur, possit secum proprium famulum in oratorio admittere, ut Ecclesiae praecepto de missa audienda satisfaciat.....

" Dixi hactenus de familiaribus necessariis, praescindendo a speciali decore cuiuslibet privilegiati, quia pro varietate locorum, temporum et dignitate personarum, plures vel pauciores exiguntur, aut sufficiunt familiares, qui domi manentibus propriis dominis semper assistant. Alicubi, quod etiam observabit Card. Petra Tom. 2. Com. Ed. R. pag. 500. n. 63., matronae nobilis domi commorantis decentia postulat praesto habere aliquem ephebum praeter ancillam proxime sibi famulantem. Alicubi, quod attendit Pasqualigus quaest. 658. n. 9., praefectus cubiculi desideratur. Erunt itaque hi pariter alicui privilegiato forte necessarii actu tempore missae. „

Abbiamo voluto dare questi lunghi brani dell' Ab. Gattico, affine di offrire maggior luce in materia così oscura. Siffatto autore poi, come sopra si è

Il Pasqualigo, altro insigne scrittore di quanto s' attiene al S. Sacrifizio della messa, spiega in altra forma quella clausola (Tr. I, qu. 658, n. 9): " Existimo ergo, son sue parole, eos (famulos) participare privilegium, qui sunt in continuo servitio domini: ita ut necesse sit ab ipso desistere, ut assistant missae, ut sunt magister cubiculi, assistentes ostio cubiculi, et ceteri quorum munus requirit, ut praesto sint ad nutus Domini. Continuum enim servitium extenditur etiam ad tempus missae, et quia est servitium actuale et non tantum habituale, ideo actu sunt necessarii. Et quamvis desistant in servitio, quando audiunt missam, hoc non tollit quin servitium sit continuum, atque adeo nec quin actu inserviant tempore missae. Quia continuitas servitii accipitur civiliter, et proinde admittit interruptionem et intervallum conveniens. „

Egli dunque interpreta la clausola nel senso che vengano ammessi a godere l' indulto tutti i domestici che sono al continuo servizio del padrone e che dovrebbero servirlo anche *actu tempore missae,* ma smettono dal servizio pel breve tempo della messa. Così tutti i camerieri e cuochi e portinai che prestano continuo servizio e dovrebbero prestarlo anche in tempo della messa, possono dirsi *necessarii actu tempore missae.*

Con pace però del dotto scrittore, a noi non sembra come possano dirsi *actu necessarii tempore missae* quei domestici che nel tempo della messa smettono il servizio. Saranno *necessarii tempore missae;* non già *necessarii* ACTU *tempore missae.* Nè vale il dire che una piccola interruzione non pregiudica alla continuità del servizio; imperocchè quell' ACTU si riferisce appunto alla detta interruzione e l' esclude.

A noi per verità sembra più ragionevole e più vera la interpretazione dell' Ab. Gattico, la quale soddisfa egualmente ai bisogni dei padroni.

Ci piace pure il suggerimento del Monacelli, che, per cessare dubbii ed angustie di coscienza, allega la lodevole usanza di alcuni Vescovi, i quali, nel decreto esecutoriale del breve, assegnano il numero dei servi che possono goderne, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascuna famiglia (l. c. n. 447): " Quare, egli scrive, in executione indulti pro serenitate conscientiae domini privilegiati, et famulorum famularumque, solent zelantes et providi Ordinarii, iuxta qualitatem

---

detto, è il più classico e riputato su quanto riguarda gli oratorii privati, avendo pubblicata un' opera di gran lena su tale argomento. E inoltre l' Ab. Gattico tiene qui il giusto mezzo fra gli autori troppo larghi come il Pignatelli, che include nel privilegio tutti i servi, ed altri troppo stretti, come il Fagnano, che li vuoli esclusi quasi tutti (v. Monacelli l. c.).

familiae indultarii, taxare numerum familiarium qui ipsis (arbitrio prudentiali interposito) videtur necessarius pro servitio domini tempore celebrationis missae, ut possint praecepto diebus festi satisfacere, quae praxis optima mihi videtur, nisi taxatus sit numerus in brevi. „

Il Vescovo potrà regolarsi colle norme assegnate sopra.

5.

Se il privilegio dell' oratorio privato si estenda al serviente della messa.

Negli oratorii privati chi serve il celebrante, qualunque sia, soddisfa, come gl' indultarii, al precetto della Chiesa di ascoltar la messa nei dì festivi?

Il precetto ecclesiastico obbliga i fedeli di ascoltare in tutti i dì festivi la messa in chiesa od in oratorio pubblico. L' oratorio privato è solo per gl' indultarii, i quali possono ivi soddisfare al precetto.

Non mancano Autori che opinano potersi anche negli oratorii privati da qualsivoglia fedele soddisfare al precetto, asserendo che la limitazione della chiesa avea luogo nella primitiva disciplina quando doveasi da tutti udir la messa nella chiesa parrocchiale: essendo ora cessato quest' obbligo, il precetto della messa può adempirsi in qualunque chiesa od oratorio sì pubblico e sì privato. Così, fra gli altri il Palao Par. IV, tr. 22, *de Sacr. Missae*, disp. un. punct. 16, n. 13; l' Enriquez L. IX, Cap. 25, n. 9; il Pellizzari *Man. Reg.* T. II, tr. 8, c. 2, sect. 2, subsect. 2, qu. 4.

La sentenza vera nondimeno e comunissima è che solo nelle chiese e negli oratorii pubblici ciascun fedele può soddisfare al precetto della messa, non già negli oratorii privati, nei quali la messa può sentirsi per sola devozione. Così Bonacina *De sacr.* disp. 4, quaest. ult., punct. 12, n. 4; Garzia *Sum.* tr. 3, diff. 8, dub. 2, punct. 9, n. 17; De Lugo *De sacr.* L. V, cap. 14, qu. 4, n. 48; Tamburino *De Sacr. Missae.* L. I, c. 4, § 4, n. 36; Pasqualigo De Orat. priv. Tr. I, qu. 659, n. 5 ed altri moltissimi con S. Alfonso L. III, n. 319. La ragione si è che nel breve degli oratorii privati vi ha la clausola: *Volumus autem quod familiares servitiis tuis non necessarii ibidem missae interessentes ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeatur.* Le quali parole non sono meramente *de stylo curiae*, ma esprimono una decisa volontà del Rom. Pontefice: *volumus.*

Or che deve dirsi di colui che serve al sacerdote? Soddisfa egli all' obbligo del precetto, con quella messa, in oratorio privato?

Pochissimi trattano cotal quistione e sono del tutto discordi.

Il Gattico considera solo il caso che un domestico del padrone serve al sacerdote; e dice che quando non voglia servir la messa uno degl' indultarii, può bene servirla un domestico, il quale soddisfa con quella messa al precetto. La ragione che allega non è che questi partecipa più da vicino al S. Sacrifizio; ma solo perchè come domestico è allora necessario a quel servizio del padrone, e, come si è detto altrove, nel breve dell' oratorio sta che *familiares servitio domini tempore dicto actu non necessarii ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur.* Dunque un domestico che sia necessario per servire la messa soddisfa al precetto.

Ecco le parole del Gattico (*De Orator. domest.* Cap. XXV, n. 23): " Existimarem autem tuto posse unum familiarem deputari tamquam necessarium ad inserviendum sacerdoti celebranti, quando neque privilegiatus, neque illius filius, consanguineus aut affinis hoc munus sponte susciperet. Nam tempore sacrificii profecto actu inservit privilegiato, qui sacerdoti in eiusdem gratiam celebranti ministrat. Constringere autem privilegiatum, aut ipsius cognatos affinesque ad deserviendum sacerdoti sacrificanti nulla lex iubet, neque indultum requirit, a quo illis omnibus absolute conceditur adimpletio praecepti ecclesiastici per hoc quod in privato oratorio missae assistant. „

Il Ferraris (v. *Oratorium* n. 64) opina che allora solamente soddisfa al precetto chi serve la messa in oratorio privato, quando non vi sia fra gl' indultarii chi possa e voglia compiere quel servizio; e la ragione che allega è: " cum, concesso principali, intelligatur concessum et accessorium, quod ex dispositione iuris, vel ex natura sua necessarium est ad ipsum principale consequendum, uti verificatur de sacerdote electo a privilegiato ad ibi celebrandum, et de ministro in casu quo non adsit privilegiatus qui possit et velit ministrare sacro. „

Il Rosignolo (*De Euchar.* q. 8, a. 12, n. 16) afferma poter qualsivoglia serviente ed in qualunque caso soddisfare al precetto colla messa da lui assistita in oratorio privato, benchè vi sia fra i privilegiati chi possa e voglia servir la messa. Ed eccone la ragione: " Sicuti sacerdos electus ad ibi celebrandum satisfacit, non est cur non satisfaciat minister electus ad ministrandum; et sicuti potest elegi hic vel ille sacerdos ad missam celebrandam; ita potest hic vel ille minister eligi ad serviendum „ (ap. Ferraris *l. c.*).

Il Porpora finalmente raccoglie le due sentenze e scrive: (*Th. Mor.* Tr. XVII, Par. II, cap. 6, n. 309): " Num praecepto satisfaciat minister inserviens (in oratorio privato)? Nonnulli absolute affirmant; quia minister inserviens sortitur privilegium et conditionem celebrantis; adeoque satisfacit, prout ipse celebrans. Alii vero id admittunt quando inter privilegiatos non invenitur qui possit et velit sacro inservire:

ex allata ratione, quod nempe cum principale consequendum necessarium; et in casu eiusmodi est inserviens, cum sine ipso missa nequeat celebrari. „

Per verità sembra a noi molto probabile la sentenza che aggiudica al serviente, qualunque sia, il diritto di soddisfare al precetto. La ragione è che, se soddisfa il celebrante chiunque egli sia, soddisfa pure il serviente benchè non familiare dell' indultario.

E infatti quantunque non manchino DD. che neghino al celebrante la facoltà di soddisfare al precetto colla messa del privato oratorio, pure comunemente si ammette che con siffatta celebrazione si adempia tale obbligo. La ragione poi onde soddisfa al precetto il celebrante non sembra quella allegata dal Ferraris e da altri, che cioè, concesso il principale, si concede pure l' accessorio. Imperocchè qui si tratta di privilegio conceduto solo agl' indultarii, non ad altri; e però vuolsi stare strettamente ai termini dell' indulto, in cui non si fa menzione alcuna del sacerdote celebrante come indultario.

Più accettevole sembra la ragione addotta dal Gattico perchè il sacerdote valga con quella messa a soddisfare al precetto. Questo Autore accortamente osserva che il sacerdote non va compreso in quella classe di *assistentes*, i quali vengono esclusi dallo adempimento dell' obbligo. Egli non *assiste* al santo sacrifizio, ma lo *celebra:* per lui perciò non vale la ragione allegata in principio, colla quale dimostrasi non potere gli altri soddisfare al precetto, oltre gl' indultarii. Ecco come insegna il detto Autore (l. c. n. 27): " Mature perpensis omnibus, ac iudicio alieno prudenti prius investigato, absque ulla excessus nota affirmari posse arbitror qualemlibet sacerdotem approbatum oblatione Sacrificii in oratorio privato Ecclesiae praeceptum adimplere. Ipsa Papalis privilegii formula mutuit, ut reor, responsionem; nam dum, facta mentione eorum, qui de gratia participant, declarat alios adstantes non eximi ab obligatione audiendi missam in ecclesia; expresse ad *interessentes*, proinde ad eos qui assistunt, non ad sacerdotem qui offert, verba dirigit. „

Or noi da questa ragione possiamo anche trarre la conseguenza che neanco il serviente deve includersi nella categoria dei semplici *interessentes*, e però degli esclusi dall' adempimento del precetto. Chi serve la messa non è solo *presente* ad essa, ma n' è il *ministro:* egli partecipa assai di più degli altri al divino sacrifizio. Se perciò soddisfa al precetto il sacerdote con celebrare, vi soddisfa pure il serviente col ministrare.

Possiamo adunque pienamente sottoscriverci alla opinione di coloro che estendono anche al serviente della messa implicitamente la concessione del privilegio dell' oratorio privato.

QUESITI

con brevissime risposte.

10. *Come fare quando gli sposi non hanno l' anello da benedire.*

D. Vitale parroco è chiamato talvolta a congiungere in matrimonio persone poverissime, che non hanno anello. Può tralasciare la benedizione del detto anello?

R. La benedizione dell' anello non si tralascia mai. Ed ecco come la S. C. dei Riti dichiarò e suggerì al Vescovo di Barcellona che riferiva non solersi recitare la formola di tal benedizione dai parroci pei matrimonii dei poveri che non aveano anello: " Censuit (S. R. C.) pastorali R.mi Episcopi sollicitudini commendare ut consulere velit quatenus eiusmodi ritus benedictionis annuli nunquam omittatur; vel praecipiendo parochis ut unum annulum semper secum teneant, qui sponsis eo deficientibus pro tali benedictione rite explenda tradatur, vel eosdem sponsos monendo, ut illum ex metallo infimi valoris sibi provideant „ (4 Mai. 1882 *in Barcinonen.* n. 3548 *E. N.*). — Dunque, quando trattasi di povera gente che non ha modo di procurarsi l' anello, il parroco deve esortare gli sposi a provvedersene uno di metallo anche vile, con pochi soldi; o almeno il parroco stesso dovrà tenere presso di sè un qualche anello, da poterlo benedire in tutti i matrimonii dei poveri che non l' hanno.

11. *Circa il supplente al canonico teologo.*

D. Arnoldo can. teologo, dovendo assentarsi abitualmente dalla residenza, ha ottenuto dalla S. Sede la facoltà di mettere un supplente. Si chiede: 1.° Questo supplente può essere qualunque sacerdote, anche *extra gremium Capituli?* — 2.° Nel caso affermativo, può indossare le insegne capitolari e sedere nello stallo dei canonici?

R. Al 1.° — Fa d' uopo vedere come si è domandato e come si è ottenuto questo *supplente*. Se si è domandato per la sola lezione scritturale, ed è stato concesso senza condizioni, può deputarsi a ciò qualsivoglia sacerdote, anche fuori del capitolo, purchè sappia ben fare la lezione. Se poi si è domandato anche per supplire alla officiatura corale, in tal caso, senza speciale concessione, non può commettersi tale officio, se non ad un vero canonico, trattandosi di sostituzione, la quale non si può affidare ad altri di ordine e dignità inferiore al sostituito (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 205).

Al 2.° — Nel caso che la S. Sede, per grazia speciale, abbia concesso che la sostituzione possa compiersi da qualunque sacerdote, questi non può sedere per nulla negli stalli dei canonici, e molto meno può indossare le insegne canonicali.

12. *Intorno al calendario delle chiese di Suore di voti semplici.*

D. Dovendosi pel S. Sacrifizio seguire il calendario di ciascuna chiesa,

che è da dire delle chiese di Suore di voti semplici, le quali dipendono dal Vescovo, ma usano un calendario diverso da quello della diocesi?

R. Se l' istituto delle dette Suore, non ancora approvato dalla S. Sede, usa, per propria divozione, col solo permesso del Vescovo, un calendario diverso da quello della diocesi, non crediamo che nelle loro chiese, pel S. Sacrifizio, debba seguirsi il loro calendario. Se poi, dopo il decreto di lode, o anche prima, l' istituto delle dette Suore abbia conseguito dalla S. C. dei Riti la facoltà del calendario proprio, in tal caso questo dovrà seguirsi nella loro chiesa o nel loro oratorio anche pel S. Sacrifizio della messa. E ciò è conforme a questo decreto della S. C. dei Riti: " In ecclesiis alicui religiosae familiae concreditis, sacerdotes exteri in illis celebrantes tenentur ne sequi calendarium eiusdem familiae si proprium habeatur? — Resp.: *Affirmative.* „ (15 Dec. 1899, *Urbis*, ad 2.m, n. 4051 *E. N.*).

13. *Circa una usanza di benedire l' acqua santa.*

D. In L. quando in una chiesa, in cui vi ha parecchie pile, deve benedirsi l' acqua santa, il sacerdote suol recarsi in mezzo alla chiesa, ed ivi dire le orazioni del messale, intendendo di benedire tutte le pile ripiene di acqua: il sale poi, da frammischiare coll' acqua, lo porta a ciascuna pila recitando la prescritta formola. Che dire di tale usanza?

R. La detta usanza sembra legittima, e da approvare. Purchè gli oggetti da benedire stanno a vista del sacerdote, possono benedirsi con una sola formola, ad eccezione delle cose che riguardono ciascun oggetto. Così si pratica colla consacrazione degli altari fissi e portatili; e così colla benedizione delle immagini e degli altri oggetti, secondo il Rituale.

14. *Se per una parrocchia di nuova erezione si ha diritto all' aumento di congrua dal Governo.*

D. In P., borgata di circa diecimila anime, non v' ha che una sola parrocchia, la quale non basta alla cura della intera popolazione; e però il Vescovo, col consenso del parroco, vorrebbe fondare ivi altre due parrocchie. Si chiede se il Fondo pel culto darebbe il supplemento di congrua per le due nuove parrocchie.

R. Il Regolamento 25 agosto 1899 n. 350 sulla legge 4 giugno 1899 n. 191 (che concede il supplemento alle congrue parrocchiali fino a L. 900) nell' art. 35 stabilisce: " Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente " alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866 n. 3036 non compete il sup- " plemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità, riconosciuta dal " Governo. „ Per l' assegno dunque o per l' aumento di congrua di parrocchie nuove, dopo la legge 7 luglio 1866 che soppresse le corporazioni religiose in tutto il Regno, occorre un' assoluta necessità, riconosciuta dal Governo.

15. *Se certe nuove bestemmie siano ereticali.*

D. Deve ritenersi come ereticale la bestemmia, così frequente nei giorni nostri, di unire al S. Nome di Dio gli appellativi di *porco*, *ladro* ecc.? È necessario ben definire ciò, perchè in molte diocesi è riservata la bestemmia ereticale, non la semplice.

R. L' attribuire a Dio quelle nefandezze, certamente in sè stesso è una eresia. Però vuolsi esaminare l' animo del bestemmiatore. Se aderisce colla mente a quegli errori, credendo davvero (cosa orrenda!) che Dio sia così, commette bestemmia ereticale. Se poi dice quelle cose per isfogo d' ira solamente, commette solo una bestemmia semplice. Così S. Alfonso (L. III n. 122) " Quae quidem (Deum vocare tyrannum, iniustum etc.) si quis credat ita esse, et non tantum in ira aut desperatione effutiat, tunc est blasphemia haereticalis; idest cum haeresi coniuncta. „ In questi casi perciò fa d' uopo che il confessore indaghi l'animo che ebbe il penitente nel proferire quelle parole.

16. *Se gl' impediti di andare al Vescovo possano essere assoluti da' riservati all' Ordinario per mezzo di qualsivoglia confessore.*

D. Scrive il p. Bucceroni *(Inst. Th. Mor.* Vol. II, n. 800 ed 4.ª): " Si agatur de casibus et censuris episcopalibus... probabilior est sententia asserens quod illi qui impediti sunt Episcopum adire, possunt ab ipsis absolvi per quemcumque confessarium. „ Ora " *perpetuo impediti* „ censentur filiifamilias... mulieres omnes, nisi etc. „ — Come va intesa questa teoria, secondo la quale pare venga a cessare, per le donne specialmente, nella massima parte dei casi, la riserva vescovile?

R. Va intesa, come era intesa prima del Decreto del S. Officio 23 giugno 1886, che modificò la disciplina sull' assoluzione dai riservati al Papa, non già sull' assoluzione dai riservati ai Vescovi. Noi pure ci sottoscrivemmo alla sapiente dottrina del chiariss. p. Bucceroni su tal riguardo, parlando a lungo di tal quistione (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 185). Le donne perciò ed i figli di famiglia ponno essere assolti da un semplice confessore dai riservati al Vescovo quando ci sia una necessità e quando siano impediti di andare all' Ordinario; il che non può ammettersi in tutti, nè sempre, come i DD. insegnavano potersi ammettere per l' assoluzione dai riservati al Papa.

17. *Se possa sostenersi la consuetudine di non dare le distribuzioni agli assenti dal coro per ragione della cura o di servizio della chiesa.*

D. In P. è consuetudine che non si dànno le distribuzioni agli assenti dal coro per l' esercizio della cura o per servizio della chiesa, come p. e. al canonico sagrestano. Può sostenersi tal consuetudine?

R. Tal consuetudine può certamente sostenersi quanto alle distribuzioni avventizie, in forza del Decreto della S. C. del Conc. *in Lucana* 30 Ian. 1858 (Mon. Eccl. Vol. I, p. 235). In quanto alle distribuzioni fisse, la detta S. C. ha più volte abrogate simili consuetudini perchè contrarie al diritto, il quale ha stabilito che il canonico parroco (se la cura sia annessa al beneficio) quando è assente per l' esercizio della cura, non perde le distribuzioni; e neanco le perde chi si assenta per la necessità della propria chiesa. Però non è in potestà nè del Capitolo, nè del Vescovo abrogare una legittima consuetudine anche *contra legem*. Vi si richiede la potestà della S. Sede.

18. *Se possa tollerarsi la consuetudine di celebrare messe piane di morto nei giorni 3.°, 7.°, 30.° ed anniv. di rito doppio.*

D. Nella diocesi di P. è consuetudine di celebrarsi anche nei giorni di

rito doppio messe piane di *requiem* ne' giorni 3.°, 7.° e 30.° e nell' anniversario dalla morte o deposizione del defunto. Può tollerarsi tale usanza?

R. La detta consuetudine si oppone alle leggi liturgiche, le quali vogliono che nei prefati giorni di rito doppio minore o maggiore (esclusi quelli di 1ª.° 2ª. classe) possa celebrarsi la messa cantata di *requiem*, non già messe piane. Così le S. C. de' Riti il 23 agosto 1766 *in Carthaginen.* ad 2, n. 2482 *E. N.*: " An diebus 3°. 7°. 30°. a depositione defuncti, in quibus occurrit officium duplex per annum, non tamen festivis de praecepto, celebrari possint officium et missa defunctorum? et an praedicti dies numerari debeant a die obitus, vel a die depositionis? — Resp. Affirmative ad primam partem; dummodo sermo sit de missa cantata; ad secundam partem, praedictos dies III, VII et XXX posse numerari a die obitus sive a die sepulturae iuxta diversam ecclesiae consuetudinem. „ Così pure la stessa S. C. il dì 2 dic. 1891 Urbis et Orbis, n. 3753. — Di qui viene che l'Autorità ecclesiastica non dovrà tollerare un tale abuso e dovrà toglierlo da sè, qualora non vi siano gravi ostacoli: in caso opposto dovrà interpellare la S. C. dei Riti (S. R. C. 11 sept. 1847 ad 13, n. 2951).

19. *Se sia necessario velare il Santissimo quando si predica.*

D. Quando in chiesa, dov'è esposto il Santissimo, si tiene qualche concione, è necessario velare l' ostensorio?

R. Quando si predica col Santissimo esposto, è prescritto che lo si debba velare. Ecco un decreto della S. C. dei Riti: " Num tolerari possit consuetudo exponendi SS. Sacramentum et coram eo missam celebrandi (occasione novendialis) in qua fit post Evangelium praedicatio Verbi Dei et plerumque de Sanctis; et in qua populus frequens accedit ad Sacram Synaxim? — Resp. Affirmative; apposito tamen velamine ante SS. Eucharistiam dum habetur concio „ (10 Mai. 1890 in *Montis Regalis* ad 2., n. 3728 *E. N.*).

20. *Se il Vicario capitolare possa permettere l' uso del trono a qualche Vescovo forestiere.*

D. Nel decreto della S. C. de' Riti 9 maggio 1899, n. 4023 *E. N.*, si attribuisce al Vescovo la facoltà di cedere il proprio trono (con qualche limitazione) a qualche Vescovo forestiero. Si chiede: può anche far ciò il Vicario Capitolare?

R. Può farlo certamente se trattasi di un Cardinale o del Metropolitano, ai quali il Cerimoniale de' Vescovi attribuisce tal diritto (L. I, n. 4. et 9). Se poi possa farlo ad altri Vescovi od Arcivescovi, la cosa è dubbia. Infatti il cit. decreto, n. 4023, parla del solo Vescovo che può cedere il proprio trono. Però, se si considera il fine del decreto, par che possa farlo pure il Vicario capitolare. Il decreto fu emanato per questo motivo: " Quum tanta commeandi ac itinerum suscipiendorum et perficiendorum facilitas illud etiam commodum attulerit ut Episcopi diversarum Dioecesium saepius conveniant, sive ad festum aliquod solemnius agendum, sive ad coetus episcopales celebrandos etc. „ Invitandosi adunque un Vescovo forestiere per pontificare in qualche festa solenne, crediamo, fino a che la S. Sede non dichiari diversamente, che il Vicario capitolare possa far sedere il detto Vescovo sul trono; imperocchè *ubi eadem est ratio eadem est iuris dispositio.*

21. *Se si possa recitare pel Titolare della chiesa un officio concesso* pro aliquibus locis.

D. Chi abbia per Titolare un Santo, l' officio del quale, non esteso a tutta la Chiesa, si trova nell' Appendice del Breviario *pro aliquibus locis*, può dirlo nel giorno della festa?

R. Gli officii *pro aliquibus locis* possono dirsi solo nei luoghi per cui furono concessi. Quando di un Titolare di chiesa non si abbia l' officio nel corpo del Breviario romano, l' officio deve prendersi dal Comune dei Santi. Così la S. C. de' Riti *in Halifaxien.* 16 apr. 1886 ad 1, n. 3661 *E. N.*: " Quid agendum si Titularis officium minime reperiatur in Breviario Romano? — Resp. In casu desumendum officium ex Communi Sanctorum. „

22. *Circa la concorrenza dell' ottava della Epifania colla festa del SS. Nome di Gesù.*

D. Nelle tavole di concorrenza del Breviario abbiamo che nei secondi Vesperi dell' ottava di una festa primaria e più solenne di N. S., concorrendo un doppio di 1.ª o di 2.ª classe, di questi si fanno i Vesperi e di quello la commemorazione; però nell' ottava del *Corpus Domini* non si fa nulla *de sequenti* (per l' identità dell' oggetto). Ora si deve ammettere la stessa eccezione concorrendo i secondi Vesperi dell' ottava della Epifania colla festa del Nome di Gesù?

R. L' Epifania è mistero diverso dal Nome di Gesù, e però non v' ha nel caso quella identità di misteri che corre fra la festa del *Corpus Domini* e quella del Cuore di Gesù. Le feste di N. S. G. C., come fu altrove dimostrato (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 137), non tutte sono di eguale oggetto, da doversene omettere la commemorazione nella concorrenza di due di esse.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1902)

Pel Giubileo Pontificale di S. S. — Nel 28 u. s. il S. Padre ricevè tutto il Corpo diplomatico che gli presentò i suoi omaggi ed augurii. Allo stesso scopo tutte le Potenze del vecchio e del nuovo mondo han mandato a Roma rappresentanti ed inviati straordinarii. Il 4 Marzo sull' Altare della Confessione celebrò la messa Pontificale l' E.mo Card. Vannutelli alla presenza del S. Padre fra le più grandi acclamazioni dell' immenso popolo che gremiva il più vasto tempio del mondo. Intervennero tutt' i Cardinali, il Corpo diplomatico, moltissimi Arcivescovi e Vescovi, famiglie di Sovrani, e tutt' i militari coi loro ufficiali con ordine perfetto.

Ricevimenti e pellegrinaggi — Il 5 Marzo nell' Aula del Concistoro Sua Santità ricevè il pellegrinaggio parigino, composto di circa 400 persone, guidati dal Card. Richard coll' intervento dei Cardinali Langenieux, Coullié e Mathieux e di parecchi Vescovi. L' Arciv. di Parigi, dopo un affettuoso indirizzo presentò una statua di Notre Dame, e l' obolo. Il Papa rispose, compiacendosi delle devote dimostrazioni di quella nazione. Nelle ore pomeri-

diane furono ricevuti i pellegrini liguri e piemontesi in numero di circa 700, presentati dal Card. Gotti con parecchi Vescovi regionali, i quali umiliarono le offerte delle loro Diocesi.

Il 6 detto nella Sala del Trono ricevè con gli onori dovuti alla loro alta rappresentanza gli Ambasciatori straordinarii del Presidente della Repubblica francese, dell' Imperatore di Germania e del principe Reggente di Baviera. I capi di questi Stati inviarono coi loro autografi in dono: il primo due magnifici arazzi rappresentanti i fasti della Ven. Giov. d' Arco; il secondo un orologio in porcellana con rari fregi e vedute, ed il terzo un crocifisso di argento con perle e pietre preziose. Nei giorni seguenti ricevè gl' inviati straordinarii dell' Austria, della Spagna, del Portogallo, del Belgio, dell' Inghilterra, della Russia, della Sassonia, di Montenegro, del Brasile, di altre Repubbliche americane, e di altri Stati con lettere, doni, ed offerte.

Il giorno 11 Marzo nell' Aula del Concistoro fu ricevuto il pellegrinaggio umbro di circa 600 persone, preseduto da cinque Vescovi: ed un altro pellegrinaggio piemontese di circa 600 persone, oltre a 1500 signori e dame di diverse nazioni. In tutte le metropoli dell' estero si è festeggiato solennemente il giubileo del Papa con intervento di Sovrani, e di tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari. A Roma in tutte le Chiese, ma straordinariamente fu solennizzato nella Basilica di S. Gio. Laterano con l' intervento di 27 Cardinali; 80 tra Arcivescovi e Vescovi, del Corpo Diplomatico e dell' Aristocrazia Romana. Così pure nella Basilica di S.ª Maria Maggiore, e di S. Paolo. Nell'Arcadia e nelle altre Accademie romane si son tenute straordinarie e solenni tornate per tale scopo.

Morte edificante — A Besançon è morto il Sig. Vuillecard cristianamente, ricevendo con gran fede e pietà i Santi Sacramenti. Egli per sette anni fu sindaco in detta città: fu già un ardente massone: avea fatto sopprimere le processioni, gli stipendi ai vice-parroci, le croci nelle strade, e si era distinto per le giornaliere vessazioni contro i cattolici.

Nobile protesta — L' ammiraglio francese Courbeville ha fatto pubblicare sul giornale *La Croix* una energica protesta contro la soppressione delle cerimonie religiose del Venerdì santo sulle navi da guerra, e quella dei Cappellani sulle dette navi.

Gli anglicani e la Chiesa Cattolica — Si moltiplicano ogni giorno i segni di un ravvicinamento del popolo inglese alla vera Chiesa di G. C. Due libri si sono pubblicati a Londra, scritti da elevati personaggi della gerarchia anglicana. Nel primo si dimostra che la Chiesa cattolica è sempre ferma nelle sue dottrine e nel suo insegnamento: quindi bisogna accettare tutte le sue leggi, tutt' i dommi e la disciplina. Nel secondo si tratta del Papa, e si dichiara che i pregiudizii che si hanno sul Pontificato impediscono la riunione degli Anglicani alla Chiesa cattolica. Molti sono cattolici nel Consiglio di Stato, e nelle Camere dei lord e dei Comuni, ed anche nell'alta aristocrazia inglese; cosicchè è da sperare non lontano il desiderato ritorno dell' Isola dei Santi nel grembo della sua antica madre la Chiesa nostra.

Necrologio — Sono morti: Mons. Pietro di Alcantara Hötzl, Vescovo di Augusburgo nella Baviera, e Mons. Crostarosa, Segretario della Commissione

di S. Archeologia, e Prefetto del Museo della Biblioteca Vaticana. Sono pure morti: Cecil Rhodes, detto il Napoleone del Capo per aver compiuto il vasto disegno di conquistare per l'Inghilterra un impero al nord della Colonia del Capo, chiamato Rhodesia; il generale Osio, italiano, comandante di brigata, con tutt'i conforti religiosi; ed il deputato Lieber, capo del centro cattolico tedesco.

CRONACHETTA POLITICA

— In seguito ad operazioni militari i boeri han perduto 600 uomini, ed altrettanti si sono sottomessi. La colonna del generale inglese Lord Metuen fu sconfitta dai boeri; molti ufficiali e soldati, e lo stesso generale furono fatti prigionieri: quest'ultimo fu rilasciato in libertà: altri 6000 soldati si dispongono ad imbarcarsi per l'Africa. Vi è però una speranza che si farà la pace: si sono iniziate alcune trattative tra il supremo comandante inglese ed i capi e rappresentanti delle due Repubbliche.

— A Pietroburgo è avvenuta una ribellione di studenti ed operai contro lo Czar ed il governo assoluto: furono dispersi dai cosacchi: parecchi furono uccisi con moltissimi feriti ed arrestati. Il Colonnello russo Grimm è stato arrestato, e sarà condannato come reo di alto tradimento per aver venduto documenti importanti ad una potenza straniera. L'Imperatore ha invitato il Presidente Loubet di visitarlo. La Camera ha approvato un credito di 500 mila franchi pel viaggio.

— Circa 600 persone tra giovani turchi, armeni, ed ufficiali sono stati arrestati a Costantinopoli, imputati di complotto contro il Sultano.

— A Parigi circa diecimila operai disoccupati, duemila anarchici e dei più esaltati, fecero disordini e tumulti gravissimi, e ferirono molte guardie di polizia. Furono sopraffatti dalla forza pubblica ed arrestati con parecchi morti e feriti.

— Nel Belgio i socialisti e gli anarchici tumultuarono chiedendo il suffragio universale. La forza pubblica a stento potè frenarli non senza spargimento di sangue. Ora la calma è ristabilita.

— A Rio Ianeiro la Camera a grande maggioranza ha respinto il progetto di legge sul divorzio.

— In Italia continuano gli scioperi e le agitazioni. A Piacenza, a Milano e in altre città i militari, richiamati a tutela dell'ordine pubblico, con assembramenti e gridi volevano esser rimandati a casa, sobillati dai socialisti per le loro bieghe mire.

— Sono segnalate diverse ribellioni in alcune città della Cina: nuove preoccupazioni pei missionarii.

— Gli Stati Uniti hanno acquistato le isole Danesi per 25 milioni di lire in oro. Un trattato di pace tra la Spagna e i detti Stati Uniti sarà firmato tra giorni.

— Al Cairo il colera fa molte vittime: a Medina ed alla Mecca fa strage: finora sono morte 1129 persone; a Deniab nell'Asia la peste uccide più di mille persone al giorno.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il domicilio dei minori pel matrimonio.

Parisien. Nullitatis matrimonii. — 26 Apr. 1902 — Anna d' Oliveira, brasiliana, di appena nove anni venne condotta dai genitori, nel 1875, in Francia presso un avo materno, il quale fissò domicilio ad *Estadens* in diocesi di Tolosa. Nel 1879 i genitori di lei tornarono nel Brasile, ma ivi in poco tempo l' uno dopo l' altro morì, lasciando alla figlia per tutore uno zio, dimorante pure nel Brasile. La figlia intanto che stava coll' avo ad Estadens, fu collocata in educazione presso le Monache di Feuillants presso Tolosa, dove stette più anni, ritornando solo nelle vacanze a riveder l' avo.

Volendo ella contrarre matrimonio, uscì dall' istituto educativo (con animo però di tornarvi se il detto matrimonio non si effettuasse) nell' Agosto 1883, e recatasi presso l' avo ad Estadens, innanzi a quel parroco sposò il 1.° dicembre del detto anno con Adriano Couderc, venuto ivi allora allora dal suo domicilio a Gaillac, appartenente ad altra diocesi.

Il matrimonio riuscì infausto, e la donna ottenne facilmente il divorzio civile. Bramando però di esser libera dal vero vincolo ecclesiastico, si rivolse alla curia di Parigi, dove ella dimora oggidì, per la dichiarazione di nullità del suo matrimonio *ex capite clandestinitatis.*

La Curia di Parigi, compiuto diligentemente il processo, sentenziò la nullità del matrimonio per la non osservata forma tridentina. L' avvocato del vincolo allora, come di diritto, appellò alla S. C. del Concilio.

La S. C. trattò la causa il dì 26 aprile 1902 col dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis diei 27 decembris 1901 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E risolse: *Constare de nullitate matrimonii.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino (*Sess. 24 cap. 1 de ref.*) vuole, sotto pena di nullità, che il matrimonio sia contratto innanzi al parroco proprio, almeno di uno dei contraenti (o innanzi ad altro sacerdote delegato dal detto parroco o dal Vescovo) ed alla presenza di due o tre testimonii.

b) Parroco proprio è colui, nel cui territorio uno abbia o il domicilio o il quasi-domicilio. Il domicilio è quando si ha l' animo di dimorare ivi perpetuamente. Il quasi-domicilio è quando si ha l' animo di dimorare ivi la maggior parte dell' anno, almeno sei mesi.

c) Il minorenne ed il pupillo dove hanno il domicilio? Il diritto canonico niente stabilisce intorno a ciò. Fa d' uopo quindi ricorrere al diritto civile; giacchè quello cui non provvede il giure canonico, vuolsi supplire dal civile (D' Annibale *Summ.* P. I, n. 201).

d) Intorno al domicilio dei minorenni il diritto civile Romano non è conforme col diritto civile novissimo. Nondimeno fa d' uopo stare al diritto civile novissimo che è in vigore; non già al diritto Romano che non vige più (D' Annibale *l. c.*).

e) Il diritto Romano, estendendo la patria potestà alla intera vita del figlio, lo autorizzava, anche se minore, a scegliere altro domicilio. Il diritto novissimo, non estendendo così la patria potestà, vuole che il domicilio del minore sia necessariamente presso i genitori, ed il domicilio del pupillo presso il tutore. " Filius familias, (habet domicilium) eius parentis, sub cuius patria potestate est; qui sub tutela est, tutoris necessarium domicilium sequitur (C. Gall. 108, It. 18). Secus ac iure communi (Romano) quippe quo patria potestas perpetua erat. „ Così il D' Annibale (Summ. L. I, n. 83). — Così pure il Laurin in *Tr. de Domic.:* " Profecto filii vel filiae minores habent domicilium necessarium vel legale in domo paterna vel materna. „

f) Così pure i codici civili moderni. Quello d' Italia all' art. 18 reca: " Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore. „ Lo stesso quello di Francia (Cf. Zaccariae *Corso di diritto civile* Vol. I, p. 91). Lo stesso quello del Brasile.

g) Vuolsi distinguere fra domicilio legale necessario e domicilio legale volontario. Il necessario è quello fissato dalla legge, che non si può perdere. Il volontario o fittizio è quello stabilito precariamente in un luogo per l' effetto di qualche contratto o di qualche operazione giuridica, senza che si abbia l' animo di dimorarvi. Questo secondo non basta al matrimonio, non essendo *vero domicilio:* il primo basta, essendo vero domicilio, potendo i genitori o il tutore, sempre che vogliono, costringere legalmente il minore, ovvero il pupillo, a dimorare presso di sè.

h) Nel caso abbiamo che Anna, senza perdere il domicilio nel Bra-

sile dove aveva i beni, venne coi genitori in Francia. Questi, ritornati nel Brasile e venuti a morte, le assegnarono per tutore lo zio dimorante pure nel Brasile. Qui dunque Anna minorenne e pupilla aveva il domicilio legale necessario.

i) Nella Francia, quando celebrò il matrimonio, non aveva nè domicilio nè quasi-domicilio. Non l' aveva presso l' avo, dove recavasi solo nelle vacanze, senza mai aver l' animo di rimanervi. Non l'aveva presso le Religiose che la educarono, perchè da quelle si licenziò senz' animo di più tornarvi se avesse celebrato il matrimonio. Qui la sua risoluzione di non tornare fu condizionata subordinandola al matrimonio, celebrato il quale fu risolta la condizione in senso di non voler più tornare al luogo di educazione.

l) Il matrimonio adunque, celebrato innanzi al parroco di Estadens, fu celebrato innanzi ad un parroco non proprio, nè dello sposo nè della sposa, non avendo nè l' uno nè l' altra ivi domicilio nè quasi domicilio; e però fu nullo (1).

II.

Circa i vicendevoli diritti parrocchiali di un parroco territoriale e di un parroco gentilizio in un medesimo luogo.

Montisalti Iurium parochialium. — 14 Dec. 1901 e 26 Apr. 1902 — In diocesi di Montalto è una borgata detta *Montedinove*, in cui vi ha un parroco territoriale ed un altro gentilizio. Il primo, che è preposito della chiesa di S. Lorenzo, estende la sua giurisdizione su tutto il territorio di quella borgata. Il secondo, che è priore di S.ª Maria, esercita la giurisdizione solo sopra alcune famiglie determinate, dimoranti nel medesimo comune.

---

(1) Fu eccepita dall'Avv. del vincolo anche una legge sinodale della diocesi di Tolosa con cui si dichiara che qualsivoglia persona abbia il domicilio in quella diocesi può sposare innanzi a qualunque parroco. In questa legge, fu detto, si contiene una implicita delegazione generale del Vescovo. — Fu fatto però osservare che questa legge è contraria se non alla lettera, allo spirito del Tridentino, il quale stabilì che il matrimonio si celebrasse innanzi al parroco *proprio*, non innanzi a qualsivoglia parroco. Ma posto pure che sia valida la detta legge (come fu riputata valida la delegazione generale datasi fra loro da' parrochi di Colonia, benchè non lecita, e però permessa dalla S. C. sotto molte condizioni — *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 49), la sposa non aveva, come s' è visto, nè domicilio nè quasi-domicilio, in diocesi di Tolosa quando celebrò il matrimonio.

Non si conosce bene l'origine di queste due parrocchie: solo si sa che appartenevano entrambe ad Ordini religiosi e poi furono secolarizzate. Il priorato di S.ª Maria fu reso gentilizio forse per farne estinguere la cura quando venissero ad estinguersi le famiglie, bastando per tutto il luogo la sola prepositura territoriale di S. Lorenzo. E infatti oggidì il priorato di S.ª Maria non ha che poche famiglie sotto la sua cura.

Nondimeno, stante la diversità della giurisdizione, sorsero molte controversie fra i due curati. Per eliminarne le cause, furono proposte a quella Curia Vescovile i seguenti quesiti:

I. An primatus parochialis spectet ad parochum S. Laurentii, vel ad illum S. Mariae de Cellis.

II. Quo sensu intelligenda sit iurisdictio, quam uterque parochus exercet in eodem territorio Montisdenovem.

III. Cuinam parocho subiiciantur qui communem vitam agunt in domo paroeciali cum priore S. Mariae.

IV. Cuinam parocho competat associatio cadaveris personae demortuae extra fines Montisdenovem si ad coemeterium huius loci deferatur.

V. Quinam ius habeat benedictionem cum SS. Sacramento impertiendi ceterasque functiones obeundi in ecclesia S. Thomae Cantuariensis extra moenia.

La Curia, esaminate accuratamente le varie quistioni, decise il dì 5 giu. 1899 con lunga sentenza che può riassumersi così:

Alla 1.ª rispose che il primato deve spettare a quel parroco, nella cui chiesa compionsi le funzioni.

Alla 2.ª che amendue i parroci possono esercitare liberamente la loro giurisdizione, secondo la natura di ciascuna, sì dentro e sì fuori la chiesa con processioni ecc.

Alla 3.ª che quanti menano vita comune col priore di S.ª Maria siano soggetti a questo; dovendosi considerare esenti dalla giurisdizione territoriale dell'altro parroco la chiesa e la casa parrocchiale del detto priore.

Alla 4.ª che quando qualche filiano del priore di S.ª Maria (per quelli del preposito di S. Lorenzo non v'era dubbio) venga a morte fuori di quella borgata, sia pure che altrove avesse fissato domicilio, trasportandosene il cadavero in Montedinove, dovesse venir sepolto sotto la giurisdizione di S.ª Maria.

Alla 5.ª che essendo la chiesa di S. Tommaso esente perchè spettante all'Ordine dei Minori, non vi ha diritto nessun parroco.

Non arridendo al preposito di S. Lorenzo questa decisione, ne mosse appello alla S. Sede.

La S. C. avendola esaminata nei plenarii comizii del 14 dicem-

bre 1901, rescrisse: *Dilata et ad mentem.* La mente fu che il Vescovo si adoperasse di comporre le varie discrepanze *de bono et aequo,* e non riuscendo desse ulteriori informazioni.

Il componimento bonario non fu ottenuto; e però, datesi altre dilucidazioni dal Vescovo, fu riesaminata la causa col dubbio:

An decretum diei 5 iunii 1899 sit confirmandum vel infirmandum in casu.

Ed il dì 26 aprile 1902 fu risolto:

Affirmative iuxta modum, nempe:

Ad I. Servetur solitum.

Ad II. Non proposita.

Ad III. Priori S. Mariae et ad mentem. Mens est ut qui cohabitant in domo cum praeposito S. Laurentii exempti sint a iurisdictione prioris S. Mariae.

Ad IV. Parocho, cui persona demortua erat subdita.

Ad V. Rector Ecclesiae, et quoad parochos servetur decretum generale Urbis et Orbis S. C. Rituum a. 1703.

E giustamente; imperocchè:

a) Essendo incerta la origine delle due chiese, nè essendovi dipendenza canonica dell' una in rispetto all' altra, era giusto che si osservasse il solito.

b) La S. C. non ha creduto di risolvere la quistione della natura della giurisdizione delle due chiese, espressa in termini oscuri, bastando il conoscere che il preposito di S. Lorenzo ha giurisdizione territoriale e la esercita su tutto l' ambito del comune, tranne per quelle famiglie, che dipendono dalla giurisdizione del priore di S.ª Maria.

c) Nella cura gentilizia la propria chiesa parrocchiale, coi suoi accessorii, e colla persona del parroco, devono considerarsi esenti dalla giurisdizione territoriale dell' altro parroco. Accessorii della chiesa parrocchiale sono la sagrestia, la torre campanaria e ancora la casa del parroco colle adiacenze.

d) La casa parrocchiale pòi del parroco territoriale non fa esente qualche persona che ivi abita, appartenente alle famiglie soggette al parroco gentilizio: questi estende la sua giurisdizione non sul territorio ma sulle persone, dovunque queste si trovino nel territorio dell' altro parroco, sia pure nella casa parrocchiale.

e) La mente nel caso, aggiunta alla risposta del dubbio III, non è a stretto rigor di diritto, ma di equità, tenute presenti le speciali circostanze del caso.

f) Quando un filiano di una parrocchia gentilizia muore altrove, se dove muore non fissò il domicilio nè il quasi-domicilio, il suo cadavero dev' essere sepolto nella parrocchia gentilizia. Se poi altrove fissò il domicilio o il quasi-domicilio, non dipendendo più dal parroco

gentilizio, il suo cadavero dovrebb' essere sepolto nella parrocchia territoriale.

g) Nel caso nondimeno, per ragioni di equità, si è disposto assolutamente che il cadavero di una persona morta altrove si porti a seppellire in quella parrocchia di cui era suddita.

h) La chiesa di S. Tommaso fu, durante la lite, comprata dal Vescovo che si compose coll' Ordine religioso; e però, dipendendo ora in tutto dal Vescovo, va officiata secondo il giure comune delle altre chiese; ed in rispetto ai parroci, secondo il disposto del celebre Decreto della S. C. de' Riti del 1703 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460).

III.

Circa la interpretazione di una eredità fiduciaria.

Bergomen. Pii legati. — 26 Apr. 1902 — Il sac. Antonio Bertasa, parroco di *Pezzolo* in dioc. di Bergamo, prima con testamento istituì suo erede universale il sac. Carlo Albricci e poi gli cedette in vita tutti i suoi beni. Venuto a morte il sac. Albricci, con testamento dispose a favore del sac. Alberto Morelli, parroco di Vilmaggiore, di tutti i beni venutigli dal sac. Bertasa " con carico di soddisfare agli obblighi al medesimo dichiarati e di usarne come alle istruzioni comunicategli. „

Molti obblighi, specie di messe, impose l' Albricci al suo erede fiduciario, e fra le altre cose di pagare annue lire 16 al Parroco di Pezzolo per due funerali a favore delle anime del sac. Bertasa e della sorella di lui, e niente più in bene di questa parrocchia.

Morto l' Albricci, il parroco di Pezzolo reclamò tutti i beni della eredità di Bertasa per la instituzione di una cappellania in quella parrocchia, allegando varii testimonii i quali intesero dalla bocca del Bertasa più e più volte essere questa la sua intenzione, ciò che ripetè anco sul letto di morte. L' Albricci poi fino a due anni dopo la morte del Bertasa asserì le stesse cose, ed anzi esortò la popolazione di Pezzolo a fabbricare la casa del cappellano per l' adempimento del detto legato; poi non volle saperne più.

Ma d' altra parte si facea notare che il sac. Bertasa fece il testamento a favore dell' Albricci senza nulla imporgli: l' Albricci poi attestò con lettere al Vescovo che il Bertasa affidò tutto al suo giudizio, e solo raccomandò alcuni legati, non mai quello che pretende il parroco di Pezzolo: che se l' Albricci cominciò a far celebrare le messe a Pezzolo, fu per sola volontà sua, e di ciò fe' protesta al parroco

antecessore: che altri testi ebbero dall' Albricci avergli dato il Bertasa ampia facoltà di disporre: che l' Albricci non era cattivo nè imbecille fino al punto di contravvenire alla volontà del testatore.

Portata la vertenza alla S. C. del Concilio, questa la esaminò accuratamente il dì 26 aprile 1902 col dubbio:

An piae fundationes a sacerdote Carolo Albricci ordinatae in executionem voluntatis sacerdotis Bertasa sustineantur in casu.

E risolse: *Affirmative.*

Si raccolga:

a) Le pie disposizioni dei testatori sono valide, benchè fatte verbalmente o con testamenti informi.

b) Però deve certamente constare della decisa volontà del testatore con attestati di testimonii fededegni.

c) Non basta il solo desiderio, nè il solo proposito, anche manifestato, per la validità di un pio legato: fa d' uopo della formale disposizione o scritta o verbale di esso (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII p. 363 sq.).

S. Congregazione de' Riti

I.

La messa votiva del SS. Cuor di Gesù non può dirsi dove è un solo sacerdote che deve celebrare la conventuale, o pro populo.

Romana — 17 Mar. 1902 — Hodiernus Moderator Piae Unionis Primariae SS. Cordis Jesu, ad S. Mariae de Pace in Alma Urbe constitutae, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, sibi proposita, pro opportuna resolutione, humiliter exposuit, videlicet:

1. Utrum Indultum de Missa Votiva Sacratissimi Cordis Jesu in prima feria VI cuiusque mensis iuxta decretum *Urbis et Orbis* N. 3712, diei 28 Iunii 1889, valeat etiam pro Ecclesiis, ubi unus tantum sacerdos adest, qui Missam Conventualem officio convenientem celebrare debet?

2. Utrum praefata Missa votiva celebrari possit diebus festivis de praecepto in Ecclesiis, ubi unus tantum sacerdos adest, qui applicare tenetur pro populo?

3. Utrum eadem Missa dici possit in Festo Purificationis B. M. V. cum hoc Festum incidit in supradictam Feriam VI?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque maturo examine perpensis, respondendum censuit.

Ad I. et II. *Negative.*

Ad III. Item Negative, attento mysterio, ob quod Festum Purificationis B. M. V. aequiparatur Festo Domini. Atque ita rescripsit, die 17 Martii 1902.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Il decreto delle feste primarie e secondarie ha effetto retroattivo.

Abulen. — 17 Mar. 1902— Hodiernus Magister Caeremoniarum Cathedralis Abulensis Dioeceseos, in Hispania, et redactor Kalendarii, ut omnia recte fiant, et de consensu sui R.mi Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit; videlicet: " Ante annum 1893 diebus 5 Maii, 27 Augusti et 22 Septembris in praefata Dioecesi actum fuisse de festis Secundariis Conversionis S. Augustini, Transverberationis Cordis S. Theresiae et Impressionis Stigmatum S. Francisci; tribus aliis Festis Primariis eiusdem ritus atque iisdem diebus respective occurrentibus, in primas sequentes dies liberas perpetuo amandatis videlicet 14 Maii, 1 et 26 Septembris. „ Quaeritur utrum vi clausulae derogatoriae decretorum 27 Iunii 1893 et 24 Augusti 1894 tria praedicta festa Secundaria respectivis Primariis eiusdem ritus posthac postponi debeant et in proximiores dies praedictos dies 14 Maii 1 et 16 Septembris amandari?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa rescribendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit die 17 Martii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

III.

Nelle pubbliche cappelle sulle navi la messa vale anche per precetto.

Vicen. — 10 Maii 1901 — Quum nuper declarata sit uti publica pro navigantibus, capella fixa in navibus (1), et cum non raro contingat, quod, dum naves in portu inveniuntur, familiae navigantium et officialium, aliaeque personae, diversis ex causis eas adeant; hodiernus

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 64.

capellanus primarius Societatis Transatlanticae Barcinonensis, Sacrorum Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna declaratione humillime exposuit, nimirum:

Utrum omnes qui in dicta Capella Sacrosancto Missae Sacrificio adstant, illud audire valeant in adimplementum praecepti de Sacro in festis audiendo.

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario exquisito voto Commissionis Liturgicae, proposito Dubio respondendum censuit: *Affirmative iuxta Decretum Vicen. diei 4 Martii 1901.* Absque speciali Indulto. Atque ita rescripsit die 10 Maii 1901.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Le nuove feste non tolgono il luogo alle antiche di creduti patroni, le cui feste prima erano di precetto, benchè di rito eguale.

Urgellen. — 24 Mar. 1902. — R. D. Ioachim Solans, Magister caeremoniarum Cathedralis Urgellen. de consensu proprii Ordinarii sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exponit, nimirum:

Anno proxime sequenti 1903, die 15 mensis Maii celebrari debet festum S. Ioannis B. de La Salle, Conf. Attamen in tota Hispania, praefata die festum colitur S. Isidori Agricolae, Conf., duplex, civitatis Matriten. Patroni, quin tum ex Bulla Canonizationis huius Sancti cum ex aliis documentis liquido appareat qua die obierit idem S. Isidorus. Notatu dignum est hunc Sanctum, tamquam Patronum coli ab omnibus Hispaniae agricolis, qui egerrime ferrent, perpetuam tanti Patroni translationem. Insuper memorata die 15, Parochi Missam pro populo applicare tenentur, eo quia olim S. Isidorus sub duplici de praecepto celebraretur. Hisce praemissis quaeritur:

Num S. Isidori Agricolae festum, praedicta die 15 Maii celebrandum sit, translato in diem primam liberam S. Ioannis B. de La Salle festo, an vero e contra?

Et sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 24 Martii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

I.

Sopra alcuni abusi da eliminare circa le dispense che si chieggono per telegrammi e circa il battesimo dubbio pel matrimonio.

E.me et R.me Domine,

Sacrae huic Congregationi de Propaganda Fide relatum est, in quibusdam Dioecesibus Statuum Foederatorum Americae Septentr. quosdam abusus irrepsisse et nonnullas irregularitates committi in concessione dispensationum matrimonialium. Dicitur enim, alicubi vigere praxim, saltem pro casibus urgentioribus, non solum utendi via telegraphica ad obtinendas dispensationes matrimoniales, sed etiam supprimendi totaliter mentionem cuiuscumque causae canonicae in supplici libello, item, supprimendi hasce enuntiationes et circumstantias, quas Instructio S. Congregationis de Propaganda Fide die 9 Maii 1877, omnino necessarias declarat.

Dicitur etiam, quibusdam in locis, in casibus urgentioribus haberi praxim considerandi tamquam obtentam dispensationem, cuius libellus supplex iam fuerit proiectus in arcam postalem.

Fertur insuper saepe non recte applicari principium, vi cuius baptismus dubius habendus est ut validus in ordine ad validitatem matrimonii. Contingit enim sacerdotem, cui incumbit inquirere utrum pars acatholica fuerit baptizata necne, totam suam inquisitionem limitare interrogationi factae parti acatholicae, utrum ipsa fuerit baptizata. Si haec respondit affirmative, nullo requisito documento aut probatione, habetur ut baptizata et petita tantum dispensatione ab impedimento mixtae religionis, celebrantur nuptiae. Unde fit plura matrimonia sic contracta esse irrita propter impedimentum disparitatis cultus, quia pars acatholica non fuit baptizata, licet id affirmaverit.

Haec omnia Eminentiae Tuae significare opportunum censui ut in proximo futuro annuali congressu Americano Archiepiscoporum istius regionis de his etiam pertractetur, et, siquidem opus fuerit opportune provideatur.

Interim manus tuas humillime deosculor.

Eminentiae Tuae

Dev.mus et obs.mus Servus,
M. Card. Ledochowski.
Aloysius Veccia, *Secret.*

Romae 2 Aug. 1901.

D.no Card. J. Gibbons *Archiep. Baltimoren.*

II.

Facoltà concesse ai cappellani, ai passeggieri, ed ai marinai della Società Spagnuola per la navigazione transatlantica.

Ex Audientia SS.mi habita die 24 Martii 1896.

SS.mus D. N. Leo divina providentia PP. XIII, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretario, ad preces perillustris D.ni Claudii Lopez Brù, Marchionis de Comillas, Præsidis Societatis Hispaniae pro Navigatione Transatlantica, de speciali gratia, sequentes facultates concedere, sive alias concessas confirmare dignatus est, ad decennium durante itinere maritimo valituras.

I. Societatis eiusdem Presbyteris Cappellanis :

1.° Celebrandi per mare Missam, cum adsistentia tamen, si fieri possit, alterius sacerdotis superpelliceo induti, dummodo mare sit tranquillum et nullum adsit periculum irreverentiae, facta etiam potestate iis qui Missae adstiterint, accedendi ad Sacram Synaxim.

2.° Celebrandi item per mare Missam cum potestate admittendi fideles ibi adstantes ad Sacram Communionem, Feria V in Coena Domini quando eadem die inciderit Festum Annuntiationis B. Mariae Virginis vel S. Joseph eiusdem sponsi.

3.° Administrandi pueris Sacramentum Baptismatis, *non tamen solemniter*, cauto semper obligationi dandi quamprimum baptizati parentum parocho collati Baptismatis testimonium.

4.° Administrandi infirmis Sacramentum extremae Unctionis, atque etiam Communionis in forma Viatici statim post Missam cum particula in eodem Missae Sacrificio consecrata, servatis servandis.

5.° Impertiendi iis qui in navi fuerint in articulo mortis constituti Apostolicam Benedictionem cum Indulgentia Plenaria, dummodo iidem vere poenitentes, confessi ac Sacra Communione refecti vel si id nequiverint, saltem contriti ore si potuerint, sin minus corde SS. Nomen Jesu invocaverint (iuxta folium typis editum atque insertum).

6.° Benedicendi coronas precatorias, cruces seu sacra numismata, eisque applicandi sacras indulgentias (iuxta folium typis editum atque insertum).

II. Cappellanis, viatoribus, ac vectoribus nec non ceteris navium servitio addictis :

1.° Vescendi carnibus, ovis ac lacticiniis singulis anni diebus etiam ieiunio consecratis, facta quoque exemptione a lege ieiunii.

2.° Lucrandi Indulgentiam Plenariam Benedictioni Apostolicae adnexam in articulo mortis, etiam si naufragio vel alia quavis causa sacerdos absens fuerit; dummodo vere poenitentes et contriti ore si potuerint, sin minus corde SS. Nomen Jesu invocaverint.

3.° Adimplendi in navi praecepto communionis Paschalis, si diebus Paschatis iter agere eis contigerit, et pro vectoribus aliisque navium servitio addictis etiamsi naves praedicto tempore firmae in statione steterint.

Datum Romae ex Aed. S. Congregationis de Propaganda Fide, die et anno ut supra.

A. Archiep. Larissen., *Secr.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Dichiarazioni di alcuni dubbii sugli sponsali; sulle deliberazioni capitolari; sui religiosi civilmente soppressi; sui patrini del battesimo; sulla consuetud. di conservare il SS. in chiese non parrocchiali; sulla collazione dei beneficii riservati; sulle raccolte di limosine fatte da secolari.

Ex Audientia Sanctissimi.

Die 5 Novembris 1901.

I. Per decretum Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae, datum die 1 ianuarii anno 1900, extensa fuit ad Americam Latinam declaratio S. C. Concilii, edita pro Hispania die 31 ianuarii 1880 sub hac formula: — Sponsalia quae contrahuntur in regionibus nostris absque publica scriptura, invalida esse, et publicam scripturam supplere non posse informationem matrimonialem... — Circa primam partem huius declarationis non est una doctorum sententia: plerique enim asserunt, invaliditatem eiusmodi sponsalium respicere utrumque forum, tam externum quam internum; nonnulli vero tenent invaliditatem non posse sustineri pro foro interno, dummodo certo constet de deliberato consensu utriusque contrahentis. Sunt ne invalida praedicta sponsalia absque publica scriptura etiam in foro interno?

R. *Affirmative, seu esse invalida etiam in foro interno.*

II. Sub num. 231 decretorum Concilii in medio sic habetur: " Illi autem, quorum res agitur, a Capitulo recedant, nec nisi re peracta revocentur; suffragia vero secreta ferantur, quae nisi ultra dimidium in rem propositam convenerint, nihil actum ea de re in Capitulo cen-

seatur. „ In hoc decreto dubium exortum est circa modum ferendi suffragia: sciscitatur enim num suffragia debeant esse secreta in omni re quae proponitur in Capitulo, vel tantum in aliquibus negotiis, et in hoc casu, quibus in negotiis?

R. *Suffragia debere esse secreta saltem in omnibus negotiis maioris momenti, ad normam Const. Alexandri VII* " Pro commissa, „ *diei 3 Aprilis 1657; item quoties agitur de negotiis alicuius Canonici; imo etiamsi res proposita minoris momentis iudicetur, quoties discordia vel controversia exoriatur inter capitulares.*

III. Sub decreto n. 370 praescribitur: " SS. Sacramentum asservandum est in omnibus Ecclesiis parochialibus, et quasi-parochialibus, etiam ruralibus, et in Ecclesiis Regularium, tam virorum quam monialium; in aliis autem ecclesiis, sacellis et oratoriis, non licet, absque speciali indulto Sedis Apostolicae. „ Iam vero ex iniuria legum civilium in nonnullis Americae Latinae regionibus moniales usum amiserunt proprii coenobii et adnexae ecclesiae; viri autem regulares, amisso pariter usu proprii coenobii, ecclesias suas administrare valent vel non, iuxta conditiones personarum et locorum. Quid igitur tenendum est in hisce circumstantiis circa ius asservandi SS. Sacramentum?

R. *Quoad ipsos viros regulares et quoad moniales votorum solemnium, provisum per declarationes S. Poenitentiariae, 18 aprilis 1867; 12 septembris 1872* (1); *et S. C. Concilii, 8 Ianuarii 1867. Quoad ipsas Ecclesias regulares seu conventuales, actu ab ipsis regularibus haud administratas, providebitur in responsione ad 5. dubium.*

IV. Decretum n. 505 loquens de patrinis, sic se habet: " Ad munus patrini in hoc sacramento (Baptismi) admitti nequeunt qui in civili tantum, ut dicunt, matrimonio vivunt, ac publice excommunicati aut interdicti, nisi.... „ Cum in hoc decreto de publice criminosis et infamibus nulla fiat mentio, dubitatur num intelligendum sit absque aliarum iuris communis prohibitionum praeiudicio, vel potius ratione circumstantiarum habendum sit tanquam harum temperamentum, ita ut in America Latina non sint aliae prohibitiones praeter illas quae in memorato decreto continentur?

R. *Concilium Plenarium in art. 505 casus respicere maioris momenti seu difficilioris solutionis; ideoque affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

V. Utrum legitima haberi possit consuetudo in pluribus Americae Latinae diocesibus vigens asservandi, absque speciali privilegio seu indulto Apostolico, SS. Sacramentum in Ecclesiis, quae *a*) non sunt

(1) Vedi questi decreti ed altri simili nel *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 301 sq. e Vol. IX, Par. I pag. 268 sq.

parochiales, aut quasi parochiales; *b*) neque actu a regularibus administrantur, quamvis ad regulares civiliter suppressos de iure pertineant; *c*) neque actu monialibus votorum solemnium addictae sunt, quia moniales proprio monasterio per civilem suppressionem privatae sunt. Et quid de asservatione SS. Sacramenti in Ecclesiis et oratoriis virorum vel sororum vota simplicia tantum emittentium, in quibus hucusque SS. Sacramentum asservatum fuit absque speciali indulto S. Sedis, generatim concesso omnibus Ecclesiis seu oratoriis eiusdem Instituti vel singulis piis domibus?

R. *Negative in omnibus, et recurrendum ad S. Sedem in singulis casibus; salvis peculiaribus indultis Apostolicis Ordinario vel aliter concessis.*

VI. Utrum valida censeri possit in America Latina collatio Decanatus et aliorum beneficiorum Ecclesiarum cathedralium vel collegiatarum Apostolicae reservationi subiectorum, ab Ordinariis absque speciali S. Sedis indulto peracta, in dioecesibus ubi per Conventiones S. Sedis cum civilibus guberniis vel aliter ex alia speciali Romani Pontificis concessione iuri communi haud derogatum est?

R. *Negative, nisi habeatur speciale, authenticum et indubium indultum S. Sedis; quod proinde non praesumendum est, sed certo probandum, et in ipso instrumento collationis beneficii expressis verbis ad memoriam revocandum.*

VII. Utrum, firmis remanentibus praescriptionibus art. 758 et 799 Concilii Plenarii Americae Latinae, Ordinarii tolerare vel prudenter approbare possint recreationes, conventus, nundinas aliaque christianae beneficentiae media ad eleemosynas pro pauperibus aliisque piis operibus colligendas, quae a piis praesertim laicis promoveri et fieri solent?

R. *Ordinarii eos tantum christianae beneficentiae conventus tolerare, et, prudenter tamen, si opus fuerit, promovere poterunt, qui tales honestatis et charitatis seu pietatis conditiones habent, ut praesentia Sacerdotum in iisdem canventibus neque Ecclesiae sanctionibus neque ex circumstantiis regionis prohibita, imprudens, aut inopportuna dici possit. De qua re soli Ordinarii iudicare poterunt, prae oculis habitis decretis Concilii Plenarii Baltimorensis III, tit. IX, cap. V.*

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

PETRUS, Archiep. CAESAREN.,
S. C. Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae
Secretarius.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Se valgano le processioni pel giubileo fatte senza croce.

E.me Princeps,

Alumni Seminarii, ecclesiastica veste induti, simul universi quas vir unus, praeeuntibus et admixtis rectore et magistris, visitaverunt ecclesias ab Ordinario indictas ad lucrandum iubilaeum. Totum iter conficiendo silebant omnes et orabant. Dubium tamen a quibusdam de tali processione movetur, num processio vere dicenda sit, quum crucis imago delata non fuerit ut vult Rituale, de Processionibus. Variorum autem eorumque probatissimorum auctorum definitiones, dum exhibent processionem ut supplicationem solemnem fidelium iter agentium cum clero ad locum quemdam sacrum, pia insignia non exigunt quasi ad ipsam processionis rationem pertinerent et essentiam.

Ne tamen periclitetur lucrum tanti beneficii, suppliciter petitur, utrum delatio imaginis crucis requiratur in processione ad fruendum privilegio visitantium ecclesias processionaliter ad lucrandum iubilaeum?

Sacram Poenitentiaria perlectis expositis respondit:

Processiones, prout describuntur, valuisse pro lucrando iubilaeo.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria, die 10 Septembris 1901.

A. Carcani, *S. P. Reg.*

II.

Circa la età adulta della donna per le dispense matrimoniali.

Eminentissime Domine,

Saepe contingit obtineri Apostolicas dispensationes matrimoniales ex causa (unica vel cum aliis) *aetatis oratricis superadultae*, sic et simpliciter expressa, vel interdum sic: *aetas oratricis annor. 25, aut 30*, sive aliter, sed plus quam 24. Cum autem Auctores opinentur causam huiusmodi interpretari quod usque ad illam aetatem *mulier non invenerit virum paris conditionis cui nubere posset*, ab hac R.ma Episcopali Curia Tropien. quaeritur: An in verificatione causae supra memoratae scisciatari etiam et probari oporteat mulierem superadultam usque ad

illam aetatem virum paris conditionis cui nubere posset non invenisse; et hoc ad dispensationis validitatem?

Et Deus, etc. — Tropeae, d. 21 martii 1902.

D. *Epus.* Nicoteren. et Tropien.

Sacra Poenitentiaria ad propositum dubium respondet: *satis esse quod certo constet de aetate superadulta.* Datum Romae in S. Poenitentiaria die 5 Aprilis 1902 (1).

A. Carcani, *S. P. Reg.*

R. Celli, *S. Poenitentiariae Substitutus.*

Secreteria de' Brevi

I.

Indulgenze concesse a coloro che recitano l' officio piccolo del SS. Cuor di Gesù, di già approvato (2).

LEO. PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Auspicato contigit ut Christianornm hominum pietas in SS.mum Cor Jesu, quod tanta exarsit in humanum genus charitate, in hac rerum inclinatione morumque demutatione, non modo restincta non sit, sed etiam excitetur quotidie magis magisque salutariter deflagret. Hoc enim studium, per quod populus christianus trahitur ad Jesum Christum, et amat quodammodo amorem Eius, cum dignum existimet omni veneratione cultuque suo illud Cor divini amoris receptaculum, Nos et summopere delectat, et in spem optimam inducit futurum esse, ut Deus pacatus sinat aliquando exorari, atque Ecclesiae suae misereatur vices.

Quapropter quum Nobis supplices nuper admotae sint preces a dilecto filio Nostro Benedicto Maria S. R. E. Presb. Cardinali Langénieux ex dispensatione Apostolica Archiepiscopo Rhemen. ut Officium Parvum SS.mi Cordis Jesu, a Nostra Rituum Congregatione recognitum iam atque adprobatum, nonnullis Indulgentis ditare velimus, Nos qui nihil optamus magis atque in oculis habemus, quam ut Christianorum studium erga SS.mum Cor Jesu in dies singulos provehatur, libenter supradicti Antistitis optatis obsecundandum censuimus. Quare Aposto-

(1) Con ciò va risoluta la controversia fra i DD. di cui parlammo nel *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 221-222.

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 245.

lica auctoritate omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus corde saltem contritis qui dictum Officium Parvum SS. Cordis Jesu a S. R. C. approbatum vel latine vel lingua vernacula, dummodo versio fidelis et rite probata, devote recitaverint, atque pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint quo die id egerint ducentos dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus christifidelium quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii applicari posse in Domino indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus valituris in perpetuum. Volumus autem ut harum Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae, utque praesentium Litterarum (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta decretum ab eadem Cong.ne die XIX Januarii MDCCLVI latum et a S. M. Benedicto PP. XIV Decessore N.ro die XXVIII dicti mensis approbatum.

Datum Romae apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris die XII Decembris MDCCCCI, Pontificatus Nostri Anno XXIV.

ALOIS. Card. MACCHI

Praesentium Litterarum exemplar delatum est ad hanc Secretariam S. C. Ind. S. Rel. praepositae, die 24 Januarii 1902.

F. SOGARO, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

II.

Si concede al Superiore generale della Congregazione de' Sacri Cuori di erigere pie unioni sotto il detto titolo (1).

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus annuentes a dilecto filio Petro Di Nocera Superiori Generali Congregationis SS.rum Cordium, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate

(1) Il Ven. Gaetano Errico, pieno di zelo per l' onore de' Ss Cuori di Gesù e di Maria, dopo di aver fondata la Congregazione dei Missionarii col titolo

confisi, per praesentes ipsi Moderatori Generali pro tempore existenti dictae Congregationis aliisque illius in posterum successoribus facultatem concedimus in perpetuum valituram erigendi, praevio Ordinariorum consensu, pias Uniones sub titulo SS.rum Cordium Iesu et Mariae tam in propriis quam in aliis ubique terrarum Ecclesiis eisque tribuendi omnes et singulas indulgentias aliasque spirituales gratias ac privilegia eidem Piae Unioni olim largita et inserenda in novo Summario a Congregatione approbando Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita. Verumtamen praecipimus ut omnia de iure servanda in huiusmodi erectionibus rite serventur, ac potissimum Constitutio Clementis PP. VIII Prædecessoris Nostri quæ incipit " Quaecumque „ et alia Decreta eiusdem Congregationis Sacrisque Reliquiis praepositae. Decernentes praesentes litteras firmas, validas, efficaces existere ac fore suosque plenarios et integros effectus sortiri, atque obtinere, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari ac definiri debere ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XIII Martii MDCCCCII. Pontificatus Nostri anno vigesimoquinto.

Pro. D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Subst.*

Summarium Indulgentiarum a RR. PP. concessarum Piis Unionibus SS. Cordium Iesu et Mariae erigendis a Moderatore Generali Congregationis Missionarium a SS. Cordibus Iesu et Mariae.

I. — *Indulgentiae Plenariae.*

1. Omnibus utriusque sexus Christifidelibus qua die in Piam Unionem in-

---

appunto dei detti Ss. Cuori, volle ancora istituire le Pie Unioni col medesimo titolo, affine di promuovere il culto e l'amore ai Cuòri SS. di Gesù e di Maria. Ottenne perciò con rescritto del 17 agosto 1846 le facoltà necessarie e molte indulgenze per tale istituzione. Con questo Breve Leone XIII conferma siffatte facoltà ed indulgenze secondo il sommario che segue.

grediuntur, dummodo vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint.

2. Omnibus Sodalibus Piae Unionis, sub iisdem conditionibus, qua die peragant pium exercitium Cultus Perpetui SS. Cordis, quod speciali modo Sodalibus faciendum proponitur.

Item sequentibus diebus festis:

3. Immaculatae Conceptionis
4. Nativitatis
5. Annuntiationis
6. Purificationis
7. Assumptionis
8. SS.mi Cordis

} B. Mariae Virginis;

9. S. Iosephi Sp. B. V.;
10. SS. Apostolorum Petri et Pauli;
11. S. Ioannis Ap. et Ev.;
12. Omnium Sanctorum;
13. die Commemorationis omnium fidelium defunctorum;
14. semel in mense, die cuiusque arbitrio eligenda;
15. feria VI Passionis;
16. una ex feriis VI Quadragesimae, uniuscuiusque arbitrio eligenda;
17. in sex Dominicis vel feriis VI, quae antecedunt festum SS. Cordis Iesu;
18. die festo S. Gregorii Magni (12 martii);
19. die festo S. Pii V (5 maii);

dummodo dictis diebus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti ecclesiam Piae Unionis devote visitaverint, ibique pias ad Deum preces effuderint ad mentem Summi Pontificis.

20. Die festo SS. Cordis Iesu vel Dominica sequenti;

21. prima feria VI., vel prima Dominica uniuscuiusque mensis:

si praefatis diebus uti supra dispositi, ad mentem Summi Pontificis oraverint, et quolibet anni die recitaverint Pater, Ave et Credo cum iaculatoria prece: " Dolce Cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. „

22. Tandem in mortis articulo, si Sodales, uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu Nomen ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint.

II. — *Indulgentiae Partiales.*

A. Septem annorum totidemque quadragenarum:

1. In quatuor Dominicis quae praecedunt festum SS. Cordis Iesu, dummodo quotidie recitaverint Pater, Ave, et Credo cum iaculatoria prece: " Dolce Cuore etc.... „ ut supra;

2. qualibet die novenarii praecedentis festum SS. Cordis Iesu;

dummodo visitaverint ecclesiam vel publicum sacellum ubi dictum festum celebratur, et ad mentem Summi Pontificis oraverint;

3. in quatuor Dominicis praecedentibus festum S. Cordis Mariae, si ecclesiam Piae Unionis visitaverint;

4. in omnibus festis B. Mariae Virginis et SS. Apostolorum in tota Ecclesia praescriptis ac supra non recensitis, nempe : Septem Dolorum B. M. V. (feria VI post Dominicam Passionis et Dominica III Septembris), Visitationis, Praesentationis, SS.mi Nominis ac Rosarii eiusdem B. V., Dedicationis S. Mariae ad Nives (5 Augusti), B. M. V. de Monte Carmelo (16 Iulii) ; nec non S. Andreae Ap. (30 nov.), S. Thomae Apost. (21 Dec.) ; S. Mathiae Ap. (24 febr.), SS. Philippi et Iacobi App. (1 maii), S. Barnabae Ap. (11 Iunii), S. Iacobi Maioris (25 Iulii), Commemorationis S. Pauli Ap. (30 Iunii), S. Bartholomaei Ap. (25 Aug.), S. Matthaei Ap. (21 sept.), et SS. Simonis et Judae App. (28 octob.) ;

dummodo dictis diebus ecclesiam Piae Unionis visitaverint.

5. in ceteris feriis VI Quadragesimae, si pariter Ecclesiam Piae Unionis visitaverint.

B. Tercentum dierum :

Singulis vicibus quibus assistunt pio exercitio, quod fit in decursu mensis Augusti in ecclesiam Piae Unionis in honorem S. Cordis Mariae.

C. Sexaginta dierum :

Quotiescumque pietatis aliquod sive caritatis opus exercuerint.

III. — *Indulgentiae Stationum Urbis.*

Sodalibus ecclesiam Piae Unionis devote visitantibus ibique ad mentem Summi Pontificis orantibus, diebus in Missali Romano designatis, nempe :

A. Plenaria (peracta confessione et S. Synaxi recepta) in Coena Do.ni ; in festis Paschatis, Ascensionis, et Nativitatis D. N. I. Ch. ;

B. Triginta annorum et totidem quadragenarum in festis Circumcisionis et Epiphaniae Do.ni ;

in Dominicis Septuagesimae ; Sexagesimae, et Quinquagesimae ; Feria IV et sabbato Maioris Hebdomadae ; singulis diebus octavae Paschatis et Dominica in Albis ; in festo S. Marci Evangelistae et tribus Rogationum diebus ; in festo Pentecostes et quotidie per octavam usque ad Sabbatum inclusive ; in festis S. Stephani Protomart., S. Ioannis Ap. et Ev. ac SS. Innocentium.

C. Viginti annorum et totidem quadragenarum in Dominica Palmarum.

D. Quindecim annorum et totidem quadragenarum feria IV Cinerum, in Dominica IV Quadragesimae et III. Adventus, in vigilia, nocte et Missa aurorae Nativitatis Do.ni.

E. Decem annorum et totidem quadragenarum omnibus diebus Quadragesimae supra non recensitis ; Dominicis I., II., et IV Adventus ; in vigilia Pentecostes et in diebus quatuor Temporum Septembris et Decembris.

Omnes et singulae praefatae Indulgentiae, excepta tamen Plenaria in mortis articulo lucranda, animabus quoque defunctorum in Purgatorio degentibus sunt applicabiles.

IV. — *Privilegium et indultum.*

1. Missae omnes, quae in quocumque altari ecclesiae Piae Unionis cano-

nice erectae in suffragium Sodalium defunctorum celebrantur, gaudent privilegio Altaris.

2. Confessarii Sodalibus legitime impeditis commutare possunt in aliud pium opus visitationem Ecclesiae Piae Unionis, quae requiritur ad lucrandas indulgentias stationales, partiales, nec non plenarias sub num. 3 ad 17 recensitas.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, praesens Summarium Indulgentiarum praefatae Piae Unioni trubutarum benigne adprobavit ac publicari permisit.

Datum Romae ex Secria eiusdem S. Congregationis die 14 Martii 1902.

Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. pag. 21-24 di questo Vol.)

Proposizione XIII.

Resignato Deo libero arbitrio, eidem Deo relinquenda est cogitatio et cura de omni re nostra, et relinquere ut faciat nobis sine nobis suam divinam voluntatem.

Il conformare la propria volontà a quella di Dio, e lo abbandonarsi alle sue divine disposizioni, è cosa certamente virtuosa e santa: il dire però che l'uomo in tale abbandono non deve cooperare alla divina volontà, è dir cosa falsa e pericolosa.

Perciò questa proposizione fu qualificata *periculosa, erronea et sapiens haeresim.*

E infatti essa è opposta all'insegnamento della Chiesa, delle Sacre Scritture e de' Dottori.

La Chiesa nel Tridentino ha definito (*Sess. 6, can. 5*): " Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum, nihil cooperari assentiendo Deo excitanti et vocanti, sed velut inanime quoddam nihil omnino agere, mereque passive se habere, anathema sit. „ Ecco adunque come il quietismo del Molinos è opposto al canone Tridentino che vuole la positiva ed operosa corrispondenza dell'uomo alle operazioni misericordiose di Dio.

Le Ss. Scritture inculcano sempre all'uomo di *fare* la volontà di Dio, e di non essere in ciò passivo. Così in I. Io. II. 17: " Qui autem fecit voluntatem Dei manet in aeternum. „ — In Matth. XII, 50: " Qui fecerit voluntatem Patris mei, qui in coelis est, ipse meus fratrer et soror et mater est. „ Così in altri luoghi moltissimi.

I Ss. Dottori consuonano coi loro insegnamenti. Citiamo solo questo bel tratto dell' Angelico (Opusc. 3), il quale, spiegando l' orazione domenicale, scrive: " Notandum quod ex modo loquendi datur nobis doctrina. Non enim dicit *Fac;* nec etiam *Faciamus:* sed dicit, *Fiat voluntas tua,* quia ad vitam aeternam duo sunt necessaria; scilicet gratia Dei et voluntas hominis. Non ergo praesumas de te sed confidas de gratia Dei; nec negligas, sed adhibeas studium tuum. Et ideo non dicit, *Faciamus;* ne videretur quod nihil faceret voluntas, et conatus noster: sed dicit, *Fiat,* per gratiam Dei, adhibito studio, et conatu nostro. „

Adunque, pur facendo in tutto la volontà di Dio, ed abbandonandoci al suo beneplacito, dobbiamo esercitare la volontà nostra e le nostre forze in corrispondere alla divina volontà.

Proposizione XIV.

Qui divinae voluntati resignatus est, non convenit ut rem aliquam petat: quia petere est imperfectio; cum sit actus propriae voluntatis et electionis, et est velle, quod divina voluntas nostrae conformetur, et non quod nostra divinae. Et illud Evangelii Petite et accipietis *non est dictum a Christo animabus internis, quae nolunt habere voluntatem; immo huiusmodi animae eo pervenerunt, ut non possint a Deo rem aliquam petere.*

Questa proposizione contiene parecchi errori. Si dice infatti: 1.° che non conviene alle anime rassegnate a Dio chiedere alcun che — 2.° che ciò include imperfezione della propria volontà ed elezione, e sarebbe lo stesso che dire e volere che la divina volontà si conformi alla nostra, non già che la nostra sia conforme alla sua — 3.° che il *Petite et accipietis* dell' Evangelo non è per le anime interne — 4.° che le dette anime sono giunte a tale da non aver bisogno di preghiere.

Giustamente siffatta proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, impia, blasphema, erronea et haeretica respective.*

Ne mostreremo brevemente la falsità in tutte le sue parti.

1.° È falso che alle anime rassegnate non conviene di pregare. L' Evangelo, anzi Gesù Cristo medesimo, in più e più luoghi generalmente, senza eccezione di persone, ha inculcato e prescritta la continua preghiera: (Luc. XVIII, 1) " Oportet semper orare et non deficere. „ — (Matth. VII, 7) " Petite et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate et aperietur vobis. „ — Così pure l' Apostolo (Philipp. IV, 6): " In omni oratione et obsecratione petitiones vestrae innotetescant apud Deum. „

2.° È falso che la preghiera include imperfezione, e con essa vogliamo che la volontà di Dio si conformi alla nostra. Tutt'altrimenti.

La preghiera è cosa santa e perfetta, in contrario non l'avrebbe G. C. inculcata e precettata con tanto calore. Con essa vogliamo che la volontà nostra si conformi alla divina, sì perchè è volontà divina che noi preghiamo, e sì perchè noi non chiediamo nè possiamo chiedere ciò che non è conforme alla divina volontà. Si ascolti l'Angelico (2. 2. q. 83, a. 5 ad 2): " Cum orando petimus aliqua, quae pertinent ad nostram salutem, conformamus voluntatem nostram voluntati Dei. „

3.° È falso che il *Petite et accipietis* dell'Evangelo non è detto delle anime interiori. È detto per tutti, nessuno escluso. E tutti, anche di vita interiore perfettissima, si son dovuti appigliare a questo mezzo. Negli Atti degli Apostoli I, 14 sta detto: " Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria matre Iesu. „ Chi di vita più interiore degli Apostoli e di Maria SS.?

4.° È falso che le anime interne giungono a tale da non potere neppur pregare. Essendo la preghiera non di consiglio ma di precetto, ciò sarebbe lo stesso che dire cotal precetto essere impossibile ad osservare per le dette anime. Questo entra nella eresia di Giansenio di già condannata, che reca: " Aliqua Dei praecepta hominibus iustis secundum praesentes, quas habent vires, esse impossibilia. „ Così pure il Tridentino Sess. VI, can. 8.

Veggasi adunque come falsa e pericolosa sia questa proposizione in tutte le sue parti.

Proposizione XV.

Sicut non debent animae internae rem aliquam petere, ita nec illi ob rem aliquam gratias agere debent; quia utrumque est actus propriae voluntatis.

Conseguenza ancor questa del sistema quietistico del Molinos. Come l'anima interiore nulla deve chiedere, così per nulla deve rendere grazie a Dio.

Ancor questa proposizione ebbe la censura di *temeraria, scandalosa, impia, blasphema, erronea et haeretica respective.*

E giustamente: imperocchè è dovere di ogni anima cristiana, molto più se elevata da Dio ad alta contemplazione, di ringraziarlo degli innumerevoli beneficii prodigatile. Ecco come insegna l'Apostolo (Coloss. IV, 2): " Orationi instate, vigilantes, et in ea in gratiarum actione. „ — Così pure (I. Tessal. V, 18): " In omnibus gratias agite: haec est enim voluntas Dei, ut gratias agatis. „

Lo stesso insegnano i DD. Valga per tutti l'Angelico, il quale dice *(Comm. in Ep. D. Pauli* in *h. l.)*: " Necesse est ut in omnibus gra-

tiarum actionem praemittamus.... In omnibus autem quae petimus vel agimus divino beneficio indigemus; et ideo ante omnia debet gratiarum actio praemitti. „

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

Avviene talvolta che per la cattiva condotta di qualche parroco o di qualche beneficiato, il Vescovo si trovi costretto a privarli del beneficio, non potendo più tollerarne i disordini. Non raramente però accade che, per difetto di ragione canonica, ovvero di procedura, le loro sentenze non vengono confermate dalla S. Sede.

Siamo venuti perciò nella determinazione di ricordare brevemente: 1.° i varii delitti che i sacri canoni vogliono puniti colla privazione del beneficio — e 2.° i varii punti sostanziali di un processo canonico criminale sommario.

1.

Delitti puniti colla privazione del beneficio.

Non per qualsivoglia delitto, ancorchè enorme, si può deporre o privare un beneficiato dal proprio beneficio; ma lo si può solo se trattasi di delitto contro di cui viene comminata espressamente quella pena dai sacri canoni da incorrersi o *ipso iure* o *per sententiam iudicis*. Si ascolti il Reiffenstuel (L. III, tit. V, § 12. n. 370): " Privatio beneficiorum ecclesiasticorum nunquam est imponenda, nisi in casibus de iure espressis, *arg. can. Apostolus dist.* 81, iuncta Glossa *fin. ib.* „

Quanto alla privazione del beneficio da incorrersi *ipso iure* tutti i DD. sono concordi che ha luogo solo pei delitti designati dai canoni. Quanto alla privazione poi da incorrersi *post sententiam iudicis*, vi ha chi ammette poter il Vescovo per qualsivoglia grave delitto pronunziare la detta sentenza; generalmente però si ritiene che anche qui fa d'uopo pronunziarla pei soli delitti ammessi dai canoni. Così il Rebuffo *Prax. Benef.* P. III, § I, n. 62; il Gonzalez *in Reg. 8 Cancell.* gloss. 16, n. 136; il Reiffenstuel *l. c.* ecc. E la ragione si è che qui siamo *in odiosis* e fa d'uopo attenersi alla via più benigna. La S. Sede

poi richiede assolutamente che questa pena venga comminata nei soli casi voluti dal diritto. Anzi nella istruzione sui processi criminali dei chierici la S. C. de' VV. e RR. in data 11 giugno 1880 prescrive che così si pratichi dai Vescovi per qualsivoglia pena. Nell' art. 35 infatti in essa sta detto: " Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive, si pronunzia la sentenza, dettandosi al Cancelliere la dispositiva, *con espressa menzione*, in caso di condanna, *della sanzione canonica applicata contro l' imputato.* „

Abbiamo detto che ciò ha luogo sì pei delitti, onde s' incorre *ipso iure* la pena della privazione del beneficio, e sì pei delitti onde si incorre *post sententiam*. Ed è bene tener presente questa distinzione di pene: la prima *latae sententiae*, la seconda *ferendae sententiae;* imperocchè vi ha gran divario fra la prima e la seconda. Eccone le precipue differenze assegnate da' DD.:

a) Per la privazione di un beneficio che vaca *ipso iure*, non fa d'uopo di sentenza giudiziale: solo quando vaca *ipso iure* per delitto, la comune de' DD. richiede una semplice sentenza declaratoria (tranne per quelli eccettuati dal diritto, come per la simonia). Per la privazione poi del beneficio che vaca *post sententiam*, sono necessarii il processo almeno sommario e la sentenza (Azorius, Par. I, lib. 8, cap. 13, q. 8; Pirhing tit. de *Concession. praeb.* n. 25; Garzias, Par. II, c. 10, n. 7 sq.).

b) Il beneficio che vaca *ipso iure*, vaca dal punto del commesso delitto, o del fatto che porta seco quella pena: il beneficio che vaca *post sententiam* non vaca prima del pronunziato di questa sentenza. Ciò va considerato attentamente, non solo per le altre conseguenze, ma sì pure per conoscere se il beneficio sia vacato nei mesi riservati al Papa, o pur no (Barbosa, *de Off. et Pot. Episc.* All. 57, n. 253; Gonzalez Gloss. 15, n. 141 et 142 etc.).

c) Il beneficio che vaca *ipso iure*, può subito conferirsi ad altri, previa la sola citazione del primo possessore, giusta il cap. *Licet Episcopus*, 28, *De Praeb. et Dign.* in 6 colla Glossa v. *Te non vocato.* Il beneficio che vaca *post sententiam*, non può conferirsi ad altri se non dopo la detta sentenza (Gonzalez *l. c.* n. 148; Reiffenstuel *l. c.* n. 173).

d) Il beneficiato che vien privato *ipso iure* del beneficio, è tenuto di restituire il beneficio coi frutti dal punto del commesso delitto, benchè abbia più tardi ricevuta la sentenza declaratoria, la quale *retrotrahitur ad tempus commissi delicti.* Il beneficiato punito di ciò *post sententiam*, deve solo dopo questa rendere il beneficio coi frutti (Reiffenstuel l. c., n. 375 etc.).

e) Il beneficiato, colpito *ipso iure* della detta privazione, non può resignare in favore d' altri il beneficio, nè fare nessuna permuta o disposizione alcuna su di esso (almeno dopo la sentenza declaratoria,

quando questa sia necessaria), giacchè non ha più diritto sul beneficio. Il beneficiato colpito di ciò *post sententiam*, prima della sentenza può essere ammesso a fare validamente tutte quelle cose (Reiffenstuel l. c. n. 376).

Da ciò ricavasi quanto sia necessario conoscere per quali delitti il beneficio vachi *ipso iure*, e per quali vachi *post sententiam iudicis*. Noi qui ne daremo una silloge fedele.

§ 1. Delitti puniti ipso iure della privazione del beneficio.

I delitti puniti *ipso iure* della privazione del beneficio, sono come segue:

I. La omessa pubblicazione della resignazione. — Fu imposta da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix* del dì 13 gennaro 1583, il quale stabilì che il rinunziatario, vale a dire colui che ottenne il beneficio da altri rinunziato, debba pubblicare in chiesa la conseguita provvisione fra lo spazio di sei mesi se l'ottenne dal Papa; fra lo spazio di tre mesi se l'ebbe da Prelati inferiori. E ciò sotto pena di nullità della collazione medesima, e della devoluzione di questa alla S. Sede (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 32 e 190).

II. La forma del Tridentino non osservata nella collazione delle parrocchie — Nella Costit. di S. Pio V *In conferendis* del dì 16 Marzo 1566 sono dichiarate nulle, irrite e di nessun valore le collazioni delle chiese parrocchiali fatte *praeter et contra formam a Concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendo praescriptum* (V. *Monit. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 116).

III. Il non essere promosso al sacerdozio *infra annum* pel conseguito beneficio parrocchiale — Nel c. *Licet* et *Cum ex eo, de Election.* in 6.° si dichiara che i provvisti di un beneficio parrocchiale non sacerdoti debbono *infra annum* farsi promuovere al sacerdozio; che se trascurano di far ciò, spirato l'anno dalla collazione, perdono *ipso iure* il beneficio ottenuto. I DD. però, poggiati sul c. *Statutum de Elect.* in 6.° ne eccettuano le parrocchie di cattedrali, di collegiate, di ricettizie o di pievi con cappellani, in cui si può supplire alla cura con altri sacerdoti per delegazione del parroco (Rebuff. *tit. de non promotis intra annum*, n. 29; Leuren. For. Benef. T, I, qu. 320).

IV. L'aver deposto l'abito ecclesiastico — Ciò è in forza della Costit. di S. Pio V *Cum sacrosanctum* (6 idus jan. 1588). Questo Pontefice priva del beneficio *ipso iure* l'ecclesiastico che non porta il proprio abito. Per incorrere nondimeno tal privazione i DD. richiedono queste condizioni; 1.° che ciò si faccia senza causa ragionevole; 2.° che ciò abbia luogo in pubblico; 3.° che si faccia da tempo consi-

derevole, per forma che lo si possa considerar laico; 4.° che ciò si faccia non per leggerezza, ma per disprezzo (V. Leuren. *Iur. Benef.* Par. III, qu. 187).

V. Il non voler mostrare all' Ordinario il documento della dispensa pontificia, quando si posseggono più beneficii incompatibili. — In virtù del c. *Ordinarii de off. Iudicis ordin.* in 6, e poi del Tridentino Sess. 7, cap. 4 e 5, chi possegga più beneficii incompatibili non può tenerli senza dispensa pontificia. Chi perciò li possegga e non voglia presentare il titolo della prefata dispensa al Vescovo, decade *ipso iure* dai detti beneficii. Il Vescovo può prefiggergli un dato tempo da presentare il detto titolo, trascorso il quale inutilmente, può procedere alla collazione del beneficio, vacato *ipso iure* (Leuren. l. c. qu. 188).

VI. L' aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle lettere apostoliche — Giulio III nella Costit. *Cui nuper* del 1554 (In Bullar. Ed. Taur. Tom. VI, n. XXIX, p. 476) confermando i decreti anteriori ed ampliandoli, dispose che chiunque prende possesso di qualsivoglia beneficio prima che gli siano state spedite le lettere apostoliche di collazione, non possa più ritenerlo, e il beneficio sia *ipso iure* vacante, da potersi conferire ad altri. Ciò vale pei soli beneficii di collazione della S. Sede, non già per quelli che può conferire il Vescovo (Castropal. tr. 13 *de Benef.* d. 6, p. 2, § 8, n. 38; Barbosa *Iur. Eccl.* l. 3, c. 14, n. 38; Leuren. l. c.; qu. 193).

VII. La violazione del sequestro — Il cap. unic. *Ad compescendas*, Clementin. *De Sequestrat.* vuole che per impedire il prolungamento delle liti, quando sia stata emanata una sentenza in petitorio o in possessorio dalla S. Sede su qualche beneficio, e sia stato ordinato il sequestro giudiziario su di esso (dovendosi proseguire la lite), se il possessore del prefato beneficio presuma d' impedire il detto sequestro e di occupare i frutti del beneficio, *ipso iure* decade dal diritto di possederlo. Si noti 1.° che la sentenza deve uscire dalla S. Sede, non già dal Vescovo; 2.° che dev' essere sentenza finale, non interlocutoria; 3.° che ciò ha luogo quando si porti appello dalla detta sentenza e la lite deve proseguirsi (Lotter. L. 3, qu. 22, n. 40; Gonzalez gl. 15, n. 59; Leuren. l. c. qu. 195).

VIII. Il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica o i beni del Palazzo Apostolico — Si ascolti il Leurenio P. III, qu. 196: " An et qualiter vacent beneficia eorum qui scripturas spectantes ad Cameram Apostolicam indebite retinent, vel scientes ab alio retineri, et id non revelantes? Respondeo: Vacare ipso iure ex constitutione Iulii III de ult. April. 1552, quae est 24 et incipit *Cum acceperimus...* Idem est, si quis bona palatii Apostolici detineat, et non restituat, iuxta Constitutionem 6. Alexandri VI et Constitutio-

nem 1. Clementis VII „ (V. Castropal. *de Benef.* d. 6. p. 2, § 8, n. 18; Barbosa *Iur. Eccles.* L. 3, c. 14, n. 41; Gonzalez gl. 15, n. 99).

IX. L' ALIENAZIONE DEI BENI DEL BENEFICIO. — La notissima Estrav. *Ambitiosae* vieta di alienare senza le debite solennità, specie senza l' indulto Apostolico, i beni ecclesiastici immobili ed i mobili preziosi, e quelli che *servando servari possunt;* come pure di darli in ipoteca o in fitto *ultra triennium* o in enfiteusi (salvo nei casi permessi dal diritto, e quando *ab antiquo* sogliano darsi in enfiteusi). Punisce i contravventori, quali che siano, colla scomunica *nemini reservata*; e inoltre coll' interdetto dall' ingresso della Chiesa se sono Vescovi od Abbati. Se poi sono beneficiati inferiori ad essi, " beneficiis, quorum res et bona alienarunt dumtaxat, ipso facto privati existant, illaque absque declaratione aliqua vacare censeant; possintque per locorum Ordinarios, vel alios ad quos collatio pertinet, personis idoneis (illis exceptis quae propterea privatae fuerint) libere de iure conferri. „ Perchè s' incorra questa pena (la privazione *ipso facto* del beneficio), è necessario: 1.° che l' alienazione sia per trasferimento totale di dominio non già per enfiteusi o per lunga locazione — 2.° che si tratti di cose o di beni del proprio beneficio, non di altri — 3.° che si tratti di cose e di beni rilevanti, non di quelle su cui pel capo *Terrulas* può metter mano il Vescovo — 4.° e che le dette cose e i detti beni siano incorporati al beneficio, non bastando che siano solo legati alla chiesa (Lotter. L. 3, q. 25, n. 2; Castropal. tr. 13 de Benef. d. 6, 2, § 8, n. 14; Leuren. L. III, qu. 199).

X. LA SIMONIA REALE NEI BENEFICII — La celebre Estrav. *Cum detestabile, 2, De simonia* di Paolo II, oltre ad altre gravissime pene contro i simoniaci reali, stabilì: " Per electiones, postulationes, confirmationes, seu quasvis alias dispositiones quas simoniaca contigerit labe fieri, et quae viribus omnino careant in ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis ecclesiasticis et quibusvis beneficiis, aut aliquo eorum cuiquam ius nullatenus acquiratur, nec inde faciat aliquis fructus suos sed ad illorum omnium quae percepit, restitutionem sub animae suae periculo sit adstrictus. „ E più chiaramente S. Pio V nella Costit. *Cum primum* del 1 aprile 1566, confermando la detta Estrav. di Paolo II, sancì: " Qui dignitates ecclesiasticas simoniace acquisiverit, illis sit ipso iure privatus. Qui beneficium aut officium ecclesiasticum simoniace adeptus fuerit, illis similiter sit ipso iure privatus, et ad fructuum omnium quos perceperit restitutionem teneatur, et perpetuo sit inhabilis ad ea et quaecumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda. „ — Dalla simonia reale va distinta la simonia mentale e la convenzionale, come tutti sanno: per quella solamente, non per queste s' incorrono le dette pene (Leuren. l. c. qu. 200; Reiffenst. l. c. n. 361 etc.).

XI. La simonia confidenziale nei beneficii — Questa si commette quando si procura ad alcuno un beneficio o eleggendo o presentando o resignando o confermando o in altra guisa, sotto una certa confidenza, ossia un patto espresso o tacito, che chi riceve il beneficio lo ceda poi a suo tempo, o in tutto o in parte, o sotto specie di frutti o di pensione, a sè stesso o a qualche suo congiunto. Pio IV nella Costit. *Romanum Pontificem* del 17 ottobre 1564 stabilì che i beneficii, con tale confidenza ricevuti, " ipso iure vacare ac Nostra et Sedis Apostolicae dispensationi reservata, fructusque et pensiones Camerae Apostolicae applicatas esse et censeri. „ S. Pio V poi nell' altra Costit. *Intolerabilis* del 1 giugno 1569 confermò la detta Costit. di Pio IV e privò di ogni altro beneficio, officio, o frutto o pensione chi abbia accettato qualsivoglia beneficio colla detta confidenza (Reiff. l. c. n. 662; Leuren. l. c. n. 201) (1).

VII. La scomunica — Chi abbia incorso la scomunica, fino a che non ne sia assoluto, se riceve beneficii, li riceve nullamente. Così il Cap. *Postulastis*, 7, *De clerico excomm. vel depos.:* " Clericis excommunicationis vinculo innodatis ecclesiastica beneficia conferri non possunt,

---

(1) Essendo difficile la prova nel foro esterno di tal confidenza, lo stesso S. Pio V nella cit. Costit. dà le norme per tale prova, che noi crediamo utile qui riferire: " Ad probandum vero plene Confidentiarum abusum, inter alias, etiam hae praesumptiones et coniecturae habeantur, videlicet: Si quis post cessam ab se Ecclesiam, vel Monasterium, aut Beneficium, et publicatam resignationem seu cessionem, captamque a Successore possessionem, sese in illa, vel illo, seu rebus illius, per se, vel alium, seu alios, de facto ingesserit, aut fructus perceperit, aut quicumque successor illi, vel eius propinquis, ipsos aut partem aliquam remiserit eorumdem:

" Si recipiens Beneficium constituerit dimittentem, vel eius parentes, aut propinquos, procuratores ad percipiendum, vel locandum fructus Beneficii dimissi, et illi, vel illis de fructibus perceptis aut percipiendis donationem fecerit:

" Si, vel sola procurationis depositione, vel libris rationalibus mensariorum ex parte dimittentis, expeditio, quae personam recipientis concernit, prosecuta sit, simulque expensae pro ea necessariae ab illo factae fuerint:

" Denique, si quis pro concessione alicui facta, quacumque auctoritate, de Beneficio Ecclesiastico, per se, vel alium seu alios, intercesserit, vel alios in negotio concessionis sese immiscuerit quoquo modo; deinde aliquid de fructibus talis Beneficii de facto, etiam per munus possessionis, ac etiam simplicis donationis titulo, perceperit, seu de illo postmodum ad voluntatem intercessoris fuerit dispositum quandocumque;

" Testes autem de quaque re singulares singulas probare valeant praesumptiones et coniecturas, pluresque huiusmodi praesumptiones et coniecturae plenam probationem faciant in praedictis;

" Ceterum, criminosi et ceteri omnes qui ad perhibendum in casibus simoniae testimonium recipi possunt, ad praedicta omnia admittantur. „

nec illa valent retinere licite, nisi forsan cum eis fuerit misericorditer dispensatum, cum ea non fuerint canonice consequuti. „ I DD. dicono che ciò vale altresì se la scomunica sia occulta ed ignorata, e benchè dopo la collazione sia seguita l' assoluzione dalla censura (Garcia P. VII, de Benef. cap. 13, n. 5 sq.; Suarez De excomm. disp. 13, sect. 1, n. 2, 25 et 30 etc.).

XIII. La irregolarità — I beneficii conferiti ad irregolari, durante la irregolarità, sono nullamente conferiti. Così il Cap. *Is qui*, 18, *De Sent. excomm.* in 6.: " Is vero qui scienter in loco celebrat supposito interdicto (nisi super hoc privilegiatus existat aut a iure sit concessum eidem) irregularitatem incurrit, a qua nequit per alium quam per Rom. Pontificem liberari, et adeo efficitur ineligibilis, quod nec ad eligendum cum aliis debebit admitti. „ Perciò, secondo la Glossa, *in h. l.* l' irregolare vien privato di voce attiva e passiva. E ciò corre, dicono i DD., o che si tratti d' irregolarità per difetto o d' irregolarità per delitto (Tondut. *Quaest. Benef.* P. I, c. 9, n. 20; Parisius *Consil.* 136, n. 41; Leuren. l. c. qu. 208, n. 1).

XIV. L' omicidio o la violenza qualificata — Vacano *ipso iure* i beneficii posseduti da chi percuote o arresta o uccide un Cardinale di S. R. C. o da chi coopera a quello, in forza del Cap. *Felicis § Si qua vero, de Poenis in 6.*; ovvero un Vescovo, in forza della *Clem., 1, de Poenis.* Per l' omicidio o la violenza contro un Vescovo si perdono i beneficii posseduti solo nella Diocesi di esso. Chi poi per sè o per altri uccide il Rettore od un beneficiato di una chiesa dove egli, l' uccisore, ha qualche beneficio, questo (non già gli altri che abbia altrove) vaca *ipso iure,* in forza del c. *In quibusdam,* 12, *de Poenis* in 6. Non essendo chiaro quest' ultimo capo, i DD. non sono concordi nel dire se il beneficio di chi uccide il rettore o il beneficiato di una chiesa vachi *ipso iure* o *post sententiam* (V. Leuren. l. c. qu. 209, n. 2).

XV. L' assassinio — Assassino è colui che o dà il mandato o lo riceve per uccidere un cristiano (Leuren. P. III, qu. 210). Or l' assassino ed i suoi complici son puniti dal *Cap. 1 De Homicidio in 6.* anche colla perdita *ipso iure* di ogni beneficio. Eccone le parole: " Statuimus ut quicumque princeps, praelatus, seu quaevis alia ecclesiastica secularisve persona quempiam christianorum per praedictos assassinos interfici fecerit, vel etiam mandaverit (quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur) aut eos receptaverit vel defenderit vel occultaverit excommunicationis et depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio incurrat sententias ipso facto; et illa libere aliis per illos, ad quos eorum collatio pertinet, conferantur. „ Il testo è chiaro, e non occorrono commenti (V. Leuren. *l. c.*; Reiffenstuel l. c. n. 28 etc.).

XVI. L' ABORTO — La Costit. di Sisto V del 28 ottobre 1588 condanna coloro " qui per se, aut per interpositas personas abortus seu foetus immaturi, tam animati quam inanimati, formati vel informis eiectionem procuraverint, percussionibus, venenis, medicamentis, potionibus, oneribus laboribusque mulieri praegnanti impositis, aut alias etiam incognitis vel maxime exquisitis rationibus, ita aut abortus reipsa sequutus fuerit, ac etiam praegnantes ipsas mulieres quae scientes praemissa fecerint. „ E soggiunge: " Eos vero qui clerici fuerint, omni privilegio clericalis ordinis, officiis, dignitatibus ac beneficiis ecclesiasticis, quae sic vacatura Nostrae et Sedis Apostolicae dispositioni perpetuo reservamus, ipso facto privamus. „ — Questa pena dunque s' incorre per l' aborto in qualsiasi modo procurato, ed in qualunque tempo della gestazione, purchè l' effetto sia seguito (V. Leuren. *l. c.* qu. 211; Lotter. l. c. qu. 31, n. 52 etc.).

XVII. LA SODOMIA — Anche questo nefando delitto vien punito *ipso iure* colla perdita di qualsivoglia beneficio od officio. Così Pio V nella Costit. *Horrendum* del 30 agosto 1568, in cui sta detto: " Omnes et quoscumque presbyteros et alios clericos saeculares et regulares, cuiuscumque gradus et dignitatis, tam dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali, omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico praesentis canonis auctoritate privamus. „ (V. Leuren. *l. c.*, qu. 212; Reiffenst. *l. c.* n. 367 etc.).

XVIII. LA SIMULAZIOME NEI BENEFICII — Ecco di quale specie di delitto qui si parli. Paolo IV nella Costit. *Inter ceteras* del 16 novembre 1557 condannava: " Omnes et singulos qui... occasione beneficiorum obtinendorum, se alios esse simulaverint et tamquam tales se in examine supposuerint, aut beneficia pro personis id ignorantibus, seu pro se vel pro aliis, cum oblatione alicuius pensionis annuae, aut pro aliis cum spe pensionem annuam aut aliud quantumvis modicum temporale commodum ab eis consequendi, vel pro seipsis principaliter, animo et intentione ea postmodum in favorem aliorum, etiam quantumvis idoneorum et benemeritorum, cum simili pensione aut commodo, aut etiam sine eo, resignandi obtinere procuraverint. „ — Ed a questi, oltre ad altre, commina la seguente pena: " Privationis omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, per eos in titulum vel commendam aut alias quomodolibet obtentorum, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda poena *eo ipso*, absque alia desuper facienda declaratione incurrant. „ Inoltre: " Provisiones et commendae aliaeque dispositiones nullae sint, irritae et inanes, nullumque alicui ius in ipsis beneficiis vel ad illa tribuant, nec aliquis earum vigore fructus suos faciat sed ad eorum restitutionem teneantur,

possintque beneficia, tam sic impetrata quam per eos antea obtenta, tamquam modo praemissa vacantia, a Nobis et Romano Pontifice pro tempore existente dumtaxat libere impetrari. „ Soggiacciono perciò a questa pena: 1.° chi si presenta a nome di un altro (ancorchè questi lo ignori) all' esame per un beneficio, affine poi di avere qualche vantaggio — 2.° chi, avendo il diritto di nomina e non può nominare sè stesso, sostituisce un altro in luogo suo perchè gli dia il beneficio — 3.° chi impetra per sè stesso il beneficio con intenzione di resignarlo subito in favore d' altri, con riserva o senza riserva di pensione — 4.° chi offre annua pensione o impetra un beneficio per altri, affine di averne qualche vantaggio (Lotter. L. III, qu. 29, n. 110 sq.; Leuren. P. III, qu. 224).

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

6.

Se, e come, nella fondazione di un giuspatronato si possano apporre condizioni contrarie al diritto.

Tizio dà il suolo per edificare una nuova parrocchia, colla condizione che il parroco venga eletto per concorso, ma sempre dall' Ordinario, esclusa ogni riserva presso la S. Sede per devoluzione o affezione, o per vacanza in Curia ecc. — Si chiede: Può il Vescovo accettare quella condizione?

Fondatore di un beneficio può essere o chi dà il suolo per edificare la chiesa, o chi la edifica, o chi la dota (Ferraris v. *Iuspatronatus* art. I, n. 20).

È principio ammesso da tutti che il fondatore può apporre al beneficio quelle condizioni che gli piacciono, purchè vengano approvate dal Vescovo: che se il Vescovo non voglia approvarle, si dà luogo al ricorso alla S. Sede. Si ascolti il Barbosa (De Episc. P. III, all. 71, n. 39): " *Abbas in c. significatum* 11. *sub n.* 5 *ad fin. vers. ex praedictis*,

de praebendis, posuit practicam instituendi beneficia, secumdum quam ait fundatorem posse ordinare prout sibi videbitur et illum ordinem porrigere postmodum Episcopo, indeque ipsum Episcopum posse instituere beneficium, et apponere illa onera et modos qui sibi legitima videbuntur. Unde si Episcopus deneget legibus per fundatorem sibi porrectis sine legitima causa consentire, poterit fundator recurrere ad Superiorem, qui eum cogat ad consentiendum, vel si contumax sit, ipse superior consentiat. „ E ne allega la ragione: " Nam in statuendis huiusmodi legibus favore Ecclesiae, plurimum defertur fundatorum voluntati, ut ii alliciantur et non retrahantur a fundationibus. „ Così pure il Lotterio *de Benef.* P. I, q. 12, n. 17 sq.; il Lambertini L. I, par. 1, q. 5, art. 11; il de Luca *de Iurisd.* disc. 26, n. 8, *de Benef.* disc. 93 n. 8 etc.

Ma quali condizioni può rigettare il Vescovo? Può rigettare quelle solamente che sono o impossibili o turpi o contro la sostanza del beneficio, ovvero contro la perpetua proibizione delle leggi: " Poterit tamen Episcopus, vel alius superior illas leges per fundatorem sibi porrectas reiicere, quae vel natura impossibiles sunt, vel contra substantiam beneficii, vel denique contra perpetuam legum prohibitionem illam improbantium, ut fuit dictum *in Romana, jurispatronatus,* 31 *maii* 1613, coram *Card. Sacrato* „ (Barbosa l. c. n. 40).

Esaminiamo a parte queste condizioni da rigettare.

a) Le condizioni impossibili; poichè *impossibilium nulla est obligatio*; e tali sarebbero se si volesse imporre al beneficiato oneri che egli non possa sopportare, ovvero cose contraddittorie.

b) Le condizioni turpi; le quali sono contro il diritto naturale, " per quas videlicet laedatur pietas, existimatio vel alicuius verecundia „ (Lotter. *l. c.* n. 27).

c) Le condizioni contro la sostanza del beneficio; " Qui enim contra substantiam beneficii leges meditatur, utique destruit quod agit, cum illis positis, subiectum corrumpatur „ (Lotter. l. c. n. 28). Così sarebbe se si volesse imporre l' obbligo al beneficiato di pagare ad altri presso a poco quanto ricava dal beneficio.

d) Le condizioni contro la perpetua proibizione delle leggi. Come deve ciò intendersi? Deve intendersi di quelle leggi che sono perpetue così, che non si mutarono giammai, nè si possono mutare, perchè hanno il fondamento nel diritto di natura (Lotter. l. c. n. 33).

Di qui viene che i DD., per esempio di lecite condizioni *contra ius,* dissero potersi annuire quando il fondatore chiede di far godere il beneficio anche ad un fanciullo; di ammettere alla voce attiva e passiva anche altri fuori del capitolo; di potersi eleggere il successore dal medesimo beneficiato; e ciò anche coll' aggiunta di non

esservi bisogno della instituzione del Vescovo (1); di poter cumulare più beneficii in una medesima persona: cose tutte condannate dal diritto; ma poichè " non habent perpetuam prohibitionem a iure naturae, sed dumtaxat a positivo et penitus in hac parte variabili, " perciò possono dal Vescovo approvarsi nell'atto di fondazione. Così Lotterio l. c., n. 32; Barbosa l. c. n. 41 sq.

I casi accennati sono solo come esempii allegati da' DD. e sanciti ancora da sentenze Rotali e da decreti della S. C. del Conc.; in questi ed in casi simili è nella facoltà del Vescovo di annuire.

Venendo ora al caso proposto, Tizio con fondare la chiesa parrocchiale ha diritto di avervi il giuspatronato e può proporre condizioni anche *contra ius* nei limiti spiegati più sopra. Non eccede questi limiti la condizione che il beneficio sia conferito dietro il concorso dal Vescovo sempre, esclusa ogni riserva pontificia. Le riserve non sono di diritto naturale, ma solo di diritto positivo e ancora variabili: perciò, assolutamente parlando, il Vescovo può consentire che siano escluse.

Abbiamo detto *assolutamente parlando:* giacchè se il Vescovo prevede inconvenienti o danni da questa condizione, può bene ricusarsi, o rimetterne il giudizio alla S. Sede.

7.

Sulla consuetudine di spartire le fallenze fra tutti i capitolari e diligenti e negligenti.

Nel Capitolo di M. è consuetudine che le multe delle puntature, ovvero le fallenze delle distribuzioni, si spartiscono in fine d'anno fra tutti i capitolari e diligenti e negligenti. Si chiede: Può tollerarsi la detta consuetudine?

È legge Tridentina che le distribuzioni (o le multe della puntatura) devono andare strettamente a beneficio dei presenti al coro, vale a dire dei soli diligenti. Così nella Sess. XXI, cap. 3, *de ref.*: " Inter dignitates obtinentes et ceteros *divinis interessentes*, proportionaliter,

(1) Si noti che in questo caso non mancherebbe la istituzione la quale, colla nomina, verrebbe data dall'antecessore che è un ecclesiastico, cui può delegarsi tal diritto. Ma qualora si apponesse per condizione assoluta che si faccia a meno della instituzione, ciò non sarebbe da ammettere, imperocchè sarebbe contro la essenza del beneficio ecclesiastico, il quale perciò dicesi ecclesiastico, perchè si ha da conferire dalla chiesa e non da persone laiche (Lotter. s. c. n. 40).

iuxta divisionem ab Episcopo, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione faciendam (distributiones quotidianae) dividantur... non obstantibus exemptionibus ac aliis consuetudinibus etiam immemorabilibus et appellationibus quibuscumque.„

Questa legge adunque abolisce ogni consuetudine contraria, sì passata e sì futura, da doversi considerare come corruttela qualsivoglia usanza opposta.

Così ha più volte definito la S. C. del Concilio, come *in Carpenctoraten.* 2 iun. 1731, in cui fu esposto: " Licet absentes diligenter punctentur, fallentiae nihilominus, quae ex praescripto S. Concilii Tridentini inservientibus accrescere debent, deponuntur ut in fine anni fiat aequalis divisio inter canonicos: sicque indiscriminatim participant qui absentes et qui fuerunt praesentes. „ Perciò fu chiesto: " An praxis dividendi aequaliter fallentias in fine anni sit toleranda. „ E la risposta fu: *Negative.*

Inoltre *in Asculana* 5 iun. 1706, al quesito: " An distributiones non inservientium possint exponi in massa communi et dividi aequaliter, seu potius ad ratam servitii in casu „ — la medesima S. C. rispose: " Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam. „

E quanto alle consuetudini contrarie, ecco come la stessa S. C. le ha sempre condannate: *In Ianuen.*, 8 aug. 1863 ad 3. " An et quomodo sit sustinenda consuetudo dividendi fallentias inter diligentes et negligentes— Resp.: Negative in omnibus, et Archiepiscopus curet, ut divisio fallentiarum in posterum fiat ad tramites iuris et resolutionum S. Congregationis. „ — Così pure la stessa S. C., trattandosi delle medesime consuetudini, ha risoluto *in Aesina*, 22 dec. 1860, ed *in Romana*, 22 febr. 1862. — E posteriormente, propostosi il dubbio di un Capitolo Cattedrale, in cui solevasi delle fallenze fare un cumulo fra l' anno e poi dividerle fra i diligenti e negligenti, la S. C. il dì 28 luglio 1866 *per summaria precum* rescrisse: " Consuetudinem de qua agitur non esse tolerandam, et punctaturas dividendas esse inter actus praesentes tamquam ad tramitem iuris „ (*Acta S. Sedis*, Vol. II, pag. 220).

Le consuetudini perciò, quali che sieno, contrarie alla legge che prescrive doversi dividere le fallenze fra quei soli che sono stati presenti al coro, non sono da tollerare, ma sono da eliminare come abusi e corruttele.

Vero è che il Tridentino in altro luogo (nella Sess. XXII, cap. 3, de ref.) ha detto doversi applicare le fallenze delle distribuzioni alla fabbrica della Chiesa: come dovrà ciò interpretarsi?

Ecco le parole del Tridentino nel luogo cit.: " Episcopi, etiam, tamquam delegati apostolici, ex fructibus et proventibus quibuscum-

que omnium dignitatum personatuum et officiorum in ecclesiis cathedralibus vel collegiatis existentium, tertiam partem in distributiones, eorum arbitrio assignandas, dividere possint: ut scilicet qui eas obtinent, si personaliter competens sibi servitium iuxta formam, ab eisdem Episcopis praescribendam, quovis die statuto non impleverint; illius diei distributionem amittant, nec eius quoquo modo dominium acquirant, sed fabricae ecclesiae, quatenus indigeat, aut alteri pio loco, arbitrio Ordinarii applicetur. „

Questo luogo sembra contraddire all' altro da noi citato innanzi, in cui si prescrive che le fallenze devono andare in benefizio dei diligenti al coro. Ma la concorde giureprudenza canonica spiega così tal discrepanza, che cioè nella Sess. XXII, cap. 3, il Tridentino intende parlare delle dignità, dei personati e degli officii che hanno prebenda propria, senza partecipare della massa comune; non già dei canonici e degli altri capitolari e delle stesse dignità che partecipano della massa. Le fallenze dei primi devono applicarsi alla fabbrica della chiesa, o ad altre cause pie se la fabbrica non ha bisogno (1): le fallenze dei secondi vanno tutte in vantaggio dei presenti al coro. Si ascolti Benedetto XIV, il quale così spiega tal discrepanza (Inst. 107, § 7, n. 41): " Sed omnis repugnantiae species tollitur, si discrimen statuatur inter dignitates, quae secretos ab eadem mensa proventus obtinent. Itaque iuxta Concilium distributiones primarum dignitatum *fabricae ecclesiae, sive alteri loco pio* conferendae. „ Lo stesso insegnano il Fagnano, cap. *Quia nonnulli de Cler. non resid.* n. 22 sq.; Lucidi *De Visit. SS. LL.*, Vol. I, cap. 3, n. 37; De Herdt *Prax. Capit.* Cap. 30, § 10, n. 2. (V. nostre Consult. Canon. Cons. XI, n. 9 nota 1).

Or venendo al caso proposto, è chiarissimo che la consuetudine del Capitolo di M., come abusiva e condannata, dovrà senz'altro eliminarsi.

---

(1) Ecco come dispose la S. C. del Conc. circa l'uso delle dette fallenze *in Caurinen.* 7 nov. 1621, in cui vi erano alcune dignità che aveano frutti distinti dalla mensa capitolare, dei quali parte fu assegnata, giusta il Tridentino (Sess. 22, c. 3), in distribuzioni quotidiane. Al dubbio: " An huiusmodi distributiones, quae amittuntur ab iis, qui competens servitium non praestiterint, necessario fabricae ecclesiae, quatenus indigeat, an vero sit in facultate Episcopi, stante etiam indigentia dictae ecclesiae, illas alteri pio loco pro eius arbitrio applicare „ — fu risposto: " Has distributiones esse primo applicandas fabricae cathedralis ecclesiae, quatenus indigeat, et si non indigeat, tum demum esse in facultate Episcopi illas alteri pio loco suo arbitrio applicare. „ — E così in altre molte risoluzioni (Acta S. Sedis Vol. II, pag. 219 nota 1).

8.

Se sia lecito amministrare la Comunione in Venerdì Santo.

Matilde, desiderosa di non perdere la Comunione nel Venerdì Santo, la chiede al parroco Teodulo. Può questi consentire?

Il Barbosa nega con dire (*De off. et pot. Parochi*, P. II, cap. 20, n. 16): " In die Parasceves non est distribuenda Eucharistia aliis quam infirmis, ut censuit S. Rituum Congregatio sub die 19 februarii 1622. „

Altri Autori però affermano, come il Quarti, il quale scrive (*Rubr. Miss. Rom.* Par. II, tit. X, sect. 3, dub. 3, diff. 3): " Omni tempore ministrari posse hoc Sacramentum, etiam in die Parasceve, seu Veneris Sancti; quamvis enim tunc non soleat ministrari, nulla tamen est prohibitio. „ — Lo stesso insegna il Tamburino (*Tr. de Eccl. Praecept.*, tr. 3, cap. 4, disp. 5, n. 1): " Quamvis ex praecepto Ecclesiae in Paschate sit communicandum, tamen ex devotione licet saepius et aliquando quolibet die... Ergone etiam in die Parasceve, hoc est die Veneris sancto? Dico etiam tunc; nam licet ea die non celebretur, non tamen prohibetur sacra communio ex antea praeconsacratis. „ E segue a dire rispondendo al Barbosa: " Quod si Barbosa *de Parocho*, n. 19 testatur a Sacra Congr. anno 1612 declaratum fuisse non licere nisi infirmis; et certe communis praxis ita apud nos servet: id tamen, ajo, esse ex quadam congruentia ob luctum memoriae mortis Christi Domini: de illa autem Congregationis declaratione non constare authentice merito quis pronunciabit. „ E infatti quel decreto non si trova nè nell' antica nè nella novissima Collezione autentica.

Che si possa amministrare in Venerdì Santo la comunione, altri Autori anche di gran peso l' ammettono, come l' Hurtado, il Suarez, il Vasquez, il Layman (ap. Hurtad. *de Sacrif.* disp. 4, diff. 2); il Diana (*Resol. Mor.* P. IV, tr. 4, resol. 237; Gio. Sanchez (*In Selectis*, disp. 22, n. 20, etc.).

Nessuna legge liturgica dunque proibisce la comunione dei fedeli nel Venerdì Santo; Autori molti e di peso la permettono; può dunque, crediamo noi, anche il parroco Teodulo permetterla a Matilde, purchè l' amministri in luogo appartato (dove sta riposto quel giorno il Santissimo) e senza pompa esteriore.

QUESITI

con brevissime risposte.

23. *Se un canonico onorario può continuare ad esserlo, quando, fatto residenziale, poi rinunzia.*

D. Tizio, canonico onorario di A., fu promosso canonico residenziale dello stesso capitolo; poi rinunzia al canonicato per esser parroco di un altro luogo di sua diocesi. — Si chiede se, dopo la rinunzia al canonicato, Tizio può continuare a godere del titolo e delle insegne di canonico onorario che prima aveva?

R. Se Tizio fosse stato promosso canonico effettivo in altro capitolo, potrebbe ora benissimo conservare il titolo e le insegne di canonico onorario. Ma poichè fu promosso canonico effettivo nello stesso capitolo, non poteva in esso ritenere parimente il grado di canonico onorario, giacchè il più nello stesso luogo, e nella stessa specie, include il meno. Dal punto poi che egli ha rinunziato al canonicato effettivo, non rivive di per sè il canonicato onorario; ma vi è bisogno di una nuova nomina del Vescovo col consenso del Capitolo.

24. *A qual parroco appartenga una casa religiosa che ha la porta della casa in una parrocchia e la porta della chiesa in un' altra.*

D. Una casa di Suore con chiesa in R. trovasi collocata sopra i confini di due parrocchie, dette di S.ª Maria e di S. Giovanni. Prima di essere casa religiosa, la porta principale era sul territorio di S.ª Maria: ora trovasi nel territorio di S. Giovanni; la porta della chiesa però è in quella di S.ª Maria. Si chiede: A quale parrocchia appartiene la detta casa di Suore? A quale la loro chiesa?

R. Vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 161) che una casa, posta fra i confini di due parrocchie, spetta alla giurisdizione di quel parroco, nel cui distretto ha l' ingresso, per la ragione che dalla porta si giudica a cui spetta la casa (Barbosa *De off. et Pot. Episc.* all. 32, n. 71; Ferraris v. *Parochia*, n. 37). Se perciò nel caso la porta principale delle Suore di R. trovasi nel territorio di S. Giovanni, alla costui giurisdizione la casa si appartiene. Nè si dica che le Suore potrebbero aprir di nuovo la porta nel territorio della parrocchia di S.ª Maria: fino a che ciò non si faccia, la casa apparterrà al territorio della parrocchia di S. Giovanni.—Ma la chiesa? La chiesa, che ha la porta aperta al pubblico, si considera come distinta dalla casa; e però, trovandosi la detta porta nel distretto della parrocchia di S. Maria, al parroco di questa apparterrà la giurisdizione della chiesa (1).

---

(1) In genere, in casi simili, fa d' uopo vedere se la chiesa è accessorio della casa p. e. se sia oratorio privato; ovvero se la casa è accessorio della chiesa, come la casa canonica o del cappellano. In questi casi l' accessorio segue il principale. Ma la casa di suore e la chiesa pubblica, sono due enti egualmente principali, e però distinti fra loro; giacchè può darsi benissimo che una casa di Suore non abbia chiesa pubblica, e viceversa.

25. *Se al parroco del filiano spetta il diritto di associarlo al camposanto dopo i funerali fatti in una confraternita di altra parrocchia.*

D. Muore in S. un filiano del parroco di S. Donato, che dev' essere sepolto in una confraternita, sita nella parrocchia di S. Gaetano. Il parroco di S. Donato associa il cadavero fino alla chiesa della prefata confraternita, nella quale si fanno i funerali. Or si chiede se il detto parroco ha diritto di associare altresì il cadavero dalla chiesa della confraternita al camposanto.

R. Il diritto ai funerali che si fanno in una confraternita di chi non appartiene al parroco del luogo, dove trovasi la confraternita, spettano al rettore della confraternita medesima, non già al parroco nè del luogo della confraternita nè del defunto. Così la S. C. dei Riti 7 iul. 1877 *in Casertana* n. 3423 *E. N.* ed anche nel celebre decreto gen. *Urbis et Orbis* 10 dec. 1703. Il parroco del defunto nondimeno ha il diritto di associarlo fino alla porta della chiesa tumulante, e non più oltre (S. R. C. Decr. gen. 23 apr. 1895 ad 4, n. 3854 *E. N.*). Posto ciò, crediamo che, salva una contraria consuetudine, avendo il rettore della confraternita fatto i funerali; ad esso spetti pure di associare il defunto al camposanto che è in sostituzione della chiesa tumulante.

26. *Circa le croci nella consacrazione della chiesa.*

D. Dovendosi consacrare una chiesa che ha tre navi, si chiede: 1.° Se le croci devono esser poste alle pareti delle due navate inferiori, ovvero ai pilastri della navata maggiore — 2.° Se le candele che si devono sovrapporre alle croci delle pareti e fissare alla sommità delle croci secondo la Rubrica, possano invece porsi ad un conucopio da fissarsi innanzi a ciascuna croce.

R. Al 1.° Non è stabilito se nelle chiese a tre navi le croci debbano collocarsi nella nave di mezzo, ovvero in quelle laterali: è stabilito solo che debbano porsi nel circuito delle pareti, secondo il Pontificale Romano. L' uso generale si è di collocarli nel circuito della nave di mezzo. Non crediamo però mal fatto che se ne collochino pure nelle navi laterali.

Al 2.° Il De Herdt è di opinione che si possano mettere i cornucopii per le candele da accendere innanzi alle croci (De Herdt Caerem. Episc. Vol. III, n. 381): " Ad caput cuiuslibet crucis figatur unus clavus, cui affigi possit candelabrum ad candelam unius unciae imponendam. „ Ed è questo, per quanto sappiamo, l' uso generale.

27. *Se la consacrazione della chiesa con più altari possa farsi da più Vescovi.*

D. In B. è una chiesa da consacrare con nove altari. Può il Vescovo consacratore farsi aiutare da altri Vescovi, almeno per la consacrazione dei molti altari secondarii?

R. La S. C. de' Riti *in Augustodunen.* 3 mar. 1866, ad 2, n. 3142 *E. N.* al quesito: " An ad Ecclesiae consecrationem progredi possit a duobus Episcopis, quorum unus Ecclesiae et alter altaris eiusdem Ecclesiae consecrationem peragat? „ — rispose: „ Opponi ritui consecrationis Ecclesiae. „ Perciò non si può consacrare la chiesa da un Vescovo e l' altare da un altro. Ma se non si trattasse dell' altare maggiore, la cui consacrazione va unita con quella della chiesa? Il De Herdt opina che ancora per tutti gli al-

tari minori la consacrazione deve farsi da un solo Vescovo (In Caerem. Episc. T. III, n. 371): „ Et si plura altaria in eadem ecclesia eodem actu consecranda sint, idem Episcopus omnia successive consecrare debeat: „ e qui cita il Catalano in Pontif. P. II, tit. 2, § 31, n. 2. Ma questo Autore insinua tutt' altrimenti. Ecco le sue parole *l. c.*: " Etsi autem ex nostra hac Rubrica, si plura in eadem ecclesia consecranda sint altaria, Episcopus qui unum consecrat, et alia debet successive consecrare; innumera tamen afferri possent exempla quae nos condocent, ubi plures dedicationibus ecclesiarum interfuere Episcopi nonnullos ex iis aliqua altaria consecrasse „ (1). Anche in Roma, quando fu testè consacrata la nuova chiesa di S. Anselmo sull' Aventino dall' E.mo Card. Rampolla, intervennero molti Vescovi; i quali consacrarono con lui gli altari minori. Nè ciò sembra contrario alla Rubrica, nè ai Decreti della S. C. dei Riti, in cui si vieta che un Vescovo consacri la chiesa ed un altro l' altare maggiore; non già che più Vescovi possano simultaneamente consacrare gli altari minori, il qual rito non è necessariamente congiunto con quello della consacrazione della chiesa.

---

(1) Ecco gl' illustri esempii che allega il cit. Autore, il quale così segue a scrivere *l. c.*: " Testatur id quidem Leo Marsicanus lib. III. Chronici Cassinensis, Cap. III, ubi agitur de dedicatione Ecclesiae S. Benedicti a Desiderio Abbate restauratae, et ab Alexandro Papa II peracta. In ea quippe, cui interfuere Archiepiscopi decem, et Episcopi quadraginta tres, Summus Pontifex Altaria duo, Sancti scilicet Benedicti, et S. Ioannis consecravit; Altare B. Mariae, Ioannes Episcopus Tusculanus; Altare B. Gregorii Hubaldus Savinensis; Altare vero S. Nicolai Erasmus Episcopus Segninus. In dedicatione etiam Uticensis Basilicae, teste Orderico Vitali Lib. X Historiae ad annum MXCIX, Gislebertus Luxoviensis Episcopus consecravit principalem aram in honore S. Genitricis Mariae, et S. Petri Apostolorum Principis, ac S. Ebrulfi Confessoris. Et Gislebertus Ebroicensis Altare ad austrum in honore omnium Apostolorum Principis, Serio autem aram in honore omnium Martyrum.

" Afferri possent et eius rei innumera pene exempla, quae passim ab antiquis Scriptoribus referuntur, verum illustrius profecto illud videtur, quod in supplemento ad Librum Sugerii Abbatis De consecratione Ecclesiae Sancti Dionysii narratur Tomo I Analectorum Viri Clarissimi Ioannis Mabillonii; ex quo addiscimus, in ipsa insignis Ecclesiae Sancti Dionysii dedicatione, viginti quatuor aras a viginti quatuor Episcopis, quorum nomina cuique assignat Altari consecratas fuisse: " Qui omnes, inquit, tam festive, tam solemniter, tam diversi, tam concorditer, tam propinqui, tam hilariter ipsam Altarium consecratione missarum solemnem celebrationem superius, inferiusque peragebant, ut ex ipsa sui consonantia, et cohaerente harmoniae grata melodia, potius Angelicus, quam humanus concentus aestimaretur. „ Hunc etiam spectat ritum, quod refert Matthaeus Paris ad annum MCCLI, ubi ait, in dedicatione Ecclesiae de Hales constructae a Comite Richardo ob votum, quod in mari fecerat, suborta tempestate quando a Gasconia rediit, tredecim Episcopos adfuisse, omnesque die Dominica, qua dedicatio celebrata est, Missam celebrasse, unumquemque ad suum Altare, Linconensem vero ad Aram principem, sive ad maius Altare. „

28. *Se, quando il Mattutino dei morti si divide dalle Lodi, vi si debbano aggiungere le preci.*

D. In alcune famiglie religiose è costume che si reciti più volte nell' anno l' intero officio dei morti in coro, del quale due notturni si anticipano il dì precedente, ed il terzo colle lodi si recita il dì seguente. Dopo i due notturni del dì precedente si debbono recitare le preci poste dopo le lodi?

R. La S. C. de' Riti *in Marianopolitana*, 27 ian. 1899 ad 1., n. 4011 *E. N.*, al dubbio: " Num preces, quae flexis genibus ad omnes horas in feriis poenitentialibus dicuntur, pariter in fine matutini, quando separatur a laudibus, sint addendae? „ — rispose: *Negative.* Ciò che si è detto dell' officio feriale, sembra potersi ancor dire dell' officio dei morti, *nam eadem est ratio:* e però quando il mattutino si divide o in tutto o in parte dalle lodi, non ci sarà obbligo di recitare le preci che sono prescritte tassativamente dopo le lodi. Tranne se vi sia una legittima e contraria consuetudine.

29. *Se possa tollerarsi l' usanza di dare l' incenso e la pace ai priori delle Confraternite.*

D. In B. è consuetudine che ai priori delle confraternite, quando ad occasione di processioni intervengono alla messa solenne, si suol dare l' incenso e la pace. Può tollerarsi tale usanza?

R. È regola generale che, quanto alla turificazione, non si debba dare incenso a nessuno che stia fuori del presbiterio: " Extra chorum existentem neminem thurificari debere. „ Nondimeno quando ci sia consuetudine, non crediamo che a qualche persona qualificata non si possa recar l' incenso e la pace; quello però dal solo accolito con un semplice tiro, e questa col consueto strumento, il quale sarà baciato prima dal presbitero assistente nei pontificali (*Caerem. Episc.* L. I, c. 24, n. 6), ovvero dal diacono nelle messe solenni; o nelle semplici cantate dal Celebrante (Merati ap. Gav. V. I, P. II, tit. 10, n. 46). La S. C. de' Riti tollerò siffatta consuetudine pei fabbricieri della cattedrale di Barcellona, pei quali fu chiesto: " III. Utrum hi fabricae praepositi thurificari debeant a diacono an thuriferario? — IV. Item a quonam pacem accipere? a subdiacono, an ab alio ministro inferiore cotta induto et cum instrumento, non vero cum osculo? „ — E la S. C. rispose: " Ad III. Fabricae praepositos in suis sedibus locatos extra presbyterium thure adolendos esse a thuriferario et unico ducto, numquam vero a diacono. — Ad IV. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam „ (31 Aug. 1872 *in Barcinonen.*, n. 3264 *E. N.*).

Nel caso perciò crediamo che la esposta consuetudine, quando non si possa togliere senza inconvenienti, si può tollerare.

30. *Circa la consumazione dei sacri olii antichi.*

D. V' ha nella parrocchia X. questo costume: invece di consumarsi immediatamente col fuoco gli olii sacri vecchi (da sostituirsi con quelli benedetti recentemente *in Coena Domini*), sono posti ad ardere nella lampada del Santissimo. Che dovrà dirsi di siffatta consuetudine?

R. È consuetudine legittima e da lodare, perchè è secondo il disposto del Pontificale Romano, dove sta detto: " Si quod remanserat (de oleis) in am-

pullis, ponitur in lampadibus ecclesiae ante Sacramentum ut comburatur. Reliquum autem, quod est in pyxidibus sive capsulis, cum bombyce igne comburitur „ *(De Coena Dom. in fine)*. E certo non potrebbesi fare uso più conveniente dei detti olii che consumarli pel culto del SS. Sacramento.

31. *Se quando nel digiuno è consentito il burro, sia pur consentito il latte.*

D. In molte diocesi nei giorni di digiuno è permesso l' uso del burro come condimento, anche nella colazione della sera. Non si potrà, in forza di tale concessione, usare anche il latte? Non è vero che quando si concede il più nella stessa specie si concede ancora il meno?

R. Concediamo il principio o la maggiore; neghiamo l' applicazione o la minore. È vero che quando si concede il più nella stessa specie si concede anche il meno. Non è vero però che il latte sia da meno del burro. Il burro è la parte adiposa, non sostanziosa del latte, come il grasso in rispetto al brodo di carne. Consentito perciò il burro, non può consentirsi parimente il latte.

32. *Circa l' errore sul nome nella esecuzione di una dispensa matrimoniale.*

D. L' esecutore di una dispensa matrimoniale, nello scrivere il decreto di esecuzione, sbaglia nel nome di uno degli sposi, del quale sbaglio si accorge subito dopo che ha firmato il detto decreto. Può correggere validamente l' errore materiale?

R. Può, anzi deve correggerlo. Imperocchè, supposto che egli sia stato delegato ad eseguire la dispensa coi veri nomi degli sposi, con questi solamente può dispensare e non con altri. Il decreto quindi, fatto a favore di altri, non vale, e la delegazione è ancora integra; sicchè egli *può* e *deve* eseguirla in favore degli sposi che la chiesero coi veri loro nomi, correggendo lo sbaglio.

33. *Se i cappellani di una chiesa debbano recitar l' officio della Dedicazione o del Titolare di essa.*

D. Nella parrocchia di M. sono diversi sacerdoti non stipendiati dalla chiesa; ma celebrano giornalmente messe fondate nella detta chiesa e cantano messe e fanno funzioni, per cui ricevono degl' incerti. Sono essi obbligati all' officio della Dedicazione o del Titolare di detta chiesa?

R. Ai prefati officii sono obbligati coloro che appartengono alla chiesa *aut ratione beneficii aut ratione subiectionis* (S. R. C. 9 iul. 1895, n. 3863 ad 2). Per la prima ragione, quando i cappellani non sono ancora beneficiati, non debbono dirsi appartenenti a quella chiesa. Per l' altra ragione, *ratione* cioè *subiectionis*, vedemmo altrove *(Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 328) doversi intendere soprattutto la soggezione del clero della diocesi alla Cattedrale. Ma se i prefati sacerdoti fossero veramente ascritti a quella chiesa, crederemmo che ancor essi vi appartengano *ratione subiectionis*, e debbano recitar gli officii della Dedicazione e del Titolare.

BIBLIOGRAFIA

Campi Sac. G. — Manuale di Sagrestia, ad uso dei laici e delle Case Religiose — Torino, libr. Salesiana editr., 1902 — in 8.° di pag. 212.

È un libro opportunissimo, non solo pei sagrestani propriamente detti, ma ancora per quanti hanno attinenze colle sagrestie, siano superiori o sudditi, siano laici o ecclesiastici, siano anche fornitori o costruttori di arredi di chiese. Contiene un vero tesoro di nozioni, di regole, di avvisi, che dovrebbero avere sempre presenti coloro che hanno cura dei sacri templi, perchè sia provveduto al decoro del culto divino e siano osservate le leggi ecclesiastiche su tal materia. Vorremmo vederlo in tutte le sagrestie ed in mano di tutte le persone di chiesa. Costa L. 1 presso le librerie Salesiane.

De Luca Mariano S. J. — De Judiciis Ecclesiasticis Civilibus Compendium, iuxta ordinem Decretalium pro auditoribus textus Canonici in Universitate Gregoriana. Editio altera expolitior et auctior — Romae typ. Alexandri Befani, 1902 — In 8.° di pag. 393.

Il chiariss. P. De Luca, dopo aver dato a luce le sue *Praelectiones Iuris Canonici* per la scuola delle Instituzioni Canoniche, ora pubblica il compendio del testo medesimo delle Decretali per vantaggio dei suoi scolari. È una edizione questa più ampia della precedente, che s' attiene a quanto prescrive il testo, ma dichiarato con quella lucidezza e profusione di dottrina canonica che è tutta propria dell'esimio Autore. Il testo è coordinato con metodo assai logico ; è illustrato coll'insegnamento dei più insigni Dottori ; è arricchito colle altre leggi posteriori della S. Sede, fin coi decreti ultimi delle Ss. Congregazioni Romane. È un'opera perciò di grande interesse per ogni ecclesiastico, ma soprattutto per le Curie diocesane. E questo volume segnatamente dovrebbe aversi fra le mani in tutte le cause da trattare presso il tribunale del Vescovo, perchè nulla venga omesso per il loro felice esito e perchè non accada che le sentenze siano poi cassate o riformate dalla S. Sede in grado di appello. — Questo volume costa L. 6 presso l' Università Gregoriana in Roma, via del Seminario, 120.

Mazzella Mons. Orazio — Il Divorzio nell' ordine sociale — Roma, tip. sociale, 1902 — in 8.° di pag. 81.

Fra la moltitudine di libri ed opuscoli oggidì pubblicati, che trattano del divorzio, questo merita un posto assai distinto. È un libro pel popolo, affine di far propaganda contro l'infausto progetto di legge che si minaccia alla Italia : ma popolare, nel senso che le dottrine vere e solide, che condannano il divorzio, qui sono svolte con tanta chiarezza ed evidenza, da convincere qualsivoglia persona, anche volgare, che non abbia rinunziato al bene dell'intelletto. Lo stile è poi così attraente, il metodo così perspicuo, gli esempii e le autorità che si citano così opportuni, che l'opuscolo si legge tutto d' un fiato, lasciando l' animo commosso ad indignazione contro lo sfregio che si vuole intentare alle famiglie d'Italia con una legge così odiosa e così odiata dalla grande maggioranza. Noi non facciamo che raccomandarlo calorosamente a tutti. — Costa cent. 75 presso il Seminario di Rossano e presso la libreria Desclée in Roma.

Menghini Mons. Giambattista, Ceremoniere Pontificio — Manuale novissimo di Sacre Ceremonie. Il Sacro Ministro del Santuario. Ceremoniale ordinario. — Manuale novissimo di sacre Ceremonie. Il Piccolo Ministro del Santuario. Prenozioni; Ceremoniale; Pontificale al faldistorio — Deposito presso la libr. Desclée, 1902 — Voll. Due in 16.° di pag. 244 e 371.

Dopo la riforma delle *Rubriche del Breviario e del Messale Romano* e dopo la *Nuova Raccolta dei Decreti della S. C. dei Riti*, viene opportunissimo questo duplice volume di sacre ceremonie,scritto con accuratezza dalla mano perita di un illustre Ceremoniere Pontificio. Il primo è diretto ai ministri sacri ed ai celebranti; il secondo ai ministri inferiori; e l'uno e l'altro hanno ammaestramenti pratici copiosi giusta le ultime rubriche e i decreti novissimi della S. C. de' Riti, per compiere con esattezza e decoro le sacre funzioni. Oltre la nuda esposizione delle ceremonie, si dà conto pure di tratto in tratto del loro significato, come in generale della Gerarchia Ecclesiastica e di due pie unioni utilissime pei chierici e pei sacerdoti. Ognun vede perciò quanto siano interessanti questi due volumi e come commendevoli ai sacerdoti non solo ed ai chierici, ma soprattutto ai prefetti di chiesa e di sagrestia. Se ne avvantaggino tutti con procurarseli prontamente — Il primo costa L. 1.50, il secondo L. 1.25 in Roma presso la libreria Desclée.

Semeria Giovanni Barnabita — Dogma, Gerarchia e Culto nella Chiesa primitiva. Letture storico-artistiche-religiose — Roma, Federico Pustet, 1902 — in 8.° di pag. XIV.

Il p. Semeria che da più tempo ha preso a studiare le origini del Cristianesimo (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 542), continua in queste letture la sua trattazione. Qui le considera sotto l'aspetto del dogma per confutare i razionalisti, sotto l'aspetto della gerarchia per confutare i protestanti e sotto l'aspetto del culto, come una pratica applicazione dei due principii gerarchico e dogmatico. Ma i suoi sono studii storici soprattutto, diretti a chiarire la verità dei varii fatti che dimostrano quei principii; e studii di storia critica, come da mezzo secolo la si è introdotta nella letteratura ecclesiastica. Egli si giova perciò dei dotti autori tedeschi ed inglesi che in siffatta materia si distinguono e che con pazienti ricerche disaminarono attentamente ciò che s'è scritto in relazione a quei primordii della Chiesa. Parla quindi delle origini della chiesa di Roma, della lettera di S. Paolo a' Romani, della venuta di S. Pietro in Roma, del primato di S. Pietro e della chiesa di Roma, dell'Episcopato, del *Credo*, del Vangelo ecc., e sempre con quella spigliatezza e vivacità di stile che è tutta propria del chiariss. Autore e che rende piacevoli ed attraenti i suoi scritti. — Costa L. 4. 50 presso la libr. Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Talamo Salvatore — Le Origini del Cristianesimo e il Pensiero Stoico — Terza edizione notevolmente accresciuta — Roma, tip. dell'Unione Cooperativa editrice, 1902 — in 8.° gr. di pag. 390.

Scrittori molti e di nome, trascinati per lo più dalle idee evoluzionistiche dei nostri tempi, vollero vedere nelle dottrine etiche del Cristianesimo una derivazione dal pensamento degli Stoici, rievocando un' antica e vieta ca-

lunnia, di già fin dai primi secoli trionfalmente confutata. Oggidì si vuol risuscitare l'antico paganesimo e lo si vuole accreditare quasi come fonte e scaturigine del cristianesimo; e molte e molte cose si raccolsero dagli scritti degli antichi Stoici per additarne l'analogia coi placiti del Vangelo. Contro di questo enorme oltraggio alla nostra santa Religione portataci da Gesù Cristo, insorge con quest'opera il chiarissimo Mons. Talamo. In essa, pur confessando qualche raggio di verità che rifulge dall'insegnamento stoico, il che va ad onore della ragione umana, fa vedere tutta la diversità fondamentale che corre tra le *origini del Cristianesimo ed il pensiero stoico*, per forma che non solo niuna dipendenza da questo, ma neanco simiglianza veruna può riconoscersi fra le due scuole. L'opera è profonda, è interessante, è eruditissima. La dimostrazione è piena e perfetta così, da non ammettere alcuna replica. Perciò la prima edizione di questo lavoro fu spacciata in breve giro di anni e fu plaudita ed ammirata non solo dalla stampa e da personaggi cattolici di ogni grado, ma da molti scrittori che militano sotto altra bandiera ed anche avversarii, i quali, vinti dalla evidenza delle pruove, non han potuto dissentire dall'Autore, e solo facendo qualche secondaria osservazione, a cui l'Autore medesimo risponde vittoriosamente nella prefazione. Noi facendo eco al plauso generale, additiamo quest'opera apologetica veramente dotta e opportunissima a tutti gli ecclesiastici ed a quanti bramano studiare non leggermente, ma con ponderazione e con frutto la dottrina della Chiesa.—Costa L. 8 presso l'A: in Roma, via dell'Umiltà, 47.

Vives Card. **Giuseppe Calasanzio**—Lectiones SS. Patrum contra Murmuratores; seu contra amaritudinem cordis, oris et judicii ad usum praesertim utrisque Cleri, adiectis precibus et adnotationibus — Edidit Fr. J. C. Card. Vives O. M. Cap. — Tom. I — Romae typ. Artificum a S. Ioseph, 1902 — in 16.° di pag. 487.

Niuno ignora quanto sia opposto al fondamento della legge divina che è la carità, e quanto pregiudizievole alla società cristiana, il vizio della mormorazione. E nondimeno la maldicenza si ode sulla bocca di tutti, ed è il condimento di tutte le conversazioni familiari, specie poi dei sudditi verso i superiori. Non è meraviglia perciò che contro di esso segnatamente i Ss. Padri dettarono pagine di fuoco, descrivendone la malvagità in sè e nelle sinistre conseguenze. E pure chi è che ha sott'occhi queste pagine interessantissime per apprendere il veleno di tal vizio abbominevole, ed emendarsene? Opera opportuna e proficua quant'altra mai ha fatto perciò l'E.mo Cardinal Vives nel mettere insieme e coordinare in questi volumi quel meglio che trovasi nelle opere de' Ss. Padri sulla mormorazione, aggiungendo a ciascun brano una breve ed acconcia preghiera, e mettendo in fine come annotazioni ciò che di questo vizio dicono il Corpo del Diritto Canonico, il Catechismo Romano e varii Concilii Provinciali. Questi volumi dovrebbero stare sempre nelle mani dei sacerdoti, sì secolari e sì regolari, perchè venga tolto dai cleri e dalle comunità religiose il seme della discordia e del malvolere, e perchè vi regni quella carità che edifica e rende gli uomini perfetti. E dovrebbero stare altresì nelle mani dei sacri oratori perchè abbiamo larga messe da arricchire i loro sermoni contro di questo vizio, divenuto ormai così generale. Si procurino tutti questo primo Vol. già uscito a luce, e ne avranno giovamento non poco. Vendesi in Roma presso la libr. Pustet.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1902)

Pellegrinaggi e ricevimenti in Vaticano. — Il S. Padre, in salute floridissima, continua a ricevere pellegrinaggi e persone altolocate quasi tutti i giorni, che gli rendono tributo di ossequio e di venerazione pel suo giubileo pontificale. Proseguiamo a darne una breve recensione.

Il 6 u. s. nella sua biblioteca privata ricevè il S. Collegio, con cui s' intrattenne familiarmente, e nel giorno appresso il Ministro di Bolivia, ed i Vescovi di Dijon, di Angouleme, e di Sinaloa nel Messico.

Il giorno 8 nell' Aula del Concistoro ricevè il Pellegrinaggio Messicano, guidato dal Vesc. di Sinaloa con rappresentanze di cinque diocesi: il pellegrinaggio francese delle Diocesi di Angouleme e di Dijon coi loro Vescovi, ed un gruppo di pellegrini belgi. Erano presenti l' Arciv. di Sens, il Vesc. di Montpellier, ed il Superiore della Congregazione dello Spirito Santo.

Il 10 nell' Aula delle Beatificazioni ricevè 3500 pellegrini calabresi, preseduti dal Card. Portanova, i pellegrini di Castellammare di Stabia, di Avellino, degli Abruzzi e del Piemonte, accompagnati da quasi tutti gli Arciv. e Vesc. di quelle Diocesi colle rappresentanze dei Capitoli, Parroci, e dei Seminarii, nonchè dei Circoli e Comitati, del Clero e del Laicato.

Il 15 nella Sala Ducale ricevè il terzo pellegrinaggio Ungherese di oltre 300 persone, presentate dal Vescovo di Transilvania.

Il 17 nella Basilica Vaticana ebbe luogo il ricevimento dei pellegrini dell' Emilia, del Veneto, delle Romagne, di Firenze, di Pontremoli, di Massa Carrara, di Cremona, di Brescia, di Mantova, e di Bergamo in numero di circa seimila, con altrettanti di varie nazioni muniti di speciali biglietti. Eranvi cinque Cardinali, e 30 tra Vesc. ed Arciv., e larghe rappresentanze del Clero, del laicato e delle varie associazioni coi loro vessilli.

Il 20 nella Sala Ducale fu ricevuto il pellegrinaggio Svizzero di circa 400 persone, accompagnate da Mons. Molo, da parroci, rappresentanti delle varie diocesi, ed un gruppo di Seminaristi.

Il 22, dopo aver ricevuti privatamente alcuni membri dell' Associazione dei giornalisti cattolici del Belgio, nella Cappella Sistina ricevè i pellegrini delle Diocesi di Amiens, di Viterbo, Acquapendente, Sutri e Nepi, Civita Vecchia e Corneto, Montefiascone, Bagnorea, Civita Castellana e del Belgio, presentati dal Card. Mathieu, e dai Vescovi del Patrimonio di S. Pietro colle rappresentanze del Clero e del laicato: circa quattromila persone.

Il 24 nella Basilica Vaticana ricevè i pellegrini degli Abruzzi, di Perugia delle Marche, di Sorrento, Lucca, Alessandria, Vigevano, Vercelli, Ripatransone, Aquino, Sora e Pontecorvo: circa 10 mila persone. Erano presenti 4 Cardinali, 7 Arciv., 22 Vesc. ed altre 10 mila con speciali biglietti.

Il 25 ammise ad una speciale udienza alcune distinte famiglie dell' Aristocrazia perugina cogli altri di quella città in numero di mille e cento.

Il 27 privatamente ricevè il Card. Arciv. di Sydney con 50 signori Australiani, S. A. R. la Landgravia d' Assia Principessa Anna col suo seguito:

il 28 il Principe di Loewenstein, Presidente del comitato delle Associazioni cattoliche di Germania coi loro rappresentanti in numero di 30.

Il 30 nella Sala del Trono ricevè il pellegrinaggio toscano di circa 1300 persone, presedute dal Card. Sanminiatelli, e accompagnato dagli Arciv. e Vesc. toscani: il polacco di oltre 900 persone con molti signori dell' alta Aristocrazia, e preseduti dall' Arciv. di Leopoli.

Congresso cattolico Pugliese — Dal 23 al 27 aprile u. s. si è tenuto a Bari nella Cappella del Seminario, il secondo congresso cattolico regionale delle Puglie, per cura di quel degno Arcivescovo Mons. Vaccaro. Intervennero sedici tra Vescovi ed Arcivescovi, oltre a molti ecclesiastici e laici volenterosi. La presidenza fu aggiudicata al chiariss. Barone De Matteis. Pochi furono i discorsi, ma molte le discussioni pratiche, e vantaggiose le deliberazioni. Nel Duomo stipato di fedeli il p. Zocchi tenne tutti i giorni opportunissime conferenze, e vi fu eseguita musica ammiratissima del sac. Magri, discepolo di D. Perosi. In tutte le altre parrocchie della città ebbero luogo sacre missioni, coronate ciascuna dall'intervento di un Vescovo. L' ultimo giorno si diede un pranzo a cento poveri, serviti da' Vescovi medesimi.

In tale occasione fu posta solennemente la prima pietra di un grandioso edifizio, con ampia chiesa, che il can. Beniamino Bux fa sorgere in quella città per destinarlo ad orfanotrofio. Ne ha già commesso l' incarico a' benemeriti Missionarii Salesiani di D. Bosco.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Secreteria di Stato il S. Padre ha nominato Segretario della S. C. dei VV. e RR. Mons. Filippo Giustini, Uditore di Rota, e Prefetto degli Studii nel Pontif. Semin. a S. Apollinare. — Con altri biglietti, ha nominato Consultori della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie Mons. Antonio De Lorenzo e Mons. Giuseppe Wilpert.

Il B. Raimondo da Capua — In un angolo della Chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli sono state rinvenute le sacre ossa del B. Raimondo da Capua, maestro di spirito e consigliere di S.ª Caterina da Siena. Con l' intervento degli Emi Card. Prisco, Portanova, Pierotti e parecchi Vescovi si sono celebrate solenni funzioni con musiche e discorsi di valenti oratori. Le Sacre Reliquie si sono collocate sotto l' altare maggiore in una preziosa urna di bronzo dorato con decorazioni di sceltissimi marmi artisticamente lavorati.

Il Catechismo in Baviera — È stato approvato dalla Camera di Monaco il paragrafo della nuova legge sull' insegnamento del catechismo nelle scuole, provvedendosi dallo Stato gli stipendii agl' insegnanti, qualora non potessero fornirli le Parrocchie, od i Comuni.

Cardinale defunto — Nel 27 u. s. è morto improvvisamente l' Emo Card. Agostino Riboldi, Arciv. di Ravenna. È stato un lutto per la Chiesa, avendo dato prove amplissime di sapere, di zelo, di operosità meravigliosa. Nato a Padernò nel 18 febb. 1839, si distinse per virtù e per ingegno: fu direttore e professore dei Seminarii di Monza e di Milano. Nel Concistoro del 21 Marzo 1877 fu preconizzato alla Sede Vesc. di Pavia, ed in quello del 15 Apr. 1901 fu elevato alla S. Porpora e destinato alla Sede Arciv. di Ravenna. Faceva parte delle SS. CC. della Concistoriale, dei VV. e RR, dei sacri Riti, e degli Studii. Sia pace e riposo all' anima sua benedetta!

Necrologio — Sono morti: a Beyrout Mons. Pietro Geraigiù, Patriarca greco Melchita di Antiochia: a Fulda Mons. Engel, Vicario Generale di quel Duomo. Sono pure morti ad Epinay (Francia) il Re Francesco di Assisi, ex Re onorifico di Spagna, esule in Francia dopo la rivoluzione del 1868; il Principe Enrico VII, di ramo primogenito del Principato Reuss Greitz, Confederaz. Germanica: il Principe Giorgio di Prussia; Lord Kimberley, che occupò alti ufficii di Stato in Inghilterra; Aureliano Icholl, giornalista e letterato francese assai rinomato, ed il Generale Heusch, Comandante il Distretto militare di Bari.

CRONACHETTA POLITICA

— Il ministro italiano a Berna si lamentò col Governo federale per alcuni articoli d'un giornale socialista, nel quale s'ingiuriava la memoria del Re Umberto: ne sorse un incidente, pel quale il governo svizzero chiedeva la sostituzione del rappresentante italiano. Non essendosi aderito a tale domanda, si sono ritirati gli ambasciatori dei due governi colla rottura dei rapporti ufficiali.

— Sui principii di questo mese, ridestatosi un antico vulcano a S. Pietro nella Martinica (Isole Antille), distrusse con piogge di fuoco in pochi minuti la intera città cogli abitatori, che perirono quasi tutti! Lo stesso vulcano minaccia pure i luoghi vicini.

— Il dì 17 sp. re Alfonso XIII, giunto alla età maggiore, ha prestato giuramento innanzi alle Cortes di Spagna, ed ha intrapreso il governo di quella Nazione. Si sono celebrate perciò feste splendidissime religiose e civili, con l'intervento di molti principi esteri.

— Un Vescovo greco scismatico ed un ricco negoziante sono stati uccisi per opera del Comitato Macedone. In Albania ed in Macedonia sono stati spediti rinforzi di truppe, temendosi gravi disordini. Infatti sono avvenuti scontri sanguinosi tra le truppe turche e diverse bande di bulgari, serbi, ed albanesi.

— Nella Cina i distretti del Nord e del Nord-Ovest sulla frontiera del Tonchino, e del Kuan-Osei sono in piena ribellione: gl'insorti hanno occupate 30 città ed alcuni villaggi. A Ning-Po perseguitano gli stranieri: i disordini si aumentano di giorno in giorno: due navi da guerra inglesi e due tedesche sono partite per quella regione.

— Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato di sottoporre alla corte marziale un generale ed alcuni ufficiali superiori per essersi resi responsabili di atroci torture contro i Filippini. Furono incendiate città; dispersi per le campagne uomini, donne, e fanciulli; ordinati saccheggi: tanto che l'odio degl'indigeni è implacabile contro gli americani.

— Un ex studente dell'Università di Kieff uccise a Pietroburgo con quattro colpi di rivoltella il ministro dell'interno. A Mosca si presentò uno sconosciuto al capo della polizia e tentò pugnalarlo, ma venne disarmato.

— La Camera dei Comuni a Londra ha respinto il progetto di legge sul divorzio.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se un canonico, il quale passa ad un altro canonicato nello stesso capitolo, perde gli antichi diritti sulla giubilazione sul noviziato e sullo stallo.

Urgellen. Servitii Choralis. — 22 Giu. 1901 e 31 Magg. 1902 — Nel capitolo cattedrale di Urgel, nella Spagna, vi ha un' antica consuetudine, onde tutti, dopo trent' anni di lodevole servizio, sono esenti dal coro nelle ore mattutine; e inoltre il più anziano del capitolo (anche senz' avere i detti anni di servizio) può godere dell' indulto di giubilazione.

Inoltre ivi al principio di ogni canonicato devesi fare per un anno un così detto noviziato, consistente in un servizio più assiduo ed in altri oneri da prestarsi.

Avvenne che, vacato il penitenzierato in detto capitolo, vi fu trasferito il canonico Serra, il quale perciò dimise il canonicato già posseduto. In tale trasferimento sorse il dubbio se il novello penitenziere, stato già canonico, dovesse perdere o pur no il diritto, che avea come canonico, all'anzianità per la detta giubilazione; se dovesse fare un novello noviziato; e ancora se dovesse discendere dallo stallo di già occupato e contentarsi dell' ultimo.

La quistione, agitata presso quel Capitolo, non fu potuta risolvere, essendo divisi i pareri: onde fu sottoposta al giudizio autorevole della S. C.

La causa fu trattata con matura discussione il dì 22 giugno 1901 coi dubbii:

I. An antiquitas, ad effectum obtinendae immunitatis a servitio chori, computanda sit a die primi canonicatus obtenti, seu potius a die qua canonicatum actu possessum obtinuit in casu.

II. An canonicus, ad alium canonicatum translatus, teneatur ad iterandum novitiatum in casu.

III. Quaenam sedes in capitulo et in choro eidem canonico, ad alium canonicatum translato, debeatur in casu.

E fu risolto:

Ad I. Dilata, et exquirantur pleniores informationes.

Ad II. Affirmative.

III. Poenitentiario debere ultimam sedem seu stallum.

Chieste ed avute ulteriori informazioni sulla materia del primo dubbio, si conobbe che la giubilazione parziale dopo i trent'anni era per un antico statuto, approvato dalla S. Sede il 23 luglio 1548; la giubilazione poi totale che compete al più anziano, era per consuetudine immemorabile e più che centenaria.

Riproposta la causa sul primo dubbio, rimasto insoluto precedentemente, la S. C. il dì 31 maggio 1902 rescrisse:

Exemptionem a chori servitio ratione tantum antiquitatis non sustineri, sed post triginta annos, a die captae possessionis primi canonicatus computandos, dummodo constet de laudabili et diligenti servitio, canonicos iubilationem consequi posse iuxta statuta; pro plena vero iubilatione, expleto quadraginta annorum servitio, recurrendum esse ad S. C. Concilii iuxta consuetam formam. Hodiernum autem iubilatum non esse inquietandum.

Eccone le precipue ragioni:

a) La giubilazione, indotta per benigna consuetudine, suolsi concedere dalla S. Sede per continuo e lodevole servizio, prestato per lo spazio non minore di quarant'anni (S. C. C. *in Fulginaten., Dubia iubilat.*, 24 sept. et 17 dec. 1718).

b) Quanto a consuetudini, che abbreviano il servizio del coro, il Tridentino, *Sess. 24, c. 12* le ha tutte solennemente condannate (V. Garcias *de Benef.* P. III, c. 2, § 1, n. 196).

c) In siffatta condanna non vanno però incluse maggiori larghezze contenute negli statuti capitolari, che fossero stati approvati dalla S. Sede (S. C. C. *in Burgen.* 1899).

d) Nè qualsivoglia concordia confermata dalla S. Sede: " Concordiam a S. Sede Apostolica approbatam non esse a Concilio sublatam „ (Lib. Decret. 4, p. 88). Così pure la stessa S. C. *in Bononien.* a. 1584 (L. Decretor. 4 p. 168).

e) Per la giubilazione l'assiduo servizio di 40 anni si computa non dal principio dell'ultimo canonicato, ma dal principio del primo beneficio ottenuto anche per titolo di coadiutoria (S. C. C. *in Dubiorum Jubilationum* 17 dec. 1718 — V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 103).

f) La consuetudine del noviziato non è contraria alla legge, ma la favorisce; e però deve mantenersi al principio di ogni canonicato.

g) Quanto allo stallo, dove vi è il diritto dell'ozione, non si perde il primo posto quando si otta ad un altro beneficio che non ha pre-

benda diversa. Ma trattandosi di nuovo titolo e di nuova prebenda, si perde il posto di prima, e si deve occupar l' ultimo. Così la S. C. de' Riti *in Sutrina Stalli*, 28 iul. 1774, ed *in Callien. Praeeminentiae* 18 aug. 1792. Il De Herdt dice e prova con molte autorità (*Prax. Capit.*): " Canonicus qui ab uno in alium transit in ea eadem ecclesia canonicatum, primum amittit locum et ultimum occupare debet, nisi aliud ex consensu capituli, vel indulto apostolico indulgeatur. „

h) Nel caso trattavasi che il nuovo canonicato era la penitenzieria con nuovo titolo e nuova prebenda.

II.

Circa il diritto municipale per le ascrizioni alle chiese ricettizie; circa la precedenza del can. teologo; circa la voce in capitolo dei beneficiati minori; circa la formazione degli statuti capitolari.

Oritana Adscriptionis Ecclesiae Cathedrali — 31 Maggio 1902 — La chiesa cattedrale di Oria era in origine ricettizia innumerata. Quel capitolo non ha statuti formali; ma si regge sopra antiche consuetudini e deliberazioni capitolari riconosciute dai Vescovi, immeritamente dette *costituzioni*. Queste portavano che si dovessero accettare in quel capitolo i soli figli di quei padri che fossero stati cittadini di quel luogo per lo spazio di quarant' anni, benchè le mogli fossero forestiere. Prima però di essere ammessi alla partecipazione de' redditi della chiesa, doveano fare nove anni di tirocinio; e però doveano prestar servizio quattro anni negli ordini minori, due nel suddiaconato, due nel diaconato ed uno nel presbiterato col peso gratuito della conventuale. Vi erano 18 canonici, 12 eddomadarii e sei *mozzettarii*; oggidì, dopo le leggi eversive ridotti a 12 canonici ed a sei beneficiati minori.

Stremato in questi ultimi tempi il clero di quella città, non si son potuti provvedere neanco i 18 beneficii lasciati in piedi dal Governo: appena 13 provvisti e cinque vacanti per manco di soggetti.

Il Vescovo, riconoscendo necessarii gli statuti in quel capitolo e formati secondo le esigenze dei nostri tempi, invitò il detto capitolo a redigerli. Ma passati ben tre anni senza venirne a capo, finalmente ad occasione della S.ª Visita, in data 15 dicembre 1900, diede al capitolo un *piano provvisorio*, in cui sta detto, bastare esser nato ad Oria da genitori ivi domiciliati per venire incardinato alla chiesa cattedrale; bastare altresì il tirocinio di sette anni (non già di nove) e potersene dispensare in tutto o in parte l' arciprete, il penitenziere

ed il teologo. In via transitoria ed eccezionale poi, nel caso che le 21 porzioni fra un anno non si potessero provvedere, si provvederebbero dal Vescovo o per titoli accademici o per concorso aperto, anche per i non oritani, con un solo anno di tirocinio. Finalmente al can. teologo attribuiva la preeminenza sopra gli altri canonici, ad eccezione delle dignità.

Alcuni del capitolo, gravatisi di queste disposizioni, che dicevano ledere il diritto di ciascuno e dei cittadini, fecero ricorso alla S. Sede. E fecero ricorso altresì per quest' altro fatto. Avendo il Capitolo a maggioranza esentato *per grazia* dal tirocinio il Sac. Marsella, alcuni canonici si erano rivolti al Vescovo, appellandosi agli antichi statuti che volevano la detta grazia *nemine discrepante*. Il Vescovo con decreto 3 agosto 1901, diè ragione al Marsella, interpretando quella clausola degli statuti pel solo giorno 25 luglio, nel quale si fa ogni anno il passaggio di servizio, non già per altro giorno, come avvenne pel detto sacerdote.

La S. C. trattò la causa il dì 31 maggio 1902 coi dubbii:

I. An ius adscriptionis competat clericis qui cives sint oritani, iuxta vetera statuta, vel potius iuxta normas ab Episcopo propositas sive ordinarias sive extraordinarias in casu.

II. An quoad servitia Ecclesiae praestanda servandae sint recentes normae ab Episcopo praescripta, vel potius antiquioribus Ecclesiae constitutionibus standum sit in casu.

III. An praecedentia super ceteros canonicos canonico theologo concedenda sit in casu.

IV. An decretum Episcopi diei 3 augusti 1901 substineatur in casu.

V. An mansionariis (*vulgo* mozzettarii) *ius competat dandi suffragium in conventibus capitularibus dumtaxat quum agitur de administratione aut erogatione bonorum communium, vel potius in omnibus quoque deliberationibus in casu*:

E risolse: *Ad dubia: Ordinationes temporaneas ab Episcopo editas sustineri, confirmata per S. Congregationis indultum praecedentia actuali tantum canonico theologo; nec non sanata, quatenus opus sit, admissione sacerdotis Marsella; et interim Capitulum conficiat capitulares constitutiones, quae apprime hodiernis Ecclesiae necessitatibus respondeant; et ad mentem.*

Si raccolga:

a) È vero che nelle chiese ricettizie del Napoletano hanno diritto soprattutto i cittadini del luogo, ma non esclusivamente. Negli statuti generali per le dette chiese all' art. 3 sta detto: " Le porzioni si conferiranno dall' Ordinario ai naturali del paese, ed in loro mancanza, o per numero, o per idoneità, ad altri della diocesi, o pure a persona

di diocesi aliena, qualora il servitio della chiesa e la cura delle anime lo richiedesse, colla norma prescritta dal Breve Pontificio *Impensa*. „

b) Quando il capitolo non ha statuti, la S. C. del Conc. suol rescrivere, come il 28 luglio 1866: " Quoad confectionem statutorum capitularium praefigatur terminus trium mensium, quo inutiliter elapso, Episcopus eadem conficiat et capitulo observanda iniungat, transmissa earumdem copia S. Congregationi „ (Acta S. S. Vol. II, p. 220).

c) Lo stesso insegna il Lucidi: " Sed si capitula ultra spatium constitutum negligenter se gerant, S. C. C. mandat Episcopis ut constitutiones ipsi conficiant, easque capitulo observandas iniungat. „

d) La regola: *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* non ha luogo quando qualche cosa necessaria riguarda principalmente il capitolo, e indirettamente gl'individui, come è nel caso (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, p. 178).

e) Al can. teologo non compete preminenza alcuna sugli altri canonici, non essendo dignità. Così la S. C. del Conc. *in Murana* 2 mai. 1699 lib. 49 Decr.: " An theologus et poenitentiarius praecedere debeant omnes alios canonicos vel potius incedere et sedere debeant iuxta ordinem eorum antianitatis? — Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ Ed *in Surrentina Praeem.* 20 dec. 1823: " An et quo ordine, tam praesentibus quam absentibus dignitatibus, sedere debeant in choro canonicus theologus et poenitentiarius? — Resp.: Affirmative, iuxta ordinem antianitatis. „

f) Ai soli canonici spetta il voto in capitolo, non già ai beneficiati minori. Si ascolti il Barbosa *De canon. et dignit.* c. 37, n. 14: " Ad solos canonicos, non vero ad dignitates, si canonicali praebenda careant, pertinet huiusmodi vox in capitulo....; cum capituli appellatione soli canonici contineantur. „

S. Congregazione de' Riti

I.

Dichiarazioni del decreto sulla lingua slava nella sacra liturgia.

Decretum — 14 Mar. 1902 — Sacra Rituum Congregatio, decreto n.° 3999 diei 5 Augusti 1898, (1) et subsequenti declarationi diei 14 Augusti 1900, de usu linguae slavicae in sacra Liturgia firmiter adhærens, ad quaedam dubia ex diversis dioecesibus sibi proposita iterum declarare censuit:

(1) Vedi questo decreto nel *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 170.

I. In Catalogo, iuxta articulum I praefati decreti n.° 3999 praescripto, inscribendas tantum esse illas Ecclesias pro quibus privilegium linguae palaeoslavicae invaluisse et reapse vigere, triginta saltem abhinc annis, documentis et testibus *certo* probari potest; neque sufficere solam huius iuris suppositionem, et, quatenus probatio dubia habeatur, linguam latinam manere in possessione.

Item Ecclesiis privilegiatis non esse adnumerandas illas, in quibus permixtio linguae latinae cum lingua croatica seu moderna in Missae Sacrificio hucusque adhibita est; quia decretum expresse loquitur de sola lingua palaeoslavica. Neque ad ius praefati privilegii probandum satis esse, ut aliquae partes Missae, v. gr. *Gloria*, *Credo* etc. a celebrante intonentur seu cantentur in lingua croatica, dum alia omnia in lingua latina ab eodem recitantur; et ut populus tantum cantet vel recitet preces in lingua vulgari.

Iuxta hanc normam Catalogum rite confectum ad Sacram Rituum Congregationem transmittendum esse.

II. Nomen *Missae privatae*, de qua in articulo IX eiusdem decreti sermo est, non sensu stricte liturgico, sed sensu communiori et latiori accipiendum esse. Ad evitandas enim demonstrationes, et ad removendum scandalum, haec Missa characterem quasi solemnem assumere non debet.

III. Tandem praescripta in articulo XI supradicti decreti circa administrationem Baptismi et matrimonii extendenda esse etiam ad ultima Sacramenta, ita ut in parochiis lingua palaeoslavica privilegiatis ista neutiquam negari possint moribundis, qui eadem recipere velint, iuxta Rituale Romanum latinum.

Item in eodem articulo XI quoad collationem Baptismi vocem *privatim* non esse intelligendam eo sensu, ut iste administretur infantibus, omissis omnibus ritibus et caeremoniis. Illa etenim vox spectat tantum ad modum collationis non publicae, servata semper solemnitate quoad ritus et caeremonias, quos in Baptismo nemini omittere licet, nisi necessitatis causa.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 14 Martii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Una chiesa costruita in legno non si può consacrare.

S. Salvatoris in America — 11 Apr. 1902 — R.mus D.nus Antonius Adulphus Perez et Aguilar Episcopus S. Salvatoris in America Centrali

a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humiliter postulavit, nimirum:

Quum Ecclesia Cathedralis Dioecesis S. Salvatoris constructa sit ex ligno, etiamsi perpulchre interius exteriusque ornata, quaeritur: Num huiusmodi Ecclesia Cathedralis consecrari possit secundum ritum Pontificalis Romani; et quatenus *Affirmative*, num facienda sit aliqua variatio in ritibus et formulis praescriptis pro dicta consecratione perficienda?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit: *Negative* quoad consecrationem, et Ecclesia benedicatur solemniter iuxta Rituale Romanum, si nondum fuerit hoc ritu benedicta. Atque ita rescripsit, die 11 Aprilis 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

III.

Prima di levare il cadavere deve solo recitarsi il De Profundis — *Deve sempre recitarsi il notturno che risponde al giorno* extra diem obitus — *Circa il canto del* ℟ Libera — *La festa dell' Annunziazione di M. V., impedita nella Settim. S., può trasferirsi anche quanto alla solennità.*

Augustana — 11 Apr. 1902 — R. D. Pacificus Garin Parochus loci Sancti Eugenii dioeceseos Augustanae, de consensu R.mi sui Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna declaratione, humillime proposuit; videlicet:

I. In exequiis, antequam cadaver efferatur debetne cani vel tantum recitari Psalmus *De profundis?*

II. In officiis mortuorum extra diem obitus, seu depositionis defuncti, sumi ne debet semper nocturnum, quod feriae occurrenti respondet, sint onera adimplenda fixa vel adventitia?

III. Potestne cani vel saltem recitari submissa voce Responsorium *Libera* in die dominica, quando haec concurrit cum festo diplici 1^{ae} vel 2^{ae} classis?

IV. Quando festum Annuntiationis incidit in hebdomadam maiorem, potestne transferri etiam quoad solemnitatem, ad alium diem?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque rite expensis, rescribendum censuit:

Ad I: *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad II: *Affirmative* iuxta decreta N. 3691, *de Guatemala*, 22 Iulii 1888, ad III: et N. 3764, *Lincien.* 6 Februarii 1892, ad V.

Ad III: Detur decretum *Romana — Resolutionis Dubiorum*, 12 Iulii 1892, ad VIII (1).

Ad IV: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit. Die 11 Aprilis 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Le messe di morto, da dirsi nelle cappelle dei sepolcreti, non sono permesse nei sepolcreti fuori uso od annessi alle chiese parrocchiali — Negli anniversarii fondati non nel dì della morte può recitarsi l' oraz. Deus indulgentiarum — *Gli anniversarii* late sumpta *possono farsi solo fra l'ottava di Morti — Dove non v' ha obbligo di coro, non è prescritta la messa cantata nel dì dei Morti — Occorrendo in questo giorno la morte di qualcuno, si canterà la messa* ut in die obitus — *Negli oratorii semipubblici non è necessario il funerale perchè possano celebrarsi messe private di defunto* ut in die obitus — *Basta pure la presenza morale del cadavere perchè possano in oratorii privati celebrarsi le messe di requie — Anche le feste dell' anniv. della dedicazione della propria chiesa e del Patrono della regione, della diocesi o del luogo, celebrate con solennità, benchè non di precetto, escludono la messa solenne esequiale — La messa esequiale* post nuntium obitus *va esclusa nelle ferie e nelle vigilie privilegiate — Tutte le messe di requie che si consentono nel triduo dopo la morte, devono essere* ut in die obitus seu depositionis — *Circa le messe che si permettono in casa innanzi al cadavero del Vescovo defunto — La pisside non si può collocare nel trono del tabernacolo — Anche la esposizione privata della pisside, nel tabernacolo aperto, impedisce la messe di morto — Se si soddisfa alle commissioni di messe* pro defunctis *con celebrarle del Santo corrente benchè di rito semplice o semidoppio.*

Labacen.—28 Apr. 1902—R. D. Josephus Erker canonicus cathedralis

(1) Ecco il tenore di questo decreto: " VIII. Num absolutio pro defunctis fieri, vel responsorium super sepulturam cantari quotidie possit; maxime si id ex consuetudine antiquiori servatum hucusque fuerit, ut adimpleatur testatoris voluntas? — Resp. Ad VIII. Affirmative; exceptis tamen duplicibus primae classis, in quibus absolutio et responsorium neque habere locum poterunt private post absolutas vespere horas canonicas. Quod si in *diebus permissis* de mane fiant, nunquam post missam de die, nisi omnino independenter ab eadem. „

Ecclesiae Labacensis, de consensu Rmi sui Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime flagitavit; nimirum:

I. Privilegium circa Missas de Requie concessum sacellis sepulcreti ex Decreto n.° 3903, diei 8 Iunii 1896, et ecclesiae vel oratorii publico ac principali ipsius sepulcreti ex Decreto n.° 3944, diei 12 Ian. 1897 ad 1^{um} (1), favetne etiam sacellis, ecclesiis et oratoriis publicis sepulcreti, in quo olim cadavera sepeliebantur, quod sepulcretum tamen hodie quacunque ex causa derelictum est, ita ut defuncti in eo non amplius sepeliri soleant?

II. Praefatum privilegium fevetne etiam ecclesiae parochiali, quae circumjacens habet coemeterium, quum in casu ecclesiae parochialis revera evaserit ecclesia sepulcreti?

III. In anniversariis stricte sumptis laicorum, quae fundata sunt extra diem vere anniversariam ab obitu vel depositione, potestne sumi Oratio *Deus indulgentiarum Domine?*

IV. Anniversaria late sumpta, quae ex decreto generali n. 3753 diei 2 Dec. 1891 pro fidelium pietate infra octavam Omnium Fidelium Defunctorum locum habent, suntne adeo praecise adstricta ad dictam octavam, ut aliis temporibus e. g. infra octavam Dedicationis ecclesiae vel Titularis ejusdem vel in uno ex Quatuor Temporibus non permittantur?

V. In ecclesiis ad corum non obligatis plures Missas habentibus, in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum debetne esse una saltem Missa cum cantu de Commemoratione Omnium Fedelium Defunctorum, an omnes possunt esse lectae?

VI. Quaenam Missa de Requie sumenda est in ecclesiis unam tantum Missam habentibus, quando in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum occurrit alicuius defuncti dies depositionis?

VII. Ex Decreto n. 3944 diei 12 Ian. 1877 ad 3, et 3 Apr. 1900 (2) ad 3 et 4 in una *Vicen.*, Missae privatae die vel pro die obitus seu depositionis in ecclesiis et oratoriis publicis fieri permittuntur, si in iisdem etiam fiat funus cum Missa exequiali cum cantu, servatis servandis. Quaeritur: An funus cum Missa exequiali in cantu fieri debeat etiam in oratoriis *semipublicis*, ut fieri inibi possint praefatae Missae lectae de Requie?

VIII. Iuxta praefatae Decretum diei 3 Apr. ad 3 et 4 in una *Vicen.* in oratoriis privatis Missae, quae ibidem legi permittuntur, possunt esse de Requie *praesente cadavere in domo.* Quaeritur: Utrum haec

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 196.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 351, n. 1.

praesentia intelligenda sit de praesentia non solum physica sed etiam morali in *domo*, quatenus ex gravi causa ex. gr. ob contagiosum morbum cadaver vetatur haberi in *domo?*

IX. Ex Decreto generali n. 3755 die 1 Dec. 1891 Missam exequialem solemnem impediunt Festa duplicia I. classis solemniora, sive universalis Ecclesiae sive Ecclesiarum particularium, *ex praecepto Rubricarum recolenda.* Quaeritur: Utrum haec ultima verba intelligenda sint tantum de Festis fori recolendis cum feriatione ex parte fidelium, vel etiam de Festis chori sine feriatione, qualia sunt e. g. anniversarium Dedicationis propriae ecclesiae, Festum patroni regionis, dioecesis aut loci, quae non ubique recoluntur a populo?

X. Quaeritur: Utrum Missa de Requie cum cantu, quae, ex praefato Decreto generali n. 3755 ad III, " celebrari potest pro prima tantum vice post obitum vel ejus acceptum a locis dissitis nuntium die, quae prima occurrat non impedita a Festo 1 et 2 classis vel Festo de precepto „ cantari possit Feria IV Cinerum, Vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, Feria IV, V, VI et Sabbato infra octavas Paschatis et Pentecostes, quum licet hae dies neque Festa sint de praecepto neque ritum 1 vel 2 classis habeant, excludunt tamen eadem Duplicia 1 classis?

XI. Quaeritur: 1. An in Missis de Requie, quae, abstrahendo a Missa exequiali solemni aliisque occasione huius lectis, *Semiduplicibus et Simplicibus* occurrentibus ab obitu usque ad depositionem alicuius fiunt cum vel sine cantu, adhibendum sit idem formulare ac in die obitus seu depositionis? 2. an idem dicendum sit etiam respectu Missarum, quae celebrantur in biduo post factam ob gravem causam sepulturam, si occurrat Semiduplex vel Simplex?

XII. In Decreto n. 3822 diei 3 Apr. 1894 disponitur, " ut dum corpus Episcopi dioecesani defuncti, sacris indutum vestibus, in propriae aedis aula majori publice et solemniter jacet expositum, Missae in suffragium animae ejus per totum mane celebrari valeant, iis omnibus servatis etc. „ Quaeritur: An haec dispositio necessario intelligi debeat de *Missis de Requie* pro defuncto Episcopo dioecesano inibi celebrandis, idque nullo abito respectu ritus aut solemnitatis diei, qua celebrantur, sive sit Duplex majus aut minus, sive classicum vel Festum solemne?

XIII. Expositio Sanctissimi Sacramenti publica seu solemnis, quae fit de licentia Ordinarii potestne fieri etiam cum pyxide collocanda in throno tabernaculi?

XIV. Expositio Sanctissimi Sacramenti privata, et minus solemnis, quae fit cum pyxide intra tabernaculum, ostiolo patefacto, si sit permanens et ex causa publica, impeditne Missas de Requie?

XV. Sacerdos obligatus sive ex fundatione sive ex stipendio accepto

ad celebrandam Missam pro uno vel pluribus defunctis, satisfacitne suae obligationi, applicando pro iisdem defunctis Missam officio diei conformem in Semiduplicibus aliisque diebus Missas quotidianas de Requie, permittentibus, vel tenetur dictis diebus celebrare Missam de Requie, etiamsi fundator vel dans eleemosynam, Missam de Requie expresse non postulaverit, nec Missa celebranda sit in altari privilegiato?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative.*

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. Missam in cantu de Commem. Omn. fid. defunct. in casu, non esse praescriptam.

Ad VI. Missa erit ut in die obitus.

Ad VII. Negative in casu.

Ad VIII. Affirmative, iuxta Decretum 3903 diei 8 Juuii 1896.

Ad IX. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam, quoad festa localia solemniora.

Ad X. Negative in omnibus, iuxta Decr. Gen. n. 3922 diei 30 Iunii 1896, § III, n. 2.

Ad XI. Ad 1^{um} et 2^{um}, adhibeatur Missa ut in die obitus, seu depositionis.

Ad XII. Missae lectae, in casu, permittuntur ad normam Decreti n. 3903, diei 8 Junii 1896 (1).

Ad XIII. Negative iuxta Decreta.

Ad XIV. Affirmative, in casu, iuxta Decretum n. 2390 *Varsavien.* 7 Maii 1746 ad 4.

Ad XV. Detur Decretum n. 4031 *Plurium Dioecesium* 13 Junii 1899, ad IV (2).

Atque ita rescripsit, die 28 Aprilis 1902.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 352, n. 7.

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: "IV. Sacerdos, cui erogatur eleemosyna ad celebrandam missam pro uno vel pluribus defunctis, aut votivam in honorem alicujus Mysterii B. M. Virginis, vel Sancti, satisfacit ne obligationi suae missam faciendo officio conformem, cum aliunde petitam missam ritus diei non permittat, dummodo applicet iuxta intentionem dantis eleemosynam? Resp.: Ad IV. Affirmative; sed consultius est ut quantum fieri possit, intentioni eleemosynam erogantis satisfiat per missam vel de requie vel votivam.

V.

Il disposto dell' Enciclica del 9 Maggio 1897, circa il novenario allo Spirito S. e la concessione delle indulg., vale per tutti gli anni.

Reverendissime Domine,

Ad fovendum in christiano populo pietatis studium erga divinum Spiritum, Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII die IX Maii an. MDCCCLXXXXVII ad universos episcopos, uti nosti, Litteras dedit encyclicas *Divinum illud munus,* apostolicae caritatis sapientiaeque plenas.

Plura in ipsis Beatissimus Pater de mysterio Trinitatis augustae, ac praesertim de praesentia et virtute mirifica Spiritus Sancti opportune edocuit: tum omnes e clero, nominatimque concionatores sacros, animarumque curatores maiorem in modum hortatus est, ut quae ad Spiritum Sanctum pertinent, diligentius atque uberius christiano populo traderent. Quo magis enim excitetur vigeatque in animis de Ipso fides, eo facilius christiani homines assuescent divinum Paraclitum, *altissimi donum Dei,* et amare ardentius et impensius implorare. — Adventantibus insuper sacrae Pentecostes sollemnibus, Summus ipse Pontifex per easdem litteras decrevit et mandavit ut per orbem catholicum universum, supplicatio novendialis in omnibus curialibus templis, et si Ordinariis locorum utile videretur, in aliis etiam templis sacrariisve fieret. Plura demum de thesauro Ecclesiae benigne in perpetuum largitus est sacrae indulgentiae munera, etiam per octavam Solemnitatis a fidelibus lucranda.

Iamvero Sanctitas Sua vehementer exoptat ut quae tunc, monendo hortandoque, edixit, ea in omnium animis, diligenti Cleri opera, et viva insideant, et perennes uberesque, ad maiorem divini Spiritus gloriam, afferant salutariter fructus. Hanc ipsam ob causam exemplar earumdem Litterarum, iussu eiusdem Beatissimi Patris, ad Te una mitto. — Quoniam vero decursu temporis, ut alicubi accidisse constat, a nonnullis existimatum est, decretum de ea novendiali supplicatione, ad supra dictum tantummodo annum MDCCCLXXXXVII spectasse, magni refert ut sit apprime cognitum, quae in memoratis litteris sunt praescripta, tum de eadem supplicatione tum de sacrae indulgentiae muneribus, pro singulis in perpetuum annis sancita fuisse. — Quam quidem novendialem supplicationem eo magis Summus Pontifex vult omnibus enixe commendatam, quod ad finem sane praestantissimum, scilicet *ad maturandum christianae unitatis bonum,* de quo tantopere sollicita est Sanctitas Sua, eam ipsam præcipue ordinaverit.

Haec habui quae mandato augusti Pontificis Amplitudini Tuae per-

scriberem. Ipsa vero Sanctitas Sua spem certam fovet, Episcoporum hac etiam in re navitati et industriae alacritatem Cleri, Deo bene iuvante, responsuram.

Interim Amplitudini Tuae fausta cuncta ex animo adprecor.

Romae, ex Secretaria SS. Rituum Congregationis die 18 Aprilis 1902.

Amplitudinis Tuae

uti Frater addictissimus
D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Norme per ben celebrare la messa sopra le navi.

Decretum — 1 Mar. 1902 — Ad removendos abusus, quos circa Missae celebrationem, durante maritimo itinere, non semel occurrisse relatum est, EE. ac RR. S. Congregationis Propagandae Fidei Patres in comitiis generalibus die 24 ultimi elapsi mensis Februarii habitis, omnibus mature perpensis, decreverunt ut infra ; omnibus videlicet Missionariis suae iurisdictioni subiectis et speciali indulto fruentibus celebrandi in mari sacrosanctum Missae Sacrificium praecipiendum esse, quemadmodum per praesens Decretum S. Congregatio praecipit, ut, quoties eo privilegio utuntur, sedulo et religiose servent praescriptas regulas in ipso apostolicae concessionis rescripto apponi solitas. Videant nempe, utrum mare sit adeo tranquillum, ut nullum adsit periculum effusionis Sacrarum Specierum e calice ; curent ut alter sacerdos, si adfuerit, rite celebranti adsistat ; et si in navi non habeatur Capella propria vel altare fixum, caveant omnino Missionarii ne locus ad Missae celebrationem delectus quidquam indecens aut indecorum praeseferat : quod certe eveniret, si augustissimum altaris mysterium in cellulis celebraretur pro privatis viatorum usibus destinatis.

Porro huiusmodi EE. Patrum sententiam infrascriptus Cardinalis Praefectus vigore specialium facultatum sibi a SS.mo D.no Nostro Leone div. prov. PP. XIII concessarum, nomine et auctoritate Sanctitatis Suae die 25 supradicti mensis Februarii ratam et adprobatam esse declaravit.

Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide hac die 1 mensis Martii 1902.

M. Card. Ledochowski.
Aloysius Veccia, *Secret.*

Secreteria de' Brevi

I.

Indulgenza di 50 giorni per la recita del Requiem aeternam etc.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus annuentes a dilecto filio Paulo Buguet praeposito generali Piacularis Operis pro animabus derelictis loci " Montligeon „ dioecesis Sagien., omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum degentibus, contrito saltem corde, ac devote qualibet vice recitantibus versiculum cum responsorio " *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis* „ in forma Ecclesiae solita quinquaginta dierum indulgentiam concedimus, qua tantum liceat functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Praecipimus autem, ut praesentium litterarum (quod nisi fiat, nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta Decretum ab eadem Congregatione sub die XIX Ianuarii MDCCLVI latum et a S. m. Benedicto PP. XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis adprobatum, atque volumus, ut earumdem praesentium transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus habeatur fides, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXII, Martii MCCCCII Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto.

Pro. D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Subst.*

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secretariam S. C. Indulg. Sacrisque Reliq. praepositae. In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Sec.ria die 26 Martii 1902.

F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

II.

Indulgenze per una nuova giaculatoria.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Supplices ad Nos adhibuit preces Venerabilis Frater Guilelmus Epi-

scopus titularis Porphyreonius Sacrista Noster, ut nonnullis indulgentiis ditare velimus hanc invocationem, *Mon Dieu, mon unique bien, Vous êtes tout pour moi, que je sois tout pour Vous* (1). Nos, qui pro Pastorali Nostro officio fidelium pietatem fovere et excitare studemus, piis eiusdem Venerabilis fratris votis libenter obsecundantes, de Omnipotentis Dei misericordia ac. BB. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, universis et singulis utriusque sexus Cristifidelibus qui quotidie mense integro, supradictam invocationem quolibet idiomate, dummodo versio sit fidelis devote recitaverint, et uno eiusdem mensis die ad cuiusque arbitrium sibi eligendo vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, quamlibet Ecclesiam seu Oratorium publicum devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea eisdem fidelibus qui corde saltem contriti, quolibet anni die, memoratam invocationem devote recitaverint, tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus christifidelium, quae Deo in caritate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Praecipimus autem, ut praesentium litterarum (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta Decretum ab eadem Congregatione sub die XIX Januarii MDCCLVI latum et a Benedicto XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis adprobatum: atque volumus ut earumdem harum Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XIII Martii MCMII, Pontificatus Nostri An. XXV.

ALOIS. Card. MACCHI

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Sec.ria die 17 Martii 1902.

IOSEPHUS M. Canonicus COSELLI, *Substitutus.*

(1) Mio Dio, mio unico bene, Voi siete tutto per me: che io sia tutto per Voi!

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

Epistola Encyclica

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS ETC.

De Sanctissima Eucharistia

—

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Mirae caritatis in hominum salutem exempla, quae a Iesu Christo praelucent, Nos quidem pro sanctitate officii inspicere et persequi adhuc studuimus, ad extremumque vitae spiritum, ipso opitulante, studebimus. Nam tempora nacti nimis acriter veritati et iustitiae infensa, quantum erat in Nobis, docendo, admonendo, agendo, prout nuperrima ad vos epistola Apostolica confirmavit, nequaquam intermisimus ea late praestare, quae sive ad multiplicem errorum contagionem depellendam, sive ad nervos intendendos christianae vitae aptius conducere viderentur. In his autem duo sunt recentioris memoriae, omnino inter se coniuncta, unde Nosmetipsi opportunae consolationis fructum, tot prementibus aegritudinis causis, recolendo percipimus. Alterum, quum optimum factu censuimus augusto Cordi Christi Redemptoris universitatem humani generis peculiari ritu devoveri; alterum, quum omnes christianum nomen profitentes gravissime hortati sumus, ut Ei ipsi adhaererent, qui vel singulis vel iure sociatis, *via, veritas, vita* divinitus est. — Nunc vero eadem ipsa, advigilante in Ecclesiae tempora, Apostolica caritate movemur ac prope impellimur ut aliud quiddam ad ea proposita iam confecta, tamquam perfectionem suam addamus, ut videlicet christiano populo maiorem in modum commendemus sanctissimam Eucharistiam, quippe donum divinissimum ex intimo plane Corde prolatum eiusdem Redemptoris, *desiderio desiderantis* singularem huiusmodi cum hominibus coniunctionem, maximeque factum ad saluberrimos fructus redemptionis eius dilargiendos. Quamquam in hoc etiam rerum genere nonnulla vel antehac Nos auctoritate et studio curavimus. Iucundumque memoratu est inter cetera legitima Nos comprobatione ac privilegiis auxisse Instituta et Sodalitia non pauca, divinae Hostiae perpetua vice adorandae addicta; operam item dedisse ut conventus eucharistici digna cum celebritate parique utilitate haberentur; iisdem praeterea similisque causae operibus patronum caelestem attribuisse Paschalem Baylon, qui mysterii eucharistici cultor extitit insigniter pius. — Itaque, Venerabiles Fratres, de hoc ipso mysterio in quo tuendo illustrandoque constanter tum Ecclesiae sollertia, non sine praeclaris Martyrum palmis, ela-

boravit, tum praestantissimorum hominum doctrina, eloquentia variaeque artes splendide contenderunt, libet capita quaedam alloquendo complecti; idque ut apertior atque expressior patescat eiusdem virtus, qua maxime parte se dat praesentissimam hisce necessitatibus temporum allevandis. Sane, quandoquidem Christus Dominus sub excessum mortalis cursus istud reliquit caritatis immensae in homines monumentum, idemque praesidium maximum *pro mundi vita* (1), nihil Nobis de vita proxime cessuris optare felicius possumus quam ut liceat excitare in omnium animis atque alere memoris gratiae debitaeque religionis affectum erga Sacramentum mirabile, in quo salutis et pacis, sollicitis omnium studiis quaesitae, spem atque efficientiam maxime niti arbitramur.

Quod saeculo, usquequaque perturbato et laboranti tam misere, talibus Nos remediis adiumentisque ducimus praecipue consulendum, non deerunt sane qui demirentur, et fortasse qui dicta Nostra procaci cum fastidio accipiant. Id nempe est potissimum a superbia: quo vitio animis insidente, elanguescat in iis christiana fides, quae obsequium vult mentis religiosissimum, necesse est, atque adeo caligo de divinis rebus tetrius incumbat; ut in multos illud cadat: *Quaecumque ignorant, blasphemant* (2). Iam vero tantum abest ut Nos propterea ab inito avocemur consilio, ut certum sit contentiore potius studio et recte animatis lumen afferre et sancta vituperantibus veniam a Deo, fraterna piorum imploratione, exorare.

Sanctissimae Eucharistiae virtutem integra fide nosse qualis sit, idem enimvero est ac nosse quale sit opus quod humani generis causa Deus, homo factus, potenti misericordia perfecit. Nam ut est fidei rectae Christum profiteri et colere summum effectorem salutis nostrae, qui sapientia, legibus, institutis, exemplis, fusoque sanguine omnia instauravit; aeque est eumdem profiteri et colere sic in Eucharistia reapse praesentem, ut verissime inter homines ad aevi perpetuitatem ipse permaneat, iisque partae redemptionis beneficia magister et pastor bonus, peracceptusque deprecator ad Patrem, perenni copia de semetipso impertiat. — Beneficia porro ex Eucharistia manantia qui studiose religioseque consideret, illud sane praestare atque eminere intelliget quo cetera quaecumque sunt continentur; ex ipsa nempe vitam in homines, quae vere vita est, influere: *Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita* (3). — Non uno modo, quod alias docuimus, Christus est *vita;* qui adventus sui inter homines causam

(1) Ioann. VI, 52.
(2) Iudae 10.
(3) Ioann. VI, 52.

professus est eam, ut afferret ipsis certam vitae plus quam humanae ubertatem: *Ego veni ut vitam habeant, et abundantius habeant* (1). Statim namque ut in terris *benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei* (2), nemo quidem ignorat vim quandam continuo erupisse ordinis rerum prorsus novi procreatricem, eamque in venas omnes societatis civilis et domesticae permanasse. Novas inde homini cum homine necessitudines; nova publice et privatim iura, nova officia; institutis, disciplinis, artibus novos cursus: quod autem praecipuum, hominum animos et studia ad veritatem religionis sanctitatemque morum traducta, atque adeo vitam homini communicatam, caelestem plane ac divinam. Huc nimirum ea spectant, quae crebro in sacris litteris commemorantur, *lignum vitae, verbum vitae, liber vitae, corona vitae,* nominatimque *panis vitae.*

At vero, quoniam haec ipsa de qua dicimus vita expressam habet similitudinem cum vita hominis naturali, sicut altera cibo alitur atque viget, ita alteram sustentari cibo suo et augeri oportet. Apte hic facit revocare quo quidem Christus tempore ac modo moverit animos hominum et adduxerit ut panem vivum, quem daturus erat, convenienter probeque exciperent. Ubi enim manavit fama de prodigio quod ille, multiplicatis panibus in satietatem multitudinis, patraverat ad litus Tiberiadis, confestim plures ad ipsum confluxerunt, si forte par sibi obtingeret beneficium. Tum Iesus, opportunitate arrepta, similiter ac quum feminae Samaritanae, ab haurienda puteali aqua, sitim ipse iniecerat *aquae salientis in vitam aeternam* (3), cupidae multitudinis sic erigit mentes, ut panem alium cupidius appetant *qui permanet in vitam aeternam* (4). Neque vero huiusmodi panis, instat Iesus admonere, est manna illud caeleste, quod patribus vestris per deserta peregrinantibus praesto fuit; neque ille quidem quem ipsi nuper a me mirabundi accepistis; verum egomet sum panis iste: *Ego sum panis vitae* (5). Idemque eo amplius suadet omnibus, et invitando et praecipiendo: *Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum; et panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita* (6). Gravitatem porro praecepti ita ipse convincit: *Amen amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis* (7). — Absit igitur pervagatus ille error perniciosissimus opinantium Eucharistiae usum ad eos fere amandandum esse qui vacui curis

(1) Ioann. X, 10.
(2) Tit. III, 4.
(3) Ioann. IV, 14.
(4) Ib. VI, 27.
(5) Ib. 48.
(6) Ib. 52.
(7) Ib. 54.

angustique animo conquiescere instituant in quodam vitae religiosioris proposito. Ea quippe res, qua nihil sane nec excellentius nec salutarius, ad omnes omnino, cuiuscumque demum muneris praestantiaeve sint, attinet, quotquot velint (neque unus quisquam non velle debet) divinae gratiae in se fovere vitam, cuius ultimum est adeptio vitae cum Deo beatae.

Atque utinam de sempiterna vita recte reputarent et providerent ii potissimum quorum vel ingenium vel industria vel auctoritas tantopere possunt ad res temporum atque hominum dirigendas. At vero videmus deploramusque ut plerique cum fastu existiment se novam veluti vitam eamque prosperam saeculo indidisse, propterea quod ipsum ad omne genus utilia et mirabilia inflammato cursu contendere suo impulsu urgeant. Sed enim, quocumque aspexeris, humana societas, si a Deo aliena, potius quam quaesita fruatur tranquillitate rerum, perinde angitur et trepidat ut qui febri aestuque iactatur; prosperitati dum anxie studet eique unice fidit, fugientem sequitur, inhaeret labenti. Homines enim et civitates ut necessario ex Deo sunt, ita in alio nullo vivere, moveri, efficere boni quidquam, nisi in Deo per Iesum Christum queunt; per quem late profluxerunt et profluunt optima quaeque et lectissima. — Sed horum omnium fons et caput bonorum est potissimum augusta Eucharistia: quae quum eam alat sustentetque vitam cuius ex desiderio tam vehementer laboramus, tum dignitatem humanam quae tanti nunc fieri videtur, immensum auget. Nam quid maius aut optabilius, quam effici, quoad eius fieri possit, divinae participem consortemque naturae? At enim hoc nobis Christus praestat in Eucharistia maxime, qua evectum ad divina, gratiae munere, hominem arctius etiam sibi adiungit et copulat. Id enim interest inter corporis cibum et animi, quod ille in nos convertitur, hic nos in se convertit; qua de re Christum ipsum Augustinus loquentem inducit: *Nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in me* (1).

Ex hoc autem praecellentissimo Sacramento, in quo potissimo apparet quemadmodum homines in divinam inseruntur naturam, iidem habent in omni supernarum virtutum genere incrementa maxima. Et primum in fide. Omni quidem tempore fides oppugnatores habuit; nam etsi hominum mentes praestantissimarum rerum cognitione extollit, quia tamen, quae supra naturam esse aperuit, qualia sint celat, eo videtur mentes ipsas deprimere. Sed olim tum hoc tum illud fidei caput oppugnabatur; deinceps multo latius exarsit bellum, eoque iam perventum est ut nihil omnino supra naturam esse affirmetur. Iam-

(1) Conf. l. VII, c. X.

vero ad vigorem fervoremque fidei in animis redintegrandum perapte est, ut nihil magis, mysterium Eucharisticum, proprie *mysterium fidei* appellatum : hoc nimirum uno, quaecumque supra naturam sunt, singulari quadam miraculorum copia et varietate, universa continentur : *Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus, escam dedit timentibus se* (1). Si Deus enim quidquid supra naturam fecit, ad Verbi retulit Incarnationem, cuius beneficio restitueretur humani generis salus, secundum illud Apostoli : *Proposuit.... instaurare omnia in Christo, quae in caelis, et quae in terra sunt, in ipso* (2) ; Eucharistia, Patrum sanctorum testimonio, Incarnationis continuatio quaedam et amplificatio censenda est. Siquidem per ipsam incarnati Verbi substantia cum singulis hominibus copulatur ; et supremum in Calvaria sacrificium admirabili modo renovatur ; id quod praesignificavit Malachias : *In omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda* (3). Quod miraculum, unum omnium in suo genere maximum, miracula comitantur innumerabilia ; hic enim omnes naturae leges intermissae : tota substantia panis et vini in corpus et sanguinem Christi convertitur ; panis et vini species, nulla re subiecta, divina virtute sustentantur ; corpus Christi tam multa simul loca nanciscitur, quam multis simul in locis sacramentum perficitur. Humanae autem rationis quo magis erga tantum Mysterium intendatur obsequium, quasi adiumento suppetunt prodigia, in eiusdem gloriam, veteri memoria et nostra patrata ; quorum publica exstant non uno loco eaque insignia monumenta. Hoc igitur Sacramento videmus fidem ali, mentem enutriri, rationalistarum commenta dilui, ordinem rerum quae supra naturam sunt maxime illustrari.

Sed ut divinarum rerum fides languescat, non modo superbia, quod supra attigimus, sed etiam depravatio facit animi. Nam si usu venit ut quo melius quisque est moratus, eo sit ad intelligendum sollertior, corporis autem voluptatibus mentes obtundi ipsa ethnica dispexit prudentia, divina sapientia praemonuit (4) ; tanto magis in divinis rebus voluptates corporis obscurant fidei lumen, atque etiam, per iustam Dei animadversionem, exstinguunt. Quarum quidem voluptatum insatiabilis hodie cupiditas flagrat, omnesque late tamquam contagio quaedam morbi vel a primis aetatulis inficit. Verum teterrimi huius mali praeclarum in divina Eucharistia praesto est remedium. Nam, omnium primum, augendo caritatem, libidinem coërcet ; ait enim Augustinus : *Nutrimentum eius (caritatis) est imminutio cupiditatis ; per-*

(1) Ps. CX, 4-5.
(2) Eph. 1, 9-10.
(3) I. 11.
(4) Sap. I, 4.

fectio, nulla cupiditas (1). Praeterea castissima Iesu caro carnis nostrae insolentiam comprimit, ut Cyrillus monuit Alexandrinus: *Christus enim existens in nobis sopit saevientem in nostris membris carnis legem* (2). Quin etiam fructus Eucharistiae singularis et iucundissimus est quem significavit propheticum illud: *Quid bonum eius* (Christi) *est, et quid pulchrum eius, nisi frumentum electorum et vinum germinans virgines?* (3) videlicet sacrae virginitatis forte et constans propositum, quod, vel diffluente deliciis saeculo, latius in dies uberiusque in catholica Ecclesia florescit: quanto quidem ubique cum religionis ipsiusque humani convictus emolumento et ornamento est probe cognitum. — Accedit quod huiusmodi Sacramento spes bonorum immortalium, fiducia auxiliorum divinorum, mirifice roboratur. Beatitatis enim studium, quod omnium animis insitum atque innatum est, terrestrium bonorum fallaciâ, iniusta flagitiosorum hominum vi, ceteris denique corporis animique molestiis magis magisque acuitur. Iam vero augustum Eucharistiae Sacramentum, beatitatis et gloriae causa idem et pignus est, idque non animo tantum sed etiam corpori. Quum enim animos caelestium bonorum copiâ locupletat, tum iis perfundit suavissimis gaudiis, quae quamlibet hominum aestimationem et spem longe superent; in adversis rebus sustentat, in virtutis certamine confirmat, in vitam custodit sempiternam, ad eamque tamquam instructo viatico perducit. Corpori autem caduco et fluxo Hostia illa divina futuram ingenerat resurrectionem; siquidem corpus immortale Christi semen inserit immortalitatis, quod aliquando erumpat. Utrumque istud et animo et corpori bonum inde obventurum Ecclesia omni tempore docuit, Christo obsecuta affirmanti: *Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam: et ego resuscitabo eum in novissimo die* (4). — Cum re cohaeret magnique interest id considerare, ex Eucharistia, quippe quae a Christo instituta sit tamquam *passionis suae memoriale perenne* (5) christiano homini castigandi salutariter sui denunciari necessitatem. Iesus enim primis illis sacerdotibus suis: *Hoc facite,* inquit, *in meam commemorationem* (6), idest hoc facite ad commemorandos dolores, aegritudines, angores meos, meam in cruce mortem. Quapropter huiusmodi sacramentum idem et sacrificium assidua est in omne tempus poenitentiae, ac maximi cuiusque laboris adhortatio, itemque voluptatum, quas homines impudentissimi tan-

(1) De diversis quaestionibus LXXXIII, quaest. XXXVI.
(2) Lib. IV, c. 2 in Ioann. VI, 57.
(3) Zach. IX, 17.
(4) Ioan. VI, 55.
(5) S. Tomas, Aquin. *opusc.* LVII: *Offic. de festo Corp. Christi.*
(6) Luc. XXII, 19.

topere laudant et efferunt, gravis et severa improbatio : *Quotiescumque manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat* (1).

Praeter haec, si in praesentium malorum causas diligenter inquiras, ea reperies inde fluxisse, quod hominum inter ipsos caritas, caritate adversus Deum frigescente, deferbuerit. Dei se esse filios atque in Iesu Christo fratres obliti sunt ; nihil, nisi sua quisque, curant ; aliena non modo negligunt, sed saepe oppugnant in eaque invadunt. Inde crebrae inter civium ordines turbae et contentiones : arrogantia, asperitas, fraudes in potentioribus ; in tenuioribus miseriae, invidiae, secessiones. Quibus quidem malis frustra a providentia legum, a poenarum metu, a consiliis humanae prudentiae quaeritur sanatio. Illud est curandum enitendumque, quod plus semel Ipsi fusiusque commonuimus, ut civium ordines mutua inter se concilientur officiorum coniunctione, quae a Deo profecta, opera edat germanum Iesu Christi spiritum et caritatem referentia. Hanc terris Christus intulit, hac omnia inflammari voluit, utpote quae una posset non modo animae sed etiam corpori beatitatis aliquid vel in praesens afferre : amorem enim immoderatum sui in homine compescit et divitiarum cohibet cupiditatem, quae *radix omnium malorum est* (2). Quamquam vero rectum est omnes iustitiae partes inter ordines civium convenienter tutari ; praecipuo tamen caritatis praesidio et temperamento id demum assequi licebit ut in hominum societate salutaris ea quam Paulus suadebat, *fiat aequalitas* (3), facta conservetur. Hoc igitur Christus voluit, quum augustum hoc Sacramentum institueret, excitanda caritate in Deum, mutuam inter homines fovere caritatem. Haec enim ex illa, ut perspicuum est, suapte natura exsistit, et sua veluti sponte effunditur : neque vero fieri potest ut ulla ex parte desideretur, quin immo incendatur et vigeat oportet, si Christi erga ipsos caritatem perpendant in hoc Sacramento ; in quo, ut potentiam suam et sapientiam magnifice patefecit, sic *divitias divini sui erga homines amoris velut effudit* (4). Tam insigni ab exemplo Christi, omnia sua nobis largientis, sane quantum ipsi inter nos amare atque adiuvare debemus, fraterna necessitudine quotidie arctius devincti ! Adde quod vel signa ipsa, quibus huiusmodi constat Sacramentum, peropportuna coniunctionis incitamenta sunt. Qua de re sanctus Cyprianus : *Denique unanimitatem christianam firma sibi atque inseparabili caritate connexam etiam ipsa dominica sacrificia declarant. Nam quando Dominus corpus suum panem*

(1) I. Cor. XI, 26.
(2) I. Tim. VI, 10.
(3) II. Cor. VIII, 14.
(4) Conc. Trid. sess. XIII, *De Euchar.* c. II.

vocat de multorum granorum adunatione congestum, populum nostrum quem portabat indicat adunatum: et quando sanguinem suum vinum appellat de botris atque acinis plurimis expressum atque in unum coactum, gregem item nostrum significat commixtione adunatae multitudinis copulatum (1). Similiter Angelicus Doctor ex Augustini sententia (2) haec habet: *Dominus noster corpus et sanguinem suum in eis commendavit, quae ad unum aliquid rediguntur ex multis; namque aliud, scilicet panis ex multis granis in unum constat, aliud, scilicet vinum, in unum ex multis acinis confluit; et ideo Augustinus alibi dicit: O Sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis* (3). Quae omnia confirmantur Concilii Tridentini sententiâ, Christum Eucharistiam Ecclesia reliquisse " tam- " quam symbolum eius unitatis et caritatis, qua Christianos omnes " inter se coniunctos et copulatos esse voluit.... symbolum unius " illius corporis, cuius ipse caput exsistit, cuique nos, tamquam mem- " bra, arctissimâ fidei, spei et caritatis connexione adstrictos esse " voluit „ (4). Idque edixerat Paulus: *Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus* (5). Illud enimvero pulcherrimum ac periucundum est christianae fraternitatis aequalitatisque socialis specimen, promiscue ad sacra altaria circumfundi patritium et popularem, divitem et pauperem, doctum et indoctum, eiusdem aeque participes convivii caelestis. — Quod si merito in Ecclesiae fastis hoc primordiis eius vertitur propriae laudi quod *multitudinis credentium erat cor unum et anima una* (6); sane eos tam eximium bonum debuisse consuetudini mensae divinae, obscurum non est; de ipsis enim commemoratum legimus: *Erant perseverantes in doctrina Apostolorum et in communicatione fractionis panis* (7). — Mutuae praeterea inter vivos caritatis gratia, cui a Sacramento eucharistico tantum accedit roboris et incrementi, Sacrificii praesertim virtute ad omnes permanat qui in sanctorum communione numerantur. Nihil est enim aliud sanctorum communio, quod nemo ignorat, nisi mutua auxilii, expiationis, precum, beneficiorum communicatio inter fideles vel caelesti patria potitos vel igni piaculari addictos vel adhuc in terris peregrinantes, in unam coalescentes civitatem, cuius caput Christus, cuius forma caritas. Hoc autem fide est ratum, etsi soli Deo Sacrificium augustum offerri liceat, tamen etiam honori Sanctorum

(1) Ep. 69, ad Magnum n. 5 (al. 6).
(2) Tract. XXVI, in Ioann. n. 13, 17.
(3) *Summa theol.* III p. q. LXXIX, a. 1.
(4) Sess. XIII, *De Euchar.* c. II.
(5) I. Cor. X, 17.
(6) Act. IV, 32.
(7) Act. II, 42.

in caelis cum Deo regnantium, *qui illos coronavit,* celebrari posse ad eorum patrocinium nobis conciliandum atque etiam, ut ab Apostolis traditum, ad labes fratrum abolendas, qui iam in Domino mortui, nondum plane sint expiati. — Sincera igitur caritas quae, in salutem utilitatesque omnium, omnia facere et pati assuevit, prosilit nempe ardetque actuosa ex sanctissima Eucharistia, ubi Christus adest ipse vivus, ubi suo erga nos amori vel maxime indulget divinaeque impulsus caritatis impetu suum perpetuo sacrificium instaurat. Ita facile apparet undenam hominum apostolicorum ardui labores, unde tam multae variaeque apud catholicos institutae benemerendi de humana familia rationes sua ducant auspicia, vires, constantiam felicesque exitus.

Haec pauca quidem in re perampla minime dubitamus quin abunde frugifera christiano gregi accidant, si operâ vestra, Venerabiles Fratres, sint opportune exposita et commendata. At vero tam magnum et virtute omni affluens Sacramentum nemo satis unquam, proinde ac dignum est, nec eloquendo laudaverit, nec venerando coluerit. Ipsum sive pie mediteris, sive rite adores, sive eo magis, pure sancteque percipias, tamquam centrum existimandum est in quo christiana vita, quanta usquam est, insistit; ceteri quicumque habentur, pietatis modi demum in id ipsum conducunt et desinunt. Atque ea Christi benigna invitatio benigniorque promissio: *Venite ad me omnes, qui laboratis, et onorati estis, et ego reficiam vos* (1), in hoc praecipue mysterio evenit et quotidie impletur. — Ipsum denique est velut anima Ecclesiae, ad quod ipsa sacerdotalis gratiae amplitudo per varios ordinum gradus dirigitur. Indidemque haurit habetque Ecclesia omnem virtutem suam et gloriam, omnia divinorum charismatum ornamenta, bona omnia: quae propterea summam curarum in eo collocat ut fidelium animos ad intimam cum Christo coniunctionem per Sacramentum Corporis et Sanguinis eius instruat et adducat: ob eamque rem caeremoniis sanctissimis ipsum ornando facit venerabilius. — Perpetuam hoc etiam in genere providentiam Ecclesiae matris ea praeclarius commendat hortatio, quae in sacro Tridentino Concilio edita est, mirificam quamdam caritatem pietatemque redolens, plane digna quam populus christianus a Nobis accipiat ex integro revocatam: " Paterno affectu admonet Sancta Synodus, hortatur, rogat " et obsecrat per viscera misericordiae Dei nostri, ut omnes et sin- " guli, qui christiano nomine censentur, in hoc unitatis signo, in hoc " vinculo caritatis, in hoc concordiae symbolo iam tandem aliquando " conveniant et concordent, memoresque tantae maiestatis, et tam

(1) Matth. XI, 28.

" eximii amoris Iesu Christi Domini nostri qui dilectam animam suam " in nostrae salutis pretium, et carnem suam nobis dedit ad man- " ducandum, haec sacra mysteria corporis et sanguinis eius eâ fidei " constantia et firmitate, ea animi devotione ac pietate et cultu cre- " dant et venerentur, ut panem illum supersubstantialem frequenter " suscipere possint, et is vere eis sit animae vita et perpetua sanitas " mentis ; cuius vigore confortati, ex huius miserae peregrinationis " itinere ad caelestem patriam pervenire valeant, eumdem panem " Angelorum, quem modo sub sacris velaminibus edunt, absque ullo " velamine manducaturi „ (1). — Porro testis historia est, christianae vitae cultum vulgo floruisse melius, quibus temporibus esset Eucharistiae perceptio frequentior. Contra non minus est exploratum consuevisse, ut quum caelestem panem negligerent homines et veluti fastidirent, sensim elanguesceret christianae professionis vigor. Qui quidem ne prorsus aliquando deficeret, opportune cavit in Concilio Lateranensi Innocentius III, quum gravissime praecepit, ut minimum per sollemnia Paschatis nemo christianus a communione Dominici Corporis abstineret. Liquet vero praeceptum huiusmodi aegre datum, ac postremi remedii loco : semper enim id fuit Ecclesiae in votis, ut cuique sacro adessent fideles de divina hac mensa participes. " Opta- " ret sacrosancta Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes non " solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae per- " ceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi huius sacrificii " fructus uberior proveniret „ (2).

Et uberrimam quidem salutis copiam non singulis modo sed universis hominibus paratam hoc habet augustissimum mysterium, ut est Sacrificium : ab Ecclesia propterea *pro totius mundi salute* assidue offerri solitum. Cuius sacrificii, communibus piorum studiis, fieri ampliorem cum existimatione cultum addecet ; hac aetate vel maxime, oportet. Itaque multiplices ipsius virtutes sive latius cognosci sive attentis recoli velimus. — Principia lumine ipso naturae perspicua illa sunt : supremum esse absolutumque in homines privatim publice, Dei creatoris et conservatoris imperium ; quidquid sumus quidquid privatim publiceque habemus boni, id omne a divina largitate profectum : vicissimque a nobis Deo testandam et summam, ut Domino reverentiam, et maximam, ut beneficentissimo, gratiam. Haec tamen officia quotusquisque hodie invenitur, qui qua par est religione colat et observet ! Contumaces in Deum spiritus haec, si unquam alia, prae se fert aetas : in qua sursus invalescit adversus Christum ea vox ne-

(1) Sess. XIII, *de Euchar.* c. VIII.
(2) Conc. Trid. sess. XXII, c. VI.

faria: *Nolumus hunc regnare super nos* (1), nefariumque propositum, *Eradamus eum* (2); nec sane quidquam tam vehementi impetu complures urgent, quam ut ex civili atque adeo ex humana omni consortione pulsum segregent Deum. Quo consceleratae dementiae quamquam usquequaque non proceditur, miserabile tamen est quam multos teneat divinae Maiestatis beneficiorumque eius, partae praesertim a Christo salutis, oblivio. Iamvero hanc tantam vel nequitiam vel socordiam sarciat oportet auctior communis pietatis ardor in cultu Sacrificii eucharistici; quo nihil Deo esse honorabilius, nihil iucundius potest. Nam divina est, quae immolatur hostia; per ipsam igitur tantum augustae Trinitati tribuimus honoris, quantum dignitas eius immensa postulat; infinitum quoque et pretio et suavitate munus exhibemus Patri, Unigenitum suum; eo fit ut benignitati eius non modo agamus gratiam, sed plane referamus. — Duplicemque alium ex tanto sacrificio insignem fructum licet et necesse est colligere. Moeret animus reputando, quae flagitiorum colluvies, neglecto, ut diximus, contemptoque Dei numine, usquequaque inundaverit. Omnino humanum genus magnam partem videtur caelestem iram devocare: quamquam ipsa illa quae insidet, malarum rerum seges, continet iustae animadversionis maturitatem. Excitanda igitur in hoc etiam pia fidelium contentio, ut et vindicem scelerum placare Deum, et auxiliorum eius opportunitatem calamitoso saeculo conciliare studeant. Haec autem videant maxime huius ope Sacrificii esse quaerenda. Nam divinae tum iustitiae rationibus satis cumulateque facere, tum clementiae large impetrare munera possunt homines sola obitae a Christo mortis virtute. Sed hanc ipsam virtutem sive ad expiandum, sive ad exorandum voluit Christus integram permanere in Eucharistia, quae mortis ipsius non inanis quaedam nudaque commemoratio, sed vera et mirabilis, quamquam incruenta et mystica, renovatio est.

Ceterum, non mediocri Nos laetitia afficimus, libet enim profiteri, quod proximis hisce annis fidelium animi ad amorem atque obsequium erga Eucharistiae Sacramentum renovari coepisse videantur; quod quidem in spem Nos erigit temporum rerumque meliorum. Multa enim id genus et varia, ut initio diximus, sollers induxit pietas, sodalitates præsertim vel eucharisticorum rituum splendori amplificando, vel Sacramento augusto dies noctesque assidue venerando, vel illatis eidem contumeliis iniuriisque sarciendis. In his tamen acquiescere, Venerabiles Fratres, neque Nobis licet neque vobis; etenim multo plura vel provehenda restant vel suscipienda, ut munus hoc omnium

(1) Luc. XIX, 14.
(2) Ier. XI, 19.

divinissimum apud eos ipsos, qui christianae religionis colunt officia, ampliore in luce atque honore versetur, tantumque mysterium quam dignissima veneratione colatur. Quapropter suscepta opera acrius in dies urgenda; prisca instituta, sicubi exoleverint, revocanda, ut sodalitia eucharistica, supplicationes Sacramento augusto ad adorandum proposito, sollemnis eius circumductae pompae, piae ad divina tabernacula salutationes, alia eiusdem generis et sancta et saluberrima; omnia praeterea aggredienda, quae prudentia et pietas ad rem suadeat. Sed in eo praecipue est elaborandum, ut frequens Eucharistiae usus apud catholicas gentes late reviviscat. Id monent nascentis Ecclesiae, quae supra memoravimus, exempla, id Conciliorum decreta, id auctoritas Patrum et sanctissimorum ex omni aetate vivorum; ut enim corpus, ita animus cibo saepe indiget suo; alimoniam autem maxime vitalem praebet sacrosanta Eucharistia. Itaque praeiudicatae adventium opiniones, inanes multorum timores, speciosae abstinendi causae penitus tollendae; ea enim agitur res, qua nihil fideli populo utilius tum ad redimendum tempus e sollicitis rerum mortalium curis, tum ad christianos revocandos spiritus constanterque retinendos. Huc sane magno erunt momento praestantiorum ordinum hortationes et exempla, maximo autem cleri navitas et industria. Sacerdotes enim, quibus Christus Redemptor Corporis et Sanguinis sui mysteria conficiendi ac dispensandi tradidit munus, nihil profecto melius pro summo accepto honore queant rependere, quam ut Ipsius eucharisticam gloriam omni ope provehant, optatisque sacratissimi Cordis eius obsequendo, animos hominum ad salutiferos tanti Sacramenti Sacrificiique fontes invitent ac pertrahant.

Ita fiat, quod vehementer cupimus, ut praecellentes Eucharistiae fructus quotidie uberiores proveniant, fide, spe, caritate, omni denique christiana virtute, feliciter accrescente; idque in sanationem atque emolumentum rei quoque publicae: fiat, ut providentissimae Dei caritatis magis magisque eluceant consilia, qui tale mysterium *pro mundi vita* constituit perpetuum.

Quarum Nos rerum erecti spe, Venerabiles Fratres, auspicem munerum divinorum caritatisque Nostrae testem, Apostolicam benedictionem et singulis vobis et vestro cuiusque clero ac populo peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVIII Maii, in praeludio sollemnitatis Corporis Christi, anno MDCCCCII, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.

LEO PP. XIII.

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO DIE IX IVNII AN. MDCCCCII

Venerabiles Fratres,

Volvitur Nobis annus per intermixta magnis curis tempestiva solatia. Nam si labores, si sollicitudines circumstant, at certe patrocinii tutelaeque caelestis non modo testimonium Nobis, sed quoddam quasi pignus haec est tam insueta Pontificatus maximi, in summa praesertim senectute, prorogatio. Insigne admodum ac memorabile beneficium; de quo gratia quidem providentissimo auctori Deo propter id habenda maior, quod eventum privatae rei voluit esse cum honore nominis sui aliqua ratione coniunctum. Etenim quid haec sibi denique volunt gratulantium et consalutantium effusa undique quartum iam mensem studia? Altius profecto, quam ad Nos privatim, ista pertinent. Nimirum cives et advenae certant illi quidem obsequio circa personam Nostram, sed mentis oculis in vicaria Iesu Christi potestate defixis: hanc maxime amplexantur, huic honorem venerabundi habent. Itaque in istiusmodi studiis significationibusque cum privatis, tum publicis, si quid Nos delectat, omnino animorum talis affectio delectat, laudanda hoc tempore et probanda magis, quam unquam fortasse alias. Siquidem, quando pollent tanta vi exempla prava, ac tam perniciosis artibus nituntur oppugnatores religionis avitae, non contemnendae virtutis est profiteri christianos sensus in luce civitatum, aperteque et libere prae se ferre devotam Apostolicae Sedi voluntatem: quin etiam spem inde ac velut augurium non inepte capias maioris aliquando salutis futurae. — Verum inter haec memoratu iucunda, urget aliunde, idque e proximo, rerum imago molestissimarum. Facillime coniicitis, quo deflectat oratio. Circumiecta Pontifici incommoda, eaque varia atque aspera, saepe hoc ipso loco, ut oportuit, conquesti sumus. Unum hodie denuntiamus sine intermissione ingravescens vehementerque ad cogitationem acerbum, utpote quod cum discrimine sempiternae multorum salutis copulatur; scilicet multiplices pietati publicae aut acceptas, aut metuendas in Urbe iacturas. Rem attingimus plus nimio cognitam. In hac sede principe eademque arce catholici nominis provisa constitutaque divinitus, cernere est ad perniciem catholici nominis grassantes impune teterrimas cupiditates, eodemque tempore, qui locum in republica altiorem obtinent, institutorum christianorum oblivione aut taedio captos. Hinc tamquam magnum aliquid adepturi, cogitatione relabuntur ad miseram vetustatem, Christi Redemptoris beneficio de-

pulsam: quodque indiciis apparet non paucis neque dubiis, expetunt iam et, quantum in ipsis est, conantur refingere ingenium Urbis, christianâque obscurandâ sensim formâ, ritus ac mores ethnicorum restituere. Utique defensurus a civitate sua est Deus optimus maximus infandum malum; interea tamen tradita populo romano divina fides, cuius incolumitas tot laboribus stetit ac tanto sanguine, pessimo cuique ludibrium quotidianum relinquitur. Hic, in oculis prope Nostris, pravarum haereseon liberiora contagia: concionatorum popularium adversus augustissima dogmata licentia solutior: impiarum ephemeridum nullo nec pudore nec modo exultans audacia. Ad ludos scenicos, in scholis, per compita, per vias, quacumque vestigium ponas, parata licentius pietati populari discrimina, iniuriasque rerum sanctissimarum inultas videas. Atqui fidem dederant, debitam religioni verecundiam, salvam per ipsos in Urbe fore. In hoc rerum tam ancipiti statu, reputet quisque apud se, nihil unquam adeo exitiosum esse, quam indormientes periculo animos. Equidem novimus romanam civitatem, nec sumus ignari longe plurimos et vigilare, et abhorrere omni ab re profana, neque facile eripi sibi quicquam de religione avita passuros. At vero non vigilantia hoc tempore, non fortitudo ulla potest esse tanta, quin oporteat pro magnitudine periculi adhibere maiorem. Quod Nostrarum est partium, hoc certe in primis agimus, atque in hoc magna pars curarum laborumque Notrorum evigilat, ut summum bonum, quod est catholica sapientia, populo romano religiosissime tueamur. Atque in re tanti momenti non consilium prudentiamque Nobis vestram, venerabiles fratres, non Cleri urbani operam studiumque ullo tempore defuturum, certo scimus. Ceterum, in primis et maxime benignitati patrocinioque omnipotentis Dei confidimus, quippe qui almam hanc urbem ex omni aeternitate delegit, cui tam excelsa ac salutaria munera uni ex omnibus ipse aliquando mandaret.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

9.

Circa il diritto alle funzioni che ha il parroco nelle Chiese Cattedrali e Collegiate.

Il parroco, nella chiesa propria parrocchiale, essendone egli l'unico rettore, ha piena autorità di fare tutte quelle funzioni che crede utili e necessarie, anche le incerte per richiesta dei fedeli. Ma che è da

dire nelle chiese cattedrali o collegiate, dove vi è un capitolo che che non dipende dal parroco?

I DD. per lo più non si occupano di proposito di tal materia, sorgente spesso di animate contese: fa d'uopo ricorrere ai principii generali.

Nelle chiese cattedrali e collegiate la cura può essere abituale presso il capitolo ed attuale presso qualcuno dei suoi membri, o presso qualche vicario curato: può essere ancora abituale ed attuale o presso qualche canonico o presso qualche sacerdote estraneo al capitolo. Nell'un caso però e nell'altro il parroco non ha piena autorità di fare ivi quello che vuole.

E infatti è mestieri considerare a chi si appartenga una chiesa cattedrale o collegiata. Questa è del Capitolo sotto la dipendenza del Vescovo. Così il c. *Relatum*, 12, *De testam.*: " Nomine ecclesiae non Episcopus vel successor clerici morientis ubi est collegium clericorum, sed communis congregatio intelligitur quae rerum illarum debet canonicam distributionem habere. „ E però il Reclusio potè scrivere (*De re paroch.* P. I, tit. VII, n. 143): " Episcopus et capitulum promiscue habent administrationem et dominium ecclesiae. „

E per verità chi è che è chiamato al restauro di siffatte chiese, alle ordinarie spese di culto, alla nomina degli officiali inservienti? Non è forse il Vescovo col capitolo? — Se dunque il parroco non ha il dominio nè l'amministrazione nelle chiese capitolari, neanco ha il diritto di compiere di sua volontà tutte le funzioni che dai fedeli ivi si richiedono, tranne le sole funzioni di stretto diritto parrocchiale, quali sono quelle soprattutto che riguardano i battesimi, i matrimonii, ed i funerali dei filiani, che non spettino al Capitolo.

Ciò che il diritto insegna va confermato dalla giurisprudenza delle Sacre Congregazioni.

La S. C. dei Riti il 13 sett. 1879 *in Bajonen.*, n. 3505 E. N. al quesito: " IV. Utrum in ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis, functiones cultus divini spectent ad capitulum, an ad parochum? — rispose: " Functiones in ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis, spectant ad capitulum, excepta tamen sacramentorum administrationem. „ Si noti che nella diocesi di Bajona il parroco ha pur la cura abituale perchè non è vicario perpetuo o *ad nutum capituli*, come risulta dalla esposizione del caso; e nondimeno deve contentarsi della sola amministrazione dei sacramenti, senza poter compiere di per sè altre funzioni.

Questa decisione della S. C. dei Riti è stata il fondamento di altre decisioni simili della S. C. del Concilio. Così *in Carcassonen. Jurium* 14 iun. 1890 disputavasi fra il diritto del parroco e quello del capi-

tolo, il quale, perchè la Cattedrale era impedita, fu trasferito temporaneamente nella chiesa parrocchiale: il parroco intendeva far ivi tutte le funzioni senza nessun rispetto al capitolo, non ostante un decreto del Vescovo che avea permesso al parroco le sole funzioni meramente parrocchiali. La S. C. rispose: " Nihil esse innovandum, et amplius. „

Così pure *in Galtellinoren., Iurum parochialium* 27 iun. 1891, in cui contendevasi fra il canonico parroco e il capitolo sul diritto alle funzioni in quella chiesa cattedrale. Al dubbio: " II. An capitulum, præter functiones capitulares, ius habeat committendi alternative uni vel alteri ex canonicis cum assistentia beneficiariorum, vulgo *Domieri* (tre beneficiati dipendenti dal parroco), celebrationem aliarum functionum, scilicet missarum festivarum, vel defunctorum, novendialium vel triduanarum precum, processionum etc. ac stolae fructus inde percipiendi in casu „ — la S. C. del Conc. rispose: " Ad II. Affirmative, dummodo non agatur de functionibus et iuribus mere parochialibus „ (1).

Se non che, la stessa S. C. del Concilio, anche prima del decreto cit. della S. C. de' Riti *in Bajonen.*, avea sancita la massima che nei capitoli cattedrali o collegiati il diritto delle funzioni avventizie non è del parroco ma del capitolo, tranne le sole funzioni strettamente parrocchiali; sicchè il Pallottini ha potuto scrivere (*Collectio Resol. S. C. Conc.* v. *Archipresbyter* § II, n. 84): " Ex communi vero Collegiatae titulo, Canonicorum ius est celebrandi functiones non parochiales, ut sunt missae cum cantu pro vivis et defunctis, novendialia, tridua, anniversalia et similes. „ — E cita in proposito la risoluzione *in Senogallien.* del dì 13 giugno 1789, nella quale al dubbio: " VI. An et cui competat ius celebrandi in eadem ecclesia (collegiata, in qua cura ab Archipresbytero exercebatur) omnes functiones, exceptis choralibus et parochialibus in casu „ — fu risposto: " Servetur decretum tertium E.mi Episcopi 1781, et amplius. „ In questo decreto il Vescovo " praeter parochialem missam pro populo, alteramque praesente cadavere, reliquas omnes cum novendialibus aliisque sacris functionibus eidem permisit capitulo. „

(1) Questa decisione fu conforme al diritto comune. Essendosi poi eccepite altre circostanze di fatto ed altre consuetudini locali, la medesima causa fu riproposta e riesaminata il dì 15 dicembre 1900: " An constet de iure parochi celebrandi sive solius sive cum adsistentia beneficiatorum aut coadiutorum missas cum cantu sive solemnes festivas vel de requie, novendiales vel triduanas supplicationes, processiones vel functiones cuiuscumque generis tum in ecclesiis filialibus etc. in casu. „ E fu risolto: " Affirmative in omnibus, dummodo in cathedrali non impediatur chorale servitium et functiones celebrentur in sacello SS. Sacramenti. „

Possiamo adunque conchiudere che nelle chiese cattedrali e collegiate con cura d' anime, sia che questa competa abitualmente al capitolo, sia che non competa; sia che venga esercitata da un capitolare, sia che da un estraneo, il curato può compiere di pieno diritto le sole funzioni parrocchiali, senza però impedire le funzioni capitolari. Quanto alle altre funzioni o fisse o avventizie dovrà dipendere per giure comune dal capitolo, al quale ne compete il diritto. — Abbiamo detto *per giure comune;* giacchè in moltissimi luoghi vi ha consuetudini o statuti speciali, che modificano il prefato diritto e che possono e debbono mantenersi.

10.

Circa la estensione e la elevazione delle mani nella messa.

La Rubrica del Messale al *Gloria* dice del sacerdote: *manus extendens elevansque usque ad humeros;* al *Credo* poi dice: *elevans et extendens manus.* Da questa dicitura un po' difforme alcuni deducono che al *Gloria* il sacerdote deve prima stendere le mani e poscia elevarle: per contrario al *Credo* deve prima elevarle e poi distenderle. Altri, per contrario, sostengono che, com' è prescritto nel *Gloria*, debba farsi nel *Credo.* Chi ha ragione?

La quistione non è nuova. E poichè l' *Ordo Missae* ha: " Deinde ad medium altaris *extendens, elevans et iungens* manus dicit si dicendum est *Credo* etc., „ difformemente cioè da quello che sta scritto nella Rubrica generale, il Vescovo di Bergamo fin dall' anno 1744 chiese alla S. C. dei Riti: " Cum in Missali ultra primam in principio, detur et altera Rubrica in Ordine et Canone Missae, et inter has videtur aliqua discrepantia, praecipue in inclinationibus et manuum iunctionibus, quaeritur quaenam sequenda? „ — e la S. C. il dì 21 Mar. 1744 ad 5, rispose: " Pari forma sequendas esse tum Rubricas generales; tum particulares Missalis Romani ad caeremonias in inclinationibus et manuum iunctione rite peragendas. „

Vero è che nell' ultima ediz. della Raccolta autentica dei Decreti della S. C. de' Riti questo quesito al detto decreto è stato eliminato: forse perchè nella riforma delle Rubriche del Messale s'intendevano eliminare queste difformità. E infatti per la elevazione delle mani all' Offertorio la nuova Rubrica dice: " manusque expandens *easque in altum porrectas,* statim iungens ante pectus etc. „ — mentre nell' antica stava solo: " manusque expandens statim iungens ante pectus etc. „ — E per la elevazione delle mani al principio del Canone la Rubrica nuova dice: " Sacerdos.... *extendit et* aliquantulum

elevat manus „ — mentre nell' antica stava solo: " Sacerdos.... aliquantulum elevat manus „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 57).

La Rubrica nuova niente dice della difformità notata innanzi per la elevazione delle mani al *Credo*. Però deve questa essere corretta come le altre, nel senso cioè che prima le mani devono estendersi e poscia elevarsi fino alle spalle. Lo si prova: 1.° dalle correzioni fatte negli altri casi simili nella nuova Rubrica — 2.° dalle parole nella Rubrica stessa generale per la elevazione delle mani al *Gloria*, la quale dice: " Sacerdos stans in medio altaris, et manus extendens elevansque usque ad humeros (quod in omni manuum elevatione observatur) etc.: „ onde anche la elevazione delle mani al *Credo*, e quante volte occorre, deve farsi nel modo qui detto — 3.° dalle parole poste nella Rubrica dell' *Ordo Missae* al *Credo*, come s'è visto innanzi— 4.° dalle parole stesse della Rubrica generale al *Credo*: *elevans et extendens manus*, colle quali si *accenna* solo l' operazione di *elevare* e di *stendere* le mani, non se ne indica il modo, essendosi già indicato chiaramente alla elevazione delle mani nel *Gloria*, in cui si è detto nella medesima Rubrica generale: " quod in omni manuum elevatione observatur. „

E si prova finalmente dall' insegnamento de' Rubricisti. Il Quarto dice (*Comm. in Miss.* P. II, tit. 6, n. 3): " Ritus servandi in recitatione Symboli quoad elevationem et extensionem manuum, inclinationes etc. sunt fere iidem, quos explicavimus supra de *Gloria in excelsis*. „ E ciò, non ostante che egli commentava la Rubrica generale che al *Credo* ha *elevans et extendens manus*, a differenza di ciò che dice al *Gloria*.

Il De Herdt, dopo aver descritto il modo di estendere e di elevare le mani, soggiunge (P. I, n. 140): " Haec extensio, elevatio et iunctio manuum fieri debent: 1. Dicendo *Gloria in excelsis Deo* — 2. Dicendo *Credo in unum Deum* — 3. Dicendo *Veni Sanctificator, omnipotens aeternae Deus* — 4. Ad *Te igitur* canonis — 5. Ad utrumque *Memento*, ut supra dictum est — 6. In fine Missae ad benedictionem dicendo *Benedicat vos omnipotens Deus*. „

Possiamo perciò conchiudere colle parole del p. Mach. (Tesoro dei Sacerd. in *h. l.*): " Quantunque sembri talvolta che vi sia contraddizione tra le Rubriche generali del Messale e quelle che si pongono in *Ordine Missae*, pure non vi è, poichè entrambe ordinano lo stesso, ma sola una dice chiaramente ciò che l'altra annunzia semplicemente. „

Nel caso adunque hanno ragione coloro i quali sostengono che, quanto alla estensione e alla elevazione delle mani, com' è prescritto nel *Gloria* debba farsi nel *Credo*.

QUESITI

con brevissime risposte.

34. *Circa l' obbligo di recitare i salmi di apparecchio alla messa.*

D. Vi ha obbligo di recitare i salmi di apparecchio per la messa, posti nel Messale?

R. Non manca chi vi riconosce un certo obbligo leggiero, come i Salmaticesi, i quali veramente parlano delle orazioni da recitare in fine della messa (Tr. V, c. IV, p. 4, n. 95). Generalmente però i DD. con S. Alfonso (L. VI, n. 410 *Dub. 2*) e col Gavanto (P. II, tit. 1, n. 1) negano contenersi un precetto nella rubrica del Messale intorno ai prefati salmi ed alle orazioni da dirsi in principio ed in fine della messa. La ragione si è che la rubrica le chiama *Orationes pro temporis opportunitate* (hoc est commoditate) *dicendae.* " Inde patet, ragiona il Gavanto, nullum esse peccatum si celebraturus eas omittat; et comunius a sacerdotibus omittuntur. „ — Se però non vi ha colpa in omettere la recitazione dei detti salmi, vi ha colpa certamente, almeno veniale, in andare all' altare senza veruno apparecchio, ed in uscire dalla sagrestia dopo la celebrazione senza o quasi senza ringraziamento. Così S. Alfonso *l. c.* — Abbiamo detto *almeno veniale;* giacchè non sapremmo come qualificare la condotta di quei sacerdoti, i quali subito dopo messa escono di chiesa, con grande ammirazione e scandalo dei fedeli, imitando la condotta di Giuda, il quale dopo la cena eucaristica *exivit continuo* (Io. XIII, 30).

35. *Se una inveterata consuetudine scusi dall' applicare* pro benefactoribus *la conventuale.*

D. Nella chiesa cattedrale di C. vige la consuetudine inveterata di non applicarsi la messa conventuale *pro benefactoribus.* Può sostenersi tal consuetudine?

R. Tal consuetudine, come abuso e corruttela, deve eliminarsi. Oltre ad altri molti fonti di diritto, basterà citare la Costit. *Cum semper oblatas* di Bened. XIV del 19 agosto 1744, la quale, parlando dell' obbligo di applicare la conventuale *pro benefactoribus,* dice: " Nonnulli obtentu contrariae consuetudinis, etiam immemorabilis, in propria ecclesia vigentis, se ab huiusmodi onere eximi posse sibi persuaserunt. Verum iam pluries responsum fuit, huiusmodi consuetudinem, licet immemorabilem, quae potius abusus et corruptela dicenda est, nemini suffragari. „

Piuttosto sarebbe da ammettere la consuetudine di non applicarsi *pro benefactoribus* la seconda o la terza messa conventuale, quando occorre lo stesso giorno, secondo che sta largamente spiegato nella cit. Costituzione: non mai però può tollerarsi la consuetudine di non applicarsi la prima.

36. *Circa la nuova deputazione di un confessore di monache.*

D. Quale spazio di tempo deve trascorrere perchè un confessore ordinario di monache, cessato dall' ufficio per compiuto triennio, possa essere di nuovo

deputato ordinario del medesimo monastero? Lo si può riconfermare dal Vescovo dopo che ivi abbia esercitato il ministero di confessore straordinario?

R. Niente dicono di ciò i DD., nè la S. C. de' VV. e RR. Ma, stando al divieto di non potersi riconfermare lo stesso confessore ordinario in un monastero per un altro triennio, ne viene che un intero triennio dovrà trascorrere perchè possa ivi di nuovo essere deputato. Non basta perciò il tempo destinato ad un altro confessore straordinario, perchè il primo possa ivi essere riconfermato. Trattasi invero di confessore ordinario, non di straordinario.

37. *Circa lo stesso argomento.*

D. Ma se il confessore ordinario, dopo il primo triennio, ottenne dalla S. Sede la riconferma per un altro triennio, può il Vescovo deputarlo pel triennio successivo?

R. Qui i pareri dei DD. sono discordi. Il Diana, il Naldo ed altri (ap. Pellizzari *De Monial.* C. X, n. 172) affermano, per la ragione che una grazia della S. Sede non deve essere di nocumento al diritto del Vescovo, il quale fra un novennio può bene deputare due volte lo stesso sacerdote a confessore ordinario delle monache. Altri per contrario negano, come il De Lugo, il Baldello ecc. essendo prescritto che, compiuto l'esercizio di un confessore triennale, debba questi assolutamente cessare. Tale opinione vien confermata dal decreto della S. C. istituita da Innoc. XII per le cause della Congr. Cassinese del 26 febbr. 1694, riferito dal Monacelli (Form. P. I, tit. 11, for. 22, n. 12), con cui fu dichiarato che la Badessa, confermata dalla S. C. de' VV. e RR. pel secondo triennio, non può eleggersi pel terzo senza nuova dispensa della S. Sede. Per parità di ragione il Pellizzari l. c., il Ferraris (v. *Moniales* art. X, n. 23) etc. opinano che neanco il confessore può essere confermato dal Vescovo dopo un secondo triennio. E questa è la più probabile e più vera opinione.

38. *Circa la estensione del tempo utile pel precetto pasquale.*

D. Vi ha qualche decreto generale che estende il tempo utile per adempire il precetto pasquale fino alla festa della SS. Trinità? Se ne può ottenere più larga estensione?

R. Il tempo utile per soddisfare al precetto dell' annua comunione (1) comincia dalla Domenica delle Palme e termina alla Domenica *in Albis* (Eugen. IV, Const. *Fide digni*, 8 iul. 1440). Non vi ha decreto generale che lo estende oltre i detti confini. Però i Vescovi sogliono munirsi dal S. Officio della facoltà di estenderlo, per ordinario, fino alla festa della SS. Trinità. Abbiamo detto *per ordinario*; giacchè per qualche ragionevole causa (come è quella di esercizii, di missioni, o di scarsezza di confessori) possono ottenerne estensioni maggiori sì pel cominciamento come per la fine.

39. *Circa i funerali delle suore di voti semplici.*

D. A chi spetta il diritto ai funerali delle suore di voti semplici? Possono i detti funerali compiersi nell' oratorio semipubblico delle Suore?

---

(1) Quello dell' annua confessione si estende dal principio alla fine dell' anno.

R. Gl' istituti di voti semplici, cui la S. Sede con ha esentati dall' autorità diocesana, sono soggetti al parroco del luogo quanto ai diritti parrocchiali. E però spetta al parroco, non già al cappellano, compiere i loro funerali. Questi poi possono ben celebrarsi per concessione del Vescovo nel proprio oratorio semipubblico, il quale, potendosi anche benedire e consacrare solennemente, può essere anche luogo proprio delle funzioni solenni.

40. *Circa il diritto del parroco alla prima comunione.*

D. Una congregazione religiosa insegnante in B. può ammettere alla prima comunione i proprii alunni, siano interni, siano esterni, senza ledere i diritti del parroco, e senza il costui permesso, benchè nel luogo è costume che i parroci ammettano i proprii filiani la prima volta a questo sacramento?

R. Mostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 22) non essere esclusivo diritto del parroco l' ammettere i fanciulli alla prima comunione; giacchè, secondo il Catechismo Romano (*De Euch. Sacr.* n. 63) si appartiene al padre ed al confessore del fanciullo vedere se questi è adatto a tal Sacramento. Che poi il parroco del luogo soglia far ciò coi fanciulli della sua cura, non potrebbe questa consuetudine offendere il diritto degli altri, se non nel caso che pel tempo atto a prescrivere, e coll' annuenza almeno implicita del Superiore diocesano, questo diritto siasi negato agli altri per lo addietro.

Se questo caso non si verifica in B., la congregazione religiosa insegnante può bene ammettere alla prima comunione i proprii alunni, siano interni, siano esterni (supponendovi l' approvazione del padre e del confessore di ciascuno), anche senza venia del parroco.

41. *Circa il diritto del parroco alla comunione pasquale.*

D. La prefata congregazione religiosa insegnante può, senza permesso del parroco, ammettere nel proprio oratorio gli alunni interni ed esterni alla comunione pasquale?

R. Non può: giacchè è diritto del parroco il permettere che qualsivoglia suo filiano soddisfaccia al precetto in chiesa diversa dalla parrocchiale. Questo permesso per altro può aversi anche dal Vescovo o dal suo Vicario generale per tutta la diocesi, o dal Sommo Pontefice per tutta la Chiesa; e può bastare qualunque permesso, anche abituale o implicito o interpretativo (V. S. Alf. L. VI, n. 300). Se manca perciò assolutamente questo permesso, gli alunni o interni od esterni non potranno soddisfare al precetto pasquale nell' oratorio della congregazione insegnante di B.

42. *Circa il diritto del parroco al precetto pasquale degli alunni di Religiosi esenti.*

D. E se la detta congregazione religiosa insegnante sia esente dalla giurisdizione dell' Ordinario, può ammettere i proprii alunni interni ed esterni al precetto pasquale senza permesso del parroco?

R. Se trattasi degli alunni esterni, non può, non essendo questi compresi nel diritto di esenzione (v. Genicot Th. mor. Vol. II, n. 338). Se poi degl' interni, la cosa è dubbia, non convenendo qui i DD. È certo che i familiari dei Religiosi che sono ancor commensali e servono alla comunità vivendo

nel convento (*qui inibi sunt vere de familia et continui commensales*, secondo la Costit. *Suprema* di Clem. X; e *qui actu serviunt et intra eorum septa ac domos resident, subque eorum obedientia vivunt*, giusta il Trid. Sess. 24 c. 11 de ref.) sono esenti, come i medesimi religiosi, dalla giurisdizione dell' Ordinario.

Ma i convittori che vivono in educazione nei monasteri possono dirsi *de familia, qui actu serviunt?* Il De Lugo (*Resp. Mor.* l. 4, dub. 33), il Tamburino (De Sacr. l. 5, c. 5, § 2, n. 4) ed altri negano, essendochè costoro, lungi di servire, sono anzi serviti. Altri però, come il Bordoni (Res. 38 q. 5), il Gury (T. II, n. 564), il Lehmkul (T. II, n. 396), reputano assai probabile l' opposta opinione, dicendo che se i prefati convittori non servono, sono però *della famiglia* e *commensali*, secondo la Costit. di Clem. X. Chi voglia attenersi a questa opinione anche sull' obbligo del precetto pasquale, non può condannarsi.

NOTA

sopra una recensione del Vol. I delle Consultazioni.

La *Scuola Cattolica*, dotto e interessante periodico milanese, ha una notevole e ancor benevola recensione del Vol. I delle *Consultazioni Morali* da noi edito, di cui crediamo fare qui speciale menzione.

Innanzi tutto siamo gratissimi all' egregio Autore delle recensione, Sac. oblato Carlo Gorla, Professore di teologia morale e Proprefetto della Pontif. Facoltà teologica di Milano, del cui valore demmo noi pure ample attestazioni nello annunziare varii suoi lavori scientifici, bene scritti e di grande utilità. Ascriviamo più che al merito delle Consultazioni alla grande bontà sua le molte lodi che ad esse ed al nostro periodico tributa; e ciò tanto più, quanto che, per taluni appunti fattivi, il suo giudizio apparisce del tutto sincero. Noi vogliamo qui dar conto dei prefati appunti, sì per mostrare a lui il grato animo nostro, e sì per chiarire meglio le nostre idee sulle cose che ne diedero causa.

Il primo appunto è sulla Consult. XXX, in cui si ragiona *come debba regolarsi un sindaco cattolico nei matrimonii civili.* — Di essa così scrive l' egregio Professore: " Mi rimane però qualche dubbio. Alla pag. 203, 5, si " fa la domanda: *Che è a dire quando al sindaco si presenti* (pel matrimo- " nio) *chi sia già sposato con altri innanzi alla Chiesa.... Quanto a chi sia* " *legato da matrimonio, vi è non solo la illiceità, ma altresì la ingiustizia verso* " *la prima e vera moglie ed ai figli avuti da costei: onde s' egli non risar-* " *cisce questi danni, è tenuto in coscienza a risarcirli il sindaco che, sanzio-* " *nando la formalità civile, cooperò efficacemente alla detta ingiustizia. In* " *questo caso il sindaco, anche col timore di grave danno, dovrà ricusarsi.* — " *Ma se si trattasse del pericolo della vita o di gravissimi mali? o se al co-* " *mune sovrastassero danni incalcolabili, qualora il buon sindaco venisse ri-*

" *mosso?* La risposta inclina alla liceità (non dico: È per la liceità): quan-
" tunque l' autore si rimetta *alla saggezza dei dotti.* — A mio debole parere
" anche per questo caso estremo varrebbe la risposta della S. Penitenzieria
" 28 Nov. 1883 (Bucceroni, *Enchirid.* edit. I. pag. 52 e Lehmkul, vol. II
" pag. 868 edit. VI): " il sindaco non può in verun modo prestarsi ad un
" un atto così contrario alla santità del matrimonio. Quindi qualunque sieno
" le circostanze del caso, deve assolutamente astenersi da tale assistenza,
" ancorchè ne seguisse che dovesse dimettersi. „ Ved. pure Ballerini *Opus*
" *Theol. Moral.* Vol. VI n. 825, 9; 'Gasparri *de Matrim.* n. 1230 et segg. „

Facciamo però osservare che vuolsi ben distinguere, in fatto di cooperazione, i danni gravi dai gravissimi e i danni privati dai comuni. Perchè si possa cooperare ad un altrui fallo talvolta basta il danno grave e privato; talvolta questo danno non basta, ma si richiede il danno gravissimo e comune. " Eo maior (insegna il Gury, *Comp. Theol. Mor.* Vol. I, n. 249, III) requiritur ratio ad cooperandum, quo propinquior et maior est cooperatio, — quo probabilior et peior est effectus secuturus, — quo probabilius est, te non cooperante, alterum non peccaturum, — quo magis peccatum iustitiae vel charitati repugnat. „

Nel caso da noi proposto, quando cioè si presentasse al sindaco per essere congiunto in vincolo civile chi sia già sposato con altri innanzi alla Chiesa, ovvero gli comparisse dinanzi un prete od un frate apostata, perchè possa unirli in detto vincolo non basterebbe un semplice danno grave che ne tema il sindaco e nemmeno la sua dimissione. Lo abbiamo già detto e dimostrato chiaramente. Gli autori citati dall' egregio prof. Gorla parlano appunto di questo danno grave. Così il Ballerini *l. c.*; così il Gasparri *l. c.*; così pure la risposta della S. Penitenzieria del 28 ottobre 1883, riferita dal Buccerone e dal Lehmkul *ll. cc.*, la quale pel danno da temersi suppone che il sindaco *dovesse solo dimettersi.*

Noi parlammo di danno non grave solamente, ma gravissimo: nè di danno solo privato, ma ancor comune. Dimostrammo come la sola formalità civile, considerata in sè, non è intrinsecamente mala (1). Ecco come noi ragionammo: " Il matrimonio civile non è per nulla matrimonio: è una formalità che in sè assicura gli effetti civili del matrimonio a coloro che lo compiono. Assolutamente non potrebbe stare il matrimonio ecclesiastico con uno e la formalità civile con altro? È vero che, quando l' uomo e la donna si presentano al sindaco, hanno intenzione di unirsi come coniugi e di non tener conto del vero matrimonio celebrato con altri. Ma, assolutamente parlando, la formalità civile, non essendo vero matrimonio, non impedisce per sè che si possano compiere i veri doveri matrimoniali contratti più prima... È vero qui che la formalità civile *proxime influeret* in quella serie di turpissimi reati; ma per ciò noi diciamo che un sindaco non potrebbe cooperarvi se non sotto il pericolo di danni gravissimi privati o pubblici. „

(1) Intorno a ciò dice il Gasparri *l. c.*: " S. Poenitentiaria, S. C. S. Officii, aut S. C. Inqu. proprie non affirmant hanc assistentiam esse intrinsece malam. „

Ed argomentammo la soluzione di questo caso da casi simili, risoluti dai DD.: " Il servo, dicemmo, che sostiene sulle spalle il padrone, o che gli regge la scala per fine di stupro, ovvero che gli reca le chiavi o la spada per andare ad uccidere un innocente, dalla comune de' teologi, fra i quali S. Alfonso, è scusato dal peccato e dall'obbligo del risarcimento dei danni, quando gli sovrasti il pericolo della morte, o di mali gravissimi (v. Ligor. L. II, n. 60 e L. III, n. 571 *Secus autem*). E la ragione è questa: che le dette azioni, non essendo intrinsecamente male, vengono coonestate dalla causa giusta e proporzianata. " Nos, dice S. Alfonso, *l. c.*, ex propriis principiis rem assumentes censemus patenter probasse quod in neutro casu cooperationes illae, iusta et proportionata causa interveniente, sunt intrinsece mala. „ — Or, non potrebbe dirsi lo stesso nel nostro caso? Il matrimonio civile non potrebbe paragonarsi alla scala per stuprare ed al ferro per uccidere o rubare? Parrebbe che sì; giacchè, come porgere la scala ed il ferro è per sè azione indifferente, così ancora è indifferente il celebrare la formalità civile, che nulla ha che fare col vero matrimonio. „

Possiamo ora aggiungere che altri e valorosi Autori sentono qui come noi e forse più di noi. Si ascolti il Santi, il quale si accinge a risolvere lo stesso caso nostro (L. IV, tit. III, n. 55 seq.): " Quid vero si fideles non possint ob impedimentum contrahere matrimonium christianum in forma Tridentini, habiles vero sunt ad contrahendum matrimonium civile, vel ex mala animi dispositione, praevideantur matrimonium coram Ecclesia contracturos non fore? Poteritne officialis operam suam praestare in matrimonii civili celebratione?

" Omittimus hypothesim publici scandali, quod ex assistentia officialis posset in populo derivare, quo in casu solutio quaestionis penderet a qualitate scandali, quod vitandum esset.

" Restringimus hypothesim et cooperationem quam secluso etiam scandalo habere potest officialis in illicita celebratione contractus civilis, et in effectibus malis, qui inde sequuntur. Haec cooperatio per se mala est et reprehensibilis; ex lege enim caritatis nemo potest facto suo concurrere in malum proximi sui.

" Verum ex natura legis caritatis, quae in genere non obligat cum gravi praeiudicio proprio, malitia cooperationis potest attenuari, imo etiam tolli, si officiali praesto sint valide rationes ad assistentiam et operam suam exhibendam simulque pro parte sua studeat, evitare malum proximi sui. Gravis autem ratio ad praestandam adsistentiam esset debitum officii sui, et periculum amittendi officium ipsum, quoties renueret caeremoniae matrimoniali adesse.

" Satis autem officialis studebit evitare peccatum contrahentium si eisdem prudenter et caute admoneat, eorum matrimonium esse solum caeremoniam civilem, et nihil prorsus valere coram Ecclesia, immo ab eadem interdici, ob impedimentum, quo ipsi contrahentes ligantur.

" Porro circa onus admonendi contrahentes, animadvertunt, distinguendum esse impedimentum notorium quod facile cognosci et demonstrari possit, et occultum vel dubium impedimentum, quod illico non cognoscitur. Officialis

enim civilis, non tenetur inquirere utrum contrahentes ligentur impedimento Ecclesiastico, sed solum pro ratione sui officii debet videre utrum verificetur inquirere ex. gr. utrum contrahentes sint in tertio vel quarto gradu affinitatis.

" Quare merito tradunt doctores, onus admonendi contrahentes urgere officiales solummodo in casu impedimenti notorii, quod facile dignosci et facile ipsis contrahentibus posset declarari, non autem in casu impedimenti occulti, quod specialem exposcit inquisitionem ut cognoscatur nec facile contrahentibus demonstrari potest. „

Il Gasparri che riferisce queste parole del Santi, vede in esse quasi una sentenza della S. Penitenzieria. Infatti egli scrive (De Matr. Vol. II, n. 1230): " Quamquam Santi non citet S. Poenitentiariam, tamen nonnulli suspicantur hanc doctrinam ex iurisprudentia ipsius S. Poenitentiariae desumpsisse, cuius fuit per plures annos canonista et tandem Regens per paucos menses ante mortem; secus enim homo eximiae humilitatis et timiditatis hanc doctrinam in re adeo salebrosa ita incunctanter non dedisset. „

Checchè sia di ciò, a noi sembra troppo benigna la dottrina del Santi: non reputiamo giusta causa, per unire in vincolo civile chi sia legato legittimamente con altri, la perdita della carica di sindaco, e molto meno il dovere di adempiere l' officio proprio: neanco però oseremmo condannare chi ciò faccia per evitare danni gravissimi proprii o del comune, non trattandosi di cosa per sè stessa intrinsecamente mala.

Di questa opinione è ancora il Gasparri, il quale, pur riconoscendo probabile e da potersi seguire in pratica la dottrina del Santi, perchè poi il giudice o il sindaco possa unire in matrimonio chi siasi divorziato civilmente dal vero coniuge, richiede una causa gravissima non solo privata ma ancora pubblica (l. c. n. 1231): " Proinde incommodum sufficiens ad obligationem charitatis declinandam debet esse gravissimum, non privatum tantum. „ Ciò starebbe forse bene pei luoghi, dov' è sancito il divorzio civile, " et interest, dice il detto A. *l. c.* societatis ne funesta divortii civilis lex radices in populi moribus figat; „ ma considerata in genere la cosa, potrebbe pur bastare un male gravissimo anche privato.

Ecco adunque come la nostra modesta opinione trovasi avvalorata dal suffragio ancora di dotti e autorevoli scrittori; e potremmo aggiungere di insigni altri personaggi costituiti ancora in dignità, che se ne avvalsero per la pratica.

—

Il prof. Gorla prosegue: " Alla pag. 403 si fa la questione, se chi fallisce " possa condonare ai proprii debitori con danno (come si comprende) dei " creditori del fallito. E si dice: *Qui entra la questione, se possa far dona-* " *zioni chi è gravato di debiti. È gran questione fra i Teologi.* E si cita " S. Alfonso lib. III n. 722. — Ma osservo: qui S. Alfonso parla di un de- " bitore non fallito: e cerca *chi possa donare.* Del fallimento non parla qui, " sibbene al n. 699; e a questo numero non nomina neppure la donazione " o la condonazione. Vedi Génicot V. I, n. 610, 5. — E la ragione è chiara. " Quando fu data la *dichiarazione di fallimento*, secondo il diritto naturale

" e secondo la legge civile, i beni del fallito diventano proprietà dei cre-
" ditori, i quali hanno così (per l'intervento della legge giusta nel caso)
" il diritto *reale* sui beni del fallito; mentre se io ho dei debiti, e non sono
" ancor fallito, i miei creditori hanno diritto immediatamente sui miei beni.
" Anche gli altri Teologi (Lessio, Molina ecc.) citati dall'Autore non par-
" lano di fallimento. "

Confessiamo assai giusta l'osservazione dell'egregio Professore, sorta dal non aver noi specificato il tempo della composizione del fallito coi debitori. Non intendevamo certo che questa possa aver luogo *dopo* la *legale* dichiarazione del fallimento, dopo cioè che al fallito sia stata tolta civilmente l'amministrazione dei proprii beni. Ma ciò ha luogo solo dopo che il giudice abbia proferita la sentenza di fallimento. Ecco come dispone il Codice di Commercio all'art. 699: " La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno dritto, il fallito dell'amministrazione de' suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento. — Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore. "

Dalla data adunque della sentenza di fallimento il fallito perde l'amministrazione dei suoi beni, e questa è conferita ad un curatore giudiziario. Qualunque donazione o composizione che il fallito faccia dopo la detta sentenza sarebbe nulla, non perchè i creditori avrebbero il *ius in re* ne' crediti di esso (il *ius in re* non l'hanno se non quando abbiano già ricuperato quanto loro spetta), ma perchè il fallito non può più disporre validamente delle sue sostanze.

Ma prima di quella data, quand'anco il fallito stesso abbia dichiarato il suo fallimento denunziandolo all'autorità pubblica, non cessa però di amministrare i suoi beni e di esserne ancora il padrone. Durante perciò il detto stadio, può bene avvenire ch'egli volga il pensiero a comporsi coi debitori, ed in tal caso può valere benissimo la teorica di S. Alfonso e dei TT. su coloro che, pur gravati di debiti, fanno donazioni.

È vero che i detti TT. non parlano di debitori falliti, ma nel caso nostro il debitore, tuttochè corrivo al fallimento, non ha per anco ricevuta la sentenza di fallito, ed è come qualsivoglia debitore che non può soddisfare a tutti i suoi creditori.

Le cose adunque che nella consultazione noi dicemmo del fallito che si vuol comporre coi debitori, intendemmo dirle pel solo tempo in cui cotal composizione è possibile; cioè di quello che precede la sentenza giudiziaria che lo priva di amministrazione.

—

Ecco un altro appunto dello egregio Professore: " Alla pag. 467 trovo
" che *per diritto naturale metà del tesoro trovato fortuitamente spetta all'in-*
" *ventore: e la disposizione della legge obbliga ante sententiam iudicis. Così*
" *tutti i Teologi.* Però autori e ragioni in contrario sono recati da Mons. Ber-
" tagna *de restitutione* n. 106 *non pauci*, e dal Van Gestel *de iustitia et lege*
" *civili*, n. LXII; dal Piscetta Th. Mor. v. III n. 201, dal Van der Velden
" (1875) v. I pag. 245. "

Non abbiamo sott'occhi il Van Gestel, nè il Piscetta, nè il Van der Velden. Quanto al Bertagna (egregio teologo di cui facciamo gran conto) nella nostra quistione cita il Tamburrino, il Gousset, lo Scavini e il D' Annibale. Or tutti questi Autori, quanto al punto di che trattiamo, non sono contrarii a noi.

Il Tamburrino infatti (In Decr. lib. 8, tr. 4, § 3, n. 35) citando il Medina, il Soto, il Silvester, il Lessio, parla di quella legge civile che attribuisce sempre e tutto il tesoro al Sovrano, e giustamente dice che questa legge non obbliga se non *post sententiam*, " quia, egli scrive, non est introducta per modum legis sed violentiae; nec fuit unquam moribus utentium approbata, nisi violenter. „ Ciò non ha che fare col nostro caso.

Il Gousset Theol. Mor. Par. XII, n. 703, consente che sia obbligato *post sententiam* solo " chi avesse trovato un tesoro nel fondo altrui scavandovi senza il permesso del proprietario, il quale (inventore) sarebbe condannato a rendere a questo il tesoro intero: „ ciò che ancor noi abbiamo detto.

Lo Scavini (Th. Mor. L. II, tr. VI, disp. 1, n. 312 ed. XIV) dice come noi: " Qui invenit thesaurum in fundo alieno etiam casu, tenetur ILLICO in conscientia dimidium reddere domino fundi ipsius. Ratio, quia haec civilis iuris dispositio est determinativa proprietatis: idque lex potuit agere ratione boni communis, *ut tenent fere omnes*. Qui vero ex industria thesaurum invenit in alieno fundo, utrum debeat non tantum dimidium sed totum domino reddere ante iudicis sententiam, negant communiter cum Gerdil; quia quoad hoc lex censetur pure poenalis, quae non obtinet ante sententiam. „

Finalmente il D' Annibale, quando parla dell' adempimento della legge sul tesoro *post tententiam*, parla solo della legge, se vi sia, che attribuisce tutto il tesoro al padrone del fondo, quando altri lo prese in fitto per iscavarvi il tesoro. " Porro, egli dice, lex quae dimidiam partem huic (inventori) extorquet poena est thesaurum in alieno quaerentis: ideo reor non esse ei extorquendam ante sententiam. „ Anch' egli perciò è con noi.

Potremmo qui citare autori senza numero antichi e moderni i quali con S. Alfonso (L. III n. 601) sono concordi nello insegnare quanto noi abbiamo detto. E la ragione è tutta nel principio ammesso dallo stesso Mons. Bertagna *l. c.* n. 105, che cioè le leggi civili semplicemente dispositive (non presuntive nè penali), allora solamente obbligano *post sententiam*, quando non consuonano collo stretto diritto naturale: " Leges... quae etiam simpliciter dispositivae sunt, si tamen non consentiant cum obligatione naturali, neque ipsae videntur obligare ante iudicis sententiam. „ Ora la legge civile che attribuisce metà del tesoro all' inventore e metà al padrone del fondo, quando il tesoro sia stato trovato per caso fortuito, è fondata sul diritto naturale, cioè sul diritto di accessione per parte del padrone e sul diritto di occupazione per parte dell' inventore.

Non neghiamo esservi taluno che anche per diritto naturale attribuisce tutto il tesoro all' inventore come cosa derelitta, reputando le disposizioni civili non consone a questo diritto: onde crede che tutte le dette civili disposizioni obblighino solo *post sententiam*. Ma se è vero che trattasi di cose derelitte, è vero altresì che il padrone del fondo, nel quale queste cose

si ritrovano, vi vanta egli pure, pel naturale diritto di accessione, le sue ragioni. Il Tamburrino, citato dal Bertagna *l. c.*, citando il Silvestro che parla della consuetudine di attribuire al Re tutto il tesoro, dice: " Haec Silvester, qui quamvis loquatur de consuetudine applicante totum thesaurum regi, tamen multum favet asserenti eiusmodi omnes leges civiles esse pari modo violentas, quod nolo decernere. „

Lo stesso diciamo noi di chi tutte codeste leggi, risguardanti il ritrovamento del tesoro, vorrebbe dichiararle obbligatorie solo *post sententiam*. Se questa opinione sia sodamente probabile *nolumus decernere*, contenti di stare coi primi sì per ragioni intrinseche, e sì per numero e peso di DD.

—

Finalmente il prof. Gorla fa quest' ultima osservazione: " Alla pag. 562, " consult. CX, *Se il confessore cattolico possa assolvere uno scismatico ecc.*, " avrei desiderato si riportasse il decreto del S. Officio 20 Lug. 1898, che si " trova pure nel *Monitore Eccles.* (Vol. X, pag. 145), il quale decreto dà " certo molta luce alla quistione. „

Accettiamo assai volentieri l' osservazione, confessando che per mera dimenticanza fu omesso quel decreto; e ciò tanto più che il caso da noi prima trattato fu appunto quel medesimo proposto di poi al S. Officio, la cui risoluzione conferma la nostra in tutte le sue parti. Lo daremo in appendice alla fine dell' opera.

Vegga adunque il chiariss. Gorla con quanto grato animo abbiamo accolto le sue osservazioni, le quali ci hanno dato campo a dichiarare assai meglio quelle materie da lui toccate, ed a dileguare equivoci che potrebbero insorgere.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1902)

Concistoro pubblico e Secreto — La mattina del 9 Giugno 1902 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui colla consueta solennità ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Martinelli, Skrbensky e Puzina, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del 15 aprile 1901.

Durante questa ceremonia un Avvocato Concistoriale ha perorata una Causa di Beatificazione e Canonizzazione.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Sig. Card. Casali del Drago, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentata la solita Borsa a Sua Beatitudine, Che si è degnata passarla all' E.mo e R.mo Signor Cardinal Cassetta. Quindi il Santo Padre, dopo chiusa la bocca giusta il costume, agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Benevento, per Mons. Benedetto Bonazzi, dell' Ordine di S. Benedetto, promosso dalla Badia *nullius* della SS. Trinità di Cava.

Chiesa Metropolitana di Ravenna, per Mons. Guido Maria Conforti, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, diocesano di Parma, dottore in sacra teologia, in Parma Arcidiacono della Basilica Cattedrale e Vicario Generale, Dottore effettivo dell' almo Collegio teologico, Fondatore e Rettore del Seminario Emiliano per le Missioni estere.

Chiesa Metropolitana di Gorizia, pel R. D. Andrea Iordan, di Gorizia, ivi Esaminatore prosinodale, Prevosto della Metropolitana e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Iesi, per Mons. Giovanni Battista Ricci, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Macerata e Tolentino.

Chiesa Cattedrale di Angra, nelle Azorre, per Mons. Giuseppe Emanuele de Carvalho, traslato dalla Sede Cattedrale di Macao.

Chiesa Cattedrale di Urgel, per Mons. Giovanni Giuseppe Laguarda y Fenollera, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Titopoli.

Chiese Cattedrali unite di Macerata e Tolentino, per Mons. Raniero Sarnari, traslato dalla Sede Cattedrale di Ripatransone.

Chiesa Cattedrale di Ripatransone, pel R. D. Luigi Boschi, arcidiocesano di Fermo, dottore in sacra teologia, Vicario foraneo e Parroco in Potenza Picena, Esaminatore sinodale e Convisitatore nella stessa arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Bobbio, pel R. D. Pasquale Morganti, arcidiocesano di Milano, ivi Direttore spirituale del Seminario maggiore.

Chiese Cattedrali unite di Trieste e Capo d' Istria, per Mons. Francesco Nagl, Protonotario Apostolico, *ad instar participantium*, diocesano di Sant' Ippolito, dottore in sacra teologia e licenziato in filosofia, in Roma Rettore della Chiesa e Collegio di Santa Maria dell' Anima.

Chiesa Cattedrale di Annecy, pel R. D. Luciano Campistron, dottore in lettere in Auch, Canonico della Metropolitana e Rettore del piccolo Seminario.

Chiesa Cattedrale di Carcassona, pel R. D. Paolo Federico Beauvain de Beausejour, Vicario Generale dell' arcidiocesi di Besançon.

Chiesa Cattedrale di Minorca, nelle Baleari, pel R. D. Giovanni Torres y Riva, di Iviza, licenziato in diritto canonico, Decano della Cattedrale di Iviza.

Chiesa Cattedrale di Augusta, in Baviera, per Mons. Massimiliano Lingg, Prelato Domestico di Sua Santità, della stessa diocesi, dottore in teologia ed in ambe le leggi, Prevosto della Metropolitana di Bamberga.

Chiesa Cattedrale di Wladislavia o Cujava, pel R. D. Stanislao Casimiro Zdzitowiecki, della stessa diocesi, in Sandomir Canonico della Cattedrale, Esaminatore prosinodale e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Tiraspol, pel R. D. Edoardo libero barone de Ropp, diocesano di Samogizia, ivi Canonico gremiale della Chiesa Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Macao, pel R. D. Giovanni Paolino De Azevedo e Castro, diocesano di Angra, dottore in sacra teologia ed in diritto canonico, Rettore e Professore nel Seminario di Coimbra.

Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Mauritania, per Mons. Pietro Maffi,

Cameriere d' onore di Sua Santità, diocesano di Pavia, dottore in sacra teologia, dottore onorario della Facoltà teologica di Parma, in Pavia Esaminatore Sinodale e Canonico della Cattedrale, già Vicario Generale ed ora Amministratore Apostolico dell' Arcidiocesi Ravennate, deputato Ausiliare di Mons. Guido Maria Conforti, Arcivescovo di Ravenna.

Chiesa titolare Vescovile di Terme, per Mons. Michele Lucibello, Prelato Domestico di Sua Santità, arcidiocesano di Amalfi, ivi Esaminatore prosinodale, Convisitatore, Arcidiacono della Cattedrale e Provicario generale, deputato Ausiliare di Mons. Enrico De Dominicis, Arcivescovo di Amalfi.

Chiesa titolare Vescovile di Capitoliade, pel R. D. Giovanni Festa, di Avellino, dottore in sacra teologia, in patria Esaminatore prosinodale, Convisitatore, Rettore e professore di teologia dommatica, sacra scrittura, di storia ecclesiastica nel seminario, Arciprete nella Basilica Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Raffaele Morisciano, Vescovo di Squillace.

Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade, pel R. D. Antonio di Tommaso, diocesano di Sulmona, Canonico onorario della Cattedrale di Valva e Parroco di Popoli, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Morticelli, Vescovo di Penne ed Atri.

Chiesa titolare Vescovile di Gerocesarea, pel R. P. Alessandro Benianimo Zanecchia-Gianetti, dei Carmelitani scalzi, diocesano di Frascati, Lettore in filosofia e in sacra teologia, Esaminatore Apostolico del Clero romano, nel suo Ordine Definitore Provinciale e Postulatore Generale delle cause dei Santi.

Chiesa titolare Vescovile di Efesto, per Mons. Federico De Martino, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, arcidiocesano di Sorrento, dottore in sacra teologia, in Sorrento Esaminatore sinodale e Primicerio della Metropolitana.

Chiesa titolare Vescovile di Ascalona, pel R. D. Giovanni Règine, diocesano di Ischia, dottore in sacra teologia, in Ischia Esaminatore prosinodale, Rettore del seminario ed Arciprete della Cattedrale.

Quindi Sua Santità ha annunziato la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Gortina, per Mons. Francesco Trotta, promosso dalla Sede Cattedrale di Teramo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ossirinco, per Mons. Domenico Maria Valensise, promosso dalla Sede Cattedrale di Nicastro.

Chiesa titolare Arcivescovile di Stauropoli, per Mons. Aurelio Zonghi, promosso dalla Sede Cattedrale di Iesi.

Chiesa di Medellina, in Colombia, elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Gioacchino Pardo Vergara, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Metropolitana di Calcutta, nelle Indie, pel R. P. Brizio Meuleman, della Compagnia di Gesù, Superiore della missione di Calcutta.

Chiesa titolare Vescovile di Ipepa, per Mons. Edoardo Gilpin Bagshawe, della Congregazione dell' Oratorio, già Vescovo di Nottingam, in Inghilterra.

Chiesa Cattedrale di Aguas Calientes, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Maria di Gesù Portugal, traslato dalla Sede Cattedrale di Saltillo.

Chiesa Cattedrale di Tlascala o Puebla De los Angeles, nel Messico, per Mons. Giuseppe Raimondo Ibarra, traslato dalla Sede Cattedrale di Chilapa.

Chiesa Cattedrale di Lamego, in Portogallo, per Mons. Francesco Giuseppe Ribeiro de Vieira e Brito, traslato dalla Sede Cattedrale di Angra.

Chiesa Cattedrale di Monopoli, per Mons. Francesco De Costanzo, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade.

Chiesa Cattedrale di Lecce, per Mons. Gennaro Trama, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Cafarnao.

Chiesa Cattedrale di Chihuahua, nel Messico, per Mons. Nicola Perez Gavilan, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, di Durango, ivi Professore nel seminario ed Arcidiacono della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Comayagua, nell' Honduras, per Mons. Giuseppe Maria Martinez Cabanas, Prelato Domestico di Sua Santità, della stessa diocesi, baccelliere in diritto canonico, Vicario Capitolare di Comayagua.

Chiesa Cattedrale di Petropolis, nel Brasile, pel R. D. Giovanni Francesco Braga, diocesano di S. Pietro nel Rio Grande, ivi Segretario della curia ecclesiastica e Ceremoniere vescovile.

Chiesa Cattedrale di Antioquia, in Colombia, pel R. D. Emanuele Antonio Lopez de Mesa, arcidiocesano di Medellin, in Antioquia Professore di teologia morale nel seminario Decano della Cattedrale e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Chiapas, nel Messico, pel R. D. Francesco Orozeo Jimenez, di Zamora, dottore in filosofia e in sacra teologia, Professore e Prorettore nel seminario arcivescovile e Segretario dell' Università Pontificia di Messico.

Chiesa Cattedrale di Clifton, in Inghilterra, pel R. D. Giorgio Burton, diocesano di Salford, dottore in sacra teologia, Professore di lettere e Vicario foraneo.

Chiesa Cattedrale di S. Agostino negli Stati uniti di America, pel R. D. Guglielmo Kenny, Parroco ed Amministratore della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Sioux-City, recentemente eretta da Sua Santità pel R. D. Filippo Garrigan, Prorettore dell' Università cattolica di Washington.

Chiesa Cattedrale di Roseau, nelle Antille, pel R. P. Filippo Schelfhaut, della Congregazione del SS.mo Redentore, diocesano di Gand, Superiore delle Missioni della sua Congregazione.

Chiesa titolare Vescovile di Sagalasso, pel R. D. Pietro Saverio Mugabure, diocesano di Baiona, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con successione di Mons. Pietro Maria Osouf, Arcivescovo di Tokio, nel Giappone.

Chiesa titolare Vescovile di Utina, pel R. D. Damiano Grangeon, diocesano di Clermont, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Cocincina orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Petenisso, pel R. P. Comptone Galton, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Apostolico della Guyana inglese o Demerara.

Chiesa titolare Vescovile di Tingi, pel R. P. Bernardino Tommaso Clark, dei Minori. Cappuccini, arcidiocesano di Westminster, Missionario e Consi-

gliere Vescovile della Diocesi di Port-Victoria, deputato Vicario Apostolico di Arabia.

Chiesa titolare di Rusaddir, pel R. P. Agapito Augusto Fiorentini, dei Minori, diocesano di Palestrina, Procuratore delle Missioni di Han-Kow, deputato Vicario Apostolico di Chan-si settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Sinao, pel R. P. Giovanni Luigi Mondaini, dei Minori, diocesano di Rimini, deputato Vicario Apostolico di Hu-nan meridionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Tentira, pel R. P. Matteo Gaughren, degli Oblati di M. I., arcidiocesano di Dublino, deputato Vicario Apostolico dello Stato Libero di Orange.

Chiesa titolare di Adraa, pel R. P. Odorico Giuseppe Rizzi, dei minori, arcidiocesano di Udine, deputato Vicario Apostolico di Chen-si settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Croia, pel R. D. Giovanni Barcia, di rito greco, arcidiocesano di Monreale, Professore emerito e Vicario foraneo, deputato Vescovo ordinante per gl' Italo-Greci di Calabria.

Chiesa titolare Vescovile di Cafarnao, pel R. D. Luigi Piccardo, di Genova, già alunno del Collegio Brignole-Sale, Parroco in Gerusalemme, deputato Ausiliare di Mons. Lodovico Piavi, Patriarca di Gerusalemme.

Chiesa titolare Vescovile di Sora, pel R. D. Giovanni Rattista Pitaval, Missionario in Denoer, deputato Ausiliare di Mons. Pietro Bourgade, Arcivescovo di Santafé, negli Stati-Uniti di America.

Chiesa titolare Vescovile di Aretusa, per Mons. Sigismondo de Ow-Felldorf, Prelato Domestico di Sua Santità, diocesano di Ratisbona, ivi Consigliere ed Officiale della Curia vescovile, deputato Ausiliare di Mons. Ignazio de Senestrey, Vescovo di Ratisbona.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Benevento, Ravenna, Gorizia, Modellin e Calcutta.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Martinelli il titolo Presbiterale di S. Agostino; quello dei SS. Vitale, Gervasio e Protasio all' E.mo De Skrberskz e quello di S. Stefano al Monte Celio all' E.mo Puzina.

Nomine Pontificie — Con Biglietto della Segreteria di Stato Sua Santità si è degnata di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali i quali hanno ricevuto il Cappello Cardinalizio, le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Sebastiano Martinelli, *Propaganda, Indice, Indulgenze e SS. Reliquie, Studii.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Leone de Skrbensky, Arcivescovo di Praga, *Concilio, Indice, Ceremoniale, Studii.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Giovanni Kniaz de Kozielsko Puzyna, Vescovo di Cracovia, *Concistoriale, Vescovi e Regolari, Indice, Studii.*

CRONACHETTA POLITICA

— Duecento capi boeri si riunirono a Veereniging tra il Transwaal e l' Orange per deliberare sulle condizioni della pace, proposte dal governo inglese. Dopo mature deliberazioni la pace è stata accettata, ed è stata officialmente comunicata alla Camera: le principali condizioni consistono nella immediata deposizione delle armi, e nel riconoscimento del Re Edoardo VII per legittimo loro Sovrano.

— Il Presidente della Repubblica francese, accompagnato da una squadra, è stato a visitare l' Imperatore di Russia. Questi andò ad incontrarlo a Peterhof, e dal Castello Imperiale di Tsarkoje-Selo giunsero col treno imperiale a Pietroburgo, splendidamente ricevuto ed acclamato dal popolo. Visitò la Cattedrale, donando una croce pastorale al Metropolita: lasciò 100 mila franchi ai poveri, e dopo otto giorni ritornò a Parigi.

— Le elezioni in Francia riuscirono favorevoli al governo. Il ministero Waldek-Rousseau si è dimesso. Dopo altri tentativi fu ricostituito da Combes, restando egli alla *presidenza*, all' *interno* ed ai *culti* — Vallè alla *giustizia* — Delcassè agli *affari esteri* — Gen. Andrè alla *guerra* — Pelletan alla *marina* — Rouvier alle *finanze* — Chamuiè alla *istruzione* — Trouillot al *commercio* — Maruejouls ai *lavori pubblici* — Mougeot all' *agricoltura* — Doumergue alle *Colonie* — Berard alle *poste* ed ai *telegrafi*.

— Le elezioni politiche nel Belgio sono riuscite una splendida vittoria dei cattolici contro i partiti estremi che inutilmente si erano agitati.

— È stato approvato nel Reichstag germanico il progetto di legge, presentato dai deputati del centro intorno la piena libertà di credenza, e dell' esercizio del culto esterno pubblico e privato.

— Lo Scià di Persia ha visitato le principali città d' Italia: da per tutto fu ricevuto cogli onori reali e con gran plauso delle popolazioni.

— I reali d' Italia sono andati a Palermo per assistere alla inaugurazione della Esposizione agricola, acclamati dal popolo. Un pregiudicato anarchico a Napoli, pria dell' imbarco, lanciò alcune pietre contro il treno regale e fu arrestato.

— A Ravenna si è tenuto un Congresso della Società Dantesca. A Palermo un Congresso Nazionale botanico. A Livorno si è inaugurato un monumento allo scienziato Galileo Ferrari. Intervennero le autorità civili, militari e scientifiche.

— Nelle Puglie ed in diverse città italiane sono avvenuti scioperi ed agitazioni.

— Il S. Padre e quasi tutti i Sovrani han mandato condoglianze e soccorsi in Francia per l' immane disastro di Saint-Pierre. Anche nel Guatemala una eruzione vulcanica ha distrutto metà della città di Retalhuleu. Vi sono mille vittime. Un tremuoto ha completamente devastato i più fiorenti dipartimenti di detta Repubblica di Guatemala: si contano a migliaia i morti.

— Presso New-Jork un treno carico di 400 emigranti italiani si scontrò con un treno merci, e rimase sfracellato. Un altro treno nella linea del Nord in Francia urtò un altro carico di belgi diretti a Lourdes. Parecchi furono i morti e moltissimi i feriti.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa il diritto del parroco sui funerali delle Confraternite.

Sorana Iuris exponendi et funerandi — 15 Sett. 1899, 15 Mar. 1900 e 9 Agosto 1901 — Nella città di Sora esiste da gran tempo la Confraternita della Buona morte e de' Sacconi. Questa, eretta prima in una cappella della Chiesa parrocchiale di S.ª Restituta, ottenne poscia, nel 1808, una chiesa appartenuta a' PP. Conventuali, soppressi dalla occupazione militare nel principio del passato secolo. Ivi i confratelli esercitarono il *ius exponendi et tumulandi* non solo per coloro che avevano in detta chiesa i sepolcri gentilizii, ma sì pure pei proprii confratelli che vi avessero eletta la sepoltura. Perchè poi posteriormente i cadaveri doveano tumularsi tutti nel camposanto comune, la prefata Confraternita li trasportava *recto tramite* in quel cimitero ed ivi funerava nella propria cappella.

Ad istanza dei parroci di quella città (era questo l' uso anche delle altre confraternite) Mons. Vescovo il dì 11 gennaro 1896 emise un decreto, col quale, sotto pena di sospensione *ipso facto incurrenda*, ingiungeva ai rettori o cappellani delle confraternite che senza intervento e delegazione del parroco non ardissero compiere i funerali *praesente cadavere* nelle enunciate cappelle, ordinando che i detti funerali venissero celebrati nelle proprie chiese parrocchiali.

La confraternita de' Sacconi, credendo con ciò leso il suo diritto, ricorse alla S. C., la quale, udito l' Ordinario, rescrisse subito: *Utatur iure suo apud Episcopalem Curiam.*

Il 20 maggio 1898 la Curia di Sora emise il suo decreto, favorevole ai parroci, non riconoscendo nella confraternita nessun diritto di tumulare " neque ex iure, neque ex privilegio, neque ex consuetudine legitime praescripta, neque demum ex ipsa regia concessione. „ E conchiudeva: " ideoque parochos civitatis Sorae esse manutenendos in possessione eorum iuris. „

Da questa sentenza la confraternita de' Sacconi interpose appello alla S. C., la quale, discusse maturamente la controversia col dubbio: *Se e come si sostenga la sentenza di Mons. Vescovo di Sora nel caso.* Ed il dì 15 settembre 1899 in pieni comizii risolse:

Affirmative; ita tamen ut, salva ex integro parochorum iurisdictione ad formam decreti Urbis et Orbis *anni 1703, non prohibeantur in ecclesia confraternitatis funera sive eorum qui habent in ea sepulcrum maiorum, sive confratrum, qui ibi sepulturam elegerint.*

Da questa decisione i parroci di Sora chiesero il beneficio della nuova udienza, e l' ottennero; ma, proposto nella generale Congregazione il dubbio: *Se debba confermarsi o rivocarsi la sentenza emanata da questa S. C. in data 15 settembre 1899*, gli EE. Padri, il dì 15 marzo 1900, risposero: *In decisis.*

Non contenti di ciò, vollero i parroci una seconda volta il beneficio della nuova udienza, ed ottenutolo, chiesero non solo la revisione della sentenza già data, ma, subordinatamente ad una conferma, domandarono la soluzione di questi quesiti: 1.° se, dato che i funerali debbano compiersi nella chiesa della confraternita, il parroco abbia il diritto di cantar la messa, ovvero il cappellano — 2.° se il diritto di eleggere sepoltura nelle confraternite spetti ai soli fratelli oblati, ovvero anche ai novizii ed ai soprannumerarii — 3.° se la quarta funeraria debba salire sempre alla somma di L. 20, oltre la cera.

La S. C., prendendo in nuova disanima la causa e gli aggiunti dubbii nei comizii del dì 9 agosto 1901, a tutto credè di rispondere: *In decisis et amplius.*

Si raccolga:

a) Il decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del dì 10 dicembre 1703 al dubbio: " An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in ecclesiis et oratoriis publicis confraternitatum „ rispose: *Affirmative quando tumulandus est subiectus parocho, intra cuius fines est ecclesia vel oratorium.*

b) Il detto decreto determina con precisione il diritto del parroco sui funerali delle confraternite: Quando trattasi delle esequie di un filiano del parroco, nel cui territorio è sita la chiesa della confraternita, il parroco ha diritto di compiere i funerali e di cantar la messa nella detta chiesa. Quando il confratello defunto non appartenne al detto parroco, ma ad un altro, il primo non vi ha nessun diritto; il secondo ha diritto solo alla quarta funeraria senza che possa pretendere di cantare la messa esequiale.

c) Questa medesima disposizione fu confermata dalla detta S. C. con altri decreti, come *in Casertana* 7 iul. 1878, n. 3423 E. N. ed *in Isclana* 20 nov. 1885 ad 4, n. 3645 E. N.

d) La costituzione del camposanto comune non ha per nulla diminuito il diritto di funerare che avea ciascuna chiesa. Si ascolti il Vecchiotti (Vol. II, C. V, § 61): " Ius sepeliendi et ius funerandi iure communi connectuntur, quamvis natura sua discriminentur. Ex privatione iuris tumulandi non sequitur ecclesiam ius etiam amittere funeris peragendi, quandoquidem ex coemeterii erectione locus sepulturae materialiter tantum immutatur, ius vero integrum manet.... Coemeteria namque sepulcris singularium ecclesiarum abrogata sunt, quo factum est, ut cuiuslibet ecclesiae iura quoad funus et emolumentorum perceptionem integra adhuc perseverent (S. C. C. 20 nov. et 18 dec. 1818 — 16 iun. 1827 — 26 ian. 1833 — 26 oct. 1836 etc.).

e) Col permesso del Vescovo la chiesa della confraternita può diventar tumulante, e qualsivoglia persona può ivi eleggere la sepoltura. Così la S. C. del Conc. 10 maggio 1727: " An liceat in ecclesia (appartenente a confraternita) habere sepulcra et respective possint cadavera tumulari absque licentia parochi in praeiudicium iurium parochialium? — Resp.: Licere habere sepulcra accedente licentia Episcopi et posse in eis cadavera tumulari, si eligatur sepultura, absque licentia parochi, sed salvis iuribus parochialibus „ (Apud Bened. XIV Inst. CV, n. 124).

f) Gli stessi confratelli possono ivi eleggere la sepoltura: ma se non l'abbiano eletta, devono tumularsi nella sepoltura parrocchiale. Così la S. C. del Conc.: " An sodales, qui de sepoltura sua nihil statuerunt, condi debeant in tumulo suae ecclesiae? — Resp.: *Negative* „ (In lib. 25 Decretor. p. 29, ap. Bened. XIV *l. c.*).

g) Nel caso, le tombe gentilizie e l'uso di tumularsi nella chiesa della confraternita dei Sacconi mostrano il diritto di tumulare. Quanto poi agli ultimi tre quesiti, il 1.° riman risoluto dal decreto della S. C. de' Riti del 1703 di cui sopra; il 2.° non avea bisogno di risposta trattandosi dei soli confratelli; il 3.° risolvevasi dalla consuetudine risultante dai bilanci della confraternita.

II.

Circa lo svincolo governativo dei fondi delle cappellanie.

Signina, seu Congr. Passionis D. N. I. C. Cappellaniae — 9 Agosto 1901 — Il sac. Settimio Antonelli di Gavignano nel 1650 fondò un pio legato a favore di un sacerdote più prossimo alla famiglia degli Antonelli in linea maschile e femminile. Resosi vacante questo legato nel 1871, fu aggiudicato dal Vescovo al p. Aurelio della Vergine

Addolorata, passionista, nel secolo Pietro Galante, il quale distava sette gradi dal comune stipite. I sacerdoti Luigi Manni di Giuseppe e Luigi Manni di Carlo, con un certo Tucci laico, reclamarono presso la S. C. il loro diritto perchè distavano otto gradi in linea agnatizia mentre il p. Aurelio era parente solo per linea cognitizia. Ma la S. C. diè loro torto.

Il p. Aurelio nel 1876 volle svincolare i beni di questo legato dalle mani del Governo con danaro avuto dalla sua famiglia; ed ottenne dalla S. Penitenzieria la facoltà di alienare i fondi del pio legato *pro quantitate necessaria ad praedictae summae dedintegrationem.*

Essendo sorte difficoltà in attuare le disposizioni della S. Penitenzieria, il Vescovo, avvalendosi delle facoltà dello stesso sacro Tribunale, date a lui il dì 18 dicembre 1886, permise al p. Aurelio, con decreto del 15 giugno 1887, la vendita di tutti i beni del pio legato ; anzi li fe' comprare a lui stesso per la somma, secondo esatta perizia, di L. 3016. 94. E poichè il danaro speso per lo svincolo fu di L. 2300, il p. Aurelio mise nelle mani del Vescovo il residuo di L. 716,94 per investirlo a vantaggio della primitiva opera pia.

Il p. Aurelio credè in seguito di vendere i detti beni per fondarne un' altra opera di carità. E nel 1899, dopo averli migliorati, li cedette ad un altro per L. 5200. Di qui alte querele de' Rev. Manni, i quali si rivolsero alla S. C. dicendo orrettizio il rescritto della S. Penitenzieria perchè si era taciuto che essi vi aveano diritto — che il p. Aurelio non avea dovere nè diritto di svincolare i beni del legato, giacchè questi erano privati, non ecclesiastici — che le facoltà della S. Penitenzieria *circa patronos* sono colla condizione che la composizione si faccia de intelligentia *canonice interessentium*; che si consideri il valore reale dei fondi ed il prezzo di vendita; che le somme ricavate, *etiam tenues*, si conservino *favore piarum causarum ad nutum S. Ecclesiae.* Or non furono interpellati coloro che vi aveano interesse; il valore reale dei fondi era di L. 5200, come furono venduti appresso, non di L. 3016 quanti ne pagò il p. Aurelio; e però il di più dovea andare a favore della causa pia.

La controversia fu discussa maturamente dalla S. C. il dì 9 agosto 1901 col dubbio :

Se il decreto, col quale Mons. Vescovo di Segni, in data 19 giugno 1887 autorizzava il religioso passionista P. Aurelio dell' Addolorata, al secolo Pietro Galante, a ritenere in piena proprietà i beni del legato Antonelli per il prezzo sborsato di L. 3016. 94 si sostenga nel caso.

E risolse : *Affirmative.*

E giustamente; imperocchè :

a) Il rescritto della S. Penitenzieria non poteva dirsi orrettizio; sì

perchè solo il p. Aurelio avea diritto al pio legato secondo la sentenza della S. C. ; e sì perchè colla istanza fu esibita a quel sacro Tribunale copia delle tavole di fondazione.

b) Il p. Aurelio doveva e poteva svincolare i beni di quel pio legato, il quale, in forza delle leggi eversive, era legato pio per sè stante ; e perciò se non se ne fossero svincolati i beni sarebbero stati presi dal fisco.

c) Il Vescovo, nel permettere la vendita al p. Aurelio, si avvalse delle facoltà non generali *circa compositiones* (a cui alludevano gli oppositori) ma speciali da lui ottenute *circa patronos*, nelle quali vi ha pur quella : " Indulgendi patronis qui bona a gubernio iam vindicaverint, ut ea libere alienare vel uti propria sibi habere valeant, constituto tamen iusto pretio quod ipsi patroni, detractis expensis pro vindicatione supportatis, Ordinario, vel personae aut personis ab eo designatis tradere teneantur, ac praevia eorum absolutione a censuris et poenis ecclesiasticis cum poenitentia salutari quatenus absque Apostolica venia ad vindicationem processerint. „

d) Donde si raccoglie che i beni di una cappellania o di un pio legato, svincolati dal fisco, devono conservarsi a vantaggio della causa pia cui furono destinati dal fondatore, ed il patrono che svincola può ritener solo ciò che abbia pagato al demanio pel detto svincolo. E poichè i beni stabili non si possono conservare in perpetuo ad usi pii senza gravi pericoli ; perciò la S. Sede desidera che siano venduti anche allo stesso svincolante, ed il giusto prezzo, detrattane solo la spesa di svincolo, sia consegnato al Vescovo, al quale incombe l' obbligo d' investirlo in fondi sicuri, ed il reddito addirlo agli usi pii determinati dal fondatore.

III.

Circa la rivendicazione governativa de' fondi beneficiali.

Fesulana Restitutionis — 18 marzo 1898 e 16 Magg. 1902 — Nel secolo decimosesto il can. Donato Boschi volle erigere nella Cattedrale di Fiesole un beneficio semplice, dotandolo di una casa, che possedeva a Firenze, e riserbando a sè ed ai successori il diritto di patronato.

La discendenza agnatizia del can. Boschi si estinse in Giulia Boschi, maritata ad un tal Cardi-Cingoli di Firenze, ed all' unico figlio Alessandro fu trasmesso alla morte della madre il giuspatronato, del quale egli si trovò in pacifico possesso nell' anno 1867, quando uscì la legge eversiva dell' asse ecclesiastico.

Il Cardi-Cingoli rivendicò dal Demanio la casa dotalizia di quel beneficio collo sborso di L. 6202, 56, obbligandosi di pagare al sacerdote investito, vita sua durante, a norma di legge, annue L. 260 per la soddisfazione degli obblighi, consistenti nell' annua celebrazione di messe 104.

Il Cardi-Cingoli, venendo a morte, volle che il suo patrimonio, dopo la vita della consorte, fosse da questa lasciato ad una Comunità Religiosa. E fu lasciato ai Padri delle Scuole Pie, che si misero in possesso della casa in Firenze, dotazione di quel beneficio.

Il Vescovo di Fiesole, ciò saputo, si rivolse ai PP. Scolopii chiedendo non solo la restituzione della predetta dotazione o del suo valore, ma, come eredi del Cardi-Cingoli, tutto quello che avessero per ciò, essi ed il testatore, indebitamente lucrato.

I PP. Scolopii erano pronti a restituire la casa di Firenze che formava l' unico cespite di dotazione; voleano però essere rivaluti della somma di L. 6202. 56, sborsata già dal testatore al demanio per la rivendicazione del beneficio, e non mai percepita. Quanto a lucri, dichiaravano non averne ricavato mai, nè essi nè il patrono.

Non potutasi comporre bonariamente la lite, si ricorse alla S. C. La quale il dì 18 marzo 1898 tolse a dirimere la controversia coi seguenti dubbii:

" I. Se e come i RR. Padri Scolopi debbono restituire al beneficio " di S. Donato di Scozia, e per esso all' Ecc. Monsignor Vescovo di " Fiesole, la casa costituente la dotazione beneficiaria, o quale suo " valore nel caso.

" II. Se e come, insieme alla casa, debba restituirsi da' RR. PP. " Scolopi una somma in danaro in ragione di un lucro che essi ab- " biano, durante il possesso, ricevuto nel caso. — *Et quatenus negative ad secundum;*

" III. Se, e come i RR. PP. Scolopi, restituendo lo stabile, abbiano " diritto al ricupero della somma di rivendicazione dal loro autore " sborsata. „

E risolse:

Ad I, II et III: Solutis libellis 6202, 56 Instituto Piarum Scholarum quae expensae fuerunt pro revindicanda beneficiali dote e manibus demanii, cedatur Episcopo Fesulano domus quae praedictam dotem constituit, facta ei potestate domum alienandi, ea tamen lege, ut pretium inde percipiendum, detractis supradictis libellis Patribus Scholarum Piarum tradendis, caute et utiliter favore beneficii S. Donati investiatur.

Questa sentenza non arrise al Vescovo di Fiesole, il quale chiese ed ottenne il benefizio di una nuova udienza.

Faceva osservare soprattutto: 1.° Che il Cardi-Cingoli poteva non

rivendicare i beni del beneficio, giacchè la legge 12 agosto 1867 non impone obbligo ai patroni di compiere simile rivendicazione, ma dà loro solo facoltà; e però un buon cattolico non deve avvalersi di una legge compiuta a danno della Chiesa.

2.° Che il Cardi-Cingoli rivendicò il fondo dotalizio senza venia ecclesiastica; almeno non se ne trovava traccia nella Curia Vescovile.

3.° Che il Cardi-Cingoli affrancò (pure senza che se ne conosca la venia della Chiesa) con suo danaro per L. 2895. 20 alcuni censi gravanti sulla detta casa dotalizia del pio legato a favore di un' opera pia.

Stante tutto ciò, come usurpatore e detentore di mala fede, dovrebbe egli ed i suoi successori rendere indenne la Chiesa non solo della sorte principale, ma ancora dei frutti; e però il Vescovo chiedeva che i PP. Scolopii restituissero lo stabile interamente senza pretendere la tassa di rivendicazione, nè quella di affrancazione dei canoni, e neppur quella di trasferimento dello stabile, e restituissero i frutti fin qui percepiti, ed oltre a ciò pagassero le spese di giudizio.

I PP. Scolopii, pronti a restituire lo stabile, e pronti pure ad abbonare la spesa di affrancazione dei canoni, sostenendo però il buon diritto di Cardi-Cingoli, voleano a sè restituita la somma di rivendicazione, secondo la prima sentenza della S. C.; nè, quanto ai frutti, dicevano essersene avvantaggiati più del loro diritto.

La causa fu di nuovo discussa il dì 16 maggio 1902 col dubbio: " Se debba confermarsi, o meno, la sentenza data il giorno 18 marzo 1898 nel caso. „

E dopo maturo esame fu risolta:

In decisis et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) È vero che la legge 15 agosto 1867 all' art. 5 non obbliga, ma dà facoltà ai patroni di rivendicare i beni dotalizii de' benefizii, e di svincolare quei delle cappellanie e di altri pii legati: ma è vero altresì che il 2.° art. della cit. legge dichiara che " tutti i beni di qualunque specie appartenuti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato, sotto le eccezioni e le riserve infra espresse. „

b) Or se i patroni non rivendicano i beni de' loro beneficii, o non svincolano quei delle cappellanie e dei pii legati, i beni medesimi, sottratti del tutto alla Chiesa, vanno ad impinguare il demanio dello Stato.

c) Non è solo perciò di consiglio, ma di *obbligo* ad ogni patrono cristiano di ottenere la detta rivendicazione o il detto svincolo per

assicurare alla Chiesa i beni dotalizii, benchè decimati delle gravose tasse.

d) Chiunque compie cotal rivendicazione o svincolo, avrebbe bisogno regolarmente della venia ecclesiastica: ma chi fa ciò con animo di conservare i beni alla Chiesa e di non appropriarseli, non commette reato nè cade in censura, benchè differisca a chiedere poi la detta venia. (V. nostre *Consult. Morali* ediz. 2.ª pag. 323).

e) In ogni modo o la rivendicazione siasi fatta in buona fede, ovvero in mala fede, quando si vogliono restituire i fondi dotalizi alla Chiesa, questa suol sempre abbuonare le spese di rivendicazione. Così la S. Penitenzieria al Vesc. di C. (V. nostre *Consult. Mor. l. c.* pag. 34).

f) E volendosi i patroni comporre colla Chiesa, ritenendo i fondi, e dando al Vescovo una somma eguale al loro valore; in tal caso non solo potrà detrarsi la tassa di svincolo o di rivendicazione pagata al Governo, ma si potrà abbuonare qualche cosa di più pel diritto di patronato che si cede al Vescovo (V. nostre *Consultaz.* l. c. pag. 21).

g) Non ci sarebbe neppure obbligo stretto di consegnare i fondi al Vescovo quando si volessero e si potessero conservare e assicurare tutti per la primitiva istituzione. Si ponga mente a questa dichiarazione della S. Penitenz. al Vesc. di C.: " Chi non potesse o non volesse comporsi dopo tale svincolo e volesse tenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione, con farne adempiere i pesi da chi vi sia chiamato, potrebbe ricevere l' assoluzione? — Rispose: *Affirmative si stet institutioni cappellaniae: hortandum tamen esse ut perpetuitati cappellaniae cavere studeat; et nisi aliter id fieri queat, per compositionem* „ (V. nostre *Consult.* l. c. pag. 33).

h) Nel caso non si può dimostrare la mala fede del Cardi-Cingoli nel rivendicare il fondo beneficiale: anzi si deve presumere la sua buona fede, essendo stato egli un buonissimo cattolico, che dipendeva dai consigli del suo Vescovo di quel tempo, col quale era unito in amicizia.

i) I PP. Scolopii, come eredi del Cardi-Cingoli, aveano diritto a ciò che questi pagò per la rivendicazione di quello stabile. E poichè essi dimostrarono non essersi avvantaggiati sui frutti del beneficio, e voleano restituire al Vescovo integralmente lo stabile dotalizio, giustamente la S. C. decise come sopra.

IV.

Dei voti semplici, da premettersi anche dalle Monache ai voti solenni (1).

Decretum — 3 Maggio 1902 — Perpensis temporum adiunctis, attentisque peculiaribus casibus, qui ad S. Sedem haud raro deferuntur, nec non postulatis sacrorum Antistitum, visum est huic S. Congregationi Eminentissimorum ac Reverendissimorum Patrum S. R. E. Cardinalium negociis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae non esse ulterius cunctandum super quaestione iampridem proposita: an scilicet et quomodo expediat praescribere, ut in sanctimonialium monasteriis, in quibus solemnia vota nuncupantur, praemittantur solemnibus vota simplicia ad certum tempus duratura. Re itaque mature perpensa ac discussa, in conventu plenario habito in aedibus Vaticanis die 14 Martii 1902, praefati E.mi ac R.mi Patres S. R. E. Cardinales censuerunt: supplicandum esse *SS.mo Domino Nostro Leoni Divina Providentia PP. XIII*, ut ad moniales votorum solemnium extendere dignaretur, iuxta congruum modum, ea quae salubriter constituta fuerunt a fel. rec. Pio PP. IX pro religiosis virorum familiis, per encyclicas litteras S. Congregationis super Statu Regularium, incip. *Neminem latet*, datas die 18 Martii 1857, et per litteras sub Annulo Piscatoris, incip. *Ad universalis Ecclesiae regimen*, datas die 7 februarii 1862, subsequutis respective declarationibus (2).

Porro *Sanctitas Sua*, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali praedictae S. Congregationis Praefecto die 2 Maii 1902, audita de praemissis relatione, sententiam praelaudatorum Patrum Cardinalium probavit, mandavitque per huiusmet S. Congregationis decretum edici praescriptionum capita, quae infra scripta sunt, perpetuo inviolateque servanda:

I. In omnibus et singulis sanctimonialium monasteriis cuiuscumque Ordinis seu Instituti, in quibus vota solemnia emittuntur, peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Conciliis Tridentini, Constitutionum Apostolicarum et legum Ordinis seu Instituti a S. Sede ap-

---

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo interessante decreto, con cui si estende alle Monache di voti solenni l'obbligo di un triennio di voti semplici prima della solenne professione, imposto già da Pio IX agli Ordini religiosi maschi di voti solenni.

(2) Vedi le cit. Lettere Apost. colle susseguenti dichiarazioni nel Monit. Eccl. Vol. V, Par. I, pag. 34 e 59 sg.

probatarum, novitiae vota simplicia emittant, postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Concilio Tridentino statutam vel aliam maiorem, quae forsan a constitutionibus proprii Ordinis vel Instituti a S. Sede approbatis requiratur.

II. Huiusmodi professae post expletum triennium a die, quo vota simplicia emiserint, computandum, si dignae reperiantur, ad professionem votorum solemnium admittantur : sublata cuilibet potestate hac super re dispensandi, ita nempe ut si qua, non exacto integro triennio, ad professionem solemnem, quacumque ex causa, admitteretur, professio ipsa irrita prorsus foret ac nullius effectus.

III. Firma tamen in suo quaeque robore manere declarantur indulta a S. Sede iam impertita, quorum vi, nonnullis in locis seu Institutis, professio votorum simplicium ad longius tempus emitti possit.

IV. Praeterea ex iustis et rationabilibus causis, de quibus tum monasterii Superiorissa tum novitiarum Magistra fidem scripto facere debent, poterit Ordinariis pro monasteriis suae iurisdictioni subiectis et Superior Generalis seu Provincialis pro monasteriis, quae exemptionis privilegio gaudent, indulgere, in casibus particularibus, ut professio votorum solemnium differatur, non tamen ultra aetatem annorum viginti quinque expletorum.

V. Vota simplicia, uti praefertur, emissa perpetua sunt ex parte voventis ; et dispensatio super iisdem Romano Pontifici reservatur.

VI. Professae istiusmodi votorum simplicium fruuntur et gaudent iisdem indulgentiis, privilegiis et favoribus spiritualibus, quibus legitime fruuntur et gaudent professae votorum solemnium proprii cuiusque monasterii ; et quatenus morte praeveniantur ad eadem respective suffragia ius habent.

VII. Eaedem tenentur ad observantiam regularum et constitutionum non secus ac solemniter professae ; itemque tenentur choro interesse : quatenus vero legitime impediantur quominus choro intersint, ad privatam officii divini recitationem non obligantur.

VIII. Tempus a constitutionibus cuiuslibet Ordinis seu Instituti praesctiptum ad *vocem activam* et *passivam* assequendam a die emissionis votorum simplicium computatur: verumtamen professae votorum simplicium nunquam suffragium, imo ne locum quidem habebunt in capitulis in quibus et quatenus agitur de admittendis ad professionem solemnem ; eaeque deputari quidem poterunt ad minora coenobii officia ; sed ad munia Superiorissae, Vicariae, Magistrae novitiarum, Assistentis seu Consiliariae, et oeconomae eligi nequeunt.

IX. Potiores iure, utpote seniores, censentur quae prius vota simplicia nuncupaverint ; ita tamen ut quaecumque, iuxta superius dicta, professionem solemnem ultra triennium distulerint, loco interim cedant

etiam iunioribus solemniter professis, recepturae iterum iura ratione prioris professionis quaesita ubi primum vota solemnia et ipsae emiserint.

X. Dos pro quolibet monasterio statuta tradenda est ipsi monasterio ante professionem votorum simplicium.

XI. Professae votorum simplicium retinent *radicale* suorum bonorom dominium, de quo definitive disponere non poterunt, nisi intra duos menses proxime praecedentes professionem solemnem, ad normam S. Concilii Tridentini *Sess. XXV, de Regular. et Monial., cap. XVI.* — Omnino vero interdicta ipsi est eorumdem administratio, nec non quorumcumque reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere, pro tempore quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Ordini seu monasterio, quatenus ex huius parte nihil obstet et ipsae plena libertate id opportunum existimaverint. — Quod si durante tempore votorum simplicium alia bona legitimo titulo eis obvenerint, eorum quidem dominium radicale acquirunt, sed administrationem usumfructum et usum cedere quamprimum debent ut supra, servata etiam lege non abdicandi dominium radicale nisi intra duos menses proximos ante professionem solemnem.

XII. Ad dimittendas e monasterio praefatas votorum simplicium professas, recurrendum erit, in singulis casibus, ad S. Sedem, distincte exponendo graves causas, quae dimissionem suadere sed exigere videantur.

XIII. Sorori professae votorum simplicium a monasterio discedenti sive ob votorum dispensationem a Sancta Sede Apostolica impetratam, sive ob decretum dimissionis ut supra emissum, restituenda erit integra dos quoad sortem, exclusis fructibus.

Igitur haec S. Congregatio de expressa Apostolica Auctoritate, praesentis decreti tenore, quaecumque superius praescripta, declarata ac sancita sunt, ab omnibus, ad quos seu quas spectat, ex obedientiae praecepto servari et executioni demandari districte iubet, non obstantibus contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis, quibus ad praemissorum effectum a *Sanctitate Sua* specialiter et plene derogatum esse declarat.

Datum Romae die 3 Maii 1602.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Sugli altari non sono da tollerare i lumi a gas, oltre le candele.

Novarcen. — 8 Mar. 1879 — Usus invaluit in dioecesi Novarcensi ut super Altaribus una cum candelis ex cera confectis lumina ex *gaz* accendatur ad maiorem splendorem obtinendum. Dubitans porro hodiernus Episcopus Novarcen. ultrum id liceat, a Sacra Rituum Congregatione exquisivit:

" An super Altari praeter candelas ex cera tolerari possit ut habeatur etiam illuminatio *ex gaz*, vel an usus praedictus prohiberi debeat? "

Sacra vero eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, eiusmodi dubio rescribere censuit:

Negative ad primam partem; *Affirmative* ad secundam.

Atque ita declaravit et rescripsit. Die 8 Martii 1879.

Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis. In fidem etc.

Ex eadem Secretaria, die 16 Maii 1902.

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*
Philippus Di Fava, *Substitutus.*

II.

Sugli Altari non sono da tollerare i lumi elettrici, oltre le candele.

Natcheten. — 16 Mai. 1902 — R.mus D.nus Thomas Heslin Episcopus Natcheten. a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii declarationem humiliter expetivit; nimirum:

Quum Sacra Rituum Congregatio, in una *Novarcen.*, 8 Maii 1879 prohibuerit illuminationem ex *gaz* una cum candelis ex cera super altari, ob paritatem rationis et sub iisdem circumstantiis censerine potest vetita etiam illuminatio electrica?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis Liturgicae, rescribere rata est:

Affirmative, ad tramites decretorum 8 Martii 1879 et 4 Iunii 1895.

Atque ita declaravit et rescripsit, die 16 Maii 1902.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

I.

Indulgenza plenaria concessa per coloro che visitano il Santuario di Emmaus.

Ex Audientia Sanctissimi

habita die 26 Februarii 1902. — Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia Papa XIII, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretario, Presbyteris singulis in sanctuario Emmauntino Terrae Sanctae sacrosanctum Missae sacrificium die qualibet celebrantibus, atque omnibus utriusque sexus Christifidelibus sanctuarium idem devote visitantibus; omnibus insuper Christifidelibus, qui Officio ac Missae Feria secunda infra Octavam Paschae, vel die 25 mensis Septembris ibidem quotannis celebrandis, pie adstiterint, dummodo vere poenitentes, confessi ac Sacra Communione refecti, per aliquod temporis spatium pias ad *Deum* preces effuderint pro Sanctae Fidei propagatione et iuxta Summi Pontificis intentionem, *Plenariam Indulgentiam* valituram et applicabilem quoque per modum suffragii Animabus in Purgatorio detentis benigne concedit, atque in *Domino* misericorditer impertitur. In perpetuum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide die et anno ut supra.

Aloysius Veccia, *Secret.*

II.

Si dichiarono privilegiati gli altari del Santuario di Emmaus.

Ex Audientia Sanctissimi

habita die 26 Februarii 1902 — Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia Papa XIII, referente infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretario, benigne declarare dignatus est in perpetuum et singulis anni diebus *privilegiata altaria* sanctuarii Emmauntini in Terra Sancta, pro cunctis Missae sacrificiis, quae in suffragium Animarum in Purgatorio degentium in iisdem altaribus a quocumque Presbytero saeculari vel cuiuscumque Ordinis regulari celebrabuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide die et anno praedictis.

Aloysius Veccia, *Secret.*

ABOLIZIONE DE' NOTARI DEL VICARIATO DI ROMA

LEO PP. XIII

MOTU PROPRIO

Ad pastoralem Romani Pontificis sollicitudinem pertinere perspicuum est, ut ea, quae certis suadentibus causis per suos Decessores circa Romanae Curiae Officia fuerant ordinata, instituta atque concessa, siquidem cum novis temporum rerumque necessitatibus haud amplius congruere, et potius in animarum perniciem vergere conspiciat, aut in totum supprimere, aut immutare, aut etiam revocare studeat, prout Ipse in Domino sulubriter expedire iudicaverit.

Cum autem inter alia Romanae Curiae Officia a Romanis Pontificibus, Decessoribus Nostris, erecta atque instituta, habeantur illa " Notariorum Vicarii Urbis. „ non sine animi nostri moerore comperimus, gravissima incommoda, unde ipsa animarum salus in grave discrimen adducitur, hac nostra praesertim tempestate oriri ex negotiis quae, cum ad Urbis Vicariatum spectent, a praedictis Notariorum Officiis agi atque expediri solent.

Sane neque decere neque prudentiae partibus plane convenire existimamus, ut ecclesiastica non levis ponderis negotia a laicis, idque non ex mera delegatione intuitu personae collata, sed ratione Officii gerantur; praesertim cum nequeat in omnibus ea, qua est opus, rerum ecclesiasticarum sacrorumque canonum peritia praesumi.

Illud vero gravius accedit, quod fere contingit in conficiendis actis, quae ex Ecclesiae lege debent matrimonio celebrando praeire. Nam neque adeuntibus, matrimonii causa, locus est aptus, in quem propter civilia quoque multi conveniunt, ita ut haud facile liceat sine arbitris esse; nec profana ipsa munus gerentium conditio ad necessariam contrahentium testiumque fidem sibi plane conciliandam satis accommodata. Quo saepe fit, ut occultiora quaedam, coeteroquin de iure aperienda, cum gravi fidelium detrimento atque irriti efficiendi matrimonii periculo reticeantur.

At omnium maximum incommodum recenseri oportet, unde non modo detrimenta plurima, sed etiam querimoniae frequentissimae edi solent. Emolumenta enim seu taxae pro exarandis actis matrimonio celebrando ex iure necessariis ab iis, qui eisdem Officiis administrandis praesunt, sic exigi dicuntur, ut ne eorum quidem, qui inopia laborent, aequa ratio habeatur. Quo fit, ut matrimonio christiano in contemptionem adducto, in tanta morum corruptela, turpissimi concubinatus lues, cum manifesto aeternae salutis periculo, in dies augeatur.

Quae cum ita sint, iniunctae Nobis Apostolicae servitutis debitum minime patitur ut perniciosa haec rerum conditio diutius perseveret: quin immo postulat, ut summovendis, quae attigimus, incommodis ac damnis, omnino animum adiiciamus.

Nos igitur istis aliisque gravissimis et rationabilibus causis Nobis notis adducti, *motu proprio,* ex certa scientia, matura deliberatione, deque Apostolicae potestatis plenitudine, a memoratis Officiis Notariorum Vicarii Urbis atque ab eorumdem titularibus seu detentoribus facultatem ac potestatem omnem exarandi acta quaelibet ad Vicariatum Urbis de iure vel occasione extraordinariae delegationis spectantia, sive matrimonium respiciant, sive causas Beatificationis aut Canonizationis Servorum Dei, sive Sacras Clericorum Ordinationes, sive attestationes et authenticationes circa statum personarum, sive quaevis alia negotia materiam ecclesiasticam quomodolibet attingentia, una cum suis emolumentis, seu taxis, iuribus aliisque proventibus, praerogativis, honoribus, privilegiis, vi praesentium Litterarum penitus revocamus ac perpetuo adimimus. Quamobrem a die, qua hae Litterae datae sunt, quae hactenus fuere Notariorum Officia circa memorata negotia, iam ne habeantur in posterum tamquam Officia Vicariatus Urbis. Si quid vero ab iisdem Officiis Notariorum, aut eorum nomine ac mandato actum deinceps fuerit circa eadem negotia, ea irrita et nullius roboris esse ac perpetuo fore vi praesentium Litterarum declaramus atque decernimus.

Verum quae supra constituimus ac sancivimus non eiusmodi esse censenda sunt, ut ullum praeiudicium afferant iuribus seu facultatibus eorum, qui hactenus Officia Notariatus Vicarii Urbis detinebant, in coeteris negotiis mere civilibus et ad Urbis Vicariatum nullimode pertinentibus. Insuper si forte alicuius indemnitati prospiciendum sit, excipiendis petitionibus, cognoscendisque rationibus peculiarem coetum ex Romanae Curiae praelatis Aloysio Pericoli et Philippo Giustini, necnon ex eiusdem Curiae Advocatis Carolo Santucci et Caesare Guidi compositum constituimus.

Cui vero coetui mandamus, ut, omni iudiciali forma remota, a singulis deducta mature perpendat Nobisque de omnibus referat, ut apte congruenterque providere possimus.

Motu pariter proprio omnia et singula praefata negotia atque acta ad Vicariatum Urbis pertinentia, sic revocata ac perpetuo adempta ab ante dictis Notariatus Officiis eorumque titularibus seu detentoribus, vi praesentium Litterarum ad Secretariam Vicariatus Urbis avocamus, et apposito proprioque Officio, quod constet ex Cancellario, Vice-Cancellario ac duobus actuariis seu scriptoribus, ex clero omnibus et singulis per Nostrum Urbis Vicarium electis, in eiusdem

Secretariae aedibus agenda, exercenda atque expedienda committimus, Nobis reservata confirmatione Capitulorum seu Statutorum, quae ex mandato nostro redigentur a Vicario Urbis, quo in praefata Secretaria negotiorum omnium administratio, cura et expeditio rectius promptiusque procedant.

Eodemque tempore expresse statuimus ac mandamus ut acta omnia, quae matrimonii celebrationem praecedant oportet, absque ullo emolumentorum seu taxarum onere, nullaque habita ratione quoad postulantium seu contrahentium conditionem, gratis omnino, pro omnibus, ea, qua par est, sollicitudine ac diligentia fiant atque expediantur.

Decernentes pariter, easdem praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod dictorum Notariatus Officiorum possessores et alii quilibet, quorum forte interesse possit, aut qui forte id sibi vindicent, illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi fuerint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae aut quorum intersit, consensus, aliove quolibet etiam quamtumvis magno, formali, inexcogitato et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quemquam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas et efficaces esse, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis ad quos spectat et spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quosque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores ac S. R. E. Cardinales etiam a latere legatos aliosve quoslibet quacumque praeminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Non obstantibus f. r. Alexandri VI, Syxti V, Pii VI et Pii VII aliorumque Romanorum Pontificum, Decessorum nostrorum constitutionibus, indultis et gratiis supradictis Notariatus Officiis, eorumque titularibus seu detentoribus, quomodolibet concessis; nec non nostra et Cancellariae Apostolicae Regula de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus Apostolicis desuper in genere vel in specie editis, quibuscumque etiam quamtumvis efficacissimis clausulis et Decretis etiam irritantibus roboratis, ac alias in contra-

rium praedictorum quomodolibet concessis, confirmatis ac innovatis; quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praedictorum effectum hac vice dumtaxat motu et potestatis plenitudine similibus derogamus ac derogatum esse volumus et decernimus; coeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die V Aprilis MCMII, Pontificatus Nostri anno XXV.

LEO PP. XIII (1).

---

(1) Diamo qui in nota il Decreto di esecuzione di questo *Motu proprio* tanto interessante, emanato dall' E.mo Cardinal Vicario.

Pietro del Titolo de' SS. Quattro Coronati, della S. R. C. Prete Cardinale Respighi, della Santità di N. S. Vicario Generale, della Curia Romana e suo Distretto Giudice Ordinario ecc.

A rimuovere i molti e talora gravissimi danni che provenivano alle anime dei fedeli dal non essere più gli Uffizi dei Notai del Vicariato consentanei alle condizioni dei tempi, il Santo Padre, mosso da paterno affetto e sommamente sollecito della salute eterna di quelle, con *Motu proprio* in data d' oggi, aboliti tali uffizi, ne affida la spedizione degli affari ecclesiastici alla Segreteria del Vicariato, da eseguirsi per mezzo di un Uffizio di Cancelleria, composto di persone ecclesiastiche designate dal Cardinale Vicario protempore.

Tra questi affari ecclesiastici, che dalla suddetta Segreteria cominceranno a spedirsi il lunedì prossimo venturo, sono, Venerabili Fratelli, di grande importanza, e meritano quindi speciale attenzione gli atti che debbono precedere la celebrazione dei matrimoni, atti nei quali è d' ora innanzi commessa a voi una più larga ingerenza. Laonde per agevolarvi l' esercizio del ministero parrocchiale in riguardo di essi, e perchè si proceda in maniera uniforme e con la maggiore esattezza e sollecitudine possibili, abbiamo determinato di fissare, come veramente fissiamo, le seguenti norme:

I. Il Parroco, al quale spetta la celebrazione del matrimonio, riceva innanzi tutto dai fidanzati il consenso *de futuro matrimonio*, servendosi dei moduli a stampa da Noi recentemente approvati.

II. Nel ricevere il consenso, si dovranno osservare attentamente le fedi del battesimo e della cresima che debbono esibire i contraenti, se sono celibi, e quelle del celebrato matrimonio e della morte del coniuge, quando si tratti di vedovi. Le fedi che provengono da altra diocesi (e così dicasi di qualsiasi altro documento) dovranno essere autenticate da quella Curia ecclesiastica e dalla nostra Cancelleria.

CIRCA L' ABOLIZIONE GOVERNATIVA DELLE DECIME

A pag. 34 e seg. di questo Volume, poggiati sulla istruzione della S. Penitenzieria del 2 Settembre 1887 intorno all' abolizione governativa delle decime sacramentali mostrammo: 1.° non potersi esimere i fedeli dal pagare le decime al parroco, non ostante che questi abbia l' aumento di congrua dal Governo, e 2.° potere il parroco

---

III. Da quelli che per sei mesi continui, dopo raggiunta la pubertà, hanno dimorato in altra diocesi, è richiesta la testimoniale di stato libero, rilasciato dall' Ordinario del luogo. I non diocesani presenteranno la testimoniale d' origine, del battesimo, della cresima e della libertà di stato. Le dette testimoniali si conserveranno presso il nuovo Uffizio di Cancelleria nè si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, senza averne prima ritirata dallo stesso Uffizio la licenza, firmata da Noi o da Monsignor Vicegerente.

IV. Coloro che hanno prestato servizio militare per non meno di sei mesi, saranno ammessi a prestare il giuramento suppletorio davanti al nostro Cancelliere, dietro domanda (come al rispondente modulo a stampa) firmata dal Parroco, e la testimonianza di due persone, o la presentazione del loro congedo. Del pari presteranno il giuramento suppletorio coloro che, o per la professione, o per qualunque altra ragione, fossero stati vaghi, allo scopo di provare la libertà loro durante l' assenza; e per questi si richiedono inoltre due testimonii, che dichiarino di conoscerli come tali, e di non sapere nulla in contrario alla libertà del loro stato.

V. Osservate le prescrizioni dei quattro precedenti paragrafi; eseguite le pubblicazioni nella parrocchia dei contraenti, ed anche nelle parrocchie ove l' uno o l' altro di essi avesse uguale domicilio, o quasi-domicilio; trascorsi almeno due o tre giorni dall' ultima pubblicazione, ed ottenuto l' attestato delle pubblicazioni eseguite in altre parrocchie; quando non venga denunziato alcun canonico impedimento, e consti che siansi iniziati gli atti civili; potrà il parroco senz' altro procedere alla celebrazione del matrimonio.

VI. Quando vi sia un ragionevole motivo di chiedere la dispensa dalle conciliari pubblicazioni, si dovrà fare domanda in iscritto a Noi od a Monsignor Vicegerente, da presentarsi però al nostro Cancelliere. Detta domanda dovrà dichiarare i nomi, i cognomi, il domicilio dei futuri contraenti, il consenso prestato dai medesimi e il motivo canonico della dispensa. Dovrà inoltre essere firmata dal Parroco, a cui appartiene la celebrazione del matrimonio, il quale attesterà pure la verità delle cose esposte. Se i motivi della dispensa dovessero rimanere occulti, il Parroco li comunicherà al suddetto Cancelliere con lettera riservata, od anche verbalmente.

VII. La domanda per la dispensa dalle pubblicazioni dovrà essere corredata delle fedi e degli altri documenti necessari, accennati nei precedenti paragrafi.

VIII. I ricorrenti per dispensa dalle pubblicazioni, (e così dicasi di coloro che abbisognassero della fede di stato libero, per contrarre il matrimonio altrove), dovranno produrre almeno due testimonii, i quali depongano con

cumulare colle decime il detto aumento di congrua fino a che la S. Sede non abbia disposto diversamente.

Avendo posteriormente fatte indagini presso la S. Penitenzieria, possiamo presentare ai nostri lettori nuove norme che regolano cotal punto di disciplina, adottate da questo sacro Tribunale, onde quelle nostre deduzioni vogliono essere riformate.

Diamo prima alcune dichiarazioni particolari emanate dal detto Tribunale, fin qui inedite, e poi ne raccoglieremo le massime per la pratica.

---

giuramento della libertà loro, della inesistenza di parentela e di qualunque altro canonico impedimento.

IX. I testimonii devono essere noti al nostro Cancelliere delegato a ricevere la deposizione, o noti ad altra persona, la quale sia conosciuta dal Cancelliere stesso, e testifichi l'idoneità di quelli a rendere testimonianza conforme le canoniche disposizioni. Saranno poi esaminati separatamente l'uno dall'altro, non essendo ammissibile l'esame simultaneo dei testimonii. I non conosciuti saranno ammessi all'esame allora solo, che esibiscano l'attestazione del proprio Parroco, la quale ne comprovi il domicilio e la idoneità a testimoniare, ovvero siano prodotti dal Parroco stesso, valendo il fatto invece del documento.

X. Le domande di dispensa pontificia, da qualche canonico impedimento, corredate dai neccessarii documenti, dovranno essere compilate con chiarezza, e indicare le cause canoniche per le quali si chiede la dispensa. Con foglio separato dovranno i Parrochi: 1.° Attestare la verità delle cose esposte nella domanda; 2.° Dichiarare se ed in qual modo si siano prudentemente adoperati per distogliere le parti dal proposito di contrarre il matrimonio; 3.° Manifestare coscienziosamente il proprio parere in ordine al medesimo.

XI. Per tutti i suddetti atti precedenti la celebrazione dei Matrimonii, i RR. Parrochi, per volontà del Santo Padre, dovranno prestare la loro opera gratuitamente, come gratuitamente dovranno farsi le attestazioni di Battesimo, di Cresima, delle eseguite Pubblicazioni ecc.

XII. Per ciascun matrimonio si formerà un fascicolo contenente l'atto di consenso *de futuro* e tutti gli altri documenti riguardanti il matrimonio stesso. Questi fascicoli, disposti con ordine, saranno gelosamente custoditi nell'Archivio parrocchiale.

Queste sono, Venerabili Fratelli, le norme che abbiamo riputate necessarie e sufficienti allo scopo. Lo zelo col quale esercitate il vostro ministero, l'amore che nutrite per le anime, Ci sono arra sicura che saranno da voi diligentemente osservate. Con ciò si accrescerà la riverenza al Sacramento grande in G. C. e nella Chiesa, tanto più degno di essere circondato di venerazione, quanto più il mondo ne misconosce oggi la santità.

La grazia del S. N. G. C. sia con voi, e vi consoli nelle vostre fatiche, auspice la nostra benedizione, che con tutto il cuore v'impartiamo.

Dato dalla Nostra Residenza, questo giorno 5 aprile 1902.

PIETRO Card. *Vicario.*

PIETRO Can. CHECCHI, *Segretario.*

I.

Il Vescovo di Nocera Umbra propose alla S. P. i seguenti quesiti:

" 1.° An, a quo, et quomodo dispensandi fideles ab abigatione solvendi decimas, ne Ecclesia et Sacerdotes avaritia accusentur, quando Parochus habuerit a Gubernio aut compensationem pro decimis, aut supplementum congruae?

2.° An ad effectum eximendi fideles a relativa obligatione, dicta compensatio aut supplementum locum teneat non solum decimarum sed etiam praestationum quae Parocho debebantur ratione stipendii, quaeque simul cum decimis abolitae putantur?

3.° An, in dictis duobus casibus dispensatione non data, individuus qui non solvit decimas aut praestationes de quibus supra, absolvi possit?

4.° An absolvendus individuus qui, eo quod Parocho remaneat jus exigendi decimas praediales et de facto eas generatim a communitate exigat, ideo ipse non solvit decimam sacramentalem quam solummodo debet?

5.° An absolvendus individuus qui denegans Sacramentalem, solvit tamen decimam praedialem?

La S. P. il 4 maggio 1897 rispose:

" Ad 1.um providebitur in 3.°

" Ad 2.um Res est meri facti ab Episcopo inspicienda, utrum Parochus tantumdem nunc percipiat a gubernio per compensationem seu supplementum, ac antea percipiebat per decimas et praestationes. Quatenus affirmative, providebitur in 3.°

Ad 3.um Affirmative, dummodo paratus sit stare mandatis Ecclesiae et compensatio seu supplementum quod percipit Parochus aequivaleat.

" Ad 4.um et 5.um Si nomine decimae praedialis intelligatur dominicalis, et unica ratio propter quam non solvit decimam Sacramentalem sit quia sive ipse sive alius solvit dominicalem, negative.

" Ad 6.um Si habuerit Parochus aequam compensationem aut supplementum pro decimis, non esse huiusmodi fideles inquietandos, dummodo parati sint stare mandatis Ecclesiae. "

II.

Il Vescovo di Cagli e Pergola propose alla S. P. le seguenti quattro domande:

1.° An jurisprudentia S. P. eadem perseverat ac anno 1887? quo nimirum, die 2 Septembris, litteras ad Ordinarios Italiae dedit, de-

clarantes fideles, non obstante civili lege abolitiva, ad decimas solvendas aeque teneri, adeoque renuentes non posse absolvi?

2.° Si decimarum debitores fundum deponere velint ad se suosque hac obligatione liberandos, exigi ne debet tanta pecunia, ut ejus reditus ad amussim exaequet decimas ante persolotas, an aliqua concedi potest reductio?

3.° Parochus potestne rogatus decimarum imminutioni consentire, dummodo jus decimandi agnoscatur a suis parochianis?

4.° Quomodo se gerere debet confessarius cum poenitentibus patribus familias, quos certo scit vel dubitat nolle (etsi possint) decimas Ecclesiae persolvere, si ipsi hac de re in confessione sileant omnino?

La S. P. il dì 8 marzo 1898 rispose:

" Ad 1.um affirmative.

" Ad 2.um Quoties decimarum redemptio obtineri nequeat, et locus sit compositioni, juxta litteras S. P. diei 2 Septembris 1887 Num. 2, aequam reductionem concedi posse.

" Ad 3.um Affirmative, dummodo renuntiatio sit personalis, neque praejudicium inferat juribus successorum.

" Ad 4.um Confessarius se dirigat juxta regulas a probatis auctoribus traditas, praesertim vero a S. Alphonso Theol. Mor. lib. 6. n. 610. "

III.

Il Vescovo di Montalto esponeva che nella sua Diocesi alcuni Parrochi avevano chiesto ed ottenuto dal Governo un supplemento di rendita, nel quale furono computati i compensi per il danno derivato dall' abolizione delle decime. Dopo ciò i parrocchiani non si erano più creduti in obbligo di pagarle per la ragione che ricevendo i Parrochi dal Governo il compenso equivalente, se essi pure fossero tenuti a pagarle, il Parroco le riscuoterebbe due volte; una volta dal Governo in denaro, un' altra volta dai parrocchiani in natura. Quindi si proponevano due dubbii.

1.° Se i Parrochi sieno tenuti indurre i loro parrocchiani a tal pagamento.

2.° Se i Confessori nel caso debbano negare l' assoluzione a' quei penitenti che si rifiutano di pagare.

" *S. Poenit. ad utrumque dubium respondet, fideles in casu non esse inquietandos neque a Parochis neque a Confessariis, dummodo hac duae verificentur conditiones: 1.° quod supplementum, aliunde a Parochis acceptum, sit in compensationem decimarum et illas adaequet: 2. quod ipsi fideles parati sint stare mandatis Ecclesiae.* — Datum Romae die 7 Martii 1899.

Le massime adunque, adottate in proposito della S. P., si riepilogano nelle seguenti:

1.° Che come la legge civile non può per sè stessa abolire il diritto che ha la Chiesa di percepire le decime, così è incapace di sciogliere i fedeli dall' obbligo di pagarle.

2.° Che qualora però le stesse decime sieno altronde equivalentemente pagate al Parroco, i fedeli, purchè sieno disposti ad obbedire agli ordini della Chiesa, possono, senza essere inquietati, sospendere il pagamento delle dette decime.

3.° Che qualora i fedeli, non ostante l' equo compenso ricevuto dal Parroco, volessero pagargli le decime, questi le potrebbe ricevere, atteso il diritto che tuttora sussiste; ma in detto caso non potrebbe ritenere compenso e decime, e dovrebbe mettere il di più del compenso da lui percepito a disposizione dell' Ordinario, per distribuirlo a persone e luoghi più danneggiati dallo stesso Governo.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. pag. 117-120 di questo Vol.)

Proposizione XVI.

Non convenit indulgentias quaerere pro poena peccatis debita: quia melius est divinae iustitiae satisfacere, quam divinam misericordiam quaerere; quoniam illud ex puro Dei amore procedit, et istud ab amore nostri interessato; nec est res Deo grata et meritoria, quia est velle crucem fugere.

Questa proposizione è tanto più pericolosa, in quanto che, sotto specie di maggior perfezione, procura di allontanar l' anima dal fare appello alla misericordia di Dio colle indulgenze.

Fu detta perciò *temeraria, impia, blasphema, erronea et haeretica respective.*

Che le indulgenze siano utili e salutari ai cristiani, lo definisce il Tridentino (*Decr. de Indulg.*): " Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum christiano populo maxime salutarem et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet et praecipit; eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse asserunt vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant. „ — Se adunque l' uso delle indulgenze è soprammodo utile e salutare, *conviene* spesso ricorrere ad esse.

Ma non è meglio soddisfare del proprio, che ricorrere alla divina clemenza? In astratto sarebbe così; ma in concreto, considerando la nostra fiacchezza, il debito enorme che abbiamo colla divina giustizia, il non sapere la misura giusta della nostra soddisfazione, nessuno che ha interesse per l'anima sua dovrà dispensarsi di fare appello alla divina misericordia colle indulgenze. Le quali per altro non tolgono la pena temporale meritata dai peccati per un tratto di misericordia, ma per pura e adeguata giustizia, giacchè per esse si applicano all'anima i meriti dei Santi, della BB. Vergine e di G. C., i quali formano il tesoro della Chiesa che è di valore infinito.

Del resto le indulgenze non scusano dal fare quella penitenza che ognuno può secondo le proprie forze e le circostanze speciali in cui vive. " Ego opinor (dice il Suarez in *3 par., disp. 49, sect. 5, n. 3*), quod spirituales viri, dum indulgentias lucrantur, potius inde magis excitantur, et promptiores redduntur ad poenitentiae opera. „ È falso perciò che chi procura di guadagnare le indulgenze voglia fuggire la croce.

Proposizione XVII.

Tradito Deo libero arbitrio, et eidem relicta cura, et cogitatione animae nostrae, non est amplius habenda ratio tentationum, nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita industria: et si natura commovetur, oportet sinere ut commoveatur; quia est natura.

Qui si parla delle tentazioni, ed insistendo sul condannevole quietismo, si dice che non fa d'uopo preoccuparsi di esse, nè respingerle mai positivamente; anzi che non bisogna avere neanco in conto alcuno i movimenti turpi della natura, i quali si possono permettere in sè senza colpa.

Questa proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, perniciosissima in praxi, erronea, et haeresim sapiens Beguardorum.*

De' Beguardi infatti fu scritto dal Bayl (*Annot. ad Conc. Vienn.*): " Ne tentationibus divexentur, quibus resistere constanter, et usque ad mortem oportebat, eius concedunt ut quietem illam praetensam et pacem interiorem assequantur; sicut si quis turpiter hosti se dederet, ne labore certaminis turbaretur et a quiete mentis distraheretur. „

La detta proposizione contraddice all'insegnamento della S. Scrittura, la quale ci esorta a vegliare sulle tentazioni ed a respingerle positivamente quando insorgono. Così S. Pietro (Ep. I, c. V, v. 8): " Fratres, sobrii estote et vigilate; quia adversarius vester diabolus,

tamquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret, cui resistite fortes in fide. „ — E S. Paolo (Ephes. VI, 11): " Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli. „ — E S. Giacomo (Ep. cathol., IV. 7): " Resistite dibolo et fugiet a vobis. „

Contraddice pure all' insegnamento de' Ss. Padri. S. Agostino infatti scrive (*De Trinit.*, lib. 15, c. 23): " Multae sunt cogitationes meae tales quales nosti cogitationes hominum, quoniam vanae. Dona mihi eis non consentire, et si quando me delectant, eas nihilominus improbare, nec in eis velut dormitando immorari. „ — E S. Cirillo (In Io. L. IX, c. 15): " Etsi potestatis nostrae non sit facere, ne tales spiritus, id est cogitationes, in mentem nostram ascendant; possumus tamen cum ascenderint eiicere, nec permittere ut magnas per mentem nostram agant radices. Aliter ne dubitemus, quin perspicacia diaboli paulisper possit superare. „ — E S. Bernardo (De Passion. c. 19): " Quis enim cogitationes suas ita refrenare potest, ut non qualibet immunditia titilletur? Sed continuo talium cogitationum impulsus sunt reprimendi, ut unde sperabat se hostis vincere, per hoc victus discedat. Quod fit, quoties pravis et immundis cogitationibus attracti, statim ad signum crucis et ad passionis dominicae recordationem confugimus. „

Dunque fa d' uopo non stare indifferenti nè sonnecchiosi al sopravvenire delle tentazioni; ma, quando non sono scrupoli, occorre rigettarle e respingerle positivamente per non restare sopraffatti.

Nè dobbiamo noi permettere, di nostra volontà, che la concupiscenza si ecciti e ci molesti colle sue luride attrattive, benchè senza consenso. E qui è bene considerare la bella e limpida dottrina dell' Angelico. " Voluntarium (egli scrive, 1. 2. q. 6, a. 5 ad 2) potest aliquid dici dupliciter. Uno modo secundum actionem; puta cum aliquis vult aliquid agere: alio modo secundum passionem, scilicet cum aliquis vult pati ab alio. Unde cum actio infertur ab aliquo exteriori, manente in eo, qui patitur, voluntate patiendi, non est simpliciter violentum: quia licet ille qui patitur non conferat agendo, confert tamem volendo pati; unde non potest dici involuntarium. „ — Adunque anche col semplice sentire la concupiscenza, quando ciò dipende da noi, possiamo trovarci in colpa, non essendo volontario solo l' operare, ma altresì il soffrire, quando questo dipende dal volere. E vuole soffrire gli stimoli della concupiscenza chi nulla fa quando questa si eccita, senza punto pensare di raffrenarla.

(continua)

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

1.

Delitti puniti colla privazione del beneficio.

§ 1. Delitti puniti ipso iure colla detta privazione.

(Contin. — V. p. 120-128 di q. Vol.).

XIX. L' USURPAZIONE DE' BENI DELLA S. SEDE — Leone X, colla Costit. *Inter graves* del 25 maggio 1515, punisce di censure coloro che occupano *singulas personas, civitates, terra et loca ad Romanam Ecclesiam mediate vel immediate pertinentia,* o prestano a ciò *auxilium, consilium vel favorem.* E soggiunge: " § 6. Et si aliqui excommunicatis, anathematizatis et maledictis praedictis clerici, saeculares vel praelati, etiam in archiepiscopali vel alia dignitate, etiam cardinalatus honore et beneficiati fuerint, illos dignitate ac titulo cardinalatus, nec non praelaturis, administratione regimineque ac omnibus et singulis beneficiis, dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus et praebendis aliisque beneficiis ecclesiasticis ac ordinibus etiam sacerdotalibus, ad quos promoti fuerint, sine ulla spe restitutionis et absque alia citatione seu declaratione privamus, et ex nunc privatos esse per praesentes decernimus. „ I beneficiati adunque che abbiano prestato efficace aiuto, consiglio o favore alle occupazioni dei beni della S. Sede, decadono *ipso facto* da ogni beneficio o dignità. Lo stesso sancì S. Pio V nella Costit. *Admonet nos* del 23 maggio 1567.

XX. LA DIVINAZIONE SUL ROM. PONTEFICE E SULLA CHIESA CATTOLICA — Urbano VIII nella Costit. *Inscrutabilis* del 1 aprile 1631 colpì gli ecclesiastici tutti sì secolari e sì regolari, oltre di altre censure, " etiam privationis beneficiorum et dignitatum ac officiorum.... ipso facto incurrendae „ — qualora " de statu Reipublicae Christianae, vel Sedis Apostolicae, sive de vita aut morte Romani Pontificis pro tempore existentis, eiusque usque ad tertium gradum inclusive consanguineorum, mathematicos, ariolos, aruspices vaticinatoresve nuncupatos, vel alios astrologiam indiciariam exercentes, seu alias quomodolibet profitentes, de cetero consuluerint, sive desuper eorum iudicia, prognostica, praedictiones, seu praecognitiones etiam sibi oblatas receperint, illisque quomodolibet usi fuerint, vel illas penes se scienter ritinuerint, aut alicui ostenderint, necnon iisdem mathematicis, ariolis, aruspicibus,

vaticinatoribus, sive aliis astrologiam iudiciariam seu quamlibet artem divinatoriam quomodolibet profitentes, qui iudicia, prognostica, seu praecognitiones et praedictiones super praemissis, etiamsi id non certo se affirmare protestentur, fecerint, sive a se vel ab aliis iam facta seu factas imposterum penes se similiter retinuerint, vel alicui dederint seu ostenderint, aut de eis, quovis modo, etiam improbando, scripto vel verbis tractaverint. „

Sono compresi in questa condanna coloro che oggidì usano dello spiritismo o dell' ipnotismo per divinare simili cose? Crediamo che sì, stante la locuzione generale *seu quamlibet artem divinatoriam,* la quale si estende a qualsivoglia arte divinatoria, da cui non può escludersi lo spiritismo o l' ipnotismo.

XXI. Le violenze nella elezione del Rom. Pontefice — Leone X nella Costit. *Temerariorum quorumdam* del 16 marzo 1516, confermando la condanna di coloro che fanno violenza contro le persone, i beni e le case de' Cardinali di S. R. Chiesa, e contro i cooperatori ai medesimi delitti, puniti (fra le altre pene) colla privazione *ipso facto* dei beneficii (v. num. XIV, p. 126 di questo Vol.), estende le dette pene a qualsivoglia persona, " quae alicuius dictorum Cardinalium domum tam tempore conclavis, etiamsi in Romanum tunc Pontificem sit electus, quam alias quandocumque et ex quacumque causa armata manu invadentes, et in ea violenter, hostiliter aliquid diripientes, aut quempiam ex inibi existentibus vulnerantes, et eorum socios et qui id fieri mandaverint vel factum eorum nomine ratum habuerint, ac ipsis invasoribus consilium, in praemissis, vel favorem praestiterint et defenderint „ (1).

XXII. Il duello—S. Pio V, nella Costit. *Ea quae* del 13 novembre 1560, confermando le condanne contro il duello, emanate da Giulio II, da Leone X e da Clemente VII, le estende: " tam ad pugiles taliter pugnantes, quam ad eos ad id tentantes et provocantes, aut locum seu campum ad pugnandum dantes seu concedentes, ac in illis adstan-

(1) Affinchè si possa meglio conoscere la portata di questa condanna, giova riferire l' abuso allora invalso ad occasione della elezione del Rom. Pontefice. Sta descritto nella stessa Costit. di Leone X: " Sane ab aliquibus citra temporibus, damnabilis quidam in Urbe inolevit abusus et licentia delinquendi; quo, dum Apostolica Sede vacante, per Cardinales in Conclave existentes de futuri Rom. Pontificis electione tractatur, si qua de uno ex eisdem Cardinalibus, quod in Pontificem sit electus vox prodeat, etiam non vera, illius domum vulgus armis aggreditur et super ea diripienda, cum ipsius Cardinalis conclave nondum egressi familiaribus eam custodientibus, vi contendit; et si etiam effractis foribus, aut pariete effosso, aditus pateat, in praedam omnium bonorum, quae ibi extant, hostiliter corruit, nisi armatorum praesidio defendatur. „

tes et interessentes ac certantes comitantes et comitivam praestantes, nec non consulentes ad adhaerentes et fautores necnon chartas certaminis seu duelli subscribentes vel affigentes aut publicantes. „ E, dopo aver fulminate altre pene, soggiunge: " Et si ecclesiastici fuerint, etiam omnibus et singulis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis, seu in quibus et ad quae ius eis competit eo ipso privati et ad illa et alia in posterum obtinenda inhabiles existant. „

XXIII. I MANEGGI PER LA ELEZIONE DEL NUOVO PONTEFICE — Paolo IV, nella Costit. *Cum secundum* del dì 16 dicembre 1558, rinnova le censure de' suoi predecessori contro " tam clericos quam utriusque sexus laicos qui per se vel alios Summo Pontifice vivente et inconsulto, verbis vel scriptis aut nunciis cum aliquo de futuro Pontifice eligendo tractabunt vel tentabunt. „ E contro costoro fulmina censure da incorrersi *ipso facto*, e inoltre " privationem omnis, etiam Episcopalis Archiepiscopalis et Patriarchalis ac Cardinalatus honoris, omniumque beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum, necnon iurium patronatus et iurisdictionum quarumcumque; careantque voce activa et passiva ac effecti sint et efficiantur respective perpetuo inhabiles et incapaces omnium dignitatum etc. „ — Decretò inoltre che alle stesse pene *ipso iure et facto ac sine alicuius sententiae prolatione* soggiacciano tutti coloro che " in praemissis aut eorum aliquo, quodvis auxilium, consilium vel favorem seu operam verbis vel scriptis aut quovis alio modo directe vel indirecte praestabunt. „

XXIV. LA ERESIA — Molte sono le leggi canoniche che puniscono l' eresia. Nel corpo del diritto fra gli altri, vi è il c. *Ad abolendam*, 9, *De Haereticis* in cui si dice che il chierico caduto nella eresia " totius ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur; et sic omni officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, secularis relinquatur arbitrio potestatis animadversione debita puniendus. „ — Si disputa fra i DD. se in virtù di questo capo un chierico colpevole di eresia debba dirsi privato *ipso facto* del beneficio, ovvero *post sententiam* (V. Barbosa *de Off. et post. Episc.* P. III, Alleg. 57, n. 228; Leuren. *For. Benef.* P. III, qu. 228).

Ma vi sono bolle di Pontefici posteriori, che non ammettono dubbio. Così quella di Niccolò III *Noverit universitas* del 5 marzo 1280, in cui sta detto: " Haeretici autem et receptatores, defensores et fautores eorum, ipsorumque filii usque ad secundam generationem, ad nullum ecclesiasticum beneficium seu officium admittantur; quod si secus autem fuerit, decernimus irritum et inane; nos enim praedictos ex nunc privamus beneficiis, volentes ut tales et habitu perpetuo careant ad similia nequaquam in posterum admittantur. „ Dove le parole

ex nunc privamus equivalgono ad *ipso iure*, come insegnano Lotterio L. III, q. 28, n. 29; Suarez *De Legib.* L. V, c. 7, n. 7; Moneta *De Distrib.* P. III, q. 7, 37 etc.

E più chiaramente Paolo IV nella Costit. *Cum ex apostolatus* del 15 febbr. 1559, rinnovando tutte le pene sancite dal diritto e da' suoi predecessori contro gli eretici e gli scismatici, le aggrava contro i Vescovi, gli Arcivescovi, i Primati, i Cardinali, i Legati che commettano tal reato, cui priva *ipso facto* delle loro chiese e delle loro dignità e della voce attiva e passiva; e inoltre " qui ipsos sic deprehensos aut confessos vel convictos scienter quomodocumque receptare vel defendere aut eis favere vel credere, seu eorum dogmata dogmatizare praesumpserint.... clerici omnibus et singulis... officiis et beneficiis ecclesiasticis... privati existant eo ipso. „

XXV. La intercessione di un eretico — Chiunque abbia ottenuto beneficii ad intercessione di un eretico, *eo ipso* ne riman privo quand' anche li abbia ricevuti senza malizia; se poi maliziosamente, rendesi inabile a riceverne altri. Così il cap. *Quicumque*, 2, De Haeret. 6.: " Ad haec quoscumque viros ecclesiasticos qui ad preces huiusmodi pestilentium personarum (haereticorum), dignitates, personatus et quaecumque alia ecclesiastica beneficia sunt adepti, ex nunc privamus taliter acquisitis, volentes quod tales et habitis careant perpetuo; et si receperunt illa scienter, ad alia vel similia nequaquam in posterum admittantur. „

XXVI. Il conseguimento di un secondo beneficio incompatibile — È proibito dai Ss. Canoni possedere più beneficii parrocchiali, personati e dignità; e quando dopo di uno se ne accetti un altro, il primo vaca *ipso iure*. Così il c. *De multa*, 28, *De praeb.*: " Praesenti decreto statuimus ut quicumque receperit aliquod beneficium curam habens animarum annexam si prius tale beneficium habebat eo sit ipso iure privatus; et si forte illud retinere contenderit, etiam alio spolietur... Hoc idem in personatibus esse decernimus observandum: addentes ut in eadem ecclesia nullus plures dignitates aut personatus habere praesumat etiam si curam non habeant animarum. „ — Così pure il c. *Quia nonnulli*, 3, De *cle. non resident.*; il c. *Litteras*, 9, *De Concess. praebend.*; il c. *Si iuxta*, 6, *De Concess. Praeb. in Clement.*

Il Tridentino ha così modificato questi decreti (Sess. XXIV, c. 17 *de ref.*): " Statuit ut in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur: quod quidem si ad vitam eius cui confertur honeste sustentandum non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Haecque non ad cathedrales ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia, tam saecularia quam regularia quae-

cumque, etiam commendata pertineant cuiuscumque tituli ac qualitatis existant. Illi vero qui in praesenti plures parochiales ecclesias, aut unam cathedralem et aliam parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum parochiali, vel sola cathedrali retenta, alias parochiales infra spatium sex mensium dimittere: alioquin tam parochiales quam beneficia omnia, quae obtinent, ipso iure vacare censeantur. „

Donde si raccoglie che il Tridentino ha estesa la incompatibilità a più beneficii di ogni natura che richiedono personale residenza e vuole che se il secondo beneficio si ritiene per oltre sei mesi, così il primo come il secondo, ed ogni altro che si possegga, vacano *ipso iure*.

XXVII. La violenza nel possesso del beneficio — Chi senza legittima autorità, per prepotenza e con violenza, vuole afferrare il possesso di un beneficio, perde *eo ipso* qualsivoglia diritto possa aver avuto su di esso. Così il c. *Cum qui*, 18, *De Praeb. et Dign.* in 6. il quale reca: " Ut violenti qui auctoritate (vel verius temeritate propria) occupare dignitates, personatus, aut alia quaecumque ecclesiastica beneficia non verentur, si non virtutis amore, poenae saltem formidine a suae temeritatis audacia refrenentur, eo ipso ius si quod in dignitatibus et beneficiis occupatis taliter vel ad ea ipsis forsitan competebat, mittant. „

XXVIII. Il procurare l' arresto di qualche beneficiato perchè rinunzii al beneficio; ovvero il farsi arrestare per non andare a Roma dopo la citazione — Sono questi delitti puniti nel Concilio di Vienna dal c. *Multorum*, 2, *De Poenit. in Clement.* Senza recitare l' intero capo, basta darne il titolo che è così: " Procurantes capi viros ecclesiasticos ut renuntient beneficiis, vel ut citati non vadant ad Curiam: praeter poenam excommunicationis, quam per canones antiquos incurrunt, si sint praelati, a perceptione fructuum per triennium sunt suspensi, inferiores vero beneficiis (eo ipso) sunt privati. Eandem poenam incurrunt ipsi citati, qui se capi procurant. Resignatio etiam sic facta non tenet etiamsi per praelatos recepta fuerit vel ratificata. „

XXIX. Gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana e contro i giudici, gli avvocati ed i procuratori — Alessandro VI, nella Costit. *In eminenti* del dì 13 aprile 1502 punisce con gravi pene tutti coloro che nelle cause sì beneficiali, sì profane e criminali o miste, pendenti in Curia, o non eseguite, osino minacciare o ferire o uccidere gli avversarii, o i loro avvocati o procuratori, ovvero gli uditori, i giudici qualunque siano, i testimoni od i notari; e punisce altresì coloro che scientemente li ricettano, li difendono o li nascondono, o che dànno loro diretto o indiretto consiglio, aiuto o favore; e soggiunge: " Et si mutilatio membri vel mors (quod Deus avertat)

subsequatur... tam ipsi quam pro eis praemissa exequentes et omnes alii supradicti, depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio, ac laesae maiestatis criminis sententias incurrant ipso facto. „ — La privazione adunque *ipso facto* del beneficio è solo quando interviene la mutilazione di qualche membro, o la morte.

Sono questi i precipui reati onde il beneficio si perde *ipso facto*. Resta ora a vedere per quali delitti il beneficio può perdersi per sentenza del giudice.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Se incorre le pene comminate dal diritto chi aliena i beni ecclesiastici colla riserva del beneplacito Apostolico.

Sulpizio parroco, volendo migliorare certi fondi della parrocchia, e non avendone i mezzi, pensa di vendere alcuni appezzamenti della parrocchia medesima, riservandosi di chiederne la venia pontificia. Fa intanto il contratto di vendita in cui mette subito in possesso di quei fondi il compratore, colla clausola *salva l' approvazione della S.ª Sede*. Si chiede: 1.° Quali pene ha sancite il diritto contro gli alienatori dei beni di chiesa? — 2.° S' incorrono da per tutto siffatte pene? — 3.° S' incorrono da chi aliena colla riserva del beneplacito Apostolico? — 4.° Le ha incorse il parroco Sulpizio?

Al 1.° — Le pene sancite dal diritto, oggidì in vigore, sono quelle contenute nella Estrav. *Ambitiosae* di Paolo II, vale a dire: 1.° la scomunica maggiore non riservata — 2.° l' interdetto dall' ingresso della chiesa pei Vescovi e per Abati e la sospensione dal regime e dall' amministrazione delle loro chiese se fra sei mesi non si facciano assolvere dal prefato interdetto — 3.° la privazione de' beneficii, a cui appartenevano i beni alienati: tutte queste pene da incorrersi *ipso facto*.

La scomunica fu riconfermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. L' interdetto è stato abolito in virtù della detta Costituzione. La privazione dei beneficii è in vigore, non essendo una censura.

Al 2.° — Quanto alla scomunica, s' incorre questa da per tutto, perchè la Costit. *Apostoticae Sedis* ha vigore per tutta la Chiesa.

Quanto poi alla privazione dei beneficii, s' incorre dove è in vigore la Estrav. *Ambitiosae*, non essendo questa da per tutto in piena osservanza (Sayr. *De cens.* L. III, c. 22, excomm. 8, in fin.; Bonacina *De alien.* punct. 1, n. 6; Schmalzgr. L. III, tit. XIII, n. 123; Reiff. L. III, tit. 13., n. 32 etc.). Lo Schmalzgrueber *l. c.*, sull' autorità di molti, dice che trovasi in piena osservanza in tutta Italia, nella Spagna, nel Portogallo, e quanto alla Germania è uso che, col permesso dei principi ecclesiastici, e nelle provincie rimote, col permesso dei soli Vescovi, possano farsi le alienazioni. Il Card. Petra poi attesta l' osservanza della Estrav. *Ambitiosae*, oltrechè nei detti luoghi, nella Francia, nella Fiandra, nella Polonia ecc.; e dice che al presente sembra essere in vigore da per tutto, essendochè da per tutto si ottengono dalla S. Sede beneplaciti apostolici, specie per le vere alienazioni (Tom. III in Const. Pauli II, sect. III, n. 44): " Ceterum videntur ubicumque in praesenti obtineri beneplacita Apostolica, praesertim in alienationibus veris et concessionem in emphyteusim perpetuam. „

Del resto, lo stesso Card. Petra giustamente osserva che, trattandosi di costituzione pontificia pubblicata, ed anzi inserta nel volume delle Estravaganti, deve presumersi la sua osservanza in tutti i luoghi; e la inosservanza dovrebbe dimostrarsi con prove certe e convincenti (l. c. n. 39): " Quotiescumque agitur de constitutione Papali publicata, imo inserta inter Extravagantes typis impressas, debet praesumi notificatio et scientia; et probatio illius inobservantiae deberet produci ab allegante. „

Al 3.° — Ma le dette pene s' incorrono da chi aliena colla riserva del beneplacito Apostolico ?

Siffatta riserva rende i contratti condizionati; onde fa d' uopo di ben esaminare questa condizione.

Vi ha una doppia condizione nei contratti: altra è la condizione *sospensiva;* altra la condizione *risolutiva.* La sospensiva è quando il dominio non si trasmette, ma resta presso il venditore fino allo adempimento della condizione. La risolutiva per contrario è quando il dominio si trasmette, salvo poi a ritirarlo, non verificata la condizione.

Quasi tutti i DD. dicono che la condizione risolutiva non esenta dalle pene, giacchè in essa già si verifica l' attentato passaggio del dominio. Quanto poi alla condizione sospensiva, benchè non manchino Autori moderni, i quali esentano in tal caso dalle pene fulminate dalla Estrav. *Ambitiosae*, come il D' Annibale (In Const. *Apost. Sedis* h. l.); l'A-Varceno (*Theol. Mor.* T. II, p. 502, 203); il Ballerini (*in cit. Constit.*) ecc., pure gli antichi e classici Canonisti, che si occuparono della detta *Extrav.*, sono concordi nello insegnare che quando il pos-

sesso è già dato al compratore, qualsivoglia condizione di ottenere il beneplacito Apostolico non impedisce che la alienazione non sia consumata. È vero che fu consumata nullamente; ma la Estrav. *Ambitiosae,* pur annullando siffatte alienazioni, commina le pene che si incorrono quando anche l' atto sia nullo di per sè.

Così il Monacelli (Form. Par. II, tit. 14, form. 4, n. 2): " Beneplacitum potest praecedere et etiam subsequi contractum alienationis, dummodo non tradatur possessio. Si enim ante impetratum beneplacitum traderetur emptori possessio, alienans poenas Paulinae Constitutionis non evaderet, etiamsi possessio esset data cum clausula reservationis beneplaciti, seu cum conditione *salvo beneplacito Apostolico, nec alias aliter, nec alio modo,* nisi forte bona fides, aut ignorantia probabilis illum excusaret. „

Ed il Pignatelli (T. VI Consult. 95, n. 29), pur dicendo esenti da pene coloro che contraggono colla condizione del beneplacito Apostolico, soggiunge: " Id tamen intelligendum est dummodo non sequatur absoluta traditio, neque in contractu adsit clausula *Constituti.* Siquidem haec clausula absque etiam traditione habet vim tranferendi possessionem... Hoc enim pacto contractus haberet executionem absque beneplacito Apostolico et reservatio illius esset elusoria. „

Bonacina poi assolutamente dice che quando non sia preceduto il beneplacito Apostolico, qualunque condizione apposta di richiederlo non fa schivare la pena (De Alien. qu. 5, n. 5): " Rogabis utrum alienantes ante consensum Superioris dicendo *salvo superioris assensu,* excusetur a culpa et poena? Respondeo Negative: tum quia protestatio est contraria facto; tum quia assensus superioris debet praecedere contractum; nam quando aliquid pertinet ad formam actus, debet ipsum actum praecedere iuxta communiorem sententiam. „

Questa sentenza, comune fra i DD., trova un' autorevolissima conferma nella prassi della S. C. de' VV. e RR. siccome può raccogliersi dal Trombetta (*Praxeos Regulae circa contractus rerum ecclesiasticar.* Cap. V, n. 2). La S. C., sta ivi detto, nel 1795 così fece scrivere all' Arcivescovo di Fermo: " Mi hanno comandato scrivere a V. S.... che ammonisse i colpevoli a provvedere alla loro coscienza sopra la nullità del contratto, non ostante l' asserita riserva del beneplacito Apostolico, che non esime dall' incorso delle pene prescritte dalla Estrav. *Ambitiosae* quando sia stata data l' esecuzione al contratto prima d' impetrare il medesimo beneplacito. „ — Così pure il 24 gennaio 1783 al Vescovo di Todi: " V. S. a nome della S. Congreg. li ammonisca (i canonici che aveano fatto un affitto lungo colla riserva del beneplacito Apost.) di astenersi in avvenire e che provvedano alla loro coscienza, dovendo ad essi esser note le leggi e pene ecclesia-

stiche, perchè non trattasi solo di stipulazione del contratto, il che può farsi colla riserva del beneplacito Apostolico, ma trattasi di esecuzione e di effettuazione, com' Ella stessa dice, proibita senza prima ottenere l' Apostolico assenso. „

In simil forma dichiarò la stessa S. C. nel 1764 all' Arciv. di Ferrara; nel 1783 al Vescovo di Todi e nel 1795 all' Arciv. di Torino, al quale fece intendere che s' incorrono le pene " non ostante l'asserita protesta contraria al fatto, che fosse cioè il contratto di niun effetto (senza il beneplacito apostolico), il qual intanto fu eseguito. „

Può dunque tenersi per fermo che la riserva del beneplacito apostolico, in qualunque modo apposta, anche in forma sospensiva, non fa evitare le pene della Estrav. *Ambitiosae* quando il contratto sia stato di già eseguito colla tradizione o col possesso.

Al 4.° — Donde vuolsi dedurre che, avendo il parroco Sulpizio nello stesso contratto posto in possesso il compratore degli appezzamenti venduti, benchè colla riserva del beneplacito Apostolico, non ha sfuggite le pene della Estrav. *Ambitiosae*. Deve egli perciò procurare la rescissione del contratto (canonicamente nullo) ovvero la sanatoria e la conferma Apostolica e poi l' assoluzione dalla scomunica (non riservata), e la sanatoria pure pel suo beneficio, dal quale rimase *ipso facto* privato.

12.

Se il Vescovo abbia obbligo di non ammettere come patrini per la cresima coloro che non adempiono il precetto pasquale.

Il Vescovo Niceforo usa, nell' atto della cresima generale, domandare ai patrini se hanno soddisfatto al precetto pasquale; ed a chi risponde negativamente suole vietare l' officio di patrino. Tornando questa pratica spesso di disturbo, chiede: 1.° Vi è obbligo stretto di vietare a chi non abbia adempito al precetto pasquale di far da patrino? — 2.° Che dire, nel caso, di Niceforo?

Al 1.° — Il Pontificale Romano, circa le qualità del cresimando e del patrino, prescrive (*De Confirm.* Rubr.): " Nullus excommunicatus, interdictus vel gravioribus facinoribus alligatus, aut christianae fidei rudimentis non edoctus, ingerat se ad percipiendum hoc sacramentum, vel ad tenendum confirmandum. „

Si vuole adunque che non si ammettano all' officio di patrino solo gl' ignoranti delle cose di fede, gli scomunicati, gl' interdetti, ed i rei di delitti assai gravi; non già chi non adempie il precetto pasquale.

Le censure poi, ovvero i delitti, devono essere di pubblica ragione, perchè i rei di essi pubblicamente debbano essere allontanati da quell' officio.

E qui è bene tener presente ciò che la S. Penitenzieria dichiarò il luglio 1856 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 189): " *Quesito*: Se le persone che hanno in qualche modo cooperato e specialmente aderito alla Legge... *(videlicet bonorum Ecclesiae usurpationi)* possano ammettersi per padrini nei sacramenti del Battesimo e della Cresima — *Risposta*: La S. Penitenzieria, maturamente considerati i proposti dubbii, risponde che, dopo la Stravagante *Ad evitanda* di Martino V, nell'amministrazione o nel ricevimento dei Sacramenti o in qualsiasi altro atto divino, non sono i fedeli tenuti ad evitare una persona sotto pretesto di una sentenza qualsiasi o di censura *a iure* o *ab homine*, promulgata in termini generali, se questa censura o sentenza non sia stata pubblicata ed enunciata specialmente ed espressamente contro una data persona, principalmente se ne prevedano scandali o mali. Siccome poi scomunicati, sospesi, interdetti o proibiti di tal fatta non furono dalla detta Stravagante in nulla riabilitati, è chiaro che commetteranno peccato, e tanto più grave, quanto maggiore sarà lo scandalo se, non ostante la censura, si attentano di comunicare coi fedeli nelle cose divine. „

Donde si vuol raccogliere che quando ad alcuno non sia stata nominatamente e pubblicamente fulminata una scomunica o un interdetto, non v' ha obbligo stretto di escluderlo dall' officio di patrino, quando ci sia una giusta causa, specie laddove se ne abbiano a temere scandali o mali. Vero è che chi abbia colta una censura, anche tollerata, ha l' obbligo personale di non farsi avanti per tale officio, non potendo egli, quanto è da sè, comunicare *in divinis* coi fedeli. Ma, invitato da altri, può aderire, come può aderire ad amministrare qualche sacramento chi abbia incorsa una censura tollerata (Ligor. L. VI, n. 139).

Fin qui, nessun obbligo di escludere dall' officio di patrino chi non abbia soddisfatto al precetto pasquale. Quest' obbligo però fu imposto dalla S. C. di Propaganda ai sacerdoti missionarii, cui si concede la facoltà straordinaria di amministrare la cresima. Nella istruzione infatti del 4 marzo 1774 la detta S. C. prescrive: " Ut a patrini munere arceantur excommunicati, interdicti, publici peccatores aut qui praeceptum paschale non omiserint „ (V. Mon. Eccl. Vol. V, P. I, p. 180).

Questa disposizione deve altresì estendersi a tutti i Vescovi? Deve estendersi come direttiva senza dubbio; non però come precettiva; giacchè qui non trattasi di Vescovi, ma di sacerdoti missionarii, cui si commette, per facoltà straordinaria, di amministrare la cresima. Pei Vescovi sta la rubrica del Pontificale, che non fa menzione di

coloro che non adempiono il precetto pasquale. Altro invero è il giudizio di un Vescovo; altro quello di un semplice sacerdote. Un Vescovo può aver presenti molti e più larghi criterii che non può avere un sacerdote, ed a quello sogliono darsi facoltà più larghe che non a questo.

Di qui viene che molti Vescovi, sì nei sinodi, sì negli editti per le loro diocesi, hanno prescritto ai parroci di non ammettere all' officio di patrino coloro che non adempiono il precetto pasquale, seguendo in ciò l' esempio di S. Carlo, il quale nelle sue istruzioni per la diocesi di Milano dispose *(Act. Eccl. Med.* Par. IV *Instr. Confirm.)*: " Nemo autem neque in hoc sacramento patrinus sit, qui excommunicationis aut interdicti vinculo irretitus tenetur: quive item paschali tempore proximo sacram communionem non sumpsit: nec vero praeterea qui in gravi publicoque peccato iacet. „

Quest' obbligo però corre pei parroci, i quali nel ricevere la istanza per la cresima, dovranno inquirere su tutti i requisiti del cresimando ed anco su quelli del patrino, e non ammettere se non coloro che reputano idonei secondo le leggi comuni e diocesane; e trovando qualche difficoltà, conferirne col Vescovo.— Il Vescovo poi nel dì stabilito per la cresima può benissimo amministrarla a tutti coloro che si presentano col biglietto del parroco, non essendo allora il tempo di domandare ai patrini se hanno adempito l' ultimo precetto pasquale, mentre può facilmente darsi che ne riceva qualche sgarbo o insolenza, ovvero che gli si risponda con una menzogna, per evitare lo scorno.

Al 2.° Nel caso proposto perciò, se è da lodare lo zelo di Niceforo nel richiedere ottimi requisiti sulle persone dei patrini, non è tuttavia da approvare la sua pratica di domandare ai patrini, nell' atto di una cresima solenne, se han soddisfatto al precetto pasquale, potendo bastare che questo incarico sia dato ed inculcato ai parroci nello esame dei requisiti dei patrini per essere ammessi a tale officio.

QUESITI

con brevissime risposte.

43. *Circa l' accessione del Vescovo ai voti pari del concorso.*

D. In C. uno solo si è presentato al concorso di una parrocchia vacante, sulle qualità del quale i quattro esaminatori sinodali hanno così espresso il loro giudizio: *neque adprobamus, neque reprobamus.* Il Vescovo, presidente del collegio degli esaminatori, credendo di avvalersi del diritto di accessione, ha dichiarato approvato il concorrente. Poteva?

R. Poteva senza dubbio. Il diritto gli viene dal Tridentino, il quale (Sess. 24, cap. 18 *de ref*). così prescrive: " Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint examinentur ab Episcopo, sive eo impedito ab eius Vicario generali, atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus: quorum votis, si pares, aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus vel Vicarius, quibus magis videbitur. „ Or la parità di voti si ha quando uno non riesce nè approvato nè riprovato, ma la bilancia del giudizio rimane sospesa, appunto come nel caso proposto: l' accesso del Vescovo col suo voto fa traboccare la bilancia (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag.. 155 sq.).

44. *Se valga la consuetudine di dare le distribuzioni avventizie anche agli assenti per giusti motivi.*

D. In M. è consuetudine che agli emolumenti delle funzioni incerte o avventizie partecipano anche gli assenti per infermità, o per altre giuste ragioni. Deve ammettersi tal consuetudine?

R. Tal consuetudine è lecita, e da mantenersi. Così la S. C. del Concilio il dì 13 giugno 1885 *in Isernien. distributionum* ai quesiti: " 1.° Se debba rispettarsi tale consuetudine (come quella qui proposta) — 2.° Nell'affermativa, se ne possano godere egualmente i canonici giubilati, quando fossero infermi o impediti per morte dei loro parenti „—rispose: " Ad 1.^{um} et 2.^{um} Affirmative, dummodo non obstet voluntas dantis et fundatoris. „ — Dunque, purchè chi commette la funzione non abbia dichiarato che l' emolumento sia diviso fra i soli presenti, può ben valere la consuetudine che l' attribuisca pure agli assenti per lecita ragione.

45. *Se la negligenza nella collazione dei beneficii danneggi il successore.*

D. Il Vescovo G., nominato alla Diocesi di R.., nel prendere possesso della Diocesi, trova una parrocchia non provveduta da molti anni, a causa dell' aria malsana. Ora, avendo fatte diligenti ricerche, gli si è offerto un sacerdote molto idoneo per quella cura. Può il Vescovo G. conferire di per sè quella parrocchia?

R. Può certamente conferirla se può dimostrarsi che il predecessore fece il possibile per trovare soggetti idonei e non mai li trovò, secondo fu da noi dimostrato nel *Mon. Eccl.* Vol. VII, P.II, p. 84 sg. — Se poi ciò non può dimostrarsi, la cosa è dubbia. Imperocchè da una parte sta che il beneficio trovasi già devoluto al Superiore, il quale vi ha acquistato il diritto. Ma dall' altra vuolsi riflettere che la devoluzione è una pena di cui va colpita la sola persona che trascura di provvedere il beneficio fra sei mesi: ora il successore del Vescovo che s' affretta a provvederlo non è mica in colpa di tale trascuranza; e poi egli è l' ordinario collatore di tutti i beneficii della diocesi non riservati. Or la parrocchia nel caso non è propriamente riservata, ma devoluta, e devoluta per colpa che non può imputarsi al Vescovo successore, il quale perciò non deve perdere il suo diritto. — I DD. tacciono di questo caso, nè v' ha decisione alcuna della S. Sede, da noi conosciuta, che possa risolverlo. A noi però sembrano più probabili le ragioni che attribuiscono al Vescovo successore la facoltà di conferire un tal beneficio. In questo caso però non dovrà omettere il concorso, giusta la forma tridentina.

46. *Se un beneficio, non conferito dal Vescovo fra sei mesi, possa conferirsi dal medesimo con venia del Superiore.*

D. Il Vescovo F. trascurò di conferire un beneficio non riservato fra sei mesi. Trascorso il detto termine e volendolo conferire, ne chiede venia al Metropolitano, il quale gliela concede; e così conferisce il beneficio. Vale tal collazione?

R. Vale senza dubbio. Si ascolti il Leurenio, il quale così scrive sull' autorità del Pirhing, del Rebuffo, e dell' Azorio (*For. Benef.* Vol. II, Sect. III, c. II, qu. 756): " Num is, ad quem facta devolutio possit inferiori collatori concedere facultatem conferendi illius beneficium etiam post sex menses elapsos? Respondet affirmative Pirhing citans Azorium et Rebuff.; atque ita facta in vim dictae concessionis post elapsum semestre ab iis collatio, qui alias iure privati erant hac potestate, non est invalida, nec rescindenda. „ E ne assegna la ragione: " Quia in hoc casu tales non tam iure proprio, utpote quo ob negligentiam privati, quam iure ad superiorem devoluto conferant. „ Anzi lo stesso Autore segue a dire che, benchè conferito invalidamente il beneficio dopo i sei mesi, può il Superiore immediato sanarne la collazione colla semplice tolleranza: " Quia tales electores vel collatores, ob neglectam intra tempus illis datum electionem vel collationem, ipso iure pro ea vice privati erant potestate eligendi vel conferendi eaque ad Superiorem devoluta erat; valebit tamen si per patientiam vel ex misericordia toleretur. „ Basterà perciò in tal caso che il Vescovo ne faccia inteso il Metropolitano, e questi non si opponga.

Ora sanno tutti che, non conferito il beneficio fra sei mesi, se fu ciò per colpa del Vicario generale, la collazione è devoluta al Vescovo; se del Vescovo, è devoluta al Metropolitano, se del Metropolitano o del Vescovo esente, alla S. Sede (Leuren. l. c. qu. 745, 753). — Se n' eccettuano i beneficii parrocchiali, i quali, non conferiti fra sei mesi, van devoluti *eo ipso* alla S. Sede, in forza della Costit. *In conferendis* di S. Pio V (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 84)

47. *Circa il matrimonio dei vaghi.*

D. Tizia, lasciando la propria casa in B., recasi a C. per contrarre matrimonio con Cajo che abita nella parrocchia di S. Stefano. Prima però di metter piede nella casa dello sposo, fa sosta per alquanti giorni in casa di un amico, sita nella parrochia di S. Clemente, dove ella sposa, e donde passa ad abitare collo sposo. È valido il matrimonio?

R. Tizia, lasciando la casa paterna, perde il domicilio in quel luogo. Non ha poi acquistato ancora nè nuovo domicilio, nè quasi domicilio; perchè non ancora ha cominciato a convivere collo sposo, nè, dov' è sposata, ha avuto l' animo di dimorare almeno la maggior parte dell' anno. Ella dunque era una vaga, e come tale potea sposare in qualunque luogo e presso qualsivoglia parroco. In tal caso adunque il matrimonio, celebrato presso il parroco di S. Clemente, fu valido.

Abbiamo detto *in tal caso*; giacchè se la sposa era minorenne, non avrebbe perduto il domicilio dei genitori, presso i quali per legge civile devono averlo necessariamente i minorenni, e però in tal caso il matrimonio fu

nullo non potendosi considerare come vaga (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. 121; questo Vol., p. 97).

48. *Circa l' ascoltare le confessioni dei proprii sudditi.*

D. Il Decreto del S. Officio in fer. IV 5 luglio 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 202), che vieta ai superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi, si estende pure a' Direttori, o generali o provinciali, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, i quali preseggono al consiglio delle Superiore di dette Figlie quando si esamina la condotta di coloro che devono o promuoversi o trasferirsi o ancora licenziarsi dall' istituto?

R. Il cit. decreto, come gravemente precettivo, riguarda solo i superiori d'istituti della città di Roma, che dimorano nelle case degl' istituti medesimi. Come direttivo poi si estende ai superiori di ogni altro luogo, dimori questo o pur no, nella casa dei proprii sudditi. Il caso adunque dei Direttori delle Figlie della Carità, non dimorando essi nelle case delle loro suddite, non va compreso nel decreto come precettivo, ma solo come direttivo.

49. *Di una rivelazione apocrifa.*

D. Che deve dirsi di un foglietto a stampa, senza permesso di Autorità Eccles. che contiene una *Rivelazione fatta a S. Bernardo da N. S. G. C. dell' incognita e dolorosa piaga alla spalla, da lui patita nel portare la sua Croce*, con cui si promettono indulgenze, il perdono dei peccati, una buona morte ecc.?

R. È foglietto condannato dalla Costit. *Officiorum* e dalla S. C. delle Indulgenze col decreto generale 10 agosto 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 391). Quest' ultimo dice nella Regola VII: " Reiiciendae sunt ut apocryphae indulgentiae, quae circumferuntur in libellis, foliis seu chartulis impressis vel manuscriptis, in quibus ex levibus aut etiam superstitiosis causis et incertis revelationibus, vel sub illusoriis conditionibus promittuntur indulgentiae et gratiae usum et modum excedentes. „

50. *Dell' uso di spargere le rose nella messa di Pentecoste.*

D. In alcune Diocesi v' ha l' uso che il celebrante nella Messa solenne di Pentecoste, alla sequenza *Veni Sancte Spiritus*, traversando la chiesa, sparge foglie di rose fresche fra i fedeli. Che deve dirsi di quest' uso?

R. Di quest' uso tacciono i libri liturgici e la stessa S. C. de' Riti; nè se ne osserva traccia nelle chiese di Roma e degli altri luoghi principali. Eppure questo è un uso antichissimo in molte chiese. Si ascolti Benedetto XIV (*De Festis* L. I, C. XI, n. 36): " Temporibus a quibus haud distat nostra aetas... in Missa Pentecostes, lecta Epistola, dum caneretur hymus *Veni Sancte Spiritus* tubarum sonitu Ecclesia perstrepebat, ad illum sonum significandum qui advenientem Spiritum Sanctum praecessit; e tecto etiam flammae ignis demittebantur, ac tota Ecclesia columbae volitabant ac rosae passim spargebantur ut testatur Durandus lib. 6, cap. 107 (1). Huiusmodi

(1) Ecco le parole di Durando nel luogo cit. n. 11: " Tunc etiam ex alto ignis proiicitur, quia Spiritus Sanctus descendit in discipulos in igneis linguis, et etiam flores varii ad denotandum gaudium et diversitatem linguarum et virtutum. Columbae etiam per Ecclesiam dimittuntur, in quo ipsa Spi-

retinetur etiam nunc Messanae caeremonia, teste Macro in Vocabulario Ecclesiastico, verbo *Pentecostes*, et in aliquibus praeterea tum in Italia, tum extra Italiam; qua de re vide Gretserum lib. 1. de Fest. c. 28. In aliis vero locis sublata est, quod turbas crearet in populo, et quod eiusmodi rebus a sacrorum mysteriorum fideles avocarentur. „

Benedetto XIV adunque attesta sull' autorità di autorevoli scrittori che non solo l' uso di spargere foglie di rose, ma pur quello di fare strepito di trombe, di gettar fuoco dall' alto e di sprigionare a volo delle colombe nell' atto di cantare il *Veni Sancte Spiritus* era consuetudine antica di molte chiese, nè lo riprova; e se in alcune fu abolito perchè recava disturbo ai fedeli, in altre fu conservato. Non crediamo perciò che l' uso di spargere rose in quel dì solenne, per dinotare le grazie e i carismi che lo Spirito Santo venne a diffondere nella Chiesa di G. C., non sia lodevole e legittimo, da doversi conservare (1). E ciò tanto più che la festa di Pentecoste, per la detta consuetudine soprattutto, fu chiamata la Pasqua delle rose.

51. *Quale Ordinario debba dar licenza di tradurre un ecclesiastico presso il foro laico.*

D. Tizio, buon cattolico della diocesi di A., deve citare al tribunale laico il sacerdote Caio della diocesi di B. — A quale Ordinario deve ricorrere per ottenerne il permesso?

R. Ecco come prescrive il decreto del S. Officio di fer. IV 23 gennaro 1886: " In iis locis, in quibus fori privilegio per Summos Pontifices derogatum non fuit, si in eis non datur iura sua prosequi nisi apud iudices laicos, tenentur singuli prius a proprio ipsorum Ordinario veniam petere, ut clericos in forum laicorum convenire possint, eamque Ordinarii nunquam denegabunt, tum maxime cum ipsi controversiis inter partes cenciliandis frustra operam dederint. „ Donde si ricava che, dovendosi citare un ecclesiastico presso il giudice laico, fa d' uopo prenderne licenza dal *proprio* Ordinario benchè si tratti di citare un ecclesiastico di aliena diocesi. Ciò nei luoghi dove non vige qualche concordato conchiuso fra la S.ª Sede e l' autorità laica, che esenti dall' obbligo di tal permesso i fedeli; com' è per le provincie Napoletane il concordato del 1818, il quale permette di citare senz' alcun permesso gli ecclesiastici presso i tribunali laici nelle sole cause civili, non già nelle criminali e molto meno nelle ecclesiastiche (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. I, p. 39).

Nel caso proposto adunque Tizio deve prendere permesso dal proprio Vescovo di A.

---

ritus Sancti missio designatur. „ Di qui si raccoglie che tutte queste cose si usavano a tempo di Durando, ed egli le espone come consuetudini commendevoli e ne dà il mistico significato. Il *Rationale Divinorum officiorum* fu edito la prima volta nel 1535.

(1) Nella Basilica Liberiana di S.ª Maria Maggiore in Roma è uso che nelle funzioni della festa di S.ª Maria delle Nevi si fa discendere dall' alto una pioggia di candide foglie di gelsomini, in commemorazione delle nevi che caddero ivi ai 5 di agosto sotto Papa Liberio.

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe Sac. — Pro conceptu impotentiae et sterilitatis, relate ad Matrimonium, Animadversiones in opus P. Eschbach *Disputationes etc.* 2.ae Edit. — Libraria pont. Frid. Pustet, 1901 — Opusc. in 8.° di pag. 115.

Annunziammo già colle debite lodi l'opuscolo del ch. sac. Antonelli *De conceptu impotentiae et sterilitatis relate ad matrimonium*, e dicemmo che in esso con copia di dottrine e di autorità egli difende la sentenza che non può stare vero matrimonio quando la donna sia priva dell'utero o delle ovaie. Aggiungemmo esser questa una sentenza oggidì molto controversa; e infatti il dotto p. Eschbach nella 2.ª ediz. del suo libro *Disputationes philosophico-theologicae*, pur da noi annunziato e lodato, toglie a combattere cotal sentenza con ragioni anche di gran peso. Contro queste ragioni l'egregio Antonelli insorge coll'altro opuscolo *Pro conceptu impotentiae*, nel quale è tutto in dimostrare la nullità del matrimonio di una donna priva di ovaie, facendo consistere l'essenza del matrimonio non nella sola *potestas coeundi*, ma altresì nella *potestas generandi*. È questa una gravissima quistione, in cui si dividono i pareri dei dotti, e su cui la Chiesa non ha detta l'ultima parola. È bene però che la si studii e la si dibatta da tutti i lati, massime oggidì che la progredita scienza fisiologica presenta dati più certi e sicuri che non per lo addietro sugli elementi costitutivi dell'umana generazione. Raccomandiamo perciò vivamente l'accennato opuscolo, in cui si rivela la vasta coltura e l'acuta mente dell'Autore. — Costa L. 1.50 presso la libreria Pustet, in Roma Fontana di Trevi.

D'Andermatt e Cattaneo — Vita di S. Francesco d'Assisi, scritta dal P. Bernardo Christen d'Andermatt, Ministro Generale de' FF. Minori Cappuccini. Prima versione italiana sulla 2.ª tedesca, fatta dal prof. Giovanni Cattaneo — Innsbruck, tip. editr. di F. Rauch, 1902 — in 8.° di pag. VIII, 456.

In mezzo a scrittori innumerevoli di ogni età, di ogni condizione, e può dirsi ancora di svariati culti, i quali descrissero la vita del Poverello di Assisi, il R.mo P. d'Andermatt occupa un posto assai distinto. Egli veramente protesta di non scrivere pei dotti, nè di fare polemiche; ma di offrire nella vita del suo insigne Patriarca, un pascolo salutare ad ogni genere di persone. Però le notizie che dà, ei le desume da fonti purissimi, mettendo da banda le speciose leggende che non reggono a sana critica, e coordinando i fatti secondo le più esatte cronologie di celebrati Autori. Lo stile poi è così terso e spigliato, e così attraente (lode in ciò anche al chiaro traduttore), che si fa leggere assai volentieri, non solo dalle persone del popolo, ma sì ancora da chi sa valutare i pregi di valente scrittore. È libro perciò degno di essere ampiamente diffuso; come quello che offre in forma eletta e chiara esempii insigni di perfezione evangelica, e la storia di quell'umile Fraticello che pur tanta parte ebbe nel salvare la Chiesa e la società dai traviamenti del XII e XIII secolo, e che può dirsi uno dei più insigni benefattori della umanità. — Il libro, ornato di ben 30 illustrazioni, si vende

per L. 6,50 nella Libreria pontif. di F. Pustet in Roma, Piazza Fontana di Trevi.

Blanch Michele — Theologia Generalis, seu Tractatus de Sacrae Theologiae Principiis, auctore Michaele Blanch C. M. F. in Seminario Pontif. centrali Tarraconensi S. Theol. professore — Barcinonae ex typ. de Montserrat, 1901 — in 8.° di pag. 778.

Il p. Michele Blanch, della Congreg. de' Figli dell' Immacolato Cuore di M. V., insegna la Somma di S. Tommaso nel pontificio Seminario Centrale di Terragona nella Spagna, che è un ateneo illustre dove si raduna il fior fiore della chiericia spagnuola. E poichè nella Somma dell' Angelico mancano per lo più le nozioni di Teologia generale, che sogliono premettersi allo studio teologico, perciò il dotto professore ha dettato questo libro, da servire pei suoi alunni. Ma quest' opera può giovare ad altri ancora, a quanti bramano veder condensato in un giusto volume tutto quello che si attiene alla Religione, alla Chiesa ed ai luoghi teologici, secondo l' insegnamento dei più classici autori, in cima ai quali il Dottore Angelico. Ed è opera opportunissima pei tempi nostri, confutandosi in essa, col rigore della dialettica, i tristi errori che oggidì serpeggiano da per tutto e combattono appunto i fondamenti della Religione. La raccomandiamo perciò a quanti dànno opera alle sacre discipline. — Costa L. 7,50 legato in mezza pelle e tela, in Roma presso F. Pustet, Fontana di Trevi.

Busquet Giuseppe — Thesaurus Confessarii, seu brevis et accurata Summa totius Doctrinae Moralis, auctore N. P. Iosepho Busquet e Congr. Filiorum Imm. Cordis B. M. V., Theologiae Moralis professore — Barcinonae typ. et libr. Montserrat, 1900 — in 16.°, di pag. 816.

È un libro ben legato, in tutta tela flessibile, di caratteri nitidi e grossetti, che può di leggieri tenersi in tasca e fra le mani da per tutto ; eppure contiene quanto mai è necessario ad un confessore che voglia lì su due piedi dileguare qualche dubbio, o apprendere qualche necessaria nozione di teologia morale. L' Autore ha in esso ingegnosamente raccolto ed ordinato in sintesi chiarissima tutta la vasta materia della prefata disciplina, sceverata da inutili discussioni, e resa praticamente utile ad ogni confessore. Segue strettamente la dottrina di S. Alfonso e degli altri noti e chiari teologi contemporanei, non escluse le dichiarazioni ultime della S. Sede. Al testo, diviso in materie certe *(principia et resolutiones)* ed opinabili *(opiniones)*, si aggiungono frequenti note, in cui si dànno dilucidazioni maggiori e le opinioni contrarie di accreditati Autori che pure possono seguirsi in pratica. È un vero tesoretto pei confessori, per coloro che devono esporsi ad esami, e per quanti bramano rinfrescare la memoria sulle dette materie interessanti e svariatissime. — Costa, legato come sopra, L. 5 presso F. Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Crosta Clino — Theologia Dogmatica in usum Scholarum ad quadriennium accomodata, auctore Lino Crosta doct. in S. Th. ac Phil. — Editio altera perpolita.— Romae, Fridericus Pustet pontif. bibl., 1900-1902 — Volumi quattro in 8.° gr. di pag. 420, 392, 462, 415.

Questo corso quadriennale di Teologia Dogmatica ha raccolto tali e tante attestazioni di lodi, che non ha bisogno delle nostre commendazioni. Il S. Padre pel primo con un onorifico breve, e poi Principi di S.ª Chiesa e Prelati e Professori insigni e riviste dotte nostrane ed estere ne han riconosciuto il valore e la grande utilità; ciò che hanno già sperimentato quei non pochi Seminarii ed istituti ecclesiastici che l'adottarono. L'Autore ha attinto a fonti classici ed insigni e si è valso di quanto fin qui si è disputato dai più celebri teologi dei tempi nostri, da formare un corso nè troppo lungo che oltrepassa i limiti di una instituzione completa, nè poi sì breve da aver bisogno gli studiosi di altri sussidii. Noi non facciamo che additarlo ai professori ed agli alunni, perchè se ne valgano opportunamente, trovandovi tutto quello che sia necessario ed utile in ordine alla scienza dei dogmi, specie secondo i bisogni dei tempi. — Dirigersi alla libreria Pustet, in Roma, Piazza Fontana di Trevi.

Praxis Apostolicarum Dispensationum super impedimentis Matrimonii, secundum reformatas Formulas Apostolicae Datariae, iussu edita E.mi Cardinalis Pro-Datarii Cajetani Aloisi-Masella — Romae ex typ. Augustiana, 1902 — In 8.° gr. di pag. 52.

Circa le dispense dagl'impedimenti matrimoniali la disciplina della Chiesa fu varia secondo la varia condizione dei tempi. Nei secoli andati, in cui la legge era più in onore, ed i costumi dei cristiani più corretti, la S. Sede fu assai restia in concedere simili dispense, che spesso tornano in danno dei medesimi coniugati. Col progredire però della empietà e della corruzione, perchè il diniego di queste grazie apriva l'adito a mali maggiori, la Chiesa, pia madre, rallentò il suo rigore e fu più larga nelle sue concessioni. Noi stessi notammo su parecchi punti la diversità fra l'antica e la moderna disciplina in siffatte dispense e vedemmo come in ciò non si può stare più a quanto ne dissero per lo addietro i DD., per quanto insigni e classici (V. Consultaz. Mor. C. LXXV, p. 345). Di mano in mano poi che il S. Officio e la S. Penitenzieria venivano dichiarando cose anche più facili su tal materia, non omettemmo di notarle ai luoghi proprii. La S. Dataria avea pure modificato molto dell'antica prassi, nè più si atteneva alle formole di una volta. Mancavano intanto autorevoli norme che avessero chiarito il modo di domandare e di eseguire le dette dispense, sicchè spesso si vagava nell'incerto, e si commettevano errori assai dannosi. Fu perciò saviissimo consiglio dell'insigne Porporato, che dirige ora la Dataria Apostolica, di provvedere a tale necessità. Dopo avere riformato l'organamento interno di quel Sacro Tribunale con opportune leggi, da renderlo rispondente ai bisogni dei tempi nostri, ha fatto correggere le formole antiche per le dispense matrimoniali, togliendone ciò che al presente non sarebbe opportuno; ed ora ha fatto pubblicare la *Praxis Apostolicarum Dispensationum super impedimentis matrimonii*, nella quale si assegnano le norme esatte e precise, onde vuolsi oggidì regolare questa parte della disciplina ecclesiastica. Lavoro questo d'illustri Teologi e Canonisti, in cima ai quali il chiarissimo p. Bucceroni d. C. d. G., benemerito teologo della S. Dataria, riesce un vero tesoro a quanti dànno opera agli studii ecclesiastici, massimamente poi alle Curie diocesane, ai parroci ed ai vicarii foranei, perchè possano senza difficoltà e senza errori compiere le proprie parti sulle dispense matrimoniali che promanano dalla Dataria Apostolica. In trentasette titoli, con chiarezza e precisione,

si espongono ivi le regole da osservare oggidì nel riconoscere gl' impedimenti matrimoniali, nel ravvisarne le vere cause di dispensa, nel compilarne le istanze colle dovute clausole, e nella retta esecuzione di esse. Si affrettino perciò tutti a procurarsi questo opuscolo indispensabile, che dovrà essere letto e studiato col massimo impegno. — Vendibile per L. 4 presso la Dataria Apostolica in Roma.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa la votazione nelle opere pie — Deve indicarsi nello Statuto di un' Opera pia che le deliberazioni devono essere prese a maggioranza *assoluta* fra gli intervenuti.

Non può ammettersi la disposizione che a parità di voti la proposta s' intende respinta, giacchè alla parità dei suffragi non può attribuirsi legalmente significato nè di accoglimento nè di rigetto della proposta messa in votazione. *(Pareri Cons. Stato, Sez. Int., 14 giugno 1901, adott. — Congr. Carità di Gerenzano; e di S. Urbano; O. P. Orsoni di Ostiano) (Man. degli Amm.* Anno 40, p. 298).

Diritto a ricorrere contro un' opera pia — L' art. 42 della legge 17 luglio 1890 non va inteso nel senso che *quisque de populo* abbia diritto al ricorso. È necessario che i ricorrenti abbiano, nelle decisioni e negli atti che intendono impugnare, non già l' interesse generale che ogni cittadino può avere al buon andamento delle pubbliche amministrazioni, ma un interesse diretto e proprio. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 14 giugno 1901, adott. — Imola; Comitato delle Associazioni popolari) (Man. degli Amm.* l. c. p. 298).

Le Confraternite nell' ex-Ducato Parmense — È costante e concorde giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Corti giudiziarie che nelle provincie di Parma e Piacenza, costituenti il territorio dell' ex Ducato Parmense, per effetto dei Decreti Imp. 30 dicembre 1809 e 22 giugno 1813, i beni delle Confraternite vennero bensì affidati in amministrazione alle rispettive Fabbricerie ed Opere parrocchiali, ma con ciò non venne soppressa la personalità giuridica di quelle Pie Associazioni laicali e perciò la gestione dei relativi patrimoni deve andare soggetta alla vigilanza governativa ed alla tutela della G. P. A., a cui nessuna Confraternita, avente personalità giuridica e fornita di patrimonio, può pretendere di sottrarsi, quand' anche avesse esclusivamente fini di culto. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 7 giugno 1901, adott. — Parma, O. P. parrocchiali di S. M. di Borgo Taschieri).*

Il Comune circa i restauri della chiesa parrocchiale — Risultando che la chiesa è di patronato comunale, è da ammettersi la spesa per concorso al relativo restauro (1) da parte del Comune che non eccede il limite

---

(1) Il Comune aderendo alla domanda del parroco aveva deliberato un sussidio di L. 300 sulle 900 spese per restauro all' organo della chiesa madre.

della sovrimposta fondiaria, ed ha il bilancio in pareggio. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 14 giugno 1901, adott. — Comune di Campochiaro).*

Legato di limosine, non eretto in ente morale, amministrato dal parroco, concentrabile — Riconosciuta la natura elemosiniera di un legato amministrato dal parroco e l'entità patrimoniale del medesimo, ricorrono tutti gli estremi pel suo concentramento a termini dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, salvo alla Congregazione di carità di deliberare l'aggregazione del parroco a' sensi dell'art. 5 della legge stessa.

A nulla vale che detto legato anteriore alla legge 3 agosto 1862 non sia mai stato eretto in ente morale, giacchè è giurisprudenza costante che si riconoscano come Opere pie, senza bisogno di speciale decreto, quelle che hanno i caratteri previsti dall'art. 1 della suddetta legge 17 luglio 1890. (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 31 luglio 1901, adott. — Legato Maraschi, Cologna Veneta) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 360).

Legato di limosine, riservato alla famiglia del fondatore, concentrabile — Un legato con patrimonio speciale, avente per scopo di distribuire elemosine e medicinali ai poveri infermi, è istituzione di pubblica beneficenza, nè vale a mutarne il carattere l'avere il fondatore riservato a sè ed ai suoi la gestione del patrimonio, giacchè l'indole di una istituzione non si desume da chi ne tiene l'amministrazione, ma dal fine che essa si propone e dalle persone a cui il beneficio è devoluto. (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 24 luglio 1901, adott. — Comune di Palestrina c. O. P. Barberini) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 360).

Distribuzioni di vitto nei collegi, esente di dazio — Non costituisce vendita a scopo di lucro la distribuzione giornaliera di vitto fatta da un istituto di educazione ai propri convittori, nè perciò va sottoposta a dazio nei Comuni aperti. *Cass. Roma, Sez. unite, 7 maggio 1901. — Istituto Salesiano di Macerata c. Jommi) (Man. degli Amm.* l. c. p. 393).

Circa la commerciabilità delle chiese e delle cappelle — Se il principio della incommerciabilità delle Chiese, e quindi dell'inapplicabilità degli art. 518 a 529 del Cod. civile, può trovare applicazione per le Chiese appartenenti a Corpi morali, che con le forme prescritte dai canoni e coll'intervento delle Autorità civili ed ecclesiastiche sieno sottratte ad ogni dominio privato e destinate ad uso publico e allo esercizio della ecclesiastica potestà, altrettanto non può ammettersi per quelle Chiese, Oratorii o Cappelle private, nelle quali per tolleranza o per espressa volontà e concessione del privato, cui si appartengono e nel cui dominio rimangono, sia stato ammesso anche il pubblico a fruire dell'esercizio del culto e delle sacre funzioni, che in siffatte Chiese, Cappelle e Oratori, ordinariamente annesse a privati palazzi,

---

Avendo la prefettura annullata la deliberazione, il Consiglio di Stato sul ricorso del parroco osservava che in tali condizioni della finanza comunale sembra troppo rigida la applicazione dell'art. 288 della legge comunale e provinciale, vietandosi il concorso ad una spesa la quale, avendo per oggetto un servizio utile al pubblico culto dominante, non può dirsi costituisca una vera liberalità nel senso vietato dalla legge.

siano permesse dalla competente Autorità ecclesiastica — Pertanto l' espropriazione diretta contro il privato per insolvenza di debiti può bene estendersi a tali Chiese e Cappelle. *(Cass. Napoli, 17 maggio a.) 1900, est. Niutta. — Nunziante c. Arciconfraternita di S. M. a Cappella)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 397).

Ricorso degli eredi poveri contro un pio legato. — La legge consentendo il ricorso ai successibili per legge contro le disposizioni del testatore che ha favorito con legati enti morali, lasciando i parenti in condizioni disagiate, ha inteso anche accordare all' autorità, chiamata a concedere agli enti morali l' autorizzazione per l' acquisto, una facoltà di apprezzamento delle condizioni di fatto, che rendono più o meno opportuno temperare il rigore della disposizione testamentaria, nè può dirsi siavi stato eccesso di potere nell' azione del Prefetto che restrinse il lascito sottoponendo l' opera pia legataria al pagamento di un' annua pensione pel mantenimento di due parenti prossime lasciate in stato di bisogno. *(Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 31 maggio 1901, est. Pantaleone — Ospizio di mendicità di Prato c. Prefetto di Firenze e Cicambelli, Infollini ed altri)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 436).

Opere pie di culto e dotalizie quando trasformabili — Giusta l' art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, vanno soggette a trasformazione le Opere pie di culto, i lasciti e legati di culto, i quali più non corrispondano ad un bisogno della popolazione.

Non è sottoposta a trasformazione un' Opera pia che, oltre ad avere per fine l' insegnamento delle dottrine evangeliche, il rinvigorimento del sentimento religioso ed il perfezionamento dell' educazione morale, abbia altresì quello di dotare oneste donzelle.

È invece da trasformare una pia Opera che abbia per scopo l' insegnamento del catechismo, ma che si può considerare da vari anni non più funzionante, per essersi concentrata di fatto nel preposto della Cattedrale l' amministrazione dello scarso reddito dell' ente, mentre il detto insegnamento del catechismo è pure un ufficio obbligatorio del ministero parrocchiale, nè è necessario quindi provvedervi con una speciale istituzione. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 19 aprile 1901 — Ric. O. P. Missioni c. Confraternita della dottrina di Fossombrone e Min. Int. e Cong. Carità)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 439).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1902)

Pellegrinaggi e ricevimenti in Vaticano — Continuiamo a dar conto esatto dei pellegrinaggi straordinarii giunti in Vaticano, in omaggio al S. Padre Leone XIII nel suo glorioso giubileo pontificale.

Il 7 maggio ult. nell' Aula delle Beatificazioni il S. Padre ricevè i pellegrini di Vienna, di Tunisi, di Palermo, e delle Diocesi di Cortona, di Arezzo, di

S. Sepolcro, e di Montepulciano, dell' Archidiocesi di Capua, di Caserta, di Gaeta, di Policastro, di Venafro, di Gravina, di Montepeloso, d' Isernia, di Calvi e Teano, guidati dai loro Arcivescovi, Vescovi, e loro rappresentanti coi comitati parrocchiali e diocesani, congregazioni, circoli e società cattoliche in numero di più migliaia di persone.

Nella Sala Ducale agli 11 detto ricevè il pellegrinaggio Livornese di circa 700 persone, e quello di Corsica di circa 50 persone. Fu presentato un *Album* di 20 mila firme di Livornesi dal Vescovo che li guidava con tutte le Società cattoliche.

Il 16 poi nell' Aula Concistoriale ricevè circa 300 pellegrini della Sardegna guidati dall'Arciv. di Cagliari, che rappresentava tutto l'Episcopato dell'isola.

Il 22 nella Sala Ducale ricevè 500 pellegrini delle Diocesi di Terracina, Sezze e Piperno col Vesc. Mons. Ambrosi: vi erano parroci, ecclesiastici, e laici; il Conte Pecci colla sua famiglia, ed anche gli alunni del Seminario di Sulmona.

Il 25 nella Sala Ducale ricevè il Pellegrinaggio di Anagni, preseduto dal Vesc. Mons. Sardi. Erano più di 1200 persone colle rappresentanze del Capitolo, del Seminario, del Collegio Leonino, dei parroci, e della nobiltà. Eravi pure un gruppo di pellegrini di Carpineto col Sindaco, la Giunta, i nipoti di S. S. colle loro famiglie, e la fanfara del Ricreatorio, che suonò una marcia trionfale.

Nel giorno del *Corpus Domini* ricevè il Card. Prefetto della S. C. dei Riti, che gli presentò l' associazione dei Prelati, i quali formano la Camera maltese con parecchi pellegrini di quell' isola.

Il 4 ult. sp. nella Basilica Vaticana ricevè il pellegrinaggio napoletano di oltre duemila persone, nonchè quelli delle Archidiocesi di Salerno, di Lucano, e di Amalfi e delle Diocesi dell' Italia meridionale: in tutto oltre ottomila persone. Vi erano gli Arcivescovi e Vescovi delle rispettive Diocesi coi rappresentanti dei Capitoli, del Clero, dei Seminarii, delle Associazioni, circoli, e comitati, e molti membri dell' aristocrazia.

Il 13 u. s. ricevè nella Sala del Trono un gruppo di 150 pellegrini boemi, i quali venivano presentati dall' Emo Arcivescovo di Praga: Mons. Bonazzi Arciv. di Benevento, che gli presentò le deputazioni di Benevento e Cava dei Tirreni, ed un piccolo numero di pellegrini di Bordeaux, guidati da Mons. Berliguier, Vicario generale della Diocesi.

Domenica 6 sp., ad iniziativa della Primaria Società Romana per gl' interessi cattolici, nel cortile del Belvedere, decorato con magnifici arazzi, accorsero i Romani a prostrarsi ai piedi di Sua Santità. Erano più di 50 mila persone con 1600 fanciulli di tutt' i Ricreatorii cattolici. Fu indescrivibile lo slancio di fede e di affetto di tante migliaia di persone, dimostrando sempre più quanto sia potente la devozione del popolo romano verso l' augusta persona del Pontefice.

Nel pomeriggio fu servito un pranzo a 1500 poveri, 100 per rione, dai notabili della città, dalle Suore di carità colla benedizione del Vice-gerente di Roma.

Benedizione nei giardini pontificii — Il 1.° Giugno ebbe luogo nei

giardini del Vaticano la benedizione della grotta, che riproduce quella miracolosa di Lourdes. Fu costruita coll' obolo dei fedeli, raccolto dai missionarii dell' Immacolata Concezione. Assistevano alla commovente funzione, compiuta dal Papa, la sua Corte, gli alunni del Seminario francese, il Vesc. di Tarbes, l' ambasciatore francese, parecchi Cardinali, Vescovi, e Prelati italiani e stranieri.

Cause di canonizzazioni e beatificazioni — Il 27 maggio nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l' intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati, Officiali, e Consultori teologi si è tenuta la Cogr. preparatoria per discutere nuovamente il dubbio sull' eroismo delle virtù della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Religiose del S. Cuore di Gesù.

Il 17 u. s. fu approvato da S. S. e pubblicato solennemente il Decreto, col quale si nomina la Commissione per l' introduzione della causa di beatificazione dei Venerabili: Apollinare de Almeida, Vesc. di Nicea, Giacinto Franceschi, Francesco Ruiz, Abramo de Georgiis, Gaspare Paiz, Giovanni Pereira, Ludovico Cardeina, e Brunone Bruni, sacerdoti missionarii gesuiti, uccisi in Etiopia in odio alla fede nel XVI secolo.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Prefetto degli Studii nel Pontificio Seminario Romano Mons. Guglielmo Sebastianelli, cui ha conferito la dignità pure di Prelato Uditore della S. Rota.

Con altri biglietti della medesima Segreteria il S. Padre ha nominato il P. M. Giuseppe Angelo Pagliai, dei Serviti, Consultore della S. C. dei Riti: P. Elredo Fanucci, Abate Cisterciense in S. Croce in Gerusalemme, Consultore della S. C. delle indulgenze e S. Reliquie. Con altri biglietti ha nominato i Monsignori Pierantonelli e Zonghi Prelati chierici di camera.

Congresso del Cuore di Gesù a Napoli — Il 26 u. s. si tenne a Napoli uno splendido Congresso in onore del SS.mo Cuore di Gesù, radunato e preseduto dall' Emo Card. Arciv. Prisco. Nella gran Sala del Palazzo Arcivescovile erano presenti col Card. Portanova il Clero, l' illustre laicato napoletano, gli Arcivescovi e Vescovi dell' Archidiocesi e molti Prelati. Furono discusse ed esaminate tutte le pratiche di devozione al Sacro Cuore, la diffusione del suo culto per mezzo della stampa, la consacrazione delle famiglie: insomma tutto ciò che riguarda l' individuo, la famiglia e la società rispondente ai bisogni dei nostri tempi. Parlarono applauditissimi valenti oratori. Nei tre giorni furono fatte nel Duomo preghiere riparatrici innanzi al SS. da religiosi, seminaristi e giovani d' ambo i sessi di varii istituti della città, offrendo uno dei più grandi spettacoli di fede, che fan risaltare sempre più la santità della nostra Religione.

Cardinale defunto — Il giorno 11 sp. a Gran Varadino nell' Ungheria è è morto l' E.mo Cardinale Lorenzo Schlauch, Vesc. di quella città. Era nato in Uj-Arad, diocesi di Csanad il 27 Marzo 1824: il 25 Luglio 1873 fu preconizzato Vescovo di Szathamz, e nel 26 Maggio 1887 fu traslato alla Sede di Gran Varadino. Nel Concistoro del 12 Giugno 1893 fu creato Cardinale col titolo di S. Girolamo degli Schiavoni. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dell' Indice, delle Cerimonie e degli Studii.

Necrologio — Sono morti: Mons. Simar Arciv. di Colonia; Mons. De Martis, Vescovo di Gualtelli Nuoro in Sardegna: Mons. Tullio Sericci, Vesc. di Comacchio; a Berber Mons. Roveggio, Vicario Apostolico dell' Africa Centrale; Mons. Beresniewiez, già Vesc. di Wladislavia; Mons. Michele Roset Vesc. di S. Giovanni di Moriana; a Roma Mons. Tarnassi, Internunzio Apost. in Olanda. Sono morti pure: a Dresda il Re Alberto di Sassonia, sovrano pio, devoto alla S. Sede, ricco di alte virtù civili e rare qualità militari: gli succede il fratello Giorgio, degno erede delle sue virtù: S. A. R. Aly di Tunisi, cui succede il figlio Mohamed: il barone Buol-Beremberg, già presidente del Reichstag, del centro, di sani principii cattolici: a Parigi il celebre astronomo Faye: a Milano il principe Trivulzio, ufficiale degli usseri.

CRONACHETTA POLITICA

— Si erano preparate grandi feste, ed erano già arrivati a Londra molti rappresentanti dei sovrani esteri per la incoronazione di Re Edoardo, ma si è dovuta rimandare la cerimonia, essendo stato colpito il Re da grave infermità di peritiflite: ha subita una dolorosa operazione: ora è quasi ristabilito, e forse fra qualche mese avrà luogo la incoronazione.

— Nel Transvaal e nell' Orange la sottomissione dei boeri all' Inghilterra è completa. Il generalissimo inglese, prima di ritirarsi a Londra, ha spedito un dispaccio ai comandanti boeri, col quale elogia la lealtà della loro condotta per l' accettazione della pace, e si augura che una nuova era di conciliazione sarà inaugurata nell' Africa meriodinale.

— Il Consiglio dei ministri francese ha ordinata la chiusura di moltissime scuole cattoliche, dirette da Congregazioni autorizzate, sol perchè non aveano chiesto il permesso di aprirle in altre località. Vi è gran fermento perciò in Francia.

— A Washington è stato approvato il progetto di legge, col quale si stabilisce il passaggio del canale attraverso l' istmo di Panama, e quello di sostituire il governo civile al militare nelle Isole Filippine.

— Re Vittorio Emanuele III è stato a visitare lo Czar, il quale è andato ad incontrarlo a Petechof: sono andati insieme a Pietroburgo: il ricevimento è stato cordiale, ed è stato acclamatissimo dal popolo, e avendo assistito ad una rivista militare dopo cinque giorni è ritornato in Italia.

— Negli ultimi giorni dell' u. s. è stato firmato a Berlino l'atto diplomatico che rinnova la triplice alleanza tra la Germania, l' Austria, e l' Italia.

— A Venezia è crollato il celebre e monumentale campanile di S. Marco, che formava una gloria di arte antica. È generale il compianto di tanta perdita, e non solo in Italia ma pur nell' estero si fanno sottoscrizioni per riedificar quella torre. Venne meno perchè logora dal tempo e perchè debilitata per un' opera che incautamente fu appoggiata ad essa.

— Il brigante Musolino è stato condannato dalle Assisie di Lucca alla pena dell' ergastolo, inasprita da 10 anni di segregazione cellulare.

— A Costantinopoli continua a farsi sentire la peste bubbonica; nelle Filippine e nell' Egitto è scoppiato il colera.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se una Comunità di Frati, dal perchè furono usi di assistere i moribondi della parrocchia, abbiano l' obbligo di farlo sempre.

Feretrana Jurium — 1 Agosto 1902 — Nel territorio della parrocchia di Maciano, in Dioc. di Montefeltro, vi è un Convento di Frati Minori, da questi comprato dal Demanio, i cui Religiosi *ab antiquo* si son prestati ad assistere i moribondi della parrocchia. Ad occasione che il Municipio di quel luogo cedette ai Frati (dietro un canone di L. 120) l' orto e la selva annessi a quel convento, il parroco volea far includere nel contratto l' obbligo pei Frati di assistere i moribondi come per lo addietro aveano fatto. Ma essendosi ricorso alla S. C. de' VV. e RR., questa il dì 25 luglio 1899 rescrisse: " Ex hactenus deductis non constare quod Fratres Minores loci vulgo Maciano moribundis assistentiam praestare teneantur. „ Il contratto fu conchiuso col Municipio senza il detto obbligo; ma il parroco di Maciano chiese che la detta causa venisse trattata in pieni comizii, sostenendo egli che l' obbligo pei Frati si provava dalla consuetudine immemorabile e da una convenzione fatta nel 1760.

La causa fu trattata il dì 1 agosto 1902 col dubbio:

Se i Frati Minori di Maciano sieno tenuti ad assistere i moribondi della parrocchia nel caso.

E fu risolta:

Negative, et ad mentem. " La mente è che i Frati non omettano di assistere i moribondi per carità. „

Eccone le precipue ragioni:

a) La consuetudine, per quanto si voglia lunga, se è di cose facoltative, come nel caso, non induce mai obbligazione di giustizia.

b) La obbligazione di giustizia si ha quando si possa dimostrare che nelle dette cose vi fu veramente l' animo di obbligarsi, e questo animo durò lungo il tempo da potersi prescrivere.

c) Nel caso non si potè dimostrare quest' animo ; imperocchè a Maciano i Frati hanno fatto quello che fanno dappertutto altrove i buoni Religiosi : hanno assistito or l' uno or l' altro i moribondi per carità.

d) Nè valse la voluta convenzione del 1760, della quale non esiste atto autentico, e solo un appunto privato colla data del 1768 ; giacchè *dictum unius dictum nullius ; unius testimonio credendum non est ; unus testis, nullus testis.*

e) Del resto la Curia, interrogata, formalmente attestò non aver potuto rintracciare verun documento o memoria da cui possa dedursi se e quali obblighi abbiano i Religiosi in rispetto al parroco.

II.

Se una chiesa di Regolari possa considerarsi come sussidiaria della parrocchia.

Cremen. Ecclesiae Succursalis — 1 Agosto 1902 — Un convento di Frati Minori Cappuccini, detto de' Sabbioni, fin dal principio del secolo scorso, esisteva nei confini della parrocchia di Ombriano in Diocesi di Crema, che nel 1810 venne soppresso dalle leggi civili : soppressione su cui cadde poscia la sanatoria pontificia.

Nel 1844 una pia persona acquistò il prefato convento e lo ridonò ai detti Frati Cappuccini, ai quali il municipio cedette pure la chiesa (fino allora tenuta come sussidiaria della parrocchia) e coll' intervento del Vescovo e del parroco fu stipulata una convenzione, con che i Frati Cappuccini obbligavansi 1.° ad assistere gl' infermi della frazione, in cui è sita la chiesa — 2.° a tenere la scuola della dottrina cristiana — 3.° a permettere le esequie dei cadaveri nella loro chiesa, considerandola così come sussidiaria della chiesa parrocchiale. Soppresso il monastero colle ultime leggi civili d' Italia, nel 1871 lo riacquistarono i Frati, ed i superiori provinciale e locale fecero maggiori concessioni al parroco.

Di qui sorsero quistioni gravi ed accese fra il Parroco ed i Frati. Quistioni che, non potute risolversi bonariamente, si recarono al giudizio della S. C. coi dubbii :

I. Se la Chiesa de' Sabbioni d' Ombriano si può chiamare ed è veramente sussidiaria della parrocchia di Ombriano.

II. Se il Parroco di Ombriano ha diritto : a) di venire in persona quando vuole a tenere il catechismo in detta chiesa — b) di permettere sì o no ai Cappuccini l' introduzione di funzioni, all' infuori di quelle del loro Ordine, che possono ledere i diritti parrocchiali — c) di permettere sì o no questue per la detta chiesa — d) di accedere alla chiesa in discorso

per le funzioni funerarie della frazione con integro diritto allo spoglio delle cere.

E la S. C., ponderati accuratamente i dubbii, il dì 1 Agosto 1902 rispose:

Ad I. Negative, salvis conventionibus instrumenti anni 1844.

Ad II. Provisum in primo.

E giustamente; imperocchè:

a) Gli Ordini Regolari godono la esenzione dall' Ordinario e dal parroco locale in tutti i loro conventi ed in tutte le loro chiese.

b) A questo privilegio non può rinunziare qualsivoglia superiore monastico subalterno; e però cadono tutte le concessioni che diconsi fatte da' provinciali e guardiani del luogo.

c) Se il Comune, dopo le ultime leggi eversive d' Italia, cedette i locali a' Religiosi, non fece che un atto di giustizia, e non poteva imporvi obbligo alcuno; non essendo quelle leggi riconosciute dalla Chiesa.

d) Nel caso, nondimeno, il contratto del 1844 ha tuttora il suo effetto; giacchè essendo intervenuta la sanatoria pontificia a quella prima soppressione, coloro che possedevano la Chiesa la possedevano giustamente; e però nel cederla ai Religiosi potevano apporvi condizioni giuste, come sono le già riferite, senza che queste intaccassero altrimenti il privilegio della esenzione.

III.

La legge della rinnovazione della Superiora, dopo un triennio, di ogni monastero di Monache è generale per qualsivoglia Ordine religioso.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Compostellanus ea quae sequuntur Sanctitati Vestrae exponit: In sua archidioecesi varii existunt monialium Conventus, in quibus Vocales tertio quoque triennio Abbatissam vel Priorissam eligunt, etiamsi in Constitutionibus Recollectarum S. Augustini, quarum tria numerantur monasteria, praescribatur, ut Priorissa ultra decennium eligi nequeat. In Constitutionibus praefatorum Conventuum, pro nonnullis legitur: Superiorissa iterum eligi nequeat; pro aliis, vel prohibetur vel tacetur nova electio Superiorissae. Cum in Constitutione *Exposcit debitum,* 1 ianuarii 1583 (1), Gregorius XIII iussisset ut munus

(1) Con questa Costit. Gregorio XIII dispose che le Badesse e le Superiore di qualsivoglia Ordine non debbano rimanere in officio oltre un triennio; e solo dopo l' interstizio di un triennio, possano essere rielette per un altro triennio al medesimo officio.

Priorissae ultra triennium perdurare nequeat et expleto triennio nullam habeat in monasterio auctoritatem, et hoc sensu pluries respondisset S. Congregatio Episcoporum et Regularium, Orator nonnulla dubia proponit:

I. *Quaeritur si memoratae Constitutio et resolutiones datae fuerunt pro Ecclesia universali et observandae sint.*

II. *In casu negativo, possuntne iterum eligi Superiorissae illorum Conventuum, quorum Constitutiones vel de hac electione tacent vel permittunt novam electionem Superiorissae?*

III. *In utroque casu numeri II, et pro monasteriis in quibus expresse permittitur nova electio Superiorissae, quaeritur: pro huius electionis confirmatione sufficit auctoritas Ordinarii vel recurrendum erit ad S. Sedem?*

Et Deus etc.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita super praemissis dubiis respondendum censuit prout respondet:

Ad I: *Affirmative.*

Ad II: *Provisum in primo.*

Ad III: *Quatenus Constitutiones sileant, vel expresse dicant post triennium eligendam esse aliam Abbatissam seu Superiorissam, reelectionem eiusdem personae ad munus Abbatissae seu Superiorissae indigere confirmatione S. Sedis: quatenus vero Constitutiones approbatae a S. Sede post enunciatam Constitutionem Gregorii XIII, permittant huiusmodi reelectionem, servandum esse tenorem earumdem Constitutionum.*

Romae, 4 maii 1901.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulg. di 100 giorni per la recita dell' inno ad onor di S. Cleofa nel Santuario di Emmaus.

Ex Audientia Sanctissimi habita
21 Februarii 1891.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in Audientia habita die 21 Februarii 1891 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque

sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus praefatum Responsorium cum respectivis Versiculis et Oratione in honorem praedicti Martyris in memorata ecclesia, *Indulgentiam centum dierum* semel tantum in die lucrandam benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 21 Februarii 1861.

JOSEPHUS Card. D' ANNIBALE *Praef.*
A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

Responsorium in honorem S. Cleophae Martyris.

Invicte Martyr Cleopha,
Cognate Cristi et assecla,
Propago, germen Coelitum,
Patrone noster inclyte :
Nos te precantes aspice,
Tuoque firma munere,
Tuere nos ab hostibus,
Dignare coeli sedibus.

Christi comes tu in semita,
Conviva et hospes nescius,
Pane at refectus mystico
Vitae Satorem perspicis :
Nos te precantes aspice, *ut supra.*
Gloria Patri, et Filio,
Et Spiritus Sancto.
Nos te precantes aspice, *ut supra.*

v. Ora pro nobis, sancte Cleopha. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus

Praesta quaesumus, omnipotens DEUS : ut qui beati Cleophae Martyris tui memoriam (1) colimus, intercessione eius, in tui nominis amore roboremur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

II.

Si dichiarano le indulgenze concesse pel mese di Giugno, consacrato al SS. Cuore di Gesù.

Decretum Urbis et Orbis — 30 Mai. 1902 — Quo cultus ergo Sacratissimum Cor Iesu per Catholicam Ecclesiam tam late diffusus adhuc maiora incrementa susciperat f. r. Pius IX per decretum S. Congr. Indulgentiarum d. d. 8 Maii 1873, nec non SS.mus D.nus Nr. Leo Pp. XIII per literas E.mi S. Rituum Cong.nis Praefecti sub die 21 Iulii 1899 ad universos Episcopos transmissas, eum morem in pluribus Ecclesiis iam obtinentem, ut per integrum mensem Iunium varia pietatis obsequia divino Cordi praestarentur quam maxime commendarunt, eique Indulgentias adnexuerunt.

(1) Nella festa e per l'ottava di S. Cleofa, invece di *memoriam*, si dice *natalitia*.

Quoniam vero de eisdem Indulgentiis ab utroque Pontifice concessis pro memoratis piis exercitiis mense Iunio peragendis aliquod dubium obortum fuerit, ad illud removendum, immo ut Fideles amplioribus etiam collatis gratiis spiritualibus ad cultum eiusdem SS. Cordis validius excitentur, Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no N.ro specialiter tributis, ea decernit quae sequuntur.

Omnes Christifideles, qui sive publice, sive privatim peculiaribus precibus devotique animi obsequiis in honorem SS. Cordi Iesu mense Iunio corde saltem contrito vacaverint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum semel singulis dicti mensis diebus lucrentur.

Qui vero Christifideles privatim tantum singulis dicti mensis diebus praefata obsequia praestiterint simulque una die vel intra memoratum mensem vel ex octo prioribus mensis Iulii vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti aliquam Ecclesiam vel publicum Oratorium visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis pias preces effuderint, Plenariam Indulgentiam consequentur.

Quam quidem plenariam Indulgentiam etiam ii Fideles lucrentur, qui saltem decem in mense vicibus eiusmodi exercitiis publice peractis interfuerint itemque supra memorata pia opera adimpleverint.

Quas omnes Indulgentias eadem S. Congr.tio etiam animabus igne purgatorio detentis fore applicabiles declarat.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. Cong.nis die 30 Maii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

F. Sogaro Archiep. Amiden., *Secret.*

III.

Tutte le indulgenze, concesse all' Ordine de' Predicatori, sono applicabili alle anime del Purgatorio.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus Maria Carmier, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad osculum S. Pedis humiliter provolutus, a Beatitudine Vestra postulat, ut omnes Indulgentiae, quocumque modo Ordini Praedicatorum decursu temporum a Romanis Pontificibus concessae, animabus etiam defunctorum per modum suffragii applicari valeant.

Et Deus, etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo

facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII sibi specialiter tributis benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 27 februarii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amiden., *Secretario,*
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

IV.

Le Suore del Terz' Ordine di S. Domenico possono lucrare le indulgenze visitando l' oratorio semipubblico della propria casa.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus Maria Carmier, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, ea humiliter exponit quae sequuntur:

Sorores Tertiariae S. P. Dominici, sive cum votis solemnibus, sive cum votis simplicibus collegialiter existentes, vi specialis privilegii a Praedecessore Vestro felicis recordationis Pio Papa VII, benigne protectore Ordinis Nostri, die 7 iulii 1806 elargiti, " Indulgentias, gratias " omniaque spiritualia bona participant quibus Fratres Ordinis Prae- " dicatorum, quovis titulo gaudent et fruuntur. „ Porro ex his Indulgentiis quamplures requirunt visitationem ecclesiae publicae dicti Ordinis. Haud paucae quidem Communitates Sororum ecclesiam publicam habent: et pro illis ad lucrum Indulgentiarum huiusmodi nulla est difficultas. Saepe saepius tamen contingit praedictae Sorores non habere intra septa domus, ubi ex obedientia assignantur, nisi oratorium semipublicum in quo servant quidem, prout de iure, ritum et calendarium Ordinis, sed in quo Indulgentias, de quibus supra, lucrari nequaquam valent. Quapropter, ut Sorores praedictae, qua operibus zeli apostolici, iuxta spiritum Ordinis, laudabiliter incumbunt, a gratiis et bonis spiritualibus eidem Ordini a S. Sede concessis non excludantur, praefatus Orator a Sanctitate Vestra humiliter et enixe postulat, ut Sorores Tertii Ordinis S. P. Dominici, sive cum votis simplicibus collegialiter viventes earumque alumnae, etiam externae, nec non famulae, aegrotae ceteraeque huismodi in conservatoriis, xenodochiis, hospitiis etc. Sororum degentes, servatis aliis conditionibus de iure servandis, visitando oratorium domus suae semipublicum Indulgentias de quibus supra lucrari valeant, quas lucrarentur aliquam ecclesiam publicam Ordinis visitando.

Et Deus etc.

Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII sibi tributarum S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita benigne annuit pro gratia iuxta preces. Presenti in perpetuo valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 17 februarii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amid., *Secretario,*
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

V.

Ad una croce eretta in tempo di missione, e distrutta, se ne può sostituire un' altra senza perdita delle indulgenze.

Albiensis — 20 Iul. 1901 — Stephanus Maurand, Missionarius Tertii Ordinis Regularis S. Francisci, diocesis Albiensis, in Gallia, humiliter huic Sacrae Congregationi Indulgentiarum quae sequuntur exponit. Occasione SS. Missionum in paroecia loci vulgo dicti *Aiguefonde* praefatae dioecesis in memoriam earumdem Missionum erecta fuit in propinquo monte Crux, cui deinde, vi facultatum alumnis Tertii Ordinis Regularis S. Francisci in Gallia per Apostolicum Breve diei 2 aprilis 1886 concessarum, adnexae fuerunt Indulgentiae favore Christifidelium eam devote colentium. Porro accidit, ut supramemorata Crux, magna exorta tempestate, eversa fuerit et fere destructa. Nunc vero Christifideles novam ibidem erigere Crucem satagunt: haerent tamen dubii, an cessaverint Indulgentiae primitivae Cruci adnexae; et idcirco Missionarius Orator huic Sacrae Congregationi sequens dubium proponit: *Utrum in casu Crux nova, erecta in eodem loco in quo Crux destructa existebat, gaudeat pristinis Indulgentiis, an nova earumdem concessio requiratur?*

Et Sacra Congregatio proposito dubio respondit: *Affirmative quoad secundam, iuxta Decretum in una* Ratisbonensi *die 22 februarii 1888* (1).

Datum Romae ex Secreteria eiusdem S. Congregationis die 20 iulii 1901.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Pr. R. P. D. Franc. Archiep. Amid., *Secretario,*
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Ultrum indulgentiae adnexae alicui Cruci in Ss. Missionibus erectae perdurent, etiamsi huiusmodi Crux collapsa vel destructa fuerit et nova loco prioris erigatur; an nova Crux indigeat nova Indulgentiarum applicatione ?—Resp.: Non indigere nova concessione, dummodo nova Crux erigatur eodem loco, qua prima existebat, et de consensu Episcopi. „

VI.

Sanatoria generale per le Stazioni della Via Crucis.

Beatissime Pater,

Frater Petrus ab Arce Papae, Procurator Generalis Ordinis Minorum, praevio Sancti Pedis osculo, humillime exponit quod anno 1894 sub die 7 aprilis Sacra Congregatio Indulgentiarum benigne sanavit omnes defectus ubique locorum incursos in erectione Viae Crucis Stationum.

Cum autem non obstantibus divulgatis opellis modum erigendi Viam Crucis respicientibus, hic illic non omnia observata fuerunt ad validitatem erectionis requisita, ne Fideles absque eorum culpa Indulgentiis Pio Exercitio adnexis priventur, humilis Orator humiliter expostulat a Sanctitate Tua, quatenus omnes Viae Crucis erectiones a die 7 aprilis 1894 hucusque locorum ob quoscumque defectus invalide factas, benigne sanare dignetur.

Et Deus etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, petitam sanationem benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 27 maii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
F. Sogaro, Archiep. Amiden., *Secretarius.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Se possa talvolta estrarsi prima del tempo dal seno della madre un feto estrauterino.

Illust. ac Rev.me Domine,

R. D. Carolus Lecoq, Decanus Facultatis Theologiae in ista Universitate Marianopolitana, per litteras diei 12 Martii anni 1900 sequens dubium proponebat circa interpretationem resolutionum S. Officii quoad liceitatem extractionis chirurgicae foetus immaturi: " Utrum aliquando liceat e sinu matris extrahere foetus ectopicos adhuc immaturos, nondum exacto sexto mense post conceptionem ? „

Curae mihi fuit fatum dubium solvendum transmittere eidem Supremo Tribunali S. Officii. Illi vero E.mi ac R.mi Patres Card. Inquisitores

generales, in congregatione fer. IV die 5 vertentis mensis Martii, post maturam rei discussionem, sequens emanarunt responsum : " Negative, juxta Decretum fer. IV 4 Maii 1898 (1), vi cujus foetus et matris vitae quantum fieri potest, serio et opportune providendum est ; quoad vero tempus, juxta idem Decretum, Orator meminerit, nullam partus accelerationem licitam esse, nisi perficiatur tempore ac modis quibus ex ordinarie contingentibus matris ac foetus vitae consulatur. — Praesens vero decretum expediatur per Ordinarium. „

Haec habui, quae cum Amplitudine Tua hac super re, pro meo munere, communicarem : et precor Deum, ut Te diu sospitet.

Amplitudinis Tuae

Addictissimus Servus
M. Card. Ledòchowski, *Praef.*
Aloysius Veccia, *Secret.*

20 Martii 1902.

Ad Archiepiscopum Marianopolitanum.

Secreteria de' Brevi

Si arrichisce d' indulgenze una nuova Corona dello Spirito Santo.

LEO PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum dilectus Filius Noster Iosephus Calasanctius S. R. E. Diaconus Cardinalis Vives y Tuto, nomine etiam hodierni Praepositi Generalis Ordinis Minorum Capulatorum atque universi Ordinis ipsius, enixas Nobis preces humiliter adhibuerit, ut fidelibus pie recitantibus Coronam Spiritus Sancti a Sacrorum Rituum Congregatione approbatam nonnullas Indulgentias largiri de Nostra Benignitate velimus ; Nos ut tam frugifera exercitatio uberiori cum animorum bono fiat, atque erga Paraclitum plebis Christianae obsequium amplificetur, votis huiusmodi annuendum existimavimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius Auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Cristifidelibus ubique terrarum existentibus pie ac saltem contrito corde quovis anni die recitantibus privatim sive publice dictam Coronam Spiritu Sanctis quocumque idiomate, dummodo versio fidelis sit, iuxta exemplar, quod latina lingua exaratum in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus, in forma Ecclesiae solita de poenalium numero septem annos totidamque quadragenas expungimus. Iis vero, qui dictam Coronam habi-

(1) Vedi questo decreto nel *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 52.

tualiter recitent, ac die festo Pentecostes, vel uno ad cuiusque lubitum eligendo intra eiusdem festi octiduum die, admissorum confessione expiati ac coelestibus epulis refecti, quamlibet Ecclesiam vel publicum Oratorium ubique terrarum situm visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Tandem largimur fidelibus ipsis liceat, si malint, plenaria ac partialibus hisce Indulgentiis functorum vita labes, poenasque expiare. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum authenticum exemplar transmittatur ad Secretariam Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae atque earumdem Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et Sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIV Martii MCMII. Pontificatus nostri anno Vigesimoquinto.

Alois. Card. Macchi

Praesentium Litterarum authenticum exemplar transmissum fuit ad hanc Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 8 Aprilis 1902.

F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

CORONA SPIRITUS SANCTI.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen.

Brevis Actus Contritionis.

Doleo, mi Deus, me contra te peccasse, quia tam bonus es; gratia Tua adiuvante non amplius peccabo.

Hymnus.

Veni, Creator Spiritus etc.

v. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

r. Et renovabis faciem terrae.

Oremus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

I. — MYSTERIUM PRIMUM.

De Spiritu Sancto ex Maria Virgine Iesus conceptus est.

Meditatio. — Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Idcoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. „ (Luc. I, 35).

Exercitatio. — Precare vehementer Divini Spiritus auxilium et Mariae intercessionem ad imitandas virtutes Iesu Christi, qui est exemplar virtutum, ut conformis fias imagini Filii Dei.

Semel *Pater* et *Ave* et septies *Gloria Patri*, etc.

II. — MYSTERIUM SECUNDUM.

Spiritus Domini requievit super Iesum.

Meditatio. — " Baptizatus autem Iesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei coeli : et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se. „ (Matt. III, 16).

Exercitatio. — In summo pretio habe inaestimabilem gratiam sanctificantem per Spiritum Sanctum in Baptismo cordi tuo infusam. Tene promissa, ad quae servanda tunc te obstrinxisti. Continua exercitatione auge fidem, spem, charitatem. Semper vive ut decet filios Dei et verae Dei Ecclesiae membra, ut post hanc vitam accipias coeli haereditatem.

Semel *Pater* et *Ave* et septies *Gloria Patri* etc.

III. — MYSTERIUM TERTIUM.

A Spiritu ductus est Iesus in desertum.

Meditatio. — " Iesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est a Iordane : et agebatur a Spiritu in desertum diebus quadraginta, et tentabatur a Diabolo. „ (Luc. IV, 1, 2).

Exercitatio. — Semper esto gratus pro septiformi munere Spiritus Sancti in Confirmatione tibi dato, pro Spiritu sapientiae et intellectus consilii et fortitudinis, scientiae et pietatis, timoris Domini. Fideliter obsequere Divino Duci ut in omnibus periculis huius vitae et tentationibus viriliter agas, sicut decet perfectum Christianum et fortem Iesu Christi athletam.

Semel *Pater* et *Ave* et septies *Gloria Patri*, etc.

IV. — MYSTERIUM QUARTUM.

Spiritus Sanctus in Ecclesia.

Meditatio. — " Factus est repente de coelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis ; ubi erant sedentes ; et repleti sunt omnes Spiritu Sancto loquentes magnalia Dei. „ (Act. II, 2, 4, 11).

Exercitatio. — Gratias age Deo quod te fecit Ecclesiae sua filium, quam Divinus Spiritus Pentecostes die in mundum missus semper vivificat et regit. Audi et sequere Summum Pontificem, qui per Spiritum Sanctum infallibiliter docet, atque Ecclesiam quae est columna et firmamentem veritatis. Dogmata eius tuere, eius partes tene, eius iura defende.

Semel *Pater*, et *Ave* et septies *Gloria Patri*, etc.

V. — MYSTERIUM QUINTUM.

Spiritus Sanctus in anima Iusti.

Meditatio. — " An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti qui in vobis est ?. „ (I Cor. VI, 19).

" Spiritum nolite extinguere. „ (I Thess. V, 19).

" Et nolite contristare Spiritum Sanctum Dei in quo signati est in diem redemptionis. „ (Eph. IV, 30).

Exercitatio—Semper recordare de Spiritu Sancto qui est in te, et puritati animae et corporis omnem da operam. Fideliter obedi divini eius inspirationibus, ut facias fructus Spiritus ; charitatem, gaudium, pacem, benignitatem , bonitatem, longanimitatem, mansuetudinem, fidem, modestiam, castitatem.

Semel *Pater* et *Ave* et septies *Gloria Patri*, etc.

In fine dicas Symb. Ap. *Credo in Deum*, ut professionem fidei, et *Pater*, *Ave*, *Gloria* semel ad intentionem Summi Pontificis.

Concordat, cum suo Originali.

In quorum fidem etc.

Ex Secretaria Sacror. Rituum Congregationi, die 19 Aprilis 1902.

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie

(Contin. V. Vol. XIII, pag. 497 — 501)

XXIII.

Vesti sacre — Immagini e Sacre Suppellettili.

Sommario — 1. Del vestire secondo i diversi titoli le immagini della B. V. — 2. I Cappuccini devono osservare i decreti circa la materia dei sacri paramenti: possono però usare *donec consumentur* quelli di materia diversa — 3. Non devono tenersi esposte in chiesa immagini rappresentanti Vescovi od altre dignità — 4. Non possono usarsi paramenti non benedetti — 5. Nella stessa chiesa dov'è esposta la immagine del SS. Rosario di M. V. non si può esporre anche quella di Pompei — 6. Nella Messa del Cuor di Gesù deve usarsi sempre la pianeta bianca — 7. Nelle funzioni sacre si può in coro star senza berretta, tranne che da' canonici con sacri paramenti — 8. Gli alunni del Seminario possono portar la berretta, benchè non sogliano portarla i canonici — 9. Il corporale può stirarsi con amido — 10. Le campane per uso sacro devono benedirsi solennemente secondo il prescritto del Pontif. Rom.: le sole campane per uso profano possono benedirsi semplicemente — 11. Non si possono usare più le pianete di lana: ed i camici antichi di bambagia, ricamati? — 12. Neanco negli oratorii poveri possono usarsi le pianete di color giallo — 13. Le teche con antiche reliquie, prive di autentica, non possono esporsi in chiesa — 14. Non è lecito adoperar la stola sul rocchetto o sulla cotta posta sopra la mantelletta — 15. Può mettersi un fondo colorato sul ricamo dei camici; su quello poi delle maniche del rocchetto dev'essere del colore della sottana che da ciascuno si può usare — 16. Le immagini della Immacolata Concez. di M. V. e quella di Lourdes, nella stessa chiesa, devono essere rappresentate distintamente — 17. Si approva pei sacri riti una certa tela di fili di seta e di gelso — 18. Si può tollerare il camice con merletto lungo dal cingolo in giù — 19. La palla di lino può essere coperta al di sopra di seta o di altri ornamenti — 20. Non si possono adibire pannilini per la messa di tela *nipis:* possono però consumarsi quelli che già si trovano in uso — 21. Quando il cereo pasquale non basta, può aggiungersene solo una parte — 22. Si può usare in diverso altare un altro cereo pasquale purchè una volta benedetto — 23. Si

permette per grazia speciale l'uso della tela *Hiapon* pei pannilini dell'altare al Vicariato Apost. Se-Cinen. — 24. Non conviene adibire un palliotto corto per la parte anteriore dell'altare, nè un certo cembalo invece di campanello — 25. Il cingolo in modo di fascia può adibirsi *donec consumetur* — 26. Sotto il merletto alle estremità del camice può usarsi un fondo di color ceruleo.

1. R.mus Dominus Iosephus Sarto Episcopus Mantuanus exposuit, usum vigere, fere in cunctis Ecclesiae Mantuanae Dioeceseos, vestiendi scilicet indumentis diversi coloris pro diversitate festorum ac temporum sacras Deiparae Imagines Fidelium venerationi expositas easque collocandi diebus solemnioribus in loco principe Altaris, ubi SS. Eucharistia asservatur, nec non eas vestibus nigri coloris indutas deferendi in Processionibus Feria V et VI Hebdomadae maioris.

Resp. 15 Martii 1888, in Mantuana, n. 3690: " Remittendum tolerantiam eiusmodi usuum prudenti arbitrio Episcopi; dummodo tamen vestes in casu nihil indecens praeseferant aut profanum. „

2. Utrum Capuccini teneantur ad observantiam Decretorum circa materiam paramentorum? Et quatenus Affirmative,

Utrum licite uti possint paramentis ex gossypio, lino aut lana, bona fide confectis, post istius materiae prohibitionem?

Resp. 7 Decembris 1888, in Ordinis Minorum Capuccinorum S. Francisci, ad 16, n. 3697: " Affirmative, ad primam partem; facta vero, quoad secundam, venia utendi huiusmodi paramentis, iam existentibus, donec consumantur. „

3. An monumentum ligneum ac duae imagines cuiusdam Archiepiscopi intra ambitum Ecclesiae Metropolitanae in urbe Bogotae extantes, quae a rudibus fidelibus tamquam cultu dignae habentur, inde removere atque in Sacristia vel alibi collocari debeant?

Resp. 31 Augusti 1889, in S. Fidei Neogranaten, n. 3715: " Affirmative; iuxta Decreta s. m. Urbani Papae VIII et normas a Benedicto Papa XIV traditas. „

4. In Pacensi Ecclesia Cathedrali Ceroferarii, qui nec tonsura initiati sunt, Albam et Dalmatiam etsi non benedictas induunt. Quum hic usus iam in aliquibus Dioecesibus vigeat Ditionis Boliviae; quaeritur an sit permittendus?

Resp. 24 Ianuarii 1890, in Pacen., ad 2, n. 3722: " Negative. „

5. — I. An liceat in Ecclesiis, in quibus canonice sunt erectae SS.mi Rosarii Confraternitates, antiquae Imagini Beatae Virginis Mariae de Rosario substituere Imaginem pompeianam? Et quatenus Negative,

II. An liceat Imagini B. M. V. de Rosario in eodem Altari Imaginem parvam pompeianam supponere, uti vulgo dicitur *sotto quadro?* Et quatenus Negative,

III. An liceat in praefatis Ecclesiis dedicare dictae Imagini B. M. V. pompeianae aliud Altare? Et quatenus Negative,

IV. An liceat saltem in aliquo loco earumdem Ecclesiarum Imaginem B.

M. V. pompeianam publicae venerationi exponere? Et quatenus Affirmative,

V. An eam visitando easdem indulgentias Altari Sanctissimi Rosarii concessas Christifideles et Confratres lucrari valeant?

Resp. 24 Februarii 1890, in Ordinis Praedicatorum, n. 3723 " Negative in omnibus „ (1).

6. An sacra paramenta coloris albi in Missa de Sacro Corde Iesu adhi-

---

(1) Questo decreto viene così spiegato dalla seguente lettera, diretta dalla S. C. all'E.mo Card. Monaco La Valletta Vicario di S. S. pel tempio di Valle di Pompei:

" Firma ecclesiastica Liturgiae Regula est, ab hac Sacra Rituum Congregatione continenter inculcata, in una eademque Ecclesia, eoque magis in uno eodemque Altari, duas pluresve depictas tabulas aut statuas unum eundemque Coelitem referentes, vel si agatur de SS.ma Virgine, Deiparam referentes sub uno eodem titulo invocatam, publicae venerationi exponi non posse.

" Eiusmodi regulam, quae exceptionem nequaquam admittit, eadem Sacra Congregatio prae oculis habuit quum, Decreto die XXIV Februarii huiusce anni edito, quibusdam sibi a R.mo Procuratore Generali Ordinis Praedicatorum propositis dubiis responderet, quae ad morem referebantur in quopiam Templo, ubi iam exposita SS.mae Virginis a Rosario nuncupatae colebatur effigies, alteram, cui idem titulus inerat, exponendi, quaeque in Templo in Valle Pompeianorum recens extructo cultum obtinet.

" Enim vero quidquid sit de illo peculiari loco ubi SS.ma Virgo Maria huiusmodi cultu honestatur, et de beneficiis gratiisque singularibus, quas Deus fidelibus quibuslibet, eo accurrentibus vel ad Virginem ibi veneratam confugientibus, concedere dignatur; extra omne dubium est effigiem illam in iis quae minus praecipua sunt, si leves quasdam varietates excipias, Dei Matrem a Rosario pariter noncupatam referre.

" Nequit igitur in Ecclesiis publicisque quibuslibet sacris aedibus illa exponi ubi alia eiusdem nominis imago venerationem a fidelibus populis cultumque obtinet. Quapropter etsi post illius Decreti publicationem pleraque postulata ad Romanum Pontificem pervenerint implorandi gratia, ut aliqua in Ecclesia, una cum vetusta effigie sineretur, cui a Pompeiis nomen adiicitur, enuntiatae normae derogare non libuit; quod quidem responsiones ab hac Sacra Congregatione identidem datas mirifice fulcit et explicat.

" Has vero responsiones, quoad pertinent ad Sacras Indulgentias, quod hactenus dictum est apprime confirmant; videlicet duas illas Beatae Virginis Imagines unum idemque esse.

" Proinde quin novae Indulgentiae, quae a S. Sede concedi poterunt, excludantur, quod iam concessas, S. Congregatio conditiones, quas alias ad id opus praescripsit, servandas edicit.

" Interim ut huiusmodi petitionibus finis imponatur, utque in omnium memoriam sacrae Liturgiae Regulae similibus in casibus observandae, etiam atque etiam revocentur; haec Sacra Congregatio, a Romano Pontifice susceptis mandatis, opportunum iudicavit hascae Eminentiae Vestrae Litteras dare, affatim confidens fore, ut iisdem ad hanc, quamvis alioqui adeo salutarem ac laude dignam, erga SS.mam Virginem a Rosario religionem aequis limitibus continendam sapienter utatur.

" Die 20 Maii 1890, n. 3732. „

benda sint, tum in locis ubi Missa *Egredimini* cum Praefatione de Nativitate celebratur, tum reliquis in locis ubi Missa *Miserebitur* cum Praefatione de Cruce, usurpari debet?

Resp. 15 Novembris 1890, in Nitrien., n. 3737 " Affirmative. „

7. Num Episcopus possit, contradicente Capitulo, introducere usum bireti in respectivis functonibus sacris, ubi ab antiquioribus temporibus consuetudo contraria viget?

Resp. 5 Maii 1891, in Lublinen., n. 3746, ad 1: " Negative; nisi Canonici sacris paramentis sint induti. „

8. Num alumni Seminarii possint deferre biretum, idem non deferentibus Canonicis?

Resp. ibidem, ad 2: " Affirmative. „

9. Utrum usus, qui fere evasit communis, non leviter imbuendi amylo Corporalia, retineri possit?

Resp. 13 Februarii 1892, in Calaguritana et Calceanten., ad dubia additionalia, n. 9: " Usus utpote communis in casu potest retineri. „

10. Rituale Romanum exhibens benedictionem simplicem Campanae, addit haec verba: *Quae tamen ad usum Ecclesiae non inserviat.* Hinc quaeritur:

I. Utrum quoties benedicuntur Campanae, quae ad usum Ecclesiarum vel Sacellorum inserviunt, adhibendae sint ab Episcopo caeremoniae et unctiones in Pontificali Romano praescriptae? Et quatenus Affirmative,

II. Pro quibusnam Campanis benedictio simplex proprie adhibeatur?

Resp. 4 Martii 1892, in Sedunen., n. 3770, ad 1 et 2; videlicet:

Ad I. " Affirmative. „

Ad II. " Pro omnibus campanis quae ad usum sacrum non inserviunt, adhibeatur adnexa formula nuperrime approbata „ (1).

11. Num adhiberi possint sacra paramenta ex mera lana confecta, prohibendo tamen ne in posterum emantur?

Resp. 23 Iunii 1892, in Lauden., n. 3779, ad 1: " Negative. „

Num albae veteres ex gossypio acu pictae permitti possint donec consumantur?

Resp. ibidem, ad 2: " Pro gratia, donec consumantur. „

12. Num in Oratoriis ruralibus atque Ecclesiis, quae parvum habent censum, Planetae sericae flavi coloris, ut antea adhiberi possint?

Resp. ibidem, ad 3: " Negative; iuxta Decretum in una Mutinen. diei 23 Septembris 1837 ad V in responsione ad 1 „ (2).

13. Thecae vetustae cum Reliquiis, quae authentico documento carent, olim ad suppressa Monasteria spectantes, possuntne exponi in Altari, uti fit ab immemorabili tempore?

Resp. ibidem. ad 5; " Negative. „

---

(1) Vedi questa formola nel *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 153.

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: " An paramenta coloris flavi adhiberi possint pro quocumque colore, nigro excepto? — Resp. Negative. „

14. Fasne est Parochis Stolam induere super rochettum aut superpelliceum, sed mantelletta contectum, quoties Sacramenta administrant?

Resp. ibidem, ad 8: " Negative. "

15. Num tolerari possit, ut fundus coloratus supponatur textili denticulato vel operi phrygio in manicis et fimbriis Albarum nec non in manicis rochetti?

Resp. 12 Iulii 1892, in Romana resolutionis dubiorum, n. 3780, ad 5: " Quoad manicas et fimbrias Albarum, Affirmative; quoad manicas autem in rochettis, fundum esse posse coloris vestis talaris relativae dignitatis. "

16. In Templo Fani tabula princeps Altaris maximi refert desuper Immaculatam B. M. V. Conceptionem; in altero vero e quatuor minoribus altaribus extat simulacrum pro tabula repraesentans Virginem Deiparam Immaculatam vulgo de *Lourdes*. Quaeritur:

Tabula princeps Altaris maioris in enuntiata Ecclesia et Simulacrum Deiparae de *Lourdes* in minori Altari debentne haberi distincta tamquam diversum subiectum, ab utraque repraesentatum?

Resp. 27 Augusti 1892, in Fani, n. 3791, ad 1: " Affirmative; dummodo B. M. V. de *Lourdes* nuncupata repraesentetur cum omnibus Apparitionis adiunctis. "

17. Preces a D. Iosepho Pasquali Diœceseos Ceneten. huic Sacræ Rituum Congregationi porrectae sunt, ut quoddam textum a se nuper confectum ex serico et mori fibris (cuius plurima et variata specimina transmisit) sacris paramentis conficiendis adhiberi posset.

S. R. C., attentis litteris R.mi Episcopi Ceneten., nec non ea de re peritorum sententiis exquisitis, rescripsit: " Posse adhiberi; dummodo textum de quo agitur nunquam, nova adiecta materia, immutetur. "

18. Num Canonicis Missam celebrantibus, solemnioribus diebus cum vel sine assistentia Episcopi, liceat uti Alba ornata fimbriis seu reticulo a cingulo deorsum?

Resp. 16 Iunii 1893, in Goana, n. 3804, ad 12: " Tolerari posse. "

19. An uti liceat palla a superiori parte panno serico, aut ex auro vel argento, et acu depicto cooperta?

Resp. 17 Iulii 1894, in Dubiorum resolutione, n. 3832, ad 4: " Permitti posse; dummodo palla linea subnexa Calicem cooperiat, ac pannus superior non sit nigri coloris, nec referat aliqua mortis signa. "

20. — I. Num ex tela sive panno, vulgo *Nipis*, possint confici Corporalia, Pallae, aut saltem Albae, Amictus et Mappae? Et quatenus Negative,

II. Num uti liceat iis confectis?

Resp. 13 Augusti 1895, in Placentina in Hispania, n. 3868:

Ad 1: " Negative, ad utramque partem. "

Ad 2: " Affirmative, tantum quoad Albas, Amictus et Mappas, usquedum consumentur. "

21. An renovandus sit quotannnis Cereus paschalis sive ex toto; sive ex parte quae consumata fuit?

Resp. 27 Martii 1896, in Nemauesn. n. 3895, ad 1 : " Negative, quoad primam partem ; Affirmative, quoad secundam ; idest posse et teneri tantum cum pars accendenda non sufficiat pro toto tempore paschali. „

22. Num, loco Cerei paschalis qui manet toto tempore paschali prope Altare maius, adhiberi queat alius Cereus in Sacello laterali, ubi diebus ferialibus a Canonicis Ecclesiae Cathedralis fit Officiatura sine cantu?

Resp. ibidem, ad 2 : " Affirmative, dummodo hic alius Cereus alias fuerit semel benedictus, in eoque infixa sint quinque grana thuris. „

13. R.mus Episcopus Calaën. et Vicarius Apostolicus Se-Cinensis Sept.-Occidentalis SS.mo D. N. Leoni Papae XIII humillime exposuit, in suo Vicariatu ex vetusta consuetudine adhiberi Amictus, Albas, Tobaleas Altarium necnon corporalia et pallas tela quadam confectas, quae vulgo *Hiapou* nuncupatur.

Idem R.mus orator ipsum SS.mum Dominum Nostrum enixe rogavit ut usus praedictae telae, cuius exemplum pro sacris suppellectilibus, in suo Vicariatu Apostolico continuari legitime possit.

Sanctitas porro Sua, de speciali gratia benigne precibus annuit, dispensando a lege et usu telae lineae adhibendae in casu et ad effectum de quo agitur ; atque consuetudinem vigentem in memorato Vicariatu Apostolico ratam habendo et in posterum permittendo ; servatis de cetero servandis.

Die 27 Iunii 1898, in Vicariatus Apostoli Se-Cinensis Sept.-Occidentalis, n. 3995.

24. — I. Ex usu antiquissimo in plerisque Ecclesiis Dioeceseos Mexicanae, loco antipendii, quod totam anteriorem partem altaris tegat, penes aliquas Ecclesias est parvum antipendium vulgo *Palia*, circa dimidium metri habens ex quavis parte, quod suspenditur in medio Altaris.

II. Tandem loco tintinnabuli pro Sacrosancto Missae Sacrificio nonnullae Ecclesiae novissime coeperunt adhibere quoddam cymbalum dictum *Indorum Orientalium*, quod est ad modum magni catini semipendentis ab hasta lignea, et percussum ab Acolytho sonum elicit.

Resp. 10 Septembris 1898, in Mexicana, n. 4000 : " Negative ad omnia ; seu non convenire. „

25. An consuetudo utendi Cingulo ad instar fasciae tolerari possit ?

Resp. 24 Novembris 1899, in Minoricen, n. 4048, ad 6 : " Tolerari potest enunciata consuetudo ubi viget, donec Cingula, hucusque adhibita, consumentur. „

26. An toleranda consuetudo utendi fundo caerulei coloris sub velo translucenti in fimbriis et manicis albarum ?

Resp. ibidem, ad 7 : " Affirmative ; et detur Decretum sub n. 3780, diei 12 Iulii 1892 ad V. „ *(continua)*

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. pag. 214-216 di questo Vol.)

Proposizione XVIII.

Qui in oratione utitur imaginibus, figuris, et speciebus, et propriis conceptibus, non adorat Deum in spiritu et veritate.

Questa proposizione vuole escluse dalla vera adorazione di Dio le immagini, le figure, le specie, ed i concetti proprii, dicendosi con ciò non potersi adorare il Signore in ispirito e verità: conseguenza ancor questa del sistema del quietismo di Molinos.

Fu qualificata *temeraria, scandalosa, erronea et haeresim sapiens.* Ed è simile alla riprovata prop. XI degl' Illuminati che suona: " Nullo modo umquam utendum est imaginibus ut quis se ad orationem colligat, cum ipsae tantum blandimento et illecebrae sint „ (v. Card. de Laurea *Opusc. 2., c. 4*).

Che l' uso delle immagini, delle figure, delle specie e dei concetti proprii non debbono escludersi dalla vera adorazione di Dio, lo si dimostra da che noi qui sulla terra non possiamo conoscere Dio intuitivamente, ma solo astrattivamente per mezzo delle cose e delle immagini create. Lo insegna l' Apostolo (Rom. I, 20) " Invisibilia Dei a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas. „ Ed altrove (I Cor. XIII, 12): " Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem. „ Conoscendo perciò in questa vita Iddio solo per mezzo delle cose e delle immagini create, possiamo bene avvalerci di queste per adorarlo. Di qui viene essere domma di fede potersi dar culto alle sacre immagini, che rappresentano la invisibile Divinità.

Così ha pure insegnato l' Angelico (2. 2. q. 174, a. 2, ad 4): " Illustratio divini radii in vita praesenti non fit sine velaminibus phantasmatum qualiumcumque: quia connaturale est homini secundum statum praesentis vitae, ut non intelligat sine phantasmate. „ E Dionigi Cartusiano, parlando della detta conoscenza divina, ha scritto (*Tract. de Vita inclusa*, c. 19): " Aliquando fit per similitudines corporales; interdum per formas imaginarias; interdum vero fit hoc sublimius, purius ac divinius per species et radios intellectuales, hoc est per solam intellectualem illuminationem, et spiritualis speciei, aut luminis infusionem: sicque contingere solet personis perfectis, heroicis ac divinis, quae saepe inopinatis excessibus feruntur, seu potius rapiuntur in Deum. „ Donde si raccoglie che per varii gradi si può giungere alla contemplazione divina, e sempre per mezzo d' immagini e specie

o corporali o spirituali. Or l' adorazione supponendo sempre come mezzo la cognizione, segue la natura di questa; e però se Dio si conosce a mezzo d' immagini e di specie create, per mezzo di queste pure lo si adora.

Ma perchè sta scritto in S. Giovanni IV, 24: " Spiritus est Deus; et qui adorant eum in spiritu et veritate oportet adorare? „ — Queste parole furono rivolte da G. C. alla Samaritana e vogliono significare che Dio vuolsi adorare collo spirito, cioè non già solo con atti esteriori come si faceva in Samaria, ma molto più con atti interiori e spirituali; nè con ignoranza e falsità sul vero culto, ma col vero e divino sacrifizio della nuova Legge. Così generalmente i Ss. Padri presso Tirino *in cap. 4 Joann.*

Proposizione XIX.

Qui amat Deum eo modo, quo ratio argumentatur, aut intellectus comprehendit, non amat verum Deum.

Come nella precedente proposizione si è escluso il lavorio della mente e della ragione in venerare Dio, qui lo si esclude in amarlo; e si dice non potersi amar Dio come la ragione lo rappresenta, o come l' intelletto lo percepisce.

Questa proposizione fu qualificata *scandalosa, temeraria, erronea et haeresim sapiens.*

E tale si dimostra dalla S. Scrittura e da' Ss. Padri. La S. Scrittura infatti dice per S. Paolo che i gentili sono inescusabili perchè potevano conoscer Dio per mezzo delle creature e potevano glorificarlo ed amarlo e nol fecero (Rom. I, 21); " ita ut sint inexcusabiles, quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt. „ — E pel Salmista (Ps. XVII, 1): " Diligam te, Domine, fortitudo mea: Dominus, firmamentum meum et refugium meum et liberator meus. „ In cui si assegnano come ragioni di amor divino l' essere Dio nostra fortezza, nostro baluardo, nostro rifugio, nostro liberatore.

Da' Ss. Padri si raccoglie lo stesso. Ecco come S. Agostino indica le ragioni che ci spronano ad amar Dio (Confess. lib. X, cap. 6): " Coelum et terra et omnia quae in eis sunt, undique mihi dicunt ut te amem; nec cessant dicere omnibus ut sint inexcusabiles. „ — E S. Bernardo fa conoscere che senza la ragione che ne suggerisce i motivi, non bene si può amar Dio (*Sup. dignit. divin. amor.* cap. 8): " Sunt autem duo oculi ad lumen, quod Deus est videndum, naturali quadam intentione semper palpitantes: amor et ratio. Cum alter co-

natur sine altero, non adeo proficit; cum invicem se adiuvant, multum possunt. „

S. Tommaso spiega colla solita sua lucidezza questo punto (2. 2. q. 82, a. 3 ad 2): " Ea quae sunt divinitatis sunt secundum se maxime excitantia dilectionem, et per consequens devotionem, quia Deus est super omnia diligendus. Sed ex debilitate mentis humanae est, quod sicut indiget manoductione ad cognitionem divinorum, ita ad dilectionem per aliqua sensibilia nobis nota. „

Non è vero adunque che non ama il vero Dio chi lo ama secondo quello che gliene dice la ragione, o l' intelletto ne comprende.

Proposizione XX.

Asserere, quod in oratione sibi opus est per discursum auxilium ferre, et per cogitationes, quando Deus animum non alloquitur, ignorantia est. Deus nunquam loquitur, eius locutio est operatio, et semper in anima operatur, quando haec suis discursibus, cogitationibus et operationibus eum non impedit.

Questa proposizione contiene tre parti: 1.ª Che nasce da ignoranza il dire nella orazione, quando Dio non parla all' anima, dover questa aiutarsi con discorsi e con meditazione — 2.ª Che Dio non parla mai all' anima; imperocchè egli parla solo con operare — 3.ª Che Dio opera sempre nell' anima quando questa non lo impedisce coi suoi discorsi, coi suoi pensieri e colle sue operazioni.

A tutta ragione fu detta questa proposizione, come suona, *temeraria, scandalosa, iniuriosa Sanctis et Doctoribus etiam Mysticis.*

1.° Non è vero infatti che nella orazione, quando Dio non parla all' anima, non si debba questa aiutare con discorsi e con meditazioni. Tutti i DD. di Mistica insegnano che quando Dio non eleva l' anima alla contemplazione di sè, in cui fa d' uopo che l' anima resti passiva, è necessario che si avvalga sempre della meditazione e del discorso. Così S. Bernardo *(Scala Claustral.* cap. 12): " Contemplationis adeptio sine oratione aut rara, aut miraculosa... Quod etsi quandoque aliquibus legimus contigisse, ut Paulo et quibusdam aliis; non tamen ideo debemus nos, quasi Deum tentando, divina praesumere, sed facere quod ad nos pertinet: legere scilicet et meditari in lege Dei, orare ipsum, ut adiuvet infirmitatem nostram et videat imperfectum nostrum. Quod ipse docet nos facere dicens: *Petite et accipietis.* „ — Lo stesso insegna l' Angelico (2. 2. q. 53, a. 4 ad 1): " Si homo praetermittat facere quod potest, solum divinum auxilium expectans, videtur tentare Deum. „ — I Ss. Dottori adunque hanno come tentazione di Dio il non

esercitarsi colla mente nella orazione quando Iddio stesso non la sollevi a sè colla contemplazione, il che accade rarissimamente o per miracolo. Queste medesime cose ripetono più e più volte S. Teresa (*Mans.* 4 cap. 3; Mans. 6, cap. 7); S. Giovanni della Croce (*Ascens. al Monte Carmen.* Lib. 2, cap. ult)., e tutti gli altri DD. di Mistica. E però giustamente la S. Inquisizione di Spagna nel 1623 proscrisse la proposizione degl' Illuminati: " Orans se colligat in Dei praesentia, nihil discurrendo et meditando in ullo mysterio. „

2.° Non è vero che Dio non parla all' anima mai, tranne che colla operazione. Iddio parla all' anima spesso colle sue divine illustrazioni. Così Davidde (Ps. LXXXIV, 8): " Audiam quid loquatur in me Dominus Deus; quoniam loquetur pacem in plebem suam et in eos qui convertuntur ad cor. „ — E Geremia (XX, 9): " Factus est sermo Domini in corde meo quasi ignis exaestuans. „ — E l' Apostolo (Hebr. IV, 16): " Vivus est enim sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti. „ — E Dio parla all' anima, dice S. Agostino, segnatamente quando si leggono le divine Scritture (Serm. 112 de temp.): " Cum oramus cum Deo loquimur; cum legimus Deus loquitur nobis: quia, ut ait Apostolus Rom. 15, v, 4, *Quaecumque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt.* „

3.° Non è vero che Dio opera sempre nell' anima quando questa non ne viene impedita da discorsi e da pensieri proprii. Dio infatti non opera sempre nell' anima con tenerla di continuo unita a sè in alta contemplazione; ma lo fa raramente, come s' è dimostrato innanzi. Il più delle volte, anzi quasi sempre, opera aiutando a concepire santi pensieri ed a compiere atti virtuosi. " Animus hominis (insegna l' Angelico 1. 2. q. 68, a. 4 ad 3) non movetur a Spiritu Sancto nisi ei secundum aliquem modum uniatur: sicut instrumentum non movetur ab artifice, nisi per contactum aut per aliquam aliam unionem. Prima autem unio hominis est per fidem, spem et caritatem: unde istae virtutes praesupponuntur ad dona, sicut radices quaedam donorum. „ — Tanto perciò è lungi che l' operazione divina dell' alta unione coll' anima sia impedita dagli atti della mente e della volontà, che anzi questi ne sono i mezzi necessarii.

Proposizione XXI.

In oratione opus est manere in fide obscura et universali cum quiete et oblivione cuiuscumque cognitionis particularis et distinctae attributorum Dei ac Trinitatis: et sic in Dei praesentia manere ad illum adorandum et amandum eique inserviendum; sed absque productione actuum, quia Deus in his sibi non complacet.

In due parti può dividersi questa proposizione. Nella 1.ª si dice che

nella orazione l' anima dee rimanere in una certa fede oscura ed universale senza pensiero alcuno sugli attributi o sui misteri divini. — Nella 2.ª si vuole che debbasi così rimanere alla presenza di Dio, adorandolo, amandolo e servendolo; ma senza produrre atti di sorta, i quali non piacciono a lui.

Ecco la qualifica di questa proposizione: *perniciosissima in praxi, christianae disciplinae relaxativa, erronea et haeresi proxima.*

Quanto alla 1.ª parte, è vero che talvolta l' anima, rapita quasi dai sensi, è assorta in una certa caligine, contemplando cioè Dio eccedente tutte le creature con concetto non distinto ma confuso ed universale, come insegnano i Mistici (R. P. Baldassare da S. Teresa *Splendori e Riflessi alla Mans. 4 di S. Teresa* cap. 2, spl. 9): ma ciò non è di tutti, nè avviene per ordinario. Nella orazione, quanto è da noi, dobbiamo sempre (tranne solo quando Dio trasporti l' anima alla contemplazione di sè) esercitare la mente in santi pensieri ed il cuore in santi affetti. È questo l' insegnamento universale de' DD., come abbiamo visto innanzi. Qui aggiungeremo l' autorità di S. Bonaventura, il quale ha scritto (in *Parvum bonum*, par. 3): " Per meditationem ascenditur ad contemplationem. „ E quella di S. Lorenzo Giustiniani, il quale dice (*De discipl.* c. 8): " Qui cupis Deum feliciter inhaerere nullo pacto a consueto meditandi frangaris modo. „

Quanto alla 2.ª parte, è falso che possiamo adorare, amare e servir Dio senza far nulla colla mente e col cuore; molto più falso poi che Dio non si compiace dei nostri atti interni di adorazione, di amore di servizio. Come infatti si può adorare amare e servire senza compiere gli atti di adorazione, di amore e di servizio? È possibile mai che Dio non si compiace dello adempimento di quello che ci ha comandato quando ha detto (Luc. X, 27): " Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua? „ — Sono cose queste così chiare ed evidenti, che non vale la pena a trattenervisi di più.

Proposizione XXII.

Cognitio haec per fidem non est actus a creatura productus, sed est cognitio a Deo creaturae tradita, quam creatura se habere non cognoscit; nec postea cognoscit illam se habuisse. Et idem dicitur de amore.

Della cognizione e dell' amore che si ha, per la fede oscura ed universale, di cui nella precedente proposizione, si dice qui che i loro atti non sono prodotti da natura, ma dati alla creatura da Dio senza che la creatura abbia conoscenza e coscienza di essi.

Siffatta proposizione fu detta *perniciosa in praxi, relaxativa totius ecclesiasticae disciplinae, et erronea.*

E giustamente; imperocchè qui non si parla di qualche specialissimo dono di Dio che vien concesso a chi sia giunto alla più alta contemplazione; ma della orazione comune a tutti ed a tutti costante.

È grave errore il dire che ad un qualunque atto di virtù soprannaturale, benchè originato e coadiuvato dalla grazia divina, non abbia parte l' intelletto e la volontà dell' uomo col suo libero arbitrio; e che l' uomo in tali atti sia del tutto incosciente.

Vedemmo nella confutazione della prop. II (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 361) come il negare la cooperazione del libero arbitrio e delle potenze dell' anima all' azione della grazia sia errore opposto all' insegnamento della Chiesa, delle Ss. Scritture e dei Ss. Padri. Il negare poi che l' uomo non abbia coscienza di ciò che conosce e di ciò che vuole è contrario alla retta ragione ed alla esperienza propria. " Actus voluntatis (insegna l' Angelico p. 1, q. 87, a. 4) intelligitur ab intellectu, et in quantum aliquis percipit se velle et in quantum aliquis cognoscit naturam huius actus. „ — Ed altrove (2. 2. q. 25, a. 2): " Quia ipsum velle est quoddam bonum, potest voluntas velle se velle; sicut et intellectus, cuius obiectum est verum, intelligit se intelligere, quia hoc etiam est quoddam verum. Sed amor etiam ex ratione propriae speciei habet quod supra se reflectatur, quia est spontaneus motus amantis ad amatum. Unde ex hoc ipso quod amat aliquis, amat se amare. „ Quale insegnamento più limpido e più vero di questo?

Non neghiamo che qualche volta, benchè rarissima, specie quando l' anima sia giunta allo stato di passiva contemplazione, viene inondata e quasi sopraffatta dalla luce e dall' amor divino ed ella nno sa darsi ragione di quello che avviene in lei, come scriveva S.ª Teresa (Vita, c. 19): " La volontà deve star ben occupata in amare, ma non intende come ama. L' intelletto se intende, non s' intende come intenda; almeno non può comprendere niente come intende. „ — Nondimeno anche in tale stato, benchè sembri che le potenze stieno inerti, pur esse operano quantunque non intendano come ciò fanno. Così la stessa S.ª Teresa *l. c.*: " È un sonno delle potenze, le quali nè del tutto si perdono, nè intendono come operano... Imperocchè veramente stanno le potenze in effetto quasi del tutto unite, ma non tanto ingolfate che non operino. „

(continua)

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

1.

Delitti puniti colla privazione del beneficio.

(Contin. — V. p. 217-222 di q. Vol.).

§ 2. Delitti puniti colla detta privazione " post iudicis sententiam. „

Dopo aver enumerati i delitti, contro i quali comminano i sacri canoni la privazione del beneficio *ipso iure*, passiamo ad esporre quelli che possono punirsi colla medesima privazione, ma *post sententiam iudicis*. Essi sono:

I. La calunnia in giudizio— Calunnia dicesi " delictum, quo quis falsum crimen alteri in iudicio scienter et dolose intendit „ (Reiffenstuel *L. V, T. II, n. 2*). — Onde non trattasi qui di qualsivoglia infamazione; ma di formale accusa o denunzia di falso delitto dolosamente fatta al giudice perchè proceda contro qualcuno.

La calunnia è doppia: *vera* e *presunta*. Vera, se dolosamente si accusa come reo uno che si conosce innocente. Presunta, se non si recano valide prove in giudizio dell' accusa che si è fatta. Imperocchè, insegna il Reiffenstuel *l. c.* n. 3, " qui alium accusare vel denuntiare vult, debet paratas habere probationes, *l. qui accusare C. de edendo;* hinc, si in probatione deficit, falso et dolose, sicque calumniose litem movisse censetur. „ Lo stesso Autore però soggiunge che, non essendo questa presunzione *iuris et de iure*, si ammettono le prove in contrario (1).

---

(1) Le prove, onde alcuno può escludere da sè l' animo di calunniare, sono molte; ne diamo qui alcune per esempio:

a) quando chi accusa, lo fa per obbligo o per officio;

b) quando chi accusa è persona leggiera, come la donna;

c) quando si produca almeno un sol teste fededegno;

d) quando si è spinti all' accusa da qualche immenso dolore, come dalla uccisione del padre o del fratello;

e) quando nel pubblico si è parlato del delitto commesso dall' accusato;

f) quando l' accusatore sia stato ingannato dai testi che prima promisero di deporre in giudizio, e poi non vollero più; ovvero morirono, o ne furono impediti;

Le pene contro i detti calunniatori sono molte. Fra queste i DD. ammettono anche la privazione dell' officio e del beneficio quando si calunnia un chierico : " Praeter enumeratas poenas, clericus alium clericum calumniose accusans, beneficio et officio suo privari et verberibus castigatus in exilium mitti potest „ dice il Reiffenstuel l. c. n. 10. Così pure altri molti, ed ultimamente il De Angelis (L. V, tit. 2). In prova però di siffatta pena si cita il c. *Cum fortius de Calumniat.* Ma qui si parla solo di un suddiacono che vien privato unicamente dell' officio : " Subdiaconus, quo indignus fungitur, privari officio, et verberibus publice castigatum in exilium deportari. „ Non si parla di privazione di beneficio.

Crediamo nondimeno che questa pena, se inflitta dal giudice contro un calunniatore in giudizio, possa sostenersi. I DD. infatti insegnano che le antiche pene contro questo reato erano enormi. Vi era la pena del taglione, in forza della *Leg. ult. Cod. de Accusat. et leg. ult. Cod. de Calumniatoribus* e del can. *Calumniatur, 2. caus. 2. q. 3* ; e questa pena importava che infliggevasi al calunniatore ciò che si sarebbe inflitto all' accusato, se si fosse provata l' accusa ; e però anche la pena di morte, se il delitto apposto la meritava. Abolitasi questa pena, rimase alla discrezione del giudice il punire con pene proporzionate il delitto di calunnia. Si ascolti il Reiffenstuel l. c. n. 11 : " Si calumniator non est capax poena talionis, debet ea commutari arbitrio iudicis in aliam proportionatam, *arg. c. 1 h. t.* ubi subdiaconus in supplementum fuit verberatus. „ Così pure l' Abbate *L. V, tit. 2 de Calumn. in fine* ; il Pirhing *L. V, tit. 2 n. 3 et 4* ; il Covarruvia *L. 2, var. resol. c. 9, n. 1* ecc. Quando la calunnia è vera ed è dolosa, il giudice, in forza di questo potere discrezionale, può ben deporre un ecclesiastico dai suoi beneficii (1).

II. La bestemmia contro Dio e Maria SS. — Gli antichi canoni puni-

---

h) quando il delitto torni in grave danno o in pericolo del bene comune.

Del resto, sta al giudice di ben vagliare queste e simili scuse, che devono essere eccepite e provate dal calunniatore, perchè lo esenti dalle pene, e ancora dal rifacimento dei danni: onde non vale asserire le cennate scuse, ma è necessario dimostrarle in giudizio con solide prove (V. Reiff. l. c. n. 13 sq. ; Farinacio *Prax. Crim.* q. 16, n. 32 sq.; Menochio *De arbitr. Ind.* cas. 321 ; Abbate P. V, c. 2, *de Calumn.;* Covarruvia Va. Res. lib. 1, c. 11, n. 6 etc.).

(1) Giova riflettere ancora che la calunnia va punita pure colla infamia di diritto, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico, giusta il *can. 1, caus. 2, q. 3*, in cui sta detto : " Si quis circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intelligat se iacturam infamiae sustinere. „ E però il calunniatore diventa irregolare ; incapace quindi di ricevere ordini, e di esercitare i già ricevuti : onde se riceve qualche beneficio in tale irregolarità, lo riceve nullamente come si disse altrove.

vano già il bestemmiatore, fra le altre pene, colla deposizione, come il *can. 22, q. 1.* Ma Leone X nella Costit. *Supernae dispositionis*, Giulio III nella Costit. *In multis* e finalmente S. Pio V nella Costit. *Cum primum* hanno sancito pene anche gravissime contro i bestemmiatori. Basterà riportare le parole di quest' ultima costituzione che riguarda i chierici bestemmiatori di Dio e di Maria SS.: " Quicumque clericus in hoc blasphemiae crimen incurrrerit (qui Deum et D. N. Jesum Christum, vel gloriosam Virginem Mariam eius genitricem expresse blasphemaverit), pro prima vice fructibus unius anni omnium et quorumcumque beneficiorum suorum; pro secunda beneficiis ipsis privetur; pro tertia omnibus etiam dignitatibus exutus deponatur et in exilium mittatur. „ Basta dunque bestemmiar Dio, o Gesù Cristo, o la SS. Vergine *palam seu publice* (come sta detto nella cit. Costit. di Leone X, il cui disposto da S. Pio V vien rinnovato) perchè per la prima volta un chierico possa essere punito colla privazione de' frutti di un anno dei suoi beneficii e per la seconda volta possa essere privato affatto de' beneficii tutti che possedeva. — Se poi la bestemmia non è contro Dio o contro la SS. Vergine, lo stesso Pontefice segue a dire: " Qui reliquos Sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiae atque personarum, arbitrio iudicis puniatur. „

Il De Angelis ha scritto (L. V, Tit. 27) che tutte le pene contro i bestemmiatori, sancite dal diritto antico e dalle posteriori costituzioni citate de' RR. PP., oggidì non sono in uso, e le bestemmie vengono ora punite con pene arbitrarie secondo la qualità delle bestemmie e delle persone (1). Nondimeno a noi sembra che possa ben sostenersi anche oggidì la privazione del beneficio, entrando anche questa nelle pene discrezionali del giudice, la quale non vorrà certamente mettersi alla pari colle fustigazioni, colle trafitture della lingua, e colle penitenze pubbliche che aveano luogo nell' antica disciplina e furono sancite dai detti Pontefici.

III. Lo scisma puro— Lo scisma *puro* si differenzia dal *misto* in quanto che, quello è una semplice ribellione contro il Rom. Pontefice, come Capo della Chiesa cattolica; questo, oltre a ciò, ha incluso pure qualche errore contro la fede. Quest' ultimo va punito come l' eresia colla privazione *ipso facto* dei beneficii.

Lo scisma anche puro, oltre la scomunica maggiore, porta seco la inabilitazione ai beneficii. Così Farinaccio *De haeresi* q. 184, n. 42;

---

(1) Ecco le sue parole: " His vero (poenis in corpore iuris) obsoletis, successerunt poenae statutae a Leone XI (invece di X), Iulio III et S. Pio V. Verumtamen annorum fuga, cum et istae amplius haud observarentur, poenae pro qualitate blasphemarum et personarum successerunt. „

Pirhing L. V, tit. 8, n. 15; Reiffenstuel L. V, tit. 8, n. 10; e lo dimostrano dal c. *Quia diligenti*, 5, *de Elect.*, e dal c. 1, *de Schismat.* in 6; la qual pena più probabilmente ha luogo anche dopo la conversione e la penitenza. Perciò da che alcuno sia caduto nello scisma, nullamente riceve i beneficii.

Ma che è da dire dei beneficii ricevuti prima dello scisma? — Il Garzia *De benef.*, par. 11, cap. 10, n. 151; il Sanchez lib. 2 *Moral.* c. 36, n. 16; il Reiffenstuel l. c. n. 11, ed altri, sono di opinione che non si perdano da un puro scismatico i beneficii prima posseduti, dicendo che il *c. 1 de Schismat. in 6* fu rivocato (ad eccezione della sola confiscazione dei beni ivi comminata) da Bened. XI nella *Extrav. un. de Schism. inter communes.* Però altri molti sono di contrario avviso, come il Farinaccio *De haeresi*, q. 184, n. 42; Flaminio Parisi *De resign.* lib. 3 q. 1, n. 36; Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 231, il quale cita inoltre l' Azorio, il Rebuffo, il Lotterio, e dice che anche dei beneficii ricevuti prima gli scismatici devono essere privati, se non in forza dei citati luoghi del diritto, almeno in virtù della bolla di Paolo IV *Cum ex apostolatus* del 15 febbr. 1559 la quale parla dei prelati eretici e scismatici senz' alcuna distinzione e di chi loro aderisce, e li condanna alla perdita degli officii e dei beneficii *eo ipso.* Se non *ipso iure*, almeno *post sententiam*, dovrà sostenersi una tal pena.

IV. L' OMICIDIO VOLONTARIO — Molti sono i sacri canoni che condannano alla privazione perpetua di ogni ordine, beneficio ed officio il chierico che commette omicidio volontario ed ingiusto. Così il *can. Presbyter 12, distinct. 81;* il *can. Si Episcopus, 6, distinct. 50*; il *cap. Cum non ab homine, 10, de Iudic.*; il *cap. Tuae, 6, de Poen.*; il *cap. Sicut, 6, De homic.*; il *cap. De caetero, 7, De homicid.*; *Clem. unic. de homic.* Consuona il Tridentino, il quale *Sess. 14, cap. 7, de ref.* così prescrive: " Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiam si crimen id nec ordine iudiciario probatum, nec alia ratione publicam, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni ordine ac beneficio et officio ecclesiastico perpetuo careat. „

Tutt' i DD. sono di accordo con dire che, in virtù dei citati canoni, l' omicida incorre non solo la irregolarità, ma la privazione altresì dei beneficii che prima possedeva; non però *ipso facto*, ma *post sententiam*, non trovandosi quella o simile clausola nel testo delle leggi. Così Reiffenstuel L. V, tit. 12, n. 24; Garcia *De benef.* P, XI, c. 10, n. 39; Farinaccio *Prax crim.* q. 119, n. 153; Pirhing L. V, tit. 12, n. 10; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 209; De Angelis L. V, tit. 12.

Ciò che si è detto dell' omicida, dicasi pure del mandante e del

consulente che influì efficacemente al delitto, come insegnano i cit. DD. e lo dimostrano dal *c. Perniciose 23, dist. 1. de Poen.*; dal *c. Si quis viduam, 8, dist. 50*; dal *c. Sicut, 6, de homic.*, e finalmente dal *c. 2 de Clerico pugnante in duello*, dove sta detto: " Homicidium tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione perpetrari, non est dubium. „

Anzi quando più persone insorgono contro alcuno per ucciderlo ed uno solo l' abbia ucciso, senza sapersi con precisione chi fosse stato fra essi, tutti incorrono le pene, giusta il *c. Significasti, 58, de homic.* ed il *can. fin. ca. 23, q. 8.* Così pure se uno solo ferisca mortalmente e gli altri solo leggermente, secondo il *can. fin., ca. 13, q. 8*, tutti sono egualmente puniti.

E per la mutilazione o la grave ferita si perde il diritto al beneficio? Per queste cose vi può essere la irregolarità; non però la privazione del beneficio, non risultando ciò da sacri canoni. Così Garcia L. XI, c. 10, n. 178 e Leurenio *l. c.* n. 3.

V. Il concubinato e la incontinenza — Diciamo *il concubinato e la incontinenza*, dal perchè non solo il ritenere nella stessa casa donne sospette, ma sì pure il frequentare le loro case può essere punito colla privazione del beneficio. Abbiamo detto *il frequentare*, giacchè non basta andarci una o poche volte.

Vi ha in ciò il diritto antico ed il diritto nuovo. L' antico vietava al chierico di ritenere in casa *foeminas de quibus suspicio potest esse*, fossero pure congiunte in grado stretto (c. *Inhibendum*, 1, *De cohab. cleric. et mul.*); se ammoniti, senza emenda, ne ordinava la sospensione dai beneficii; e se ciò non giovava, la deposizione (C. *Sicut*, 4, et *Si autem*, 5, *eod. tit.*). Il diritto antico voleva che i chierici concubinarii fossero puniti anche senza bisogno di altre prove quando il delitto era notorio; quando poi era pubblico non evidentemente, ma per fama, voleva che fosse chiarito con testi giurati; e quando cotal chiarimento non potevasi ottenere, rimanendo ancor dubbio con scandalo, voleva ingiunta la purgazione canonica, la quale non voluta dal chierico o non riuscita, portava seco l' obbligo della pena. (c. *Tua nos*, 8, *de cod. tit.*).

Il diritto nuovo consiste nella disposizione del Tridentino, che giova dare qui testualmente e bene esaminare. Nella sess. 25 cap. 14 *de ref.* sta detto: " Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra, detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis, a sacris canonibus, vel statutis ecclesiarum impositis, puniantur. Quod si a superioribus moniti, ab iis se non abstinuerint; tertia parte fructuum, obventionum, ac proventuum bene-

ficiorum suorum quorumcumque, et pensionum ipso facto sint privati, quae fabricae ecclesiae, aut alteri pio loco arbitrio episcopi applicetur. Sin vero in delicto eodem cum eadem, vel alia foemina perseverantes, secundae monitioni adhuc non paruerint; non tantum fructus omnes, ac proventus suorum beneficiorum, et pensiones eo ipso amittant, qui praedictis locis applicentur, sed etiam a beneficiorum ipsorum administratione, quoad Ordinarius, etiam uti Sedis apostolicae delegatus, arbitrabitur, suspendantur: et, si ita suspensi, nihilominus eas non expellant, aut cum iis etiam versentur; tunc beneficiis, portionibus, ac officiis, et pensionibus quibuscumque ecclesiasticis perpetuo priventur, atque inhabiles, ac indigni quibuscumque honoribus, dignitatibus, beneficiis, ac officiis in posterum reddantur; donec post manifestam vitae emendationem ab eorum superioribus cum iis ex causa visum fuerit dispensandum. Sed si, postquam eas semel dimiserint, intermissum consortium repetere, aut alias huiusmodi scandalosas mulieres sibi adiungere ausi fuerint; praeter praedictas poenas, excommunicationis gladio plectantur. Nec quaevis appellatio, aut exemptio praedictam executionem impediat, aut suspendat: supradictorumque omnium cognitio non ad archidiaconos, nec decanos, aut alios inferiores, sed ad Episcopos ipsos pertineant, qui sine strepitu, et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta, procedere possint. „

Fa d' uopo qui considerare:

a) Che il Tridentino proibisce non già solo il turpe commercio con donne, ma anche il ritenere in casa propria o visitare in case altrui donne *de quibus possit haberi suspicio,* che sono cioè tali da ingerire sospetto di sè.

b) Che siffatti chierici possano essere subito puniti colle pene del diritto antico.

c) Possono essere puniti pure colle norme del Tridentino: queste consistono in una doppia monizione. Riuscita infruttuosa la prima, vengono *ipso facto* privati della terza parte dei frutti del beneficio (s' intende dopo la dichiarazione di essa pena), che va a beneficio della fabbrica o di altro pio luogo a volontà del Vescovo. Riuscita parimenti infruttuosa la seconda monizione, perdono *eo ipso* (sempre dopo la dichiarazione) tutti i frutti ed i proventi dei proprii beneficii e delle pensioni, e dovranno essere sospesi dalla loro amministrazione. Se ciò non basta a farli emendare, allora senz' altra monizione (il Tridentino non la prescrive) dovranno essere privati di qualsivoglia beneficio, porzione o pensione ecclesiastica, e resi inabili ed indegni di qualunque onore, dignità, beneficio od officio per l' avvenire.

d) Può bastare anche una monizione per tre quando si fa dal Vescovo, in sua presenza, al reo, come insegnano il Leurenio, *T.*

III, n. 4, ed il Castropalao *Tr. de benef. d. 6, n. 22,* poggiati sul testo *in leg. 2 Cod. quomodo et quando iudex etc.*

e) Non è prescritto quanto tempo debba correre fra una monizione e l' altra: sta tutto ad arbitrio del Vescovo. (Garcia L. XI, cap. 10, n. 186; Leurenius *l. c*).

f) Non è necessario in ciò un giudizio formale; basta che sia chiarita la verità del fatto (*sola facti veritate inspecta*). E dev' esser chiarito per prove di testimonianze giurate: 1°. che la donna dà sospetto di sè — e 2°. che il chierico ha relazione con lei. Le quali cose vogliono essere provate non fino alla evidenza, ma solo fino ad una certezza morale che risulta da varie circostanze e da varii amminicoli. Si ascolti il De Angelis (L. II, tit. 2, n. 2): " Concubinarii clerici sunt vocati non modo illi qui turpiter cum aliqua foemina viverent, sed et qui suspectae mulieris cohabitationem servarent... Nec necesse est notorium esse concubinatum vel incontinentiam, dummodo probari possit suspicio notoria incontinentiae et concubinatus deferente fama „ (V. la causa *Caietana,* risolta dalla S. C. del Conc. il 13 giu. 1885 nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 99).

g) Tal giudizio però deve emetterlo il Vescovo, senza poterlo delegare ad altre dignità inferiori.

h) Ed il Vescovo lo emette qual delegato della S. Sede; sicchè l' appello, se si produce, ha effetto solo *in devolutivo,* non *in suspensivo;* cioè a dire la sentenza deve eseguirsi non ostante l' appello, salvo poi a resilire se il giudizio di appello è favorevole al reo.

Questo procedimento è pei beneficiati in generale. Pei parroci vi ha una procedura più semplice, prescritta dal medesimo Tridentino nella *sess. 21 cap. 6 de ref.* colle parole: " Eos (parochos) qui turpiter et scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerint, coerceant et castigent; et si adhuc incorregibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis iuxta sacrorum canonum constitutiones, esemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant „ (1). — Vero

(1) È sembrato a taluno che questo capo del Tridentino non tratti di qualsivoglia parroco incontinente e scandaloso, ma solo dei parroci illetterati, dei quali si dice che il Vescovo deve assegnar loro un coadiutore o un vicario *si alias honestae vitae sint;* soggiungendo poi: " Eos vero qui turpiter etc. „ — Ma vuolsi considerare che nel principio del capo sta detto: " Quia illitterati et imperiti parochialium ecclesiarum rectores sacris minus apti sunt officiis, et alii propter eorum vitae turpitudinem potius destruunt quam aedificant etc. „ Le quali parole accennano a due classi di persone: agli imperiti ed agli scandalosi, non agl' imperiti solamente. In questo senso hanno interpretato il detto capo Flaminio Parisio *De resignat. benefic.* lib. 5, qu. 6, n. 101; Barbosa *Collect. in Conc. Trid.* h. l. n. 8 ed anche il De Angelis L. III, tit. 2 n. 3, e sappiamo essere ciò secondo la prassi della S. C. del Concilio.

è che neanco qui vengono escluse le monizioni: dopo la prima infruttuosa deve seguire un castigo; dopo la seconda anche infruttuosa, può decretarsi la privazione del beneficio. Vuolsi però anche in tal caso chiarire e provare il delitto con processo sommario.

VI. Lo SPERGIURO—Lo spergiuro pubblico produce la infamia comunque commesso. (Garcia L. XI, cap. 10, n. 169; Felinus in c. *testimonium* de testib.; Rota in una *Gerunden.* de anno 1550 cor. D. Achille ap. Garciam l. c.). Produce pure la privazione dei beneficii non *latae*, ma *ferendae sententiae*: così generalmente i DD. presso Garcia l. c., il quale dice: " Communis opinio est (periurium beneficiis) non esse privatum ipso iure, sed privandum. „ Lo si dimostra dal *c. Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis.*, in cui si dice che il chierico spergiuro " ab ecclesiastico iudice deponendus est. „ E ancora dal *c. Querelam*, 10, *De iureiurando*, in cui sta dichiarato che " non merentur ecclesias regere qui sunt crimine periurii irretiti. „

Perchè però possa privarsi un chierico spergiuro del beneficio, è necessario che tal delitto sia stato commesso in giudizio. Così Garcia l. c., Rebuffo *De pacif. possess.* n. 268, Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 218 n. 2, il quale scrive: " Sed neque ob periurium quodcumque privandus quis est de beneficio, sed solum ob periurium iudiciale, seu factum in iudicio. „

VII. Il CELEBRARE O IL CONFESSARE SENZA ESSERE SACERDOTE—Clemente VIII nella Costit. *Etsi alias* 1 dec. 1601 stabilì: " Ut quicumque non promotus ad sacrum presbyteratus ordinem repertus fuerit missarum celebrationem usurpasse, vel sacramentalem confessionem audivisse, a iudicibus sanctae Inquisitionis vel locorum Ordinariis, tamquam Ecclesiae misericordiae indignas a foro ecclesiastico abiiciatur et ab ordinibus ecclesiasticis, si quos habuerit, rite degradatus, statim curiae saeculari tradatur per iudices saeculares debitis poenis plectendus. „ — Chi dunque, senza il carattere secerdotale, osasse attentare la celebrazione del S. Sacrifizio, e ascoltare le confessioni dei fedeli, dovrebbe o per mezzo del S. Officio, o coll' autorità del Vescovo (che è inquisitore nato) essere degradato e consegnato al braccio secolare. La degradazione porta seco la perdita pure dei beneficii. Così Lotterio *De benef.* L. III, q. 31, n. 16 sq.; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 223 etc.

VIII. La SOLLECITAZIONE A COSE TURPI RIGUARDO ALLA CONFESSIONE — Gregorio XV nella Costit. *Universi* del dì 30 agosto 1622, confermando il Breve di Pio IV *Cum sicut nuper* contro i confessori sollecitanti *ad turpia*, stabilì doversi procedere contro tutti quei sacerdoti, di qualunque grado o dignità, " qui personas quaecumque illa sint, ad inhonesta sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda in actu sacramentalis confessionis, sive antea vel post immediate, seu occasione

vel praetextu confessionis huiusmodi etiam ipsa confessione non sequuta sive extra occasionem confessionis in confessionario aut in loco quocumque ubi confessiones sacramentales audiuntur seu ad confessionem audiendam electo simulantes ibidem confessionem audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint. „

E chiarito il delitto, lo stesso Pontefice commina queste pene: " Et quos in aliquo ex huiusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos, pro criminum qualitate et circumstantiis, suspensione ab executione ordinis, privationis beneficiorum, dignitatum et officiorum quorumcumque, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, nec non vocis activae et passivae, si regulares fuerint, exilii, damnationis ad triremes et carceres etiam in perpetuum, absque ulla spe gratiae poenas decernant, eos quoque, si pro delicti enormitate graviores poenas meruerint, debita praecedente degradatione, curiae saeculari puniendos tradant. „

Le cose stabilite in questa Costituzione furono confermate da Benedetto XIV nell' altra sua Costituz. *Sacramentum poenitentiae* del dì 1 giugno 1741, dandosi facoltà di procedere con testi anche singolari " dummodo praesumptiones, indicia et alia adminicula concurrant „ (1). E nel decreto di fer. V, 5 aug. 1745 contro i confessori sollecitanti *in actu sacramentalis confessionis, sive illius occasione aut praetextu* il medesimo Pontefice aggiunse quest' altra pena: " perpetuam etiam inhabilitationem incurrant ad sacrificii Missae celebrationem. „

Che deve dirsi di queste gravissime pene, fra cui pur quella della privazione dei beneficii? Sono tutte oggidì in uso e da comminare? Ecco come di esse parla la Istruzione del S. Officio del 20 febbraio 1867: " Notandum est poenas huiusmodi omnes, et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum missae sacrificium celebrandum, in decreto Benedicti XIV die 5 aug. ann. 1745 praescriptam, esse tantum *ferendae sententiae*. Abstinendum tamen erit ab infligenda degradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XV statutum fuit: ceterum ad terrorem potius impositum haberi debet quam ut executioni mandetur. „

Fa d' uopo adunque di ritenere tutte le dette pene non *latae*, ma *ferendae sententiae*; e però non s' incorrono se non dopo la sentenza giudiziale: la degradazione e la tradizione al braccio secolare non sono più in uso per questo delitto, e non sono però da infliggere. Sta poi alla discrezione del giudice d' infliggere le altre, non esclusa

(1) Questa facoltà che Gregorio XV diede ai soli Cardinali inquisitori generali (V. Ferraris v. *Sollicitatio* n. 75), Bened. XIV la dà a tutti i Vescovi.

quella della privazione de' beneficii, secondo la qualità della colpa e delle circostanze.

I giudizii sopra il delitto di sollecitazione sono regolarmente di competenza del S. Officio, il quale suole procedere colla massima cautela e suole infliggere con discrezione le pene. Ai confessori convinti di questo reato suole prescrivere l' abiura o semplice o *de vehementi*, secondo il sospetto che ingeriscono o leggiero o grave di *eresia* (1). Suole imporre alquanti giorni di esercizii spirituali colla sospensione dalla messa pei detti giorni, e la sospensione o perpetua o *ad nutum S. Congregationis* dalle confessioni delle donne, o ancora dei maschi; ovvero l' inabilitazione (che è pena più grave e che difficilmente appresso vien tolta) della facoltà di confessare. Spesso vi si aggiunge pure la privazione dei beneficii e degli officii, massime se parrocchiali, che non possono esercitarsi senza le confessioni (2); e ancora, pei casi più gravi, la sospensione dalla messa per un tempo determinato o *ad nutum S. Congregationis.*

Sono queste le pene oggidì in uso nel S. Officio contro i confessori sollecitanti. Contro di essi può procedere ancora il Vescovo di sua propria autorità, come inquisitore nato; ma dovrà attenersi strettamente alla detta istruzione del medesimo S. Officio 20 febbraio 1867, da noi data nel *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 364 sq. e che ogni Vescovo può chiedere al S. Officio. Se il Vescovo procederà secondo la detta istruzione ed infliggerà pene discrete, conformi all' uso del S. Officio, non esclusa la privazione dei beneficii, in caso di appello alla medesima Suprema Congregazione, potrà ben sostenersi la sua sentenza.

(continua)

---

(1) Talvolta al delitto di sollecitazione (che di per sè dà sospetto di eresia) si accoppia pur quello di falso dogma, quando p. e. il confessore dica alla penitente non essere peccaminose le cose *contra sextum*, ovvero dà consigli di falso misticismo per fini impuri. In tali e simili casi si prescrive l'abiura *de vehementi*.

(2) Per la detta privazione si sogliono obbligare alla rinunzia, e se la si fa di buon grado, si suol pure assegnare qualche pensione sulle rendite beneficiali, quando non si abbiano altre risorse al sostentamento.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

13.

Fra quanto tempo si deve prendere possesso di un beneficio; e se e come il Vescovo possa costringere chi non voglia farlo.

Nella diocesi di L. un beneficio parrochiale fu dato a Tranquillino, il quale, ricevutane la investitura, per vani timori, non vuole indursi a prendere possesso, nè vuol rinunziare. — Si chiede: 1.° Fra quanto tempo l' investito di un beneficio può prenderne possesso? — 2.° Può l' Ordinario procedere contro chi non voglia farlo?

Al 1.° Non v' ha legge canonica che generalmente assegni il tempo da doversi prendere possesso di un beneficio. Si ascolti il Leurenio (*For. Benef.* T. II, qu. 818): " Intra quod tempus debeat capi possessio? Respondet Tondutus (*Quaest. et Res. Benef.* Vol. I, C. XIII, n. 13), iuxta iuris communis dispositionem, nullum capiendae possessionis tempus statutum esse. "

Abbiamo detto *generalmente;* imperocchè vogliono eccettuarsi i beneficii resignati, dei quali il resignatario, sotto pena di perdere *eo ipso* il benefizio, e di rimaner questo devoluto alla S. Sede, deve prendere possesso nel termine stabilito da Gregorio XIII nella Bolla *Humano vix iudicio.* Il termine ivi prescritto varia secondo che il beneficio è resignato presso la S. Sede, o presso il Vescovo. Se presso la S. Sede, deve pubblicarsene la resignazione (v. *Mon. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 32), e prendersene possesso fra sei mesi dalla data della concessione per l' Italia; fra nove mesi per l' estero: " Intra sex menses si beneficium citra montes fuerit; ultra vero, intra novem a data concessionis gratiae " (*Const. cit. § 1*). Se il beneficio è resignato nelle mani del Vescovo, quei due atti devono compiersi fra tre mesi: " Et qui sic provisus fuerit intra tres menses a die sibi factae provisionis illam publicet et possessionem beneficii capiat modo et forma supradictis, alioquin, illis elapsis, nulla sit eius provisio et beneficium vacare censeatur eo ipso " (*Const. cit. § 7*).

Il tempo stabilito pel possesso de' beneficii resignati presso la S. Sede fu confermato da Benedetto XIV nella Costituz. *Ecclesiastica ministeria* del dì 15 giugno 1746.

Tranne adunque i beneficii resignati, per tutti gli altri non vi ha tempo pescritto da doversi prenderne possesso necessariamente e sotto pena di decadenza.

Al 2.° Ma se per futili motivi l' investito di un beneficio trascura più del dovere di prendere il detto possesso, in qual modo l' Ordinario potrà obbligarlo?

L' investito di un beneficio *eo ipso* è beneficiato, ed è tenuto a recarsi quanto prima può al luogo del beneficio ed a compierne i doveri. La presa di possesso è condizione necessaria per l' adempimento di quegli obblighi.

Circa i beneficiati non residenti vi ha in diritto l' intero titolo *De clericis non residentibus*, ed il capo XI dà le norme per procedere contro di essi. Ecco le parole del detto capo: " In ecclesiis eorum qui se fraudulenter absentant, nec ad illos valet citatio pervenire, trinae citationis edictum facias publicari: et si nec sic curaverint obedire et ultra sex menses suas deservierint ecclesias, iuxta sanctiones canonicas eis debent merito spoliari.—Contra eos etiam procedatur ut ipsos per suspensionis et excommunicationis sententiam ad tuam obedientiam venire compellas. Quod si nec sic eorum malitia poterit emolliri, eos B. Sanctae Susannae presbyter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus a spiritualium administratione removeat et quibus praesunt ecclesiis de personis idoneis faciat provideri: sed in eos degradationis sententiam non promulget ut cum eis si expediat facilius agi possit. „

Adunque se si conosce il luogo dove ritrovasi il beneficiato assente, deve intimarsi ad esso una triplice citazione; se il detto luogo non si conosce, basta citarlo per un triplice e pubblico editto. Laddove fra sei mesi dall' ultima citazione non si sarà presentato, lo si potrà dichiarar decaduto dal beneficio e questo potrà conferirsi ad altro: O prima o durante le citazioni lo si potrà pure costringere con censure, perchè compia l' obbligo suo.

È questa la procedura anche oggidì in vigore, come insegnano i Canonisti recenti. Ed il Santi (L. III, Tit. IV, n. 57) cita due decreti della S. C. del Concilio, uno del 26 Aprile 1621 e l' altro dell' 8 Giugno 1624 che confermano tal procedura.

Pei parroci non residenti però provvede anche il Tridentino, il quale nella sess. 23 cap. 1 *de ref.* stabilisce: " Quod si per edictum citati, etiam non personaliter, contumaces fuerint; liberum esse vult Ordinariis, per censuras ecclesiasticas et sequestrationem et subtractionem fructuum aliaque iuris remedia, etiam usque ad privationem compellere. „

Il Tridentino adunque permette che i parroci assenti, benchè si conosca il luogo di lor dimora, possano citarsi non personalmente, ma per editto; possano costringersi con censure e col sequestro o colla sottrazione dei frutti; e se ciò non giovi, possa compiersi la procedura prescritta dai canoni come s' è visto innanzi. Così spiega il Santi *l. c.*:

" Modus procedendi contra parochos non residentes hic est, ut nempe Episcopus possit, si velit, procedere per censuras simul et sequestrationem aut subtractionem fructuum aliaque iuris remedia; secus potest vel personaliter vel per edictum trinae citationis clericum revocare, et nisi redierit intra sex menses ab ultima citatione, poterit contra eum ferre sententiam *privationis beneficii.* „

Ecco come l' Ordinario può procedere contro gli ecclesiastici, provvisti di beneficii, i quali non vogliano recarsi a prendere possesso dopo tempo notevole.

14

Se sia lecito amministrare la Comunione in Venerdì Santo.

A pag. 133 di questo Volume toccammo solamente di volo il dubbio se sia lecito amministrare la Comunione in Venerdì Santo; e dal poco da noi detto deducemmo non essere vietata in quel dì l' amministrazione almeno privata della SS. Eucaristia. È questa però una quistione lungamente o largamente dibattuta fra i DD., che vuole essere più maturamente studiata perchè se ne ricavi la giusta soluzione.

In capo a tutti coloro che credono lecita in tal giorno la S. Comunione vuolsi riporre il Suarez, il quale scrive (*De Euchar.* Quaest. 80, art. 2, n. 7): " Rogabis obitur an eo die (Fer. VI in Parasc.) liceat communicare laicorum more. Marcellus supra dicit esse prohibitum nisi tantum ob necessitatem viatici. Fundatur in verbis Innocentii dict. cap. *Sabbatho;* ait enim eo die *sacramenta penitus non celebrari.* Item quia in officio illius diei solum praecipitur servari sacramentum pro infirmis. Sed quia alii auctores nihil de hac prohibitione dicunt, et praedictis fundamentis non satis probatur, existimo probabilius licitum esse per se loquendo, eo die communicare; nam cum hoc sit per se bonum et prohibitio non probetur, non est cur tamquam malum damnetur. Etenim Innocentius eo capite manifeste loquitur solum de sacrificio; nam celebrare sacramenta non est proprie ministrare Eucharistiam, sed conficere. Quod autem iubeatur servari Eucharistia pro infirmis, etiam si id gratis demus, non ideo est quia illis solis licite possit dispensari; sed quia illa fuit causa maxime necessaria servandi sacramentum. Addo tamen ex Amalario, lib. 1 de Ecclesiast. offic., cap. 11, non solum pro infirmis, qui sequente die communicare volent, debet sacramentum in die Coenae Domini reservari. Durandus vero, lib. 6, cap. 75 dicit servari pro infirmis et *religiosis* (fortasse non tantum statu sed actu et pietate), qui communicare voluerint; unde in Ordine Rom. antiquo, in officio diei Parasceves, in fine eius dicitur: *Et com-*

municent cum silentio. Et Gregor. Magn., in lib. Sacrament., ut Pamel. refert in liturgiis latinis, dicit: *Communicet sacerdos et omnis plebs.* Olim ergo non solum non erat prohibitio, verum potius opposita consuetudo. Dices, per non usum introductam esse prohibitionem. Respondeo, falsum id esse, tum quia sola negatio actus invalidissima est ad introducendam legem; tum etiam quia ille non usus, solum introductus est, quia omnes fere communicant feria quinta, et quotidiana communio iam abiit in dissuetudinem, ideoque nullus iam communicat feria sexta. Ad quod etiam confert, quod regulariter non potest commode fieri. „

Abbiamo vóluto dare questo lungo tratto dell' esimio Suarez, perchè in esso si compnediano le precipue ragioni che militano a favore della liceità di amministrare la comunione in Venerdì Santo. Ognuno vegga quante e di quanto peso siano le dette ragioni.

L' opinione del Suarez per la liceità è seguita da una serie lunghissima di DD. Stanno per la liceità il Layman *Theol. Mor. lib. 5, tract. 5, c. 4, n. 7*; il Filiuccio, *Tr. 5, cap. 5 qu. 5;* il Perez *Summ. Theol. cap. De Euchar. v. Ministro;* il Ledesma *Par. 1, Sum. c. 19 post 5 concl.*; il Vega *Spec. Curat. cap. 10, n. 241*; il Vasquez *Par. 3, disp. 232, sect. 2, n. 11*; l' Henriquez Lib, 9, *Summ.* cap. 9, n. 6; il Fagundez Praec. 1 Eccl., lib. 3, cap. 14, n. 16; l' Hurtado Disp. 4 De Sacr. Miss., diff. 2; il Durando *Ration. de div. off.* cap. 77, n. 35; Gio. Sanchez *Select. de Sacram., disp. 22, n. 20;* l' Aversa *De Euch., qu. 8, sect. 3;* il Palao Op. Mor. P. 4, tr. 22, disp. un., qu. 1 de Sacr. Miss., dub. 2, concl. 1; il Fausto *De Euch. lib. 2, n. III;* il Dicastillo *De Sacram., tr. 5, disp. 4, dub. 2, n. 32,* ed altri molti da questi citati.

Dobbiamo però confessare che le ragioni opposte sono di maggior peso. Eccole in compendio come le espone il Pignatelli nel Vol. IX delle sue dotte Consultazioni (Cons. 90, n. 4 sq.):

a) Il can. *Sabbatho, dist. 3, de Consecr.* prescrive, nel Venerdì santo, *sacramenta penitus non celebrari.* Or il *penitus*, giusta la Glossa, significa *totalmente*; e però non potendosi in niuna guisa celebrare in detto giorno il S. Sacrificio, non può neanche amministrarsi l' Eucaristia che è parte dei divini misteri.

b) La Rubrica del Messale *Fer. V Maior. Hebd.* dice: " Reservata etiam aliquas particulas consecratas, si opus fuerit, pro infirmis. „ Dunque non pei sani. La particella *pro* indica la causa finale; onde non è nella intenzione della Chiesa che la comunione il dì seguente si amministri ai sani.

c) Se ai sacerdoti non è lecito celebrare nella prefata fer. VI, come si ha dal can. cit. *Sabbatho,* non è lecito neanco ai fedeli comunicarsi in detto giorno; perchè milita la stessa ragione: e come dalla proi-

bizione di celebrare più volte lo stesso giorno si argomenta la proibizione di comunicarsi più volte; così dalla proibizione di celebrar la messa si argomenta la proibizione di ricevere la Comunione.

d) Non mancano decreti che recano tal proibizione: " Atque ita pluries declaravit S. Rituum Congregatio sub die 9 Maii 1606, et sub die 19 Februarii 1622 ac sub Urbano VIII, dixitque, servandam esse consuetudinem universalis Ecclesiae non ministrandi feria VI Parasceves sacram communionem nisi infirmis, „ dice il Pignatelli *l. c.*

e) Il decreto *Cum ad aures* di Innoc. XI del dì 12 febbr. 1679 circa la comunione frequente, dopo aver detto sul principio: " In quibusdam dioecesibus vigere usum quotidianae communionis etiam in feria sexta Parasceves „ — verso la fine inculca ai Vescovi: " Curent etiam, ut circa communionem in feria sexta Parasceves, Missalis Rubricae, et Ecclesiae Romanae usus serventur. „ Abbiamo visto innanzi quello che dice la Rubrica del Messale. Quanto all' uso della Chiesa Romana l' Amalario *De Eccles. Offic.* lib. 1, c. 15 scrive: " De qua observantia interrogavi Romanum Archidiaconum, et ille respondit in statione, in qua Apostolicus salutat Crucem (fer. VI in Parasc.) nemo ibi communicat. „ E più espressamente Alcuino *De divinis Off. Cap. da Coen. Dom.*: " Quia in Parasceve non conficitur Corpus Domini, necesse est ut hi, quibus est voluntas communicandi, habeant sacrificium ex priori die, quod tamen Romani non faciunt. „

f) La negazione dell' atto non è valido argomento a stabilire una legge quando non vi sia legge che la riguardi. Ma quando la legge esiste, colla negazione dell' atto maggiormente si chiarisce e se ne manifesta l' osservanza. Qui il non uso sarebbe interpretativo della legge.

Da tutte queste ragioni molti altri DD. inferiscono non esser lecita la Comunione in Venerdì Santo. Oltre il cit. Pignatelli, sono di questa opinione Gavanto *In Rubr. Miss.* P. IV, tit. 9, n. 25; Barbosa *De Parocho*, cap. 20, n. 16; Petra, T. IV, Const. 20, n. 11; Lacroix Th. Mor. *De Euchar.* n. 483; ed altri molti presso i detti AA. ai quali vuole aggiungersi S. Alfonso (L. VI, n. 349) con tutti i suoi seguaci.

A questi poi mette il colmo Benedetto XIV, il quale così scrive (*De Sacrif. Missae*, Cap. 18, n. 14): " Feria VI in Parasceve ne cuiquam, exceptis infirmis, Eucharistia tribuatur, vetitum est Decreto Sacrae Congregationis Rituum die 19 februarii 1622, quod tamen Decretum in Regestis non reperiri testatur idem Meratus l. c. pag. 1122 num 78. Certum tamen est nonnisi infirmis eo die tribuendam Eucharistiam, etiamsi in illum diem caderet festivitas Annunciationis B. Virginis, ut loc. cit. observat idem Auctor. Celebre tamen est Decretum Congregationis Concilii de quotidiana Communione passim edito in pluribus libris, quod emanavit die 12 februarii 1679, quo

mandatur Ordinariis, *ut curent, ut circa Communionem in Feria VI in Parasceve Missalis Rubricae et Ecclesiae Romanae usus servetur.* Quod quidem abunde probat prohibitam eo die Communionem, tum quia Rubrica Missalis iubet in Missa Feriae V in Coena Domini asservari aliquot particulas pro infirmis, *si opus fuerit,* ex quo intelligitur non asservari pro sanis, tum quia iuxta romanam consuetudinem Feria VI non tribuitur Eucharistia, ut bene observat Eminentissimus Cardinalis Petra. „

Abbiamo voluto far ricerche negli antichi regesti della S. C. dei Riti se mai si trovasse traccia del decreto 19 febbraio 1622 non potuto rinvenire dal Merato; e ci è riuscito di ritrovarlo sotto la data 8 luglio 1602, in cui chiedevasi se in giorno di Venerdì Santo, nel quale in quell' anno cadeva la festa dell' Annunziazione di M. V., si potesse amministrare al popolo la S. Comunione. E la risposta fu: " Servetur usus Ecclesiae universalis, qui obtinet ut eo die non administretur SS. Eucaristiae Sacramentum, nisi infirmis „ (1). Perciò, quand' anche in Venerdì Santo occorra la festa dell' Annunziata, pur la S. C. non permette che i sani in quel giorno vadano alla comunione.

Dopo tutto ciò non possiamo non recedere dalla opinione dei primi, che non può più sostenersi dopo tante ragioni e documenti che dimostrano il contrario; ed ancor noi ci sottoscriviamo alla sentenza di coloro che credono illecita la comunione nel Venerdì Santo, tranne che ai soli infermi.

QUESITI

con brevissime risposte.

52. *Dell' uso di recare il SS. Sacramento in processione il Venerdì Santo.*

D. In alcuni luoghi della Dioc. di P. è uso che nel Venerdì Santo, dopo le funzioni della sera, si reca processionalmente il Santissimo, velato da una reticella bianca: durante la processione si cantano i così detti improperii della Messa, alternati coi versetti del *Miserere;* e finalmente si dà la benedizione al popolo col medesimo ostensorio velato. Che dire di questa consuetudine?

R. È abuso intollerabile, da eliminare. In molti luoghi vigeva ed in taluni vige ancora questo abuso di portare in processione il Santissimo la sera del Venerdì Santo: ma la S. C. dei Riti lo ha sempre condannato. Così il

---

(1) L' altro decreto della medesima S. C., citato dal Pignatelli, del 9 maggio 1606 non si trova per nulla negli antichi Regesti della detta S. C.

13 marzo 1632 *in Corcyren.*, n. 951 *E. N.*; l' 11 febbr. 1702 *in Lerien.* ad 1.m, n. 2089 *E. N;* il 16 dic. 1828 *in Andrien.* n. 2668 *E. N.* E la ragione è manifesta: Nel Venerdì Santo non si commemora dalla Chiesa la istituzione eucaristica, come nel dì precedente, ma la morte e la sepoltura di G. C. Sarebbe un capovolgere i sacri riti voler festeggiare in quel giorno il SS. Sacramento.

53. *Della consuetudine di mangiar di grasso dopo la Gloria del Sabato Santo.*

D. In talune regioni è usanza che, dopo il suono delle campane, al *Gloria* del Sabato Santo, si mangi carne generalmente in segno di esultanza per la risurrezione di G. C. — Che dire di questa usanza? Può il parroco tacere?

R. Questa usanza è contraria alla legge del digiuno quaresimale, che termina non prima della mezza notte del Sabato Santo. Non vale neanco la ragione addotta; giacchè la messa anticamente cantavasi a mezza notte del detto Sabato e non commemorava se non la semplice risurrezione di G. C., non già le sue apparizioni; e però la Chiesa non può dirsi in piena letizia, come osserva Benedetto XIV (*De Festis* L. I, C. VIII, n. 66): " Ecclesiae nondum est (in Sabbato Sancto) absoluta laetitia; nam illam reviviscentis Christi mysterium celebrat, qui tamen nondum apparuit. „ È irragionevole adunque la consuetudine di mangiar carne dopo il suono della *Gloria* nel Sabato Santo; e la S. Sede, custode fedele delle antiche tradizioni, non ha voluto conceder mai l' indulto delle carni, chiesto per tale occasione. Dove perciò è invalso l' abuso di trasgredire il precetto dell' astinenza nel detto giorno, si dovrà prudentemente eliminare. Abbiamo detto *prudentemente*; imperocchè se fosse generale, ed osservato in buona fede, non subito il parroco dovrebbe condannarlo pubblicamente, ma dovrebbe consigliarsene col Vescovo e questi colla Suprema Congr. del S. Officio: ciò pel pericolo che, non riuscendo giovevole l' ammonizione, non abbia a commettersi un grande numero di peccati formali (1).

54. *Circa la materia dell' esorcistato.*

D. Tizio, quando venne ordinato esorcista, gli fu consegnato dal Vescovo il Messale, anzichè il Rituale, dove sono descritti gli esorcismi. Che dire della validità di questa ordinazione?

R. L' ordinazione fu valida e lecita; imperocchè il Messale o il Pontificale può darsi benissimo agli ordinandi esorcisti, invece del Rituale. Così chiaramente il Pontificale *(De Ord. Exorcist.)*: " Pro exorcistis ordinandis paretur liber exorcistorum, cuius loco dari posset Pontificale vel Missale. „ E nell' atto dell' ordinazione: " Post haec Pontifex accipit et tradit omnibus librum, in quo scripti sunt exorcismi; cuius loco tradi potest Pontificale vel Missale, quem manu dextera tangunt. „ Nessun dubbio perciò che sia valida l' ordinazione dell' esorcistato colla tradizione del messale.

55. *Circa la proibizione dei libri di pietà.*

D. Nella nuova Costituz. *Officiorum* sui libri proibiti è disposto che deve

(1) In simili casi il S. Officio suole talvolta rispondere *sileat*; vale a dire non condanni nè permetta l' abuso, e neanco lo tolleri apertamente, ma taccia, lasciando i fedeli nella lor buona fede.

considerarsi come vietato ogni libro di divozione che non porta l' approvazione ecclesiastica. Or essendo molti i libri di pietà pubblicati sì prima e sì dopo la detta Costit. che non portano in fronte la detta approvazione, sono questi tutti proibiti, da non potersi leggere e ritenere?

R. I libri di divozione, pubblicati posteriormente alla Costit. *Officiorum* senz' approvazione ecclesiastica, devono considerarsi del tutto proibiti, dicendolo espressamente l' art. 20 di detta Costituz.: " Libros aut libellos precum, devotionis, vel doctrinae institutionisque religiosae.... nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: *secus prohibiti habeantur.* „

Non così dei libri di divozione, pubblicati anteriormente alla Costituzione; prima infatti, come dicemmo a suo luogo (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 69), la censura ecclesiastica obbligava solo gli autori e gli editori, non già i lettori ed i possessori. Dicendosi della Costituz. *nemo publicet*, si parla del tempo avvenire, senza nessun accenno al passato (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P, II, p. 116, n. 144).

56. *Circa la doratura della lunetta nell' ostensorio.*

D. Spesso avviene che le lunette per l' ostensorio sono dorate da fuori e non nell' interno: potrebbero usarsi così per le specie consacrate?

R. Il De Herdt (*S. Lit. Prax.* T. I, n. 173), parlando della materia della lunetta, scrive: " Certa materia praecepta esse non videtur, sed pyxis iuxta Rituale Rom. esse debet ex solida decentique materia eaque munda: ut autem pyxis vel saltem eius cuppa sit aurea vel argentea intus inaurata, quam maxime convenit.... Idem dicendum erit de lunula ostensorii. „ Non è dunque prescritta la materia della pisside, nè della lunetta; è convenientissimo che siano di oro, o di argento dorato al di dentro. La S. C. dei Riti al dubbio: " An permitti possit ciborium, seu sacra pyxis ex cupro deaurato? item monstrantia aut lunula? „ — rispose: *Affirmative* (31 Aug. 1867 *in S. Hippolyti* ad 6, n. 3162 E. N.). La doratura dunque della lunetta dev' essere soprattutto alla parte interiore che tocca le sacre specie. Nondimeno non crediamo del tutto vietate o illecite le lunette d' argento, dorate solo al di fuori.

57. *Circa l' applicazione della messa ai liberi pensatori.*

D. Nel Vol. XIII pag. 25 del *Monit. Eccl.* fu detto essere proibito applicar messe per eretici trapassati. Siffatta proibizione riguarda solo gli eretici che appartengono a qualche setta ereticale, ovvero anche coloro che, pur non appartenendo a veruna setta, sono in realtà eretici, come i liberi pensatori?

R. Nel detto luogo si disse che per gli scomunicati tollerati, secondo la più probabile sentenza, si può applicare il S. Sacrifizio in vita e dopo morte. Tali sono per lo più gli eretici ed i liberi pensatori che non siano stati nominatamente scomunicati. Dicemmo inoltre che, quanto agli eretici appartenenti a sette ereticali (come quelle dei protestanti o dei greci scismatici), la Chiesa fu sempre rigorosissima nel volerli esclusi dalle pubbliche preghiere e dai comuni suffragii. Questo rigore pertanto non lo estende a coloro che, pur miscredendo ai dogmi della fede, non fanno parte di sette ereticali. Per questi perciò si può applicare il S. Sacrifizio.

58. *Se si possano usare gli arredi ed i vasi sacri non benedetti, con cui siasi celebrato il S. Sacrifizio.*

D. I moralisti, come Scavini, portano una sentenza che dice, gli arredi e vasi sacri non benedetti, ma usati una volta pel S. Sacrifizio, potersi considerare come benedetti. Potrebbe questa sentenza seguirsi quando si trovassero arredi e vasi già usati nel S. Sacrifizio, ma non benedetti prima?

R. Questa sentenza non più si può seguire dopo il decreto della S. C. de' Riti del 31 agosto 1867 *in S. Hippolyti* ad 7, n. 3162 *E. N.* Eccone il tenore: " Reperitur apud Antonelli *de Regimine Ecclesiae Episcopalis* lib. 1, cap. 17 haec assertio: Si sacerdos bona fide celebraverit cum vestimentis nondum benedictis, poterunt alii sacerdotes cum iisdem rite celebrare; quia per primam celebrationem bona fide factam consecrata, seu benedicta remanserunt. Quaeritur an hoc in praxi sequi tuto liceat? — Resp.: *Negative.* — Non è lecito perciò celebrare con paramenti non benedetti, quand' anche siano stati già usati pel S. Sacrifizio. Neppure per altro conviene inquirere con soverchio scrupolo sulla certezza della detta benedizione, dovendo presumersi legittimamente benedetti quei paramenti che si trovano preparati nelle sagrestie.

59. *Circa la certezza di un altare privilegiato.*

D. In una chiesa è stato concesso l' altare privilegiato in perpetuo, a condizione che non vi fosse nella detta chiesa altro altare privilegiato. Intanto per sola tradizione di qualche vecchio prete si diceva privilegiato un altro altare della medesima chiesa, di cui non si ha nessuna notizia certa. Ciò posto, può considerarsi valido il privilegio ora attribuito al nuovo altare?

R. Non si può stare solo al detto di qualche persona perchè si possa usare del privilegio di un altare: occorre senz' altro il documento pontificio. E però la S. C. delle Indulg. il dì 18 Dic. 1714 dovè *confermare* e *concedere (quatenus opus sit) di nuovo* il privilegio di un altare di Gallipoli, di cui faceasi menzione negli atti delle sante visite episcopali, ma non esisteva il documento della S. Sede (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 189, n. 37). Quando non si ha questo documento, deve considerarsi non privilegiato l' altare; e però una nuova concessione per altro altare può validamente avere il suo effetto. E la ragione si è che la S. Sede, nel mettere quella condizione, ha voluto che un unico altare privilegiato si ritrovi nella chiesa di cui possano certamente usufruire i fedeli. Ora nel caso un solo altare è certamente privilegiato di cui possono servirsi i fedeli: dell' altro non possono servirsene con certezza.

60. *Le cappelle dei Seminarii in cui ab antiquo si è conservato il SS., possono ancora conservarlo?*

D. In tutte le cappelle dei Seminarii si suole conservare il SS. Sacramento: ma forse in poche se n' è ottenuto l' indulto pontificio. Possono gli Ordinarii permettere che vi sia conservato; ovvero debbono chiederne la sanatoria dalla S. Sede?

D. Trattammo altrove a lungo di tal materia (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 259) Ora diciamo con Benedetto XIV nella Costit. *Quamvis iusto* del

30 aprile 1749: " Eucharistia in Ecclesiis quae parochiales non sunt, retineri non potest absque praesidio indulti Apostolici vel immemorabilis consuetudinis quae huiusmodi indulti praesumptionem inducit. „ Se adunque la consuetudine di ritenere il SS. nei detti seminarii sia immemorabile o almeno centenaria, può mantenersi, perchè basta a far presumere l' indulto pontificio; purchè però non si sappia che sia stato ciò concesso dall' ordinario, il che distruggerebbe la presunzione (V. Card. Petra *Ad Const. Urbani IV* Tom. III, n 32). Altrimenti si dovrà ottenere il detto indulto come ha pur prescritto la S. C. dei Riti nel decreto del dì 8 marzo 1879 *in Nivernen.*, confermato dall' altro generale del 23 gennaro 1899 (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 12 e 13).

BIBLIOGRAFIA

Garges Alberto — Materia e Forma di fronte alle Scienze moderne. Versione sulla V ediz. francese, con introduzione del can. D. Carlo Boni Dott. in S. T. ecc. — Siena, presso la Biblioteca del Clero, 1902 — in 8.° gr. di pag. XXI, 254.

Alberto Farges, già direttore del Seminario di S. Sulpizio e dell' Istituto catt. di Parigi, ed ora superiore dell' Istituto catt. di Angers, è uno dei più insigni scienziati che han messo di questi tempi in onore la filosofia scolastica. Sulla grande quistione della composizione dei corpi si dividono oggidì i pareri anche fra coloro che pensano cattolicamente; e i due grandi sistemi che se ne disputano il campo (essendo il terzo del dinamismo ormai antiquato) sono l' atomismo o il monadismo, e la materia e la forma. Coloro però che pensano sanamente e vogliono mettere una diga insormontabile agli errori del positivismo, che invadono la scienza, fanno buon viso al secondo anzichè al primo. Il Farges mostra in quest' opera quanto vero, quanto sano, quanto irrefragrabile sia questo sistema, ed è tutto in far comprendere i termini di esso, da molti disgraziatamente fraintesi; e lo fa con tanta lucidezza, con tanta evidenza, che non si può non consentire ad ogni sua deduzione. Questo libro, come un altro da lui pubblicato *(Atto e Potenza)*, mentre chiariscono il fondamento della filosofia scolastica, e ne facilitano l'apprendimento, gettano luce smagliante sulle quistioni più vitali sorte oggidì col progresso delle scienze. Notevolissima è poi la introduzione dell' esimio traduttore (ai lettori nostri non ignoto), in cui dimostra la grande efficacia di questa opera nel risolvere soprattutto il problema dell' evoluzionismo, sì da non eccedere oltre i confini del vero e del retto. Raccomandiamo adunque vivamente questo libro a tutti, specie agli ecclesiastici. — Costa L. 3 presso il Traduttore nel Seminario di Montalcino.

Müller Adolfo — Niccolò Copernico, fondatore dell' Astronomia moderna. Studio storico-scientifico del p. Adolfo Müller d. C. d. G. prof. di Astronomia nella pont. Università Gregoriana ecc. — Traduz. dal tedesco del p. Pietro Mezzetti d. m. C. — Roma, Desclée, 1902 — in 8.° di pag. VII, 208.

Tutti ravvisano nel celebre canonico Niccolò Copernico il fondatore della astronomia moderna: della sua vita però poco o punto si è conosciuto per lunga pezza, stanti le calamità dei tempi in cui visse. Era bramosia dei dotti l'indagare ciò che si attiene a questo luminare di scienza; e già ricerche molte e pazienti furono fatte negli archivii e nelle biblioteche di tutta Europa, donde non poche notizie nè leggieri documenti si poterono raccogliere intorno a tal soggetto. Ecco i fonti ai quali ha attinto l'illustre p. Müller affine di darci, se non una narrazione piena e seguita delle gesta del Copernico, almeno una recensione dei fatti più memorabili di lui, specie del suo spirito sinceramente cattolico e pio. L'interesse maggiore per altro di questo libro è nel descrivere le svariate vicende degli studii e delle scoperte del grande Astronomo e di ciò che seguì alla sua morte, massime delle peripezie del Galileo ammiratore e sostenitore insigne delle teoriche copernicane. Noi, facendo plauso a questa opportunissima pubblicazione, la raccomandiamo vivamente ai nostri lettori, perchè non siano digiuni di quanto può riguardare questa gloria del clero cattolico. — Costa L. 3.50 in Roma presso la libr. Desclée.

Weiss P. Alberto M.ª dell' Ordine dei Predicatori — Umanità ed Umanismo. Filosofia e storia del morale — Prima versione, eseguita sulla 3.ª ediz. tedesca dal sac. Clemente Benetti cam. d'on. di S. S. — Venezia, tip. Emiliana, 1902 — In 8.° di pag. 771.

È questo uno dei volumi (il secondo) di una nuova Apologia del Cristianesimo del celebre domenicano p. Alberto Weiss; volume che può stare anche da sè. Tratta della Umanità e dell'Umanismo, e fa vedere come l'umanismo che può dirsi la glorificazione dell'uomo, sia la degenerazione della umanità. Eppure quest'umanesimo, iniziato alcuni secoli innanzi, nei giorni nostri ha ottenuto il suo pieno sviluppo, ed è ciò da cui pullula quella congerie di errori e di mali cui tutti deploriamo. L'Autore parla del *pervertimento dell' umanità nell' umanismo*, mostrando la caduta dell'uomo dalla storia di tutti i secoli. Parla del *modo di pensare e di agire dell' umanismo*, mettendo a nudo le sue aberrazioni. Parla della *coltura umanistica*, esponendone lo spirito, i mezzi, il fine, la storia, il risultato finale. Parla in ultimo del *ritorno dell' umanismo all' umanità*, accennando i mezzi come l'umanità possa riabilitarsi ai suoi veri destini. Sono queste le linee principali della estesa trattazione, a cui si collegano cose innumerevoli e svariatissime, svolte con dottrina profonda e con vasta erudizione. È opera ponderosa di attualità, che si fa leggere volentieri ed è destinata a produrre gran bene. Noi la raccomandiamo vivamente. — Costa L. 6 presso la Tipografia Emiliana in Venezia.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1902)

Ricevimenti al Vaticano — Il 17 u. s. nella Sala del Trono il S. Padre, circondato dalla Sua nobile Corte, ricevè in udienza solenne Mons. Thomas, Patriarca di Babilonia, il quale in nome dell'Episcopato, e di tutta la na-

zione Caldea presentò gli omaggi e gli augurii pel giubileo pontificale. Assistevano Mons. Rubian, Ordinante degli Armeni, il Segretario della Congregazione di Propaganda, e parecchi Prelati di rito Caldeo, Siro, Armeno, Maronita e Greco, nonchè gli alunni Caldei, Siri, ed Armeni dei Collegi di Roma.

Il 24 detto ricevè il Principe Indiano S. A. R. Maharajah Kumar di Tagore col suo seguito: quindi nella Sala Clementina un numeroso pellegrinaggio americano, preseduto, da Mons. Schley, Vesc. di Targo. Assisteva pure Mons. Tommaso O' Gormann, Vesc. di Sioux-Falls.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: L' E.mo Card. Gotti Prefetto generale della S. Congr. de Propaganda Fide; l' E.mo Card. Di Pietro Prefetto della S. Congr. de' Vescovi e Regolari; l' E.mo Card. Vannutelli Vincenzo Prefetto della S. Congr. del Concilio; l' E.mo Card. Agliardi Prefetto della Economia di Propaganda; l' E.mo Card. Ferrata Presidente dell' Accademia de' Nobili Ecclesiastici.

Con altri biglietti ha nominato: Mons. Giuseppe Macchi Nunzio Apostolico della Baviera e Mons. Giulio Tonti Nunzio Apostolico del Brasile.

Ha nominato ancora: gli E.mi Cardinali Cretoni e Respighi fra i componenti la S. C. dei Riti; l' E.mo Satolli fra i componenti la S. C. degli affari ecclesiastici straordinarii, e l' E.mo Respighi fra i componenti la S. C. delle Indulgenze e S. Reliquie.

Cardinale defunto — Il 23 u. s. l' E.mo Card. Mieceslao Ledochowshi, Prefetto generale della S. C. di Propaganda, nel levarsi da letto cadde esanime, colto da repentino malore. Era nato in Gorki (Polonia) il 29 ottobre 1822. Ordinato. Sacerdote, fu mandato a Lisbona come Uditore di Nunziatura. Nel 1856 andò nella Nuova Granata come Delegato Apostolico, e poi elevato alla dignità di Arciv. tit. di Tebe fu inviato Nunzio nel Belgio. Nel 1865 nominato Arciv. di Posen e Gnesen, resse quell' Archidiocesi fino al 1874, nel quale anno fu tradotto nelle carceri di Ostrow. Mentre era ancor prigioniero, vittima della persecuzione contro la religione, nel Concistoro del 15 Marzo 1875 fu elevato alla S. Porpora col titolo di S. Maria in Aracoeli. Liberato nel 1876, venne in Roma, ebbe l' ufficio di Segretario dei Brevi, e di Gran Cancelliere degli ordini equestri Pontificii. Nel 1896 optò pel titolo di S. Lorenzo in Lucina, e fu nominato Prefetto generale di Propaganda. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dell' Inquisizione, del Concilio, dell' Indice, delle Indulgenze e S. Reliquie, dei Riti, degli Studii, e degli affari ecclesiastici straordinarii. Tutti hanno rimpianta la sua perdita essendo egli un insigne Porporato, onore del Sacro Collegio.

Gli Stati Uniti e la S. Sede — Alcuni giornali settarii hanno asserito che le trattative tra il Governo di Washington e la S. Sede erano fallite. Invece hanno avuto tutto il successo che si sperava. Si è presentato al Papa in Roma il governatore civile delle Filippine con una commissione di cui faceva parte Mons. O' Gormann, Vesc. di Sioux-Falls, e si è concretato un equo componimento per gl' interessi dei religiosi Agostiniani e Domenicani, che dimorano in quelle isole, commettendone l' esecuzione nei suoi particolari al governatore delle Filippine, ed a Mons. O' Gormann. Il rap-

presentante del governo americano si è ritirato soddisfattissimo per la completa armonia nel corso delle trattative, e per le amichevoli relazioni che sempre più si sono strette tra quegli Stati e la Santa Sede.

Congresso cattolico spagnuolo — Negli ultimi giorni del mese decorso a Santiago di Compostella si è tenuto un Congresso Cattolico. L'E.mo Card. Herrera in un suo eloquente discorso parlò sulla concordia ed unione di tutti per la difesa della Religione e contro l'opera delle sette massoniche. Presidenti delle quattro sezioni erano i Vescovi di Salamanca, di Jaen, di Tarazona, e di Valencia. Si trattò dei grandi beneficii impartiti dal Pontificato Romano a Compostella ed a tutta la Spagna; sullo svolgimento degl'istituti scientifici; sull'azione dei cattolici; sulla difesa degli ordini religiosi e della buona stampa. Nell'ultima tornata intervenne il Nunzio Apostolico, ed il prefato Card. Herrera pronunziò uno splendido discorso di chiusura, raccomandando alle leghe cattoliche la cieca obbedienza alle voci dei Vescovi, che hanno la missione di dirigere e governare le anime.

Le agitazioni in Francia — Il Card. Arciv. di Parigi, gli E.mi Langenieux, Perraud, e tutt'i Vescovi francesi hanno indirizzate energiche lettere-proteste al Presidente della Repubblica, stimmatizzando l'ingiusto decreto per la chiusura delle scuole. La stampa cattolica è ricolma di proteste. Si sono tenute riunioni di migliaia di persone, nelle quali avvocati, senatori e deputati hanno parlato con indignazione contro il ministero, dichiarandolo nemico della religione e della patria. Il Presidente del Tribunale di Mans ha dichiarato illegale ed arbitrario l'atto compiuto da Combes. Due officiali si son ricusati di eseguire gli ordini tirannici del governo: si sono dimessi e sono stati tratti in arresto. Migliaia e migliaia di fanciulli resteranno senza scuole. Innumerevoli dimostrazioni contro il governo, ed acclamazioni alle Suore che partono, si ripetono a Parigi e nelle altre provincie. I cattolici del Belgio, preseduti dai Vescovi, fanno a gara per accogliere le suore espulse dalla Francia.

La Russia e la S. Sede — Mons. Zwierowicz, Vesc. di Vilna, che nello scorso aprile era stato allontanato dalla sua Diocesi per ordine del governo russo, per amichevoli trattative intercedute con esso e la S. Sede, ora è stato preposto al governo della Diocesi di Sandomir.

Contro il duello — La lega contro il duello, costituita in Austria, fa rapidi progressi. Si sono proposte nuove pene legislative sui delitti contro l'onore: ed ora la detta lega ha diramato la sua organizzazione, essendosi costituiti comitati a tale scopo in tutte le provincie dell'Impero.

Necrologio — Sono morti: Mons. Patrizio Feehan, Arciv. di Chicago: e Mons. Croke Arciv. cattolico di Cashel nell'Irlanda. Sono morti pure: il Sultano di Zanzibar; il principe Amerigo Antinori, Duca di Brindisi, uomo di fede e di cuore; il Senatore Dott. Porro, scienziato e fervente cattolico; il Senatore Negri, che lascia molti lavori politici, filosofici, e letterarii, ed il deputato De Nicolò, valente avvocato di Bari.

CRONACHETTA POLITICA

— Re Eduardo d' Inghilterra, in soddisfacente stato di salute, colla Regina Alexandra e la principessa Vittoria recossi a Londra nel palazzo di Buckingam: il 9 sp. alle 12 ebbe luogo la incoronazione nell' Abazia di Westminster. L' Arciv. di Canterbury compì la cerimonia solenne, secondo l' uso antico, sulla persona del Re, e l' Arciv. di Jork sulla Regina. Il corteo di Vescovi e di Principi era splendido. L' entusiasmo del popolo fu immenso, indescrivibile.

— Nella Macedonia vi è una grave agitazione, e si teme una vera rivoluzione. Il governo ottomano promise nel trattato di Berlino di accordare le riforme corrispondenti ai bisogni di quei popoli, ma non ha fatto nulla. Non vi è altra legge che l' arbitrio dei Pascià. I saccheggi, gli assassinii e le vessazioni sono insopportabili. Il Comitato serbo per la Macedonia ha indirizzato un *memorandum* a tutte le Potenze.

— Per opera della Germania è stata risoluta la vertenza italo-svizzera colla sostituzione dei ministri plenipotenziarii. Il Duca Avarna, ministro italiano in Grecia, è stato inviato a Berna, ed il ministro svizzero Pioda da Washington è stato mandato a Roma.

Con grande solennità si è celebrato a Cettinje il matrimonio del Principe Mirko di Montenegro colla Signora Maria Costantinovic. Il Conte Zichy, magnate ungherese, senza essere stato invitato dal Principe Nicola, andò colla famiglia della sposa per assistere al matrimonio. Tale incidente, ed una dimostrazione irredentista avvenuta a Trento nel passaggio di Re Vittorio han contribuito a raffreddare le relazioni austro-italiane.

— Per gli assassinii di Miceli e di Notarbartolo, dopo un lunghissimo dibattimento, sono stati condannati a trenta anni di reclusione gl' imputati Palizzolo, Trapani, e Fontana.

— Lord Salisbury si è ritirato a vita privata, lasciando l' ufficio di primo ministro d' Inghilterra. Gli succede Balfour, suo nipote, abile politico e filosofo, il quale era prima Lord della Tesoreria.

— Il generalissimo inglese Kitchener è ritornato dall' Africa. Fu ricevuto dal Principe di Galles, dalle autorità, acclamatissimo dalla popolazione di Londra.

— A Saint-Vincent dopo quattro scosse di terremoto, che distrussero la città, avvenne una eruzione sottomarina: il mare invade le sponde, e pare che l' isola sia destinata a scomparire lentamente.

— In varie città dell' Alta Italia si sono avverate scosse di tremuoto: a Mignano, prov. di Caserta, si ripeterono per tre giorni parecchie volte: lo spavento del popolo fu grandissimo, ma non vi furono vittime.

— Il colera fa strage in Alessandria di Egitto e nella Manciuria.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se i diritti parrocchiali circa le esequie possano perdersi per consuetudine.

Thelesin. seu Cerretan. Iurium parochialium — 22 Agosto 1901 — In Solopaca, paese della Dioc. di Cerreto, sono due parrocchie, una di S. Martino, l' altra di S. Marco, coi soli parroci; vi ha pure una Chiesa Ricettizia del SS. Corpo di Cristo, con clero proprio, benchè non curato. Per antica consuetudine, almeno di due secoli, in questa ultima chiesa si sono sempre celebrati i funerali e tutte le funzioni mortuarie dei filiani di amendue le parrocchie; riserbandosi ai parrochi il solo diritto della benedizione del cadavero coll' emolumento di L. 1.05, non già la quarta funeraria.

Il parroco di S. Martino, non volendo acconciarsi a questa consuetudine, così lesiva dei suoi diritti parrocchiali, cominciò a fare nella propria chiesa le esequie e le altre funzioni mortuarie che solevano celebrarsi nella Ricettizia del SS. Corpo di Cristo. Ma i cappellani di questa chiesa ricorsero al Vescovo, il quale proibì, sotto pena di sospensione, al parroco di S. Martino di far più le dette funzioni. Questi appellò alla S. Sede.

La S. C. nei comizii generali del 22 agosto 1902 trattò accuratamente la causa col dubbio:

Se, e come, debba mantenersi la consuetudine invalsa nel paese di Solopaca a favore della Chiesa Ricettizia del SS. Corpo di Cristo quanto al diritto di levare i cadaveri, fare i funerali, celebrare anniversarii, esequie ed altre simili funzioni nel caso.

E dopo matura discussione risolse:

Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il parroco *habet intentionem fundatam in iure* di compiere i funerali dei proprii filiani (Clem. *Dudum de Sepult.* Barbosa, *De parocho*, c. 24 etc.).

b) Questa intenzione fondata *in iure* fa che non gli si possano menomare i diritti parrocchiali sui funerali dei proprii filiani se non per un diritto contrario dimostrato e certo.

c) Non vale in ciò la consuetudine contraria decennale (S. C. Conc. 15 iun. 1878 — *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 521).

d) Se però si tratti di contraria consuetudine quadragenaria con titolo colorato, o immemorabile senza titolo, i prefati diritti parrocchiali allora vengono meno. Si ascolti il Card. Petra (Tom. II, Constit. IX Innoc. III, n. 55): " Assistentia iuris pro parocho (circa ius funerandi) non habet eam vehementem iuris praesumptionem ut non possit infringi saltem per quadragenariam cum titulo colorato, vel per immemorabilem ut *Rota in Aretina Iurium parochialium super manutensione 1 iulii 1701 coram D. Olmo,* prout in terminis consuetudinis, ut Cathedralis tumulet omnia cadavera clericorum sibi inservientium, etsi in aliena parochia existentium, ut sit servanda *Rota in cit. decis. Mantuana et cit. Aretina;* ita de consuetudine sepeliendi advenas. *Rota dec. 454 pag. 18 recen.* „

e) La quarta funeraria perciò può prescriversi totalmente con titolo colorato dopo quarant' anni; senza titolo, con consuetudine immemoriale. Così Ferraris citando molti DD. (vedi *Quarta funeralis,* n. 3): " Quarta funeralis, seu portio canonica, usque ad quartam exclusive, potest praescribi spatio decem annorum absque titulo; ad hoc autem ut praescribatur infra quartam, vel ut nihil solvatur, requiritur consuetudo 40 annorum cum titulo, aut immemorialis. „

f) Anche la consuetudine centenaria fa presumere il titolo, ed è il miglior titolo del mondo, come parlano i DD. Così Pitonio (*Discept. Eccles.* V. I, Disc. IX, n. 23) parla della consuetudine centenaria: " Fungitur vice principis valentis tollere et dare praesumendo meliorem titulum de mundo, praesumit per consequens novum privilegium, seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium. „

g) Nel caso trattavasi di consuetudine due volte centenaria, la quale e fa trasferire il diritto dei parroci e fa presumere un titolo nuovo a favore della Chiesa Ricettizia.

II.

Circa il pagamento al Vescovo della quartadecima.

Thelesin. seu Cerretan. Decimarum. — 22 Agosto 1902 — Il predetto parroco di S. Martino in Solopaca (Dioc. di Cerreto) doveva al Vescovo annue lire 17 per diritto di quartadecima, che non volle più

pagare. Il Vescovo, affine di non recar pregiudizio ai diritti della sua mensa, volle sapere dalla S. C. come dovesse regolarsi; e n' ebbe in risposta il 4 febbraio 1902: *Episcopus utatur iure suo.* Avvalendosi perciò il Vescovo del suo diritto, intimò al detto parroco la sospensione *a divinis ipso facto incurrenda* se fra otto giorni non avesse pagato la detta prestazione. Il parroco ne mosse ricorso alla S. Sede.

Questa causa fu trattata parimenti nei comizii generali del 22 agosto 1092 col dubbio:

Se il parroco di S. Martino di Solopaca, diocesi di Telese o Cerreto, sia tenuto a pagare a Mons. Vescovo diocesano la quartadecima nel caso.

E fu risolto:

Affirmative et amplius.

E giustamente; imperocchè:

a) La quarta-decima è una prestazione, simile a quella del cattedratico, che in molte diocesi si deve al Vescovo dai parroci. Queste prestazioni nel Napoletano furono abolite con decreto del 2 dicembre 1813; ma con altro decreto del 30 gennaio 1819 furono ristabilite (V. Atti del Concordato del 1818, Vol. II, pag. 117).

b) Nella diocesi di Cerreto queste prestazioni fino *ab antiquo* furono in vigore. Nel 1868 fu fatta una convenzione da Mons. Sabino coi parroci e colle Chiese Collegiate, con cui venne stabilita una tassa fissa in danaro; e nel Sinodo diocesano del 1893 sta detto: " Quod de cathedratico idem de quarta episcopali est dicendum, quae cum cathedratici naturam induat, iisdem prorsus ac illud subiacet legibus. „

c) Siffatte prestazioni risultano pure dall'inventario di tutti i beni che formano la mensa episcopale della diocesi di Cerreto: e su di esse pure pagansi le tasse di manomorta e di concorso, come ancora quella di ricchezza mobile.

d) Finalmente, avendo il Fondo pel Culto preteso che le dette prestazioni facessero parte delle decime sacramentali civilmente abolite, con sentenza del Tribunale di Benevento, confermata dalla Corte di Appello e da quella di Cassazione di Napoli, riconobbesi il buon diritto del Vescovo di esigerle come pel passato (1).

---

(1) Crediamo utile riportare qui le considerazioni sulle prestazioni delle quarte decime, fatte dalla Corte di Appello di Napoli, nella sentenza del 21 maggio 1879.

La Corte ha considerato in fatto che il fondo pel Culto ha prodotto appello dalla sentenza del Tribunale Civile di Benevento dei 3 giugno 1878, che lo ha condannato a pagare alla Mensa Vescovile di Cerreto le quarte decime, che la detta Mensa riscuoteva dalle Chiese minori soppresse nella sentenza stessa indicate e sostiene che essendo tali decime sacramentali reputarsi debbono abolite dal decreto 7 gennaio 1861, e non sostituendo oneri

III.

Circa il diritto alla processione del Santo Patrono.

Pacten. Interpretationis rei indicatae — 22 Agosto 1902 — S. Fratello è un paese della diocesi di Patti, chiamato così perchè ivi nel 1312 furono rinvenuti i corpi dei tre Fratelli martiri Ss. Alfio, Filadelfio e

---

inerenti ai beni pagati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica non possono reputarsi debito di esso appellanti: che la Mensa Vescovile di Cerreto, mentre resiste al cennato appello, con appello condizionale chiese che qualora si ritengano non dovute le quarte decime, debba rettificarsi convenientemente la liquidazione eseguita dal Demanio per effetto della Legge di convenzione e che il Demanio dello Stato conchiude per essere assoluto dall'osservanza del giudizio e che in caso di soccombenza della Mensa Vescovile, sia rinviata in altra sede la pretesa rettifica della liquidazione.

Ha considerato in dritto che fin dai tempi remoti fra le volontarie oblazioni che i fedeli facevano alle Chiese, precipua era quella della decima parte dei frutti dei fondi, che raccomandata dai Padri della Chiesa, quasi ottenuta per dritto Divino, ma a poco a poco ai fedeli fu imposta dai Concilii e dalle Decretali. Che poscia anche per legge civile fu stabilito il pagamento delle decime da Carlo Magno e da Lotario e furono comminate pene per coloro i quali non vi adempissero e che presso noi le leggi dei Normanni, degli Svevi e degli Angioini comandarono un tale pagamento e gli stessi Re, Conti e Baroni soddisfacevano le decime non solo dai frutti dei fondi, ma ancora dai tributi e dalle altre esazioni. Che quindi le Decime offerte da prima spontaneamente dai ricchi fedeli per sopperire all'indigenza del clero, furono stabilite in seguito per dritto pontificio e civile e principalmente per consuetudini di singoli luoghi che bisognava osservare. Che sebbene tali decime fossero prescritte dal dritto pontificio e civile, pure coloro i quali avevano il diritto di esigerle, non dovevano abusarne nella esazione, specialmente col pretendere dai poveri, i quali lungi dall'essere tenuti a pagarle, dovevano essere soccorsi, che perciò quando i parrochi avevano una rendita sufficiente dovevano astenersi dalla esazione delle decime, che coerentemente a tale principio, il dispaccio dei 20 gennaio 1759 ordinò l'abolizione delle decime per le parrocchie della Città e dello Stato di Caserta, stabilendo la congrua conciliare di annui ducati cento, pari a L. 425, per il mantenimento del Parroco e non più di annui ducati 30, pari a L. 127.50 per mantenimento della Chiesa, con doversi dalle università contribuire il supplemento a misura del rispettivo bisogno, in luogo delle decime abolite, che la cennata determinazione ripetuta pure nei Dispacci 20 agosto 1768 e 19 agosto 1769, fu dal Dispaccio dei 25 luglio 1772, estesa a tutte le Parrocchie del Regno e fu dichiarata relativa alle decime prediali, personali e miste, eccettuate le dominicali, vuol dire quelle dette pure prediali, che si riscuotevano per ragione di dominio dei fondi, e che il Dispaccio dei 19 Settembre 1772, dichiarò che nell'abolizione delle decime giusta il summentovato Dispaccio dei 25 luglio di quello anno, non andavano comprese le decime che si esigevano dai capitoli delle Cattedrali, delle Collegiate ed altre chiese

Cirino. In detto paese vi ha due Cleri, uno della Chiesa di S.ª Maria e l' altro della Chiesa di S. Nicola, che da secoli sono in discordia. Le contese aveano per oggetto primario il diritto di matricità che l' uno e l' altro clero attribuiva alla propria chiesa. Più e più volte si fece ricorso alla S. Sede. E poichè le due chiese erano prima rette da un solo Arciprete, la S. C., per cessare dissidii, con decreto del 22 dicembre 1879, al dubbio: " Se e come debba essere mantenuta la chiesa di S.ª Maria nel possesso dei suoi diritti e privilegii nel caso ? „ — rescrisse: Nihil esse innovandum, et ad mentem. *Mens est* che allorchè avrà luogo la vacanza (dell' Arcipretura) Mons. Vescovo faccia due nuove circoscrizioni, nominando due parroci indipendenti. „

In esecuzione di questo rescritto, come fu vacata l' Arcipretura in S. Fratello, Mons. Maragioglio Vescovo di Patti, con decreto del 13

---

per il Ministero che prestavano all' altare ed in servizio del popolo, le quarte decime, che i vescovi riscuotevano dai capitoli delle rispettive Cattedrali e dalle Chiese della Diocesi e quelle in pro degli abati e beneficiati. Che durante il decennio del Governo Francese furono ordinate ed accresciute le rendite delle Parrocchie e conservate ai Parroci i soli dritti di stola bianca e nera. Che posteriormente nel concordato del 1818 non si fece motto delle decime e si stabilì nell' art. 79 che le Parrocchie dovessero essere fornite di congrua sufficiente, che ciò non ostante nel 23 Giugno 1818 si ordinò che sino al compimento della congrua parrocchiale, non si fossero fatte novità nella riscossione delle decime sacramentali, che i rescritti 3 Dic. 1838 e 21 Dic. 1839 permisero comprendere le dette decime nei quadri, soltanto per l' interrompimento della prescrizione, che sul rescritto 22 Dic. 1841 fu disposto provvedersi le Parrocchie di congrua per fare cessare le su indicate decime, che nei rescritti 15 Maggio e 29 Sett. 1847 si ordinò che quando innanzi alle autorità giudiziarie occorresse far esame ed applicare il citato rescritto 22 Dic. 1841, dovesse sospendersi di giudicare definitivamente senza impedirsi la riscossione delle decime e che infine nel rescritto 18 Genn. 1851 si dichiarò sottratta alla competenza dei Tribunali ordinarii ogni controversia a tali decime relativa. Che a rimuovere le su indicate disposizioni emanate circa le decime sacramentali, dopo il concordato del 1818 in contraddizione dell' antica polizia ecclesiastica di queste prov. Napoletane, il Dec. 7 Genn. 1861 abolì ogni riscossione delle decime sacramentali a profitto delle Chiese, disse non comprese nell' abolizione le decime Demaniali, quando risultassero da titoli autentici o da giudicati e che i quadri o ruoli valessero solo come documenti di possesso ed ordinò che le Parocchie, le quali si trovassero per la mancanza delle decime Sacramentali non del tutto dotate della congrua, avessero immediatamente surrogata una rendita corrispondente mercè assegno su i beneficî semplici di Regia nomina. Che se le quarte decime dovute ai Vescovi dalle Chiese minori per antichissima polizia ecclesiastica sull'annua computata misura, non furono mentovate per nulla dal surriferito Decreto, non possono reputarsi colpite dall' abolizione nello stesso sancito. E tanto meno giova l' obbiettare che le quarte decime rappresentassero la

marzo 1882, divise le due parrocchie, assegnando a ciascuna il proprio distretto, e poi le provvide entrambi di due parroci distinti. Con decreto poi del 1 giugno 1883 ordinò che i due Cleri facessero le funzioni e le processioni ognuno nei limiti del proprio distretto, tranne se col reciproco volere e consenso non credessero di unirsi nelle processioni.

Non cessando le discordie, e desiderandosi che le vertenze fossero definite, vennero sottoposti allo esame della S. C. i seguenti dubbii:

I. Se consti della regiudicata sulla matricità o maggioranza a favore della Chiesa di S.ª Maria nel caso? — Et quatenus negative;

II. Se, ed a favore di chi consti della matricità o maggioranza nel caso?

III. Se, e quali diritti competano, oltre i matriciali, alla chiesa che sarà dichiarata matrice nel caso?

IV. Se, ed in qual senso debba mantenersi il titolo di arciprete al parroco di S. Nicola quando fosse dichiarata matrice la chiesa di S.ª Maria?

---

quota riserbata al Vescovo sulle Decime Sacramentali e perciò con queste reputarsi dovessero abolite per quanto dichiarato dai Dispacci di sopra citati che il dritto alle decime sacramentali fosse computato solo alle Parrocchie, che non avessero rendita sufficiente; abolite tali decime e surrogate per le Parrocchie povere dal supplemento di congrue, si disse espressamente che le quarte decime non andavano comprese nell' abolizione e però venne col fatto a ritenersi che le stesse tramutate in annue prestazioni in danaro, come nella specie di verifica, fossero divenute oneri inerenti alla dotazione delle Chiese minori della Diocesi.

Le quarte decime adunque lungi dal reputarsi abolite, sono conservate a norma del Dispaccio 19 Sett. 1772, che, degli atti legislativi costituenti l' anteriore diritto pubblico ecclesiastico di queste prov. Napolitane, è stato richiamato in vigore dal primo dei Decreti 17 Febb. 1861; che ciò fu dichiarato pure dalla circolare dell' Economo Generale 28 Genn. 1862, che il Demanio tenne presente nell' attivo del patrimonio del Vescovo di Cerreto per la liquidazione della tassa di manomorta e di ricchezza mobile e della quota di annuo concorso le quarte decime, che disse doversi corrispondere dal fondo per il culto, che le annate quarte decime risultano da titoli antichissimi avvalorati dal possesso emergente dai quadri esecutivi; che nella liquidazione del patrimonio delle chiese soppresse, furono tra le passività calcolate le quarte decime dovute dal Vescovo e sottratte dalle pensioni assegnate ai partecipanti, che nella specie si tratta di quarte decime dovute da Chiese fornite di congrue le quali anche prima del Decreto 7 Genn. 1861 non potevano riscuotere le decime sacramentali per effetto dei Dispacci, che soppresse tali Chiese, il patrimonio delle stesse è passato al Fondo per il Culto con gli oneri inerenti e che perciò debba rigettarsi l' appello principale, rettificandosi solo l' errore materiale di essersi indicate tra le Chiese quelle di Guardia Sanfromondi, senza che per siffatta rettifica debba rimandarsi la condanna, che risponde appunto alla cifra dovuta per le Chiese soppresse. Che rigettato l' appello principale, non v' ha luogo a deliberare sull' appello condizionale.

V. Se si debbono consegnare alla chiesa di S. Nicola le reliquie de' Ss. Patroni con la statua e gli arredi sacri col diritto esclusivo di fare la processione in tutte le vie del Comune fino alla chiesa del monte?

VI. Se, e da qual tempo debbasi corrispondere da S. Maria a S. Nicola l' annuo canone di onze venti, ovvero restituire la quarta parte del tenimento?

VII. Se sia luogo alla riforma dei limiti divisorii delle due chiese parrocchiali?

E la S. C. il dì 28 febbraio 1890 rispose:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. Affirmative quoad pulsationem campanarum in Sabbato Sancto tantum; et quatenus Clerus utriusque Ecclesiae ultro conveniat ad aliquam functionem ecclesiasticam, affirmative etiam quoad praecedentiam Cleri Matricis Ecclesiae, firmo ceteroquin remanente quoad functiones et processiones Episcopi decreto diei 1 iunii 1883.

Ad IV. Affirmative honoris causa tantum.

Ad V. Negative.

Ad VI. Negative in omnibus.

Ad VII. Negative et amplius.

Neanco dopo ciò i dissidii cessarono. Fu causa di discordie la interpretazione della risoluzione del dubbio V, in cui fu risposto *negative* al quesito: " Se si debbano consegnare alla chiesa di S. Nicola le reliquie de' Ss. Patroni con la statua e gli arredi sacri, col diritto esclusivo di fare la processione in tutte le vie del Comune fino alla Chiesa del Monte. „ In forza di tal risposta la Chiesa matrice di S.ª Maria iniziò la consuetudine di far essa sola le dette processioni de' Ss. Patroni, nell' ambito del suo distretto, processioni che hanno luogo due volte l' anno, nel maggio e nel settembre, la qual consuetudine si è continuata senza interruzione fino ai nostri giorni.

Contro tal consuetudine ha protestato e protesta il Clero di S. Nicola, sostenendo, la detta risoluzione del dubbio V non doversi interpretare nel senso che sia esclusivo diritto della Chiesa matrice di S.ª Maria far le processioni de' Ss. Fratelli; ma solo che questo diritto non competa al Clero di S. Nicola: le processioni poi doversi fare, come pel passato, da amendue i cleri. E così ragionava il detto Clero di S. Nicola:

1.° Appena ritrovate, molti secoli dietro, le Reliquie de' Ss. Fratelli, vennero trasportate nella chiesa di S. Nicola, e poi vennero a solo titolo di deposito recate nell' altra chiesa più grande e decorosa di S.ª Maria, come si ha da un atto notarile del 1312. La chiesa poi di S.ª Maria non volle più restituire le Ss. Reliquie a quella di S. Nicola, benchè questa sia stata poi restaurata ed ingrandita.

2.° Non ostante ciò, i Vescovi di Patti Mons. Secuzio nel 1607 e Mons. Migliaccio nel 1724 ordinarono che, pur rimanendo le Ss. Reliquie nella Chiesa di S.ª Maria, le processioni de' Ss. Patroni si compissero da ambo i Cleri, come fu praticato fino al 1886 : vi è perciò non solo la legge, ma la consuetudine più che centenaria, che è il maggiore dei titoli, e che può cessare solo dopo una simile consuetudine contraria.

3.° È vero che nel decreto 1 giugno 1883 di Mons. Maragioglio fu prescritto che le processioni si facessero da ciascun clero nei confini del proprio distretto ; ma con ciò s' intendevano le processioni secondarie che prima facevansi confusamente, non la primaria de' Ss. Patroni, per cui leggi e consuetudini richiedevano l' intervento di ambo i cleri. E poi nello stesso decreto sta detto essere desiderabile che nelle processioni intervenisse l' uno e l' altro Clero.

4.° Il dubbio V, su cui si quistiona, non fu proposto dal Clero di S.ª Maria, ma da quello di S. Nicola, il quale voleva opporre con ciò un argine alle pretensioni del Clero di S.ª Maria, chiedendo per sè il diritto di conservare quelle sante Reliquie e di fare da solo le processioni. Ora la risposta negativa esclude solamente quello che si è domandato e nei termini con cui si è domandato, non esclude già la totale ingerenza del Clero di S. Nicola sopra le processioni che si farebbero da quello di S.ª Maria. Volere escludere anche ciò, sarebbe un concedere a questo Clero *ultra petita.*

5.° La processione del Santo Protettore deve farsi di diritto non da un solo Clero, ma da tutti i Cleri secolari e regolari che si trovano nel luogo. Anzi se i Cleri sono renitenti, possono obbligarsi ad intervenire colla loro Croce alle processioni del Patrono " et etiam sub censuris *S. C. Concilii 19 maii 1818* ; debent vero convenire in Catedralem vel matricem, non autem expectare in via. „ Così Pignatelli Tom. IV, Cons. 30.

Fu proposto perciò alla S. C. il dubbio :

Se in forza della sentenza data da questa S. C. in data 28 febbraio 1890 la Parocchia Matrice abbia acquisito il diritto di celebrare esclusivamente la festa de' Ss. Patroni processionando nei limiti del suo territorio ; ovvero detta festa debba continuare a farsi da entrambe le parrocchie, giusta le norme praticate da tempo immemorabile?

Ma la S. C., dopo maturo esame, il dì 22 agosto 1902 definì :

Nihil innovetur circa praxim ab anno 1900 usitatam.

Eccone le precipue ragioni :

a) Il voluto istrumento del 1312, con cui diceansi depositate le Reliquie de' Ss. Patroni dalla Chiesa di S. Nicola a quella di S.ª Maria, fu dimostrato falso : 1.° perchè non esisteva fra i rogiti del notaro

che lo firmò; 2.° perchè non erano in uso in quei tempi nè timbri nè carte da bollo, onde asserivasi redatto. Invece con atto autentico notarile del 16 settembre 1671 fu dichiarato che le dette Reliquie, appena rinvenute, erano state trasportate nella Chiesa di S.ª Maria, dove si conservarono per quattro secoli.

b) È vero che leggi e consuetudine centenaria richiedevano che ambo i cleri concorressero alle processioni de' Ss. Patroni; ma questo stato di cose durò fino a che le due chiese non furono separate. Or dopo il rescritto della S. C. del 18 marzo 1879, eseguito da Mons. Maragioglio col decreto 16 novembre 1882, e molto più dopo l' altro decreto del detto Vescovo 1 giugno 1883, confermato dalla S. C. col rescritto dato innanzi del 28 febbr. 1890 ad III, separate le due parrocchie e disposto che ognuna compisse le proprie processioni nell' ambito del suo ristretto, cessarono i precedenti decreti e le passate consuetudini.

c) Imperocchè una consuetudine, anche immemorabile, cessa non solo con altra simile e contraria consuetudine, ma anche con una legge contraria, benchè (si noti bene) in questa nuova legge non si faccia menzione alcuna dell' antica consuetudine. Si ascolti il Reiffenstuel (L. I, Tit. IV, n. 282): " Lex posterior generalis abrogat consuetudinem generalem priorem sibi contrariam, licet nullam huius faciat mentionem, neque clausulam derogatoriam contineat. „

d) Nel decreto di Mons. Maragioglio del 1 giugno 1883 si parla di qualsivoglia processione, senza distinzione alcuna; non si può intendere perciò esclusa quella de' Ss. Patroni. E ciò tanto più che a quel luogo davasi un assetto ecclesiastico tutto nuovo con leggi nuove. Nel detto decreto si esprime il desiderio che ambo i cleri convengano alle processioni, ma però con reciproco consenso, *consensu reciproco;* con reciproca libertà, *reciproca libertate;* che l' altro clero, non ricusasse, *si invitatus non renuerit.* Dunque bramava che ci fosse il consenso dell' uno e dell' altro Clero; altrimenti ordinava che si osservassero i limiti di ciascuna parrocchia, *serventur limites unius cuiusque districtus.*

e) Benchè il dubbio V nella causa del 1890 fosse stato proposto dal Clero di S. Nicola, vi aderì nondimeno quello di S.ª Maria, con cui venne concordato. Ma il Clero di S.ª Maria lo intendeva appunto nel senso della totale esclusione del Clero di S. Nicola, non solo dal diritto di conservar le Reliquie, ma pur di quello di fare le processioni, come si raccoglie dagli atti della causa trattata il 1890. Or avendo la S. C. dato piena ragione al Clero di S.ª Maria, ha mostrato di dargliela secondo la domanda da esso fatta; onde interpretata così la risposta non è mica concessione *ultra petita.*

f) Non è poi vero che per diritto le processioni de' Ss. Patroni de-

vono farsi necessariamente coll' intervento di tutti i cleri del luogo. Nessuna legge ecclesiastica ciò prescrive. Il Pignatelli non dice questo; ma solo dimostra che il Vescovo può costringere, se crede, tutti i chierici secolari e regolari alle processioni pubbliche o generali della Chiesa (fra cui quelle de' Ss. Patroni) *l. c.*: " Ordinarius potest cogere omnes clericos tam saeculares quam regulares, etiam exemptos ad processiones publicas sive generales Ecclesiae... et etiam sub censuris etc. „ Ora altro è che l' Ordinario possa costringere tutti i chierici ad intervenire alle processioni pubbliche; altro che questi siano di per sè obbligati a ciò senza invito o senza comando dell' Ordinario.

g) Al solo Vescovo adunque si appartiene la facoltà di dichiarar pubbliche e generali quelle processioni che hanno sul luogo interesse generale, come quelle de' Ss. Patroni; ed a queste processioni il Vescovo può costringere tutti i Cleri, anco Regolari, ad intervenire. Così il cit. Pignatelli *l. c. n. 4:* " Inter processiones publicas numerantur etiam illae quae sunt de consuetudine peculiarium ecclesiarum, vel quas Episcopus generales declaravit; cuiusmodi sunt processiones, quae fiunt in vigilia vel festo Titularis vel Patroni, ut habetur in Rit. Rom. *in tit. de Process.* „

h) Lo stesso il Barbosa (*De Off. et Pot. Episc. All. 78, n. 2*): " In processionibus omnes clerici debent ad Cathedralem convenire... Et S. Congregatio Conc. *in Ferrarien. 17 iul. 1609* declaravit publicas processiones ad quas exempti ab Episcopis vocati accedere tenentur ex decreto Conc. Tridentini *Sess. 25 de Regul. cap. 15* esse intelligendas quae inductae fuerint pro bono publico vel publico honore. Huiusmodi autem processiones indicere nemo valet nisi Ordinarius. „

i) Laonde, messo pure che non sia consuetudine in un luogo di farsi da tutti i Cleri la processione del Santo Protettore, è in facoltà del Vescovo di indirla coll' intervento non solo di tutti i Cleri, ma sì pure de' Religiosi esenti, come prescrive il Tridentino *Sess. 25 de Regul. c. 15.* — Festa poi principalissima di ciascun luogo è senza dubbio quella del Santo Patrono, la quale si celebra col maggior rito e colla ottava; ed è festa di doppio precetto. È convenientissimo perciò che, giudicandolo opportuno il Vescovo, cotal processione si faccia solenne e generale e che tutti i cleri del luogo vi prendano parte.

l) Giustamente perciò, nel caso, non si è data ragione al Clero di S. Nicola, ma a quello di S.ª Maria. Si è rescritto *Servetur solitum*, per indicare che al Clero di S.ª Maria compete il diritto di far le processioni de' Ss. Patroni ad esclusione di quello di S. Nicola; così come il primo sta facendo dal 1890.

m) Ciò però non toglie che il Vescovo, con venia della S. C., non

possa avvalersi del suo diritto, dichiarando cioè pubbliche e generali le dette processioni e costringendo tutti i Cleri ed anco i Regolari se ivi dimorino, d' intervenire ad esse.

IV.

Come debbano farsi le esequie nel pubblico cimitero quando non possano aver luogo nella chiesa esente, che abbia diritto ai funerali.

Compostellana Funerum — 1 Agosto 1902 — Il Sig. Braulio Martinez di Compostella, nel testamento, espresse volontà di essere seppellito nella Chiesa de' Frati Minori di Spagna. Venuto a morte, poichè nella Spagna la legge prescrive che i cadaveri siano trasportati diritto al cimitero senza che neanco possano per un istante introdursi nella chiesa tumulante, i Frati voleano mettersi di accordo col parroco di S. Fruttuoso, di cui era filiano il defunto, a stabilire la parte che il detto parroco dovea prendere in quella funebre associazione. Proposero i Regolari che il parroco levasse il cadavero dalla casa, ed alla porta di questa lo consegnasse senz' altro ad essi. Il parroco per contrario volea per sè il diritto di associare il cadavero, e sotto la propria croce, al cimitero. Mons. Arcivescovo, a concordia delle parti, proponeva che i Regolari, insieme col parroco, e sotto la croce di questo, accompagnassero il funere al cimitero. Ma i Regolari, non volendo accettare nè la proposta del parroco, nè quella dell' Arcivescovo, rinunziarono al loro diritto, e lasciarono che il cadavere fosse associato dal parroco al composanto. Dopo di che i funerali ebbero luogo nella chiesa dei Regolari.

Desiderando però che per l' avvenire siano in simili casi ben determinati i diritti sì del parroco come dei Regolari, da amendue le parti furono proposti alla S. C. i seguenti dubbii:

I. Stante le leggi spagnuole, che vietano il trasporto dei cadaveri in Chiesa, ed eletta dal defunto la sepoltura in una Chiesa Regolare, dopo levato il cadavere dal proprio Parroco, spetta il diritto di associazione e tumulazione al Parroco, ai Regolari, o ad entrambi?

II. Se, e dove, deve recedere il Parroco?

III. Sotto quale croce bisogna fare detta associazione?

La S. C., poichè trattavasi di un caso non isolato, ma comune a tutta la Spagna, stante la legge che vieta l' ingresso dei cadaveri nelle chiese delle città, discussa maturamente la quistione, il dì 1 agosto 1902, rescrisse:

Ad I, II, et III Providebitur per Instructionem.

Ed ecco la detta Istruzione :

" Funerum iuribus per plura SS. CC. Decreta consultissime moderatis, omnis praeclusus videbatur aditus quaestionibus, quae occasione electae in alia a parochiali ecclesia sepulturae tum ante tum post communium coemeteriorum erectionem inter defuncti parochum et ecclesiam tumulantem oriri solebant. At cum in Hispaniis civili lege statutum fuerit, ut defunctorum cadavera, quin prius ad ecclesiam afferri possint, a domo defuncti ad publicum coemeterium directe deducantur ; hinc novis exurgentibus factorum circumstantiis, nova inter defuncti parochum et Regulares ecclesiae tumulantis enata est controversia circa cuique spectantia funebris associationis iura. Re ad hanc Sacram Congregationem negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium expediendis dirimendisque praepositam delata, E.mi ac R.mi Patres in Generalibus Comitiis habitis die 1 Augusti 1902, omnibus mature perpensis, haec, quae infrascripta sunt, statuenda ac decernenda censuerunt. Nimirum :

" 1. Parochi est stolam deferre, cadaver e domo levare et funus ducere usque ad ianuam publici coemeterii :

" 2. Regularibus ecclesiae tumulantis ius competit in propria ecclesia iusta funebria peragendi ; una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti accedendi et, cadavere per parochum levato, ad publicum coemeterium associandi : si tamen velint, possunt ad coemeterii ianuas expectare, quin funeris associationem accedere teneantur.

" 3. Pariter Regularibus spectat recipere cadaver ad ianuas coemeterii ceteraque omnia peragere, quae in cadaveris tumulatione fieri solent.

" 4. Denique si una cum parocho Regulares ecclesiae tumulantis funebri associationi intersint, unica crux conventualis seu ecclesiae tumulantis deferenda est, sub qua et ipse parochus incedere tenetur : dummodo ecclesiae cathedralis vel collegiatae Capitulum non adfuerit, cui privative spectat crucem in associatione levare.

" Et sic observari mandarunt, non obstantibus contrariis quibuscumque. „

Crediamo utile dare qui la intera relazione fatta dal valoroso Segretario della S. C., Mons. Giustini, donde possono attingersi in breve e colla massima precisione ed esattezza, le norme canoniche che regolano le funzioni funerarie.

" 1. De iure communi ad parochum pertinet ius associandi, funerandi et tumulandi proprios parochianos, quoties defunctus in alia

ecclesia sepulturam non eligat, vel sepulturam maiorum non habeat.

" 2. In hoc casu, delectae scilicet sepulturae vel existentis sepulturae maiorum in alia a parochiali ecclesia, funerum iura inter defuncti parochum et ecclesiam tumulantem sic ab ecclesiasticis ordinationibus et decretis determinata habentur:

a) Parochi est stolam deferre, cadaver e domo levare et funus ducere usque ad ianuam ecclesiae tumulantis, sive haec sit saecularis sive regularis.

b) Regularibus, in quorum ecclesia defunctus tumulandus est, ius competit una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti accedere et, cadavere per parochum levato, ad propriam ecclesiam tumulantem associare; si tamen velint, possunt ad propriae ecclesiae ianuam expectare, quin ad funeris associationem accedant.

c) Pariter ad Regulares spectat facere officium circa corpus defuncti, postquam intus eorum ecclesiam fuerit delatum, illudque tumulare.

d) Demum quod ad crucem pertinet, unica crux in funeribus deferenda est, non obsante consuetudine etiam immemorabili, crux nempe ecclesiae tumulantis; ideoque si defunctus in ecclesia regulari tumulandus sit et Regulares una cum parocho funus associent, unica crux conventualis deferenda est, sub qua et ipse parochus incedere tenetur; nisi tamen Capitulum ecclesiae cathedralis vel collegiatae adfuerit, cui privative spectat crucem levare.

" 3. Res ita se habuerunt usque ad publicorum coemeteriorum erectionem; publicis enim constitutis coemeteriis, factaque lege cadavera omnia in iis tumulandi, plures quoad rem funerariam enatae sunt parochos inter et ecclesias tumulantes controversiae, ad quas radicitus evellendas a SS. RR. CC. consultissime inductum est principium, per publica coemeteria non esse sublata ecclesiarum iura, sed tantum mutatum esse locum, in quo ecclesiae iure suo utuntur; ita ut quo iure antea fruebantur in propriis sepulchris, eodem postea uterentur in coemeteriis publicis. Exinde receptum est, ut Regularibus nedum sarta tectaque manerent recensita iura quoad defunctos, qui penes ipsos sepulturam elegerint, sed insuper ius exclusive competeret eorumdem cadavera associandi a propriis ecclesiis ad commune coemeterium, ceteraque omnia inibi peragendi, quae in cadaveris humatione fiunt; idque etsi ipsi in coemeterio proprium non habeant sepulchrum.

" 4. Facto hic fine, quievit ecclesiasticum constitutum ius. At vero non hic stetit civilis Hispaniarum lex circa rem funerariam; non solum enim in Hispaniis obligatio facta est defunctorum omnium cadavera in communi coemeterio tumulandi; sed et insuper constitutum, ut eadem cadavera, quin ad ecclesiam prius afferri possint, a domo defuncti ad publicum coemeterium directe deducantur. Exinde novae

factorum circumstantiae, quae cum non cadant sub recensitis dispositionibus iuris ecclesiastici iam constituti, novis controversiis occasionem dederunt quoad funeris iura inter parochum et Regulares ecclesiae tumulantis.

" 5. Iam quo harum novarum controversiarum solutio expeditior procedat, quo haec, meo quidem submisso iudicio, veluti fundamentalia criteria prae oculis habeantur oportet: 1). Superius recensita iura et privilegia in re funeraria Regularibus competunt *ratione ecclesiae tumulantis*; — 2.) Constitutis publicis coemeteriis, iura et privilegia, quae in ecclesia tumulante amplius exerceri non possunt, non sublata, sed translata quoad exercitium censetur in ipsis publicis coemeteriis.

" Ex his, ut mihi videtur, via prona est ad propositae quaestionis solutionem, protrahendo scilicet ad ulteriores consequentias criteria. Quid est enim quod ex dicta civili Hispaniarum lege impedimento est, quominus recensita funeris iura prout ab ecclesiastica lege inter parochum et Regulares ecclesiae tumulantis moderata sunt, exerceantur? Est simplex factum quod cadaver a domo defuncti directe ad publicum coemeterium deferri debeat. Hoc autem factum, ut patet, non obstat nisi iuri Regularium recipiendi cadaver in ecclesiae tumulantis ianua, illudque post expleta iusta funebria deferendi ad publicum coemeterium. Quoniam ergo, ut evenit in communium coemeteriorum erectione, eadem legis civilis ratione nunc fit, ut dictum ius in ecclesia tumulante exerceri amplius nequeat, ipsa iuris analogia naturaliter postulare videtur, ut in eodem criterio interpretativo, a SS. CC. tunc inducto, et nunc insistamus, dicamusque praefati iuris excercitium, mutato loco, ab ecclesia tumulante in publicum coemeterium censendum esse translatum. Cetera vero iura omnia et privilegia, cum, non obstante dicta civili Hispaniarum lege, prout iam a lege ecclesiastica constituta sunt, exerceri valeant, immutata maneant oportet.

" Hinc clara, ut reor, conclusio: *a)* Ad solum parochum spectat, stolam deferre, cadaver e domo levare et funus ducere usque ad ianuam publici coemeterii; ius enim parochi ducendi funus proprii parochiani non impeditur nisi a iure ecclesiae tumulantis subingrediendi parocho in eiusdem ecclesiae limine. Atqui, ut diximus, huius iuris exercitium, ratione civilis vetiti in ambitum publici coemeterii translatum censeri debet. Ergo ius parochi ducendi funus nonnisi in limine coemeterii a iure ecclesiae tumulantis impediri potest. — *b)* Regularibus, in quorum ecclesiam defunctus deferendus esset, ius competit in propria ecclesia iusta funebria peragendi, una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti accendenti, et cadavere per parochum levato, ad publicum coemeterium associandi; si tamen velint, possunt ad coemeterii ianuas expectare, quin ad funeris

associationem accedere teneantur. — *c*) Pariter Regularibus spectat recipere cadaver ad ianuas coemeterii, ceteraque omnia peragere, quae in cadaveris humatione fieri solent. — *d*) Demum quod ad crucem pertinet, siquidem Regulares una cum parocho funebri associationi intersint, quemadmodum erat ante civile vetitum ita nunc unica crux conventualis seu ecclesiae tumulantis deferenda est, sub qua parochus incedere debet; dummodo ecclesiae cathedralis vel collegiatae Capitulum non adsit, cui privative spectat crucem in associatione levare. „

V.

Si risolvono varii dubii sul Decreto ultimo dei voti semplici da premettersi ai solenni.

Bononien. — 18 Iulii 1902 — Cum applicatio Decreti *Perpensis temporum adjunctis* (1) a S. C. Ep.um et Reg.ium opportunissimo consilio nuper editi, nonnullis dubiis videatur obnoxia, infrascriptus Card. Archiep.us Bononiae, pro iis dirimendis, ad eamdem S. C. maximo cum obsequio recurrit et authenticam responsionem exposcit.

1.ª Questio — Quaelibet Instituta Monialium suum habent *coeremoniale,* seu *rituale,* pro admittendis novitiis ad religiosam professionem. Ritus autem praescriptus generatim unicus est, cum unica fere ubique antehac extiterit professio. Iam quaeritur, utrum ille ritus servandus deinceps erit pro prima, aut pro secunda, aut pro utraque professione. Quod si duplex ratio sacram functionem celebrandi deinceps erit inducenda, pro duplici nempe professione votorum simplicium et votorum solemnium, spectabitne ad Episcopos (aut ad Superiores Generales quoad monasteria exempta) coeremonias servandas et *formulam* a profitentibus exprimendam determinare? Quatenus *affirmative,* quaenam in praxi erit norma generatim sequenda? Quatenus *negative,* coeremoniale seu rituale erit impetrandum ab ista S. C., aut a C. Sacrorum Rituum?

2.ª Questio — In N.° VIII.° Decreti recognoscitur Capitulum Monialium pro admittendis ad professionem solemnem illis, quae congruo tempore in professione votorum simplicium permanserunt. Porro huiusmodi Capitulum erit ne necessario faciendum illis in Communitatibus, in quibus de acceptatione, de vestitione et de professione alumnarum capitulariter agitur? Quod si fieri absolute debeat, sufficietne pro aliqua a professione excludenda, quod Moniales Capitulares secreto suffragia contraria conferant, aut necesse erit, ut quaelibet Monialis

(1) Vedi questo Decreto a pag. 200 del presente Volume.

suffragii contrarii rationem expresse declaret, exponendo nempe *graves causas quae dimissionem tradere seu exigere videantur,* Sanctae Sedis judicio subjiciendas? Ratio dubitandi ex eo oritur, quod, peracta professione simplici, Communitas Religiosa non est amplius libera retinendi aut dimittendi alumnum; sed res pleno jure ad supremam Ecclesiae auctoritatem spectat.

3.ª Quaestio — N.° VII Decreti declaratur, professas votorum simplicium choro interesse debere; quatenus vero legitime impediantur quominus choro intersint, ad privatam officii recitationem non obligari. Quid vero si qua a Choro abstineat absque legitimo impedimento? Quae ita se gerat, negligentiae notam coram Sororibus et, quod magis est, culpae maculam coram Deo videtur incurrere. At obligata ne erit divinum Officium privatim recitare?

4.ª Quaestio — N.° X Decreti statuitur dotem esse solvendam ante professionem votorum simplicium. — N.° VII professis votorum simplicium omnes favores spirituales indulgentur, quae competunt professis votorum solemnium, nec non *omnia suffragia,* si morte praeveniantur. — N.° XII decernitur ad dimittendas a Monasterio votorum simplicium professas recurrendum esse in singulis casibus ad S. Sedem. Quae hisce in locis sanciuntur nullam difficultatem praeseferunt pro iis Ordinibus aut Institutis, in quibus hucusque unica observata est votorum professio. Ast adsunt Religiosae Familiae, quae juxta regulas adprobatas a S. Sede duplici professione, simplici et solemni, utuntur. Quid sane si ad tramites constitutionum hujusmodi Institutorum, aut dos solvenda esset ante professionem solemnem, aut privilegia (praesertim pia post mortem suffragia) pro monialibus votorum simplicium essent minora, aut (quod potius videtur) Superiorissa Generalis haberet facultatem dimittendi professam votorum simplicium? Quae in privatis numeris enunciantur suntne *praeceptiva* pro omnibus omnino Institutis votorum solemnium, aut exceptionem patiuntur relate ad Ordines seu Instituta, quae speciales dispositiones quoad praedicta habent sive in regula sive in constitutionibus?

S. C. Ep.orum et Reg.ium sub die 18 Iulii 1902 respondit:

Ad 1.am Ritum seu coeremoniale in unoquoque Monasterio receptum adhibendum esse in emittenda prima professione, pro qua consuetae formulae, suppressis, si adsint, verbis solemnitatem exprimentibus, adjiciatur, novitiam nuncupare vota simplicia juxta Decretum a S. C. EE. et RR. die 3 Maii 1902 editum: professionem autem secundam emitti posse privatim in choro, sive oratorio interiori, coram Communitate in manibus Superiorissae, praevia approbatione Ordinarii, seu Praelati Regularis quoad monasteria exempta.

Ad 2.am Capitulum habendum esse etiam in praefatis casibus; ejus

tamen votum esse mere consultivum: locum quoque fieri posse discussioni super qualitatibus candidatae; scrutinium vero per secreta suffragia peragendum esse. Porro si omnia vel pleraque suffragia contraria forent admissioni ad solemnem professionem, ita ut attento etiam articulo IV ipsius Decreti, ageretur de dimittenda sorore a Monasterio, res subjicienda esset judicio S. Sedis, ad quam proinde Ordinarius, vel pro monasteriis exemptis Praelatus Regularis distinctam omnium relationem transmittet.

Ad 3.am Professas votorum simplicium ad recitationem divini officii extra chorum non teneri.

Ad 4.am Recurrendum esse in casibus particularibus.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praef.*
Philippus Iustini *Secretar.*

S. Congregazione de' Riti

Circa l' uso dei pontificali per gli Abati regolari.

Liverpolitana — 13 Iun. 1902 — R.mus D.nus Episcopus Liverpolitanus Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exposuit, R.mis Patribus Abbatibus e Congregatione Anglo-Benedictina haud dudum benigne concessum fuisse privilegium ut in Ecclesiis propriis usu pontificalium in Missarum solemniis gaudere valeant. Quum autem non plane constet quaenam ecclesiae tanquam ipsis propriae intelligendae sint, R.mis Episcopis Angliae opportunum visum est, ut Episcopus supradictus, in cuius dioecesi multae existunt Ecclesiae Patribus Anglo-Benedictinis addictae, nomine omnium Episcoporum Angliae, dubiorum sequentium postularet, nimirum:

I. Utrum tanquam ecclesia propria cuiusvis Patris Abbatis intelligenda sit sola ecclesia monasterii cui ipse praesit?

II. Utrum cuivis Patri Abbati competat jus pontificalium in omnibus ecclesiis quibus praesint terni, bini vel singuli Patres sub eius iurisdictione constituti, curam vero animarum exercentes? Et quatenus affirmative;

III. Utrum ad usum pontificalium talibus in Ecclesiis sub cura Patrum Benedictinorum constitutis licite exercendum, requiratur consensus Episcopi Ordinarii?

IV. Utrum Patres Abbates in ecclesiis aliorum Regularium cuiusvis Ordinis vel Congregationis, vel in Ecclesiis saecularium usu pontificalium sine consensu Episcopi Ordinarii gaudere valeant? Et quatenus negative;

V. Utrum in talibus ecclesiis sive Regularium sive saecularium usu pontificalium de consensu Episcopi Ordinarii gaudere valeant?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibus accurate perpensis rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, nisi et aliae sint filiales Ecclesiae, quibus et ipse praesit seu illius iurisdictioni subiectae.

Ad II. *Affirmative*, dummodo agatur de Ecclesiis propriis, et detur Decretum N. 2080 *Fesulana* 1 Octobris 1701 (1).

Ad III. *Negative*, si agatur de Ecclesiis propriis, uti supra.

Ad IV. Detur Decretum N. 2923 *Ordinis Monachorum Sancti Basilii* 18 Decembris 1846 (2).

Ad V. Iam provisum in praecedenti.

Atque ita rescripsit. Die 13 Junii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " 1. Utrum Abbas regularis usu Pontificalium gaudens Missas et Vesperas ter pontificaliter agere valeat infra octo dies?

" 2. Utrum eidem Abbati liceat sedem praeparatam habere ac baldachinum cum suis paramentis per octo supradictos dies?

" 3. Utrum idem Abbas alii Abbati pariter regulari eiusdem Ordinis, sed extero, potestatem facere valeat celebrandi pontificaliter in proprio Monasterio?

" 4. Utrum idem Abbas loci possit, praesente Ordinario, rochettum induere et mozzetam deferre, aliisque Abbatibus exteris ita se induendi concedere facultatem?

" 5. Utrum, tam dictus Abbas quam alii exteri, praefato habitu induti, pergere valeant processionaliter extra Ecclesiam per Paroeciam, sine licentia Ordinarii?

" 6. Utrum praefatus Abbas trinam benedictionem populo impertire valeat extra tempus Missae pontificalis?

" 7. Utrum Episcopus Ecclesiam dicti Abbatis ingrediens accipere valeat aspersorium ab eodem Abbate porrigendum, et non solum populo, sed ipsi Abbati suisque Monachis benedicere?

" S. R. C., tam in voce quam in scriptis partibus informantibus auditis, censuit respondendum:

" Ad 1 et 2.: " Licere, in casu de quo agitur. „

" Ad 3, 4 et 5. " Affirmative. „

" Ad 6. " Non licere. „

" Ad 7. " Affirmative, dummodo incedat in habitu praelatitio, etiam viatorio. „ Et ita declaravit. Die 1 Octobris 1701. „

(2) Col cit. decreto fu fatta facoltà al Visitatore generale dell' Ordine di S. Basilio: " revocandi Abbates ad observantiam decretorum, praesertim ut non liceat iis pontificalia exercere nisi in propria Ecclesia; et si ex speciali indulto S. Apost. Sedis ex eis quisquam agere possit pontificalia etiam extra propriam ecclesiam, nullatenus liceat hoc privilegio uti, nisi de expresso Rev.mi Ordinarii consensu. „

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulg. di 100 giorni ad una preghiera per la buona morte.

B.mo Padre,

A. de Fitz-James Vedova Duchessa Salviati, prostrata al bacio del Santo Piede, umilmente implora una qualche indulgenza per la recita della seguente

Preghiera per la buona morte

O Gesù, adorando io l' estremo vostro sospiro, vi prego di ricevere l' utimo mio... Nell' incertezza se avrò libero lo spirito allorquando uscirò da questo mondo, io vi offro fin d' ora la mia agonia e tutti i dolori del mio trapasso... Essendo voi mio Padre e mio Salvatore, rimetto nelle vostre mani l' anima mia... Bramo che l' ultimo mio momento sia unito a quello della vostra morte; e che l' estremo battito del mio cuore sia un atto di puro amore per voi. Così sia.

Vigore specialium facultatum a SS. D. N. Leone Pp. XIII tributarum S. Cong.tio Iudulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote praefatam orationem a S. R. C. iam adprobatam recitaverint, indulgentiam centum dierum, semel in die lucrandam, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. Cong.nis die 16 Julii 1902.

Pr. R. P. D. Ant. Archiep. Amid., *Secretario*,
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus*.

II.

Ai Terziarii Francescani si concede di visitare il proprio oratorio semi-pubblico, invece del pubblico, per le indulgenze.

Ordinis Minorum Capuccinorum—18 Iul. 1902—Minister Provincialis Ord. Minorum Capuccinorum in Sabaudia huic Sacrae Indulgentiarum Cong.ni exposuit, Sodales Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci ad lucrandas Indulgentias eidem Tertio Ordini tributas teneri ad visitandum aliquam determinatam Ecclesiam. Iam vero, quum plures extent Sodales praefati Ordinis, qui in aliqua Communitate degentes morali-

ter impediuntur quominus praescriptam Ecclesiam visitent, ut istorum spirituali bono provideatur, sequentia dubia proposuit:

I. An Tertiarii qui degunt in Seminariis, Collegiis, Hospitalibus, carceribus, aliisque similibus domibus, quae semi-publicum habent Oratorium, Indulgentias acquirere possint, dummodo moraliter sint impediti, illud visitando, loco visitandi Ecclesiam parochialem, vel Ordinis, vel illam in qua erecta est Sodalitas aut Oratorium publicum Tertii Ordinis?

Et quatenus negative,

II. An expediat per generale Decretum praefatam gratiam concedere, ne Tertiarii in praedictis domibus degentes tanto thesauro priventur?

E.mi Patres in Aedibus Vaticanis convocati die 15 Iulii 1902 responderunt:

Ad I^{um} Providebitur in II.^{o}

Ad II^{um} Supplicandum SS.mo pro gratia.

SS.mus vero D.nus Nr. Leo Pp. XIII, audita praedictorum relatione ab infrascripto Card. Praefecto in Audientia diei 18 Iulii eiusdem anni, Emo.rum PP. resolutiones approbavit et petitam gratiam benigne concessit.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. Cong.nis die 18 Iulii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amiden., *Secretario,*
Ios. M. Can. Coselli, *Subst.*

III.

L' altare, per essere privilegiato, dev' essere fermo, non portatile.

Cortonensis — 18 Iul. 1902 — Cum aliquod dubium circa naturam altaris privilegiati existentis in Oratorio Sororum a Sacris Stigmatibus Cortonae degentium obortum fuerit, eo quod esset ligneum et nullo modo parieti firmatum, huic S. Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia dubia solvenda sunt exhibita:

I. An lapis simpliciter consecratus, quem altare *portatile* seu *viaticum* vocant, privilegio gaudere possit?

II. Est ne necessarium ut altare sit fixum *stricto sensu liturgico* (scilicet ex toto lapideum et cuius mensa unico tantum constet lapide immediate stipitibus coniuncto et consecratum) ad hoc ut privilegio decorari valeat?

III. An sufficiat ut *sit etiam ligneum muro minime firmatum*, cum lapide in medio mensae consecrato et alicui Sancto specialiter dicatum?

E.mi ac R.mi PP. in Vaticano Palatio coadunati propositis dubiis responderunt die 15 Iulii 1902:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative.

De quibus facta relatione SS.mo D.no Nostro Leoni PP. XIII in Audientia habita ab inf.pto Card. Praefecto die 18 Iulii eiusdem anni, Sanctitas Sua E.morum Patrum resolutiones ratas habuit et confirmavit.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. Cong.nis die 18 Iulii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amid., *Secretario,*
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri, e sottomissione di alcuni Autori.

Feria III, die 19 Augusti 1902.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII *Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 19 Augusti 1902, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:*

Presbyter Lucensis. — L' Antichità intorno all' elezione dei sacri Pastori. — Lucca, tip. del Serchio 1902.

Zino Zini. — Il pentimento e la morale ascetica. — Torino, fratelli Bocca 1902.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Iulius Bois, Hermannus Schell, Aemilius Combe, Iosephus Müller, Franc. Regis Planchet et Camillus Quiévreux decretis S. Congregationis, editis 21 Aug. 1896, 15 Dec. 1898 et 7 Iun. 1901, quibus eorum quidam libri notati et in Indicem librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subiecerunt.

Quibus Santissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII *per me infrascriptum*

Secretarium relatis, Sanctitas Sua *Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.*
Datum Romae die 19 Augusti 1902.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus.*
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed. a Secretis.

Sacra Penitenzieria Apostolica

La S. Penitenzieria si regola colle norme antiche, per le dispense matrimoniali, non già colle nuove, approvate per la S. Dataria, specie sulla determinazione della povertà.

Dubium — 23 Iulii 1902 — Il Vescovo N. N. chiede se le norme recentemente pubblicate circa la prassi della Dataria Apostolica nel concedere le dispense matrimoniali, e specialmente quelle che determinano la povertà e quasi-povertà dei dispensandi, abbiano applicazione e vigore eziandio per la S. Penitenzieria Apostolica, a cui è riservata la facoltà di dispensare con i poveri e quasi poveri, riconosciuti dai proprii Vescovi.

Responsum: *In praxi S. Poenitentiariae nihil esse innovatum.* — Datum e S. Poenitentiaria die 23 Iulii 1902.

A. Carcani, *S. P. Reg.*
L. Martini, *S. P. Secr.*

Secreteria de' Brevi

I.

Si concedono 300 giorni d' indulg. per una preghiera a N. S. di Lourdes.

LEO PP. XIII.
Ad perpetuam rei memoriam.

Oblatis Nobis ab Antistite Tarbiensi precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi per praesentes, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu qui corde saltem contrito et devote orationem quoties recitent quocumque idiomate, dummodo versio fidelis sit, exaratam in honorem Nostrae Dominae Lapurdensis, cuius exemplar latine inscriptum atque legitima auctoritate probatum verbis incipit: " Sancta Maria Mater Dei... „ ac desinit in verba " in hac vita Iesum Christum et in aeternitate, amen „ in Tabulario Secretariae Nostrae

Brevium asservari iussimus in forma Ecclesiae consueta, toties tercentos de poenalium numero dies expungimus ac largimur iisdem liceat si malint partiali hac indulgentia labes poenasque Functorum vita expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis valituris temporibus. Volumus vero ut praesentium litterarum authenticum exemplar tradatur ad Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam ut harum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XXIII Junii MDCCCCII Pontificatus Nostri anno Vigesimo Quinto.

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Subst.*

Praesentium exemplar litterarum delatum fuit die 28 Iunii 1902, ad hanc Secretariam S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Sec.ria die 28 Iunii 1902.

Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus.*

ORATIO

AD DOMINAM NOSTRAM LOURDENSEM.

Sancta Maria Mater Dei, quae apud Lourdes oppidum visibilem te ostendere dignata es, ut hominum fidem renovares, eosque adduceres ad divinum Filium tuum Iesum Christum Dominum nostrum ; Tu quae ad secreta misericordiae tua manifestanda humilem puellam elegisti, quo clarius materna animi tui sensa effulgerent, nostrisque sperandorum bonorum adderes fiduciam ; Tu quae effata es : " *Immaculata Conceptio ego sum* „ ut innocentiae pretium infinitum, idemque divinae amicitiae, pignus ostenderes ; Tu quae, instauratis duodeviginti apparitionibus, actis verbisque orandi et poenitendi necessitatem perpetuo commendasti, quibus praesidiis unice placabilem Deum conciliare possumus, eiusque iusta supplicia detorquere ; Tu cuius suavissimae invitationes, toto Orbe personantes, ad tuum Specum prodigiosum turbas innumerabiles filiorum tuorum acciverunt ; ecce o pia Domina nostra Lourdensis, ad pedes tuos procumbimus, et absque dubitatione bona cuncta et coelestia munera consequi confidimus te intercedente, cuius preces apud Deum nunquam irritae dilabi possunt.

Qui te diligunt, o Iesu Christi Mater et Mater hominum divina, id prae ceteris donis enixe petunt, uti scilicet Deo fideliter in terris serviant, quo mereantur in coelis eum amare in aeternum. Audi nos, quaesumus supplicantes hac die ; ab inimicis salutis nostrae defende nos, imo etiam a nostra humana infirmitate : et una cum venia peccatorum elapsae vitae, nobis impetra usque ad exitum non peccandi propositum perseverans.

Te deprecamur etiam ut in tuam tutelam parentes nostros recipias, coniunctos, amicos, beneficos ; speciali autem cura eos qui a debitis religionis

officiis misere desciverunt. Utinam resipiscant, et tuis fidelibus servis adnumerentur!

Nostram denique patriam suppliciter tibi commendamus, uti ei bene facias. Multa quidem sunt quorum venia genti nostrae est imploranda. At vero, etsi in plurimus offendimus, nunquam tamen optimi quique nostrorum asserere destiterunt Te unam et Matrem et Reginam nostram esse et fore: Tuque patriae nostrae signa praeclara charitatis rependisti; nec eam, uti confidimus, unquam deseres, postquam praecipuo favore tantisque beneficiis cumulasti.

Dum corda nostra, nostrasque preces ante pedes tuos effundimus, o Domina nostra Lourdensis, o Immaculata Virgo, oblivisci nos ullo pacto possumus Sancti Patris nostri summique Pontificis, tum eiusdem ipsius, tum etiam Ecclesiae catholicae, quam Filius tuus divinus ei demandavit regendam in via salutis aeternae. Uti nos, ipse quoque in te spem omnem posuit. Ipsum protege, bona Virgo, fausta ei cuncta concede, in tot aerumnis positum robora et consolare, viresque adde regno summi Dei amplificando. — O Mater misericordiae esto nobis " Causa laetitiae, „ ostende nobis et dona in hac vita Iesum Christum in aeternitate. Amen.

II.

Indulgenza di 300 giorni, e plenaria, per una preghiera al SS. Cuore di Gesù Eucaristico.

Dilecto Filio Eduardo Thomas, Vicario Generali Dioecesis Parisiensis.

LEO PAPA XIII.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quum Nobis nuper exhibita fuerit oratio quaedam in honorem SS.mi Cordis Jesu Eucharistici a SS. Rituum Congregatione iam adprobata itemque postulatum ut ipsam nonnullis indulgentiis ditaremus; Nos ut fidelium pietas erga Cor Iesu Eucharisticum magis magisque excitetur, foveatur, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus ubique terrarum existentibus, qui corde saltem contriti quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint precem in honorem SS. Cordis Eucharistici, cuius precis exemplar in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservatur, quodque gallica lingua inscriptum incipit verbis — *O Cœur Eucharistique, ô amour* — et desinit in haec verba — *la semence de la bienheureuse immortalité. Ainsi soit-il* — coram SS.mo Eucharistiae Sacramento in quavis christiani Orbis Ecclesia sive sacello publicae venerationi exposito, qua vice id egerint *tercentum* dies de injunctis eius seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Iis vero

fidelibus, qui eamdem precem quotidie per integrum mensem recitaverint et quavis hebdomada saltem per dimidiam horam Sacramentum Augustum adoraverint, si uno ad cuiusque eorum arbitrio eligendo die cuiusque per annum mensis, veri poenitentes et confessi ad S. Synaxim accesserint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in D.no concedimus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarium relaxationes etiam animabus christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 17 Iunii MCMII Pont. Nortri anno XXV.

Pro D.no Card. Macchi
N. Marini *Subst.*

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc S. Cong.nem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Sec.ria ejusdem S. C. die 4 Iunii 1902.

F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

PREGHIERA

AL SACRO CUORE EUCARISTICO

O Cuore Eucaristico, o amore sovrano del Signore Gesù, che avete istituito l' augusto Sacramento per dimorare quaggiù in mezzo a noi, per donare alle anime nostre la vostra Carne in cibo ed il vostro Sangue in celeste bevanda ; noi crediamo fermamente, o Gesù, a questo amore supremo che istituì la Santissima Eucaristia, e qui davanti e questa Ostia, è troppo giusto che noi adoriamo questo amore che confessiamo ed esaltiamo come il grande focolare della vita della vostra Chiesa. Questo amore è per noi un invito pressante. Par che Voi ci diciate : Vedete quanto io vi amo ! Donandovi la mia carne in cibo ed il mio sangue in bevanda, io voglio con tal contatto eccitare la vostra carità, unirvi a me ; io voglio realizzare la traformazione delle vostre anime in me crocifisso, in me che sono il pane della vita eterna; donatemi dunque i vostri cuori, vivete della mia vita, e voi vivrete di Dio. Noi lo riconosciamo, o Signore, tale è l' appello del vostro Cuore Eucaristico, e noi ringraziandovene, sì, vogliamo rispondere. Accordateci la grazia di essere ben penetrati di questo amore supremo, per cui, prima di soffrire, voi ci avete convitati a prendere ed a mangiare il

vostro sacro Corpo. Imprimete nel fondo delle nostre anime il proposito stabile di essere fedeli a questo invito. Donateci la divozione, la riverenza necessaria per onorare, per ricevere degnamente il dono del vostro Cuore Eucaristico, questo dono del vostro amore finale. Che noi possiamo così per vostra grazia celebrare effettivamente il ricordo della vostra Passione, riparare le nostre offese e le nostre freddezze, alimentare ed accrescere il nostro amore a voi, e conservare sempre vivo nei nostri cuori il seme della beata immortalità ! Così sia.

III.

Indulg. di 100 giorni per la giaculatoria: Nostra Signora di Lourdes pregate per noi.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Oblatis Nobis ab Antistite Tarbien. precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi per praesentes omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui quolibet anni die piam invocationem *Nostra Domina Lourdensis, ora pro nobis* contrito saltem corde ac devote recitent, in forma Ecclesiae solita de numero dierum poenalium centum expungimus, atque insuper iis largimur hac partiali indulgentia liceat, si malint, functorum vita labes poenasque expiare.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis temporibus valituris. Volumus vero ut harum litterarum authenticum exemplar tradatur ad Congregationem Indulgentiis sacrisque reliquiis praepositam, utque praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sab annulo Piscatoris die XXV Iunii MCMII Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto.

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini *Subst.*

Praesentium litterarum authenticum exemplar traditum fuit ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam.

In quorum fidem....

Datum Romae ex Sec.ria ejusdem S. Cong.nis, die 28 Junii 1902.

Ios. M. Can. Coselli *Subst.*

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

1.

Delitti puniti colla privazione del beneficio.

§ 2. Delitti puniti colla detta privazione " post iudicis sententiam. „

(Contin. — V. p. 267-276 di q. Vol.).

IX. La falsificazione delle lettere Apostoliche o l'uso di esse — I chierici che attentano di falsificare le lettere Apostoliche, o si avvalgono di esse, devono essere privati dei beneficii. Così il c. *Ad falsariorum*, 7, *De crimine falsi*: " Nos enim omnes falsarios literarum Nostrarum qui per se vel alios vitium falsitatis exercent, cum fautoribus et defensoribus suis anathematis vinculo decernimus innodatos, statuentes ut clerici qui falsarii fuerint deprehensi omnibus officiis et beneficiis ecclesiasticis perpetuo sint privati, ita quod qui per se falsitatis vitium exercerint, postquam per ecclesiasticum iudicem fuerint degradati, saeculari potestati tradantur secundum constitutiones legitimas puniendi, per quam et laici qui fuerint de falsitate convicti, legitime puniantur. Qui vero sub nomine nostro litteris falsis utuntur, si clerici fuerint, officiis et beneficiis ecclesiasticis spolientur; si laici, tandiu maneant excommunicationi subiecti donec sotisfaciant competenter; ita tamen ut in istis et in illis malitia gravius quam negligentia puniatur, quod et de iis qui falsas litteras impetrant statuimus observandum. „

Devono perciò punirsi colla privazione dei beneficii e degli officii:

a) coloro che falsano le lettere apostoliche;

b) i loro fautori e difensori;

c) coloro che con malizia se ne servono;

d) coloro che con malizia le richiedeno.

Le *lettere apostoliche* sono quelle che partono direttamente o a nome del Rom. Pontefice; non già i decreti o i rescritti che promanano dalle Sacre Congregazioni Romane, benchè con approvazione del Rom. Pontefice (V. D'Annibale in *Const. Apost. Sedis* n. 79. il quale cita molti DD.).

X. L' ASSENZA PROLUNGATA DAL LUOGO DEL BENEFICIO — L' investito di un beneficio residenziale non si può allontanare del luogo del beneficio, senza una causa canonica e senza la venia del superiore, richiesta dal diritto. Chi se ne allontana di suo capriccio, o protrae più del giusto la sua assenza, dev' essere ammonito dal Vescovo, e se rendesi contumace deve essere privato del beneficio. Così il capo *Ex tuae* 11, *De clericis non residentibus* : " In ecclesiis eorum qui se fraudulenter absentant, nec ad illos valet citatio pervenire trinae citationis, edictum facias publicari : et si nec sic curaverint obedire et ultra sex menses suas deseruerint ecclesias, iuxta sanctiones canonicas eis debent merito spoliari. — Contra eos etiam procedatur ut ipsos per suspensiones et excommunicationis sententiam ad tuam obedientiam venire compellas. Quod si nec sic eorum malitia poterit emolliri, eos B. Sanctae Susannae presbyter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus a spiritualium administratione removeat et quibus praesunt ecclesiis de personis idoneis faciat provideri. „

Donde si raccoglie che, volendo il Vescovo privare del beneficio l' investito che se ne sia indebitamente allontanato, deve fargli pervenire una triplice citazione ; e dopo passati inutilmente sei mesi dall' ultima citazione, può dichiarar vacante il beneficio e provvederlo di altri. — Se non può fargli giungere la prefata triplice monizione, può supplire con un editto pubblicato a' luoghi soliti.

Trattandosi però di dignità, di canonicati, di prebende o di porzioni delle chiese Cattedrali e Collegiate, il Tridentino (*Sess. 24, c. 12*) vuole che, se protraggono la loro assenza oltre i tre mesi consentiti dal diritto, pel primo anno debbono privarsi della metà dei frutti, pel secondo anno dell' altra metà, e solo dopo il terzo anno si può procedere alla privazione del beneficio. Così Fagnano (in Cap. *Ex tuae* 11. *De Cler. non resid.* n. 14 et 15), il quale dice ciò dichiarato dalla S. C. del Concilio.

In rispetto ai parroci non residenti, il Tridentino scusa non solo dal triennio ma ancora dal semestre, e dalla triplice monizione ; e permette che dopo il solo editto e un perentorio ivi indicato, possa il Vescovo dichiarar vacante la parrocchia, e procedere alla nuova sua provvista. Ecco le parole del Tridentino *Sess. 23 cap. 1 de ref.* : " Quod si per edictum citati, etiam non personaliter, contumaces fuerint, liberum esse vult Ordinariis per censuras ecclesiasticas et sequestrationem et subtractionem fructuum aliaque iuris remedia etiam usque ad privationem compellere... nec consuetudine etiam immemorabili quae potius corruptela censenda est, sive appellatione aut inhibitione etiam in Romana Curia.... suspendi posse. „

Sul quale testo il Fagnano (c. *Ex tuae de Cler. non resid.* n. 31 seq.),

per la rimozione dei parroci non residenti, fa notare le seguenti mutazioni dal diritto antico:

a) che possano citarsi per editto, benchè si sappia dove dimorano;

b) che basti a ciò un solo editto;

c) che basti affiggere questo editto alle porte della chiesa;

d) che non già dopo sei mesi, ma dopo il tempo stabilito nell' editto si possa dichiarar vacante il beneficio.

Che poi non valgano consuetudini contrarie, nè appelli alla S. Sede *in suspensivo,* lo dice chiaramente il Tridentino (1).

XI. La usurpazione di beni ecclesiastici e di luoghi pii — Nel celebre capo XI della Sess. 22 del Tridentino, si condannano coloro che pre-

(1) Il Tridentino, circa i parroci non residenti, parla pure di altre pene, di censure, di sequestri e di sottrazioni di frutti prima della privazione del beneficio. Si avverta però che è nelle facoltà del Vescovo il punire il parroco indebitamente assente o colla privazione del beneficio, o colle altre pene; ma se lo si vuol punire col sequestro o colla sottrazione dei frutti, fa d' uopo procedere secondo la forma indicata dallo stesso Tridentino, il quale nella cit. Sess. 23 cap. 1 dice che pei parroci quanto ai frutti è mestieri procedere come pei Vescovi, e come per questi fu sancito sotto Paolo III nella Sess. 6, cap. 1 del medesimo Concilio. Pei Vescovi il Tridentino nel cit. cap. 1 Sess. 6 vuole che, dimorando sei mesi indebitamente fuori diocesi, incorrano *ipso iure* la perdita della quarta parte dei frutti di un anno; e dimorando così altri sei mesi, perdano pure *eo ipso* un'altra parte dei frutti di un anno: " crescente vero contumacia... Metropolitanus suffraganeos; Metropolitanum vero absentem suffraganeus Episcopus antiquior... Romano Pontifici denuntiare teneatur „ (Sess. 6. cap. 1). Nella Sess. 23 cap. 1, aggiunge: " Praeter alias poenas adversus non residentes sub Paulo III impositas et innovatas ac mortalis peccati reatum quem incurrit, eum pro rata temporis absentiae fructus suos non facere nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere posse, sed teneri aut ipso cessante per superiorem ecclesiasticum illos fabricae Ecclesiarum aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conventione, vel compositione, quae pro fructibus male perceptis appellatur, ex qua etiam praedicti fructus in totum aut pro parte ei remitterentur. „

Da tutto ciò si ricava che se il Vescovo non vuol proceder subito alla deposizione dei parroci indebitamente assenti, ma vuol punirli colla sola sottrazione dei frutti, deve stare al disposto del Tridentino, sequestrandone la quarta parte dopo sei mesi, ed un' altra quarta parte dopo altri sei mesi; e dopo ciò solamente potrà poi procedere alla privazione del beneficio. Si ascolti il Fagnano (l. c. n. 30): " Quamvis integrum sit Episcopo procedere etiam ad privationem beneficii, tamen si elegerit procedere per subtractionem fructuum, tenetur observare illa temporum intervalla, nec potest illico ad privationem tituli procedere. Unde cum Episcopus Imolen. privasset Rectorem parochialis, quia non residebat, et Rector S. Congregationem Concilii adiisset; responsum est privationem esse nullam et restituendam Rectori parochialem, quia in ultimo praecepto ante sententiam, quo illum ad residentiam vocaverat, comminatus fuerat Ordinarius fructuum amissionem et non privationem parochialis. „

sumono *in proprios usus convertere et usurpare* " alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent. „ Or fra le altre pene ivi comminate vi ha pure questa : " Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur. „

Un chierico adunque che usurpa beni sacri, o coopera alla loro usurpazione, incorre due pene speciali oltre le comuni : 1.° la privazione di tutti i beneficii che egli possegga ; e 2.° la inabilitazione assoluta a riceverne altri per l' avvenire.

1.° La privazione di tutti i beneficii che egli possegga, la quale non è *latae sententiae*, non avendo la clausola *eo ipso* ovvero *ipso iure* o *ipso facto* ; ma può benissimo infliggersi dal Vescovo *per sententiam* dopo chiarita la usurpazione, ovvero l' acquisto indebito di beni usurpati (V. nostre *Consultaz. Mor.* Cons. I.).

2.° La inabilitazione a ricevere altri beneficii : questa pena è *latae sententiae*, come tutte le inabilitazioni, e si toglie solo dopo la dispensa del Papa : " Usurpantem iniuste bona ecclesiastica, aut usurpanti consilium, auxilium vel favorem praebentem esse inhabilem ad omnia beneficia ecclesiastica et solum Papam dispensare, „ insegna il Barbosa (*In Conc. Trid.* h. l.). Onde, anche dopo compiuta la restituzione delle cose usurpate o dopo la composizione fatta colla Chiesa intorno ad esse, e ancora dopo l' assoluzione dalle censure, se il chierico non abbia ottenuta dalla S. Sede la dispensa della detta inabilitazione, nullamente riceverebbe appresso beneficii, della collazione dei quali il Vescovo potrebbe benissimo dichiarare la nullità, e la privazione.

XII. La infamia — Allorchè un chierico è diventato infame, non deve essere promosso a dignità o beneficio alcuno, giacchè *infamibus portae non pateant dignitatum* (Reg. 87 Iur. in 6.). E se in tale stato abbia ricevuto dignità o beneficii, dev' esserne privato per sentenza del giudice. Ciò si dimostra dal c. *Inter dilectos*, 11, *de Excessib. praelatorum*, in cui si parla della collazione della dignità di cantoria fatta ad un canonico usuraio e giocatore, che da Innoc. III, venne irritata : " Quod circa eumdem P. de succentoria factum esse dignoscitur propter indignitatem et vilitatem ipsius duximus irritandum, cum personis vilibus et indignis portae dignitatis patere non debeant iuxta legitimas sanctiones. „

E però insegna il Garcia (*De benef.* L. III, qu. 33, n. 63) : " Quem-

admodum prohibetur infamis provideri; ita provisus effectus infamis a beneficio removeatur. „ E il Reiffenstuel (De Reg. Iur., reg. 87): " Infames ad dignitates et honores non tantum non assumendi, sed ab eisdem, si quos iam habent etiam removendi sunt. „

Fa d' uopo però qui distinguere l' infamia di diritto da quella di fatto. Se l' infamia è di fatto, i beneficii che si ricevono in tale stato non sono nulli di per sè, ma annullabili *per sententiam*. Circa poi, l' infamia di diritto, se precedette la sentenza declaratoria, la collazione sarà nulla; se non precedette, sarà pur nulla ma tollerata dalla Chiesa, e gli atti ancor validi; ma tostochè sarà intimata la sentenza declaratoria, questa verrà pure a render nulla la collazione e nulli ancora gli atti (V. Lacroix L. IV De benef. eccles. n. 787; Layman L. I, tr. 4, p. 5, c. 4 n. 4 ect.).

Quale debba dirsi, oggidì soprattutto, infamia di diritto e quale infamia di fatto, disputammo a luogo nel *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 10 (1).

XIII. L' INSORDESCENZA NELLA SCOMUNICA — Chiunque, scomunicato, fa passare un anno senza curarsi di chiedere l' assoluzione, dà sospetto di eresia, e può essere punito anche colla privazione dei beneficii. Il Tridentino infatti prescrive (Sess. 22, c. 3 de ref.): " Si obdurato animo censuris annexus, in illis per annum insorduerit, etiam contra eum, tamquam de haeresi suspectum, procedi possit. „

Cotal procedura è indicata così dal Bonacina (De Censur. Disp. II, qu. 2, punct. ult. prop. 2.ª): " Observa tamen excommunicatum persistentem per annum completum in excommunicatione, non statim condemnandum esse tamquam haereticum, quia contumacia per annum in excommunicatione non inducit certam haeresis probationem, sed praesumptionem, quam ipse excommunicatus probare tenetur; quamobrem si contumax in excommunicatione citetur ad purgandam praesumptionem haeresis ob persistentiam unius anni in excommu-

---

(1) Molti Autori, come il Layman l. c., il Reiffenstuel l. c. ecc., sono di opinione che, almeno per la infamia di diritto, possono privarsi i chierici anche dei beneficii ottenuti prima della infamia. Le prove però che essi recano, non sembrano concludenti. Recano alcuni testi del diritto civile romano *(l. c. de infamib. l. 10* e *l. 2 c. de dign. l. 12)*, in cui si parla dei militari che, caduti nella infamia, perdono i gradi e le dignità prima ottenuti: ma chi non vede che *in odiosis* non è lecito argomentare da caso a caso; e poi ora non vige più il diritto Romano come dimostrammo altrove (Vol. X, P. II, p. 10). Recano pure il cap. *Inter dilectis*, 11, *de Excess. praelator;* ma sopra abbiamo visto come questo contempla una dignità conferita ad uno che già era infame, e però non fa al proposito. Noi perciò siamo di credere che oggidì non si possa sostenere la privazione di un benefizio posseduto prima della infamia.

nicatione, tenetur comparere, alioquin ob contumaciam declarari potest excommunicatus, et si in hac excommunicatione iterum per annum perstiterit, condemnandus est tamquam haereticus *c. cum contumacia, de haeret. lib. 6.* Ratio est, quia praesumptio quae solum erat vehemens, transit in violentam, et iuris adminiculo non levem facit probationem: consequenter sufficit ad condemnationem. Hoc tamen limita, modo vere fuerit contumax, et legitimo impedimento detentus non fuerit; nam legitime impedito non currit tempus; ideo si excommunicatus, anno elapso, ante condemnationem compareat in iudicio ad probandam innocentiam, eaque probata, seu cognita, revocanda est sententia, quoad poenas corporis et infamiae, quia deficit contumacia requisita in *c. cum contumacia* citato. „

Donde si raccoglie che, quando uno sia caduto nella scomunica e per un anno intero non se ne abbia procurata l' assoluzione, devesi citare dal Superiore perchè ne dimostri la causa. Se non si presenta, può essere dichiarato incorso nella scomunica. E se dopo un anno, da questa dichiarazione, trascura senza giusta ragione di farsi assolvere; in tal caso può essere condannato come eretico e può venir privato dei beneficii: " Illum qui anno integro perstitit in excommunicatione, et ob haeresis suspicionem privandum esse beneficio tamquam haereticum ut supra dictum fuit „ — insegna lo stesso Bonacina l. c. citando il Rebuffo, il Diaz, il Palermitano, il Navarra, l' Alterio ed altri.

Non mancano Autori, come il Garcia L. III, qu. 33, n. 94; il Leurenio *For. Benef.* Vol. III, q. 204 ed altri molti da questi citati, i quali dicono che l' insordescente per un triennio nella censura, ed anche per un anno, può essere privato dei beneficii non pure come sospetto di eresia, ma ancora come disprezzatore delle chiavi di S. Pietro. Ma questi citano certi capi del diritto che non fanno al proposito, come il can. *Rursus,* 36, q. 3 che dice solo non doversi ricevere le istanze di uno scomunicato che sia stato un anno nella censura; ed il c. *Cum bonae,* 8, *de Aetat. et qual.,* in cui si parla degl' insordescenti nella sospensione.

Noi ci sottoscriviamo alla sentenza del Bonacina, il quale dice che l' insordescente per un anno nella censura può privarsi de' beneficii quando sia stato scomunicato per un delitto che i canoni puniscono colla privazione dei beneficii: in tal caso l' insordescente o contumace nella scomunica si ha come confesso nel delitto per cui fu scomunicato, e non fa d' uopo di altro processo. Ma se fu scomunicato per un delitto minore, non lo si può privare dei beneficii. Ed eccone la ragione addotta dal Bonacina *l. c.:* " Quia in iure non habetur, huiusmodi excommunicationem privandum esse beneficiis. „

XIV. L' INSORDESCENZA NELLA SOSPENSIONE — Il Cap. *Cum bonae*, 8, *de Aetate et qual.* reca: " Cum bonae memoriae Clemens Papa praedecessor noster buccarum et quosdam alios Baran. clericos vocavisset ut ad praesentiam ipsius accederent, Archidiacono suo, quem graviter laeserant responsuri: quia venire iuxta mandatum Apostolicum contempserunt, in eos fecit sententiam suspensionis promulgari; in qua triennio permanentes quidam ex ipsis suspensi aliud beneficium ecclesiasticum sunt adepti. Et quia utrum beneficia sic recepta possint rationabiliter retinere, nos consulere voluisti. Respondemus quod non licet eis illa quae habuerunt beneficia, vel quae postmodum sunt adepti aliquatenus retinere. Unde Baran. Archiepiscopo dedimus in mandatis, ut eos pro tanta pertinacia et contemptu Apostolico beneficiis quae habent non differat spoliare. "

Da questo capo la Glossa deduce in h. l.: " Suspensi ab homine beneficia ecclesiastica non possunt adipisci. Item qui per triennium steterit suspensus pertinaciter debet suis beneficiis spoliari. "

Tutti i DD. infatti insegnano che la collazione del beneficio fatta ad un chierico sospeso è nulla. Si ascolti Bonacina (*De Suspens.* Punct. III, prop. 3.ª, n. 8): " An collatio beneficii facta suspenso a beneficiis valida sit. Respondeo... invalidam esse, quia suspensus a beneficio privatur iure percipiendi fructus beneficii, beneficium autem est ius percipiendi fructus beneficii. " Così pure Leurenio, *For. benef.* T. III, qu. 205; Layman ad c. *Cum bonae, de aetat. et qual.*

Quanto ai beneficii poi che si ebbero prima della sospensione molti DD. insegnano che gl' insordescenti debbano esserne privati dal giudice. Così Leurenio l. c.: " Sed si in contumacia perseverans intra statutum tempus... Ecclesiae satisfacere et absolutionem petere neglexerit per contumaciam privandum esse etiam iis beneficiis tenent Iann. Andr. Butrio. Innoc. "

Qualcuno, come il Layman *l. c.*, dissente, per la ragione che ciò non si trova espresso nel diritto. Ma il cap. *Cum bonae*, 8, *de aetate et qualitate* sopra allegato chiaramente lo esprime, per gl' insordescenti triennali. Per questi adunque può valere la privazione del beneficio.

XV. IL CELEBRARE IN LUOGO INTERDETTO — I chierici che presumono (con piena malizia) celebrare i divini officii in luogo interdetto, devono essere puniti colla privazione dei beneficii. Così il c. *Postulastis*, 7, *De Cler. excomm. vel deposito*: " Quaesivistis qualiter puniri debeant clerici, monachi vel moniales ecclesiarum conventualium, qui post latam interdicti sententiam in locis suppositis interdicto praesumpserunt hactenus et adhuc etiam non verentur divina officia celebrare, quamvis propter hoc sint excommunicationis vinculo innodati. — Ad hoc breviter respondemus quod clerici qui talia praesumpserunt, sunt ec-

clesiasticis beneficiis spoliandi: monachi vero vel moniales in arctioribus monasteriis ad pergendum poenitentiam detrudendi. „ (V. De Angelis L. V, tit. 27).

XVI. Il celebrare nello stato di scomunica, d'interdetto, di sospensione — I chierici scomunicati, interdetti o anche sospesi d'officio, i quali ardiscono celebrare i divini misteri, se ammoniti non rinsaviscono, devono essere privati dei beneficii. Ciò, in forza del c. *Clerici*, 3, *De Cler. excomm. vel depos.*: " Clerici autem, si quis a suis, aut etiam de mandato Romani Pontificis alienis Episcopis interdicti, vel excommunicati, ante absolutionem divina officia celebraverint, nisi moniti sine dilatione redierint, perpetuae depositionis sententiam pro casu temeritatis incurrant. „ — Circa il qual luogo Reiffenstuel giustamente aggiunge (L. V, tit. 27, n. 2): " Quamvis hic textus de solis excommunicatis et interdictis loquatur, tamen Glossa cummuniter recepta in c. *Clerici, h. t.*, v. *moniti*, hanc penam etiam ad suspensos extendit. „ — Infatti la Glossa *l. c.* dice: " Sic patet quod quicumque celebrat excommunicatus vel ab officio suspensus privari debet de iure de officio et de beneficio et deponi etiam. „ S'intende ciò dopo l'ammonizione riuscita inutile.

Per coloro poi che, innodati di scomunica *presumono* di celebrare i divini officii, non si richiede la detta ammonizione; e però possono subito essere spogliati de' beneficii. Così il c. *Fraternitati*, 6, *eod. tit.*: " Presbyteros autem et alios clericos qui a te nexibus anathematis canonica innodati praesumpserint vel praesumunt officia celebrare divina, rationabiliter poteris omnibus beneficiis expoliare. „

Le dette censure (perchè si possa procedere alla privazione dei beneficii) devono essere inflitte *ab homine;* non sembrando bastevoli quelle *latae a iure.*

XVII. La violazione di una religiosa — La violazione carnale e sacrilega di una religiosa di voti solenni porta con sè la pena della deposizione, da infliggersi dal superiore. Così il can. *Si quis Episcopus*, 6, Causa XXVII, qu. 1: " Si quis Episcopus, presbyter, diaconus aut subdiaconus, aut lector, aut psalmista, aut ostiarius cum muliere sanctificata Deo moecatus fuerit, deponatur; quia sponsam Christi corrupit. Si vero laicus, excommunicetur. „ Così pure il Reiffenstuel, *L. V, tit. XVI n. 80;* Menochio *de Arbitr. Iudic. casu 189, n. 14;* Farinacio Pract. *Crimin., q. 146, n. 4 et 26.*

Si noti: 1.° Che l'allegato canone del Decreto di Graziano è del VI Concilio generale; e però in pieno vigore. — 2.° Che, trattandosi di donna *sanctificata Deo.*, s'intende di religiosa di voti solenni.

XVIII. Il ratto — Il ratto, di che intendiamo parlare, si definisce " violenta virginis vel alterius cuiuscumque honestae foeminae abdu-

ctio de loco ad locum moraliter diversum, libidinis exercendae atque explendae causa „ (De Angelis L. V, Tit. 17, § 1).

Il Maschat L. V, tit. 17, n. 4, resp. 3, quanto a pene canoniche contro i rapitori, scrive: " Nihil certi colligo ex canonibus; ac proinde attendenda videtur consuetudo, optima iurium dubiorum interpres. „

Però vi è il c. *Si quis* 4, *De purgat. canonica* che chiaramente commina la pena della degradazione, e quindi della privazione dei beneficii, contro i chierici che cooperano al ratto; molto più poi per coloro che lo compiono. Eccone le parole: " Si quis de gradu ecclesiastico raptoribus alienarum sponsarum se consensorem vel interventorem manifeste prodiderit,a proprio gradu repellatur. Et si verisimilibus exinde suspicionibus fuerit propulsatus, canonice se expurget. „ — Laonde giustamente Reiffenstuel ha scritto (L. V, tit. 17 n. 9): " Poenae (contra raptores) iure canonico statutae sunt quod, si laicus sit raptor, excommunicetur; si vero clericus, a gradu et ordine clericali deiiciatur. „

XIX. La collusione sopra i beneficii — Nel cap. *Audivimus*, 3, *De collusione detegenda* viene espresso il caso del beneficiato che si transige di propria autorità con altro che vanta diritto sul beneficio, e si condannano entrambi alla privazione del beneficio. Ecco le parole del detto capo: " Audivimus usque adeo clericorum malitiam excrevisse ut interdum inter se collusione facta super beneficiis quae possident se sustineant ab aliis molestari, et postea ut quaestioni cedatur et iidem clerici qui beneficia quiete possident, quasi nomine transactionis solvunt aliis de beneficiis annuam pensionem ut, post mortem eorum in beneficiis illis, super quibus est collusio facta, ius sibi valeant vindicare. Unde tibi mandamus quatenus si quos clericos tuae iurisdictionis per collusionem huiusmodi fraudem legitime tibi constiterit commisisse, eos, beneficiis, super quibus collusum fuerit, non differas perpetuo spoliare. „

XX. La percussione di un laico — Il c. *Si quis*, 1, *De Clerico percussore* reca: " Si quis in aliquo gradu sacro percussor extiterit, corripiatur a crimine; et si non emendaverit, deponatur. „

Questo luogo vien così commentato dalla Glossa in h. l. v. *si non emendaverit:* " Non quodlibet mortale semel ommissum sufficit ad damnationem... et intellige de eo qui in usu habuit percutere in ludo noxio qui non caret culpa; nam ludus alioquin crimen percussionis semel commissum non sufficit ad depositionem, ut hic patet; ita tamen quod ex tali percussione non procedatur ad enormem laesionem, quia sic deponeretur. „

Donde si deduce che, trattandosi di abituali percussioni leggiere ed anche notabili benchè fatte nel giuoco, pur con animo sdegnato, da un chierico, fa d'uopo che il superiore corregga od ammonisca

il colpevole; se questi non si emenda, può anche procedere alla privazione del beneficio. Trattandosi poi di una sola percussione grave, deve anche correggere il delinquente ma non privarlo subito del beneficio. Solo per una percossa enorme o mortale, può venire incontanente a tal privazione. Si ascolti il Reiffenstuel L. V, tit. 25, n. 4: " Poena clerici percussoris est quod in primis pro qualitate et circumstantia percussionis notabilis debeat corrigi aut corripi et puniri arbitrio iudicis. Postea vero si se non emendet sed saepius ac forsan etiam ob leves defectus percutiat, ita ut ex indignatione et quadam iracundia ad verbera statim procedere soleat, tamquam inhumanus et ferus statuque clericali indignus deponi et debeat; *arg. c. 1. h. t....* Glossa et Doctores communiter: bene tamen inferentes propter unam etiam notabilem et gravem percussionem laici, clericum poenam depositionis non incorrere, sed aliter corripi debere, nisi percussio huiusmodi lethalis vel saltem enormis esset. Enimvero etiam ob unicam, lethalem tamen, vel enormem percussionem, Clericus deponendus est. „ Così pure il Pirhing L. V tit. 25, n. 2.

XXI. Il furto — Che anche il furto (come l' omicidio e lo spergiuro) porti seco la pena della deposizione, e però della privazione del beneficio, si ha dal Cap. *Presbyter, 12, Dist. 82*, e segnatamente dal cap. *Cum non ab homine*, 10, *De Judiciis*, che prescrive così: " Si clericus in quocumque ordine constitutus in furto, vel homicidio, seu alio crimine fuerit deprehensus, legitime atque convictus, ab ecclesiastico iudice deponendus est. „

Però questa pena può sostenersi non per qualsivoglia furto, ma per furti notevoli e scandalosi, specie se qualificati e più volte iterati. Ecco come insegna il De Angelis (L. V, tit. 18): " Quoad clericos dispositum est quod propter furtum in notabili quantitate et maxime saepius iteratum, vel male qualificatum, in primis fiunt irregulares, ita ut ad ordines promoveri non possint propter infamiam, quam ex tali delicto contrahunt, deinde poena furti notabilis aut iterati in clerico est depositio. „ Così pure Reiffenstuel *L. V, tit. 18, n. 53;* Barbosa *De Off. et pot. Episc. V. III, alleg. 110, n. 10, etc.*

I detti reati solamente possiamo noi presentare come punibili anche colla pena della privazione de' beneficii, dopo un attento studio e dopo di aver riscontrato per ciascun capo diligentemente il testo delle leggi canoniche, da noi fedelmente citato o allegato.

Non neghiamo che Autori, pure di prim' ordine, attribuiscono questa pena anche ad altri delitti: però, avendo considerati i testi di legge (su cui solamente fa d' uopo che basi la sentenza) da essi citati, questi o non dicono chiaramente ciò, ovvero sono antiquati, e non in vi-

gore, come quelli del Decreto di Graziano che non partono da decreti generali di Romani Pontefici o da Concilii ecumenici, i quali solamente possono obbligare tutta la Chiesa.

Volendo perciò fornire ai Vescovi norme certe e precise intorno a queste cause di tanta importanza, abbiamo creduto di contentarci di quei soli capi che possono sostenere la dimostrazione del testo delle leggi canoniche, più che quella dell' autorità dei DD. (1).

(continua)

---

(1) Ecco un saggio di quei reati, che parecchi DD. vogliono puniti colla privazione dei beneficii; ma questa pena non può dimostrarsi dalle citazioni di leggi da essi allegate:

Il sacrilegio — pel quale si cita il c. *Si quis presbyter* della Dist. 50 — Ma a prescindere che questo capo è del Decreto di Graziano (del Concilio di Pp. Martino), non parla di qualsivoglia sacrilegio, ma solo dell' ecclesiastico " qui inventus fuerit aliquid de Ecclesia venundasse. „ — E non parla della privazione di beneficii, ma solo dello allontanamento dall' ordinazione; e poi mette ad arbitrio del Vescovo, " si in suo debeat recipi gradu. „

L' attentato matrimonio — pel quale si allega il c. *Si qui*, 1, *De cleric. coniugatis* ed il c. *Presbyter* della Dist. 28 — Ma il c. *Si qui* commina tal pena ai soli chierici inferiori al suddiaconato, pei quali il matrimonio è valido: per gli ordinati *in sacris* commina solo la sospensione e la scomunica. — Il c. *Presbyter* poi dice: " Presbyter si uxorem duxerit ab ordine illum deponi debere „ — " Id est (commenta la Glossa) ab officio et non beneficio. „ Non è dunque pel beneficio.

L' adulterio — per cui si adduce il can. *Si quis*, 20, Dist. 8 — Ma questo capo è di un Concilio di Orleans (*Aurelianen.*) non ecumenico, e però non in vigore.

Lo stupro — per cui si citano i cc. 1 et 4 *De adult. et stupr.* — Ma questi capi nulla dicono della privazione de' beneficii.

L' usura — per cui si cita il c. *Praeterea*, 17, *De usuris;* ma questo capo commina la sola sospensione, non la privazione del beneficio — Si cita pure il c. *Inter dilectos, de excessib. praelator;* ma qui si priva un canonico usuraio della dignità di sottocantore, ricevuta nel tempo della infamia per l'esercizio pubblico del giuoco e della usura, non già del canonicato avuto prima; perciò non vale per la privazione dei beneficii anteriori — Si cita pure il can. *Si quis*, Dist. 47; ma essendo questo canone del concilio Eliberitano, non ecumenico, non è in vigore.

Il falso nelle testimonianze — per cui si cita il c. *Si Episcopus*, 7, Dist. 50; ma questo canone è del concilio Agatense, neppure ecumenico, e però neanche in vigore.

Il sortilegio — per cui si cita il can. *Non oportet*, 4 et seqq. Caus. 26 q. 5; ma questi canoni vogliono i chierici " a dignitate suspensos, ab Ecclesia extraneos, „ sono dei Concilii Toletano ed Agatese, neanco ecumenici.

La maldicenza — per cui si cita il c. 5, Dist 47, che dice: " Clericus maledicus (maxime in sacerdotibus) cogatur ad postulandam veniam: si noluerit degradatur, nec unquam absque sotisfactione *ad officium* revocetur. „ Trattasi però qui del Concilio Cartaginese, neppure ecumenico.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

15.

Se il servo, nelle spese del padrone, possa ritenersi un aggio datogli dal venditore.

In R. è costume che ai servi, cui si commette dal padrone di fare le spese ordinarie di casa, si dà dai venditori un aggio percentuale sul danaro che ricevono, affine di non perdere quello smercio, pel timore che i servi vadano da altri venditori. Si chiede: Possono i servi in buona coscienza ritenersi quell' aggio senza nulla dirne ai padroni?

I TT. parlano in genere di colui, cui si commette di vendere o di comprare qualche merce (detto *proxeneta*), ed elevano il dubbio se vendendo in più o comprando in meno dell' ordinario, il maggiore o minor prezzo possano addirlo a sè. Generalmente rispondono negativamente. Il De Lugo così dice (De Contract. Disp. 26, sect. 9, n. 150): " Utrum cui res tradita est vendenda 12, possit sibi excessum retinere si 15 vendiderit. Eadem quaestio potest esse de illo, cui commisisti ut emeret tibi triticum pro 10, an si ipse emat pro octo, possit a te 10 accipere iuxta commissionem datam, et sibi duo retinere. „ E risolve: " Si erat famulus, vel mercedem pro suo labore vendendi accepit, vel tamquam amicus gratis id officiis praestandum suscepit, debere totum pretium iustum, quod invenit, reddere domino cui rem vendendam tradidit. Cum enim vendiderit non suo sed alterius nomine, non potuit pretium vel eius partem sibi acquirere, sed totum acquirit ei, cuius nomine contractum celebrat. „

E giustamente; imperocchè vendendo o comprando il servo ovvero il commesso non a nome proprio, ma del padrone, non ha titolo veruno per poter ritenere l' eccesso del lucro o del risparmio, il quale perciò devesi tutto al padrone.

Nè vale il dire che il padrone abbia designato il prezzo o della vendita o della compra; giacchè ciò s' intende per ordinario non volere il padrone che la merce si venda meno o si compri più del prezzo indicato; non già che non voglia per sè il più od il meno che siasi potuto ottenere (Lugo *l. c.*).

Così insegnano pure i Salmaticesi Tr. XIV de Contr. c. 2, du. 9, n. 72 et 76: " Asserendum est internuntium, cui res vendenda tradita fuit a domino, ut tanti venderetur pretio designato, non posse incrementum pretii sibi assumere, si forte pluris vendiderit, sed debere

domino totum reddere. Ratio est quia nullum titulum habet ut tale incrementum sibi arroget: non ratione rei, quae sua non erat, nec ratione industriae aut laboris, quia vel stipendium pro ea recepit, vel tenebatur absque illo rem vendere, si erat in domini famulatu, vel si sponte se obtulit, et absque pretio munus internuntii suscepit, nec quia dominus pretium designavit, quia nisi oppositum expresse vel tacite innuerit, designati, pretii solum censetur ne res viliori pretio vendatur, non ut maiori si forte occasio se obtulerit: est ergo actuarium domino reddendum... Item quod dicimus de venditione vice versa tenendum est de emptione: quod si roges Petrum, ut tuo nomine emat equum mille aureis, si ille emat octingentis, non potest ducentos sibi retinere sed tibi restituere debet, quia ille emit ut tui negotii gestor et tuo nomine, non suo, et tu pretium assignasti. „

Lo stesso dicono S. Alfonso L. III, n. 825; Sporer Tr. VI, 1. 5, sect. 1, n. 38; Lessio L. II, c. 21, dub. 19 n. 137; Roncaglia De Contr. c. 9, qu. 1, r. 2; La Croix, L. III, c. 2, n. 114 ed altri molti da questi citati; a cui fanno eco i recenti Gury V. I, n. 915; Lehmkul V. I, n. 1123; Ballerini *Opus* V. III, tr. III, n. 447; Berardi *Pr. Conf.* T. II n. 663; Bucceroni V. I, n. 1170; Genicot V. I, n. 639 etc.

I prefati TT. eccettuano da questa regola i seguenti casi:

a) Se il padrone chiaramente abbia detto o abbia dato ad intendere che sarebbe contento del prezzo indicato, ed il più od il meno lo cederebbe all' intermediario: abbiamo detto *chiaramente*, imperocchè non basta una supposizione, ma si richiede una certezza.

b) Se il più o il meno del prezzo sia frutto della industria propria non dovuta: *non dovuta*, diciamo, secondo quello che un servo o un intermediario fedele dovrebbe fare.

c) Se l' intermediario si recasse altrove a vendere o comprare la merce per maggior guadagno: in tal caso, giusta S. Alfonso *l. c.*, può ritenersi le spese di viaggio solamente, quando il viaggio non sia stato promesso al padrone.

d) Se l' intermediario vendesse o comprasse con lucro per sè la merce e poi la rivendesse o ne portasse il prezzo ordinario al padrone: ma qui occorre che il padrone resti veramente e del tutto indenne; il che non si può facilmente supporre. Può accader solo se, l' intermediario dopo aver girato e chiesto, non abbia trovato che il prezzo ordinario e per questo prezzo abbia voluto per sè acquistar la merce, senza speranza di affare migliore e tenendo a tutto suo rischio la detta merce. Se accadesse inopinatamente miglior vendita o compra, solo in questo caso, potrebbe far suo il lucro (De Lugo l. c.; S. Alfonso l. c.; Berardi l. c.).

Ma se il venditore voglia di sua volontà regalar qualche cosa al

servo, non potrebbe questi accettarla e ritenerla per sè? La risposta è facile in teoria, ma difficile in pratica. Teoricamente si può questo consentire, purchè niun discapito ne soffra il padrone: ma qui sta il difficile a ben determinare e chiarire. Imperocchè comunemente avviene che i venditori, affine di attirare i servi alla loro bottega, li allettano colle mance e ancora coi doni percentuali; ma o nel prezzo, o nella qualità, o nella quantità sanno ben rivalersi di quella mancia e di quel dono; e tutto ciò a danno del padrone.

Ecco come insegna qui lo Sporer *l. c.* n. 37: " Excipe (dalla regola generale) tamen hic si mercator seu venditor specialiter in tui gratiam partem aliquam iusti pretii remisisset: v. g. tibi sartori, mei nomine pannum pro vestimento ementi, dicat mercator: quia saepius ad me venis vel ut saepius officinam meam frequentes, emptoresque adducas, de pretio iusto a domino solvendo, v. g. 10 aureis, remitto et dono tibi unum in singulas ulnas: tunc enim iuste retinere poteris, quia eo modo mercator vero de suo tibi remittit et donat. Dummodo duos scopulos caveas. 1.° Ut tu prius adhibeas diligentiam moralem ad emendum ab hoc vel alio mercatore, quanto potes minori pretio; alioquin dolum contra dominum sine dubio committes, et restituere debebis. 2.° Ut mercator vere, et sine fallacia rem illam iusto pretio, scilicet pro decem vendere consuescat; adeoque aureus ille unus, vel alter tibi remissus et donatus, vere sit de pretio iusto rei: nam alioquin mercator non de suo tibi dabit, sed de alieno, cum damno domini, et ambo simul furtum palliabitis, cum onere restitutionis, ut ex se clarum est. „

Perchè dunque fosse lecita e giusta la percentuale del nostro caso, occorrerebbe 1.° che il servo non si contentasse del prezzo esibito dal venditore a lui benevolo, ma ne interrogasse altri ed altri per vedere se vi è luogo a risparmio, nel quale caso non potrebbe in coscienza far pagare al padrone il prezzo di quel primo. — E 2.° che il venditore veramente e senza inganno vendesse la sua merce ai compratori oculati a quel prezzo onde la dà al servo; altrimenti quel di più che fa pagare al padrone è furto palliato del venditore e del servo, che sono obbligati ambedue solidalmente a restituire.

Ma si adempiono per ordinario le prefate due condizioni? Sono facili ad adempirsi? - Disgraziatamente nè i servi sono così diligenti per le cose del padrone, nè i venditori sono così larghi verso i servi da non doversene rivalere a danno dei padroni. Perciò giustamente Berardi ha scritto di tal maniera di lucro *l. c.* n. 666: " Sed practica donatio (venditorum) solet esse illusoria, et famuli atque sartores huiusmodi facile muneri proprio deficiunt, atque ad lucrum illud habendum domino suo damnum inferunt. „

Ma noi vogliamo ancor mostrare la ingiustizia di siffatto lucro con altre ragioni. Fa d' uopo ammettere i sequenti principii.

1.° Il padrone per ordinario ha volontà e diritto di aver la merce al prezzo più economico che sia possibile.

2.° Il servo ha dovere di secondare la volontà del padrone e di mettere tutta la diligenza in fare le spese di questo come se fossero sue proprie: perciò è salariato.

3.° Laonde il servo se vede che, frequentando sempre una bottega, il prezzo può diminuire senza detrimento della merce, è obbligato di farlo.

4.° Il prezzo usuale, quando non sia tassato dalla pubblica autorità, varia dal massimo al minimo; ed è dovere del servo di comprare la merce del padrone, per quanto più può, al prezzo minimo.

5.° Non è presumibile che il venditore voglia cedere la merce buona al prezzo minimo e poi voglia donare al servo per giunta una mancia percentuale.

6.° Nelle grandi città è invalso generalmente l' uso che agl' intermediari si dà la percentuale; ma i prezzi si elevano inesorabilmente per lo meno al tasso supremo. Quando poi si presentano alle botteghe gli acquirenti medesimi senza intermediarii, i venditori sono più arrendevoli a scemare i prezzi.

Posti i detti principii, le percentuali che si dànno oggigiorno ai servi dai venditori non possono scusarsi d' ingiustizia; e però i servi non possono addirle a sè, ma devono renderle ai padroni: 1.° perchè essi hanno obbligo di giustizia di procurare con ogni diligenza il maggiore vantaggio del padrone — 2.° perchè è moralmente certa la frode con ciò che si fa ai padroni per parte dei servi e dei venditori — 3.° perchè se i padroni sapessero tali maneggi, ne sarebbero *rationabiliter inviti*, e non se ne rimanebbero indifferenti.

Di qui chiaramente apparisce come malamente operino quei confessori, i quali sono facili a lasciar correre questa specie di frode nei servi, resa ormai disgraziatamente troppo comune.

16.

Circa il testamento delle Suore di voti semplici.

Tizia, suora di un istituto di voti semplici, dopo aver professato ivi i voti perpetui, ha fatto il testamento, con approvazione della superiora generale (il che si richiede in forza delle regole), a vantaggio dell' Istituto. Pentita poi, ne ha fatto nascostamente un altro a vantaggio dei suoi congiunti. Si chiede: 1.° Il secondo testamento è

nullo? — 2.° Tizia ha peccato contro il voto di povertà? — 3.° Che cosa deve fare Tizia per rimediare?

Al 1.° Il secondo testamento è valido; giacchè negl' istituti di voti semplici si smette l' uso, l' usufrutto e l' amministrazione de' proprii beni, non già il dominio radicale, onde si può validamente testare dai membri di essi (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, Par. I, p. 202).

Al 2.° Tizia ha peccato contro il voto di povertà; non solamente contro la regola, che prescrive il permesso in ciò della superiora generale. Il voto di povertà negl' istituti di voti semplici va regolato secondo le norme date dalla S. Sede (v. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 39), l' osservanza delle quali entra nel detto voto. Or fra le dette norme vi ha pur quella che " poterunt (professi votorum simplicium) de dominio per testamentum, de licentia tamen superioris generalis... libere disponere. „ L' obbligo perciò di chiedere la licenza al superiore od alla superiora generale nel fare i testamenti s' intende promettere per voto.

Al 3.° Tizia per rimediare alla omissione, deve chiedere la necessaria venia alla superiora generale. Ma se ciò le riesce difficilissimo? In tal caso le consiglieremmo di ricorrere alla S. C. de' VV. e RR.

Si noti che le norme cennate circa il voto di povertà sono per gl' istituti antichi. Pei recenti vogliono osservarsi le norme sancite dalla S. C. de' VV. e RR. il dì 28 giugno 1901 che prescrivono nei nuovi istituti femminei pei testamenti la venia non della Superiora generale, ma della stessa S. C. (n. 122): " sorores professae tum ad faciendum, tum ad mutandum testamentum indigent venia Apostolicae Sedis: attamen in casibus vere urgentibus sufficiet licentia vel Ordinarii, vel Moderatoris generalis, vel etiam, si aliter fieri nequit, superiorissae localis. „

QUESITI

con brevissime risposte.

61. *Se il Vescovo possa suddelegare ad altri la facoltà dell' ordinazione* extra tempora.

D. Il Vescovo Caio chiese ed ottenne la facoltà dalla S. C. del Concilio di tenere una sola ordinazione *extra tempora*. Essendo egli impedito di tenerla, la commise ad un altro Vescovo. Poteva?

R. Dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 252 sq.), che i Vescovi possono ben suddelegare ad altri le facoltà ottenute dalla S. Sede, pel noto principio che *delegatus a principe potest subdelegare*, purchè non si

tratti di puro ministero, verso determinate persone. Questa massima venne poscia confermata dal S. Officio con decr. di fer. IV 14 dic. 1898 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 10). Ora nel caso trattasi di facoltà di tenere una sola ordinazione *extra tempora* senza determinazione di persone; trattasi perciò di facoltà giurisdizionale non di puro ministero; e però può bene suddelegarsi ad altri. Nel caso adunque il Vescovo Caio *usus est iure suo* (1).

62. *Circa l' obbligo della parte liturgica nella S. Visita.*

D. Il Vescovo, nel compiere la seconda visita pastorale della diocesi, per ragione di brevità, può tralasciare la parte liturgica prescritta nel Pontificale Romano?

R. È vero che la prima santa visita suol farsi con maggior solennità; e però la S. C. de' Riti ha dichiarato che nella sola prima visita pastorale il magistrato è obbligato di prestare ossequi al Vescovo (30 aug. 1664 *in Sutrina*, n. 1301 *E. N.*), ed i canonici di Collegiata han dovere di processionalmente riceverlo alle porte della città (18 mar. 1702 *in Vicen.* n. 2096 *E. N.*); non già nelle visite susseguenti. Nondimeno la santa visita deve sempre compiersi col rito prescritto nel Pontificale Romano. — Ma questo rito è precettivo, ovvero solo direttivo? Precettivi sono, a stretto rigore, i soli riti della Messa (*ex Bulla S. Pii V missali praeposita*) e quelli risguardanti l' amministrazione dei Sacramenti (*ex Trid. Sess. 7, de Sac. in gen. can. 13*), ed inoltre i molti decreti precettivi della S. C. dei Riti (V. De Herdt S. Lit. Prax. Vol. I n. 2). Posto ciò, non sapremmo condannare quel Vescovo che, per qualche ragionevole motivo, faccia a meno delle cerimonie liturgiche nella santa visita, specie se non si tratti della prima; le quali cerimonie non entrano in nessuna categoria delle precettive.

63. *Sulla indulgenza per la recita del* Requiem aeternam.

D. A pag. 158 di questo Vol. si è dato il Breve del 22 marzo 1902, con cui si concede la indulgenza di 50 giorni per la recita del versetto *Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.* Or si chiede: 1.° Questa indulgenza può lucrarsi una sola volta al giorno, ovvero *toties quoties* quel versetto si recita? — 2.° Alcuni sogliono aggiungervi *Requiescant in pace, Amen*: vi è pericolo per l' indulgenza con questa giunta?

R. Al 1.° L' indulgenza si lucra *toties quoties* si recita il versetto; giacchè nel Breve sta: " qualibet vice recitantibus. „ — Al 2.° Purchè non si tralasci il versetto indulgenziato, non fa ostacolo alla indulgenza l' aggiungervi le altre pie e lodevoli parole. — Si noti che questa indulgenza vale solo pei defunti, non già pei vivi, stando espressamente detto nel cit. Breve: " qua tantum liceat defunctorum vita labes poenasque expiare. „

---

(1) Ma se il detto Vescovo, tenne la ordinazione *extra tempora*, poteva in forza del medesimo rescritto, far ordinare lo stesso giorno da un altro Vescovo un chierico che infermo non poteva aspettare l' ora tarda da lui scelta? È chiaro che no: perchè ottenne dalla S. Sede la facoltà di tenere *una sola ordinazione*, e di questa già si è avvalso. Se avesse ottenuto di ordinare o di far ordinare *extra tempora* i varii chierici coi proprii nomi, in tal caso avrebbe potuto rimetterne uno o più ad altri Vescovi.

64. *Circa il diritto alle distribuzioni di un canonico curato che confessa le monache.*

D. Silvio, canonico curato di una chiesa collegiata, è stato messo dal Vescovo a confessore ordinario di un monastero di monache di clausura papale. Or quando egli è occupato a questo ministero chiede di essere considerato come presente in coro per le distribuzioni. Vi ha diritto?

R. Il canonico curato ha diritto alle distribuzioni quante volte è assente dal coro per l' esercizio della cura. Ma la confessione delle monache fa parte della cura del parroco? È chiaro che no; giacchè le monache di clausura papale sono esenti dalla giurisdizione del parroco, come altrove fu dimostrato (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 86 e Vol. VII, Par. I, p. 132). Anzi è vietato che un parroco faccia pure da confessore di monache (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 91). Perciò quando un parroco trovasi a confessare le monache, esercita un officio che non appartiene alla ordinaria cura parrocchiale; non ha quindi diritto di partecipare per quel tempo alle distribuzioni quotidiane.

65. *Circa il diritto alle distribuzioni quotidiane di un canonico curato che celebra la messa.*

D. Lo stesso Silvio ha costume di celebrare il santo sacrifizio nel tempo della officiatura corale, dovendo prima ascoltare le confessioni dei fedeli. Ha diritto alle distribuzioni pel tempo in cui manca perciò dal coro?

R. Se nel tempo della officiatura Silvio attende alle confessioni dei fedeli, può ben partecipare alle distribuzioni, perchè le confessioni entrano nell' esercizio della cura. Ma se celebra il S. Sacrifizio, potrebbe partecipar solo quando la sua messa sia da celebrarsi *pro populo*, ovvero quando torni per altre ragioni necessaria al popolo; ciò che pur entra nell' esercizio della cura: altrimenti non può.

66. *Circa i consanguinei e gli affini che possono soddisfare al precetto della messa in oratorio privato.*

D. Tizio ha l' indulto dell' oratorio privato colla clausola che possono ivi soddisfare al precetto anche i consanguinei e gli affini *insimul habitantes*. Possono ivi soddisfare i consanguinei e gli affini abitanti nella stessa casa, ma che non mangiano alla stessa mensa?

R. Il Gattico è di opinione che possano. Ecco le sue parole (*De Orator. Domest.* Cap. 25, n. 11): " Si contingeret consanguineos vel affines in eodem penitus habitationis loco habitare cum principaliter privilegiato, adhuc, sententia nostra, participarent de istius privilegio, quamvis diversam constituerent familiam propriisque sumptibus et separata mensa viverent. „ La ragione si è che i consanguinei e gli affini, benchè vivano di economia diversa da quella del principale indultario, pure, dimorando nella stessa casa, a tutta ragione possono dirsi di abitare *insieme con lui*. E' vero che molti Autori (Diana Tom. 4, tr. 2, res. 41; Pasqualigo qu. 649; Pignatello Cons. 98, n. 95 etc.) insegnano il contrario; ma fa d' uopo considerare che ai loro tempi il breve di questo privilegio recava solo il nome *Familiae*; e però i detti Autor ne escludevano tutti i consanguinei e gli affini che non faceano parte della

famiglia dell' indultario. Ora però che vi si usa la clausola *insimul habitantes*, questa ha significato assai più ampio che non quello di *familiae* e può estendersi benissimo agli atri detti innanzi. Sono queste ragioni del celebre Gattico; e noi ci sottoscriviamo volentieri ad esso.

BIBLIOGRAFIA

Lombardo Fr. V. G. de' Predicatori — Conferenze Religiose e Sociali — Vol. I. — Acireale, tip. Donzuso, 1902. — in 8.° di pagine XXV, 455.

Più e più volte abbiamo in queste pagine deplorato l' abuso che si fa in Italia delle così dette conferenze, diventate ormai prediche di moda, in cui si mira piuttosto alla gloria propria che a quella di Dio, e si batte l' aria con argomenti da accademia per convertire increduli che per lo più non si trovano fra gli uditori. Sappiamo di qualche buon Vescovo che nell'invitare i predicatori per la quaresima vuol sapere se si obbligano a fare prediche morali, di che solo hanno bisogno i proprii diocesani.

Però le conferenze non sono del tutto bandite dal sacro pergamo; e, fatte colla debita discrezione e nei dovuti luoghi, riescono utilissime e talvolta sono ancora necessarie. La nota Circolare della S. C. de' VV. e RR. (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 151) ne assegnò le sagge norme, cui fa d' uopo attenersi strettamente chi voglia ben compiere l' officio importantissimo di sacro oratore.

Ora siamo lieti di additare in quest' opera del *chiariss. P. Lombardo* un modello di tali conferenze, quali la S. Sede le desidera e quali tornano opportunissime per la nostra Italia. Nella bellissima prefazione va indicato il metodo che qui si adopera, ed è metodo razionale, sapientissimo, che noi vorremmo veder osservato da tutti i banditori della divina parola. Le conferenze poi, che seguono nel libro, superano la espettazione di chi ne ha letto il metodo: tanto sono chiare, tanto stringenti, tanto splendide di forma eletta e viva. Le difficoltà più ovvie sono confutate in maniera spesso inaspettata, che le riduce in polvere. Non solo espugnano la mente, ma commuovono il cuore, lasciando nell' uditorio sempre il proposito di divenir migliore. Nè sono tutte conferenze di cose apologetiche, ma ve ne ha molte di cose morali importantissime, che hanno in mira l'immegliamento non pure degl'individui, ma ancora delle famiglie e della società. Il nome del P. Lombardo rimase celebre in Roma e nelle altre città italiane, dovunque tenne il sacro pergamo; e fu detto il Lacordaire ed il Monzabrè d' Italia, giacchè predicò come quei grandi Oratori, ma con quell' ardore e con quel fuoco che è proprio degl' italiani. È bene che tutti ne gustino e ne ammirino i lavori e se ne vantaggino; e noi facendo plauso al chiarissimo oratore, facciamo voti che presto vengano a luce gli altri volumi. — Il Volume I annunziato, legato alla bodoniana, costa L. 6.50. Dirigersi al p. Tommaso Amico de' Predicatori, Palermo, S. Domenico.

Pighi Gio. Battista. — Institutiones Historiae Ecclesiasticae, ad vota SS. D. N. Leonis PP. XIII in epistola *Saepenumero* 18 augusti 1883, quas in Seminario episc. Veronen. habebat Sac. Jo. Ba-

ptista Pighi S. Th. D. Eccl. Cath. Veron. canonicus — Tomus II. — Veronae ex off. libr. pontif. F. Cinquetti 1902. — in 8.° di pag. 422.

Parlammo altrove dei pregi di quest' opera opportunissima (*Mon. Eccles.* Vol. XIII, p. 85) quando ne annunziammo il primo Volume. Dicemmo che questo corso di Storia Ecclesiastica si vantaggia dei nuovi progressi della scienza dopo l' apertura provvidenziale degli Archivii Vaticani ; ed addita le molte e interessanti pubblicazioni che in questi tempi hanno fatta luce su non pochi punti, per lo addietro oscuri o falsati. Ha poi un metodo assai razionale e proficuo, trattando di ciascun secolo prima dalla parte dei fatti e poscia da quella delle dispute, onde dà prima una chiara nozione degli avvenimenti, e poi difende le verità storiche dagli assalti dei nemici. — Siamo lieti intanto di annunziare il volume secondo di questo corso così utile e prezioso, il quale contiene il secondo periodo, in cui va diviso tutto il corso ; dal pontificato cioè di S. Gregorio Magno, a quello di Bonifacio VIII. Tutto ancor qui procede con ordine, con lucidezza e con profusione di note, a cui possono attingere professori ed alunni che bramino addentrarsi con maggiore impegno nelle svariate materie. Raccomandiamo di nuovo questo corso pregevolissimo a tutti i Seminarii. — Il Vol. II costa L. 5 ; per l' estero L. 5.50 — presso il librario Felice Cinquetti in Verona. Prima di mandare in macchina abbiamo saputo che è già pubblicato il terzo ed ultimo Volume.

Sala Enrico Can. prof. — Metafisica Vol. I — Teodicea — Cremona, tip. Giovanni Foroni, 1902 — In 8.° di pag. 423 — Prezzo L. 4.

È il Volume primo di un nuovo corso di Metafisica, che imprende a pubblicare il chiariss. Can. Sala. Suo intendimento è quello di mantenersi stretto all' insegnamento della Chiesa e di seguire le orme del grande Aquinate ; ma di tener dietro altresì allo svolgimento attuale della scienza, avendo di mira soprattutto quelle fondamentali aberrazioni che tengono agitati gli animi di oggidì. E, pubblicata già la Logica con metodo storico-critico, collo stesso metodo or comincia a pubblicare la Metafisica, prendendo le mosse dalla parte più interessante e più nobile di essa, che è la Teodicea, ovvero la Teologia naturale. Attenendosi al proposto metodo, parla qui dell' esistenza di Dio, dei suoi attributi sì assoluti e sì relativi, della sua cognizione, della sua natura ; e versa a profusione quella pura e limpida dottrina che solleva e ricrea l' animo e lo innalza al di sopra di sè, mostrando l' assurdità di quanti aberrarono ed aberrano in tal cammino. Il suo stile è chiaro e purissimo, spoglio di quella scorza ruvida che molti non perdonano agli Scolastici, e però si fa leggere di buon grado. È un libro che noi consigliamo volentieri a professori e ad alunni, e facciamo voti che diventi ancora il manuale delle scuole laiche, lasciate ormai quasi del tutto digiune di vere e sode nozioni di filosofia.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1902)

Ricevimenti al Vaticano — Il 14 u. s. il S. Padre ricevè una Commissione dell' Arcadia ed un' altra dell' Accademia Tiberina cogli atti e le medaglie di dette Accademie.

Il 17 detto nella fausta ricorrenza del Suo onomastico ricevè nella Sua Biblioteca il Sacro Collegio dei Cardinali, Vescovi e Prelati presenti a Roma, i Comandanti delle sue milizie, i rappresentanti delle Società ed associazioni cattoliche, i quali presentarono i loro augurii ed omaggi. Il Papa in florida salute ringraziò, e parlò di svariati argomenti.

Il 19 ricevè una Commissione di nobili Perugini, i quali gli presentarono una copia della Madonna della Misericordia di Ponte della Pietra nell' occasione del 50.° anniversario dell' erezione del Santuario, quando Egli era Vescovo di Perugia, gradì molto il dono, ricordandosi con esattezza e precisione dei particolari storici, che precederono la erezione del detto Santuario.

Domenica 31 nella Galleria delle Carte geografiche ricevè un pellegrinaggio delle Diocesi di Cagliari, Bisarchio ed Ogliastra, guidato da Mons. Costamagna. Erano circa 300 persone coi Vescovi delle tre Diocesi, e dei Circoli colle loro bandiere.

Il 3 sp. ricevè un pellegrinaggio della Diocesi di Treviso di circa mille persone, condotte dal Rettore del Seminario con rappresentanze del Vescovo e bandiere di molti circoli, società, comitati ed istituti cattolici.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 12 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congreg. ordinaria dei Sacri Riti, nella quale si sono sottomesse al giudizio dei Cardinali le seguenti materie: 1.° Introduzione della causa di beatificazione della B. Maria Michela del SS.mo Sacramento, fondatrice delle Ancelle del Sacramento e della Carità, morta in Valenza il 24 Ago. 1865; 2.° Conferma del Culto, prestato da tempo immemorabile al Servo di Dio Andrea Abellon, dei Predicatori; 3.° Revisione degli scritti del Ven. Ignazio Falzon chierico maltese; 4.° del Ven. Innocenzo Caltagirone, cappuccino; 5.° della Ven. Teresa di S. Agostino e compagne, carmelitane scalze di Compiegne; 6.° Approvaz. di M.ª SS.ª sotto il titolo della Natività a Patrona principale e dei SS. Abdon e Sennen patroni secondarii di Sueca, Arch. di Valenza; 7.° Concessione ed approvaz. dello Officio e messa di S. Angela Merici, fondatrice delle Orsoline per uso di detto Istituto; 8.° Concess. ed approv. dell' Officio e messa del B. Obizio per la Diocesi di Brescia; 9.° Concess. ed approv. delle lezioni del 2.° notturno per l' annivers. della Dedica della Cattedr. di Piacenza.

Il 26 nello stesso Palazzo coll' intervento dei Cardinali, Consultori, e Teologi si è tenuta una nuova Congr. preparatoria per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù del Ven. Giov. Eudes, Min. Ap., Istitutore della Congr. di G. e M. e dell' Ordine della B. V. della Carità.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Gotti Prefetto del Seminario dei SS. Apostoli Pietro e Paolo per le missioni estere. — Con altri biglietti sono stati annoverati fra i Consultori della S. C. della Inquisizione: il Reggente della S. Penitenzieria Mons. Carcani; il Segretario della S. C. dei Vesc. e Reg. Mons. Giustini; il Segretario della S. C. di Propaganda Mons. Veccia; ed il Segretario della stessa S. C. per gli affari Orientali Mons. Savelli-Spinola. — Con altri sono stati annoverati fra i Consultori della S. Congr. dell' Indice: i R.mi P. D. Isidoro Donzella, cassinese e Parroco della Basilica

di S. Paolo fuori le mura, P. Francesco Alessandroni dei Predicatori, e P. Enrico Gismondi, gesuita Prof. dell'Università Gregoriana. — E finalmente con altro biglietto è stato nominato Delegato Apostolico straordinario alle Isole Filippine Mons. Gio. Battista Guidi, consacrato già Arcivescovo di Stauropoli.

Congresso di Friburgo — Il 21 u. s. si è tenuto a Friburgo un Congresso Mariano internazionale. Han parlato a 1200 persone Mons. Pietropaoli, Vescovo di Trivento, Mons. Molo, Ammin. del Ticino, Mons. Marini, sost. segr. dei Brevi, ed altri sui mezzi di diffondere il culto a Maria, sulla potenza della sua intercessione, su i suoi beneficii. Si conchiuse il Congresso con una grandiosa processione, nella quale presero parte associazioni cattoliche, Ordini religiosi, Capitoli, Vescovi e Prelati.

CRONACHETTA POLITICA

— L' Imperatore di Germania e lo Czar han tenuto un lungo abboccamento nelle acque di Reval. Nel concedarsi si sono scambiati doni di gran valore.

— Re Vittorio Emanuele III è stato in Germania. Nel passare per la Svizzera fu ricevuto dal Presidente Zempt e dal Consiglio federale. L' Imperatore Guglielmo andò ad incontrarlo a Wildpark, e con lui andò a Berlino. Dopo cordiali ricevimenti e riviste di truppe, ritornò in Italia acclamato dalla popolazione.

— Il Re d' Inghilterra ha nominato Longerry Presidente del Ministero d'Istruzione: Lord Windsor, Commissario pei lavori pubblici: il Conte Dudley Luogotenente per l' Irlanda: Ritchis Cancelliere dello Scacchiere: Dougias Ministro dell' interno: Windham Segret. di Stato per l' Irlanda, e molti altri Segretarii pei diversi dicasteri. La rivista navale a Portsmouth, l' illuminazione fantastica della città e delle navi han dato compimento alle feste dell' incoronazione del Re Edoardo, che vi assisteva coi membri della famiglia reale.

— Gl' insorti del Venezuela si sono impadroniti di molte città, ed anche di Barcellona dopo un sanguinoso combattimento. Le truppe del governo sono impotenti a domarli, e la posizione del Generale Castro è quasi disperata.

— A Firenze è avvenuto uno sciopero generale: per alcuni giorni sono stati chiusi gli stabilimenti, i magazzini e le officine di tutti gli operai; i quali poi, nella massima parte, di per sè, ebbero il buon senso di tornare al lavoro, ingannati dai sobillatori del socialismo.

— A Cromberg fu inaugurato solennemente un monumento all'Imperatrice Federico. Assisteva l' Imperatore colla sua consorte, il Granduca e la Granduchessa di Baden, il principe ereditario coi membri della famiglia imperiale, le autorità civili e militari e molte persone.

— È morta quasi repentinamente la Regina del Belgio a Spa, dove dimorava. È morto pure il dì 21 sp. a Carenno nel Milanese Don Davide Albertario, celebre giornalista e strenuo difensore della S. Sede, rimpianto da tutti.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la esenzione di un Seminario dalla giurisdizione dell' Ordinario e del parroco.

Lucana Exemptionis Seminarii — 21 Genn. e 19 Lugl. 1902 — Nella città di Lucca trovasi una chiesa collegiata, col nome di S. Michele *in foro*, eretta da Leone X nel 1518, il quale Pontefice attribuì la piena esenzione a tutti gli addetti ad essa chiesa dalla giurisdizione dell' Ordinario, soggettandoli al Decano della chiesa medesima *quoad omnia*; cioè *tam in beneficialibus, spiritualibus, criminalibus, civilibus, vel quasi et mixtis, quam aliis quibuscumque causis etiam ratione delicti.* E comunì la bolla di erezione colla clausola *sublata* e col decreto irritante: " Nos igitur ex tunc irritum decernimus et inane si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. „

Questa medesima esenzione fu confermata posteriormente da Paolo III, da Pio IV, e segnatamente da Sisto V, il quale nel 1588 vi aggiunse il Seminario per la instituzione dei chierici da addirsi al servizio di detta Chiesa; e poichè al principio del secolo XIX quel Seminario venne meno per le politiche vicissitudini, Leone XII lo ripristinò, dandone la piena giurisdizione al Decano, " ut ibidem ordinarii iurisdictione fruatur. „

Cotal Seminario intanto subì varie vicende. Dal principio venne eretto in un locale, dove erano solamente le scuole, le accademie, e l' oratorio; ma gli alunni vivevano nelle proprie case. Verso il 1873 il rettore del Seminario ritenne presso di sè, nella sua casa, dodici alunni che facevano con lui vita comune. Appresso, nel 1881, il Seminario col convitto fu trasferito nella parrocchia di S. Michele. Finalmente, cresciuto il numero degli alunni, nel 1898, l' attuale Decano abbandonò l' antica sede del Seminario, e lo stabilì cogli alunni in-

terni in un palazzo contenuto nei limiti della parrocchia di S. Maria *Forisporta.*

Qui sursero litigii fra il parroco di S. Maria ed il Decano di S. Michele, ad occasione della benedizione del Sabato Santo, che il parroco voleva dare al Seminario, ed il Decano vi si opponeva, forte del privilegio di esenzione. Il parroco, pur riconoscendo cotal diritto pei funerali degli alunni, per le altre cose voleva salvi i diritti parrocchiali, eccependo 1.° che il privilegio di esenzione dovesse riguardare solo il foro esterno, le cause cioè di curia, non già il foro parrocchiale; 2.° che per secoli i parroci aveano esercitato tutti i diritti parrocchiali sulle persone degli alunni, non che dei canonici e del clero.

Portata la causa al giudizio della S. C. col dubbio:

An constet de exemptione Seminarii Decanalis a iurisdictione parochi S. Mariae Forisportam;

Il dì 24 gennaio 1902 fu rescritto: *Dilata et audiatur Archiepiscopus.*

L' Arcivescovo esibì una nuova allegazione del Decano che era suo Ausiliare, scusandosi dal dire il proprio parere.

La causa, discussa di nuovo maturamente, fu risolta nei pieni comizii del dì 19 luglio 1902 come segue:

Ad mentem — Mens est — che rimanendo impregiudicati i diritti di amendue le parti, in quanto al rĕsto, il parroco si astenga dalla benedizione del Seminario nel Sabato Santo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Sì una persona come un luogo esente, non dipendono per nulla dall' Ordinario. Così De Prosperis *de Loco exempto* decis. 24, n. 31, commenta due decisioni della Rota Rom., una del 29 dic. 1596 e l' altra del 1 giu. 1708 con queste parole: " Nulla persona vel dignitas valeat exercere ordinariam iurisdictionem super illo loco, super illa persona, quae sub tegmine B. Petri et S. Sedis custoditur. „ E più sotto: " Exemptus aequiparatur non subditis. *Ricci Decis. Curiae Archiep. Neap. p. l. Dec. 163 n. 12* — Locus exemptus et locus extra dioecesim iudicantur a pari. *Rota Rom. deo. 107 n. 3.* „

b) Vi ha tre specie di prelati inferiori che possono avere il privilegio della esenzione. Ecco come ne parla Benedetto XIV *De Syn. lib. II, c. 11, n. 2*: " Prima est eorum qui certo praesunt generi personarum existentium intra septa alicuius Ecclesiae, monasterii seu conventus cum passiva exemptione a iurisdictione Episcopi. Ejusmodi sunt Superiores Regulares et nonnulli Praelati saeculares, qui una cum Ecclesia, eiusque Ecclesiae clericis et administris, quibus praeficiuntur, subsunt immediate Rom. Pontifici. Secunda species est Praelatorum habentium iurisdictionem activam in clerum et populum certi loci, qui tamen locus est intra Episcopi dioecesim, qua undique

circumscribitur. Et eiusmodi Praelati improprie tantum et lato quodam loquendi modo dicuntur esse *Nullius*. Tertia species est Praelatorum qui iurisdictionem activam habent in clerum et populum alicuius loci seu oppidi, aut plurium locorum et oppidorum quae omnino avulsa et separata sunt a cuiuslibet Episcopi dioecesi. „ — Donde si vede la gradazione del privilegio di esenzione: il più largo è per le vere diocesi *nullius*, composte di uno o più paesi che non sottostanno ad altro Ordinario. Il meno largo è per qualche luogo contenuto nella diocesi di un Vescovo, dal quale non dipende; ed il prelato di tal luogo impropriamente dicesi *nullius*. Il più ristretto è per qualche casa religiosa o chiesa, o istituto che trovasi in un luogo soggetto all' Ordinario, ma da questo non dipende; come è nel caso nostro.

c) In quest' ultima forma di esenzione, diconsi esenti solo le persone che abitano nella casa, o nell' istituto, non già quei che dimorano fuori di esso. Si ascolti il De Prosperis *De territ. separato, qu. 7, n. 4*: " Praeterea privilegia eximentia monasteria ac alia loca ecclesiastica et eorum membra non eximunt castra cum clero et populo, ideoque non concludunt territorium separatum sed exempti dicuntur habere tantum iurisdictionem in personis existentibus intra septa monasteriorum non autem in locis *per cap. 9 Per exemptionem tit. De privil. in 6.* „

d) Vero è che vi ha una quarta classe di esenzioni che è ancora sulle persone, dovunque queste si ritrovino, anche in estranee giurisdizioni; ed è quella che compete ai Vicarii castrensi o Cappellani maggiori di esercito, come nell' Austria, nella Spagna ecc. Ma in tal caso nel decreto pontificio deve espressamente specificarsi questa esenzione.

e) Quando un luogo va esente dalla visita dell' Ordinario, va esente altresì dalla giurisdizione parrocchiale: " Sublata et Ordinario etiam visitatione et correctione, quae magis pertinent ad curam animarum, sublata quoque est quaelibet parochi iurisdictio, quae est subordinata iurisdictioni Ordinarii, cum parochus in cura animarum sit coadiutor et veluti vicarius Episcopi *can. bonae rei, 12, d. 2;* Barbos. *De paroch.* c. 9, n. 1; Fagnan., in cap. *Litterae, n. 12 et 18 de matrim. contract. contra interd. Ecclesiae.* „

f) Molti seminarii sono esenti dalla giurisdizione parrocchiale. Dei Seminarii di Francia lo attesta il Bouix *De Iur. Regul.* N. 2, p. 5: " In Seminariis Galliae verbi gratia aegrotantibus iuvenibus non a parocho sed a Seminarii directoribus Viaticum et Extrema Unctio ministratur. „ Così pure, in Italia, i Seminarii di Milano, di Lucca, di Tortona, ecc.

g) Un Seminario può colla sola autorità del Vescovo essere esentato dalla giurisdizione parrocchiale. Consta dalla risoluzione della S. C. del Concilio *in Conimbricen. Exempt. Seminar.* del 12 mar. 1757; e lo insegna il Bouix *l. c.*: " Bene posse aliquod personarum collegium, aut alium locum pium per solam Episcopi auctoritatem eximi ab obligatione paschalem communionem excipiendi in parochia, nec non recipiendi a parocho extremam Unctionem. „

h) Il privilegio nondimeno della esenzione, non avendo il favore del diritto, può perdersi colla prescrizione estintiva, quando questa possa regolarmente eccepirsi. Nè vale il dire che trattasi di diritto della Sede Apostolica; imperocchè anche siffatti diritti possono estinguersi colla prescrizione quadragenaria. Si ascolti Schmalzgrueber *tit. de Privil.* n. 259, il quale insegna che la *esenzione* cessa: " *Praescriptione*, ut habetur cap. *Cum olim*, 14, h. t.; cap. *Cum personae*, 7, h. t. in 6; cap. *Audistis*, 5, et cap. *Cum olim*, 18, *De praescript.*; qui enim usucapi patitur, alienare videtur; Balbi, *De praescript.* part. 5, pr. p. 1, q. 12, n. 1; Cockier, q. 3, n. 7, Barbosa, n. 7. Et sufficiunt ad huiusmodi praescriptionem anni 40. Neque obstat, quod contra obedientiam praescribi non possit; nam hoc solum intelligi debet de praescriptione qua, manente subiectione, tolleretur obligatio obediendi Praelato, vel qua fieret ut Ecclesia vel monasterium nemini esset subiectum. „

i) La esenzione può perdersi pure col non uso, perchè, ledendo il diritto dei terzi, questi possono redintegrarvisi colla prescrizione acquisitiva. Si ascolti il d' Annibale (L. I, n. 229): " Ex parte privilegiati cessat (privilegium) per renunciationem, per non usum, per abusum... Per non usum (vel usum contrarium) ea sola privilegia intercedunt quae laedunt ius tertii, postquam is adversus ea præscripserit modo ac tempore a legibus definito. „

l) E come può perdersi totalmente pel non uso totale; così può perdersi parzialmente pel non uso parziale (De Luca *De iurisd.* disc. 7, n. 5; Tondut. *Quaest. benefic.* lib. 1, c. 67, n. 13; Rota *in Giennien.* 12 mai. 1704 n. 27 *cor. Molines*).

m) La clausola *sublata*, ovvero *irritante* la consuetudine contraria, non allarga la disposizione principale, ma come accessoria segue la sua natura. Così Barbosa (*De claus. usu frequent.* Claus. 40, n. 47). E più prima *l. c.* n. 35: " Effectus huius decreti est ut tollat etiam consuetudinem nedum in praeteritum sed etiam in futurum, ut per Gabr. *d. conclus. 3, n. 40*; Gonzal., *dict. gloss. 67, n. 30*; Farinac. *in tract. de immunit., n. 15*; Mart., *d. loco, n. 5*, ubi ait contra decretum *irritans* allegari non posse non usum et contrarium usum; at quoad contrarium usum admittit Hieron. Gabr. *dict. cons.* 162, n. 19, lib. 4,

negans quoad non usum; Anton vero Gabr. eamdem priorem opinionem *(nempe decretum irritans non praescribi per non usum)* tamquam communem limitat ex Ruin. *(Cons. 13, n. 3, vol. 2)* ut non habeat locum in consuetudine immemoriali refert Moneta *d. cap. 7, n. 243;* Theodos. de Rubeis, *d. claus. 258, n. 70.* „ — Dunque i DD. opinano che, contro il decreto munito della clausola *sublata* o *irritante,* non si può allegare il non uso e la contraria consuetudine; alcuni però ammettono la contraria consuetudine ed anche il non uso per quarant'anni.

n) Sulla confermazione dello stesso Concilio Tridentino la bolla di Pio IV ha la clausola *sublata* ed *irritante;* e nondimeno il De Luca *De iurisd. disc. 95, n. 8* avverte che parecchi decreti di quel Concilio, almeno in alcuni luoghi, furono per contrario uso prescritti. E la medesima Congr. del Conc. ha ritenuto ciò, come ampiamente si dimostra nella causa *Maceraten.* dell' agosto 1901.

o) Nel caso abbiamo che, quantunque il diritto di esenzione pel seminario sia chiarissimo, pure non fu esercitato per secoli sugli alunni quando questi dimoravano nelle proprie case. Restringendosi ora intanto la quistione sulla sola benedizione parrocchiale del Sabato Santo, poichè questa o non fu data, o fu data solo poche volte, nè da tempo assai remoto, giustamente la S. C., lasciando impregiudicati gli altri vicendevoli diritti, decise come sopra.

II.

Circa la ripartizione delle spese della lite fra più parti soccombenti.

Ianuen. Crediti — 25 Magg. 1901 e 19 Lugl. 1902 — Il Sac. Barabino parroco di *Cremeno* ed il Sac. Rapallo parroco di *Bolzaneto,* in Dioc. di Genova, amendue erano creditori di alcuni censuarii, non però nella stessa misura. Imperocchè i censi del Sac. Barabino rappresentavano un capitale di L. 7.800, e quelli del Sac. Rapallo un capitale di L. 1500. I debitori andavano al fallimento; onde il Barabino consigliò al Rapallo di muover lite ad essi, e poichè aveano interessi comuni, il Barabino propose di scegliere un avvocato e iniziare gli atti a nome di entrambi: il Rapallo si affidò in tutto al Barabino.

Avvenne intanto, che, pendente la lite, uno dei debitori censuarii si compose coi due parroci, pagando al Barabino la somma di L. 1666. 60 ed al Rapallo L. 280; somme che furono depositate presso il pubblico Notaio di nome Rivarolo.

La lite fu terminata con sentenza del tribunale di appello; ed al Sac. Barabino, posto in secondo luogo fra i creditori ipotecarii, fu

dato quasi l'intero capitale; al Sac. Rapallo, posto in grado inferiore, toccò quasi niente.

Dopo ciò il Sac. Barabino, a fine di rifarsi delle spese da lui sostenute per detta lite, si rivolse al R. Econonomato generale, chiedendo che le spese predette fossero prelevate dal deposito esistente presso il sopradetto notaio Rivarolo. L' economo generale gli si oppose; chiedendo invece da lui la somma di L. 213.60, quota proporzionale di spese, anticipate dal detto deposito pel parroco Rapallo, " Salva a lui ogni ragione di regresso verso il cointeressato parroco di Bolzaneto (Sac. Rapallo) pel ricupero della somma, della quale si tratta. „

Al Sac. Barabino non arrise questa risposta: nondimeno egli pagò le spese, prelevate dal capitale depositato, non solo per sè, ma pure pel socio Sac. Rapallo, certo di esserne rifatto da costui, non nella proporzione del 5 $^{o}/_{o}$, poporzionato al capitale, come avea tassato il regio economo, ma per la intera metà, sul riflesso che il sac. Rapallo si era associato a lui nella lite incondizionatamente, e però dovea sostenerne la metà delle spese.

Con questa ragione si rivolse al tribunale dell' Ordinario esponendo le spese della lite toccare la somma di L. 1776. 10, (incluse le L. 213. 60 pagate al regio economo) e però il Sac. Rapallo dovergli la somma di L. 888.05, oltre gl' interessi.

L' Ordinario però, considerando fra le altre cose, " che se la Corte di Appello non ordinò che la ripartizione delle spese si facesse in ragione dello interesse che le parti ebbero nella controversia, la ripartizione però fatta in tal modo fu ritenuta equa e giusta, ed anzi fu ordinata dal R. Economato, il quale mise a carico della mensa di Cremeno i quattro quinti delle spese occorse, e mise solo a carico della mensa di Bolzaneto la quinta parte, cioè L. 213.60, „ ordinò che a carico della predetta mensa di Bolzaneto fossero pagate L. 213,60 al Rev. Parroco di Cremeno Sac. Barabino.

Da questa sentenza il Sac. Barabino appellò alla S. Sede, domandando che il Sac. Rapallo (ora non più parroco di Bolzaneto, ma di S. Siro) fosse costretto a pagargli *de proprio* la somma di L. 888.05 cogl' interessi.

La S. C. il dì 25 maggio 1901 trattò la causa col dubbio:

An sententia Curiae Januensis diei 9 iunii 1899 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Ma per allora rescrisse: *Dilata et exquirantur pleniores informationes.*

Avute le chieste informazioni, la causa fu riproposta nei generali comizii del 19 luglio 1902, ed al prefato dubbio fu risposto;

Sententiam esse confirmandam.

Si raccolga;

a) Il gestore di affari, sì quel che lucra, sì quel che spende, lucra e spende per conto del committente. Così Gaio *Dig. Lib. 3, Tit. 5, Leg. 2:* " Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis, tamen quidquid utilitatis in rem eius impenderit vel etiam ipse nomine absentis alicui obligaverit, habeat eo nomine actionem. Itaque eo casu ultro citroque nascitur actio quae appellatur negotiorum gestorum. Et sane, sicut aequum est ipsum actus sui rationem reddere, et eo nomine condemnari quidquid vel non ut potuit gessit, vel ex his negotiis retinet, ita ex adverso iustum est si utiliter gessit praestari ei quidquid eo nomine vel abest ei vel abfuturum est. „

b) Quando sono più collitiganti che soccombono, le spese vanno a carico di tutti; però non ad egual ragione, ma proporzionatamente all' interesse di ciascuno. Così Scevola *in Lege ff. 40 fam. herc.:* " Ex parte heres institutus causam de totis bonis quam omnes heredes patiebantur ob inultam mortem suscepit et obtinuit. Coheres partem suam ab eo petebat, nec partem sumptuum factorum in litem praestare volebat. Quaesitum est, an doli exceptio noceret? Respondi, si idcirco amplius erogatum esset, quod ipsius quoque causa defensa esset, habendam rationem sumptuum. Sed etsi omiserit doli exceptionem, agere posse de recipienda portione sumptuum. „ Così pure la S. C. del Conc. in Geretrana 8 Aug. 1764.

c) Lo stesso ha sancito il Codice italiano di procedura civile all' artic. 371: " Quando le parti soccombenti siano più, le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia. — Se la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi. „

d) Gl' interessi sono dovuti per legge quando le spese siano state già liquidate; non prima.

e) Le spese che si fanno a vantaggio di un' opera pia, non devono sopportarsi da chi le fa, ma dall' opera pia medesima. Così la S. C. del Conc. *in Ferrarien.* 15 sept. 1787 et 16 febr. 1788. Al dubbio infatti: " IV. An et cuius sumptu sint faciendae expensae praesentis litis favore operis pii in casu „ — fu risposto: " Ad IV. Affirmative sumptibus operis pii. „ E la stessa S. C. *in Amerina,* 29 Mai. 1824 et *in Hortana Administrationis,* 27 nov. 1847.

f) Così pure se trattisi delle spese per la rivendicazione dei beni di una cappellania, devono le dette spese da questi beni prelevarsi. Così la S. Rota *in Calaguritana Capellaniae* 4 iul. 1732 *cor. Millino* e la S. C. del Conc. *in Panormitana* 23 mar. 1765, § *At quidem;* ed *in Viterbien. Capellaniae,* 4 apr. 1767 § *Ad IX.*

g) Imperocchè gli amministratori delle chiese e delle opere pie si

equiparano ai tutori, come sul testo della Clement. *Quia contigit* insegna la S. Rota *in decis. 262 n. 2 cor. Ratto et in Recent. decis. 432 n. 9 par. 2 n. 26.* Or è cosa notissima in diritto che al tutore devono restituirsi tutte le spese fatte pel pupillo, specie per le liti (L. 1, § *Item sumptus, 9, ff. de tutor. et rat. distrah.; § Praeterea, 4 et 5 ff. de contr. tutel. et util. act.; L. Sumptus, 3, Cod. de Admin. tut.;* S. C. C. *in Hortana Administr.* die 27 nov. 1847, § *Iamvero*).

h) Nel caso non si tratta di semplice gestore di affari, ma di collitiganti; ed è secondo le leggi civili e secondo l'equità naturale che le spese sostenute per la lite perduta siano spartite secondo l'interesse di ciascuno. — È pure secondo le prefate leggi che, trattandosi di rivendicazione dei beni parrocchiali, le spese per la lite siano prese dai detti beni; e però, nel caso, non trovandosi il sac. Rapallo più parroco di Bolzaneto, non deve egli rispondere delle spese della lite; ma il suo successore.

III.

Dispensa dall' irregolarità per alienazione mentale.

Friburgen. Irregularitatis — 17 Apr. 1901 e 19 Lugl. 1902 — *Per summaria precum* — Il chierico Carlo Gottardo Pfaff della Dioc. di Friburgo, ordinato già diacono nel 1895, non potè venir promosso al sacerdozio perchè dopo un mese dall' ordinazione del diaconato fu colpito da alienazione mentale. Ma poscia, migliorato alquanto del detto male, si rivolse alla S. C. per la necessaria dispensa dalla irregolarità.

La S. C. però, esaminata la istanza nel 27 aprile 1901, dal perchè gli attestati medici nol dichiaravano del tutto libero dal morbo, rescrissero: *Dilata.*

Ma dopo più di un anno, avendo egli di nuovo supplicato; e poichè i medici con nuove e più ampie attestazioni lo dissero a bastanza risanato ed atto a compiere i doveri sacerdotali; poichè il proprio Vescovo lo raccomandava caldamente a vista delle sue buonissime qualità di mente e di cuore; poichè i Rettori della scuola Commerciale di Lugano (Dioc. di Losanna e Ginevra) che lo hanno avuto professore di lingua francese e tedesca, davano belle testimonianze del suo insegnamento e della sua condotta; poichè il parroco di Badenia che, d' ordine dell' Arcivescovo di Friburgo, lo tenne più mesi presso di sè in esperimento, disse che se n' era potuto ben servire per la cura delle anime nella predicazione e nelle lezioni di religione; per tutti questi motivi la S. C. benignamente rescrisse:

Arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

S. Congregazione Cerimoniale

I.

Circa le funzioni Cardinalizie in Roma — Agli E.mi Cardinali.

Decretum Ad EE. PP. Cardinales — Dignitatis eminentia, qua S. R. E. Patres Cardinales, Pontificis Maximi Consiliarii Eiusdemque Senatus augustus in Ecclesia praefulgent, plane postulat ut alta de ipsis opinio penes christianum populum vigeat. Quare mirum non est si Eorum decori tuendo multa fuerint lege cauta et constituta, collatis per varia tempora amplissimo illi Ordini iuribus, privilegiis, honoribus, quum in ceteris, tum praesertim in iis quae ad sacros ritus splendidius per ipsos celebrandos pertinerent. Quia vero nostra maxime tempora postulare videntur ut sedulo caveatur ne tanta maiestas quidquam detrimenti capiat et quotidiano ministerii usu vilescat, S. Congregatio Caeremonialis opportunum duxit certas in rem normas proponere, easque significatas altero Decreto ecclesiarum Urbis rectoribus, purpuratis etiam Patribus exhibere.

I. Pater Cardinalis e presbyterorum aut episcoporum ordine invitatus extra proprium titulum, aut ad ecclesiam aliquam Urbis ad sacrum solemne, vel ad pontificalia exercenda in missa aut in vesperis, ne annuat, nisi audito, quo ipse utitur, apostolicarum caeremoniarum magistro atque his conditionibus:

1.° Ut aequa sit et probanda causa cur E.mi PP. Cardinales invitentur, idest, ob singularem et non communem alicuius festi celebritatem.

2.° Ambitus templi, ad pontificalia peragenda, par sit, praesertim in presbyterio, caeremoniis rite et commode explendis; ipsumque templum e dignoribus sit atque insignioribus.

3.° Sacri ministri aliique inferiores operam praestituri, numero adsint qui liturgiae legibus praescribitur; singuli vero suum officium probe calleant. Ac maiores quidem ministri, in pontificalibus purpurati Patris, in aliqua sint Ecclesiae dignitate constituti; minores vero saltem clerici. Praeterea celebranti Patri Cardinali iusta decensque adstet frequentia, sive saecularis sive regularis cleri.

4.° Musices genus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia probatum. Praesertim vero dum Emus Vir sacrum solemne peragit, praeter gregorianum, non alius recipitur cantus quam qui, solis vocibus, moris est in Pontificibus Maximi et PP. Cardinalium choris. Cantores vero, quum numero, tum arte nihil desiderandum relinquant.

II. Sacra Congregatio Caeremonialis declarat, singularem et non communem festi alicuius celebritatem, de qua superius facta mentio est, tunc haberi quum rariora quaedam solemnia magno apparatu densâque populi frequentia celebrantur, quemadmodum in prima triduana supplicatione post beatificationem, aut dierum octo post canonizationem; itemque in saeculari aliqua commemoratione, et similibus. Quod si solemnitas indicta fuerit in triduum, extremo tantum die haberi poterunt pontificalia E.mi Viri; si in dies octo, poterunt haberi ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit pontificalia exercere in ecclesia sui Tituli, aut si cupiat sacris ibidem solemniter assistere, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in propria ecclesia competit, ecclesiarum rectores omnia et singula disponenda curent iuxta praescripta superius.

III. Ad missam privatam in publicis Urbis ecclesiis invitatus Pater aliquis Cardinalis, sive ex ordine episcoporum aut presbyterorum, sive, etiam *posito privilegio*, ex ordine diaconorum, ne annuat nisi ante mature fuerit perpensum, quae sit et quanta festi solemnitas, quae templi dignitas, ambitus; sintne omnia rite parata atque disposita, ita ut purpuratus Pater, eo quo decet honore et cultu excipi, tractari deducique possit, retentis ad unguem ss. rituum praescriptis et caeremoniarum regulis.

IV. Si quis Pater Cardinalis fuerit invitatus ad benedicendum populo solemniter cum Augustissimo Sacramento, ante ne annuat quam sibi constet omnia parata esse atque disposita iuxta superius Ecclesiae dignitate constitutos; inferiores autem clericos et numero et qualitate commendabiles. Ad novendiales vero, vel triduanas supplicationes, etiamsi solemniores (exceptis casibus n. II relatis), ne velint quotidie accedere PP. Cardinales; ac ne ultimo quidem die, nisi forte id sacrae commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus postulet.

V. Absolutionis ritum post missam de requie ab episcopo aut presbytero celebratam, ne peragant PP. Cardinales ordinis episcoporum aut presbyterorum, *praesente cadavere*, nisi mandante aut volente Summo Pontifice. *Absente cadavere*, eo fungi ritu poterunt in tuneribus aut Pontificibus Maximi, aut purpuratorum Patrum, aut catholicorum Principum; vel etiam sicubi solemnior fiat commemoratio omnium fidelium defunctorum; item pro insigni aliqua communitate, vel publicum ob aliquem et lacrimabilem casum; modo omnia accurate serventur, quae supra dicta sunt, de templi conditione, de ministrorum dignitate, peritia et numero, deque genere cantus.

VI. Ad cavendum ne aliis in ritibus caeremoniisve sacris, praeter memorata, studio etiam novitatis, aliquid inducatur purpuratorum Patrum dignitati minus conveniens, quod aliquando accidisse constat,

expedit ut PP. Cardinales invitationi non obsequantur, nisi facti certiores per aliquem caeremoniarum apostolicarum magistrum, omnia rite geri, nec Cardinalis decori quidquam obesse.

VII. Purpurati Patres solemnia celebraturi in publicis Urbis ecclesiis, praeter caudatarium et famulum aulica veste de more indutum, familiares nobiles duos secum ducant. — In ritibus haud ita solemnibus ducant saltem ecclesiasticum familiarem nobilem unum, praeter caudatarium et famulum aulica veste de more indutum.

Quae omnia a S. Congregatione Caeremoniali statuta et approbata in comitiis habitis in Aedibus Vaticanis, die XXIII mensis Maii an. MCMII, et per me infra scriptum Cardinalem Sacrae Congregationi Coeremoniali Praefectus relata ad SS.mum D. N. Leonem XIII Pont. Max., Sanctitas Sua rata habuit et confirmavit die XXX eiusdem mensis et anni.

ALOISIUS Card. OREGLIA A S. STEPHANO, *Praefectus.*

LUDOVISUS GRABINSKI, *Secretarius.*

II.

Circa le funzioni Cardinalizie in Roma — Ai RR. Rettori delle Chiese

Decretum Rectoribus ecclesiarum Urbis — 23 Mai. 1902 — Solemne semper Ecclesiae fuit, in sacris peragendis, splendidiore ritu quandoque uti, qua exteriori pompa sensus hominum perculsi, rei celebrandae magnitudinem intelligerent melius. Tunc vere divinae Christi Sponsae verba regii vatis aptantur: " Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate. „ Augustiorem autem quum faciant ritum, non modo templi apparatus et ornamenta reliqua, sed etiam sacra peragentium excellens auctoritas ac dignitas, idcirco ad solemniora haec primores antistites invitari solent, crebrius quidem Episcopi, rarius S. R. E. Cardinales. Utriusque ordinis decori, maxime vero purpuratorum Patrum, satis lege consultum est, et sua cuique iura, honores, privilegia definita sunt, quum in ceteris, tum etiam in iis quae ad sacros ritus quosdam splendidius celebrandos pertinent. Quia tamen nostra maxime tempora postulare videntur ut caveatur sedulo ne sacrorum antistitum maiestas quotidiano usu penes populum vilescat, S. Congregatio Caeremonialis censuit ecclesiarum Urbis rectoribus, servandas normas constituere, quae sequuntur.

I. Quoniam interest magni ut Patrum Cardinalium sarta tectaque servetur dignitas, quotquot in Urbe sunt ecclesiarum rectores admonentur, ne tam crebro neque tam facile purpuratos Patres invitent, etiamsi de sacris solemnioribus agatur.

II. In missis et in vesperis pontificalibus, praeterquamquod standum erit menti et praescriptis libri Caeremonialis, serventur omnino conditiones quae sequuntur:

1.° Ut aequa sit et probanda causa cur E.mi PP. Cardinales invitentur, idest, ob singularem et non communem alicuius festi celebritatem.

2.° Ambitus templi, ad pontificalia peragenda, par sit, praesertim in presbyterio, caeremoniis rite et commode explendis; ipsumque templum e dignioribus sit atque insignioribus.

3.° Sacri ministri aliique inferiores operam praestituri, numero adsint qui liturgiae legibus praescribitur; singuli vero suum officium probe calleant. Ac maiores quidem ministri, in pontificalibus purpurati Patris, in aliqua sint Ecclesiae dignitate constituti: minores vero saltem clerici. Praeterea celebranti Patri Cardinali iusta decensque adstet frequentia, sive saecularis sive regularis cleri.

4.° Musices genus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia probatum. Praesertim vero dum E.mus Vir sacrum solemne peragit, praeter gregorianum, non alius recipitur cantus quam qui, solis vocibus, moris est in Pontificis Maximi et PP. Cardinalium choris. Cantores vero, quum numero, tum arte nihil desiderandum relinquant.

III. Sacra Congregatio Caeremonialis declarat, singularem et non communem festi alicuius celebritatem, de qua superius facta mentio est, tunc haberi quum rariora quaedam solemnia magno apparatu densâque populi frequentia celebrantur, quemadmodum in prima triduana supplicatione post beatificationem, aut dierum octo post canonizationem; itemque in saeculari aliqua commemoratione, et similibus. Quod si solemnitas indicta fuerit in triduum, extremo tantum die haberi poterunt pontificalia E.mi Viri; si in dies octo, poterunt haberi ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit pontificalia exercere in ecclesia sui Tituli, aut si cupiat sacris ibidem solemniter assistere, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in propria ecclesia competit, ecclesiarum rectores omnia et singula disponenda curent iuxta praescripta superius.

IV. Ad missam privatam in publicis Urbis ecclesiis ne invitetur PP. Cardinalium quisquam, sive ex ordine episcoporum aut presbyterorum, sive, etiam *posito privilegio*, ex ordine diaconorum, nisi ante mature fuerit perpensum, quae sit et quanta festi solemnitas, quae templi dignitas, ambitus, qualitas; sintne omnia rite parata atque disposita, ita ut purpuratus Pater, eo quo decet honore et cultu excipi, tractari deducique possit, retentis ad unguem ss. rituum praescriptis et caeremoniarum regulis.

V. Eadem plane serventur si quis Pater Cardinalis invitetur ad benedicendum populo solemniter cum Augustissimo Sacramento. In eiusmodi ritu, ad quem etiam rarius erunt invitandi purpurati Patres, illud curae esto, ut ministri sacri sint in aliqua Ecclesiae dignitate constituti; inferiores autem clerici et numero et qualitate commendabiles. Ad novendiales vero, vel triduanas supplicationes, etiamsi solemniores (exceptis casibus n. II relatis), non erunt invitandi quotidie PP. Cardinales; ac ne ultimo quidem die, nisi forte ille sacrae commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus postulet.

Ceterum ad quaevis solemnia ecclesiarum Urbis rectores ne invitent purpuratos Patres, nisi auditis prius apostolicarum caeremoniarum aut praefecto, aut magistris.

VI. Absolutionis ritus, post missam de requie ab episcopo aut presbytero celebratam, non est a Patre Cardinali ordinis episcoporum aut presbyterorum peragendus, nisi quum iusta funebria persolvantur aut Sommo Pontifici, aut purpurato Patri, aut catholico Principi; vel etiam sicubi solemnior fiat commemoratio omnium fidelium defunctorum; item pro insigni aliqua communitate, vel publicum ob aliquem et lacrimabilem casum, modo omnia accurate serventur, quae supra dicta sunt, de templi conditione, de ministrorum dignitate, peritia et numero, deque genere cantus.

VII. Haud par est invitari Episcopos ad pontificalia sive missae sive vesperarum, ubi nulla aequa suppetat ratio verae solemnitatis, aut ubi non ante fuerit cautum diligenter, ne forte peragendis iis ritibus vel angustia loci obstet, vel inservientium conditio vel impar numerus. Quapropter S. Congregatio monet omnes et singulos ecclesiarum Urbis rectores, ut, ad episcopalis dignitatis tutelam, quae circa templi decus et amplitudinem, quae circa solemniorem festi rationem, sacrorum ministrorum aliorumque inservientium qualitatem et numerum superius praescripta sunt, ea convenienter aptent iis casibus, in quibus invitare episcopum cupiant, sive ad sacra illa solemnia, sive etiam ad missae privatae celebrationem aut ad benedicendum populo cum Augustissimo Sacramento, aut ad huiusmodi alia.

Quae omnia a S. Congregatione Caeremoniali statua et approbata in comitiis habitis in Aedibus Vaticanis, die XXIII mensis Maii an. MCMII, et per me infra scriptum Cardinalem Sacrae Congregationi Caeremoniali Praefectum relata ad SS.mum D. N. Leonem XIII Pont. Max., Sanctitas Sua rata habuit et confirmavit die XXX eiusdem mensis et anni.

ALOISIUS Card. OREGLIA A S. STEPHANO, *Praefectus.*
LUDOVICUS GRABINSKI, *Secretarius.*

III.

Circa taluni diritti dei Cardinali Diaconi, Protettori e Titolari.

Decretum — 23 Mai. 1902 — De iuribus et honoribus purpuratis Patribus adserendis in actis quibusdam, quae ad ipsorum munus ac dignitatem spectant, R. P. D. Franciscus Riggi, apostolicis caeremoniis praefectus, S. Congregationi Caeremoniali dubia proposuit quae sequuntur:

Dub. I. — Utrum purpurati Patres ad ordinem diaconorum vel presbyterorum pertinentes, sed episcopali consecratione non aucti, crucem ante pectus, more episcoporum, deferre possint, sive domi intra romanam Curiam, sive ubique locorum extra ipsam Curiam.

Dub. II.—Haud semel accidit ut Patres Cardinales electi Protectores, in solemnibus possessionis, pro simplici aulaeo, duobus a solo gradibus, usi sint throno proprie dicto, tribus a pavimento gradibus elevato, superimposita umbella, seu peristromate. Contigit etiam ut, Cardinali Protectore templum subeunte, decantata fuerit, quemadmodum in possessu Tituli, antiphona: " *Ecce sacerdos magnus;* „ vel " *Fidelis namque.* „ Denique ut idem Cardinalis Protector, in ecclesia publica confraternitatis aut religiosi ordinis, palliolum, seu *mantelletum*, deposuerit.

Ad certam normam pro variis casibus constituendam quaeritur:

1.° Utrum Patribus Cardinalibus, qui alicuius ecclesiae Protectores a Summo Pontifice fuerint renunciati, cum plena in ipsam iurisdictione, memorata signa honoris, in solemni possessionis ritu, competant.

2.° Utrum purpurati Patres electi Protectores ordinum regularium, monasteriorum, confraternitatum, aliorumve institutorum, possint, dum possessionem ineunt, in horum aedis aula maiori, vel in interiore sacello; aut ad ianuam templi vel adnexi publici oratorii excipi cum cantu antiphonae: " *Ecce sacerdos magnus,* „ vel: " *Fidelis namque.* „

3.° Utrum iidem Cardinales Protectores ordinum regularium, monasteriorum, confraternitatum, aliorumve institutorum, possint in interiore aula religiosae domus vel confraternitatis vel instituti; aut etiam in ecclesia vel publico oratorio, thronum adhibere triplici cum gradu, superimposita umbella, seu peristromate.

4.° Utrum liceat iisdem palliolum deponere et, rètecto suppari, seu *rocheto* et *mozzeta*, adstare in ecclesia vel in publico oratorio, si in alterutro locum habeat actus possessionis.

5.° Purpuratis Patribus, qui a Summo Pontifice fuerint dati Protectores regnis, civitatibus, academiis, aliiisve, competantne peculiaris honoris aliqua signa.

Dub. III. — Si contigua ecclesiae aedes propria sit Cardinalis Titularis, eademque inhabitetur a religiosa familia vel instituto subiecto alteri Cardinali utpote Protectori, uti purpurato liceat intra aedem ipsam incedere cum *mozzeta* tantum.

Dub. IV. — 1.° Utrum Cardinalis Protectoris collocari insignia, seu stemmata, possint super ianua domus aut templi ad religiosam familiam, ad confraternitatem aliudve institutum pertinentium.

2.° Item probandane sit consuetudo in Urbe recepta, ponendi super ianuis templorum ad confraternitates pertinentium insignia seu *stemmata* Primicerii una cum *stemmate* Cardinalis Protectoris.

Super proposita dubia, auditis tribus S. Congregationis consultoribus, Eminentissimi Patres, in comitiis habitis die XXIII mensis Maii an. MCMII in Aedibus Vaticanis, ita respondendum censuerunt:

Ad I.^{um} Nihil innovetur.

Ad II.^{um} 1.° *Affirmative.*

2.° *Negative*, i. e. excluso cuiusvis antiphonae cantu.

3.° Ad primam partem *affirmative:* ad secundam *negative.*

4.° *Negative.*

5.° *Negative.*

Ad III.^{um} Competit utrique.

Ad IV.^{um} 1.° Insignia, seu *stemmata* Cardinalis Peotectoris super ianuas domus rite apponuntur.

— Id ubi fieri nequeat, poterunt apponi super ianuas ecclesiae, sed una cum stemmate Romani Pontificis, et nisi ratio habenda sit potioris iurisdictionis aut patronatus.

2.° *Negative.*

Facta de his, per me infra scriptum Cardinalem S. Congregationi Caeremoniali Praefectum, relationem SS.mo D. N. Leoni XIII Pont. Max., Sanctitas Sua omnia adprobavit et confirmavit, die XXX eiusdem mensis et anni.

ALOISIUS Card. OREGLIA A S. STEPHANO *Praefectus.*
LUDOVICUS GRABINSKI *Secretarius.*

S. Congregazione de' Riti

I.

La recitazione de' Salmi Penitenziali e delle Litanie, prescritte nel Rituale Ambrosiano, per l' amministrazione della Estrema Unzione, non è di precetto, ma solo di consiglio.

Mediolanen. — 20 Iun. 1902 — E.mus et R.mus Card. Andreas C. Fer-

rari Archiep. Mediol. Sacrorum Rituum Congr. ea quae sequuntur reverenter exposuit:

In Rituali Ambrosiano in Ordine ministrandi Sacramentum Extremae Unctionis habetur haec rubrica: " Parochus vocatus ad ministrandum Sacramentum Extremae Unctionis..... ut convocet suae Parochiae sacerdotes... campanae signum statim dandum curabit.... „ Et infra: " Postea omnes qui adsunt et praesertim familiam praesentem genibus flexis orare iubet, tum is genibus etiam flexis dicit una cum aliis Presbyteris et Clericis, si plures intersunt, sin minus cum uno, Psalmos poenitentiales et Litanias, ut mox infra, si tempus datur, alioquin, si non datur, ut supra, dum ab aliis Psalmi et Litaniae dicuntur, ipse stata formula inferius descripta unget. „ Nunc vero mos invaluit unum tantum sacerdotem, scilicet ministrum sacramenti, una cum persona saepe non clericalis status adire domum infirmi, ita ut in casibus urgentioribus (qui reapse sunt perfrequentes) impossibilis evadat recitatio Psalmorum poenitentialium et Litaniarum. Unde praxis apud quosdam orta est supplendi privatim dictam recitationem, quoties omissa fuit in actu administrationis sacramenti. A nonnullis tamen sacerdotibus utique timoratae conscientiae haec praxis habetur ut laudabilis sed non obligans. Insuper dubium exortum est circa interpretationem ipsius rubricae utrum sit praeceptiva vel tantum de consilio, conformiter ad Rituale Romanum, quod haec habet; " Antequam Parochus incipiat ungere infirmum, moneat adstantes ut pro illo orent et ubi commodum fuerit, pro loco et tempore et adstantium numero, vel qualitate, recitent septem Psalmos Poenitentiales cum Litaniis, vel alias preces dum ipse Unctionis Sacramentum administrat. „

Quapropter idem E.mus Archiepiscopus, ad tollendas omnes anxietates, ab ipsa Sacra Rituum Congregatione supradicta Rubricae Ambrosiani authenticam declarationem simulque sequentium dubiorum solutionem expostulavit:

I. Utrum Rubrica Ritualis Ambrosiani, de qua supra, habenda sit ut praeceptiva vel tantum de consilio?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam, an obtineri possit dispensatio a dicto praecepto, praesertim ob grave onus quod in casu incumberet sacerdotibus curam animarum habentibus in paroeciis populo frequentioribus in quibus pluries in die vocantur ad administrandum Sacramentum Extremae Unctionis?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, attentis expositis una cum voto R.mi Capituli Metropolitani Mediolanensis ab ipso E.mo D.no Aschiepiscopo oratore transmisso, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, et collata etiam suprarelata Rubrica Ritualis

Ambrosiani cum Rubrica respondente Ritualis Romani, ita respondendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad II. Provisum in praecedenti.

Atque ita rescripsit die 20 Iunii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Nel Giovedì S. e nel Sabato S. è permessa, secondo il Rito Ambrosiano, la messa letta nelle parrocchie.

Mediolanen. — 18 Iul. 1902 — E.mus. et R.mus Andreas Carolus Card. Ferrari, Archiepiscopus Mediolanensis, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur reverenter exposuit:

In Missali Ambrosiano in Missa feriae V. in Coena Domini habetur sequens rubrica: " Haec Missa celebratur ab uno tantum Sacerdote in Cathedrali, et in unaquaque Collegiata, Parochiali, vel alia eiusdem generis Ecclesia, non autem in Oratoriis privatis. Et in Ecclesia quidem Cathedrali, Collegiatave, praemissis Lectionibus, Orationibus cum Psalmellis contentis in fine Missalis pro eadem quinta Feria, dum cantatur novissimus Psalmellus, Archiepiscopus, seu dignior Sacerdos cum Ministris accedit ad Altare et facit Confessionem, etc. „ Similia habentur in Rubrica Missae Sabbati Sancti, in qua tamen non invenitur " Et in Ecclesia quidem Cathedrali, Collegiatave. „ Mos autem invaluit in nonnullis Ecclesiis paroecialibus vel subsidiariis has Missas legendi loco canendi. Ratio quam afferunt est quod rubrica neque explicite praecipit canendam, cum dicat tantum " celebratur „ neque implicite pro ecclesiis quae non sint Collegiatae. Hinc idem E.mus Orator ab ipsa Sacra Congregatione expostulavit: Utrum mos legendi dictam Missam tum in Feria V. in Coena Domini, tum in Sabbato Sancto in eiusmodi ecclesiis permitti valeat?

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audito voto Commissionis Litugicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit: *Attentis Rubricis Missalis Ambrosiani et Memoriali Rituum a Benedicto Papa XIII edito pro cleri defectu, in ecclesiis minoribus, Missam lectam in casu permitti posse.* Atque ita rescripsit.

Die 18 Julii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

III.

Il ministro, benchè semplice chierico, nella messa cantata de' Cappuccini può assistere e turificare il coro, non però astergere il calice.

Ordinis Minor. Capuccinorum — 18 Apr. 1902 — Hodiernus Superior Minorum Capuccinorum apud *Racconigi*, Dioecesis Taurinen., de consensu R.mi sui Procuratoris Generalis, sequentia dubia solvenda Sacrorum Rituum Congregationi humillime proponit:

1. Quum S. Rituum Congregatio die 6 Dec. 1901 (1) rescripserit, " Ministrum Missae cum cantu Assistentem, iuxta Decretum 3377, debere esse in sacris, si debeat etiam Calicem abstergere „, quaeritur: An in Missa cum incensationibus iuxta morem praefati Ordinis, possit fungi munere Assistentis etiam simplex Clericus, caetera in praedicto decreto notata perficiendo dummodo non abstergat calicem?

II. An in enunciata Missa possit thurificari Chorus ab Assistente vel Acolytho, prouti hucusque factum est?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit, *affirmative ad utrumque*. Atque ita rescripsit die 18 Aprilis 1902.

D. Card. Ferrata, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

Secreteria di Stato.

I cattolici italiani devono sempre affermare le loro convinzioni sui diritti della S. Sede.

A Sua Eminenza il Signor Cardinale Ferrari
Arcivescovo di Milano.

Eminenza, Da qualche tempo viene verificandosi in alcune parti d'Italia un fatto che ha giustamente richiamato la vigile attenzione del Santo Padre. Non rare volte, cioè, cattolici che pur si professano devoti alla Santa Sede, sia in conferenze d'innanzi a numeroso uditorio, sia in discorsi o brindisi in pubbliche riunioni, sia in articoli di giornali, parlano della *patria italiana*, ed anche dell'*unità nazionale*, senza far veruna riserva, o almeno senza fare una riserva sufficientemente esplicita dei diritti della Santa Sede al suo dominio temporale;

(1) V. pag. 50 di questo Volume.

anzi non è mancato chi abbia osato apertamente sostenere esser prudente passar per ora sotto silenzio il potere temporale del Romano Pontefice per rivendicarlo poi in remoto avvenire, quando il popolo sarà stato abbastanza illuminato dalla democrazia cristiana. Non ho necessità di dire all' Eminenza Vostra che nè gli uni nè molto meno gli altri meritano approvazione. Affinchè la così detta *questione romana* si mantenga sempre viva nella coscienza dei popoli e sia così riservato l' avvenire ai disegni della divina Provvidenza, è necessario che i cattolici italiani non lascino sfuggire nessuna occasione per affermare altamente le loro convinzioni in questo importantissimo punto e reclamare la libertà ed indipendenza territoriale per il loro Augusto Capo, seguendo l' esempio di cattolici di altri paesi e conformemente agli insegnamenti costanti della Santa Sede; ben persuasi del resto che il dominio temporale del Papa, se è necessario al libero svolgimento della potestà ecclesiastica, gioverebbe altresì all' unione morale degli animi e alla sicurezza esterna della patria. Il Santo Padre mi ha dato ordine di comunicare tutto ciò all' Eminenza Vostra, affinchè colla sua nota prudenza possa nel territorio affidato al suo zelo pastorale prendere quelle misure e dare quegli avvertimenti che crederà più opportuni per impedire il ripetersi dell' inconveniente segnalato.

Baciandole umilissimamente le mani, con sensi di profonda venerazione passo a raffermarmi

Di Vostra Eminenza

Dal Vaticano li 21 Ottobre 1901.

U.mo dev.mo servitor vero
M. Card. Rampolla.

Vicariato di Roma.

Notificazione, d' ordine di Sua Santità, sulla Democrazia cristiana.

Il Vicario di Roma ha comunicato all' *Osservatore Romano* la seguente e interessante notificazione:

" È noto a tutti con quanto zelo e paterna sollecitudine in molte occasioni il Santo Padre promosse ed incoraggiò l' azione popolare cristiana, e principalmente colla enciclica " *Rerum novarum* " del 15 Maggio 1891, nella quale trattò ampiamente dei diritti e dei doveri su cui è espediente che convengano in reciproco accordo le due classi dei capitalisti e dei lavoratori, e indicò ad un tempo i rimedii derivanti dalle dottrine evangeliche, norme eterne e infallibili di

giustizia e religione, ed eminentemente efficaci a togliere ogni contesa tra i varii ordini di cittadini.

" I frutti che produssero gl' isegnamenti contenuti in quella memorabile Enciclica appariscono manifesti a chiunque consideri l' incremento ricevuto dall' azione cattolica nella parte che risguarda l' economia e la carità cristiana. Dal titolo però di *democratici cristiani* assunto da parecchi cattolici, e rigettato da altri, sorsero delle controversie e deplorevoli dispute portate fino all' acrimonia. A questo male porsero efficace rimedio i principii e le norme dettati nell' Enciclica " *Graves de communi* „ del 18 Gennaio 1901, che regolano il pensiero dei cattolici sopra tale argomento, e rendono la loro azione più larga e assai più proficua alla società.

" Persistendo alcuni in certe dottrine e tendenze chiaramente riprovate in detta Enciclica, volendo premunire l' azione cattolica dei conseguenti pericoli, il Santo Padre ordinò alla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii di compilare e, colla previa Sua approvazione, emanare la Istruzione " *Nessuno ignora* „ del 27 Gennaio 1902, colla quale anche si rendeva più forte, più compatta e sicura l' azione popolare cristiana o democratica cristiana.

" Ai ripetuti insegnamenti del Vicario di Gesù Cristo sulla vera e genuina *democrazia cristiana*, e alle norme date sul modo di estenderne l' azione, risposero i giovani conferendo volenterosi la loro calda ed energica operosità; risposero i più maturi recando fiduciosi oltre alla provata fede, la ponderazione e il senno, frutti della esperienza; ma disgraziatamente non risposero, come era dovere, a tali insegnamenti alcuni, i quali cogli scritti e colle conferenze avevano maggiormente cooperato alla propagazione di teorie con tendenze pericolose, benchè più volte fossero stati paternamente ammoniti dalla ecclesiastica autorità.

" Un discorso, tenuto nella Repubblica di S. Marino il 24 Agosto p. p. sul tema *Libertà e Cristianesimo* (1), ha specialmente contristato il paterno cuore dell' augusto Pontefice, al quale molti Vescovi, messi in pensiero pei cattivi effetti, hanno creduto loro dovere di ricorrere per opportuni provvedimenti.

" Tale discorso, accuratamente esaminato, è stato trovato riprovevole e degno di censura.

---

(1) Pubblicato in Roma nel giornale *Il Domani d' Italia* del 31 agosto, e in libretto separato con questo titolo: *R. Murri* — LIBERTÀ E CRISTIANESIMO — *Discorso letto il 24 agosto 1902 nella Repubblica di S. Marino nell' adunanza solenne del Convegno Internazionale democratico cristiano — Roma Società I. C. Cultura Editrice, 1902.*

" Si deplora inoltre di vedere non di rado informate agli stessi principii, varie delle pubblicazioni che ricevono l'ispirazione dallo stesso autore del discorso di S. Marino.

" Merita invece la piena fiducia dei cattolici il Secondo Gruppo dell' Opera dei Congressi, perchè fedele ai pontificii insegnamenti, ed in particolare alle istruzioni e norme date dalla Santa Sede il 27 Gennaio del corrente anno : le quali, indipendentemente dal loro perpetuo valore dottrinale, rimangono in pieno vigore anche nella parte che risguarda la semplice riorganizzazione dell' Opera dei Congressi e l' autorità del Secondo Gruppo di essa.

" La presente Notificazione per incarico speciale del Santo Padre si comunica anche a tutti i Rev.mi Ordinarii d' Italia per loro norma, affinchè la loro vigilanza pastorale prevenga i fedeli contro le teorie e le tendenze sopra accennate, procurando che gl' insegnamenti e le norme dati nell' *Istruzione* del 27 Gennaio del corr. anno, nei *Regolamenti* dell' Opera dei congressi e relativa *Appendice*, siano integralmente conosciuti, frequentemente letti e fedelmente osservati da tutti i ceti di azione popolare cristiana, ricordando a tutti che quei documenti sono splendida conferma delle liete speranze che la genuina *democrazia cristiana* ispira alla Santa Sede, la quale con paterna e costante sollecitudine la premunisce contro i pericoli che potrebbero rendere sterili i suoi lavori.

" Dato in Roma, dal Vicariato, il 23 Settembre 1902.

Pietro Card. Vicario.

P. Can. Checchi *Segretario.* „

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

(Contin. — V. p. 315-325 di q. Vol.).

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

Avendo parlato dei delitti, che i sacri canoni vogliono puniti colla privazione del beneficio, passiamo ora a ricordare in qual modo fa

d' uopo procedere per tale privazione. E qui non intendiamo fare una trattazione compiuta de' processi criminali, che può ritrovarsi in ogni corso di diritto canonico; vogliamo solo indicare quelle cose precipue che in procedure di questo genere vogliono tenersi presenti, perchè le sentenze possano poi sostenersi dai tribunali superiori.

§ 1. Deposizione e Degradazione.

E prima occorre dare delle dilucidazioni sulle *deposizioni* e *degradazioni*, di cui parlano taluni canoni ricordati innanzi nella recensione dei delitti che portano seco la privazione dei beneficii.

La *deposizione* e la *degradazione* contengono in sè la privazione del beneficio; non però sotto il medesimo aspetto: laonde fa d' uopo conoscere la loro esatta definizione e la loro natura.

La *deposizione* è una sentenza ecclesiastica, onde un chierico vien privato in perpetuo di ogni officio e beneficio, senza speranza di poterlo più conseguire, restando fermi i privilegii chiericali del canone e del foro. Dicesi pure *degradazione verbale*, a differenza della *degradazione reale*, che è la vera degradazione, e di cui diremo appresso (Bonacina *De Censur.* Disp. IV, p. un., n. 2).

La differenza che corre fra la semplice privazione del beneficio e la deposizione è in ciò, che colla privazione si perde il beneficio, ma non si diventa inabile a riceverne altri; colla deposizione vi è la inabilitazione perpetua ad ogni altro beneficio (Reiffenstuel L. V, tit. 37, § II, n. 27).

La deposizione può essere o dal solo officio o dal solo beneficio, ovvero dall' officio insieme e dal beneficio. Se è dal solo officio, porta seco la privazione e la inabilitazione di compiere i sacri ministeri, ossia l' esercizio della propria dignità e degli ordini che si posseggono. Se è dal solo beneficio reca la privazione del solo beneficio e la inabilitazione di possederne altri. Quando nel diritto vi è la parola *deponatur*, s' intende la deposizione completa dall' officio (Barbosa *De Off. et pot. Episc.* Alleg. 110, n. 2 con molti altri AA. da lui citati). Chi è deposto dal solo officio, s' intende deposto altresì dal beneficio, giacchè qui trattasi di deposizione perpetua; e però chi è privato perpetuamente dell' officio, non può esercitare più il beneficio che *datur propter officium*. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 23: " Etsi in iure habeatur quis deponi a solo officio, nulla facta mentione de beneficio, exinde de ipso etiam beneficio indirecte etiam deponendus est, hoc ipso quod beneficium detur propter officium. „ Così pure Laymann L. I, tr. 5, p. 3, c. 5, n. 2, e Suarez *De censur.* Disp. XXX, sect. 1, n. 14.

Non però viceversa. Quando uno sia deposto dal solo beneficio, non s' intende per ciò stesso deposto pur dall' officio, potendo bene esercitarsi l' officio (di celebrare, di assolvere ecc.) senza il beneficio. Così il medesimo Reiffenstuel l. c. n. 24: " Quod si tamen in iure quis a solo beneficio deponi iuberetur, hoc ipso ab officio et ordinibus depositus vel deponendus non esset. „

Da ciò deriva che si può privare un chierico del proprio beneficio quando abbia commesso un delitto punito dai canoni non solo colla semplice privazione del beneficio, ma ancora con la semplice privazione dell' officio.

Veniamo ora a dir qualche cosa della natura della *degradazione.*

La degradazione reale (a differenza della degradazione verbale che è la deposizione testè spiegata) è una sentenza ecclesiastica solenne, onde un chierico vien privato di ogni officio e beneficio, e ancora de' privilegii del canone e del foro, e vien consegnato al braccio secolare perchè sia punito secondo le leggi civili.

Dicesi *sentenza,* perchè la degradazione non può infliggersi *ipso iure,* ma è necessaria la sentenza del giudice competente.

Dicesi *sentenza solenne,* perchè si richiede la *solennità* prescritta dai canoni.

Dicesi che per essa il chierico vien privato di ogni *officio e beneficio,* in quanto direttamente viene spogliato di tutti gli officii di ordine e di dignità, e indirettamente di ogni beneficio, come si è detto innanzi (V. Reiffenstuel *l. c.,* n. 30).

Dicesi *ancora dei privilegii del canone e del foro,* per indicare che il degradato si rende del tutto laico, salvo il solo carattere dell' ordine che è indelebile.

Dicesi che *vien consegnato al braccio secolare,* perchè per lo più è questo lo scopo della degradazione reale.

Le solennità prescritte per tale degradazione consistono nelle cose che seguono:

a) La degradazione deve compiersi dal Vescovo consacrato, non bastando un Vescovo solo eletto e confermato, come basta per la deposizione (Barbosa l. c. n. 24; Layman l. c. n. 5); essendo questo un atto quasi di ordine episcopale, come avverte la Glossa in c. *Transmissum de Election.* v. *De talibus.*

b) Deve compiersi alla presenza di un certo numero di prelati o di ecclesiastici. Anticamente per la degradazione di un sacerdote si richiedevano, oltre il proprio, tre altri Vescovi e sei diaconi o suddiaconi, in forza del c. *Felix* 4, can. *Si autem,* 3, caus. 15, q. 7 insieme col c. 1 *de Haeretic.* in 6. — Il Tridentino però (Sess. 13, cap. 4 *de ref.*) permette che, invece dei tre Vescovi, vi siano tre Abati mi-

trati; o, in loro mancanza, tre ecclesiastici costituiti in dignità, *aetate graves ac iuris scientia commendabiles* (1).

c) I detti prelati o dignitarii non solo devono essere presenti alla degradazione, ma devono dare altresì il loro suffragio, il quale non è consultivo, ma deliberativo; sicchè se uno solo dissente, non si può procedere alla degradazione, giusta il can. *Episcopus* caus. 15 q. 7; ed il c. *Non potest*, 3, *de Sentent. et re judicata*. (Barbosa l. c. n. 27; Abbate in c. *Non potest*, 3, *de sent. et re iudic.*; Reiffenstuel l. c. n. 42, 44).

d) La forma o il modo, con cui si compie la degradazione, va descritta nel c. *Degradatio*, 2, *De poenis* in 6., ed è sancita nel Pontificale Romano, cui fa d'uopo attenersi (2).

---

(1) Ecco le parole del Tridentino *l. c.*: " Cum vero tam gravia nonnunquam sint delicta ab ecclesiasticis commissa personis, ut ob eorum atrocitatem e sacris ordinibus deponendae, et curiae saeculari sint tradendae; in quo secundum sacros canones certus Episcoporum numerus requiritur; quos si omnes adhibere difficile esset, debita iuris executio differretur, si quando autem intervenire possent, eorum residentia intermitteretur: propterea statuit et decrevit, Episcopum per se, seu illius Vicarium in spiritualibus generalem, contra clericum in sacris etiam presbyteratus ordinibus constitutum, etiam ad illius condemnationem, nec non verbalem depositionem, et per seipsum etiam actualem, atque solemnem degradationem ab ipsis ordinibus et gradibus ecclesiasticis, in casibus, in quibus aliorum Episcoporum praesentia, in numero a canonibus definito requiritur, etiam absque illis procedere liceat; adhibitis tamen, et in hoc sibi assistentibus totidem Abbatibus, usum mitrae, et baculi ex privilegio Apostolico habentibus, si in civitate, aut dioecesi reperiri, et commode interesse possint: alioquin aliis personis in ecclesiastica dignitate constitutis, quae aetate graves ac iuris scientia commendabiles existant. „

(2) Crediamo utile dare qui il testo del cit. c. *Degradatio*, 2, *De poenis* in 6.°: " Actualis vero, sive solemnis coelestis militiae militis, idest clerici degradatio (cum ad eam fuerit procedendum) fiet ut exauthorizatio eius qui militiae deseruit armatae cui militaria detrahuntur insignia, sicque a militia remotus castris reiicitur, privatus consortio et privilegio militari. Clericus igitur degradandus vestibus sacris indutus, in manibus habens librum, vas et aliud instrumentum seu ornamentum ad ordinem suum spectans, ac si deberet in officio suo solemniter ministrare, ad Episcopi praesentiam adducatur: cui Episcopus publice singula, sive sit vestis, calix, liber, seu quaevis alia, quae illi iuxta morem ordinandorum clericorum in sua ordinatione ab Episcopo fuerint tradita seu collata, singulariter auferat, ab illo vestimento seu ornamento quod datum vel traditum fuerit ultimo inchoando, et descendendo gradatim, degradationem continuet usque ad primam vestem quae datur in collatione tonsurae, tuncque radatur caput illius seu tondeatur, ne tonsurae seu clericatus vestigium remaneat in eodem. Poterit autem Episcopus in degradatione huiusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem, illis oppositis quae in collatione Ordinum sunt prolata, dicendo presbytero

c) Al consesso della solenne degradazione deve assistere anche il giudice secolare, al quale in fine dev' essere consegnato il reo perchè venga punito secondo le leggi civili: però il Vescovo, nel fare la detta consegna deve intercedere pel reo perchè sia trattato con mitezza senza la pene del sangue. Questa raccomandazione è necessaria per ovviare qualsivoglia dubbio d' irregolarità; e ancora perchè vien prescritta dal c. *Novimus*, 27, *De Verbor. Signif.*, in cui si dice: " Cum ab ecclesiastico foro fuerit proiectus, eius est degradatio celebranda sæculari potestate praesente ac pronunciandum eidem, cum fuerit celebrata, ut in suum forum recipiat degradatum et sic intelligitur tradi curiae saeculari; pro quo tamen debet Ecclesia efficaciter intercedere ut citra mortis periculum, circa eum sententia moderetur. „ Il giudice laico poi, se il delitto è di foro misto, come la sodomia, l' omicidio ecc. può fare da sè un nuovo processo fino alla condanna: non può procedere però se il delitto è meramente ecclesiastico, come quello di eresia, della sacrilega celebrazione della messa ecc. In nessun modo poi ha diritto di conoscere il processo fatto nella Curia dell' Ordinario, secondo il c. *Decernimus*, 2; il c. *Quanto*, 3; il c. *Si iudex*, 12, *De sent. Excomm.* in 6. (Reiffenst. l. c., n. 49-51; Abbate in c. 1. De Offic. Ordin. n. 14; Layman L. I, tr. 5. p. 3, c. 6, n. 6).

Dal fin qui detto può desumersi che, quantunque da molti sogliansi usare promiscuamente le parole *deposizione* e *degradazione*, pur vi ha differenza notevole fra l' una e l' altra. La deposizione, detta pure verbale o degradazione verbale, può farsi dal Vescovo solo eletto e confermato, come s' è visto (o, per delegazione, dal Vicario generale) e ancora dal Vicario capitolare; la degradazione attuale deve compiersi solo dal proprio Vescovo consacrato, il quale può delegarla solo ad un altro Vescovo. La deposizione porta seco la privazione o solo del beneficio, ovvero dell' officio e del beneficio, ma non dei privilegii chiericali; la degradazione porta seco la privazione di ogni officio e beneficio e ancora dei privilegii chiericali. La deposizione può farsi solo verbalmente e *de plano*, e perciò si dice deposizione o degradazione verbale; la degradazione vera e reale deve farsi colle anzidette solennità. La deposizione, come avverte il Fagnano (in c. *Requisivisti de ordinatis ab Episcopo* n. 74), è direttamente per gli officii e le

---

haec vel similia verba in remotione planetae: *Auferimus tibi vestem sacerdotalem, et te honore sacerdotali privamus:* sicque in remotione reliquorum insignium similibus verbis utens; in ablatione ultimi, quod in collatione Ordinum fuit primum, infrascripto vel alio simili modo pronuntiet sive dicat: *Auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti ac Nostra, tibi auferimus habitum clericalem et deponimus, degradamus, spoliamus et exuimus te omni ordine, beneficio et privilegio clericali.* „

dignità, indirettamente per gli ordini; la degradazione è direttamente per gli ordini, indirettamente per gli officii e le dignità. La deposizione può farsi anche contro un contumace assente; la degradazione richiede di necessità il reo presente, giusta il c. *Novimus De Verb. Signif.* ed il c. *Veritatis De dolo et contum.* Colla semplice deposizione non si può d' ordinario consegnare il reo al braccio secolare; colla degradazione reale può ben consegnarsi.

Oggidì però la degradazione reale e solenne non è troppo in uso; e, stante le condizioni dei tristi tempi che volgono, non sarebbe in ogni luogo espediente. Non potrebbe il Vescovo, dietro la sola deposizione verbale, consegnare il reo al braccio secolare perchè si abbia quella pena che l' autorità ecclesiastica è impotente a dargli? È questo un caso molto ovvio; non mancando preti oggidì che, caduti nel fondo della indegnità, commettono delitti contemplati pure dalle leggi civili, e, puniti con pene canoniche da' Vescovi, disprezzano queste pene. I Vescovi non avrebbero altro mezzo che consegnarli al foro laico: possono?

I DD. allegano in ciò il c. *Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis*, in cui sta detto: " Si clericus in quocumque ordine constitutus, in furto, vel homicidio, vel periurio seu alio crimine fuerit deprehensus legitime atque convictus, ab ecclesiastico iudice deponendus est. Quod si depositus incorrigibilis fuerit, excommunicari debet; deinde contumacia crescente anathematis mucrone feriri: postmodum vero si in profundum malorum veniens contempserit, cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat, ne possit esse ultra perditio plurimorum, per saecularem comprimendus est potestatem, ita quod ei reputetur exilium, vel alia legitima poena inferatur. „

In questo capo si prescrive la deposizione semplice o verbale contro gli ecclesiastici ladri, omicidi, spergiuri e simili. Che se anche dopo la deposizione si mostrano incorreggibili, si vuole che prima siano scomunicati e poscia anatematizzati: e se neanco questo giovi, non potendo farsi altro di più dall' autorità ecclesiastica, si consegnino all' autorità laica.

Che differenza qui corra fra la scomunica e l' anatema, lo dà ad intendere la Glossa *v. excommunicari*, attribuendo alla prima il significato di sospensione non dall' ordine, perchè si tratta di già deposti, ma dall' ingresso della chiesa; ed alla seconda il significato di scomunica maggiore.

È questa dunque la procedura canonica per consegnare al braccio secolare un ecclesiastico incorreggibile senza la degradazione solenne e reale. Dopo la semplice deposizione, se il reo non si corregge, o disprezza il castigo celebrando sacrilegamente, gli s' interdiranno gli

altari e lo si priverà dall' ingresso della chiesa. Se ancora è contumace, gli si fulminerà la scomunica maggiore. Persistendo nella sua protervia, lo si consegnerà al braccio secolare.

Alcuni DD. qui vorrebbero una espressa sentenza declaratoria sulla incorreggibilità e sulla tradizione all' autorità civile perchè si possa fare a meno della degradazione reale. Ma la maggioranza de' Canonisti ciò nega, perchè il testo allegato non lo prescrive. Così Abbate in *c. Cum non ab homine* n. 29; Covarruvia Pr. c. 31, n. 2, v. 2; Barbosa *De Off. et pot. Episc.* all. 110, n. 16, ed altri molti da questi citati.

Se non si osserva siffatta procedura, è vietato rigorosamente dai Canoni la consegna del reo alla potestà civile, stante il privilegio del foro che devesi mantenere inviolato per parte dell' Autorità ecclesiastica.

Non accade qui osservare che non ogni delitto si può punire colla deposizione o colla degradazione; ma quei soli designati dal diritto, come insegnano comunemente i DD. col Fagnano in c. *Cum non ab homine, de Iudic.*, n. 79. — I delitti poi, che i sacri canoni vogliono puniti colla degradazione, sono i seguenti secondo li enumera il cit. Fagnano l. c. n. 68 sq.:

a) L' eresia, secondo il c. *Excomunicamus* ed il c. *Ad abolendum*, 1, *de Haeret.* ed il c. *Super eo, eod. tit.* in 6.

b) La falsificazione delle lettere apostoliche, giusta il c. *Ad falsariorum, de Crimine falsi.*

c) Le insidie e la cospirazione contro il proprio Vescovo, secondo il c. *Quis sacerdotum* ed il c. *Statuimus*, 11, q. 4.

d) L' assassinio contro un chierico; e in questo caso non v' è bisogno di deposizione o di degradazione per consegnare il reo al giudice laico, giusta il c. *Pro humani, de Homicid.* in 6.

e) La sodomia frequentemente compiuta, secondo la Cost. *Horrendum* di S. Pio V.

f) Il celebrare o confessare senza essere sacerdote, in forza delle Costit. *Etsi alias* di Clemente VIII.

g) Il fabbricare monete false in Italia, secondo la Costit. di Urbano VIII *in suprema.*

Questi sono solamente i delitti onde un chierico può venir degradato e consegnato al braccio secolare: negli altri casi non può. Così Fagnano l. c.: " Episcopum non posse devenire ad actualem degradationem clerici, neque eum tradere curiae saeculari, nisi in casibus a iure canonico, et ex iure novo ut supra expressis. „

Maggiori poi di numero sono i delitti onde i chierici possono punirsi colla semplice deposizione o degradazione verbale. Noi li abbiamo

già designati nel capo precedente ; ma il Bonacina li riepiloga con queste parole (*De Censur.* III, punct. un. n. 6): " Crimina, quae merentur verbalem degradationem, sunt adulterium, concubinatus perseverans post monitionem, simonia notoria, stuprum, incestus, furtum, periurium, homicidium etiamsi patratum sit solo consilio ; delictum, quo quis permittit sua culpa suum parochianum decedere sine baptismo, et praeterea alia crimina maxima et atrocia quae inferunt irregularitatem. „

Qui si può chiedere se un ecclesiastico, già deposto o degradato, ove appresso rinsavisca, possa essere restituito nello stato pristino dal Vescovo ; non essendo dubbio che può benissimo dalla S. Sede.

Se trattasi di degradazione solenne e reale, non è in facoltà del Vescovo toglierne gli effetti. Così si ha dal c. *Si lapsis* e dal c. *Qui semel* dist. 50 ; e lo si dimostra pure da che il degradato realmente divien privo di ogni privilegio chiericale, senza speranza di ricuperarlo; or se il Vescovo potesse riabilitarlo, non sarebbe vera questa perdita di speranza. Così Bonacina l. c. n. 20. — Tranne però se si dimostrasse ingiusta la sentenza ; nel quale caso lo si dovrebbe assolvere dalla pena, secondo il c. *Episcopus, presbyter,* 11, q. 3 ; e lo si dovrebbe assolvere però probabilmente colla stessa solennità onde fu ingiustamente condannato (Bonacina *l. c.* n. 21).

Se poi trattasi di semplice deposizione, il Vescovo può dispensare posto il vero rinsavimento e la congrua penitenza, nei soli casi di adulterio e di delitti minori di questo, come si ha dal c. *Et si clerici, de Iudiciis,* dove sta detto : " De adulteriis vero et aliis criminibus, quae sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam poenitentiam dispensare ; sed non debet quomodolibet depositum pro suis excessibus iudici tradere saeculari. „ Ciò che si è qui detto del Vescovo, diasi pure del Vicario capitolare, che succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo (Bonacina l. c. n. 22), e di qualsivoglia ordinario *Nullius* con piena giurisdizione.

Deposto che sia uno dal beneficio, ha diritto di essere alimentato dai proventi del beneficio medesimo ? Non manca taluno che afferma, *ne cogatur mendicare,* come il Sayro e l' Avila presso Bonacina l. c., n. 8. Ma la sentenza comune si è che il deposto non ha più diritto di percepir nulla dal beneficio perduto ; " sibi enim (dice il Bonacina l. c.) imputare debet quod beneficio et fructibus privetur. „ — Solo se si mostra docile (massime se, invitato, rinunzia al beneficio prima della deposizione), ed ove le rendite del beneficio lo permettano, gli si potrà lasciare per gli alimenti qualche piccola pensione su di esso.

Nè fa ostacolo alla detta privazione che il reo sia stato ordinato

a titolo di quel beneficio di cui vien privato; imperocchè i DD. generalmente insegnano che un ecclesiastico delinquente può bene privarsi di quel beneficio medesimo al cui titolo fu ordinato, o che fu surrogato al suo patrimonio. Si ascolti il Monacelli (*Form. pract.* Tit. XIII, form. 3, n. 22): " Si delinquant vel non resideant, vel aliud demeritum habeant, possunt, servatis servandis, beneficiis privari, non obstante, quod ad eorum titulum promoti fuerint, aut loco patrimonio subrogatis, ut pluries declaravit S. C. C. et in specie *in Firmana* 30 *maii 1665, lib.* 24 *Decretor., pag.* 495, *Romana* 15 *Mart.* 1684, *lib.* 34, *pag.* 80, et *Vercellen.*, 15 *Dec.* 1696. " Così pure Reiffenstuel L. I, tit. 9, n. 48; Garcia *De Benef.* P. II, cap. 5, n. 219, ecc.

Ecco le cose che noi volevamo ricordare sulla deposizione e sulla degradazione, perchè i processi dell' Ordinario possano compiersi regolarmente e possano essere sostenuti dalla S. Sede.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

17.

Circa il fondo dell' ornato nei rocchetti.

In B., oltre il capitolo cattedrale, ve n' è uno collegiato: amendue ottennero l' uso del rocchetto che nell' ornato delle maniche ha il trasparente violaceo. Il capitolo cattedrale intanto reclama contro tale trasparente del collegiato, sostenendo che questo non può avere insegne eguali alle proprie. Si chiede: 1.° Come dev' essere il trasparente dell' ornato nelle maniche del rocchetto? — 2.° Che dire dei reclami del capitolo cattedrale di B.?

Al 1.° Che il rocchetto possa avere nelle maniche l' ornato col trasparente, oggimai non può mettersi in dubbio stante l' uso comune, anche perchè nella nuova edizione autentica dei decreti della S. C. dei Riti fu eliminato quello del 17 agosto 1833 *in Ord. S. Joannis de Deo,* che sembrava proibirlo. Circa il colore del trasparente non vi è nulla prescritto di obbligo stretto: solo il decreto della S. C. de' Riti del 12. luglio 1892 *in Romana,* n. 3780 ad 5 *E. N.* dice: " quoad manicas in rochettis, fundum esse posse coloris vestis talaris relativae dignitatis " (V. questo Vol., p. 257). Ma *esse posse* non indica precetto; e però crediamo che si possa seguire l' uso di ciascuna chiesa; tanto

più che la S. C. medesima dichiarò il dì 4 sett. 1745 *in Pernambucen.* n. 2388 ad 2, *E. N.:* " Canonici assistentes Episcopo non albam sed rochettum vel cottam *quoquo modo vel forma ad regionis morem compacta illa sit et consuta,* induere debent. „

Al 2.° Nel caso, posto il privilegio del rocchetto nel capitolo collegiato di B., il capitolo cattedrale non ha diritto di lamentarsi che il trasparente dell' ornato sia simile a quello che compete ad esso: l' ornato è accessorio al rocchetto; quando questo è comune ai due capitoli, non è male che quello pure sia comune.

18.

Circa le insegne canonicali del canonico-parroco nell' esercizio della cura.

Il canonico-parroco, quando esercita la cura, può usare le insegne canonicali? Può usarle quando procede in corpo col collegio dei parroci?

L' esercizio della cura consiste precipuamente nell' amministrazione dei sacramenti: ora per queste funzioni sono vietate le insegne canonicali, specie il rocchetto, dovendosi usare la cotta. Così la S. C. de' Riti il 10 genn. 1852 *in Cenomanen.* ad 5, n. 2993 *E. N.*: " Rochettum non esse vestem sacram adhibendam in administratione sacramentorum; ac proinde tum ad ea administranda, tum ad suscipiendam primam tonsuram et minores ordines, necessarie superpelliceo utendum. „ Questo decreto fu confermato coll' altro *in Adiacen.* 23 mar. 1882 ad 1., n. 3542 *E. N.*, e fu condannata una contraria consuetudine. Al dubbio infatti: " Ab immemorabili parochi et ecclesiarum rectores Ecclesiae Adiacen. rochetto loco superpellicei in administratione sacramentorum utuntur: an Episcopus possit aut debeat hanc veterem consuetudinem tolerare quae quidem commodior est et universaliter viget in dioecesi? „ — fu risposto: *Negative.* — Quanto poi ai sacramentali (alle benedizioni) crediamo che il canonico-parroco possa usare la stola sugli abiti canonicali, non essendo ciò vietato. Imperocchè al quesito nel cit. decreto *in Cenomanen.*: " Utrum possint canonici qui ex antiquo more mozzetta et rochetto insigniti sunt, uti rochetto in administratione seu confectione sacramentorum et sacramentalium „ — fu risposto solo: " Rochettum non esse vestem sacram in administratione sacramentorum, „ senza includervi pure i sacramentali, benchè per questi, secondo il Rituale, dovrebbe usarsi anche la cotta (De Benedict.): " In omni benedictione extra missam sacerdos

saltem superpelliceo et stola utatur, nisi aliter in missali notetur. „ — Nella sacra predicazione il canonico-parroco, come ogni altro canonico, può certamente usare le insegne: " An teneantur canonici cappam deponere, tam intra quam extra cathedralem, dum verbum Dei praedicant „ — Resp. *Negative* in propria ecclesia etiam in concionibus aliisque functionibus; excepta sacramentorum administratione, in qua utendum est superpelliceo et stola „ (S. R. C. 31 mai. 1817 *in Dubiorum.* ad 2 Dub. addit., n. 2578 *E. N.*).

Al 2.° Ma il parroco-canonico può usare le insegne quando collegialmente incede cogli altri parroci? — Potremmo subito rispondere negativamente, stante il decreto generale del 31 maggio 1817 ad 2. n. 2579, confermato dal Sommo Pontefice, che prescrive: " Dignitatibus et canonicis, etiamsi gaudeant indulto deferendi cappam et rochettum, tam in propria quam in alienis ecclesiis, huiusmodi tamen aliorumque canonicalium insignium usum extra propriam ecclesiam licitum esse dumtaxat quando capitulariter incedunt, vel assistunt et peragunt sacras functiones; non autem si intersint uti singuli, nisi speciale privilegium nedum collegium comprehendat, verum etiam singulariter et distincte ad personas extendatur. „ I canonici adunque, fuori la propria chiesa, non possono recare le insegne canonicali; e se hanno l' indulto di poter ciò fare, questo indulto deve intendersi nel senso che possono farlo quando, collegialmente uniti, o vanno in processione, o compiono funzioni o vi assistono; per potere altrimenti usare le insegne fuori la propria chiesa occorrerebbe un indulto speciale (che rarissimamente si dà) di poter ciascun canonico anche da sè far così.

Questo decreto trova appoggio ancora in altri, come in quelli segnati coi numeri 1562, 2239, 3052 nella ediz. ultima della Raccolta autentica della S. C. dei Riti.

Se dunque il parroco-canonico vuole unirsi al Collegio dei parroci, non procedendo in tal caso col proprio capitolo, ed uscendo dalla propria chiesa, non può usare le insegne canonicali, tranne solo se ne abbia una specialissima facoltà dalla S. Sede.

Vero è che la stessa S. C. *in Petrocoricen.* 2 aug. 1875, n. 3361 *E. N.* rescrisse: *Nihil esse innovandum* in rispetto all' uso generale della Francia, invalso fin dal principio del secolo scorso, che ciascun canonico, anche da solo, possa recare le proprie insegne fuori la propria chiesa " quando ad aliquam ecclesiam sive ad concionandum, sive ad alicui caeremoniae interessendum se conferunt. „ — E soggiungevasi: " Et haec agendi ratio in omnibus aliis Galliarum Dioecesibus pariter tenetur; ita ut certo dici possit consuetudinem hanc generalem esse in Galliis et longo annorum decursu comprobatam. Sed cum ex una parte eidem consuetudini obstare videantur varia

S. Congr. rituum decreta; ex altera autem parte ipsa haec consuetudo destrui non posset absque admiratione in populo et molestia pro canonicis, qui a tanto tempore habitum canonicalem ubique in Dioecesi deferunt, etc. „

Sembra a noi che anche nella nostra Italia vige per lo più questa consuetudine; e però anche per noi potrebbe valere la risposta *nihil esse innovandum.* — Se anche nei collegii dei parrochi vigesse la detta consuetudine colle enunziate circostanze, potrebbesi parimente rispondere così.

19.

Circa la restituzione di cose rubate a società massoniche.

Cirillo ha rubato nascostamente due borse di danaro ad una loggia massonica che servivano pei bisogni della setta. Si domanda se ed a chi debba restituire.

Che Cirillo debba restituire è fuori dubbio, non avendo titolo per ritenere quel danaro. Ma a chi debba fare la restituzione, la cosa non è sì facile a definire.

È principio riconosciuto da tutti i TT. che, quando il creditore o il derubato abuserà della cosa che gli appartiene, non la si può restituire fino a che dura questo pericolo. " Omitti (leggesi in S. Alfonso L. III, n. 700, 2. *Excusat*) aut saltem differri potest restitutio, imo aliquando debet, si creditor ea sit abusurus, v. g. si quis pecunias tibi mutuo datas repetat ad fornicandum, vel aliter peccandum. Item si eas repetat ad peccandum contra iustitiam, sive inferendum damnum iniustum tertiae personae. „

Le logge massoniche, in sè perverse e condannate, abusano certamente delle proprie risorse pel conseguimento dei loro fini indegni e sacrilegi. Restituire perciò ad esse il danaro tolto, è quasi un cooperare alla loro indegnità.

Nè vale il dire che il danaro fu rubato in mala fede e però urge l' obbligo di riporlo nel luogo donde fu tolto; imperocchè l' obbligo correrebbe solo se nulla di male proverrebbe da tale restituzione. Ma se con questa si accresce la potenza della setta in mal fare ed in combattere la vera religione ed i buoni costumi, il detto obbligo non corre.

Ma dunque non si commise peccato in rubar quel danaro? Si commise peccato solo se si ebbe l' animo di appropriarsene senza giusto titolo; non già se si volle sottrarre alla setta un mezzo efficace di

nuocere ad altrui, con intendimento di dare a chi di diritto quel danaro.

Il De Lugo parla di un caso affine, e dice (*De Iust. et Iure* Disp. XXI, sect. 2, n. 33): " Dubitare potest, an sicut fas est solutionem differre propter creditoris detrimentum, liceat ei surripere res suas, et ad tempus retinere propter eamdem rationem. Affirmat Molina *num.* 3. cum Soto *lib.* 4. *De justitia quaest.* 7. *art.* 1; Antonino 2. *parte, tit. 1. cap.* 14. § 2. et Navarro *cap.* 17. num. 5. et 63, dicentibus, fas esse surripere mulieri fucos, et pigmenta, quibus alios allicit ad peccandum, et lusori instrumenta lusoria, quae habet ad inique ludendum. Quod intelligitur si eo modo impedientur peccata: alioquin si statim alia similia emenda essent, non liceret ea surripere. Ego addo, in primis ad hoc faciendum non esse obligationem ex iustitia in persona saltem privata, quia hic non impediens eo modo peccata illa, nullatenus eis censetur cooperari, sed solum permittere, seu non impedire, quod non est contra iustitiam. Denique addo maiorem causam requiri ad hoc faciendum, quia multo maius habet ius Dominus ad furtum prohibendum, quam ad solutionem exigendam, quae saepe ob minores causas differri licite potest, propter quas tamen non licet aliena accipere. Denique molto maior et gravior causa desideraretur ut esset obligatio ex charitate ad id faciendum, quod rarissimum erit, quia vix sine notabili incommodo tuo poteris id facere, cum te exponas periculo infamiae, et fortasse poenae si furtum detegatur. „

In questo lungo tratto l'insigne Teologo parla dell'*obbligo* di sottrarre nascostamente i mezzi a chi se ne vale per nuocere. Dice che obbligo stretto di giustizia non ce ne sarebbe, perchè non appare cooperazione a quel male il non impedirne la causa. Potrebbe esserci solo obbligo di carità; ma è rarissimo il caso che urgesse davvero; imperocchè non sarebbero pochi i pericoli a cui si esporrebbe chi volesse rubare al malfattore lo strumento di malfare: e la carità non obbliga con grave incomodo.

Ma se alcuno trovasi già di aver rubato al malfattore lo strumento di malfare, può benissimo ritardarne la restituzione fino a che non cessi quel pericolo. Che se il detto pericolo non può cessare, in tal caso la restituzione dovrebbe farsi ad altri. A chi? — A chi va fatta quando non si possa più restituire al padrone, cioè a poveri, o ad altre cause pie.

Cirillo adunque, nel caso nostro, dovrà restituire a poveri ovvero al culto di Dio, quel danaro che fu involato alla setta massonica la quale può ben dirsi la chiesa di Satana.

20.

Circa le spese di culto per le Chiese ricettizie del Napoletano.

Le rendite della Chiesa ricettizia di R., soggetta al piano, furono con la legge del 1867 incamerate. Da dette rendite fa stralciata la quota curata del parroco nella misura stabilita nel detto piano di L. 1700. — Verificatasi la morte de' partecipanti, e di conseguenza il passaggio delle rendite dal Fondo pel Culto al Comune, il parroco pretende che la spesa per il sagrestano, per l' organista e per rilevare l' olio santo debba gravare sul Comune. Tali spese, durante la vacanza del parroco titolare, furono sopportate dal regio subeconomo, che amministrava le rendite della quota curata: nominato il parroco, le ha lui sopportate per alcuni anni. — È giusta la pretensione del parroco?

La legge 4 giugno 1899, n. 191 aggiudica ai Comuni i beni delle Chiese ricettizie, ma facendo obbligo ad assi (art. 7) di assegnare " la dotazione necessaria così per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica; come per la officiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi: questa dotazione sarà determinata nei modi da stabilirsi nel Regolamento, tenendo conto dello stato e della importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale. „

Il Regolamento cit. poi del 25 agosto 1899 art. 15 reca: " Le spese per l' esercizio di culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili; ma al parroco è dovuto l' aumento nei casi e nei limiti indicati nell' art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Ecco il cit. art. 2 della legge 4 giugno 1899: " Semprechè non vi sieno corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto, o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l' aumento del 15 per cento sull' ammontare della congrua. „

Notisi però che qui si parla della congrua di L. 900 che coll' aumento del 15 0/0 in L. 135, ascende a L. 1035. Se la congrua fosse più vistosa, non avrebbe luogo questo aumento (V. Carlandruccio *Vade Mecum del parroco ital.*, n. 231).

In conchiusione, le promesse spese di culto da pagarsi dai Comuni per le chiese parrocchiali ricettizie si riducono al 15 0/0 sulle sole congrue non eccedenti L. 900; ovvero L. 1000 quando saranno elevate a questa cifra. Per le congrue eccedenti le dette somme, non sarà pagato nulla!

Inutilmente adunque il parroco di R., che ha la congrua di L. 1700, reclamerebbe per essere indennizzato della spesa del sagrestano, dell' organista, e del trasporto dell' olio santo!

21.

Se la prescrizione scusi dalla composizione sui beni dei legati pii.

Tizio è già un trentennio che affrancò, in forza delle leggi civili, alcuni debiti censuarii ed enfiteutici appartenenti a certi luoghi pii, facendovi un lucro di circa L. 3,000. Fece ciò in tutta buona fede, ed ora solamente ha saputo esservi bisogno di una sanatoria o di una composizione collo sborso delle L. 3,000 di lucro. — Chiede: 1.° Può eccepire in tal caso la prescrizione che lo liberi di ogni obbligo? — 2.° In caso opposto, può dare le L. 3,000 alla propria chiesa parrocchiale, mentre i luoghi pii creditori continuano e continueranno a percepire le antiche rendite?

Al 1.° Se Tizio affrancò i debiti censuarii ed enfiteutici in perfetta buona fede ed è stato un trentennio senza mai dubitare della ingiustizia e della illiceità dell' atto; e inoltre se i luoghi pii creditori sono meramente laicali, non già ecclesiastici (eretti canonicamente dal Vescovo o dalla S. Sede), Tizio può bene eccepire la prescrizione di usucapione ed estintiva, perchè bastano trent' anni ad acquistare il dominio di una cosa altrui posseduta in buona fede, od a liberarsi di un obbligo reale verso di altri. In tal caso non ha obbligo neanco di chiedere sanatoria o di fare composizione.

Se poi i predetti luoghi pii non sono laicali, ma ecclesiastici, in tal caso non bastano trent' anni a prescrivere; ma ne eccorrono quaranta, secondo il c. *Illud autem*, 8, ed il c. *Cum vobis*, 14, *de Praescript.* che così dispongono a favore delle chiese e dei luoghi pii ecclesiastici (V. Porpora *Th. Mor.* Vol. II, Tr. X, n. 311).

Al 2.° Ma se Tizio deve comporsi colla Chiesa, il lucro delle L. 3,000 deve darlo a' luoghi pii creditori, che vi hanno diritto, non già può erogarlo a vantaggio della propria chiesa parrocchiale; imperocchè, sia pure che i luoghi pii continuino ad avere le antiche rendite, queste però non sono così sicure com' erano prima: prima infatti erano garantite su fondi stabili che non poteano venir meno; ora sono soggetti a tutti i pericoli del debito pubblico dello Stato. Perciò nel chiedere la sanatoria o la composizione, non può essere disobbligato dal restituire il di più a' luoghi pii creditori. Solo se ne ottenga una speciale facoltà dalla S. Sede, dopo intesi gli amministratori dei predetti luoghi pii, potrà provvedere ai bisogni della propria chiesa parrocchiale.

QUESITI

con brevissime risposte.

67. *Circa il diritto di associare il cadavero, esumato dal cimitero.*

D. In P. vi è il cimitero pubblico, dato in custodia ad un cappellano. Quando avviene la esumazione di un cadavero, da trasportarsi altrove, chi ha il diritto di associarlo, il cappellano del cimitero ovvero il proprio parroco?

R. Questo caso, per quanto sappiamo, è nuovo, e non contemplato dal diritto: fa d' uopo risolverlo coi principii generali. — Il pubblico cimitero è in sostituzione delle chiese tumulanti; e però vige in quello il pieno diritto che queste chiese aveano sui cadaveri in esse tumulati. Tale è la giureprudenza costante, riconosciuta oggidì da tutti, ed in vigore presso le Ss. Congregazioni Romane, come tante volte si è dimostrato in queste pagine. Or se il cadavero fosse stato sepolto nella chiesa parrocchiale, quando fosse esumato dal sepolcro, e dovesse trasportarsi altrove, al parroco si apparterrebbe associarlo fino alla stazione ferroviaria. Essendo stato intanto sepolto nel pubblico cimitero, al parroco medesimo, non già al cappellano, spetta di associarlo alla stazione.

68. *Sullo stesso argomento.*

D. Ma se sul cadavero avesse diritto qualche chiesa non esente, p. es. qualche confraternita, alla quale il morto fosse appartenuto, in tal caso, a chi spetterebbe di associarlo esumato, al parroco, ovvero al rettore della confraternita?

R. Questa quistione implica l' altra, se tutti i diritti spettanti al parroco sul cadavero del proprio filiano finiscano coll' ultimo *vale* dato al cadavero prima della sepultura. E pare che sì; perocchè quando si elegge la sepoltura in chiesa diversa dalla parrocchiale, il parroco esercita il suo diritto nel funerale *praesente cadavere* e nella tumulazione. Compiuta però questa, la chiesa tumulante può celebrare ogni altra funzione funebre su quel defunto, senza che il parroco abbia nulla a pretendere. Così la S. C. de' Riti il 24 luglio 1638 *in Constantien.* n. 649 *E. N.*, trattandosi di parroci che volevano parte ai funerali di 3.° 7.° 30.° de' loro filiani sepolti in altre chiese, rispose: " S. R. C. remisit ad Ordinarium, qui faciat observare ius commune, cum parochi non possint praetendere nisi ius funerale quando eligitur alibi sepultura. „

Ciò posto, se il parroco non ha più diritto alcuno sul defunto filiano già sepolto in altra chiesa, non ne avrà neppure se, con debita licenza, esumato il cadavere, dovrà trasportarsi altrove. In questo caso, secondo a noi sembra, il diritto di associazione spetta al rettore della chiesa tumulante. E ciò ancora, se il trasporto debba farsi dal cimitero alla ferrovia.

69. *Se al cadavero esumato e trasportato altrove possano compiersi le esequie solenni.*

D. Possono farsi le esequie solenni sopra un cadavero esumato dal cimitero di altro luogo dove morì; e se in tal caso al parroco spettino i soliti diritti.

R. La processione esequiale, certo, può farsi in questo caso e colla stessa solennità onde può farsi ad un defunto qualsiasi. Così la S. C. dei Riti il dì 11 agosto 1888 *in S. Jacobi de Venezuela*, n. 3693 *E. N.*, in cui, trattandosi dei resti mortali trasportati dall' estero, di coloro che ivi morirono da gran tempo, al quesito: " Potestne clerus eiusmodi cineres et ossa comitari eadem prorsus solemnitate ac ritibus, qui adhibentur quando cadaver ad ecclesiam defertur? „ — fu risposto: *Affirmative.* — Quanto poi alla messa di defunto, può farsi solo se il trasporto cade nel 3,° 7,° o 30,° o anniversario, ovvero in giorno di rito semidoppio, non essendovi privilegio alcuno per le esequie dei cadaveri esumati, come si concede ai defunti ordinarii (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 185). In rispetto al parroco, questi non può vantare diritto alcuno, sì perchè non si tratta di defunto ordinario, e sì perchè trattasi di già suo filiano defunto in altro luogo dove è da supporre abbia acquistato almeno il quasi-domicilio; ed è legge generale che il solo parroco del luogo dove chi morì acquista il domicilio o il quasi domicilio, può vantare i diritti sulle esequie.

70. *Circa il modo di spartire gli incerti.*

D. Nel Capitolo di N. vi era antico uso che gli emolumenti incerti, così avventizii, come fissi, si dividevano volta per volta *inter praesentes*. Non piacendo più al detto Capitolo tale usanza, esso con apposita conclusione capitolare stabilì che i detti emolumenti andassero alla massa capitolare, senza riguardo del numero dei presenti alle funzioni. Si chiede: Che è da dire di tale conclusione?

R. È conclusione ingiusta ed abusiva, e contraria al diritto. Imperocchè la legge canonica vuole che gli emolumenti incerti siano distribuiti *inter praesentes*. Ciò deve farsi assolutamente colle funzioni avventizie. Colle fisse poi (come cogli anniversarii e con altre annuali funzioni) gli emolumenti possono andare alla massa; ma dovrà osservarsi la puntatura per gli assenti che non hanno diritto di parteciparvi. Volere attribuir tutto ai presenti ed agli assenti, qualunque siano, è abuso insostenibile, che dovrà eliminarsi dal Vescovo.

71. *Se le trenta Messe Gregoriane possano dirsi in qualunque altare.*

D. Le trenta Messe Gregoriane debbono celebrarsi in altari che godono di detto indulto, oppure possono celebrarsi in qualunque altare?

R. Le trenta Messe Gregoriane possono celebrarsi in qualsivoglia altare, purchè di tutto seguito. Il solo Altare Gregoriano (nel quale basta celebrare una sola messa) deve avere il privilegio di essere *ad instar* di quello della chiesa di S. Gregorio in Roma al Monte Celio (V. nostre *Consultaz. Morali*, ediz. 2.ª, pag. 785 sg.).

72. *Circa le pie unioni muliebri nelle chiese e nelle processioni.*

D. In C. è costume 1.° che le Figlie di Maria fanno da sè sole in chiesa delle novene a voce alta e con canto; e 2.° che nelle processioni vanno in corpo innanzi alla statua della B. V., cantando quando tace il clero. Sono da approvare siffatti usi?

R. In quanto al 1.°, purchè le novene si facciano ad ore in cui non vi ha

concorso nè funzioni in chiesa, e vi sia il permesso dell' Autorità ecclesiastica, crediamo potersi tollerare ciò che si è esposto, non essendovi legge che espressamente la vieti.

In rispetto al 2.° fa d' uopo stare al decreto della S. C. dei Riti del dì 29 nov. 1901 (*Mon. Eccl.* p. 50 di questo Vol.), che prescrive, nelle processioni le pie unioni muliebri poter andare non prima della statua, ma solo dopo di essa; e poter cantare quando tace il clero nel solo tempo della processione, non dopo essere entrate in chiesa. Se poi intervengono pure associazioni cattoliche maschili coi loro vessilli, crediamo che le pie unioni muliebri debbano andare dopo di essi, seguendo tutti la statua.

73. *Circa l' aspersione dell' acqua benedetta presente il Vescovo.*

D. La S. C. dei Riti il dì 11 febbr. 1702 *in Lerien.* dichiarò: " Dominica Palmarum non fit aspersio aquae benedictae, si Episcopus peragat solemnem benedictionem Palmarum. „ E De Herdt *Caerem. Episc.* L. II, c. 31, n. 199 ne dà la ragione: " quia Episcopus facit aspersionem ad portam Ecclesiae, eaque sufficit. „ Or si chiede se nelle Domeniche fra l' anno, quando il Vescovo diocesano assiste in trono, debba farsi dal celebrante l' aspersione dell' acqua benedetta.

R. Rispondiamo col Martinucci (*Manual. Sacr. Caeremon.* Vol. IV, L. V, c. 19, n. 1): " Si in Dominica, in quam incidat aliqua solemnitas, cantabitur missa pontificalis ab Episcopo, omittetur aspersio aquae benedictae. Sin autem in Dominica, quaecumque ea sit, Episcopus missae solemni intererit, aspersio praedicta peragetur a celebrante. „ — Dunque solo quando il Vescovo pontifica nelle Domeniche solennemente la Messa, vuolsi omettere l' aspersione dell' acqua benedetta; non già quando assiste dal trono. Ed ecco in tal caso come dovrà condursi l' aspersione: " An in aspersione aquae benedictae coram Episcopo facta, postquam Episcopus seipsum et celebrantem aspersit, sit etiam duos sibi assistentes diaconos aspersurus, et aspersione huiusmodi durante a principio usque ad finem stare debeat? — Resp.: Convenire et decere „ (S. R. C. 11 febr. 1702 *in Lerien.* ad 2.^{m}, n. 2089 *E. N.*)

74. *Circa la detta aspersione, esposto il Santissimo.*

D. In B. è usanza che, quando sta esposto il Santissimo, non si fa l' aspersione dell' acqua nelle Domeniche. Che dire di tale uso?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti (18 iul. 1885 *in Urgellen.* ad 2.^{m}, n. 3639 *E. N.*): " Quum diversimode sentiant Auctores circa aquae lustralis aspersionem faciendam in altari, in quo expositum invenitur SS. Sacramentum, quaeritur: Utrum omittenda sit in casu aspersio aquae benedictae; an vero facienda? Et quatenus affirmative ad secundam partem, num in casu emitti debeat aspersio altaris? — Resp.: Exposito SS.mo Sacramento, omittitur tantum aspersio altaris. „ — Dunque non si tralascia l' aspersione dell' acqua benedetta nella Domenica, quando sull' altare trovasi esposto il Santissimo; solo non si asperge l' altare dell' esposizione.

75. *Circa l' interpretazione autentica della Costit.* Apostolicae Sedis.

D. Il D' Annibale *in Apost. Sedis. Comm.* n. 18 dice che il Sommo Pontefice diede potestà alla Suprema Congr. del S. Officio d' interpretare auten-

ticamente la detta Costituzione. Or, non trovandosi questo in nessun altro Autore, si chiede se è vero.

R. È verissimo. E quand'anche non sia nota una espressa disposizione del Rom. Pontefice, basta sapere che la Costit. *Apostolicae Sedis* fu lavoro del S. Officio, perchè di sua competenza; e però ad essa spetta l'interpretarla. E poi qualunque dichiarazione di questo Supremo Tribunale può dirsi dichiarazione del Sommo Pontefice, che ne è il Prefetto, e che è chiamato a giudicare e ad approvarne tutti gli atti.

76. *Se le Dignità nei capitoli debbano fare da eddomadarii.*

D. Le Dignità nei Capitoli Cattedrali sono tenute a compiere l'officio di eddomadario?

R. Ecco come insegna il De Herdt (Prax. Capit. Cap. 8, § I, n. 6): " Dignitates, quae sunt de gremio capituli, subire debent omnia onera capitularia; missam tamen conventualem cantant, non ordine canonicatus sed dignitatis, ita ut turnus incipere debeat a Dignitatibus (S. R. C. 26 aug. 1713, *Maioricen.* 2.) — Dunque le Dignità, quando sono *de gremio capituli*, sono soggette a tutti i compiti capitolari, non escluso quello dell'eddomadario. Vero è che il turno non dovrà cominciare dal canonico più anziano, ma dalla prima Dignità. — Abbiamo detto *quando sono de gremio capituli:* imperocchè ciò non corre quando le Dignità non appartengono al corpo del capitolo; poichè, come più prima ha detto il cit. De Herdt *l. c. n. 5,* " iure communi Dignitates non sunt de capitulo, nisi praebenda canonicalis eisdem adnexa sit, vel nisi ex speciali statuto aut consuetudine tamquam tales habeantur. „

77. *Circa i frutti per le composizioni non eseguite.*

D. Cirio, canonico della Collegiata di B., ottenne dalla S. Penitenzieria di acquistare all'asta dei beni del suo capitolo tanto quanto corrispondeva alla sua porzione canonicale. Dopo aver ciò acquistato, per assicurarne agli eredi la proprietà, chiese ed ottenne di comporsi colla Chiesa, dando ad essa quel che avea risparmiato nello acquisto. Cirio fe' trascorrere molti anni prima di pagare l'offerta della composizione; ed ora che vorrebbe pagare, il capitolo chiede anche gl'interessi di quella somma. Son dovuti questi interessi?

R. Nel caso esposto non son dovuti, tranne se Cirio a ciò siasi espressamente obbligato. Perocchè, avendo egli acquistato dal Demanio non più che quanto corrispondeva al suo canonicato, i frutti di esso spettavano a lui vita sua durante. Solo a morte sua avrebbe dovuto lasciare a vantaggio della propria chiesa la porzione dei beni acquistati. Or avendo a ciò provveduto colla composizione già compiuta; non deve rispondere dei frutti, sua vita durante, che nell'unico caso in cui ciò gli fosse stato imposto nella composizione medesima.

78. *Circa la precedenza fra gli ordinati lo stesso giorno.*

D. A pag. 40 di questo Vol. fu ribadita la massima che fra gli ordinati lo stesso giorno la precedenza non si deve ai nati prima, ma ai primi chiamati. Or con quale ordine il cerimoniere dovrà chiamare i chierici ordinandi?

R. Dovrà chiamarli con quell'ordine che prescrive il Vescovo, il quale,

come può non ammettere un chierico all'ordinazione, così può anche posporla ad altri nella precedenza (V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 84, n. 17). — Se il Vescovo non abbia nulla stabilito, in tal caso fa d' uopo chiamarli secondo la precedenza degli ordini minori, o della tonsura, o della vestizione, o della età: salvo se vi sia la consuetudine di chiamarli secondo la dignità dei luoghi cui appartengono, p. e. prima gli ascritti alla Chiesa Cattedrale, poi quelli delle altre Chiese maggiori e minori.

79. *Circa l' obbligo del coro del canonico affetto da mal di gola.*

D. Il canonico N. non può per causa di malattia vociferare, ed è perciò impedito a recitare anche privatamente l' officio. È obbligato egli al coro sotto pena di puntatura?

R. Se può star presente al coro senza notevole danno, è tenuto sotto pena di puntatura. Giacchè, come altrove dimostrammo (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 278), il canonico è obbligato a due cose: a stare in coro ed a salmeggiare. Quando non può farle amendue, deve fare almeno la prima. Così Monacelli *Tit. II, form. 6;* Scarfantoni *lib. 2, tit. 9, n. 28 et animad. 27;* De Herdt *Prax. Canon.* cap. 30, § 8, n. III, 2.° etc.

80. *Circa l' obbligo di salmeggiare in coro a voce alta.*

D. Cipriano canonico suole in coro vociferare a voce bassa e non secondo il tono degli altri. Soddisfa? Guadagna le distribuzioni?

R. Nè soddisfa, nè guadagna le distribuzioni. S. Alfonso (L. III, n. 675 *Loquendo*) meritamente rigetta la opinione di coloro che dicono potersi soddisfare con cantare in coro sommessamente, stante l' obbligo grave imposto ai capitolari di *canere et psallere* dal diritto e segnamente da Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744. Lo stesso ha dichiarato la S. C. del Concilio, condannando ogni contraria consuetudine. Si ascolti il Pallottini (v. *Canonici* § VII, n. 61): " Sacra Congr. Concilii declaravit: Canonicos in choro alta voce non psallentes distributiones quotidianas non lucrari quavis consuetudine, non obstante *in Vicentina die 7 Iunii 1631, lib. 15 Decretorum pag. 365.* „

BIBLIOGRAFIA

Banterle Giuseppe — La Questione Sociale e il Socialismo nei loro rapporti colla Religione e colla Morale. Trattato popolare, esposto in forma di lezioni dal Sac. Giuseppe Banterle di Verona — Modena, tip. della Imm. Concez., 1902 — in 16.° di pag. XV, 224.

Chi voglia senza gran fatica avere una idea giusta della questione sociale e del socialismo, che pur è tanta parte del movimento e dei timori odierni, legga questa operetta, la quale fra tante opere di sociologia colma una lacuna. È scritta pel popolo; ma è pure un trattato scientifico che nulla lascia desiderare per chiarezza, per ordine, per esattezza di dottrina. Noi vorremmo vederla in mano a tutti gli ecclesiastici, i quali non devono essere digiuni

di una materia tanto ai dì nostri interessante e che tocca tanto pure la Religione. Oh! quanto bene si farebbe in adottarlo come testo di studio nei Seminarii! — Costa L. 1.50 presso la libreria della Imm. Concezione di Modena.

Berardi Emilio — Theologia Pastoralis, auctore Aemilio Berardi SS. D. N. Leonis XIII Praelato Domestico, Can. Praep. Cathedralis Fav. et S. T. Doct. — Editio III emendata et valde aucta — Faventiae, Novelli et Castellani typ., 1902 — in 8.° di pag. 591.

È la terza volta che viene a luce questa lodatissima trattazione; ma più elegante e più ricca delle precedenti. Dovrebbe star sempre in mano di tutti i parroci, dei quali con soda e profonda dottrina dichiara gli obblighi e i diritti; trattenendosi precipuamente nelle svariate e difficili quistioni che riguardano i tempi nostri, per le quali dà risoluzioni opportunissime e documenti preziosi. È utilissima pure per le scuole, recando con carattere più minuto ciò che potrebbe lasciarsi nell'insegnamento per non allungarlo oltre i confini conceduti per tale disciplina. Noi non facciamo che raccomandarlo sempre più ai nostri lettori. Costa L. 6 presso l'A. in Faenza (Forlì).

Camilli Mons. Nicola Giuseppe, Arcivescovo di Tomi — Istruzioni Catechistiche sui Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia, ad uso delle giovanette che si preparano alla prima Comunione — Roma, Desclée e Lefebvre, 1892 — In 8.° di pag. 205.

Non è sì facile insegnare cose alte e divine a giovinette senza molta coltura, che per ordinario nelle catechesi sono disattente e distratte. Ma l'esimio Mons. Camilli che da quarant'anni esercita così interessante ministero, si mostra in queste pagine un modello inarrivabile di catechista. Sa infatti così bene adattarsi alla capacità delle piccole alunne e sa con tal senno e perizia tener desta la loro attenzione, da poterne ottenere pienissimo successo. La dottrina pura ed esatta delle scuole egli la comunica con tale ordine, con tale chiarezza e con tal sentimento di pietà, frammezzata spesso da improvvise interrogazioni, da esempii e da similitudini opportunissime, che le intelligenze anco meno svegliate e volenterose non possono non prestarvi attenzione continua ed esserne pienamente istruite e persuase. Ed è questo ciò che egli giustamente richiede in coloro che devono accostarsi la prima volta alla S. Comunione, perchè il frutto ne sia copioso e duraturo. Noi facciamo plauso al pio e dotto Prelato, e raccomandiamo questo suo libro non solo ai parroci e catechisti, nè solo ai giovinetti dell'uno e dell'altro sesso, ma ancora agli adulti di ogni classe e condizione perchè vi attingano con sommo vantaggio e diletto la vera dottrina sui Ss. Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia — Costa L. 3.80 presso la Libreria Desclée in Roma.

De Lorenzo Mons. Antonio M.ª, Arcivescovo di Seleucia Isaurica — Nostra Signora della Consolazione, Protettrice di Reggio in Calabria. Quadretti storici — Terza ediz. riveduta ed ampliata dall'Autore — Roma, tip. Ravagli, 1902 — In 16.°, di pag. 270.

Non è qui un semplice racconto di quel rinomato Santuario, a cui la città di Reggio è sì devota; ma è la storia dei tempi andati che si rannoda con esso e lo presenta nel suo vero e magnifico aspetto. Il chiarissimo Autore,

cultore passionato di anticbità patrie, e scrittore dotto e forbito, illustra e chiarisce in questo libro tanti fatti storici che fanno onore a quella sua regione e ne dimostrano la viva fede e la grande pietà. I molti documenti che vi aggiunge in fine, in gran parte da lui ritrovati, accrescono pregio all'opera e confermano la verità dei fatti ivi narrati. Ce ne congratuliamo vivamente con Lui.

Roberti Giuseppe M.ª — Disegno storico dell' Ordine dei Minimi, dalla morte del Santo Istitutore fino ai nostri tempi (1507-1902) con l' aggiunta di analoghe appendici, per il p. Giuseppe Maria Roberti del medesimo Ordine — Volume Primo (1507-1600) — Roma, tip. poligl. della S. C. di Propaganda fide, 1902 — In 8.° gr. di pag. 388.

È il primo volume di un' opera interessante che colma una lacuna. Mentre infatti degli altri Ordini Religiosi, che tanto lustro e presidio hanno arrecato alla S. Chiesa, non mancano storie e cronache ampie e diffuse, che ne ricordano i fasti, solo dell' Ordine de' Minimi che pur vanta fatti e personaggi insigni e gloriosi, non si aveva una storia che li ricordasse ai posteri. Ottimo consiglio è stato perciò quello del chiaro p. Roberti di por mano a questo *Disegno Storico,* che se non riescirà una storia compiuta e d'ogni parte perfetta dell' inclito suo Ordine, raccoglierà almeno quante notizie si possono ricavare dai fonti storici (e sono ben molti, cennati nella prefazione) che ora esistono e che l'Autore ha potuto consultare. Questo primo volume, che narra le cose dell' Ordine dalla morte del Santo Fondatore, avvenuta nel 1507, fino a tutto il secolo XVI, è ben degno di considerazione, dando ragguagli precisi dei conventi, de' capitoli generali, dei personaggi cospicui e dei precipui fatti che ebbero luogo in tal corso di tempo. Lo stesso si promette pei secoli seguenti negli altri volumi. Noi raccomandiamo vivamente quest' opera che tende a dare incremento ad un' Ordine Religioso tanto benemerito della Chiesa, ed a far rivivere lo spirito del Santo Fondatore, quanto umile, tanto insigne per santità e per prodigi.

Sardi Vincenzo — Dell' Ammissione ai Sacri Ordini; Della Predicazione; Dei Seminarii Lettere di Mons. Vincenzo Sardi a Mons. Vescovo di *** — Roma, Federico Pustet, 1902. — In 8.° di pag. 69.

Piccolo di mole, ma prezioso pel contenuto, quest' opuscolo ha parole di oro che dovrebbero scolpirsi nella mente e nel petto di chi ha cura della ammissione ai sacri ordini, della predicazione e della educazione del Clero. Svela gli abusi che pur troppo si commettono da non pochi in tali doveri quanto altri mai rilevantissimi, ed addita i veri rimedii per ovviarli e le vere norme onde quei doveri vogliono osservarsi. Vorremmo vederlo diffuso da per tutto! — L. 1 presso la libr. Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Taccone-Gallucci Mons. Domenico. — Cronotassi de' Metropolitani, Arcivescovi e Vescovi della Calabria, per Mons. Domenico Taccone-Gallucci, Vescovo di Nicotera e Tropea. — Tropea, tip. di Vitt. Nicotera, 1902 — In 8.° di pag. 95.

Con questa *Cronotassi* Mons. Taccone-Gallucci ha reso un bellissimo servigio alle Diocesi Calabresi, registrando la serie dei rispettivi Vescovi dai

primi secoli del Cristianesimo all' epoca moderna, ed accennandone la patria, gli officii da essi esercitati e le gesta più memorabili. Si è giovato soprattutto de' Regesti Pontificii, degli atti de' Concilii e delle memorie più dettagliate di scrittori locali, evitando varie inesattezze incorse in antichi autori. È lavoro assai pregevole ed opportuno, che noi molto raccomandiamo, specialmente alle Diocesi delle Calabrie.

A. Vermeersch e S. J. Doct. Juris, etc.—De Religiosis Institutis et et Personis Tractatus Canonico-Moralis ad recentissimas leges exactus — Tomus prior ad usum Scholarum — Tomus alter Supplementa et Monumenta — Brugis, sumpt. Beyaert, 1902 — In 8.° di pag. XXV, 390 e XL, 808.

Diamo il benvenuto a questa nuova opera del chiarissimo p. Vermeersch, illustre professore del Collegio Massimo *S. J.* di Lovanio. È *nuova* davvero, trattando l' antica materia degl' Istituti Religiosi con tutte quelle novità onde oggidì la loro posizione canonica va considerevolmente modificata. Il primo volume è diretto agli alunni, e come testo di scuola restringe in breve la gran materia, senza però nulla ometterne d' interessante, con un metodo e con una chiarezza non ordinaria. Il volume secondo poi contiene supplementi, ovvero disquisizioni, di cose meno interessanti per un corso scolastico, ma considerevolissime per chi vuole studiare a fondo questa parte del giure canonico, e per chi ne ha bisogno pei proprii casi. Va segnalato un dotto commento sulle ultime disposizioni della S. Sede intorno agl' istituti di voti semplici, che può dirsi una compiuta trattazione de' detti istituti. Segue nel medesimo volume una serie di documenti *(monumenta)* di Concilii, di Bolle Pontificie, di Decreti delle SS. Congregazioni Romane fino ai più recenti ed ultimi, che hanno attinenza con ciascuna parte del presente trattato, e che lo arricchiscono considerevolmente, dovendo tutti tenersi presenti per valutare la portata dei singoli insegnamenti. È questo il sostrato su cui l' opera è costruita, ed è solido a bastanza per giudicare della bontà di essa. Dottrina soda e profonda, svariata erudizione, stile chiaro ed elegante sono pregi che l' adornano, a cui va congiunta pure la bellezza e correttezza della edizione. Noi l' additiamo non solo ai professori ed ai tironi di giure canonico, non solo agli svariati Ordini religiosi ed agl' Istituti molteplici di voti semplici, ma a qualsivoglia ecclesiastico, il quale voglia essere non mezzanamente instrutto di quanto si attiene agl' Istituti Religiosi. — Il Volume I costa L. 5; il Vol. II, L. 16 — vendibili in Roma presso la libr. Pustet.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Doctorum Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam Expositiones, adiectis titulis, adnotationibus et appendicibus, collegit ediditque Fr. J. C. Card. Vives O. M. Cap. — Romae, typis Artificum a S. Josepho, 1902. — In 16.° di pag. XII, 400.

Ecco un' altra operetta dell' infaticabile Card. Vives, che dovrà essere accolta con plauso e gratitudine da tutti i buoni. Le due preziose orazioni il *Pater* e l' *Ave*, che sono il tesoro più bello della pietà cristiana, spesso si recitano disattentamente, massime nel S. Rosario, perchè non se ne conoscono e non se ne hanno presenti i reconditi ed altissimi concetti. Eppure

i Ss. Padri hanno scritto libri interi su quelle due orazioni e ne hanno dette cose mirabili, non solo da tener desto lo spirito nel recitarle, ma da riempir l'anima di celesti delizie e d'ineffabili consolazioni. In questo elegante libretto va contenuto ciò che delle dette preghiere scrissero l'Angelico S. Tommaso, il Serafico S. Bonaventura, il Mellifluo S. Bernardo e l'estatico B. Dionigi Cartusiano. L'E.mo Autore ha divise opportunamente le materie con varii titoli e vi ha non di rado aggiunto delle dotte ed erudite annotazioni. Basta leggerne qualche parte per sentirsi mossi a sensi di ammirazione e di fervore per quelle preci. Chiude il libro poi una opportunissima appendice col titolo *Memoriale Clericorum*, che è un prezioso florilegio patristico delle precipue virtù e dei più notevoli vizii riguardanti lo stato chiericale; e tutto in onor di Maria SS. la cui protezione s'invoca ad ogni tratto. Si sparga da per tutto nei cleri e nei seminarii questa elettissima operetta! — Costa L. 3 in Roma presso Pustet.

Zocchi P. Gaetano *S. J.* — Dell'Educazione del Giovine Clero — Roma, Ufficio della *Civiltà Cattolica*, via Ripetta 246, 1902. Un opuscolo in 8.° di pag. 64.

Questo opuscolo, benchè di non molte pagine, pur non dev'essere confuso con altri simiglianti. Tratta di un argomento di vitale interesse per la buona riuscita dei preti novelli, insidiata da un gravissimo abuso che va infiltrandosi oggidì in parecchi seminarii e che si compendia nella parola *modernità*. Si vogliono ora preti educati non più all'antica, ma secondo le esigenze dello spirito moderno, onde facciasi buon viso a ciò che sa di laicismo, e si aspiri a nuovi ideali umanitarii. L'esimio Autore fa qui vedere quanto insana e quanto pericolosa sia questa corrente di novità che disgraziatamente si fa strada negli stessi asili di educazione ecclesiastica e guasta la mente e corrompe il cuore dei giovani disseccandone il vero spirito della loro vocazione. Addita poi gli altri difetti dei Seminarii proprii de' tempi nostri, e porge avvisi sapientissimi per ovviarli. Quest'opuscolo dovrebbe correre nelle mani di tutti i sacerdoti, massime se novelli; e noi facciamo plauso a quei Vescovi zelanti che l'hanno sparso largamente anche nei loro seminarii. — Costa cent. 40; per cop. 12, L. 4; per cop. 50, L. 14, in Roma, presso l'Amministraz. della *Civiltà Cattolica*, via di Ripetta, 246.

CRONACA GOVERNATIVA

Ingerenza del Comune sul suono delle campane— Sebbene pel disposto dell'art. 62 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, non possa revocarsi in dubbio la facoltà che compete ai Comuni di dettar norme nei regolamenti di polizia urbana per impedire l'abuso del suono delle campane, tuttavia non può dirsi che costituisca abuso il suono delle campane prima delle ore 5 per invitare i fedeli alle funzioni religiose mattutine, in un Comune di poca importanza, abitato in prevalenza da operai i quali son chiamati alle 4 al lavoro per mezzo di fischi numerosi e prolungati delle macchine a vapore degli opifici. (*Par. Cons. Stato*,

Sez. Int. 12 settembre 1901, adott. — Comune di Fossombrone). (Man. degli Amm. Anno 40.° p. 439).

Norme per le adunanze delle Confraternite — Nel silenzio dei relativi statuti in ordine alle formalità relative alle adunanze ed alle deliberazioni, si applicano ad esse le norme del diritto comune per le sedute e le deliberazioni degli enti morali. (*Parere Cons. Stato, Sez. unite, 20 giugno 1901, adott. — Napoli, arciconfr. del Carmine) (Man. degli Amm.* l. c. p. 439).

Arciconfraternita con opera pia dotalizia disciolta — Deve ritenersi giustificato lo scioglimento dell' Amm. di una Arciconfraternita di fronte ai ripetuti rifiuti di essa di ottemperare all' invito del Prefetto per la convocazione annuale della Congregazione del Sodalizio, disposta dallo statuto dell' ente per la rinnovazione dei guardiani scaduti e per l' approvazione del conto annuale. Per vero le prescrizioni statutarie hanno piena forza per l' ente, come legge speciale di esso, fino a che non siano abrogate da un nuovo statuto debitamente approvato dai confratelli e dall'autorità competente

Sciolta l' Amm. d' una Arciconfraternita che amministri anche una O. P. dotalizia, ne segue la decadenza anche della gestione della O. P. (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 24 aprile 1901, est. Sandrelli — Arciconf. SS. Sacramento in S. Maria in Via in Roma e O. P. Canobi c. Min. Int.) (Man. degli Amm.* l. c. p. 439).

Laicizzazione de' cimiteri e riparti per culti speciali — A norma delle leggi vigenti l'inumazione dei cadaveri ha perso ogni carattere confessionale, ed è divenuta un servizio puramente civile posto alla dipendenza esclusiva ed immediata dell'Autorità comunale, le cui attribuzioni sono limitate peraltro alla tutela dell' igiene e della sanità pubblica ed alla conservazione in istato adatto e decente dei cimiteri.

Le leggi non vietano che nei cimiteri possano stabilirsi riparti speciali per le persone appartenenti ad altri culti che al cattolico, ma questa distinzione non deve essere volta a scopi d' intolleranza religiosa, nè l' inumazione in uno più che in altro riparto può avvenire per ordine d' autorità quando non consti che tale fu il desiderio di colui che morì o dei suoi parenti o la persona morta sia sempre vissuta pubblicamente nell' osservanza di altro culto o gli estremi conforti ed onori le siano stati resi col rito di questo culto medesimo. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int, 13 dicembre 1901, adott. — Comune di Cortona*) (*Manuale degli Amministr.* Anno 41.° pag. 57).

Se una nuova confraternita possa ottenere la erezione civile — Non può essere eretta in ente morale una istituzione che si proponga diversi fini, se non quando abbia per iscopo principale e prevalente quello della beneficenza pubblica ed abbia nello stesso tempo un ordinamento di mezzi ed un patrimonio vincolato in perpetuo a quello. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 8 novembre 1901, adott. — Rionero in Vulture: Congrega di Maria SS. di Caravaggio)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 59).

Confraternite di mero culto, trasformabili — Le confraternite di mero culto, essendo per assodata giurisprudenza sottoposte alla legge 17 luglio 1890, sono perciò passibili di trasformazione.

Le trasformazioni di questo genere non importano la soppressione della

Confraternita come libera riunione e fine religioso, ma tendono a trasformare in pro' della beneficenza pubblica quelle rendite, che, pur essendo obbligatorie, non sono ritenute necessarie ai bisogni religiosi della popolazione ed agli edifici destinati al culto, epperò le popolazioni stesse, senza danno del sentimento religioso, non possono che risentirne un vantaggio. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 dicembre 1901, adott. — Confraternita di Narni)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 79).

Sopravvanzi di un legato, dovuti ad altre opere pie, se concentrabili — Quando il testatore lasciando erede una Congrega ha disposto che i sopravanzi delle rendite fossero devoluti a beneficio di un dato istituto ed eventualmente in doti alle ricoverate nel medesimo, verificandosi un credito liquido ed esigibile, per accertata esistenza di tali sopravanzi, non è il caso di procedere al raggruppamento o al concentramento dei medesimi, mancando l'esistenza di un ente autonomo, ma di far luogo al pagamento della somma, di cui si tratta, all' istituto chiamato dal testatote a goderne. (*Parere Cons. Stato; Sez. Int., 22 novembre 1901, adott. — Napoli, fondazione Chiarello)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 119).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1902)

Pellegrinaggi al Vaticano — Domenica 7. u. s. nella Galleria delle Carte Geografiche Sua Santità ricevette un Pellegrinaggio francese, guidato dal Comm. Leone Harmel, composto di 500 persone fra ecclesiastici e laici. Diverse offerte furono presentate al Papa per l' Obolo di S. Pietro.

Il 12 detto nella Basilica Vaticana ricevè un pellegrinaggio della Lombardia e dell' Emilia di oltre mille persone, preseduto dal Card. Ferrari, e guidati dal Can. Ghezzi. Vi erano le rappresentanze dei Capitoli, dei Cleri, dei Seminarii, delle Opere Cattoliche, dei Comitati, delle Società coi loro labari.

Il 16 detto nella Sala Clementina ricevè circa 200 pellegrini italiani, diretti ai Luoghi di Terra Santa, guidati dal Direttore Spirituale Mons. Radini-Tedeschi. Sul mezzodì ricevè nella Cappella Sistina un pellegrinaggio di oltre tremila persone della Diocesi di Frascati. Era condotto dal Cav. Santovetti e preseduto dall'E,mo Vannutelli, e vi facevano parte i Parroci, il Seminario, numerose rappresentanze delle figlie di Maria di Frascati e di altre città, i socii del Circolo di S. Filippo, le associazioni e le società operaie della Diocesi.

Domenica 21 nella Sala del Trono fu ricevuto un pellegrinaggio di Bordeaux con parecchie distinte famiglie straniere.

Il 26 nella Cappella Sistina la S. S. ricevè un numeroso pellegrinaggio delle Marche e delle Romagne con parecchi personaggi italiani e stranieri.

Il 28 nella Sala delle Carte geografiche ricevè un pellegrinaggio francese di oltre trecento persone delle Diocesi di Parigi, Tolosa, Cambray, Marsiglia

ed altre del mezzogiorno della Francia, presedute dall' Arcivescovo di Tolosa.

Il 5 sp. nella Sala del Trono il S. Padre ha ricevuto una rappresentanza della Gioventù cattolica francese preseduta dal Cav. Avv. Enrico Bazire.

Il 7 detto ha ricevuto il secondo pellegrinaggio dell' Umbria, preseduto da Mons. Serafini Arciv. di Spoleto. Erano più di mille nella Cappella Sistina coi Vescovi di Assisi e di Nocera Umbra.

Il giorno 8 sp. nella Sala del Trono ricevè un gruppo di pellegrini dell' Uraguay, composto di distinte famiglie, e diretto dal Vicario generale della Diocesi di Montevideo, rappresentante di quell' Arcivescovo.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato S. S. ha aggiunto ai Porporati componenti la S. C. dei Vesc. e Regol. gli E.mi Cardinali Domenico Ferrata, Sebastiano Martinelli, Felice Cavagnis, e Gius. Calasanzio Vives.

Con altri biglietti ha nominato Consultori della S. C. del Concilio Mons. Lucidi, Can. di S. M.ª ad Martyres; P. Benedetto da Alatri, Cappuccino, e P. Antonio Salvati dei Predicatori, Penitenziere della Basilica di S. M.ª Maggiore.

Con altri finalmente ha promosso Mons. Montagna da Segretario della Nunziatura Apost. di Parigi ad Uditore di quella di Monaco di Baviera, e Mon. Croci a Segretario della Nunziatura di Madrid.

Congresso di Torino — Il 19 u. s. nella Sala dell' unione Centrale a Torino si è tenuto il primo Congresso italiano sulla moralità pubblica. Presidente e promotore fu l' esimio Prof. Bettazzi. Il concorso fu assai notevole pel numero, ma assai di più per l' autorità degl' intervenuti e degli aderenti. Si è parlato dei mezzi per ottenere dall' azione privata la sanzione della legge contro le pubblicazioni immorali, costituendosi in ente una lega contro l' immoralità: delle istituzioni ed associazioni nei principali centri italiani a favore della pubblica moralità: e della pubblicazione di un periodico, loro organo; e sui mezzi preventivi atti a restringere ed eliminare il mal costume. Vi furono stupendi discorsi acclamatissimi.

Pellegrinaggio a Terra Santa — L' E.mo Card. Arciv. di Milano con numerosi pellegrini è andato a Gerusalemme per la visita dei Luoghi Santi.

Congresso Eucaristico — A Namur nella prima quindicina di Settembre si è tenuto il XIV Congresso Eucaristico.—Intervennero l'E.mo Groossens, Arc. di Malines, Legato a latere di S. S. con molti Arciv. e Vescovi. Vi furono eruditi e splendidi discorsi del Presidente Mons. Vesc. di Namur, del Nunzio Apostolico, del presidende dei Congressi eucaristici dell' America e di altri illustri oratori innanzi a più di cinquemila persone. Importanti furono le deliberazioni, solenne e grandiosa la processione, alla quale intervennero circa 100 mila fedeli: vi erano ministri, deputati, governatori di provincie, ufficiali dell' esercito e quasi tutta l' aristocrazia del Belgio.

Necrologio — Sono morti: Mons. Tommaso Bryan, Vesc. di Cartagena (Spagna); Mons. Mantegazza, Vesc. coad. di Milano; e Mons. Antonucci di Subiaco, già amministr. del Vicariato Apostol. di Chen-si in Cina.

Sono pure morti: il generale boero Meyer: la Duchessa di Wurtemberg,

nipote dell' Imperatore di Austria: il celebre pittore francese Tissot, illustratore dei Vangeli: il dotto e celebre medico chirurgo di Berlino Virchow, autore di molte opere mediche: il famigerato Emilio Zola, scrittore di romanzi irreligiosi ed immorali: l' ex ministro dei culti prussiano Gossler.

CRONACHETTA POLITICA

— Il presidente del Consiglio dei ministri italiani Zanardelli si è recato in Basilicata per istudiare le condizioni di quelle contrade. Vi sono stati ricevimenti, banchetti, brindisi e discorsi nei comuni ove si è fermato con aggravii di spese di quelle popolazioni. Si sono promessi provvedimenti per migliorare la loro posizione economica.

— Il ministro della marina francese Pelletan nei discorsi da lui tenuti in Aiaccio ed a Biserta ha offeso gli altri ministri, ed altre potenze. Combes in un discorso politico ha sconfessato tutto ciò che ha asserito Pelletan, dichiarando che ciò che dice un ministro non obbliga il governo, e che non si è violato il Concordato con escludere dal funzionamento religioso le Congregazioni surte dopo lo stesso Concordato!

— I generali Boeri hanno indirizzato un appello ai Comitati di Europa e di America per costituire un fondo affine di ovviare ai danni immensi cagionati dalla guerra. Tal documento commoventissimo ha esasperata l' Inghilterra.

— Si sono tenuti Congressi: a Brescia di scienze fisiche, sismologiche e naturali per festeggiare il Centenario dell' Ateneo: a Napoli il 33.° Congresso degli Alpinisti, preseduto dal Senatore Vigoni; a Torino, per la protezione della proprietà industriale: ad Innsbruck il 7.° Congresso internazionale artistito-storico: a Colonia, per la protezione legale degli operai, ove si è trattato specialmente dell' abolizione del lavoro notturno per le donne e della riduzione del lavoro a 60 ore per settimana.

— Nella Colombia gl' insorti si sono impadroniti della città di Colon e di altre, battendo le truppe del Governo. La repubblica di Haiti è quasi tutta in potere degl' insorti. Il partito di Firmin, che aspirava alla Presidenza, è impotente.

— Nel bacino carbonifero della Pensilvania avvenne uno sciopero fra i lavoratori su vasta scala. Accorsa la truppa, e vedendosi respinta, dovè far uso delle armi. Scioperi enormi hanno avuto luogo in Francia ed in America. Anche nella Italia a Candela in Puglia ed a Giarratana in Sicilia gli scioperanti hanno aggredita la forza pubblica e ne sono seguiti ferimenti e uccisioni!

— Un terribile incendio a Marcianise distrusse nove case: quaranta famiglie sono senza tetto: vi furono dieci vittime.

— Uno spaventevole uragano nella parte orientale della Sicilia, specie nelle provincie di Catania e di Siracusa, ha inondate città, distrutte abitazioni e travolte più centinaia di persone. I danni sono enormi. Si spediscono soccorsi dal governo e dai privati da tutt' i punti d' Italia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Matrimonio contratto per timore da un impubere, cugino della sposa.

Matrimonii — 16 Agosto 1902 — Il 12 maggio 1902 celebrossi un matrimonio fra Anna-Domenica C. e Camillo C. cugini, con dispensa Apostolica. La donna avea 18 anni; l'uomo non ancora 14 anni, a cui mancavano quattro mesi e venti giorni: il Vescovo nondimeno giudicò che la malizia supplisse alla età.

Cotal matrimonio sortì esito infelicissimo; imperocchè Camillo disse di non aver prestato il suo consenso, per esservi stato astretto dal padre, il quale ve lo indusse a furia di minacce e di percosse. Non mai perciò, dopo il matrimonio, volle parlare alla moglie ed ai parenti di questa, nè aver che fare con lei; la quale, infastidita di tal contegno, dopo appena due mesi, fuggì, unendosi poi civilmente con un altro.

Camillo intanto, chiamato alle armi, dovè compiere il suo servizio militare. Ritornato in patria, si rivolse al Vescovo perchè dichiarasse nullo il matrimonio.

L'Ordinario, accogliendo la istanza, compì il processo così sulla nullità *ex capite vis et metus;* come sulla inconsumazione; ed emanò questa sentenza: " Non constare de nullitate matrimonii in casu; constare vero de inconsummatione, proindeque posse tuta conscientia peti a SS.mo dispensationem. „

Contro di tal sentenza, giuridicamente nulla per la incompetenza del giudice (1), il difensore del vincolo mosse appello alla S. Sede.

(1) L'Ordinario nelle cause matrimoniali può procedere da sè solamente se trattasi di nullità. Per le cause d'inconsumazione, affine di ottenere la dispensa pontificia dal matrimonio rato, occorre la delegazione della S. C. del Concilio.

La S. C. trattò la causa il dì 16 agosto 1902 coi dubbii:

I. An constet de nullitate matrimonii in casu.

II. An consulendum sit SS.mo pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato in casu.

E dopo maturo esame risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il consenso richiesto al matrimonio dev' essere del tutto libero, trattandosi di un vincolo che stringe gli sposi per tutta la vita. Ecco come parla Alessandro III nel cap. XIV *De Spons.*: " Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusdam requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur effectus qui de invitis solet nuptiis pervenire. „

b) Il consenso viene impedito anche dal timore. Non ogni timore però irrita il consenso matrimoniale; ma quello che si dicesi *cadens in constantem virum* (Capp. XV, et XXVIII *De spons.*; cap. VI *De iis quae vi metuque causa fiunt*).

c) Nondimeno contro il valore del matrimonio si ammette anche il timore riverenziale, il quale, tutto che non grave in sè, rendesi grave nei figli quando è incusso dai genitori con importune premure, con minacce, con percosse. Così Reiffenstuel (L. I, tit. XL, n. 95): " Etsi sola reverentia erga parentes aliosque maiores, seu metus reverentialis solus non sufficiat ad irritandum v. g. matrimonium a filiis celebratum; secus tamen est dicendum quando simul accesserunt saevitiae vel graves preces importunae et instantissimae. „ Così pure Engel L. IV, t. I, § IV, n. 4; Santi L. IV, t. I, n. 144; Clericatus Dec. 37, n. 24; Pignatelli T. IX, Cons. 130.

d) L' età canonica pel matrimonio, di 14 anni nei maschi e di 12 nelle femmine, si richiede non solo pel consenso, ma ancora per l' unione maritale. Così De Iustis: " Eam aetatem 14 in masculo et 12 annorum in foemina ideo praescribunt canones, quia tunc et non ante regulariter praesumitur habilitas non solum ad consensum coniugalem, sed etiam ad copulam. „

e) Nondimeno se anche prima di questa età negli sposi la malizia *supplet aetatem,* il Vescovo, premessa tale dichiarazione, può abilitarli al matrimonio. Si ascolti Benedetto XIV Constit. *Magnae Nobis* del 29 giu. 1748: " Declaratio haec potius dicenda erat, quam dispensatio, quum facultas contrahendi matrimonii ante praescriptum aeta-

tis tempus quoties malitia supplet aetatem ab ipsa legum et canonum dispositione proveniat. Quin imo Episcopi ipsi et Ordinarii locorum iure suo pronuntiare possunt super ea quaestione, quae facti est, an scilicet malitia, ut asseritur, aetatem suppleat, et consequenter matrimonii contrahendi licentiam impertiri valeant. Neque necesse est Apostolicam Sedem adire nisi pro maiori actus solemnitate. „

f) La detta malizia, però, superiore alla età, non si presume, ma devesi provare, secondo la comune de' DD., con esami accurati fatti sugl' impuberi, se hanno la potenza di generare, se hanno la debita discrezione della mente, se hanno la piena avvertenza e libertà. Solo dopo una tale investigazione, sia pure stragiudiziale, il Vescovo può pronunziare il suo giudizio.

g) La dispensa apostolica, perchè sia valida, non deve essere viziata di orrezione: vale a dire nella istanza devono esprimersi cause giuste e vere: che se le dette cause non sono vere, la dispensa sarà nulla. Così il cap. 2 *De rescriptis*. Quando si allegano più cause, per la validità, dev' esser vera almeno la causa motiva o finale, benchè le altre impulsive non siano vere (Gasparri *de Matrim.* Vol. I, p. 222).

h) Nel caso furono provati i diuturni sforzi del padre di Camillo per indurlo al matrimonio (voluto da lui per motivi d' interesse) uniti a minacce ed a percosse, a cui il figlio resistette sempre, prima e dopo il matrimonio, fino a che gli fu dato. Fu provato inoltre che le cause addotte per la dispensa furono del tutto false. Lo stesso giudizio del Vescovo sulla maggiore malizia dell' impubere fu fatto senza le dovute investigazioni e con molta probabilità senza fondamento. Giustamente perciò la S. C. rescrisse come sopra.

II.

Di una pensione che, cambiate le circostanze, si vorrebbe tolta.

Viterbien. Pensionis — 26 Apr. e 21 Giu. 1902 — Il Sac. Giuseppe Giannotti, dopo aver con lode esercitato l' officio di parroco nella chiesa di S. Pellegrino per ben quarantacinque anni, per la sua mal ferma salute rinunziò alla cura. Il Vescovo accettò la rinunzia e lo promosse a canonico della Cattedrale. Le rendite però del canonicato, non essendo bastevoli al suo sostentamento, il Giannotti chiese una pensione di annue L. 500 sul beneficio parrocchiale rinunziato. Il Vescovo raccomandò la sua istanza alla S. C. sì per riguardo ai meriti non ordinarii di lui, e sì perchè la rendita parrocchiale, depurata di pesi, ascendeva a L. 1834.51; e però poteva sostenere la pen-

sione desiderata. La S. C., con rescritto del 22 maggio 1891, concesse la chiesta pensione di annue L. 500.

Il novello parroco però di S. Pellegrino, sac. Angelo Lombardi, il quale aveva accettata la detta pensione nel conseguire quella cura, fu restio a pagarla; e finalmente si rivolse alla S. C. chiedendone o l'annullamento, ovvero la riduzione a L. 100, per le seguenti ragioni: 1.° la non esistenza delle cause allegate dal Giannotti per ottenerla; 2.° la diminuzione considerevole delle rendite parrocchiali; 3.° la posizione finanziaria del Giannotti molto florida, secondo egli asseriva, e punto bisognosa di quella pensione.

La causa fu trattata dalla S. C. in pieni comizii il dì 26 aprile 1902 coi dubbii:

I. An pensio intacta servanda sit in casu. Et quatenus negative;

II. An sit penitus tollenda, vel potius aliqua ex parte diminuenda in casu.

E poichè non vi erano bastevoli documenti che la chiarissero, fu rescritto:

Dilata ad primam post proximam.

Avuti altri chiarimenti, la causa venne di nuovo discussa nei comizii del 21 giugno 1902, e, dopo maturo esame, fu così risolta:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

E giustamente; imperocchè:

a) La costituzione di una pensione, dietro la rinunzia di un beneficio, ha la forza di un contratto innominato *do ut des.* Infatti il rinunziante resigna il beneficio colla condizione di averne la pensione: l'autorità ecclesiastica accetta: la condizione perciò vuole osservarsi integralmente per obbligo di giustizia.

b) Ciò vien confermato dalla *Regola 85 Iuris in 6:* " Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur. „

c) Molto più questo corre quando il pensionario è infermo e vecchio; ed è massima di diritto che *afflicto afflictionem non esse addendam.*

d) Vero è che la congrua parrocchiale, giusta il Tridentino, deve avere non meno di annui ducati cento (Sess. 24 c. 13 *de ref.*).

e) E fa d'uopo anche accrescerla, quando sia necessario, secondo il Tridentino medesimo (Sess. 7, c. 7 *de ref.*).

f) Laonde Bened. XIV nella Costituz. *Quanta cura* ha stabilito: " Ubi praescripta fructuum portio vel nullo modo, vel non integre Vicariis praedictis assignata reperiatur, vel etiam ubi ea quae ad normam praedictae Constitutionis (*Ad exequendum* Pii V) eisdem fuerit attributa minime sufficiens a vobis (Episcopis) reputetur propter temporum circumstantias, et signanter pro implendo onere celebrandi et applicandi missam pro populo diebus festis de praecepto, vobis erit,

potestate, quam fecit Episcopis Synodus Tridentina Sess. VII cap. 7, dum illorum arbitrio permisit iuxta temporum atque minutarum onerum rationem, congruam... fructuum portionem assignare. „

g) Il decreto *Cum nuperrimis* della S. C. de' VV. e RR. permise la riduzione delle pensioni imposte sulle rendite beneficiali ora diminuite per le vicende dei tempi. Volle però conservata integra la congrua dei parroci in duc. 100 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 334).

h) Vero è che siffatto decreto riguarda le pensioni imposte prima delle leggi eversive d' Italia, e non già le posteriori, le quali suppongonsi imposte secondo l' attuale stato delle rendite beneficiali.

i) Nel caso non furono trovate valide le ragioni eccepite dal novello parroco di S. Pellegrino; e però la S. C. giustamente rescrisse come sopra.

III.

Circa le messe fondate nelle parrocchie, che non si possono celebrar tutte nel decorso dell' anno.

Wratislavien. Satisfactionis onerum Missarum — 6 Sett. 1902 — *Per summaria precum*—L' Emo Card. Kopp, Principe e Vescovo di Breslavia, scrisse alla S. C. come segue:

" Die 23 Septembris 1895 S. Congr. Concilii ad dubium E.mi Archiepiscopi Coloniensis:

" Utrum, quando missae fundatae transmittuntur ad Curiam Archie-
" piscopalem, praeter stipendia missarum, transmitti etiam debeant
" portiones ex reditibus fundationum assignatae fabricis, ecclesiae mi-
" nistris, sacristis, organistis etc. in missis cantandis vel etiam legen-
" dis aliquo modo cooperantibus, vel potius eisdem relinqui: „ — respondit: " Portionem fabricis ecclesiarum legitime assignatam ipsis
" posse remanere. „

" Cum dein R.mus Episcopus Hildesiensis sub die 1 Octobris 1895 supplicasset, ut pro aedituis quoque ceterisque ministris portio posset retineri, S. Congr. Concilii die 21 Ianuarii 1896 respondit:

" Pro missis *lectis* retineri posse favore ministrorum et ecclesiae
" inservientium eam redituum portionem, quae in limine fundationis
" vel alio legitimo modo ipsis assignata fuit, independenter ab opere
" speciali praestando pro legati adimplemento. „

" Quod ultimum rescriptum etiam fundationibus Archidioecesis Colonien., quippe in qua eaedem rationes valerent, applicari posse Eadem S. Congregatio sub die 8 Augusti 1896 benigne indulsit.

" Porro eaedem prorsus rationes pro fundationibus dioecesis Wra-

tislavien. valent, *et accedit,* quod portiones ex missis fundatis tam legendis qua cantandis sacristis et praesertim organistis competentes a Regio Gubernio plerumque (ni semper) ut pars salarii dictis personis competentis numerantur, ita ut, quando parochus impeditus quominus fundationes in propria parochia persolvat, simul cum missis totum stipendium, i. e. omnes reditus respectivae fundationis, trasmittere deberet, portiones sacristis organistis aliisque personis assignatas iisdem ex propriis cum proprio damno restituere cogeretur.

" Hinc humillime petere audeo, ut:

" Parochi impediti quominus missas fundatas tam legendas quam cantandas in propria parochia persolvant, solum eam portionem reddituum ad Curiam Episcopalem transmittere debeant, quae ipsis tamquam fundationem persolventibus competit, portiones vero tam ecclesiis quam organistis, aedituis aliis personis aliquo modo cooperantibus, pauperibusque assignatas pro iisdem retinere possit. „

A questa istanza dell' E.mo Vescovo la S. C. il dì 24 marzo 1902 rispose:

Videri, rescripta diei 23 Septembris 1895 Archiepiscopo Coloniensi et diei 1 Octobris eiusdem anni Episcopo Hildesiensi concessa eatenus extendi non posse ut ex reditibus fundationum detrahatur stipendium pro opere quod minime praestatur. Retinendum enim est in casu exposito, stipendium persolvi debere a parochis qui forsan Missas fundationum minime celebrant eo quod abunde pinguiores habent eleemosynas.

A tal rescritto l' E.mo Vescovo replicò:

" Porro exposui in supplici libello citato easdem prorsus rationes a R.mis Antistitibus Coloniensi et Hildesiensi pro suis respectivis dioecesibus allatas valere eodem modo pro dioecesi Wratislaviensi. Permittant quaeso E.mi Patres, ut eas in succo repetam; et quidem:

" 1.° Fundatores, qui in stabiliendis legatis piis certos reditus ecclesiis assignarunt, certo certius liberalitate sua ecclesiis suis, non alienis, subvenire intenderunt. Hinc haec portio fabricis quasi ex titulo iustitiae competere videtur.

" 2.° Ecclesiarum benefactores fundationibus suis etiam sustentationi ministrorum succurrere studuerunt, ita ut proventus earum partem efficiant congruae ipsis competentis, qua ipsos spoliare aequum non videtur.

" 3.° Exposui has portiones tum fabricis tum ecclesiarum ministris competentes Regio Gubernio notas ab ipso tamquam partem reddituum ecclesiae seu tamquam partem salarii dictis personis competentis computari, ita ut parochus lege civili cogatur, ut has portiones sive fabricis sive ministris restituat, si omnes reditus fundationum, quas ipse persolvere nequit, transmittere debet. Et hoc quidem bene quoad

illos parochos, de quibus S. Congregatio in litteris d. d. 24 Martii a. c. (1347/2) supponit, " qui forsan missas fundationum minime cele- " brant eo quod aliunde pinguiores habent eleemosynas. „ Quod quidem non licere nemo ignorat, et iuxta taliter agentes poenas luent. Sed quid quoad illos parochos, qui quotannis 300, 400, 500 et plura sacra fundata persolvere debent? Quid quoad illos, qui tot spiritualibus necessitatibus vivorum suorum parochianorum succurrere debent, ut ipsis pro omnibus missis fundatis persolvendis dies non suppetant? Et credo supponi posse hanc esse mentem S. Congregationis, ut parochus primo loco necessitatibus spiritualibus vivorum parochianorum provideat, ut scl. primo loco manualia persolvat pro praegnantibus, pro aegrotis, pro moribundis, pro recenter mortuis etc. et dein missas fundatas. Et si hoc, debetne parochus eo quod caritatis, ni dicam iustitiae, officia erga vivos parochianos satisfaciat, detrimentum subire, quia non potest simul missas fundatas persolvere, et nihilominus portiones ecclesiae ministris competentes ipsis ex propriis compensare debet?

" 4.° Tandem ne illud praeterire videar " non posse detrahi ex " reditibus fundationum stipendium pro opere quod minime praesta- " tur „ — ecclesia, seu fabrica ecclesiae idem omnino praestat, sive missa fundata persolvatur sive manualis, scl. praestat paramenta, vinum, hostiam, candelas aliaque ad missam necessaria; organista pulsat organum, sive missa fundata persolvatur, sive manualis; item aedituus vestit parochum et parat necessaria; pueri inserviunt missae, sive fundata persolvatur sive manualis, quippe qui quotidie officio suo consueto fungi teneantur. Hinc patet, fructum fundationum non solum tamquam remunerationem servitii in fundatis missis exhibendi, sed etiam tamquam meliorationem salarii deberi aestimari, et insuper per transmissionem missarum fundatarum neque tolli opus neque imponi, si excipias solum parochum celebrantem. At si hoc, suscipientes fundationem, si semper excipias parochum seu sacerdotem persolventem, carent titulo quo mercedem recipiant, et non est, cur transmittentes, si iterum excipias parochum, qui missas persolvere debet, fructibus sibi competentibus frustrentur.

" Haec iterum examini S. Congregationis Concilii subiicienda duxi et omni qua par est reverentia et obsequio iterum petere audeo:

" I. gratiosam condonationem pro praeterito, quatenus hucusque indulto S. Sedis aliter gesserint parochi:

" II. ut pro futuro parochi impediti, quominus missas fundatas tam legendas quam cantandas per seipsos persolvant, solum eam portionem reddituum ad Curiam Episcopalem transmittere debeant, quae ipsis tamquam fundationes persolventibus competit; portiones vero

tam ecclesiis quam organistis, aedituis, aliis personis aliquo modo cooperantibus, pauperibusque assignatas pro iisdem retinere possint. „

I dubbii proposti furono accuratamente esaminati in S. C. nei comizii del 6 sett. 1902; e fu risposto:

Praevia sanatione quoad praeteritum, pro facultate iuxta petita, et ad mentem.

Ecco intanto le massime di diritto tenute presenti nella discussione:

a) La Bolla *Nuper* d' Innocenzo XII del 1697 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 443) vuole che sia vietato alle Chiese ed ai luoghi pii di accettare legati di messe perpetue quando, tenendo conto delle precedenti accettate, non vi sia modo di celebrarle nella chiesa stabilita.

b) Le messe fondate, o di legati, devono esser tutte celebrate nella chiesa a cui furono attribuite: quando ciò non possa farsi dai sacerdoti addetti alla chiesa, devono invitarsi altri sacerdoti a celebrarle in detta chiesa.

c) Le messe manuali, date a qualche chiesa o santuario, devono pure celebrarsi in detta chiesa o in detto santuario. Quando ciò è impossibile, Benedetto XIV vuole che si ponga una tabella nel luogo dove si ricevono le commissioni di messe, in cui sia scritto a caratteri grossi che *delle messe recate a quella chiesa se ne celebreranno ivi quante se ne potranno; ed il resto si celebrerà altrove.* Ciò, perchè gli oblatori siano avvertiti di tal condizione onde si accettano le loro messe (*Inst. Eccl.* 25 — *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 482 in nota).

d) I beneficiati ed i cappellani coll' obbligo di messe perpetue, come pure le chiese ed i luoghi pii coll' obbligo medesimo, possono far celebrare ad altri (nell' altare però designato) le dette messe col semplice stipendio ordinario: il di più può cedere a vantaggio dei beneficiati, dei cappellani, ovvero delle chiese e dei luoghi pii. Così la S. C. del Conc. 3 agosto 1638: " Deberi sacerdoti celebranti solitam eleemosynam tantum: reliquum vero cedere ad commodum Ecclesiae. „ Così altresì generalmente i DD.

e) E la ragione è questa, riferita dal Pavone (*Spicilegio* Diss. VIII): " Ne' beneficii, cappellanie o legati perpetui, il testatore non dà tutta la limosina per la sola messa, ma ancora per beneficare il beneficiato, il cappellano o il sacerdote o il luogo pio legatario; e perciò si permette loro il ritenere parte della limosina „ (V. *Mon. Eccl.* l. c.).

f) Ciò che si è detto delle messe perpetue e fondate, non può dirsi delle messe manuali. Per queste, non essendovi titolo alcuno, lo stipendio ricevuto da un sacerdote che non può celebrarle, deve consegnarsi integro all' altro sacerdote che la celebrerà, se pur non consti che il di più dello stipendio ordinario non sia per ragioni estrinseche personali del sacerdote a cui si dà (V. *Mon. Eccl.* col. I, p. 484).

g) Lo stesso deve dirsi delle messe manuali che si dànno ai Santuarii: devono queste commettersi col medesimo stipendio con cui furono ricevute senza nulla poterne applicare a vantaggio del Santuario, tranne solo se ci sia il consenso degli oblatori. Così la S. C. del Conc. nel decr. *Vigilanti studio* 25 maggio 1893 ad 4: " An liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere, ut eorum decori et ornamento consulatur, quando praesertim ea propriis reditibus careant? — Resp. *Negative, nisi de consensu oblatorum* „ (1).

h) Quando non si siano potute celebrare nella propria chiesa o altrove le messe di legato o di *beneficio* nel corso di un anno, alla fine dell' anno i rettori di chiese o i beneficiati sono tenuti di commettere al Vescovo le messe superanti. Così il cit. decreto *Vigilanti studio* della S. C. del Concilio: " Praeterea iidem E.mi Patres inhaerentes dispositionibus a Romanis Pontificibus, ac praesertim ab Urbano VIII et Innocentio XII in Const. *Cum saepe* alias datis, sub gravi obedientiae praecepto decernunt ac mandant ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati et administratores piarum causarum aut utcumque ad missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni missarum onera, quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint, propriis Ordinariis tradant iuxta modum ab iis definiendum. „

i) Allorchè un parroco, o un rettore di chiesa, o qualsivoglia altro sacerdote, abbia obbligo di celebrare messe fondate o perpetue, non può accettare messe manuali o avventizie che gl' impediscono l' adempimento del detto obbligo. Così Innocenzo XII nella cit. Costituz.: " Eleemosynas vero manuales et quotidianas pro missis celebrandis ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant, alioquin omnino abstineant ab huiusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis, in futurum recipiendis. „

l) Questa legge poi non deve interpretarsi così rigidamente da impedire ai parroci di celebrare le messe offerte loro per qualche ragionevole necessità dei proprii filiani, come pei matrimonii, pei funerali ecc.

Nel caso abbiamo che in non poche parrocchie ed in altre chiese trovansi fondate troppe messe che non si possono tutte ivi celebrare

---

(1) Crediamo che basti per questo consenso aggiungere nella tabella di cui si è detto sopra *c*) che *le messe offerte si faranno celebrare da altri sacerdoti collo stipendio ordinario* (nel caso che lo stipendio sia maggiore) *rimanendo il resto a beneficio del Santuario.*

per manco di sacerdoti addetti alle prefate chiese. È necessario che i rettori invitino altri sacerdoti a celebrarle nelle chiese proprie. Quelle messe poi che in dette chiese non si possono celebrare, devono commetterle alla Curia Vescovile colla solita elemosina diocesana, potendo addire a vantaggio della propria chiesa il resto dello stipendio. Devono però guardarsi dall' anteporre messe avventizie non necessarie a quelle fondate o di legato.

IV.

Una resignazione di beneficio attaccata di nullità.

Resignationis beneficii — 6 Sept. 1902 — Il sacerdote F. in diocesi di C. era parroco fin dal 1899 con pingue rendita. Uomo però turbolento, provocò risse e dissensioni molte nella parrocchia, e fu accusato pure di malversare le rendite beneficiali, fino ad essere tradotto in giudizio. Il Vescovo, per toglierlo d' imbarazzi, e per provvedere al bene di quella cura, più e più volte lo invitò a rinunziare, offrendogli una pensione di corone austriache 1600 annue ed anche del danaro per ovviare ai suoi bisogni. Finalmente il parroco C. s' indusse alla rinunzia, esprimendo nell' atto resignativo la speranza di avere un altro beneficio, e fino a che non potesse conseguirlo, di avere una congrua pensione. Il Vescovo accettò la rinunzia e nominò subito il successore.

Però il sac. C., dopo qualche tempo, pentito della fatta rinunzia, cominciò a vessare il proprio Vescovo perchè gli conferisse un altro simile beneficio ; e per ottenerlo attaccò di nullità la rinunzia del primo. E non trovando ascolto presso il Vescovo, si rivolse alla S. Sede, con esporre i seguenti motivi di nullità :

1.° Perchè la rinunzia non fu libera, essendo stata estorta da minacce.

2.° Perchè fatta senza nessuna delle cause canoniche assegnate da S. Pio V *Quanta Dei Ecclesia.*

3.° Perchè il Tridentino Sess. 21 c. 2 de ref. vuole che non si rinunzii ad un beneficio senz' averne conseguito un altro.

4.° Perchè, come insegna il p. Werns, la rinunzia dev' esser fatta senz' alcuna condizione sotto pena di nullità.

5.° Perchè la rinunzia fu simoniaca, avendogli il Vescovo offerto del danaro ; e la simonia nei beneficii rende gli atti nulli.

6.° Perchè non fu fatta la pubblicazione imposta dalla Costit. *Hu-*

mano vix iudicio di Gregorio XIII, che annulla altrimenti cotali resignazioni.

7.° Perchè le permute dei beneficii devono farsi con beneficii equivalenti, o maggiori, non mai minori.

8.° Perchè il Vescovo *si obbligò* a dargli un altro beneficio equivalente.

La causa fu trattata in S. C. il dì 6 settembre 1902 coi dubbii:

I. An resignatio paroeciae O. a sacerdote F. facta sustineatur in casu. Et quatenus affirmative;

II. An eidem sacerdoti quamprimum aliud congruum beneficium conferendum sit, vel saltem congrua pensio pro eius honesta sustentatione sit assignanda in casu.

E fu risolta:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Firma manente pensione coronarum 1600, arbitrio et conscientiae Archiepiscopi.

Eccone le precipue ragioni:

a) Non è vero che la rinunzia fu estorta da minacce. E messo pure che queste vi fossero state, non erano ingiuste; dacchè la condotta del C. le meritava. Imperocchè il Vescovo può benissimo indurre un beneficiato, meritevole di castigo, a rinunziare al beneficio sotto la minaccia del castigo meritato.

b) È vero che S. Pio V assegna solo le seguenti cause canoniche per potersi accettare una rinunzia (Const. *Quanta Ecclesia* 10 apr. 1568): " Episcopi et alii facultatem habentes eorum dumtaxat resignationem recipere et admittere possunt, qui aut senio confecti, aut valetudinarii, aut corpore impediti, vel vitiati, aut crimini censurisque ecclesiasticis obnoxii, non debent Ecclesiae vel beneficio inservire. Qui aliud vel plura beneficia obtinuerint, vel quos ad aliud contigerit promoveri. Religioni quoque ingressuri, vel matrimonium contracturi, si statim postea id reipsa exequantur. „ Ma fra queste vi ha pur quella di coloro che sono *crimini obnoxii* e però *non debent ecclesiae vel beneficio inservire.* Or il C. si era reso incompatibile pei suoi vizii in quella cura.

c) Il Tridentino nella cit. Sess. 21 c. 2 non parla in genere della rinunzia de' beneficiati; ma di coloro che devono essere promossi ai sacri ordini e devono avere un titolo: se vogliono poi rinunziare al beneficio che fu loro titolo di ordinazione, debbono costituirsi altro titolo o di beneficio o di pensione.

d) Non è vero che il chiariss. P. Werns abbia insegnato doversi rinunziare senza alcuna condizione sotto pena di nullità. Ha scritto invece (*Ius Decretal.* Tom. II, n. 497): " Ad vitandum vero periculum simoniae et ad tollendas pactiones simoniacas Romani Pontifices

praxim resignationum *conditionatarum* in favorem tertiae personae approbarunt et non obstantibus exceptionibus retinuerunt. „

e) Il Vescovo volle usare al sac. C. la carità di dargli del danaro per non essere molestato dai creditori, senz' ombra di contratto simoniaco. Che utilità personale avrebbe avuta il Vescovo di quella rinunzia?

f) Gregorio XIII, colla Costit. *Humano vix iudicio,* impose l' obbligo della pubblicazione della rinunzia non al Vescovo, nè al resignante, ma al provvisto del beneficio rinunziato. E dichiarò, altrimenti, non già nulla la *resignazione,* ma nulla la nuova *collazione,* e questa riservata alla S. Sede. Nel caso il beneficio non fu provvisto del titolare, ma di un vicario; e però non potea farsene la pubblicazione.

g) È vero che le permute dei beneficii per ordinario si fanno con beneficii equivalenti; qui però non si tratta di permuta, ma di resignazione, diversa affatto dalla permuta.

h) Nè dagli atti della rinunzia e dell' accettazione, nè da testimonianze risulta che il Vescovo si obbligò a dare un beneficio al sac. C.

Per tutte queste ragioni giustamente la S. C. rescrisse come sopra.

V.

Circa il diritto ad un fondo capitolare, formato da redditi dovuti e non pagati a beneficiati defunti.

Bellunen. Jurium — 6 Sett. 1902 — Il Capitolo di Belluno nell' anno 1878 ebbe restituita la somma di L. 1707.60 dal Municipio di Chiès per indebite tasse da esso Capitolo pagate fino al 1862 sopra un fondo ceduto al detto Municipio in enfiteusi. La prefata somma fu data a frutto, ed i frutti, aggiudicati ad una massa detta *Prima festiva,* andarono a benefizio di tutti i capitolari. Nel 1891, dovendo il Capitolo fare molte spese giudiziarie per rivendicare le decime di un' altra massa, detta *d' Oltrado,* a cui non partecipava il can. teologo, chiese ed ottenne dalla S. C. la facoltà di usare del detto capitale per quelle spese e l' ottenne prima colla condizione di ricostituirlo, poi senza questa condizione.

Il can. Teologo che intervenne all' adunanza capitolare quando ciò si fu deliberato, non curò di fare le sue proteste per la parte che gli spettava su quel capitale, che sarebbe andato a benefizio non suo ma de' colleghi del Capitolo. — Il successore volle rivendicarla, ricorrendo al Vescovo; il quale con sentenza del 26 novembre 1900 gli diè ragione sì pel diritto che ne aveva, sì per la promessa fattagli

dal Capitolo, e sì per la prescrizione in favore di quello; ed obbligò il Capitolo ad indennizzare il Teologo.

Non soddisfatto il Capitolo di tal sentenza, volle appellarne alla Curia Metropolitana di Venezia. Questa, considerando soprattutto " che le it. L. 1707.60 non costituivano un capitale appartenente al Capitolo, ma una somma dovuta ai Canonici a tutto l'anno 1856, per somme indebitamente da loro in precedenza pagate — che nella impossibilità di restituire nelle debite proporzioni agli eredi dei defunti canonici la detta somma, nessuno senza autorizzazione della S. Sede avrebbe avuto diritto d' incorporarla nella dotazione del Capitolo, e che quindi per l' arbitraria assegnazione alla *Prima festiva,* nessun canonico, nemmeno il Teologo, acquisiva alcun diritto ai frutti della medesima,; onde, per la distrazione concessa dalla S. Sede di tale somma, non rimaneva leso alcun diritto della prebenda teologale... — che, se pure si potesse ammettere in argomento la prescrizione, si domanderebbero per legge canonica i quaranta anni di pacifico possesso „ — sentenziò " che il R.mo Mons. Canonico Teologo della Cattedrale di Belluno non può vantare il più piccolo diritto, nè sulla somma di L. 1707.60, nè sugli interessi. „

Questa sentenza non arrise al can. teologo, il quale se ne gravò presso la S. Sede.

La S. C. tolse ad esaminare la causa nei comizii del 6 settembre 1902 col dubbio:

An confirmandum sit Decretum Curiae Metropolitanae Patriarchalis Venetiarum in casu.

E dopo maturo esame risolse:

Negative; et debetur Canonico theologo quotam proportionatam tam pro praeterito, quam pro futuro.

Eccone le precipue ragioni:

a) Non è vero che i frutti dei beneficii maturi, e non percepiti dai beneficiati defunti, vanno agli eredi. Osta la Costituz. di Giulio III *Cum sicut* del 26 giugno 1550, confermata dall' altra Costit. *Aeternus rerum Conditor* di Urbano VIII (V. Mon. Eccl. Vol. XI, p. 504).

b) La S. C. del Conc., nella causa *Signina Constitutionum Capitularium* del 24 genn. 1829, trattandosi di costituzioni capitolari che stabilivano, i frutti del beneficio o percepiti o non percepiti doversi dividere *pro rata servitii* col successore, ovvero coll' erede, rispose: " Affirmative, facto verbo cum SS.mo „; dimostrando col *facto verbo cum SS.mo* che ciò era una grazia, non un diritto (*Mon. Eccl. l. c.* p. 515 sq.).

c) Siffatte prestazioni, maturate e non esatte, alla morte dei beneficiati vanno di pieno diritto al Capitolo, in forza delle cit. Costitu-

zioni; e però non v'ha bisogno di facoltà veruna per incorporarle ai beni capitolari.

d) Nel caso trattasi appunto di somme maturate e non esatte dai capitolari defunti; e però vanno di pieno diritto al Capitolo, a cui prende parte anche il can. teologo; il quale a giusta ragione reclama la sua quota.

VI.

Decreto sulla disciplina del Coro per la Città di Roma.

Decretum De corali disciplina in Urbe —17 Sept. 1902 — Postremis hisce temporibus, quod valde dolendum est, in ecclesiis collegiatis Urbis, atque adeo in ipsis patriarchalibus basilicis, chorale servitium paullatim elanguit; ita ut, deficiente in divini officii recitatione et ritibus obeundis congruo capitularium numero, sacrae functiones non raro sine ea dignitate et splendore peragantur, quem divinus cultus, maxime in Urbe catholici nominis principe, exposcit.

Id non una ex causa factum, sed potissime ex mutata conditione temporum; unde novae variaeque in dies pro Ecclesia et animarum bono necessitates extiterunt; hinc sacerdotes in multis rebus distracti, exemptiones choralis servitii multiplicatae, atque etiam quandoque, praepostera adhibita interpretatione, plus aequo extensae.

Huic occurrens malo SS.mus D. N. Leo PP. XIII, cum, pro ea quam gerit Romanae ecclesiae prae omnibus aliis paternam atque apostolicam sollicitudinem, velit divini cultus iura integre in Urbe servari, simulque publicis aliis privatisque necessitatibus quantum fas est satisfieri, inhaerendo vestigiis Decessorum suorum, ac praesertim Pii IV, Innocentii XII et Pii VII sequentia statuit ac decernit:

1. Die 24 proximi mensis Decembris, in pervigilio Natalis D. N. I. C., ad primas vesperas omnia et singula indulta choralia, sive institutorum et piorum operum causa, sive quorumdam munerum ratione, quomodolibet et quocumque titu loconcessa ,privilegiis quibuslibet non obstantibus, cessabunt, nullius proinde valoris futura, et nemini amplius suffragatura.

2. Ad exemptiones a choro in posterum assequendas qui legitimam causam habebunt, preces ad S. Concilii Congregationem adhibeant; quam SS.mus D. N. ad has expediendas gratias unice et exclusive deputat, adeo ut indulta aliter, quolibet modo, etiam vivae vocis oraculo, impetrata, nullius valoris ceu obreptitia et subreptitia aestimari oporteat.

3. Quoties autem S. Concilii Congregatio pro concedendis indultis capituli votum requiret, illud per secreta suffragia exprimendum exigat.

4. Cum ex Motu proprio " *Cum sicut accepimus* „. a Pio IV P. M. XII kal. Decemb. a. 1560 edito, omnes et singuli reditus ad capitula tam patriarchalium basilicarum, quam aliarum quarumcumque ecclesiarum Urbis spectantes, in quotidianas distributiones dividendi sint, canonicae sanctiones hac de re vigentes et a S. Concilii Congregatione saepius ac praesertim in *Valvensi* 24 Novembris 1838 confirmatae, integre ed adamussim etiam in Urbe serventur. Idcirco, quacumque contraria consuetudine, quae forte inoleverit, sublata et abolita, in posterum universi fructus ad memorata capitula spectantes in quotidianas distributiones pro diebus et horis erunt ex integro partiendi.

Quare absens sine legitima causa eos omnes fructus amittet, et si quos forte perceperit, ad restitutionem tenebitur, salvis tamen particularibus constitutionibus, ex quibus maior poena irrogetur.

Absens autem ex legitima causa, si ex infirmitate aliove iusto titulo, debito modo ac forma recognito, tamquam praesens in choro pro lucrandis distributionibus reputetur, quotidianas distributiones ex toto percipiet : si vero iuxta iuris censuram praesens in choro non habeatur, duas partes, quae locum praebendae obtinent, utique acquiret, tertiam tamen amittet.

5. Ad hanc ultimam classem absentium pertinent adiutores Sacrarum Congregationum, qui ut huic muneri vacent absentiae indultum assequuti sint. Ideoque hi duas partes quotidianarum distributionum lucrabuntur, pro diebus et horis dumtaxat, quibus suorum officiorum causa a choro aberunt ; tertiam vero amittent, prout S. Concilii Congregatio expresse statuit in causa *Dubia indultorum* die 6 Maii 1820 *ad III*[um] *Dubium*, et confirmavit, re denuo discussa, die 25 Maii 1822. Quas resolutiones SS.mus D. N. ad plenam observantiam revocat, et quatenus opus sit, renovat et confirmat, singularum, ad quos spectat conscientia arcte hac de re onerata.

6. Distributiones extraordinarias, quae *inter praesentes* vulgo dici solent, nemo ex absentibus unquam percipiet, quolibet privilegio et indulto in contrarium cessante, prout cautum est sub *num. 1* praesentis decreti, salvis tamen diversis piorum fundatorum praescriptionibus.

7. Indulta quae aestivo tempore valetudinis curandae gratia concedi solent, unius mensis spatio continebunt, salvo tamen antiquo Lateranensis basilicae privilegio.

8. Privilegium Lauretanae peregrinationis pro capitulis eo fruentibus ad dies octo reducitur ; peregrinationis autem Hierosolymitanae ad tres menses.

Denique in iis omnibus, de quibus praesens decretum non cavet, Sanctitas Sua vult et mandat, ut sacrosancti Tridentini Concilii praescripta et S. Concilii Congregationis resolutiones ad choralem disciplinam regendam editae, ad unguem ab omnibus ex conscientia serventur.

Et haec omnia praesenti ipsius S. Congregationis decreto publicari, atque inviolate custodiri iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae ex S. C. Concilii die 17 Septembris 1902.

VINCENTIUS Card. Episc. Praenestinus, *Praef.*
BENIAMINUS Archiep. Nazianzenus, *Secret.*

S. Congregazione della Disciplina Regolare.

Se i Regolari, astretti al servizio militare, possano professare ed essere ordinati prima dell' anno 26.° quando vogliano partire per le missioni.

Beatissime Pater,

Infrascriptus Procurator Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, sapientissimo iudicio eiusdem Sanctitatis Vestrae haec declaranda submittit, nempe:

Cum per recentiorem Gubernii legem, iuvenes Clerici qui ad exteras Missiones pergere proponunt sibi ac statuunt, a servitio militari eximantur usque ad annum vigesimum sextum, atque si ante finem vigesimi sexti anni eorum aetatis revera ad dictas Missiones perrexerint, et in eis permanserint per alios sex annos, omnino exempti erunt a praefato servitio; quaeritur:

I. *An iuvenes Clerici, de quibus agitur, ante annum vigesimum sextum aetatis solemnem professionem (si Regulares) emittere et ad sacros Ordines promoveri possint?*

II. *Et quatenus negative; an gratia Apostolica ad effectum, de quo in primo, impetrari possit, ac debeat pro singulis huiusmodi Clericis?*

Et Deus etc.

Ad I^{um} et II^{um}: *Non Expedire.*

Ex Congressu. Romae die 22 iulii 1901

Fr. HYERONIMUS MARIA Card. GOTTI, *Praef.*
Iosephus Nervegna, *Substit.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulgenze concesse alla Pia Unione di preghiere a Maria SS. Addolorata per la riunione di tutte le chiese Cristiane (1).

Beatissimo Padre,

P. Fr. Aless. Giuseppe Angelucci, dei servi di Maria, parroco di S. Marcello in Roma, prostrato al bacio del S. piede, espone alla S. V. che nella sua Chiesa Parrocchiale nel 1896 fu canonicamente eretta una Pia Unione di preghiere a Maria SS. Addolorata per la riunione di tutte le Chiese Cristiane, alla quale in breve tempo i fedeli si ascrissero numerosi così in Roma, come fuori. Ora affinchè gli ascritti godano di qualche tesoro spirituale, ed altri ancora siano eccitati a dare il loro nome alla Pia Unione, l'umile Oratore supplica la S. V. perchè voglia concedere le seguenti indulgenze, applicabili anche alle anime purganti, da lucrarsi da tutti i fedeli che sono ascritti o che si ascriveranno alla Pia Società:

I. — Plenaria: I. nel giorno dell'ascrizione; 2. nel venerdì di Pas-

(1) Questa Pia Unione, che ha lo scopo nobilissimo e santo di pregare instantemente per la conversione delle Chiese dissidenti (eretiche e scismatiche), si regge colle segnate *norme:*

1. La Pia Unione è eretta nella chiesa di S. Marcello de' Servi di Maria in Roma all'altare della Madonna Addolorata.

2. Si potranno erigere somiglianti unioni in tutte le chiese del mondo, dove sia un altare od una immagine della Madonna Addolorata, e si potranno aggregare a quella di S. Marcello.

3. Per il migliore e più sollecito sviluppo della Pia Unione si costituiranno varî centri secondarii in varie parti del mondo, i quali dovranno promuovere la costituzione di unioni particolari nelle varie chiese delle regioni ad essi assegnate.

4. Il Direttore Generale di questa Pia Unione sarà in perpetuo il P. Generale *pro tempore* dell'Ordine dei Servi di Maria, al quale spetterà l'elezione del Segretario Generale nella persona di un religioso dello stesso Ordine. A Presidente o Direttore delle Pie Unioni particolari si potrà anco eleggere un altro ecclesiastico.

5. Secondo l'opportunità un periodico guiderà e promuoverà la Pia Unione, procurando sopra tutto di mantenere sempre vivo, e di farne sviluppare sempre maggiormente lo spirito religioso.

Chi voglia appartenere a questa pia Unione e chi voglia impiantarla fuori di Roma, potrà rivolgersi al M. R. Parroco di S. Marcello in Roma, *Chiesa di S. Marcello al Corso.*

sione, festa principale della P. U.; 3. nel S. Natale; 4. nella festa dell' Annunciazione della B. V.; 5. nel Giovedì Santo; 6. nella Pasqua di Resurrezione; 7. nella Pentecoste; 8. nella festa della SS. Trinità; 9. nella festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; 10. nella festa di Tutti i Santi; II. nella commemorazione di tutti i fedeli defunti; purchè in detti giorni veramente pentiti, confessati e comunicati visitino una Chiesa o pubblico Oratorio ivi pregando secondo l' intenzione della S. V. e il fine della P. U.; 12. in articulo mortis, se come sopra disposti, o almeno contriti invocheranno il nome SS. di Gesù col cuore, non potendo colla bocca.

II — Parziale; I. di sette anni e sette quarantene nel terzo venerdì d' ogni mese, se con cuore contrito e divotamente visiteranno il SS. Sacramento esposto a norma dello Statuto della P. U.; 2. di trecento giorni da lucrarsi una sola volta al giorno per la recita della seguente

Preghiera:

" Vergine SS. Addolorata, Madre di Dio e Madre nostra amorosissima, dal vostro trono di misericordia volgete benigna lo sguardo " sopra di noi, che prostrati ai vostri piedi, pentiti e compunti, domandiamo perdono dei nostri peccati e vi rendiamo lodi e fervidi " ringraziamenti per i tanti favori che ci avete compartiti; e sopra " tutto per averci conservato intatto e puro l' inestimabile dono della " Fede. La nostra riconoscenza sarà eterna, o Madre Divina, e per " l' avvenire vivremo in modo da renderci meno indegni della vostra " bontà e così poter consolarvi dei tanti spasimi che per causa " nostra soffriste nella vita, passione e morte di Gesù. Siamo i figli " del vostro dolore, e sotto la Croce Gesù vi lasciò a noi tutti per " Madre.

" Voi non avete mai cessato di amarci tutti come una vera e tenera " madre; ma molti, oh molti dei nostri fratelli vi hanno voltato le " spalle, rinunziando alle fede del vostro Figlio, e da voi si sono " distaccati. Eccoli sparsi per tutto il mondo e da secoli erranti tra " le tenebre degli scismi e delle eresie, e da vizio in vizio precipitanti " nell' ultimo abisso della miscredenza. O Madre pietosa, abbiate " compassione di tanti vostri figli ingrati e ribelli; perdonate loro, " vi supplichiamo, per la passione di Gesù, e per i dolori del vostro " materno cuore. Coll' abbondante effusione delle vostre lagrime intenerite i loro cuori e rompete la durezza della loro volontà. Un " raggio dei vostri mestissimi occhi rischiari loro le menti e lor " faccia scoprire gl' inganni del demonio, dai quali sono trattenuti; " la vostra mano potente li tragga dal profondo della loro apostasia

" e li riconduca alla beata sorte dei figli di Dio nel seno della " S. Madre Chiesa Cattolica. Signora e Madre di tutti i cristiani, " esaudite la nostra preghiera e fate che presto noi possiamo tornare " davanti ai vostri altari per ringraziarvi con tutti gli affetti del cuore " e cantare giubilanti: Godete, o Vergine Maria, perchè voi sola " avete distrutte tutte le eresie dell' universo mondo. Cosi sia. „

Che della grazia

SS. D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita die 14 Februarii 1904 ab inf.pto Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnes et singulas Indulgentias in precibus enunciatas benigne concessit, easque defunctis quoque applicabiles declaravit, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda.

Praesenti *in perpetuum* valituro absque Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 14 Februarii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

II.

Circa il modo di praticare la Via Crucis *negli oratorii delle Suore.*

Superiorissa Generalis Instituti Adorationis Perpetuae, cuius domus princeps extat Bruxellis in archidioc. Mechliniensi, huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia exponit:

In Decreto huius Sacrae Congregationis diei 6 augusti 1757 praescribitur in pio Viae Crucis exercitio publice peragendo ob angustiam loci unumquemque de populo locum suum tenere posse, dummodo Sacerdos cum duobus clericis sive cantoribus circumeat ac sistat in qualibet Statione, ibique consuetas preces recitet. Anno elapso ab eadem Sacra Congregatione quaesitum fuit: 1° " An ista methodus servari " queat, ob angustiam loci, in sacellis domorum communitatum reli- " giosarum; et 2° An loco Sacerdotis cum duobus clericis unus tantum " e fratribus non sacerdos circumire ac sistere in qualibet statione " suetasque preces recitare valeat „. Et S. Congregatio in una *Instituti Fratrum Maristarum a Scholis* diei 27 frebruarii 1901 respondit: " Affirmative ad utrumque „. Nunc vero praefata Superiorissa sequens dubium solvendum proponit: *An loco unius ex fratribus in domibus religiosarum, una ex Sororibus circumire ac sistere in qualibet Statione suetasque preces recitare valeat?*

Sacra Congregatio, audito unius ex Consultoribus voto, respondit: *Affirmative.*

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 7 maii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amidensis, Secret.*

III.

Indulgenze annesse ai pii esercizii nel mese di Giugno in onore del SS. Cuor di Gesù.

Urbis et Orbis — Quo cultus erga Sacratissimum Cor Iesu per Catholicam Ecclesiam tam late diffusus adhuc maiora incrementa susciperet felicis recordationis Pius IX per Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiarum die 8 maii 1873, nec non Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII per literas Eminentissimi Sacrae Rituum Congregationis Praefecti sub die 21 iulii 1899, ad universos Episcopos transmissas, eum morem in pluribus ecclesiis iam obtinentem, ut per integrum mensem iunium varia pietatis obsequia divino Cordi praestarentur quam maxime commendarunt eique Indulgentias adnexerunt.

Quoniam vero de eisdem Indulgentiis ab utroque Pontifice concessis pro memoratis piis exercitiis mense iunio peragendis aliquod dubium obortum fuerit, ad illud removendum, immo ut Fideles amplioribus etiam collatis gratiis spiritualibus ad cultum eiusdem SS. Cordis validius excitentur, Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. Domino Nostro specialiter tributis, ea decernit quae sequuntur:

Omnes Christifideles, qui sive publice, sive privatim peculiaribus precibus devotique animi obsequiis in honorem SS. Cordis Iesu mense iunio, corde saltem contrito, vacaverint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum semel singulis dicti mensis diebus lucrentur.

Qui vero Christifideles privatim tantum singulis dicti mensis diebus praefata obsequia praestiterint simulque una die vel intra memoratum mensem vel ex octo prioribus mensis iulii diebus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint ibique ad mentem summi Pontificis pias preces effuderint, Plenariam Indulgentiam consequentur.

Quam quidem Plenariam Indulgentiam etiam ii Fideles lucrentur, qui saltem decem in mense vicibus eiusmodi exercitiis publice peractis interfuerint itemque supra memorata pia opera adimpleverint.

Quas omnes Indulgentias eadem Sacra Congregatio etiam animabus igne Purgatorio detentis fore applicabiles declarat.

Praesenti in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 30 maii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amiden., Secret.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

LITTERAE APOSTOLICAE

QUIBUS CONSILIUM INSTITUITUR STUDIIS SACRAE SCRIPTURAE PROVEHENDIS

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Vigilantiae studiique memores, quo *depositum fidei* Nos quidem longe ante alios sartum tectumque praestare pro officio debemus, litteras encyclicas *Providentissimus Deus* anno MDCCCXCIII dedimus, quibus complura de studiis Scripturae sacrae data opera complectebamur. Postulabat enim excellens rei magnitudo atque utilitas, ut istarum disciplinarum rationibus optime, quoad esset in potestate Nostra, consuleremus, praesertim cum horum temporum eruditio progrediens quaestionibus quotidie novis, aliquandoque etiam temerariis, aditum ianuamque patefaciat. Itaque universitatem catholicorum, maxime qui sacri essent ordinis, commonefecimus quae cuiusque pro facultate sua partes in hac caussa forent; accurateque persequuti sumus qua ratione et via haec ipsa studia provehi congruenter temporibus oporteret. Neque in irritum huiusmodi documenta Nostra cecidere. Iucunda memoratu sunt quae subinde sacrorum Antistites aliique praestantes doctrina viri magno numero obsequii sui testimonia ad Nos maturaverint; cum et earum rerum, quas perscripseramus, opportunitatem gravitatemque efferrent, et diligenter se mandata effecturos confirmarent. Nec minus grate ea recordamur, quae in hoc genere catholici homines re deinceps praestitere, excitata passim horum studiorum alacritate. — Verumtamen insidere vel potius ingravescere caussas videmus easdem, quamobrem eas Nos Litteras dandas censuimus. Necesse est igitur illa ipsa iam impensius urgeri praescripta: id quod Venerabilium Fratrum Episcoporum diligentiae etiam atque etiam volumus commendatum.

Sed quo facilius uberiusque res e sententia eveniat, novum quoddam

auctoritatis Nostrae subsidium nunc addere decrevimus. Etenim cum divinos hodie explicare tuerique Libros, ut oportet, in tanta scientiae varietate tamque multiplici errorum forma, maius quiddam sit, quam ut id catholici interpretes recte efficere usquequaque possint singuli, expedit communia ipsorum adiuvari studia ac temperari auspicio ductuque Sedis Apostolicae. Id autem commode videmur posse consequi si, quo providentiae genere in aliis promovendis disciplinis usi sumus, eodem in hac, de qua sermo nunc est, utamur. His de caussis placet, certum quoddam Consilium sive, uti loquuntur, *Commissionem* gravium virorum institui: qui eam sibi habeant provinciam, omni ope curare et efficere, ut divina eloquia et exquisitiorem illam, quam tempora postulant, tractationem passim apud nostros inveniant, et incolumia sint non modo a quovis errorum afflatu, sed etiam ab omni opinionum temeritate. Huius Consilii praecipuam sedem esse addecet Romae, sub ipsis oculis Pontificis maximi: ut quae Urbs magistra et custos est christianae sapientiae, ex eadem in universum christianae reipublicae corpus sana et incorrupta huius quoque tam necessariae doctrinae praeceptio influat. Viri autem ex quibus id Consilium coalescet, ut suo muneri, gravi in primis et honestissimo, cumulate satisfaciant, haec proprie habebunt suae navitati proposita.

Primum omnium probe perspecto qui sint in his disciplinis hodie ingeniorum cursus, nihil ducant instituto suo alienum, quod recentiorum industria repererit novi: quin imo excubent animo, si quid dies afferat utile in exegesim Biblicam, ut id sine mora assumant communemque in usum scribendo convertant. Quamobrem ii multum operae in excolenda philologia doctrinisque finitimis, earumque persequendis progressionibus collocent. Cum enim inde fere consueverit Scripturarum oppugnatio existere, inde etiam nobis quaerenda sunt arma, ne veritatis impar sit cum errore concertatio. — Similiter danda est opera, ut minori in pretio ne sit apud nos, quam apud externos, linguarum veterum orientalium scentia, aut codicum maxime primigeniorum peritia: magna enim in his studiis est utriusque opportunitas facultatis.

Deinde quod spectat ad Scripturarum auctoritatem integre asserendam, in eo quidem acrem curam diligentiamque adhibeant. Idque praesertim laborandum ipsis est, ut nequando inter catholicos invalescat illa sentiendi agendique ratio, sane non probanda, qua scilicet plus nimio tribuitur heterodoxorum sententiis, perinde quasi germana Scripturae intelligentia ab externae eruditionis apparatu sit in primis quaerenda. Neque enim cuiquam catholico illa possunt esse dubia, quae fusius alias Ipsi revocavimus; Deum non privato doctorum iudicio permisisse Scripturas, sed magisterio Ecclesiae interpretandas tradidisse; " in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae chris-

tianae pertinentium, eum pro vero sensu sacrae Scripturae habendum esse, quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum ; atque ideo nemini licere contra hunc sensum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari „ (1); eam esse divinorum naturam Librorum, ut ad religiosam illam, qua involvuntur, obscuritatem illustrandam subinde non valeant hermeneuticae leges, verum dux et magistra divinitus data opus sit, Ecclesia ; demum legitimum divinae Scripturae sensum extra Ecclesiam neutiquam reperiri, neque ab eis tradi posse qui magisterium ipsius auctoritatemque repudiaverint. — Ergo viris qui de Consilio fuerint, curandum sedulo, ut horum diligentior quotidie sit custodia principiorum : adducanturque persuadendo, si qui forte heterodoxos admirantur praeter modum, ut magistram studiosius observent audiantque Ecclesiam. Quamquam usu quidem venit catholico interpreti, ut aliquid ex alienis auctoribus, maxime in re critica, capiat adiumenti : sed cautione opus ac delectu est. Artis criticae disciplinam, quippe percipiendae penitus hagiographorum sententiae perutilem, Nobis vehementer probantibus, nostri excolant. Hanc ipsam facultatem. adhibita loco ope heterodoxorum, Nobis non repugnantibus, iidem exacuant. Videant tamen ne ex hac consuetudine intemperantiam iudicii imbibant : si quidem in hanc saepe recidit artificium illud criticae, ut aiunt, sublimioris ; cuius periculosam temeritatem plus semel Ipsi denuntiavimus.

Tertio loco, in eam studiorum horum partem quae proprie est de exponendis Scripturis, cum latissime fidelium utilitati pateat, singulares quasdam curas Consilium insumat. Ac de iis quidem testimoniis, quorum sensus aut per sacros auctores, aut per Ecclesiam authentice declaratus sit, vix attinet dicere, convincendum esse, eam interpretationem solam ad sanae hermeneuticae leges posse probari. Sunt autem non pauca, de quibus cum nulla extiterit adhuc certa et definita expositio Ecclesiae, liceat privatis doctoribus eam, quam quisque probarit, sequi tuerique sententiam : quibus tamen in locis cognitum est analogiam fidei catholicamque doctrinam servari tamquam normam oportere. Iamvero in hoc genere magnopere providendum est, ut ne acrior disputandi contentio transgrediatur mutuae caritatis terminos ; neve inter disputandum ipsae revelatae veritates divinaeque traditiones vocari in disceptationem videantur. Nisi enim salva consensione animorum collocatisque in tuto principiis, non licebit ex variis multorum studiis magnos expectare huius disciplinae progressus. — Quare hoc etiam in mandatis Consilio sit, praecipuas inter doctores catholicos

(1) Conc. Vatic. sess. III, cap. II, *De revel.*

rite et pro dignitate moderari quaestiones; ad easque finiendas qua lumen iudicii sui, qua pondus auctoritatis afferre. Atque hinc illud etiam consequetur commodi, ut maturitas offeratur Apostolicae Sedi declarandi quid a catholicis inviolate tenendum, quid investigationis altiori reservandum, quid singulorum iudicio relinquendum sit.

Quod igitur christianae veritati conservandae bene vertat, studiis Scripturae sanctae promovendis ad eas leges, quae supra statuta sunt, Consilium sive *Commissionem*, in hac alma Urbe per has litteras instituimus. Id autem Consilium constare volumus ex aliquot S. R. E. Cardinalibus auctoritate Nostra deligendis: iisque in communionem studiorum laborumque mens est adiungere cum Consultorum officio ac nomine, ut in sacris urbanis Consiliis mos est, claros nonnullos, alios ex alia gente, viros, quorum a doctrina sacra, praesertim biblica, sit commendatio Consilii autem erit et statis conventibus habendis, et scriptis vel in dies certos vel pro re nata vulgandis, et si rogatum sententiam fuerit, respondendo consulentibus, denique omnibus modis, horum studiorum, quae dicta sunt, tuitioni et incremento prodesse. Quaecumque vero res consultae communiter fuerint, de iis rebus referri ad Summum Pontificem volumus; per illum autem ex Consultoribus referri, cui Pontifex ut sit ab actis Consilii mandaverit. — Atque ut communibus iuvandis laboribus supellex opportuna suppetat, iam nunc certam Bibliothecae Nostrae Vaticanae ei rei addicimus partem; ibique digerendam mox curabimus codicum voluminumque de re Biblica collectam ex omni aetate copiam, quae Consilii viris in promptu sit. In quorum instructum ornatumque praesidiorum valde optandum est locupletiores catholici Nobis suppetias veniant vel utilibus mittendis libris; atque ita peropportuno genere officii Deo, Scripturarum Auctori, itemque Ecclesiae navare operam velint.

Ceterum confidimus fore, ut his coeptis Nostris, utpote quae christianae fidei incolumitatem sempiternamque animarum salutem recta spectent, divina benignitas abunde faveat; eiusque munere, Apostolicae Sedis in hac re praescriptionibus catholici, qui sacris Litteris sunt dediti, cum absoluto numeris omnibus obsequio respondeant.

Quae vero in hac caussa statuere ac decernere visum est, ea omnia et singula uti statuta et decreta sunt, ita rata et firma esse ac manere volumus et iubemus; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XXX Octobris anno MDCCCCII, Pontificatus Nostri vicesimo quinto.

Pro D.no Card. MACCHI

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. pag. 259-264 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XXIII.

Mystici cum S. Bernardo in scala Claustralium *distinguunt quatuor gradus: lectionem, meditationem, orationem et contemplationem infusam. Qui semper in primo sistit, nunquam ad secundum pertransit; qui semper in secundo persistit, nunquam ad tertium pervenit, qui est nostra contemplatio acquisita, in qua per totam vitam persistendum est, dummodo Deus animam non trahat, absque eo quod ipsa id expectet, ad contemplationem infusam: et hac cessante, anima regredi debet ad tertium gradum et in ipso permanere, absque eo quod amplius redeat ad secundum, aut ad primum.*

Questa proposizione allude all' insegnamento di S. Bernardo, il quale nell' opuscolo *Scala Claustralium*, enumerando i gradi onde si sale a Dio, dice che questi sono la *lezione*, la *meditazione*, l' *orazione* e la *contemplazione* (1). Il Molinos vuol sostenere 1.° che *l' orazione*, posta in terzo luogo, sia la contemplazione acquisita, secondo il significato che egli vi dà, e 2.° che l' anima, pervenuta alla contemplazione o acquisita o infusa, non deve più ritornare a' due primi gradi che sono la meditazione e l' orazione; ma quando non sia elevata da Dio alla contemplazione infusa, deve rimanere per tutta la vita nella contemplazione attiva o acquisita. È sempre l' antico errore, di voler l' anima intenta sempre ed abitualmente a questa specie di contemplazione.

La presente proposizione fu detta *falsa, iniuriosa Auctori Opuscoli, temeraria, perniciosa in praxi, et haeresi proxima.*

E che sia falsa ed ingiuriosa a S. Bernardo, autore dell' Opuscolo, si dimostra innanzi tutto dalle parole stesse di S. Bernardo, il quale dice espressamente che per la *orazione* posta in terzo luogo, non intese parlare della contemplazione attiva o acquisita, ma solo della orazione vocale di preghiera. Ecco le sue parole *l. c.:* " Oratio est devota cordis

(1) Ecco le parole di S. Bernardo l. c.: " Cum die quadam corporali manuum labore occupatus de spiritualis hominis exercitio cogitare coepissem, quatuor spirituales gradus animo cogitanti se subito obtulerunt: scilicet lectio, meditatio, oratio et contemplatio. Est autem lectio sedula Scripturarum cum animi intentione inspectio. Meditatio est studiosa mentis actio, occultae veritatis notitiam, ductu propriae rationis investigans. Oratio est devota cordis intentio in Deum pro malis amovendis et bonis adipiscendis. Contemplatio est mentis in Deum suspensae elevatio, aeternae dulcedinis gaudia degustans. Igitur lectio inquirit, meditatio invenit, oratio postulat contemplatio degustat. „

intentio in Deum pro malis amovendis et bonis adipiscendis. „ E poco dopo: " Oratio pulsat: pulsate orando. „

E si dimostra falsa pure nel senso che l' anima deve rimanere nello stato di contemplazione attiva o acquisita, senza poter tornare alla lezione ed alla meditazione. Ciò è contro l' insegnamento di tutti i DD., non escluso S. Bernardo. Questi infatti così segue a dire nell' opusc. cit.: " Beatus qui in hoc supremo gradu (nel quarto sopradetto di contemplazione) vel modico tempore conceditur manere... Cum vero mentis humanae acies infirma veri luminis illustrationem diutius sustinere non poterit, ad aliquem trium graduum, per quos ascenderat, leviter et ordinate descendat; et alternatim modo in uno, modo in altero, secundum modum liberi arbitrii, pro ratione loci et temporis demoretur, tanto iam Deo vicinior, quanto a primo gradu remotior. „ — Quando anche perciò l' anima venga elevata alla contemplazione infusa, non potendo essa lungo tempo rimanere in questo grado, fa d' uopo che discenda nei primi tre or in uno or in un altro, secondo che meglio le piace. Può dunque benissimo discendere o alla lezione o alla meditazione o alla orazione vocale.

Così ancora insegnano S. Gregorio Papa *Moral.* lib. 30, cap. 23 et 24; Riccardo da S. Vittore *De contempl.* lib. 5, cap. 17; Cassiano *Collat.* 23, cap. 5 ed altri molti. E l' Angelico lo conferma colle parole (2. 2. qu. 83, a. 13 ad 2): " Mens humana propter infirmitatem naturae diu stare in alto non potest. Pondere enim infirmitatis humanae deprimitur anima ad inferiora. Et ideo contigit, quod quando mens orantis ascendit ad Deum per contemplationem, subito evagetur ex quadam infirmitate. „ S.ª Teresa, nella sua vita scritta da sè, in più luoghi dice lo stesso.

Laonde non può, non deve l' anima smettere del tutto nè la lettura, nè la meditazione, nè l' orazione vocale, quando non sia elevata e finchè non dimori allo stato di contemplazione infusa. Dire il contrario, come il Molinos, è cosa temeraria, perniciosa in pratica e prossima all' eresia, perchè travolgerebbesi il senso della orazione, ed esporrebbesi l' anima ad una inerzia pericolosa e dannosa.

Proposizione XXIV.

Qualescumque cogitationes in oratione occurrant, etiam impurae, etiam contra Deum, Sanctos, Fidem et Sacramenta, si voluntarie non nutriantur, nec voluntarie expellantur, sed cum indifferentia et resignatione tolerentur, non impediunt orationem fidei, immo eam perfectiorem efficiunt; quia anima tunc magis Divinae voluntati resignata manet.

Con questa proposizione il Molinos chiarisce sempre più il suo si-

stema di pernicioso quietismo. Dice che non impedisce l' orazione di fede, anzi la rende più perfetta qualsivoglia pensiero si affacci alla mente, anche di cose impure e contro Dio, i Santi, la fede ed i Sacramenti, quante volte siffatti pensieri non vengano volontariamente consentiti, ma con pazienza sofferti ; dal perchè allora l'anima rimane più rassegnata alla Divina volontà.

Cotal proposizione venne qualificata per *temeraria, scandalosa, perniciosissima in praxi, christianae disciplinae relaxativa.*

Vedemmo già nella Proposiz. XVII come siffatti pensieri non cacciati volontariamente ; ma volontariamente nutriti, tornino a gran danno dell' anima. Vediamo qui come essi impediscono l' orazione e sono opposti alla volontà Divina.

Impediscono l' orazione ; la quale è la elevazione della mente a Dio, come la dice l' Angelico. Or come l' anima può elevarsi a Dio, distratta volontariamente da questi rei pensieri ? " Intellectus noster insegna S. Tommaso p. 1, q. 86, a. 2) non potest simul actu cognoscere nisi quod per unam speciem cognoscit. „ Ed altrove q. 85, a. 2 : " Impossibile est quod idem intellectus simul perficiatur diversis speciebus intelligibilibus ad intelligendum diversa in actu. „ O dunque l' intelletto nella orazione vuol pensare a Dio, e deve cacciar da sè i pensieri contrarii e peccaminosi ; o vuol nutrire in sè cosiffatti pensieri, e allora si allontanerà colla mente da Dio. È cosa questa tanto chiara, che non ha bisogno di ulteriore dimostrazione.

I pensieri cattivi volontariamente accolti, sono contrarii alla volontà Divina. Iddio infatti non vuole, colla volontà di beneplacito, che questi pensieri si ammettano volontariamente nella mente dei cristiani ; giacchè, come insegna l' Angelico (2. 2. q. 83, ad 3), " si quis ex proposito in oratione mente evagetur ; hoc peccatum est et impedit orationis fructum. „

È vero che Dio ciò permette per prova di virtù ; ma noi pure uniformandoci a questa divina permissione, dobbiamo in essa fare la sua volontà che è quella di discacciare con diligenza le tentazioni.

Proposizione XXV.

Etiamsi superveniat somnus, et dormiatur, nihilominus fit oratio et contemplatio actualis : quia oratio et resignatio, resignatio et oratio, idem sunt, et dum perdurat resignatio, perdurat et oratio.

Ecco un altro lato del sistema di Molinos : l' orazione che egli ha foggiata non rifugge dal sonno ; anzi nel sonno si compie pure la contemplazione attuale. Ed eccone, secondo lui, la ragione : perchè l' orazione non è altro che la rassegnazione ; e però mentre questa perdura nel sonno, perdura altresì la orazione.

Cotal proposizione venne qualificata *temeraria, scandalosa, perniciosa in praxi et christianae disciplinae relaxativa.*

Siffatto bisticcio d' idee vien distrigato subito che si danno i veri concetti di *orazione,* di *sonno* e di *rassegnazione.*

La orazione non può compiersi nel sonno ; ma dee necessariamente interrompersi. L' orazione infatti è un atto di ragione *rationis actus,* come la dice S. Tommaso (2. 2. q. 83, a. 1 in corp.) ; il sonno impedisce l' uso della ragione : " Quod accidit in somno non imputatur homini, quia non habet rationis usum qui est proprius hominis actus, „ secondo lo stesso Dottore Angelico (p. 1, q. 94. a. 4. ad 4). Di qui G. C. avverte di vegliare se si vuol pregare : " Vigilate et orate ut non intretis in tentationem „ (Marc. XIV, 38). E l'Apostolo (Coloss. IV. 2) " Orationi instate, vigilantes in ea. „ È impossibile adunque che nel sonno si possa orare.

Ed è pure erroneo il dire, la rassegnazione essere la stessa cosa che l' orazione. L' orazione, secondo l' Angelico, è atto della virtù intellettiva perchè è la elevazione della mente a Dio (2. 2. q. 84 a. 1) : " Oratio non est actus appetitivae virtutis, sed intellectivae „. La rassegnazione per contrario è atto della virtù volitiva, secondo lo stesso Angelico, perchè con essa l' uomo vuole ciò che vuole Dio (1. 2, q. 19, a. 10 in corp.) : " Conformatur quantum ad hoc voluntas hominis voluntati Divinae ; quia vult quod Deus vult eum velle. „ Confondere l' orazione colla rassegnazione è perciò confondere l' esercizio dell' intelletto con quello della volontà. Veggasi dunque quanto assurda, e quanto perniciosa, sia questa proposizione di Molinos, la quale ritrae l' uomo dalla vera orazione. *(continua)*

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

(Contin. — V. p. 357-365 di q. Vol.)

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

§ 2. Del Possesso triennale.

Prima di ricordare le norme precipue dei processi diretti alla privazione dei beneficii, occorre mettere in guardia il giudice sulla eccezione che può farsi del *possesso triennale.* Imperocchè, quantunque un beneficio siasi ricevuto nullamente, e sia da costringere l' in-

vestito a dismetterlo, se questi l'abbia pacificamente posseduto per un triennio, cotal possesso basta ad escludere la ragione di nullità; però non lo si potrebbe più molestare.

Cotal virtù del possesso triennale deriva dalla Regola XXXVI della Cancelleria, che occorre qui esaminare con tutta diligenza, tanto più che nei corsi ordinarii di sacri canoni questa regola per lo più vien solamente accennata.

Eccone il testo: " Si quis quaecumque beneficia ecclesiastica, qua- " liacumque sint, absque simoniaco ingressu, ex quovis titulo, Apo- " stolica vel ordinaria collatione aut electione et electionis huiusmodi " confirmatione, seu praesentatione et institutione illorum, ad quos " beneficiorum huiusmodi collatio, provisio, electio, et praesentatio, " seu quaevis alia dispositio pertinet per triennium pacificum pos- " sederit (dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Aposto- " licae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fue- " rint se non intruserit), super eisdem beneficiis taliter possessis, mo- " lestari nequeat, nec non impetrationes quaslibet de beneficiis ipsis " sic possessis factas, irritas et inanes censeri debere decrevit, an- " tiquas lites super illis motas penitus extinguendo. „

Giova notare innanzi tutto che questo capo, introdotto da Callisto III fra le Regole della Cancelleria, è desunto dal falso Concilio di Basilea, il quale fu riprovato da Eugenio IV; ma siffatta costituzione fu come propria del Rom. Pontefice sancita nelle prefate Regole. I DD. perciò insegnano che per la sua retta interpretazione si può ricorrere a quel falso Concilio. Così Sanchez *Consilior. Moral.* L. II, cap. I, dub. 33, n. 1; Van-Espen *Ius Eccles. Univ.* tom. II, par. II, tit. 26, c. 4, n. 3 et 19; Riganti *in Regul. Canceller.* Tom. III, Reg. 36, n. 7-10 (1).

La ragione di questa legge è per assicurare la stabilità del beneficio; per impedire litigii; per punire la negligenza di coloro i quali hanno diritto a vegliare a che i beneficii non siano nullamente conferiti. È una specie di prescrizione e di usucapione, con cui si sana il difetto della nullità nel possessore; colla sola differenza che nella prescrizione o nella usucapione comune i titoli contrarii si annullano; ma qui si sospendono solamente durante tutta la vita dell'investito. (Van-Espen l. c. n. 6; Riganti l. c. n. 2 e 12).

---

(1) Ecco le parole del detto conciliabolo di Basilea Sess. 23 tit. de *Pacif. Possess.*: " Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum, pacifice et sine lite, praelaturam, dignitatem, beneficium vel officium triennio proximo hactenus possedit, vel in posterum possidebit, non possit postea in petitorio, vel possessorio, a quoquam etiam ratione iuris noviter impetrati molestari, excepto hostilitatis casu, vel alterius legitimi impedimenti, de quo protestari, et illud intimari teneatur. „

Per procedere con ordine, fa d' uopo esaminare: 1.° gli effetti di questa legge; 2.° le condizioni per conseguirli; 3.° le eccezioni da farsene.

1.° L' effetto precipuo di questa legge consiste in ciò che chi abbia posseduto per un triennio il beneficio, tuttochè nullamente ricevuto, pure il beneficio gli si consolida e gli si assicura, per modo che non possa essere più molestato nè in possessorio nè in petitorio.

E questo corre per qualsivoglia vero beneficio, ancorchè riservato per le regole della Cancelleria, ed ancorchè abbaziale e concistoriale; e vale pei beneficii ricevuti sì per collazione, sì per ozione e sì per commenda (Riganti l. c. n. 20 seqq.); e perciò anche pei beneficii di giuspatronato, quando siano stati p. e. conferiti dal Vescovo senza intesa dei patroni (Riganti l. c. n. 167 sq.). Non corre solo pei beneficii improprii che sono i beneficii manuali e *ad nutum*, come è chiaro.

Vale pure nel foro di coscienza? Qualcuno avea dubitato di ciò, per la ragione che la regola dice il possessore triennale di un beneficio *non posse molestari*, non già *posse retinere*. Ma la sentenza più comune ed ormai sicura è che questa regola sortisce il suo effetto anche nel foro interno. Si ascolti il Sanchez l. c. dub. 21, n. 2: " Secunda sententia probabilior docet reddere tutum possidentem in utroque foro, et sic transacto triennio posse tuta conscientia retinere servatis conditionibus. „ Ed eccone la ragione: " Ratio quia... illud triennium aequivalet praescriptioni, et sic possessor debet gaudere eadem securitate ac praescribens quadraginta annorum. Item quia licet titulus esset invalidus; at Papa ad vitandas lites et scrupulos revalidavit titulum per illam praescriptionem triennalem. „ Così pure Riganti l. c. n. 37; Gomez *Reg. de trienn.* n. 42; Navarra *Cons.* lib. III, tit. de praeb. cons. 41 etc.

Questione più grave e più dibattuta da' DD. è se nel foro di coscienza col possesso triennale richieggasi pure la buona fede. Molti negano, considerando che la legge qui induce una cosa del tutto nuova, la quale non deve misurarsi col diritto antico. Nella prescrizione ordinaria vuolsi la buona fede perchè si acquista il pieno diritto sulla cosa prescritta, ma qui non si ha che il solo possesso consolidato nella vita dell' investito. E inoltre le eccezioni stesse che diremo appresso indicano i soli casi di possesso in mala fede che sono esclusi da questo effetto. Così Gomez l. c. n. 42 il quale cita a suo favore due decisioni della S. Rota; Tonduto *De benef.* P. I, res. 85, n. 47; ed altri.

Altri però col Sanchez l. c. dub. 25, n. 2; col La Croix *Th. Mor.* lib. IV, n. 695; col Bauny *De Benef.* disp. 11, qu. 5; col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 28, richieggono la buona fede nel possesso triennale;

e ciò per la ragione che non è credibile che la legge voglia favorire il peccato ed il possessore di mala fede; e poi la regola generale si è che in nessun tempo può prescrivere il possessore di mala fede secondo il c. *Possessor. de Reg. Iur. in 6.*

Finalmente molti DD. tengono una via di mezzo e dicono col Riganti l. c. n. 213 che, laddove la mala fede risulti positivamente da proteste, da citazioni o da altri atti compiuti da chi ha interesse al beneficio, in questo sol caso il possesso triennale non produce il suo effetto. Il Riganti cita per questa sentenza non pochi canonisti ed anche parecchie risoluzioni della Rota Romana; il che ha fatto dire al Guillermo (ap. Sanchez l. c.) che la detta Rota avendo più volte trattata questa controversia, " nunc in hanc, nunc in aliam partem declinasse. „

A noi, per verità, se ci è lecito esprimere il nostro parere, giudichiamo che nel foro esterno può valere quest' ultima sentenza; ma per l' interno ci sembra più vera e più probabile la opinione che richiede la buona fede nel possessore triennale. — Però non crediamo destituita di probabilità la sentenza opposta, soprattutto per la ragione estrinseca dell' autorità di coloro che la sostengono.

2.° Perchè poi possa conseguirsi pienamente l' effetto di questo possesso triennale, occorrono varie condizioni, che noi esamineremo ponderatamente.

a) Occorre in primo luogo il vero *possesso,* il quale deve prendersi o personalmente o per procura. Quando manca la procura, ed altri abbia preso possesso interpretativamente, il possesso varrà dal punto della convalidazione del possessore (Sanchez l. c. dub. 26, n, 2; Riganti l. c. n. 53). Per provare il detto possesso occorre l' atto con cui fu preso; e se fu preso con procura, l' atto con cui questa venne data.

b) Il possesso dev' essere per un *triennio* completo e continuo. *Completo* dal principio alla fine, " de momento in momentum. „ *Continuo,* senza interruzione; purchè il possesso non fu solamente istrumentale ed ineffettuato, altrimenti non se ne può avere la continuazione. — Al tempo del predecessore può unirsi quello del successore, per formare il triennio? È quistione fra i DD. Il Riganti *l. c.* n. 26 et 27 è di opinione che solo allora può unirsi quando trattasi di resignazione o di permuta, in cui v' ha dipendenza dall' antecessore; non già quando trattasi di collazione assoluta; giacchè nei beneficii, per la cessazione o per la morte del beneficiato, il titolo si estingue.

c) Il possesso inoltre dev' essere *pacifico.* Non è pacifico se durante il triennio fu mossa lite anche con semplice citazione purchè valida, ovvero fu interposto appello anche stragiudiziale: per tutto il tempo della lite o dell' appello non vale il possesso; e neanco è

pacifico se vi furono molestie stragiudiziali circa il possesso medesimo. Per contrario è pacifico quando le citazioni furono invalide, o non eseguite; ovvero la parte collitigante abbia ceduto il suo diritto (Riganti *l. c.* n. 56-84; Sanchez *l. c.* dub. 27). E se le molestie furono arrecate da un terzo? Il Riganti, sull' autorità di molti, distingue: O le molestie furono date per atti civili, p. e. colla citazione, colla contestazione della lite ecc., e allora nessuno può eccepire questi atti se non sia surrogato al litigante: o le molestie avvennero per atti naturali e stragiudiziali, p. e. circa il possesso o la percezione dei frutti, e allora questi atti possono eccepirsi da qualsivoglia persona.

d) Dippiù il possesso dev' essere col titolo colorato. Titolo colorato è quando il beneficio si conferisce da chi ne abbia l' ordinaria e la nativa potestà, benchè per qualche difetto la collazione sia nulla; e quando si conferisce a chi assolutamente sarebbe capace di riceverlo. In ordine alla prima parte qualsivoglia beneficio sia conferito dal Vescovo, che è ordinario collatore, benchè riservato o devoluto, è sempre conferito con titolo colorato; come ancora se il Vescovo sia sospeso, o scomunicato, o solamente eletto (come in Germania) e non confermato; o sia conferito dal Vicario generale con solo generale mandato che non basta a tal collazione. Per contrario non è titolo colorato la collazione fatta da un Vicario capitolare che dal diritto non ha questa facoltà; nè da un Capitolo, nè da una Università o da altro istituto col privilegio di tale collazione, perchè questa non compete loro per diritto comune (Riganti l. c. n. 122; Sanchez l. c. qu. 30).

In rispetto alla seconda parte, il titolo colorato si ha quando il beneficio sia conferito, anche senza dispensa apostolica, ad un apostata, ad un illegittimo, ad un chierico che non abbia l' età nè l' ordine canonico. Per contrario non si ha se il beneficio sia stato concesso ad un laico, ad una donna, ad un infedele, i quali sono assolutamente incapaci di beneficii ecclesiastici. Se si ha quando chi lo riceve sia scomunicato, è gran quistione fra i DD. Alcuni, col Navarra *in Cap. Si quando,* except. 10, n. 9, affermano, perchè non è caso eccettuato: altri, col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 205, negano, perchè lo scomunicato è inabile ai beneficii: altri finalmente col Riganti l. c. n. 205, affermano se lo scomunicato sia stato poi assolto, e dopo l' assoluzione abbia posseduto il beneficio per un triennio.

E se manca assolutamente il titolo? vale a dire se il beneficio posseggasi pacificamente per un triennio da chi non l' abbia mai ricevuto da un ordinario collatore, ovvero non giovi ad esso la collazione neppur come titolo colorato? In tal caso non basta il possesso triennale, ma richiedesi il possesso decennale, che fa presumere il

titolo, e poi si dovrà aggiungere il possesso triennale che lo rende valido e consolidato. Così il Sanchez l. c. dub. 30, n. 4: " Sufficit titulus praesumptus, qui inducitur per possessionem decennii: unde qui possederat decennio absque titulo, et postea triennio requisito per hanc regulam, posset illa iuvari quia sat est titulus ille praesumptus. „ Così pure il Gomez *Reg. de triennali* q. 26; il Riganti l. c. n. 96; et 97; De Luca *De benef.* disc. 91, n. 16 etc.

3.° Questa regola però soffre delle eccezioni, o sancite dalla regola medesima, o poste dopo per decreti speciali, o riconosciute da' DD. Esse sono come segue.

a) I *simoniaci* vanno in primo luogo eccettuati, in forza di questa stessa regola, la quale dice *absque simoniaco ingressu.* Ma di qual simonia qui si parla? Della sola simonia reale, non della mentale, e neanco della convenzionale. Così Sanchez l. c. dub. 32; Gomez l. c. n. 130 etc. E inoltre, secondo la sentenza più vera, si parla qui della simonia che siasi conosciuta dal beneficiato nell' atto del possesso, non di quella commessa da altri ad insaputa di lui (1). Così i citt. Autori ed altri molti. Donde si raccoglie che se la simonia si conosce o si commette dopo l' ingresso al beneficio, il possesso triennale avrà tutta la sua efficacia. E quand' anche la simonia fu scientemente perpetrata nell' ingresso al beneficio, se posteriormente si conseguisse qualche altro titolo colorato, col successivo triennio potrebbesi il detto titolo convalidare.

b) La seconda eccezione riguarda i beneficii con riserva alla S. Sede chiusa nel corpo del diritto; ed è anche in forza di questa regola medesima che dice: *dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Apostolicae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fuerant se non intruserit.* Ma le riserve chiuse nel corpo del diritto si restringono ad un sol capo che riguarda i beneficii vacati per morte naturale, avvenuta presso la S. Sede o due diete lontane da essa. Così Riganti, l. c. n. 136: " Ea (reservatio clausa in corpore iuris) unice resultat ex obitu naturali beneficiati apud Sedem, aut duas dietas Curiae vicinas. „ Si noti che altro è la vacanza *apud Sedem*, altro la vacanza *in Curia.* La prima è in forza del c. *Licet*, 2, de *Praeb.* in 6.; la seconda è in forza della Estrav. *Ad regimen de Praeb. inter Communes*, rinnovata dalla Regola I della Cancellaria. La prima è

(1) In tal caso ecco come insegna il Sanchez l. c. qu. 32, n. 2: " Intelligitur in simoniaco scienti, secus in ignoranti: ut quia pater vel frater aliquid dedit pro dando beneficio filio vel fratri, eo penitus inscio: licet enim hic teneantur illud relinquere, nec acquirat verum titulum, at si possedit triennio, iuvatur hac regula, quia hic habet titulum coloratum. „

solo per la morte naturale del beneficiato in Roma o nei dintorni; la seconda è ancora per la morte civile, e si estende a qualsivoglia vacanza avvenuta presso la S. Sede, o per promozione, o per privazione o per resignazione, o per permuta ecc. (1). Il caso qui eccettuato è solo della vacanza *apud Sedem*, cioè della morte naturale del beneficiato avvenuta presso la S. Sede, non già di ogni altra disposizione che la S. Sede abbia emessa sul beneficio vacato. Così, col Riganti l. c., Sanchez l. c. dub. 34; Lotterio *De re benef.* lib. 2, q. 53, n. 17 et 18; Rota dec. 264 n. 3, par. 9 et dec. 345 n. 12, p. 17 recent.

c) Sono eccettuati altresì i beneficii resignati con simonia confidenziale, secondo dicemmo altrove (v. questo Vol., pag. 125), in forza della Bolla *Intolerabilis* di S. Pio V, la quale toglie espressamente e del tutto ogni facoltà ai collatori ordinarii di provvedere i beneficii così resignati. Lo insegna il Riganti l. c. n. 126: " Nullum praebet titulum coloratum provisio beneficii in manibus Ordinarii dimissi et ab eo expleta favore sui, aut resignantis consanguinei, contra praescriptum celebris Constitutionis S. Pii V, ob decretum irritans, quo dicta Constitutio munita reperitur, et quo nedum tollitur Ordinario potestas conferendi beneficia resignata huiusmodi generis personis, verum inficitur possessio omnis, quae ab ipso proviso adepta fuerit, unde exclusa collatione, tamquam fundamento tituli colorati, et praecluso ingressu in possessionem, nec incipere potest favore provisi de beneficio praefato, tempus ad triennalem efformandum. „

d) Un' altra eccezione è pei beneficii resignati, di cui non siasi fatta la pubblicazione, imposta da' Sommi Pontefici, specie da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix iudicio* del 13 gennaio 1583, di cui parlammo nell' Art. precedente (v. questo Vol. p. 122): la detta Costit. dichiara vacante il beneficio e riservato alla S. Sede senza che possa valere al resignante il triennale ed anche più lungo possesso: " Ab ipsa (così la detta Costituzione) statim prima resignatione, seu cessione, etiamsi illae alias nullae et invalidae essent, va-

(1) Si ascolti il Riganti in Reg. I Cancell. n. 39: " Videntur differre vacatio *apud Sedem* et *vacatio in Curia* tamquam genus et species; nam vacatio *in Curia* est genus quod continet sub se duplicem vacationis speciem, nempe eam, quae contingit per quemlibet actum completum in Curia quaeque assimilatur morti civili... Itaque vacatio *apud Sedem*, per mortem naturalem, est quidem vacatio *in Curia*; sed non omnis vacatio *in Curia* est vacatio *apud Sedem*; adeo ut vacent *apud Sedem* et *in Curia* beneficia illa, quae reservantur *in cap. 2 et cap. Praesenti de Praeben. in 6.*; et e contra vacent *in Curia* et non *apud Sedem* beneficia quae in Curia resignantur, permutantur vel alio modo eorum vacatio succedit per actum, qui in Curia completur. „

cavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessiones etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „

e) Voglionsi anche eccettuare quei beneficii resignati sotto alcune condizioni, approvate dalla S. Sede, quando le dette condizioni non siano state adempiute dal resignatario. Imperocchè in tal caso non vi ha rinunzia completa per parte del resignante; e però il possesso non giova al resignatario. Così il cit. Riganti l. c. n. 114: " Item non iuvatur exceptione regulae resignatarius beneficii, qui ex parte sua pacta et conventiones a Pontifice approbatas non adimplevit. Cum enim ob huiusmodi conventionum adimplementum abdicatum non sit ius a resignante, qui non aliter resignationi consensum praestitit, quam sub conditione, quod resignatarius a pactis resilire non debeat. Hinc, deficiente titulo, suffragari nequit resignatario regula de triennali. „

f) I DD. n'eccettuano pure il possessore violento e spogliatore. Quanto al possessore violento, che a forza, per timore incusso, s' immette nel beneficio, ne parla chiaramente il falso concilio di Basilea (donde vuolsi interpretare questa regola), il quale dice: " Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum etc. „ (Sanchez l. c. dub. 34, n. 1 et 3; Riganti l. c. n. 149)—Quanto poi allo spogliatore, vi ha più sentenze della Rota, citate dal Riganti *l. c.* n. 148, ed un' antica nota della Cancelleria, riferita dal medesimo autore, che dice: " Regula de triennali non tuetur possessorem triennalem, qui spoliavit, nec quemcumque alium, qui postea illud habuit contra spoliatum, et sic spoliatus poterit agere contra quemcumque possessorem triennalem et decennalem. „

g) Finalmente se n' eccettua il caso, in cui sia noto e manifesto fin dal principio il vizio del titolo, ed in tal guisa sia cominciato il possesso; giacchè il titolo qui non è colorato, dovendo avere in tal caso, almeno sul principio, una qualche sembianza di giustizia, senza di cui non può cominciare il possesso canonico. Così Riganti, dopo aver detto *l. c.*, n. 140: " Ceterum si in continenti constet evidenter de nullitate, seu vitio tituli, possessio triennalis non suffragatur, „ aggiunge sull' autorità di Gomes, *l. c.*, n. 145: " Hinc bene Gomes *in hanc Regul. quest. 32 per tot.* proponendo casum, quod Ordinarius per sententiam notorie nullam privet possessorem suo beneficio et alteri conferat, qui postea per triennium illud possideat, concludit, quod stante tali notoria

nullitate, provisus non iuvatur triennali possessione, nam titulus coloratus, ultra potestatem in conferente, debet in se continere quandam imaginem iustitiae, quae iustitiae imago non adoptatur ubi titulus privationis est evidenter nullus. „ Lo stesso Riganti conferma questa dottrina coll' autorità di molti insigni Canonisti e con decisioni non poche della S. Rota.

Sono questi i casi, in cui non può eccepirsi da un beneficiato la regola del triennale possesso, ed in cui l' Ordinario può procedere liberamente alla privazione del beneficio. Negli altri casi, quando il beneficiato abbia posseduto pacificamente il beneficio per tre anni, benchè lo ricevette con qualche vizio di nullità, pur questo vizio deve considerarsi come sanato, senza che altri possa più sturbarlo da tal possesso.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

22.

Circa l' officio e la messa di un Titolare, o di un Patrono che non ha nulla di proprio.

Nella chiesa arcipretale di B. si celebra il giorno 16 giugno la festa de' Ss. Quirico e Giulitta, Titolari di detta pieve, senza che siavi nulla di proprio nè nell' officio, nè nella messa. Si chiede: 1.° Come dev' essere regolato l' officio e la messa di un Titolare o di un Patrono che non ha nulla di proprio? — 2.° Che dire, nel caso, dei Titolari della Chiesa di B.?

Al 1.° Quando non vi è nulla di proprio, nè dell' officio nè della messa, di un Patrono o Titolare che vuolsi celebrare col rito doppio di 1.ª classe e colla ottava, fa d' uopo ricorrere al Comune sì dell' officio come della messa. E poichè vi sono più Comuni della stessa categoria, deve scegliersi quello che è più adatto al Santo; altrimenti si può scegliere quale piace di più. Si ascolti il Cavalieri (Tom. I, Decr. 68, n. 7): " An autem magis sumendae sint quae in communi ponuntur primo vel secundo loco? A libito putamus hoc pendere legentis. Fallit hoc tamen, si aliquae utrarum magis congruae forent vitae vel morti eius, de quo fit officium, tunc siquidem sumendae

forent propriores, minus propriis relictis. Unde si v. g. officium fieret de Sancto Martyre, qui ob Christum reliquisset patrem aut matrem aut uxorem, vel propinquos, in tertio nocturno potius legenda esset homilia super Evangelium *Si quis venit ad me, et non odit patrem etc.*, quam homilia in Evangelium *Si quis vult.* „

La scelta precipuamente deve cadere sulla orazione e sull' Evangelo; secondo che questi sono del primo o secondo luogo del Comune, saranno le lezioni del 1.° e del 2.° notturno, giusta la norma data dalla S. C. de' Riti il dì 11 sett. 1841 *in Namarcen.*, ad 6. n. 2839 *E. N.*: " Regulam servandam esse ex ipso Evangelio vel oratione, si sit de communi, quae indicat utrum sumpta sint ex primo vel secundo loco. „

Conforme alla orazione ed all' Evangelo dell' officio sarà la messa, la quale deve concordare coll' officio.

Fra l' ottava, (quando sia libera di feste doppie o semidoppie, anche traslate) l' officio si fa semidoppio. Se si ha l' Ottavario Romano, si diranno le lezioni del 2.° e 3.° notturno poste *infra octavam* dell' Evangelo recitato nella messa della festa. Se non si ha il detto Ottavario, nel 2.° notturno del giorno secondo si diranno le lezioni del Comune che non si dissero nel primo giorno (p. e. quelle in *2.° loco* se si dissero quelle in *1.° loco*, e viceversa); e poi si continueranno nei giorni seguenti le lezioni del 2.° notturno in *1.°* *2.°* e *3.° loco* dello stesso Comune; ed esaurite queste, si tornerà da capo negli altri giorni di seguito. — Le lezioni del 1. notturno saranno sempre *de Scriptura occurrenti.* — Quelle del 3.° sempre dell' omelia sull' Evagelo della festa (V. De Herdt. *S. Lit. Prax.* T. II, n. 246).

Nella Domenica fra l' ottava, se non occorra qualche festa doppia, si fa della Domenica colla comm. dell' ottava, senza preci nè suffragii: a Prima si dicono i cinque salmi della Domenica: nella Messa due sole orazioni (oltre le altre *imperatae)*, col colore dell' ottava, se la Domenica non ha il violaceo.

Nel dì dell' ottava l' officio è doppio, e tutto si dirà *ut in die festo*: le sole lezioni del 1.° notturno saranno *de Scriptura occurrente*; tranne quando non ce ne fossero, come nei quattro tempi, e allora si diranno del comune *ut in die festo* (*Rubr. Brev.* tit. 26, n. 6).

I Vespri *infra octavam* si diranno come *in secundis Vesperis festi* e nei primi Vesperi del dì dell' ottava come *in primis Vesperis festi.*

Al 2.° Rispondendo ora al caso, diciamo che pei Ss. Quirico e Giulitta si potranno usare a volontà le lezioni dei tre notturni posti in 1.° o 2.° o 3.° loco, e la Messa corrispondente. Nel dì dell' ottava *ut in die festo,* tranne le lezioni del 1.° notturno, che saranno *de Scriptura.*

23.

Se il parroco suddelegato possa dispensare in periculo mortis *dall' impedimento di clandestinità anche oltre i confini della parrocchia.*

In un ospedale della città di N. il parroco Tizio recossi a confessare una inferma sua penitente. Quivi trovò Mevio vecchio ed infermo *in extremis* che desiderava sposare Marta sua cugina, con cui da lungo tempo viveva in concubinato. Nè Tizio era parroco di quell' Ospedale, nè Mevio apparteneva a quella diocesi. Nondimeno, poichè non vi era tempo di ricorrere all' Ordinario, Tizio, avvalendosi della delegazione generale ricevuta dall' Ordinario medesimo, in forza del decreto del S. Officio 9 genn. 1889, dispensa Mevio dagl' impedimenti di consanguinità e di clandestinità e l' unisce in matrimonio colla cugina. — Si chiede: 1.° Perchè si possa dispensare dagl' impedimenti matrimoniali *in articulo mortis* è necessario che il moribondo sia suddito del Vescovo? — 2.° È necessario che sia suddito del parroco? — 3.° È necessario che si trovi nel territorio della parrocchia? — 4.° Il parroco può senza adibire i due testimoni, benedire il matrimonio di un moribondo? — 5.° Che è da dire dalla condotta di Tizio?

Al 1.° Il S. Officio nel decreto 20 febbraio 1868 diede facoltà " qua locorum Ordinarii dispensare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam aegrotos in gravissimo mortis articulo constitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem super impedimentis quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente „ (Mon. Eccl. Vol. V, Par. II, p, 35). — Qui si dice solo *aegrotos in gravissimo mortis articulo constitutos,* non già *subditos Episcopis*; perciò si parla di qualsivoglia infermo in articolo di morte o suddito o non suddito, soccorrendo benissimo la nota regola: " favores ampliandi. „

Al 2.° Alla delegazione da farsi ai parrochi di tal facoltà, l' altro decreto del S. Officio del 9 gennaro 1899 dichiarò: " posse Ordinarios, quibus memorata facultas praecitatis litteris diei 20 februarii 1888 data fuit, illam subdelegare habituabiliter parochis tantum (non confessariis), sed pro casibus, in quibus desit tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum sit in mora „ (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 82). — Anche qui si dice solo *posse illam subdelegare habituabiliter parochis tantum.* Perciò quando il Vescovo l' abbia così suddelegata al parroco, questi può avvalersene qualunque siano i moribondi, con-

cubinarii. Il fine infatti della concessione è " ut morituri in tanta temporis angustia in facie Ecclesiae rite copulari et propriae conscientiae consulere valeant. „ Ciò viene espressamente dichiarato con altro decreto, come si vedrà nella risposta al 4.° quesito.

Abbiamo detto *quando il Vescovo l'abbia così suddelegata al parroco;* imperocchè se il Vescovo vi avesse apposte limitazioni o di luogo o di persone, queste ne limiterebbero pure la facoltà.

Al 3.° Ma il moribondo deve trovarsi nel territorio del parroco facoltizzato? Sembra a noi che sì, quando non sia suddito del parroco, per avere il domicilio o il quasi domicilio nella parrocchia; e però il parroco non può esercitare questa facoltà oltre i confini della sua cura con sudditi non proprii. Altrimenti ne verrebbe che tanto il Vescovo, quanto il parroco, potrebbero esercitarla in tutto l'Orbe con qualsivoglia suddito, il che sarebbe un assurdo. Nè vale la parità della facoltà che hanno i sacerdoti di assolvere pur dai riservati in articolo di morte anche in tutto il mondo. Imperocchè altra è la necessità della confessione, altra quella del matrimonio. E poi per quella il diritto lo dice chiaramente; per questa si dà facoltà ai soli Ordinarii, da potersi suddelegare abitualmente ai soli parroci: sì l'*Ordinario* come il *parroco* esercitano generalmente giurisdizione non oltre il proprio territorio: coi soli sudditi proprii, che non hanno altrove domicilio, possono esercitarla anche altrove.

Al 4.° Il S. Officio medesimo, con decreto 13 dic. 1899, al quesito: " Utrum in citatis decretis vere comprehendatur etiam facultas dispensandi ab impedimento clandestinitatis; adeo ut ex. gr. parochus ab Episcopo habitualiter delegatus possit in sua paroecia vel coniungere non suos sed extraneos inibi casu existentes, dispensando a praesentia parochi proprii, ad quem nullimode valeat haberi recursus; vel etiam coniugere suos, sed sine testibus, pariter dispensando ab eorum praesentia, cum omnino non sint qui testium munere fungi possint „ — rispose: *affirmative (Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 482). — Donde viene che, quantunque non sia presente il parroco proprio, quantunque non si trovino i due testi prescritti dal Tridentino, purchè però l'uno e gli altri non si possano avere, ed il caso urge, si può ben dispensare dall'impedimento di clandestinità, come da ogni altro impedimento, tranne i due soli eccettuati nell'indulto.

Al 5.° Dal fin qui detto apparisce assai chiaramente l'errore commesso dal parroco Tizio. Ha errato: 1.° Perchè ha dispensato un filiano di altra cura oltre i confini della propria parrocchia. — 2.° Perchè potea facilmente chiamare il cappellano dell'Ospedale, che per lo più ha le facoltà parrocchiali sul pio luogo. — 3.° Perchè in tanta moltitudine di persone non sarebbero mancati i due testimoni voluti dal

diritto. Per tutte queste ragioni sembra a noi nè valida nè lecita la dispensa data dal parroco Tizio.

QUESITI

con brevissime risposte.

81. *Se può darsi la benedizione colla pisside in pianeta.*

D. In B. è consuetudine che il mese mariano si faccia di mattina colla celebrazione della messa, finita la quale il sacerdote celebrante, senza smettere la pianeta, ponendosi il velo omerale, dà la benedizione al popolo colla pisside. Che dire di tale usanza?

R. È lecita ed approvata pure dalla S. C. dei Riti. Così il dì 20 lugl. 1894 *in Castri Maris* ad 3.m n. 3833 *E. N.* al dubbio: " Usus invaluit in pluribus huius civitatis ecclesiis in functionibus marialibus aliisque, quae cum missa persolvuntur, dimittere populum cum benedictione SS. Sacramenti in pyxide adservati, adhibito velo humerali super planeta: quaeritur an hic usus tolerari possit? — fu risposto: " Affirmative, et ita observandum. „

82. *Se possa farsi la benedizione del Santissimo* praesente cadavere.

D. In B. è avvenuto che, in giorno di funzione, in cui deve darsi la benedizione col Santissimo, si è dovuto trasportare solennemente in chiesa un cadavero. Si chiede: può farsi la funzione e la benedizione col Santissimo *praesente cadavere?*

R. La liturgia ecclesiastica non consente che, dandosi pubblico culto in chiesa al Santissimo, vi si compiano pure messe funebri. Così la S. C. dei Riti vietò generalmente che, durante l'esposizione delle quarant'ore, si celebrino nella stessa chiesa messe di requie benchè di anniversarii fondati (2 dec. 1684 *in Congr. Canon. Reg. Later.* ad 5.m, n. 1743 *E. N.*). E disse che per le messe lette di morto " congruentius abstinendum „ (27 apr. 1697 *in Eugubina*, n. 1967 *E. N.*). E quando occorresse qualche trasporto di cadavere in detta chiesa, la messa esequiale si trasferisca al 3.o o al 7.o ovvero al 30.o (19 iun. 1875 *in Horentina*, n. 3357 *E. N.*). Quanto poi alla benedizione col Santissimo, abbiamo un decreto *in Conversanen.* del 13 luglio 1883 ad 4.m n. 3582 *E. N.*, in cui chiedevasi se in Rutigliano potesse sostenersi la pratica, per un antico legato, di esporre il Santissimo, e poi velato, cantare i Vesperi dei defunti col *Libera me Domine* attorno al tumulo eretto in mezzo alla chiesa, e finalmente dare al popolo la benedizione col Santissimo. La S. C. rispose: " Affirmative; dummodo SS.mi Sacramenti expositio fiat absoluto defunctorum officio, ac remoto, si fieri potest, tumulo; vel saltem extinctis candelis circa illum accensis. „

Ciò posto, rispondiamo al nostro quesito che se il cadavero può trasportarsi in chiesa dopo compiuta la funzione e la benedizione col Santissimo, ovvero

il cadavero può mandarsi al pubblico cimitero prima della detta funzione, o meglio differirsi il trasporto funebre alla mattina del dì seguente, dovrà farsi perchè la funzione col Santissimo sia compiuta con quel decoro che è necessario. Se poi nessuna delle dette cose può farsi, in quest' ultimo caso consiglieremmo di coprire il cadavero se non è coperto, di spegnere i lumi attorno al feretro, e così compiere la funzione e la benedizione col Santissimo.

83. *Se l' indulto dei sabati si estende anche alla legge* de non permiscendis epulis.

D. Avendo il S. Padre concesso l' indulto di poter fare uso delle carni nei giorni di Sabato non consacrati al digiuno, si può far uso in detti giorni della promiscuità di carne e pesce così di mattina come di sera?

R. La legge che vieta la promiscuità di carne e pesce, come vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XIII p. 515), in forza dalla Costit. *In Suprema* di Benedetto XIV, obbliga solo in quaresima e nei giorni di digiuno. E poichè l' indulto dei Sabati è per quei giorni che non van soggetti al digiuno, perciò in essi la promiscuità dei cibi è lecita non solo nel pranzo e nella cena, ma quante volte si voglia usarla nella giornata.

84. *Le decime su fondi ecclesiastici, devoluti a laici, per composizione.*

D. Il rettore della parrocchia C. ha il diritto di decimare in tutto il territorio. In questo trovansi alcuni fondi esenti dalle decime perchè appartenuti ad una cappellania ecclesiastica: Or essendosi il patrono composto colla Chiesa sopra i detti fondi svincolati, si ricusa di pagare le decime su di essi. Ne va esente in coscienza?

R. Il patrono che ha svincolato i fondi e su di essi si è composto colla Chiesa, è passato ad essere padrone assoluto e legittimo di essi, i quali perciò sono cessati di essere ecclesiastici e sono divenuti laicali. Come su di ogni altro fondo laicale, egli perciò deve ancor su di essi le decime al parroco.

85. *Circa i legati pii di una parrocchia dismembrata.*

D. La parrocchia di A. amministrava parecchi legati pii a vantaggio dei poveri dello intero territorio. Essendo però troppo vasta la detta parrocchia, vien divisa in due parti: una rimane all' antica come matrice; dell' altra se ne forma una parrocchia filiale. Si chiede: La parrocchia filiale ha diritto di partecipare a' predetti legati pii della matrice?

R. Ha diritto certamente. Se infatti i legati pii furono fondati a vantaggio dei poveri della intera parrocchia di A. quando questa non era divisa, i poveri della parrocchia filiale vi hanno acquistato il *ius ad rem*; e però questi non si possono privare del prefato diritto senza ingiustizia.

88. *Circa una giaculatoria, con indulgenze, alla Immacolata.*

D. Nel *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 36, in un Breve di Leone XIII del 10 sett. 1878 si concede la indulg. di 300 giorni *qualibet vice* quando alla giaculatoria *Sia benedetta la Santa Immacolata e purissima Concezione della Beata Vergine Maria* si aggiungono le parole *Madre di Dio*. Or nella Raccolta autentica delle orazioni indulgenziate, pubblicata con approvazione della S. C., la detta giaculatoria colla prefata indulgenza è così: *Sia benedetta*

la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio, senza la parola *Purissima:* questa parola si deve mettere o pur no?

R. Il *Monit. Eccl.* nel cit. luogo riferì la giaculatoria come si legge nel Vol. XI, pag. 587, degli *Acta S. Sedis*, che l'ebbe certamente da fonte officiale. D'altra parte la stessa giaculatoria, come la riferisce la Raccolta predetta, è ancora autentica. Perciò, a nostro credere, la giaculatoria, di che si tratta, potrà recitarsi nell'un modo e nell'altro. Del resto, l'aggiunzione della parola *Purisssima* non altera nè vizia il senso della giaculatoria, da doversi escludere necessariamente seconda la Raccolta.

89. *Circa un libretto sul Sacro Manto di Maria SS.*

D. In qualche provincia del Napoletano si va diffondendo un opuscolo che s'intitola *Il Sacro Manto di Maria SS.* e suggerisce talune pratiche di pietà per formare il manto della Vergine SS. colle dodici stelle: non porta però l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica. Che dire di quest'opuscolo?

R. Non portando in fronte l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica, l'opuscolo è per ciò stesso condannato, in forza della Costit. *Officiorum* per la proibizione dei libri, la quale all'art. 20 prescrive: " Libros aut libellos precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae, aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti habeantur. „

Ed è condannato altresì perchè suggerisce una divozione nuova non approvata dall'Autorità Ecclesiastica. La detta Costit. *Officiorum* infatti all'art. 13 dispone: " Libri aut scripta... quae novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, si publicentur absque legitima Superiorum Ecclesiae licentia, proscribuntur. „

Adunque l'opuscolo, di cui si tratta, ha una doppia proibizione; e però nè si può leggere nè ritenere senza peccato.

86. *Circa gli studii necessarii per le sacre ordinazioni dei Regolari.*

D. Pilade e Turibio, religiosi, in un biennio hanno espletato il corso di teologia dogmatica di Knoll e ne hanno sostenuto un lodevole esame. Possono senz'altro essere promossi al sacerdozio?

R. Il decreto *Auctis admodum* della S. C. de' VV. e RR. del dì 4 nov. 1892 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 218) dispone così all'art. VI: " Professi tum votorum solemnium, tum simplicium ab Ordinariis locorum ad sacros ordines non admittantur, nisi, praeter alia a iure statuta, testimoniales litteras exhibeant, quod saltem per annum sacrae theologiae operam dederint si agatur de subdiaconatu; ad minus per biennium, si de diaconatu, et quoad presbyteratum, saltem per triennium, praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo. „ — Fa d'uopo adunque pel presbiterato che almeno per tre anni si sia data opera allo studio della sacra teologia, non bastandone due; e ciò non solo perchè si possa con più attenzione studiare la teologia dogmatica, ma perchè vi si possa aggiungere anche almeno la morale che va pure compresa sotto il nome di teologia, ed al sacerdote è indispensabile. Abbiamo detto *almeno;* giacchè gli studii sacri, detti teologici, abbracciano

anche il diritto canonico, la sacra scrittura, la storia ecclesiastica ecc. Pilade e Turibio perciò, nel nostro caso, non posssono con soli due anni di studio sulla teologia dogmatica di Knoll essere ordinati sacerdoti, senza dispensa pontificia, che non sì facilmente potrà ottenersi.

87. *Circa i diritti parrocchiali di funzioni esercitate per mezzo di altri.*

D. Un parroco, arciprete di Collegiata, sta per mettere la stola per un funerale, quando ad un tratto è chiamato di urgenza al letto di un ammalato, che si crede in pericolo di vita. L' Arciprete smette subito la stola e la cede ad un canonico coadiutore per correre all' infermo. Si chiede: 1.° In questo caso il parroco perde i diritti di stola e di celebrante? — 2.° In caso affermativo può partecipare come ogni altro canonico al funerale?

R. Al 1.° Se trattasi di un funerale *praesente cadavere*, il parroco non perde i suoi diritti; ma, facendosi supplire da un coadiutore per la messa, deve a questo il solo stipendio della messa giusta la tassa diocesana: il resto spetterà a lui, tranne consuetudini o convenzioni diverse.

Al 2.° Se trattasi di funerale *praesente cadavere*, la risposta è già data. Se trattasi di altro funerale incerto, ma fisso ed annuale, non perde la distribuzione, perchè legittimamente assente per lo esercizio della cura. Se poi trattasi di funerale incerto ed avventizio, in tal caso partecipa alla distribuzione, se così porta lo statuto o la consuetudine; altrimenti non partecipa (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 236; Vol. II, Par. I, p. 144. Vol. VIII Par, I, p. 140, Par. II, p 93).

BIBLIOGRAFIA

Acta Gregorii Papae **XVI;** scilicet Constitutiones, Bullae, Litterae Apostoticae, Epistolae, auspice E.mo ac R.mo S. R. E. Cardinali Vincentio Vannutelli, recensita et digesta, cura et studio Antonii M. Bernasconi in S. T. et in U. I. doctore etc. — Volumen III — Pars prima Canonica, ordine chronologico disposita — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda fide, 1902 — Un Vol. in 4.° gr. di pag. 564.

È questo il terzo volume della desideratissima collezione degli Atti di Pp. Gregorio XVI. Facemmo vivo plauso a questa pubblicazione quando ne annunziammo i primi due Volumi (*Mon. Eccl.* Vol. XIII p. 135); poichè, con essa colmavasi una lacuna, deplorata già da tutti che possedevano il Bollario romano, e che bramavano avere sott' occhi quanto concerne l' importantissimo pontificato di Gregorio XVI. Questi atti sono preziosi non solo ai cultori del diritto, ma sì pure a quei della storia, fornendo i documenti che illustrano gli avvenimenti di gran parte del secolo ora scorso; avvenimenti gravi che prepararono i tempi nuovi di oggidì. Da essi mostrasi la sagacia, la previdenza, lo zelo, la fortezza d' animo di uno dei più insigni Pontefici che abbiano tenuto la cattedra di Pietro. — Con questo terzo volume si chiude la parte canonica degli atti di Gregorio XVI. Resta poi la parte

civile, anch' essa interessante, per le sapienti ordinazioni e riforme che egli apportò nell' amministrazione dello stato. Facciamo voti per la più ampia diffusione di questi pregevolissimi Volumi. — Il prezzo di ciascun volume è di L. 10 in Roma presso la libreria di Propaganda.

Berengo Mons. Giovanni — Enchiridion Parochorum, seu Institutiones Theologiae Pastoralis, auctore Iohanne Berengo S. Th. et Iur. Can. Doctore et Utinensi Archiepiscopo — Editio tertia ad recentiora acta S. Sedis Apost. et Dioecesanae Synodi Venetae digesta — Patavii ex typ. Seminarii Ep. 1902 — in 16.° di pag. XVI, 675.

Quest' opera preziosissima venne la prima volta in luce nel 1877, e tutti ad essa fecero plauso, non ultimi noi stessi nel Vol. I del nostro *Monitore*, pag. 276. In soli due mesi ne fu spacciata la intera edizione, tanta era l' avidità onde venne chiesta da per ogni dove, specie dai Vescovi per i loro seminarii e pei loro parroci; e lo stesso Pp. Leone XIII, allora Card. Pecci Vescovo di Perugia, conosciutone il pregio, la volle diffusa in tutta la sua diocesi. Maggior plauso venne fatto alla seconda edizione, apparsa lo stesso anno dopo pochi mesi, più compiuta e più elegante della prima, al quale plauso ancor noi facemmo eco nello stesso Vol. I del nostro *Monitore* a pag. 324. Spacciatasi pure a ruba questa ristampa, non se ne trovarono più copie vendibili per molti anni, benchè non fossero mancate mai numerose richieste. Noi che ciò deplorammo in cuor nostro, più e più volte facemmo voti per una nuova edizione, la quale nondimeno si è fatta aspettare sì lungo tempo! — Fa d' uopo perciò essere grati alla illustre e solerte Tipografia del Seminario di Padova se finalmente ci ha fatta rivedere in commercio novamente quest' opera ricercatissima (già preparata, dal rimpianto Autore per una terza edizione), non senza quelle aggiunte e quelle variazioni che erano richieste dalla odierna legislazione ecclesiastica. E noi, lietissimi di poterla qui annunziare, l' additiamo ai Vescovi, ai Rettori di Seminarii, ai Parroci, ai Confessori, a quanti bramano avere una trattazione compiuta dei doveri parrocchiali come la richieggono i sacri canoni ed i tempi tristissimi che volgono, fatta con ordine, con precisione, con bella lingua, con sana dottrina, con eletta erudizione e col raffronto altresì delle leggi civili vigenti. È il vero manuale del parroco che gli dovrebbe stare sempre sott' occhi — In bella ed elegante edizione, costa solo L. 4,40 presso la libreria del Seminario di Padova.

Calderoni Giuseppe can. prof. — Dogma e Morale; ossia Prediche polemiche e morali, secondo i bisogni dei tempi e le recenti prescrizioni della S. C. dei Vescovi e Regolari — Presso la libr. catt. intern. Desclée, Lefebvre e C.

Ecco un altro corso di prediche che possiamo con sicurezza e con vivo compiacimento raccomandare. Alcune sono apologetiche, altre morali; ma quelle e queste, secondo le norme dettate dalla S. Sede e secondo le vere esigenze dei tempi nostri. Gli argomenti oppurtunissimi vanno svolti con ragioni sode e stringenti e con chiarezza ed ordine ammirabili. Lo stile nobile e puro non ha niente di contorto e di ammanierato; nè vi si vede traccia di quelle allusioni e di quei modi che, adoperati da taluni, rendono profana la predicazione sacra. È un bel volume ed elegante, che noi consigliamo

volentieri ai sacri oratori ed a chiunque voglia leggere cose belle e salutari, non senza interesse e diletto. — Costa L. 5. 50 presso la libreria Desclée in Roma, via S. Chiara, n. 20.

Lépicier Alessio Maria — Del Miracolo. Sua natura, sue leggi, sue relazioni con l' ordine soprannaturale, per Alessio M.ª Lépicier dei Servi di Maria, prof. di Teol. Domm. nel Pontif. Collegio Urbano in Roma — Seconda ediz., riveduta ed ampliata — Roma, libr. pontif. Federico Pustet, 1901 — In 8.° gr. di pag. XIX, 271.

È una trattazione profonda e sottile che sviluppa ordinatamente e con magistrale perizia tutto ciò che s' attiene al miracolo. Ne definisce l' essenza, ne svolge il concetto, ne determina le condizioni ed i criterii per ben conoscerlo, e soprattutto ne chiarisce le relazioni col soprannaturale che è il fine inteso da Dio nell' operarlo. Com' è chiaro, è uno studio questo che prepara la via alla rivelazione, la quale si fa conoscere segnatamente per mezzo de' miracoli. Oh se leggessero con attenzione questo libro tutti coloro che con animo leggero rigettano il miracolo, dicendolo financo impossibile ; smetterebbero senz'altro la loro incredulità e piegherebbero il capo all' opera di Dio ! Noi facciamo voti che molti e molti se ne avvantaggino, specialmente il Clero a cui va commessa la difesa della religione. — Costa L. 3 presso la libr. Pustet in Roma, piazza Fontana di Trevi.

Lexicon Totius Latinitatis J. Facciolati, Aeg. Forcellini et J. Furlanetti Seminarii Patavini alumnorum cura et studio lucubratum ; nunc demum, juxta opera R. Klotz, G. Freum, L. Döderlein aliorumque recentiorum auctius, emendatius melioremque in formam redactum, curante Doct. Francisco Corradini eiusdem Seminarii alumno — Patavii, typis Seminarii 1864-1890 — Quattro grossi Volumi in 4.° a tre col. di pagg. LXXVII, 932, 975, 1032, 1054.

Siamo lieti di annunziare quest' opera colossale che tramanderà ai posteri la fama del celebre Seminario di Padova. Il *Lexicon totius latinitatis* è frutto appunto dei classici studii del detto Istituto, ed il Facciolati, il Forcellini, il Furlanetti che ne curarono le precedenti edizioni, erano alunni di quel rinomatissimo Seminario. Sanno tutti qual fama acquistò il loro *Lexicon,* il quale fu originale nel suo genere e diede la norma degli altri lessici nostrani e stranieri. Ma gli studii linguistici progredirono già molto in questi ultimi tempi, e specie nella Germania si fecero lavori assai pregevoli che meritavano di essere conosciuti. Fu giudicato perciò savio consiglio intraprendere una nuova edizione del celebre *Lexicon,* la quale venne affidata al chiarissimo dottor Corradini, alunno anche lui del Seminario, e peritissimo nella lingua del Lazio. Questi si pose con amore all' ardua impresa, giovandosi non solo dei proprii studii, ma di appunti inediti non pochi del Forcellini e delle opere di molti autori italiani e stranieri, massime tedeschi, e cominciò nel 1864 quest' ultima edizione, proseguendola coraggiosamente negli anni successivi ; ma giunto ad oltre la metà del quarto Volume, fu disgraziatamente colto dalla morte ; e allora il sŏlerte Vescovo di Padova, che con intelletto di amore veglia ivi per l' incremento dei buoni studii, commise allo illustre prof. Giuseppe Perin, lui pure alunno degnissimo di quel Seminario, il compimento dell' opera.

L' opera finalmente fu mandata a termine nel 1900; ed i quattro enormi Volumi di oltre 4000 pagine complessive, in carta di filo a tre colonne, formano un repertorio ricchissimo e prezioso di quanto mai si possa conoscere della classica latinità fino allo stato presente degli studii filologici, archeologici e critici. Basti paragonare questa edizione colle precedenti per vederne subito i maggiori pregi e rilevantissimi che l' adornano. Non solamente la materia è assai più ordinata con opportuni capoversi, ma è arricchita di cose moltissime prima non registrate, non pure quanto a vocabili nuovi ed alla storia ed alla origine degli antichi, ma altresì in rispetto al loro intimo significato e all' uso dei classici scrittori. Tutti gli amatori della dotta lingua latina dovrebbero provvedersene, ma specialmente i seminarii, gl' istituti letterarii, le curie vescovili, e chiunque voglia bene scrivere ed usare la detta lingua. — L' opera costa L. 150 presso la libreria del Seminario di Padova.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1902)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano—Il 15 u. s. nella Sala del Trono il S. Padre ricevè un pellegrinaggio di nobili Austro-Ungarici, preseduto da S. A. R. I. l'Arciduchessa Maria Luigia Annunziata, vedova d' Isenbourg-Birstein, e diretto dal Conte Giulio Sailern. Erano circa cento, appartenenti tutti a nobilissime e principesche famiglie dell' Impero.

Il 17 detto nella Cappella Sistina fu ricevuto il pellegrinaggio Vicentino, organizzato dalle società operaie ed agricole della Diocesi, ognuna rappresentata dalla propria bandiera, imponente pel numero e la qualità delle persone.

Il 18 ricevè la Principessa Maria de la Paz, infanta di Spagna, consorte del principe Ludovico Ferdinando di Baviera, i due suoi figli, la cognata, ed il seguito.

Il 19 nella Sala del Trono ricevè il Patriarca Siro, due Arciv. dello stesso rito, ed una rappresentanza di tutti gli ordini monastici dei diversi riti Orientali. All' indirizzo affettuoso del Patriarca rispose S. S. con un discorso in latino, facendo voti che in Siria si custodisca e raffermi sempre più la dottrina cattolica e la fede, annunziata dal Principe degli Apostoli. In seguito il Presule presentò molti indirizzi di omaggio e felicitazioni della sua Diocesi con l' obolo e ricchissimi doni di mobili, intarsiati di madreperla, e tappezzerie di seta ricamate in oro.

Il 20 nella Galleria delle Carte geografiche fu ricevuto il pellegrinaggio spagnuolo, composto da circa 800 persone, promosso dall' Emo Card. Vescovo di Barcellona. Erano presenti le Altezze Reali di Spagna, l' E.mo Vesc. di Barcellona, l' Arciv. di Siviglia, i Vesc. di Madrid e di Vich, la Commissione direttiva del pellegrinaggio, molti prelati, rappresentanze delle Diocesi e dell' aristocrazia. Furono offerte a S. S. otto grandi casse di arredi sacri, ed un cospicuo obolo raccolto nelle Diocesi.

Il 23 detto, dopo aver ammesso alla sua udienza il Patriarca di Antiochia,

il Vesc. di Aversa ed il Generale dei Carmelitani coi Padri che presero parte al Capitolo Generale dell' Ordine, il S. Padre ricevè il pellegrinaggio della Diocesi di Aversa, e l' offerta di molti doni e dell' Obolo di S. Pietro.

Il 25 nella sunnominata Galleria delle Carte geografiche ricevè il pellegrinaggio Irlandese, diretto dal R. P. Ring, ed accompagnato dal Card. Moran, Arciv. di Sidney, e dai Monsignori Riordan e Mac-Sterry. Intervennero le rappresentanze del Municipio di Dublino, dei Corpi amministrativi delle diverse città, dei consigli comunali e provinciali, del partito parlamentare, dei giornali, delle società, dei maestri, e delle confraternite: insomma l' Irlanda era rappresentata con indirizzi ed offerte da circa 500 pellegrini.

Il 27 nella detta Galleria fu ricevuto il pellegrinaggio Ruteno, guidato da Mons. Arciv. di Leopoli e dal Vesc. di Presmilia; un altro pellegrinaggio Ungherese, ed un gruppo di pellegrini di Gibilterra, guidati dal Rappresentante e Segretario di quel Vicario Apostolico. Facevano parte dei pellegrinaggi nobilissime persone, Deputati, Direttori d' Istituti, insegnanti di tutte le Diocesi Ungheresi colla bandiera millenaria della loro associazione. Furono presentati a S. S. indirizzi di felicitazioni, ed offerte.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha promosso Mons. Lorenzo Leone, Segretario della Nunziatura di Lisbona, ad Uditore della Nunziatura Apost. del Brasile; e Mons. Alberto Vassallo, Segretario della Nunziatura di Baviera, ad Uditore della Nunziatura Apost. del Belgio.

Feste Giubilari—Nel decorso mese si tennero splendide feste pel Giubileo di S. S. in Carpineto, sua patria. V' intervenne Mons. Adami, Arciv. di Cesarea, il quale inaugurò la Via Leone XIII, e la Piazza Gioacchino Pecci: si aprì al culto il tempio di S. Sebastiano, restaurato per munificenza del Papa, e nel palazzo del Conte Pecci ebbe luogo un' accademia di poesia e di musica, che destò l' ammirazione del colto e numeroso uditorio.

Nomina del presidente dei comitati cattolici — Il Conte Giovanni Grosoli di Carpi è stato nominato Presidente dei Comitati e Congressi cattolici d' Italia, con plauso generale, sapendo tutti le rare doti di questo esimio personaggio che ha dedicato tutto sè e le sue sostanze al bene della S. Chiesa. Prima di lui era stato nominato a tale alta carica l' insigne Conte Gio. Battista Paganuzzi di Venezia che per lunghi anni, con alto senno e con felici successi, avea diretto l' azione cattolica italiana. Egli però, per giuste sue ragioni, ma con rincrescimento dei buoni, volle declinare il mandato.

Congresso cattolico in Ungheria — A Budapest il 15 u. s. si è tenuto il terzo Congresso Cattolico nazionale alla presenza di quasi tutti i Vescovi dell'Ungheria, e di personaggi illustri per censo, dottrina e nobiltà. Il discorso di apertura fu pronunziato dal Conte Zichy, che raccomandò la concordia fra i cattolici. Si trattarono importanti argomenti, e si commemorò il giubileo del Sommo Pontefice dal Principe Primate Vaszary, il quale lesse una risposta del Papa all' indirizzo che gli si era spedito in omaggio, seguita da vivissimi applausi.

Necrologio — Sono morti: Mons. Vaugan, Vescovo cattolico di Plymouth (Inghilterra), e Mons. Leopoldo Franchi, già Vescovo di Livorno. È morto pure il Dottor Federico Galli, medico chirurgo dei Sacri Palazzi Apostolici.

CRONACHETTA POLITICA

— Il giorno 19 sp. la Regina Elena ha dato alla luce una nuova Principessa cui è stato imposto il nome di Mafalda (Matilde).

— Era previsto che sarebbe insorta la Macedonia per le riforme sempre aspettate e mai concesse dal governo turco. Diecemila bulgari han passato la frontiera per far causa comune cogl' insorti. Si sono avverati degli scontri tra essi e le truppe turche. Il Sultano ha spedito forze imponenti colà e tra non molto forse si ristabilirà la calma, non duratura.

— Una spedizione inglese nella Somalia, mandata contro il Mad Mullah, è stata sconfitta, trovandosi in numero insufficiente a resistere alle forze dei ribelli. Gl' inglesi hanno spediti altri soldati.

— I generali boeri han fatto viaggio in Francia, in Germania, ed in altri Stati, descrivendo le misere condizioni dei popoli delle antiche repubbliche africane, ed han raccolto cospicue somme pei danneggiati dalla guerra. Il ministro delle colonie inglese, con approvazione del governo, si prepara ad un viaggio nell' Africa del sud per esaminare le condizioni dei popoli dopo la guerra, soccorrere i danneggiati, e provvedere al benessere ed alla tranquillità dei vinti.

— Il Generale Castro, dopo sei giorni di combattimento, ha riportato una completa vittoria sugl' insorti del Venezuela.

— Fra lo spazio di tre mesi nell' Egitto si sono avverati 36 mila casi di colera, e ne sono morti 31 mila.

— Il giorno 8 sp. l' Imperatore Guglielmo è giunto a Porto Vittoria: con treno speciale è andato a Shorncliffe per arrivare poi a Sandrigham, ove l' attendeva il Re Edoardo, dal quale ha ricevuta cordialissima accoglienza, acclamatissimo dalla popolazione. Si fanno svariati commenti dai giornali esteri per tale visita.

— Allo scopo di reprimere i pirati del Mar Rosso, alcune navi da guerra italiane han bombardato la città di Midi. La Porta ha protestato, ed ha disposto spedire in quei paraggi quattro navi da guerra.

— Un enorme attentato si è commesso contro Leopoldo Re de' Belgi. Un certo Gennaro Rubino di Bitonto (in Italia), da Londra, dove dimorava, a Bruxelles esplose una rivoltella mentre il Re andava in carrozza con altre del suo seguito. I colpi per errore furono diretti nella carrozza, dove non andava il Re; ma fortunatamente non ferirono alcuno. L' assassino, fatto segno all' ira popolare, fu salvato dalla pubblica forza e tratto in arresto. Il S. Padre ed i Capi di tutte le Nazioni hanno mandato rallegramenti al Re Leopoldo per lo scampato pericolo.

S. Congregazione de' Riti

Se nel Giovedì S. e nel Sabato S. è permessa, secondo il Rito Ambrosiano, la messa letta non solo nelle chiese parrocchiali e sussidiarie, ma anche nelle altre chiese dello stesso genere, o negli altri oratorii pubblici o semipubblici.

Mediolan. — 22 Aug. 1902 — Expetenti E.mo et R.mo Domino Cardinali Andrea Ferrari, Archiepiscopo Mediolanensi: " An decretum *Mediolanen.* 18 Iulii 1902 (1) non solum ad Ecclesias parochiales et subsidiarias sed etiam ad alias eiusdem generis Ecclesias seu Oratoria publica vel semipublica extendatur? „ Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit: " *Affirmative,* dummodo ex iure vel ex privilegio aliae Ecclesiae seu Oratoria publica vel semipublica peragere valeant functiones in Triduo Maioris Hebdomadae, adhibita etiam forma minus solemni descripta in tractatu: *Piccolo Ceremoniale delle Chiese parocchiali della diocesi di rito ambrosiano*; secus *Negative,* et dentur decreta n. 2616 *Resolutionis dubiorum,* 31 Iulii 1821 ad 1 et 2 (2), et n. 4049 *Comen.,* 9 Decembris 1899

(1) V. *Mon. Eccl.* a pag. 353 di questo Vol.

(2) Ecco il tenore del cit. decr. 31 luglio 1821:

" 1. An toleranda sit consuetudo vigens in quibusdam Paroeciis, praesertim in ruralibus, celebrandi per Parochum Missam lectam Feria V in Coena Domini, quin peragi valeant eadem Feria et sequenti ceterae ecclesiasticae functiones praescriptae, ob Clericorum defectum. 2. An in Sabbato Sancto Missa ab Episcopo privatim celebranda in domestico Sacello ratione Ordinationis, vel aliis Sacerdotibus (si qui sunt) qui huiusmodi privilegio gaudeant, inchoanda sit a *Kyrie* vel a Prophetiis? Ad 1. *Affirmative,* et ad mentem. Mens est: ut locorum Ordinarii quoad Paroecias, in quibus haberi possint tres quatuorve saltem Clerici, sacras functiones Feriis V et VI ac Sabbato Maioris Hebdomadae peragi studeant, servata forma parvi Ritualis s. m. Benedicti XIII anno 1725 iussu editi; et quoad alias Paroecias quae Clericis destituuntur, indulgere valeant ob populi commoditatem ut Parochi (petita quotannis venia) Feria V. in Coena Domini Missam lectam celebrare possint,

ad I (1). „ — Atque ita rescripsit, die 22 Augusti 1902.

D. Card. FERRATA, *Praef.*

D. PANICI, *Archiep. Laodicen. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

Trasferita la solennità, si trasferisce pure la indul. plen. toties quoties *anche nella festa dei Sette Dolori della B. V.*

Prior Generalis Ordinis Servorum B. M. V., Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exponit, non omnes convenire Indulgentiam Plenariam per rescriptum eiusdem S. C. die 27 Januarii 1888 (2) concessum, a Christifidelibus toties lucrandam, quoties ecclesias Ordinis Servorum Mariae etc., (sive Fratrum, sive Monialium nec non Tertii Ordinis vel Confraternitatis VII Dolorum B. M. V.) in festo septem Dolorum B. M. V. visitant, transferri posse ad aliam diem, si externa solemnitas transferatur.

Quare ad omne dubium de medio tollendum humiliter quaerit: An in Decreto generali diei 9 Augusti 1852 (3) de translatione festorum

---

priusquam in Cathedrali vel Matrice Conventualis incipiat. Et ad D. Secretarium cum SS.mo.

" Ad 2. Quoad Episcopos ratione Ordinationis, servetur praescriptum Pontificalis et Decretum S. C. diei 21 Martii 1744 in *Bergomensi*, et Missa incipiatur a Prophetiis; et quoad alios, si qui privilegio gaudent, more solito, sed sine Introitu, post Campanarum sonitum. „

(1) Il cit. decr. 9 dicembre 1899 suona così:

" 1. An Feria V in Coena Domini in Ecclesiis Parochialibus aliisque non Parochialibus celebrari possit Missa lecta vel cum cantu, quin peragantur functiones Feriae VI in Parasceve et Sabbati Sancti?... Ad 1. In Ecclesiis Parochialibus, ubi adest Fons baptismalis, serventur Rubricae Missalis et Decreta, adhibito *Memoriali Rituum* Benedicti Papae XIII, pro functionibus praescriptis, si extet defectus sacrorum ministrorum et clericorum. In aliis vero Ecclesiis non Parochialibus, omitti potest functio Sabbati Sancti, non tamen illa Feriae VI in Parasceve; et fiat Sepulcrum; expetita facultate pro usu dicti *Memorialis*, si idem sacrorum ministrorum et clericorum defectus existat. „

(2) V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. I, p. 198.

(3) Il cit. decreto generale sancì: " ut omnes indulgentiae, quae hucusque quibusdam festis concessae fuerunt, ac in posterum concedentur, vel etiam si libuerit, de consensu Ordinarii illae concessae in sacris supplicationibus, aut in novendialibus, vel septenariis, sive triduanis precibus ante vel post festum, vel eius octavario perdurante, traslatae intelligantur pro eo die, quo festa huiusmodi etiam quoad solemnitatem tantum et externam celebrationem, non vero quoad officium et missam in aliquibus locis vel ecclesiis

relate ad indulgentias, comprehendatur etiam translatio Plenariae indulgentiae, de qua supra? „

S. Congregatio, audito Consultorum voto, respondit: *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem. S. Cong. die 2 Iulii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa i confessori de' Regolari.

Titio, sacerdoti approbato ad audiendas Confessiones, non raro contigit confessiones excipere regularium variorum Ordinum. Quare, quo prudentiore agat ratione, ab hoc sacro Tribunali enixe postulat solutionem dubiorum quae statim proponuntur hic infra:

I. Caius, sacerdos regularis, sub vesperum accessit ad Titium, facturus exomologesim. Interrogatus de recepta a Superiore facultate, respondit Superiorem domo abesse nec eodem reversurum die, nullum autem alium in Conventu adesse praesentem sacerdotem. Potuitne, in hac domestici Confessarii inopia, a Titio valide et licite absolvi?

II. Inter facultates quas S. Poenitentiaria pro foro interno cum confessariis communicare solet legitur, N. VIII, facultas " absolvendi religiosos cuiuscumque Ordinis, dummodo apud te legitimam habuerint licentiam peragendi Confessionem sacramentalem... etiam a casibus et censuris in sua religione reservatis. „ Valetne illa facultas ad casus quolibet modo reservatos? Soliti enim sunt in religionibus casus reservari alii Superiori immediato, alii Provinciali, alii Generali. Istas tamen observare distinctiones Confessario extraneo valde fuerit difficile. Suadet igitur expeditus facultatis usus ut omnes comprehendat casus religionis proprios. Prudens ceterum Confessarius non omittet ea imperare quibus Ordinis bono vel iuri satis sit cautum.

III. Utrum Confessario regulari praefata facultate uti liceat, cum Confessionem excipit religiosi eiusdem Ordinis ad quem pertinet ipse, ita ut in reservata proprii Ordinis polleat iurisdictione non formaliter a Superiore accepta, an contra coerceatur usus ad religiosos extraneos?

IV. Utrum Superior qui Confessionem permittit, addita conditione, v. gr. " Dummodo pro reservatis serves Ordinis consuetudinem „

---

publicisque oratoriis, sive in perpetuum, sive aliqua occasione, sive ad tempus, eoque durante legitime transferuntur. Cum vero transfertur tantum officium cum missa, non autem solemnitas et anterior celebratio festi, indulgentiarum nullam fieri translationem decrevit. „

impedire valeat praefatae facultatis usum ; an contra, semel concessa confitendi licentia, electus confessarius habeat vi facultatis Poenitentiariae potestatem in reservata a voluntate Superioris plane independentem ?

V. Num dicta n. IV. omnino transferenda sint in religiosum *itinerantem*, qui ad adeundum Confessarium extraneum expressa Superioris facultate non habuit opus ?

Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, ad proposita dubia respondet : ad I.um. Si Superior domus aliique confessarii tamdiu absint, saltem per unum diem, ut grave sit religioso poenitenti toto eo tempore carere absolutione sacramentali, is licite et valide absolvitur ab extraneo confessario idoneo h. e. approbato. — Ad II.um *Affirmative.* — Ad III.um Dummodo Confessarius regularis approbatus sit ad recipiendam Confessionem religiosi proprii ordinis, *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam. — Ad IV.um *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam. — Ad V.um Si Confessarius extraneus habeat a S. Sede facultatem absolvendi religiosos a casibus reservatis in eorum Ordine, *Affirmative*, secus, *negative.*

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 14 Maii 1902.

B. Pompili *S. P. Datarius.*
J. Palica, *S. P. Subst.*

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie

(Contin. V. pag. 253 — 258 di questo Vol.)

XXIV.

Processioni — Benedizioni — Reliquie — Funzioni diverse.

Sommario — 1. Il diacono, cui si commette di amministrare il battesimo, non può benedire il sale e l'acqua — 2. Non è lecito surrogare l'accolito al suddiacono nel portare la croce in processione — 3. Possono usarsi le teche di legno per le reliquie — 4. Deve osservarsi il Rituale circa la cotta e la stola nelle benedizioni — 5. Il piccolo Rituale di Bened. XIII può usarsi solo quando si hanno solo tre o quattro chierici; non già quando se ne hanno più — 6. Le statue possono portarsi in processione sopra un carro trionfale, circondato da confratelli — 7. L'acqua nella vigilia di

Epifania può benedirsi solo col rito dell'acqua santa — 8. Non possono, neppure per grazia, aggiungersi altri titoli alle litanie lauretane — 9. La stola del predicatore dev'esser sempre del colore del giorno corrente, anche nel dì dei morti — 10. L'*Alleluia* nel tempo pasquale può aggiungersi a' versetti ed ai responsorii nell'officio canonico, non già fuori di esso — 11. Possono consacrarsi alla S. Famiglia i seminarii, i collegii e le case religiose, e ancor le parrocchie; non già le diocesi ed i regni — 12. Le preci alla S. Famiglia possono recitarsi anche in pubblica chiesa innanzi alla sua immagine — 13. Possono dedicarsi alla S. Famiglia anche le famiglie già consacrate a S. Giuseppe — 14. Le litanie e le orazioni che circolano sulla S. Famiglia devono essere approvate dal Vescovo o dalla S. Sede; altrimenti son proibite — 15. Nelle processioni de' Ss. Martiri deve usarsi il color rosso, ancorchè sia diverso il colore del giorno — 16. Può conservarsi la consuetud. che il Superiore regolare riceva le processioni con cotta e stola alla porta della propria chiesa, e che vi entrino i parroci colla stola — 17. La bened. del fonte deve farsi in ciascuna parrocchia, tranne il caso di diritto contrario; e può farsi privatamente quando non vi è concorso di fedeli — 18. Il Rituale Romano può osservarsi anche ne' luoghi, in cui si abbiano rituali proprii — 19. La genuflessione alla croce dell'altare deve farsi in qualunque chiesa, ma solo nelle funzioni — 20. Deve considerarsi abrogata l'antica formola della Chiesa greca di benedire l'acqua la vigilia della Epifania — 21. I cappellani cantori, quando cantano, non possono farsi sostenere il libro dagli accoliti — 22. La cappella privata, che serve ad uso pubblico, può tenere il campanile — 23. Qualsivoglia sacerdote, invitato, può benedire i campi, gli animali ecc. — 24. Può tollerarsi l'usanza di recare in processione prima l'immagine di Maria SS. morta, e poi quella risorta — 25. Sta al Vescovo il giudicare se si possa cantare la Messa votiva *de Spiritu S.* nella solenne inaugurazione dell'anno scolastico — 26. La benediz. delle candele, delle ceneri e delle palme *deve* farsi nelle chiese cattedrali e collegiate: nelle altre *può* farsi. La benediz. dopo il parto può farsi da qualunque sacerdote quando ne sia richiesto, col permesso del rettore della chiesa — 27. Sono proibite le feste nelle nascite dei Santi, tranne quelle di Maria SS. e di S. Gio. Batt. — 28. Non è spediente il culto liturgico alla B. V. della Croce (colla croce in mano): quanto alla immagine, sta al Vescovo di permetterla — 29. Le sole litanie che si trovano nel Breviario, o nelle recenti edizioni approvate dal Rituale Romano, possono recitarsi pubblicamente nelle chiese.

1. Quum aliquando necessitas exigat ut Diaconis committatur solemnis Baptismi administratio, quaeritur: Potestne Diaconus salem benedicere et aquam?

Resp. 19 Februarii 1888, in Mariannen., n. 3684: " Negative. „

2. Licet ne permittere ut in Processionibus Crux deferatur non ab ipso Subdiacono sed ab Acolyto, Subdiacono prope tunc inter ceroferarios incedente?

Resp. 22 Iulii 1888, in De Guatimala, ad 4, n. 3691: " Negative; et singulis in casibus servetur dispositio Caeremonialis Episcoporum. „

3. Utrum tolerari possint thecae Sacrarum Reliquiarum ad modum ostensorioli ex simplici et nudo ligno confectae?

Resp. 7 Decembris 1888, in Ordinis Minorum Capuccinorum S. Francisci, ad 14, n. 3697: " Affirmative. „

4. Utrum licite fieri possint privatim aliquae minores benedictiones Ritualis Romani cum sola stola absque superpelliceo?

Resp. ibidem, ad 15: " Servetur Rituale. „

5. An Capuccini possint ad libitum et in una eademque Ecclesia sacras functiones peragere, nunc iuxta praescriptiones ordinarias Missalis Romani etc., nunc utendo Memoriali Rituum a Benedicto XIII pro parvis Ecclesiis edito?

Resp. ibidem, ad 17: " Si Ecclesiae sufficiens Clerus suppetat, peragant functiones iuxta Missale Romanum; si tres aut quatuor Clericos tantum habeant, utantur Memoriali Rituum Benedicti XIII. „

6. — I. Num prohibendum sit deferri statuam Beatae Mariae Virginis a Confraternitate vulgo *de la Soledad*, collocatam super currum ad solis occasum feriae VI in Parasceve? Et quatenus Affirmative;

II. Num pariter prohibendum sit deferri curru triumphali Statuam Immaculatae Deiparae Conceptionis in Processione quae fit mense Iulio a praedictis sodalibus?

Resp. 14 Decembris 1888, in Palentina, n. 3699: " Utroque in casu, enuntiatum currum permitti posse; sub conditione tamen quod aliquot respectivi Confratres sacco induti eundem currum comitent ad huius latera. „

7. An in aquae benedictione, quae in Vigilia vel in Festo Epiphaniae in aliquibus locis cum aliqua solemnitate fieri consuevit, permittendus sit ritus alius quam qui praescribitur a Rituali Romano ad faciendam aquam benedictam?

Resp. 17 Maii 1890, in Plurium Dioecesium, n. 3730: " Negative. „

8. Sodales cuncti Confraternitatis S. Mariae de Carmelo in Civitate Squillacen. et ipsorum Pietatis Magister, posteaquam Decretis Sacrae Rituum Congregationis obsequentes, invectum morem iam intermiserant adiiciendi Litaniis Beatae Virginis invocationem eius sub titulo Carmeli, indultum modo Sanctissimi humillime expetierunt, quo ipsis morem eiusmodi rursus inducere permitteretur.

Sacra vero Rituum Congregatio, respondendum censuit: " Lectum. „ Die 17 Iunii 1890, in Squillacen., n. 3733.

9. An Stola Concionatoris (quae in variis regionibus semper est in usu) pro sermonibus festivis de S. Ioseph et Annuntiatione B. M. V., quando haec Festa occurrunt in Hebdomada maiori, debeat esse coloris albi, vel violacei? Et an die 2 Novembris (vel Dominica sequenti) ad sermonem pro defunctis liceat adhibere Stolam coloris nigri?

Resp. 6 Februarii 1892, in Lincien., ad 13, n. 3764: " Stola concionatoris sit coloris Officio diei respondentis, etiam die secunda Novembris. „

10. Viget usus in Dioecesi Lincien., sicut et in aliquibus aliis, addendi tempore paschali in exercitiis devotionis, quae extra Officium canonicum, maxime coram SS.mo Sacramento, habentur, *Alleluia* ad Versiculos: v. g.

ad ℣. *Ora pro nobis* post Litanias Lauretanas, ℣. *Benedicamus Patrem et Filium* post *Te Deum etc.*, quinimmo et addendi in diebus Paschatis vel infra octavam Paschae duplex *Alleluia* ad *Benedicamus Domino*, quod in his regionibus solet cantari finitis Orationibus, quibus praecessit solemnis cantus Hymni Ambrosiani. Quaeritur: An usus iste tolerari possit?

Resp. ibidem. ad 18: " Negative. „

11. An Seminaria, Collegia, Congregationes et Religiosae Familiae possint per formulam novissime a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII approbatam semel Sacrae Familiae consecrare, itemque Paroeciae, Dioeceses ac Regiones?

Resp. 13 Februarii 1892, ad 1, n. 3766: " Quoad Seminaria, Collegia et singulas Domos Congregationum ac Familiarum Religiosarum, Affirmative; quoad Paroecias, provisum per consecrationem familiarum in singulis Parœciis; quoad cetera, non expedire. „

12. Preces ab eodem Sanctissimo Domino Nostro itidem approbatae atque Indulgentiis ditatae, a singulis familiis coram imagine Sacrae Familiae recitandae, possuntne in Ecclesiis publicis usurpari?

Resp. ibidem, ad 2: " Affirmative, sed coram Imagine Sacrae Familiae. „

13. Licet ne familiis, quae iam speciali ratione Sancto Ioseph se consecrarunt, semel Sacrae Familiae iterum dedicare?

Resp. ibidem, ad 3: " Affirmative. „

14. Quum permultae Orationes, Litaniae, formulae consecrationis Sacrae Familiae et alia huiusmodi in pluribus locis circumferantur, quomodo providendum?

Resp. ibidem, ad 4: " Quoad Litanias, comprehendi sub universali vetito Litaniarum, quae explicite approbatae non fuerint a Sede Apostolica; quoad Orationes, formulas consecrationis aliasque preces sub quovis titulo ad Sacram Familiam honorandam adhibitas, mittendas esse ab Ordinariis locorum, nec non a Superioribus Religiosarum Congregationum, ad hanc Sacram Congregationem, ut debito examini subiiciantur; secus, in posterum licite usurpari nequeant. „

15. Quisnam color adhibendus est in Processionibus, quae in Festo S. Sebastiani Mart., utpote pestilitatis depulsoris, ex voto fiunt immediate ante Missam Conventualem in pluribus Cathedralibus et Collegiatis Ecclesiis, quando (prouti anno 1889 accidit) Festum S. Sebastiani Festo SS.mi Nominis Iesu impeditum occurrit?

Resp. 19 Februarii 1892, in Urgellen., ad 1, n. 3769: " Adhibendus color proprius S. Martyris, hoc est rubeus. „

16. — I. An liceat Superiori Regulari Ecclesiae in Monte Berico excipere ad ostium Processiones, indutus superpelliceo et Stola?

II. An liceat Parochis, qui dictis processionibus intersunt, Ecclesiam Beatae Mariae Virginis ad Montem Bericum ingredi cum Stola?

III. Et quatenus Negative ad 1 et 2, supplicibus et communibus votis expetitur, ut exposita consuetudo servari possit.

Resp. 20 Maii 1892, in Vicentina, n. 3775: " Expositam consuetudinem servari posse. „

17. In Dioecesi Spalatensi antiqua viget consuetudo in Sabbato Sancto et in Vigilia Pentecostes fontem baptismalem benedicendi tantum in Cathedrali, Concathedrali, Collegiata et nonnullis praecipuis parochialibus Ecclesiis; pro usu vero fontium baptismatum reliquarum Ecclesiarum parochialium defertur aqua benedicta ex memoratis Ecclesiis. Inde quaeritur:

I. An ista consuetudo ulterius toleranda sit?

II. An benedictio fontis, in casu quo fideles non accedant ad Ecclesiam diebus statutis, privatim absolvenda sit?

Resp. 7 Iunii 1892, in Spalaten., ad 1 et 2, n. 3776;

Ad I. " Negative; exceptis, si adsint, specialibus ac determinatis iuribus circa Ecclesias matrices. „

Ad II. " Affirmative. „

18. Licetne Rituale Romanum ubique adhiberi et in quibuscumque functionibus, etiamsi proprium Rituale Dioecesanum, in nonnullis tantum a Romano discrepans, habeatur?

Resp. 30 Augusti 1892, in Strigonien., ad 9, n. 3792: " Affirmative. „

19. Quum a Caeremoniali Episcoporum praescribatur ut omnes, exceptis Canonicis Ecclesiae Cathedralis, unicum genu flectant Cruci Altaris Maioris: quaestio exorta est num haec genuflexio facienda sit etiam in aliis Ecclesiis seu Cappellis publicis, ubi in Altari maiori haud asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum?

Resp. ibidem, ad 11: " Affirmative, sed in actu functionis tantum. „

20. Cum Sacra Rituum Congregatio, novissimo Decreto die 17 Maii 1890 Plurium Dioecesium, prohibuerit in benedictione aquae Festo Epiphaniae Domini peragi solita alium adhibere ritum, quam qui praescribitur in Rituali Romano pro facienda aqua benedicta, quaeritur: " Num Decretum hoc omnes respiciat Dioeceses, ita ut nullo modo amplius liceat usurpare formulam illam longissimam et Ecclesiae Graecae propriam; et si affirmative: An formula haec antiqua omnino expungi debeat ex Ritualibus? „

Resp. ibidem, ad 15: " Affirmative; et in Rituali adnotetur abrogatio benedictionis. „

21. Num Cappellani cantores, in Ecclesiis per quas Processio transit, possint Antiphonas Sanctorum Titularium intonare et canere in libro sustentato per Acolythum?

Resp. 13 Iunii 1893, in Dubiorum, ad 1, n. 3801: " Negative. „

22. Num in aliqua Cappella rurali, quae extructa sit in domo privatae personae et nihilominus in publicum usum inserviat, haberi possit Campanile cum Campana, quae pro Missa celebranda pulsetur; et duae ianuae apertae?

Resp. ibidem, ad 6: " Affirmative. „

23. Num simplex Sacerdos sive Secularis, sive Regularis, possit invitatus benedicere privato ritu campos, animalia et similia?

Resp. ibidem, ad 6: " Affirmative. „

24. In aliquibus Goanae Archidioeceseos Ecclesiis celebratur Festum Transitus B. M. V. a die 13 ad diem 14 Augusti, per Processionem qua defertur imago ipsius Deiparae in feretro deposita, ac si demortua iaceret; et ita relinquitur ad primas Vesperas dies Assumptionis; tunc vero imago erecta sistitur ac si viva esset. Licet ne huiusmodi usus cum hisce ritibus tolerare?

Resp. 16 Iunii 1893, in Goana, ad 4, n. 3804: " Tolerari posse. „

25. In Seminario Racholensi quotannis celebratur cum magno pompae apparatu dies, qua fit initium scholarum. Quaeritur: Num huiusmodi solemnitas praebeat sufficiens motivum celebrandi, uti fit, Missam votivam solemnem de Spiritu Sancto? Et quatenus affirmative, poterit ne Ordinarius indulgere veniam, ut in perpetuum haec Missa celebretur?

Resp. ibidem, ad 7: " Ad primam partem, decernendum ab Episcopo; Ad secundam, Negative. „

26. — Romana.

I. Sacra Rituum Congregatio statuit et declarat: " Benedictiones Candelarum, Cinerum atque Palmarum esse ex obligatione faciendas in omnibus Ecclesiis Collegialibus; in aliis autem posse fieri. „

II. Sacra eadem Congregatio decernit: " Benedictionem mulieris post partum fieri debere a Parocho, si expetitus ipse fuerit: posse autem fieri a quocumque Sacerdote, si expetitus pariter fuerit, in quacumque Ecclesia vel Oratorio publico, certiore facto Superiore Ecclesiae. „

Die 21 Novembris 1893, n. 3813.

27. — Decretum Generale.

A Sacra Rituum Congregatione petitum fuit declarari: Utrum temporalis nativitas alicuius Sancti vel Beati, excepta illa Deiparae Virginis nec non S. Ioannis Baptistae, celebrari possit liturgico ritu vel alio sacrae solemnitatis modo?

Resp. 19 Decembris 1893, n. 3816: " Negative, etiamsi celebratio fieret die obitus vel alio quocumque die memoriæ eiusdem Sancti vel Beati assignato. „

SS.mus Dominus Noster Leo Papa XIII, die 21 iisdem mense et anno, hunc Decretum approbavit et evulgari mandavit.

28. Triventi in Ecclesia S. Crucis prostat simulacrum Deiparae Virginis Perdolentis, nigris vestibus indutum, habituque consueto: ast sinistra manu Crucifixum gestans. Hinc quaeritur:

I. Tolerari potestne cultus B. M. V. de Cruce?

II. Quid dicendum de praefato simulacro?

Resp. 23 Februarii 1894, in Triventina, ad 1 et 2, n. 3818:

Ad I. " In sensu liturgico, non expedire. „

Ad II. " Servetur Decretum Sacri Concilii Tridentini quoad Sacras Imagines. „

29. Decretum.

I. Quaenam Litaniae publice recitari valeant in Ecclesiis vel Oratoriis

publicis, vi Constitutionis Clementis Papae VIII et Decretorum, quae ab illius Successoribus Pontificibus promulgata fuere?

Resp. 6 Martii 1894, ad 1, n. 3820: " Litaniae tantum quae habentur in Breviario, aut in recentioribus editionibus Ritualis Romani, ab Apostolica Sede approbatis. „ *(continua)*

LETTERA ENCICLICA

DEL SS. S. N. LEONE PP. XIII

AI VESCOVI D' ITALIA SUI SACRI SEMINARII

VENERABILI FRATELLI

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Fin dal principio del Nostro Pontificato, ponendo Noi mente alle gravi condizioni della società, non tardammo a riconoscere, come uno dei più urgenti doveri dell' Apostolico ufficio fosse quello di rivolgere specialissime cure alla educazione del Clero. Vedevamo infatti che ogni Nostro divisamento ad operare nel popolo una restaurazione di vita cristiana sarebbe tornato invano, ove nel ceto ecclesiastico non si serbasse integro e vigoroso lo spirito sacerdotale. Pertanto mai non cessammo, quanto era da Noi, di provvedervi, sia con opportune istituzioni, sia con parecchi documenti diretti a tale intento. Ed ora una particolare sollecitudine verso il Clero d' Italia ci muove, Venerabili Fratelli, a trattare ancora una volta un argomento di sì grande rilievo. — Belle invero e continue testimonianze esso ne porge di dottrina, di pietà, di zelo, tra le quali Ci piace di additar con lode l' alacrità onde, secondando l' impulso e la direzione dei Vescovi, coopera al movimento cattolico che Ci è sommamente a cuore. Non possiamo tuttavia dissimulare la preoccupazione dell' animo Nostro al vedere come da qualche tempo vada qua e là serpeggiando una cotal brama d'innovazioni inconsulte, così rispetto alla formazione, come all'azione multiforme dei sacri ministri. Ora è facile avvisare le gravi conseguenze che sarebbero a deplorarsi, ove a siffatte tendenze innovatrici non si apportasse pronto rimedio. — Ond' è che a preservare il clero italiano dalle influenze perniciose dei tempi, stimiamo cosa opportuna, Venerabili Fratelli, richiamare in questa Nostra lettera i veri e invariabili principii che debbono regolare l' educazione ecclesiastica e tutto il sacro ministero.

Il Sacerdozio cattolico, divino nella sua origine, soprannaturale nella sua essenza, immutabile nel suo carattere, non è tale istituzione che

possa accomodarsi alla volubilità delle opinioni e dei sistemi umani. Partecipazione del Sacerdozio eterno di Gesù Cristo, esso deve perpetuare fino alla consumazione dei secoli la missione stessa dal divin Padre affidata al suo Verbo Incarnato: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (1). Operare la salute eterna delle anime sarà sempre il grande mandato, a cui esso non potrà mai venir meno; come, per fedelmente attuarlo, non dovrà mai cessar di ricorrere a quei soprannaturali presidî e a quelle norme divine di pensiero e di azione che gli diè Gesù Cristo, quando inviava i suoi Apostoli per tutto il mondo a convertire i popoli al Vangelo. Quindi S. Paolo nelle sue lettere vien ricordando, non essere altro il sacerdote che il *legato*, il *ministro di Cristo*, il *dispensatore dei suoi misteri* (2), e ce lo rappresenta quasi collocato in luogo eccelso (3), quale intermediario fra il cielo e la terra per trattare con Dio gl'interessi sommi dell'uman genere, che sono quei della vita sempiterna. Tale il concetto che i Libri santi ne dànno del Sacerdozio cristiano, cioè di un'istituzione soprannaturale, superiore a tutti gl'istituti terreni e affatto separata da essi come il divino dall'umano. — La stessa alta idea emerge chiara dalle opere dei Padri, dal magistero dei Romani Pontefici e dei Vescovi, dai decreti dei Concili, dall'unanime insegnamento dei Dottori e delle Scuole cattoliche. Che anzi tutta la tradizione della Chiesa è una voce sola nel proclamare che il Sacerdote è un *altro Cristo*, e che il Sacerdozio *si esercita bensì in terra, ma va meritamente annoverato tra gli ordini del cielo* (4); *poichè gli son date da amministrare cose del tutto celesti, e gli è conferito un potere che Dio non affidò neppure agli Angeli* (5); potere e ministero che riguardano il governo delle anime, ossia *l'arte delle arti* (6). Perciò educazione, studi, costumi, quanto insomma si attiene alla disciplina sacerdotale, venne sempre dalla Chiesa considerato come un tutto a sè, non pur distinto, ma separato altresì dalle ordinarie norme del vivere laicale. — Tal distinzione e separazione deve dunque rimanere inalterata anche ai tempi nostri, e qualunque tendenza ad accomunare o confondere l'educazione e la

(1) Ioann. XX, 21.

(2) II Cor. V, 20; VI, 4; I Cor. IV, 1.

(3) Hebr. V, 1.

(4) " Sacerdotium enim in terra peragitur, sed coelestium ordinum classem obtinet: et iure quidem merito „ (S. Io. Crysost. *De Sacerdotio* lib. III, n. 4).

(5) " Etenim qui terram incolunt in eaque commorantur, ad ea quae in caelis sunt dispensanda commissi sunt, potestatemque acceperunt, quam neque Angelis, neque Archangelis dedit Deus „ (Ib. n. 5).

(6) " Ars est artium regimen animarum. „ (S. Gregor. M. *Regul. Past.* Part. I, c. 1).

vita ecclesiastica con l' educazione e la vita laicale, ha da giudicarsi riprovata nonchè dalla tradizione dei secoli cristiani, ma dalla dottrina stessa apostolica e dagli ordinamenti di Gesù Cristo.

Certamente nella formazione del clero e nel ministero sacerdotale ragion vuole che si abbia riguardo alle varie condizioni dei tempi. Quindi è ben lungi da Noi il pensiero di rigettare quei mutamenti che rendano l' opera del Clero sempre più efficace nella società in mezzo a cui vive; che anzi appunto per tale considerazione Ci è sembrato conveniente di promuovere in esso una più solida e squisita coltura, e di aprire un campo più largo al suo ministero. Ma ogni altra innovazione che potesse recar qualche pregiudizio a ciò che è essenziale al sacerdote, dovrebbe riguardarsi come affatto biasimevole. Il sacerdote è sopra tutto costituito maestro, medico e pastore delle anime, e guida ad un fine che non si chiude nei termini della vita presente. Ora non potrà mai egli corrispondere appieno a così nobili ufficii, se non sia, quant' è mestieri, versato nella scienza delle cose sacre e divine; se non sia fornito a dovizia di quella pietà che ne fa un uomo di Dio; se non ponga ogni cura in avvalorare i suoi insegnamenti colla efficacia dell' esempio, conforme all' ammonimento dato ai sacri Pastori dal Principe degli Apostoli: *Forma facti gregis ex animo* (1). Comunque volgano i tempi, e le condizioni sociali cangino e si tramutino, queste sono le proprie e massime doti che debbono rifulgere nel sacerdote cattolico, giusta i principii della fede; ogni altro corredo naturale ed umano, sarà certo commendevole, ma non avrà, rispetto all' ufficio sacerdotale, che una secondaria e relativa importanza. — Se pertanto è ragionevole e giusto che il Clero si pieghi, fin dove è lecito, ai bisogni dell' età presente, è altresì doveroso e necessario che alla prava corrente del secolo, non che cedere, fortemente resista. E ciò, mentre risponde naturalmente all'alto fine del sacerdozio, vale altresì a renderne più fruttuoso il ministero, crescendogli decoro e procacciandogli rispetto. — Ora è noto purtroppo come lo spirito del naturalismo tenti inquinare ogni parte anche più sana del corpo sociale: spirito che inorgoglisce le menti e le ribella ad ogni autorità; che avvilisce i cuori e li volge alla ricerca dei beni caduchi, trascurati gli eterni. Di questo spirito così malefico e già troppo diffuso, grandemente è a temere che qualche influsso non possa insinuarsi anche fra gli ecclesiastici, massime fra i meno esperti. Tristi effetti ne sarebbero, il venir meno a quella gravità di condotta, che tanto si addice al sacerdote; il cedere con leggerezza al fascino di ogni novità; il diportarsi con indocilità pretenziosa verso i mag-

(1) I Petr. V, 3.

giori ; il perdere quella ponderatezza e misura nel discutere che tanto è necessaria, particolarmente in materia di fede e di morale. Ma effetto ben più deplorevole, perchè congiunto col danno del popolo cristiano, ne seguirebbe nel sacro ministero della parola, inducendovi un linguaggio non conforme al carattere di banditore dell' Evangelo.

Mossi da tali considerazioni, Noi sentiamo di dover nuovamente e con più vivo studio raccomandare, che innanzi tutto i Seminari siano con gelosa cura mantenuti nello spirito proprio, così rispetto all' educazione della mente come a quella del cuore. Non si perda giammai di vista, ch' essi sono esclusivamente destinati a preparare i giovani non ad uffici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all' alta missione, poc' anzi accennata, di *ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio* (1). Da tale riflesso, tutto soprannaturale, sarà sempre agevole, come notammo già nella Enciclica al Clero di Francia, data l' 8 Settembre 1899, ritrarre norme preziose non pure per la retta formazione dei chierici, ma per allontanare altresì dagl'Istituti, ne'quali si educano, ogni pericolo così interno come esterno, d' ordine morale o religioso.—Rispetto agli studi, poichè il clero non dev'essere estraneo agli avanzamenti d' ogni buona disciplina, si accetti pure quanto di veramente buono ed utile si riconosca negl' innovati metodi : ogni tempo suol contribuire al progresso del sapere umano. Però vogliamo che su tal proposito siano ben ricordate le prescrizioni Nostre intorno allo studio delle lettere classiche, e principalmente della Filosofia, della Teologia, e delle scienze affini : prescrizioni che demmo in più documenti, massime nella detta Enciclica, di cui Ci piace perciò trasmettere a voi un esemplare, unito alla presente. — Sarebbe al certo desiderabile che i giovani ecclesiastici potessero tutti, com' è dovere, fornire il corso degli studi sempre all' ombra dei sacri Istituti. Ma poichè gravi ragioni talora consigliano che alcuni di essi frequentino le pubbliche Università, non si dimentichi con quali e quante cautele i Vescovi debbano ciò loro permettere (2). — Vogliamo del pari che s' insista sulla fedele osservanza delle norme contenute in altro più recente documento, in ispecial modo per quanto concerne le letture od altro che potesse dare occasione ai giovani di prender parte comecchessia ad agitazioni esterne (3). Così gli alunni dei Seminari, facendo tesoro di un tempo prezioso e colla massima tranquillità degli animi, potranno raccogliersi tutti intorno a quegli studi che li rendano maturi

(1) I Cor. IV, 1.

(2) Instructio *Perspectum est* S. Congr. EE. et RR. dat. die 21 Iulii 1896, ad Italiae Episcopos et Familiarum Religiosarum Moderatores.

(3) Istruzione della S. Congr. degli AA. EE. SS. del 27 Gennaio 1902, sull' azione popolare cristiana o democratico-cristiana in Italia.

ai grandi doveri del sacerdozio, singolarmente al ministero della predicazione e delle confessioni. Ben si rifletta, quanto grave sia la responsabilità di quei sacerdoti che, in tanto bisogno del popolo cristiano, trascurano di prestar l' opera propria nell' esercizio di questi sacri ministeri; e di coloro altresì che non vi portano una illuminata operosità: sì gli uni come gli altri mal corrispondono alla propria vocazione in cosa che troppo importa alla salute delle anime. E qui dobbiamo richiamare l' attenzione vostra, Venerabili Fratelli, sulla speciale Istruzione che volemmo data in ordine al ministero della divina parola (1); e desideriamo che se ne traggano più copiosi frutti. Rispetto poi al ministero delle confessioni, si rammenti quanto severe suonino le parole del più insigne e mite dei moralisti verso coloro che non dubitano di sedere inetti nel tribunale di penitenza (2); e come non meno severo sia il lamento dell' insigne Pontefice Benedetto XIV, che poneva tra le maggiori calamità della Chiesa il difetto nei confessori di una scienza teologica morale qual s' addice alla gravità di così santo ufficio.

Ma al nobile scopo di preparare degni ministri del Signore è necessario, Venerabili Fratelli, che sia volto, e con sempre maggior vigore e vigilanza, oltre l' ordinamento scientifico, anche il disciplinare e l' educativo dei vostri Seminari. — Non vi si accolgano che giovani i quali offrano fondate speranze di voler consecrarsi in perpetuo al ministero ecclesiastico (3). Si tengano segregati dal contatto e più dalla convivenza con giovani non aspiranti al sacerdozio: tale comunanza potrà per giuste e gravi cause tollerarsi a tempo e con singolari cautele, finchè non sia dato di pienamente provvedere, conforme allo spirito della disciplina ecclesiastica. Si rimandino quanti nel corso della loro educazione manifestassero tendenze men convenevoli alla vocazione sacerdotale, e nell' ammettere i chierici agli ordini sacri si usi somma ponderazione, giusta l' ammonimento gravissimo di San Paolo a Timoteo: *Manus cito nemini imposueris* (4). In tutto ciò conviene posporre qualsiasi altra considerazione, che sarebbe sempre da ritenersi inferiore a quella rilevantissima della dignità del sacro ministero. — Importa poi grandemente, che a formare negli alunni del santuario un' imagine viva di Gesù Cristo, nel che si assomma tutta l' educazione ecclesiastica, i moderatori e gl' insegnanti alla

---

(1) Istruzione della S. Congr. dei VV. e RR. del 31 Luglio 1894 a tutti gli Ordinari d' Italia ed ai Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose.

(2) S. Alf. M.ª De Liguori: *Pratica del Confessore*, c. I, § n. 18.

(3) Conc. Trident. Sess. XXIII, c. XVIII, *De Reformat.*

(4) I Timoth. v, 22.

diligenza e alla perizia propria del loro officio congiungano l' esempio di una vita al tutto sacerdotale. La condotta esemplare di chi presiede, massime ai giovani, è il linguaggio più eloquente e persuasivo per ispirare negli animi loro il convincimento dei propri doveri e l' amore al bene. Un' opera di tanto rilievo richiede principalmente dal direttore di spirito prudenza non ordinaria e cure indefesse; onde un tale ufficio, che desideriamo non manchi in verun Seminario, vuol essere affidato ad ecclesiastico molto esperto nelle vie della perfezione cristiana. Ed a lui non sarà mai abbastanza raccomandato d' infondere e coltivar negli alunni colla maggiore sodezza quella pietà la quale è per tutti feconda, ma specialmente pel clero, di utilità inestimabili (1). Perciò sia egli sollecito di premunirli altresì da un pernicioso inganno, non infrequente tra giovani, cioè di lasciarsi talmente prendere all' ardore degli studi, da non curar poi a dovere il proprio avanzamento nella scienza dei Santi. Quanto più la pietà avrà messo radici profonde nei chierici, tanto meglio saranno temprati a quel forte spirito di sacrifizio, ch' è al tutto necessario per zelare la gloria divina e la salvezza delle anime. — Non mancano, la Dio mercè, nel clero italiano sacerdoti che diano nobili prove di quanto possa un ministro del Signore, penetrato di siffatto spirito; mirabile la generosità di quei tanti che per dilatare il regno di Gesù Cristo, corrono volenterosi in lontane terre ad incontrare fatiche, privazioni e stenti d' ogni maniera, ed anche il martirio.

Di questa guisa, scorto da provvide ed amorevoli cure nella conveniente cultura dello spirito e dell' ingegno, verrà a grado formandosi il giovane levita, quale lo richieggono la santità della sua vocazione ed i bisogni del popolo cristiano. Il tirocinio in verità non è breve; eppure vorrà essere protratto anche oltre il tempo del Seminario. Conviene infatti che i giovani sacerdoti non siano lasciati senza guida nelle prime fatiche, ma vengano confortati della esperienza de' più provetti che ne maturino lo zelo, la prudenza, e la pietà; ed è espediente altresì che, ora con esercitazioni accademiche, ora con periodiche conferenze, si allarghi l' uso di tenerli continuamente esercitati negli studi sacri.

È manifesto, Venerabili Fratelli, che quanto abbiamo sin qui raccomandato, lungi dal menomamente nuocere, giova anzi in singolar modo a quella operosità sociale del Clero, da Noi in più occasioni inculcata come necessaria ai nostri giorni. Poichè coll' esigere la fedele osservanza delle norme da Noi richiamate, si viene a tutelare ciò che di siffatta operosità dev' essere l' anima e la vita. — Ripetiamo

(1) I Timoth. IV, 7, 8.

dunque anche qui, e più altamente, esser mestieri che il Clero vada al popolo cristiano, insidiato d' ogni parte, e con ogni sorta di fallaci promesse adescato segnatamente dal socialismo ad apostatare dalla fede avita; subordinando però tutti la propria azione all' autorità di coloro, *cui lo Spirito Santo ha costituito Vescovi per reggere la Chiesa di Dio;* senza di che seguirebbe confusione e disordine gravissimo, a detrimento anche della causa che hanno a difendere e a promuovere. Anzi a tal fine desideriamo che i candidati al sacerdozio, sul termine della loro educazione nei Seminari, vengano convenientemente ammaestrati nei documenti pontificii che riguardano la questione sociale e la democrazia cristiana, astenendosi peraltro, come più sopra abbiam detto, dal prendere qualsiasi parte al movimento esterno. Fatti poi sacerdoti si volgano con particolare studio al popolo, stato sempre l' oggetto delle più amorose cure della Chiesa. Togliere i figli del popolo alla ignoranza delle cose spirituali ed eterne, e con industriosa amorevolezza avviarli ad un vivere onesto e virtuoso; raffermare gli adulti nella Fede dissipandone i contrari pregiudizi, e confortarli alla pratica della vita cristiana; promuovere tra il laicato cattolico quelle istituzioni che si riconoscano veramente efficaci al miglioramento morale e materiale delle moltitudini; propugnar sopra tutto i principii di giustizia e carità evangelica, ne' quali trovano equo temperamento tutti i diritti e i doveri della civil convivenza: tale è nelle precipue sue parti il nobile còmpito della loro azione sociale. Ma abbiano sempre presente, che anche in mezzo al popolo il sacerdote deve serbare integro il suo augusto carattere di ministro di Dio, essendo egli posto a capo dei fratelli, pricipalmente *animarum causa* (1). Qualsivoglia maniera di occuparsi del popolo, a scapito della dignità sacerdotale, con danno dei doveri e della disciplina ecclesiastica, non potrebbe essere che altamente riprovata.

Ecco quanto, Venerabili Fratelli, la coscienza dell' Apostolico ufficio C' imponeva di far rilevare, considerate le condizioni odierne del Clero d' Italia. Non dubitiamo, che in cosa di tanta gravità ed importanza, alla sollecitudine Nostra voi saprete congiungere le più solerti ed amorose industrie del vostro zelo, ispirandovi specialmente ai luminosi esempi del grande Arcivescovo, San Carlo Borromeo. Pertanto a dare effetto a queste Nostre prescrizioni, avrete cura di farne argomento delle vostre regionali Conferenze, e di consigliarvi su quei provvedimenti pratici che secondo i particolari bisogni delle singole Diocesi vi sembreranno più opportuni. Ai divisamenti ed alle

(1) S. Gregor. M. *Regul. Past.* Pars. II, c. VII.

deliberazioni vostre non mancherà, ove sia d' uopo, il presidio della Nostra autorità.

Ed ora con parola che ne viene spontanea dall' intimo del Nostro cuore paterno, Ci volgiamo a voi, quanti siete sacerdoti d' Italia raccomandando a tutti e a ciascuno, che mettiate ogni impegno nel corrispondere sempre più degnamente allo spirito proprio della vostra eccelsa vocazione. A voi ministri del Signore diciamo con più ragione che non disse San Paolo ai semplici fedeli: *Obsecro itaque vos, ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis* (1). L' amore della comune madre la Chiesa rinsaldi e rinvigorisca tra voi quella concordia di azione, che raddoppia le forze e rende più feconde le opere. In tempi tanto infesti alla religione e alla società, quando il Clero d' ogni nazione è chiamato ad unirsi compatto per la difesa della fede e della morale cristiana, si appartiene a voi, figli dilettissimi, cui particolari vincoli congiungono a questa Sede Apostolica, precedere a tutti gli altri coll' esempio, ed essere i primi nella illimitata obbedienza alla voce e ai comandi del Vicario di Gesù Cristo. — Così le benedizioni di Dio scenderanno copiose, quali Noi le invochiamo, a mantenere il Clero d' Italia sempre degno delle illustri sue tradizioni.

Auspice intanto dei divini favori sia l' Apostolica benedizione, che a voi, Venerabili Fratelli, ed a tutto il Clero alle vostre cure affidato, con effusione di cuore impartiamo.

Dato a Roma presso S. Pietro, nel dì sacro alla Immacolata Concezione di Maria, 8 Dicembre 1902, anno vigesimo quinto del Nostro Pontificato.

LEONE PP. XIII.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. pag. 409-412 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XXVI.

Tres illae viae Purgativa, Illuminativa et Unitiva sunt absurdum maximum, quod dictum fuerit in Mystica cum non sit nisi unica via interna.

Questa proposizione, che nega il progresso nella via della perfezione,

(1) Eph. IV, 1.

è pur conseguenza del sistema di Molinos, che fa consistere la detta perfezione nella sola orazione di quiete da lui foggiata.

È proposizione *contumeliosa, arrogans, temeraria et perniciosa.*

Che vi siano gradi nel cammino della virtù e della santità, lo dice chiaramente Dio nell' Apocalisse (XXII, 11): " Qui iustus est iustificetur adhuc, et qui sanctus, sanctificetur adhuc. „

Or questi gradi sono da' DD. specificati appunto in quelle tre vie *purgativa, illuminativa* ed *unitiva*: la prima degli *incipienti* per la loro perfetta conversione dai loro vizii e dai peccati; la seconda dei *proficienti* per la loro compiuta cognizione delle cose divine; la terza dei *perfetti* per la loro piena *unione* con Dio.

Si ascolti S. Tommaso (2. 2. q. 24, a. 9 in corp.): " Diversi gradus caritatis distinguuntur secundum diversa studia, ad quae homo perducitur per caritatis augmentum. Nam primo quidem incumbit homini studium principale ad recedendum a peccato et resistendum concupiscentiis eius quae in caritatis contrarium movent: et hoc pertinet ad incipientes, in quibus caritas est nutrienda, vel fovenda, ne corrumpatur. Secundum autem studium succedit, ut homo principaliter intendat ad hoc quod in bono proficiat: et hoc studium pertinet ad proficientes, qui ad hoc principaliter intendunt, ut in eis caritas per augmentum roboretur. Tertium autem studium est, ut homo ad hoc principaliter intendat ut Deo inhaereat, et eo fruatur: et hoc pertinet ad perfectos, qui cupiunt dissolvi et esse cum Christo. Sicut etiam videmus in motu corporali, quod primum est recessus a termino; secundum autem est appropinquatio ad alium terminum; tertium est quies in termino. „

Ecco adunque con chiarezza spiegati i tre gradi della cristiana perfezione, che devono percorrersi, perchè in questa vita si possa giungere all' unione perfetta che è un saggio delle delizie celesti.

Lo stesso insegnano a coro tutti i DD. e Ss. Padri. Così S. Bonaventura *De septem itinerib. aeter.* itin. 3, dist. 4, a 1; così il B. Dionigi Cartusiano *Tract. De fonte lucis* art. 1; così S. Giovanni della Croce, il quale scrive (*Notte oscura* lib. 1, cap. 1): " Incominciano le anime ad entrare in questa notte oscura quando Dio le va cavando dallo stato dei principianti, cioè di quelli che meditano nel cammino spirituale, e le comincia a mettere in quello dei proficienti, che è già quello dei contemplativi, acciocchè passando per quivi arrivino allo stato dei perfetti, che è quello della divina unione dell'anima con Dio. „

Da tutto ciò rilevasi quanto falsa e piena di pericoli sia la dottrina del Molinos, e quanto ingiuriosa all' insegnamento generale de' DD.

PROPOSIZIONE XXVII.

Qui desiderat et amplectitur devotionem sensibilem non desiderat et quaerit Deum sed seipsum: et male agit cum desiderat et eam habere conatur qui per viam internam incedit, tam in locis sacris, tam in diebus solemnibus.

Che la divozione *sostanziale* o *spirituale* sia la sola necessaria alla perfezione è cosa vera; ma è vero altresì che la *devozione accidentale o sensibile*, quella soavità e contentezza, cioè, che si prova spesso nell' amar Dio, è in sè pur cosa buona che può produrre de' buoni effetti.

Or Molinos, col suo sistema, condanna del tutto la divozione sensibile, molto più poi quella che può aversi o nelle chiese o nelle solennità.

Questa proposizione fu detta *temeraria et periculosa.*

E infatti la divozione sensibile può produrre incremento di amore a Dio; forza maggiore per inoltrarsi nel cammino della perfezione. Di essa dice S. Tommaso (1. 2. q. 24, a. 3 in corp.): " Ad perfectionem boni moralis pertinet quod homo ad bonum moveatur non solum secundum voluntatem, sed etiam secundum appetitum sensitivum; secundum illud quod in ps. 83 dicitur: *Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum:* ut cor accipiamus pro appetitu intellectivo; carnem autem pro appetitu sensitivo. „

S. Teresa insegna lo stesso (*Mans.* 3, c. 2): " I contenti e diletti nella orazione, se sono da Dio, vengono carichi di amore e di fortezza, coi quali aiuti si può più camminare senza travaglio, ed andare crescendo nelle buone opere e virtù. „ — E S. Francesco di Sales (*Introd. alla vita divota*, p. 4, c. 13): " Queste tenerelle ed affettuose dolcezze sono qualche volta buonissime ed utili; perchè eccitano l' appetito dell' anima, confortano lo spirito ed aggiungono alla prontezza della divozione una santa giocondità ed allegrezza che fa le nostre azioni belle e grate eziandio nell' esteriore. „

È vero che la divozione sensibile può riuscire in danno; quando cioè faccia invanire l' anima di queste carezze che sente da Dio, e la faccia credere già perfetta e superiore alle altre. Ma ciò è per malizia e difetto dell' uomo, che abusa del favore di Dio, non della devozione sensibile in sè, che va diretta al suo vero vantaggio. Si ascolti il Segneri (*Concordia tra la fatica e la quiete* p. 3, c. 4. § 2): " La divozione sensibile, egli dice, è come il zeffiro indifferente ad essere sospirato, or bene, ora male; or bene per andare, ora male

per deliziarsi: ma ciò non è colpa della divozione sensibile; colpa di chi l'abusa. L'usa bene chi la vuole qual mezzo utile ad eccitarsi alla compunzione; l'usa male chi la vuole qual fine. „

Da ciò si vede chiaro altresì come a torto il Molinos condanna la divozione sensibile nelle chiese e ne' dì solenni. Perchè quella non devesi ammettere ed accogliere e farne buon uso in luoghi sacri ed in giorni santi? Davidde chiedeva a Dio le celesti dolcezze nel visitare appunto il suo tempio (Ps. XXVI) " Unam petii a Domino, hanc requiram, ut videam voluptatem Domini et visitem templum eius. „ Vale a dire: " Petii a Domino, ut degustem dulcedinem eius in visitatione templi sancti sui, „ come dal Caldeo traduce il Tirino *in h. l.*. E S. Tommaso ha scritto (2. 2. q. 82 a. 3, ad 2.): " Ex debilitate mentis humanae est quod, sicut indiget manuductione ad cognitionem divinorum, ita ad dilectionem per aliqua sensibilia „ (1).

Proposizione XXVIII.

Taedium rerum spiritualium bonum est: siquidem per illud purgatur amor proprius.

Nella precedente proposizione il Molinos condannò la divozione sensibile; in questa invece approva il tedio delle cose spirituali.

La proposizione fu detta *male sonans et periculosa in praxi.*

Il tedio negli esercizii di pietà non è altro che l'accidia, l'ultimo dei vizii capitali. Lo dice l'Angelico (2. 2. q. 35, a. 1): " Acedia importat quoddam taedium operandi. „ Or l'accidia, come vizio capitale, è detestabile; ed è peccato talvolta leggiero, talvolta anche grave. Si ascolti lo stesso Angelico l. c. a. 3: " Acedia quando est propter repugnantiam carnis ad spiritum; tunc est peccatum veniale: quando vero contingit usque ad rationem, quae consentit in fugam

(1) S. Tommaso insegna opportunamente che i sacri templi non sono in riguardo a Dio, quasichè Dio non si trovi in ogni luogo, o non si possa adorare da per tutto; ma sono in riguardo a noi, perchè ivi possiamo concepire maggior divozione e possiamo essere più facilmente esauditi. Ecco le sue parole (2. 2. q. 84, a. 3 ad 2.): " Determinatus locus eligitur ad adorandum, non propter Deum, qui adoratur, quasi loco concludatur; sed propter ipsos adorantes: et hoc triplici ratione. Primo quidem propter loci consecrationem, ex qua spiritualem devotionem concipiunt orantes ut magis exaudiantur, sicut patet ex adoratione Salomonis III. Reg. 8. Secundo propter sacra mysteria et alia sanctitatis signa, quae ibi continentur. Tertio propter concursum multorum adorantium, ex quo fit oratio magis exaudibilis, secundum, illud Math. 18 *Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum ego in medio eorum.*

et horrorem et detestationem boni divini, carne contra spiritum omnino praevalente, tunc acedia est peccatum mortale. „ — Il tedio adunque nelle cose spirituali, lungi di essere un bene, è anzi un male da evitare.

Nè vale il dire che il tedio purga l' amor proprio; giacchè non è il rilassamento che può toglierlo, ma il fervente amor divino e la considerazione del proprio nulla.

Ma non dicono i Mistici che talvolta Iddio stesso manda alle anime un tedio profondo delle cose spirituali? Non è forse ciò bene per esse?

È vero tutto ciò; ma fa d' uopo distinguere tedio da tedio. Altro è quello che nasce dalle aridità che Dio permette alle anime affine di purgarle o di esercitarle nella virtù, come fece con S.ª Teresa e con altri Santi moltissimi: altro quello che proviene da tiepidezza di animo, e da rilassamento di pietà. Il primo è buono pel buono effetto che produce; il secondo è cattivo perchè peccaminoso in sè e nelle conseguenze. E poi questo dipende da noi perchè volontario; quello non dipende da noi perchè involontario. E finalmente nel primo l' anima rendesi pigra e svogliata; nel secondo l'anima è sollecita e attiva, addolorata solo di sentir quel tedio.

Or Molinos, dicendo in genere che il tedio delle cose spirituali è un bene, non distingue il peccaminoso dal buono, e però la sua proposizione è riprovevole.

Proposizione XXIX.

Dum anima interna fastidit discursus de Deo et virtutes, frigida remanet, bonum signum est.

Un buon segno di felice orazione Molinos l' assegna qui, ed è quando l' anima interna prende in fastidio i discorsi di Dio ed ogni virtù, rimanendo fredda!

Giustamente questa proposizione fu detta *male sonans et periculosa in praxi.*

Prendere in fastidio i discorsi di Dio o qualsivoglia virtù, essere freddo nella pietà cristiana, è negligenza da riprovarsi perchè peccaminosa. Così l' Angelico (2. 2. q. 54, a. 1): " Dicendum quod negligentia importat defectum debitae sollicitudinis. Omnis autem defectus debiti actus habet rationem peccati. Unde manifestum est quod negligentia habet rationem peccati; et eo modo quo sollicitudo est specialis virtutis actus, necesse est quod negligentia est speciale peccatum. „ E più appresso lo stesso S. Dottore, a. 3: " Dicendum quod negligentia provenit ex quadam remissione voluntatis, per quam contingit quod ratio non sollicitatur ut percipiat ea quae debet, vel eo modo quo debet. „

S. Francesco di Sales nell' *Introduz. alla vita divota* par. 4, cap. 14, parla appunto di questo fastidio dell' anima delle virtù e de' discorsi di Dio, e della freddezza che ella prova nell' esempio della pietà cristiana; e dice che ciò deriva soprattutto dalle proprie colpe che egli enumera, aggiungendo non essere questo buon segno, ma pessimo, essendo tutto ciò pena dei peccati. E però consiglia di chiederne perdono al Signore, e di vincere questo torpore coll' esercizio delle virtù, soprattutto col fervente amore a Dio.

Questo amore fervente e questa sollecita diligenza nel culto divino inculcava l'Apostolo scrivendo a' Romani (XII, 1, 11-12): " Obsecro itaque vos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem.... sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, Domino servientes, spe gaudentes, in tribulatione instantes. „ Quanto opposti e contrarii a tali insegnamenti sono quelli di Molinos!

È vero che l' anima talvolta sperimenta senza volerlo siffatta noia e freddezza, effetto di quelle aridità che Dio le permette per esercitarla: ma questa non ha che fare colla noia e colla freddezza colpevole, di cui abbiamo ragionato innanzi, ed a cui, parlando generalmente, mostra di alludere il Molinos.

(continua)

CONSULTAZIONI.

III.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

(Contin. — V. p. 412-420 di q. Vol.)

§ 3. Prescrizione pei delitti.

Abbiamo visto come si perime l' azione contro i beneficiati per la nullità del loro titolo; basta che abbiano posseduto il beneficio pacificamente per un triennio, perchè non possa avere più molestie.

Ma, se pur valido, ovvero sanato il loro titolo, commettono delitti puniti dai sacri canoni colla privazione del beneficio, non possono avvanzare qualche altra eccezione che li renda immuni di tal pena?

Possono eccepire la prescrizione : quando cioè non siano stati tradotti in giudizio, ovvero colpiti di condanna, per tutto il tempo atto a prescrivere.

Siffatta prescrizione non era del diritto canonico, ma del civile ; e i Dottori l' aggiudicavano alle cause ecclesiastiche pel noto principio che ciò che manca al diritto canonico vien supplito dal civile.

La ragione giuridica della prescrizione criminale è del tutto diversa da quella della prescrizione civile. Questa è perchè si presume che abbia rinunziato al suo diritto chi non fa valerlo per lungo tempo, ed affinchè la proprietà o il diritto medesimo possa pacificamente possedersi. Quella è perchè dopo gran tempo cessa la perturbazione dell' ordine sociale cagionata dal delitto ; e perchè l' imputato medesimo dopo tanto tempo non potrebbe avere quelle testimonianze e quelle altre prove in sua difesa che poteva ottenere subito dopo il delitto (V. Lega *De Iud. Eccl.* L. II, Vol. IV, n. 187).

Il diritto romano recava che lo spazio di venti anni era bastevole a perimere ogni azione sui delitti (*L. Querela, c. de falsis*).

Alcuni delitti però richiedevano minor tempo per tale perenzione, come quello di adulterio (*L. Quinquennium ff. ad Iuliam, de adulteriis*), e di peculato (*L. 7 iunct. Gl. ff. ad L. Iuliam, peculatus*), pei quali bastavano cinque anni.

Se n' eccettuavano lo stupro violento (*L. Mariti § fin. ad L. Iuliam de adult.*), l' adulterio coll' incesto (*L. Vim passa § praescriptione ff. eod.*), ed il ratto (*L. Qui coetu ff. ad L. Iuliam de vi publica*) pei quali richiedevansi venti anni a prescrivere. Così Reiffenstuel L. II, tit. 26, n. 179.

Anzi, giusta l' opinione di alcuni, l' azione su certi delitti non potea giammai perimersi, come sul supposto parto, sul parricidio, sulla concussione, sul reato di lesa maestà, di monete false, di sodomia ecc. (Reiffenstuel *l. c.* n. 180, 181).

Per le ingiurie poi assegnavasi a prescrivere un anno solo secondo la *L. Si non servitii C. de iniuriis*, in cui sta detto : " Cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit. „

Queste disposizioni del diritto romano vennero riconosciute anche nel canonico come si è detto innanzi, e ne parlano i Canonisti ; però assai poco e solo, per lo più, quando trattano della prescrizione contro le azioni in genere ed in ispecie. Il De Lugo notò questo ; e poichè egli ne parlò nella trattazione del tempo atto a prescrivere, scrisse (*De Iustit. et iure*, Disp. VI, sect. 6, n. 97) : " Addere in fine libet aliquid de tempore, quo adversus delicta praescribatur, ita ut transacto illo tempore non possit amplius accusari delinquens propter illud, de quo in hoc loco non agunt Doctores, et alibi pauca dicunt. „ Quegli

che forse ne ha scritto di più, e meglio, è il Farinacio nella sua *Praxis criminalis*, quaest. 10, in cui espone questo capo con bastante chiarezza.

Però non mancano discrepanze di opinioni fra i DD. La stessa S. C. dei VV. e RR. per lo passato poco ha soluto tradurre in pratica questa prescrizione. Si citano solo alcune lettere mandate a Vescovi, in cui si escludono le accuse di delitti commessi da molto tempo o perchè *prescritti*, o perchè *antiquati e sopiti* (1).

Vagando sull' incerto intorno a ciò (2) il Vescovo di Lublino si rivolse alla detta S. C. chiedendo la soluzione dei dubbii seguenti:

I. An delicta carnis a clericis commissa aliqua praescriptione extinguantur, ita ut certo temporis spatio interiecto in ea amplius neque inquiri, neque reos poena affici, sive ad instantiam privati accusatoris, sive ad vindictam publicam seu ex officio fas sit? Et quatenus affirmative:

II. Quinam annorum numerus requiratur ad hanc praescriptionem inducendam?

La S. C. commise ad un dotto Consultore lo studio di tal controversia, e ben vagliatene le deduzioni, il dì 4 marzo 1898, decise giusta il voto del medesimo Consultore, di notificarsi al Vescovo la seguente lettera, che contiene un decreto considerevolissimo. Eccola come fu data nel *Monitore Eccles.* Vol. X, P. I, pag. 50:

" *Illustriss. ac R.me Domine, uti Frater,*

" Literae Amplitudinis Tuae die 16 Iunii 1894 datae ad obtinen-
" dam authenticam solutionem nonnullorum dubiorum circa praescri-
" ptionem delictorum carnis in causis criminalibus clericorum, remis-
" sae fuerunt ad hanc S. Congregationem Negotiis et Consultationibus
" Episcoporum et Regularium praepositam ad hoc, ut ea, qua ipsa
" pollet competentia in re criminali clericorum, quid in proposita
" quaestione sentiendum decerneret. Omnibus sedulo perpensis E.mi
" Patres in comitiis habitis die 4 Martii 1898 haec retinenda censue-

---

(1) Così la S. C. il 26 giu. 1826 *ad Episc. Senegallien.*; il 3 mar. 1823 *ad Episc. Tolentinaten.*; il 20 giu. 1831 *ad Episc. Tiburtin.*; l' 11 Febbr. 1833 *ad Em. Archiep. Firmanum* (V. *Acta S. Sedis* Vol. XXX, p. 683).

(2) Causa d' incertezza era ancora la considerazione che il diritto civile novissimo, in vigore oggidì, ha norme assai diverse dall' antico diritto romano che non vige più. Infatti il tit. IX del Codice penale italiano (art. 91 — 99) attribuisce la prescrizione non solo ai delitti, ma ancora alle pene; il tempo di detta prescrizione è determinato non secondo i reati che si commettono, ma secondo le varie qualità di pene, a cui si può essere condannato; la prescrizione poi dell' azione penale è applicata d' officio dal giudice, nè l' imputato o il condannato vi può rinunziare ecc.

" runt: tralatitii scilicet iuris esse, in causis criminalibus ecclesia-
" sticis locum habere praescriptionem et quidem, nedum quando iu-
" dex procedit ad instantiam privati accusatoris, sed et quando ad
" vindictam publicam seu ex officio inquirit: huius vero praescriptio-
" nis eum proprium effectum esse, ut *solam perimat actionem poena-*
" *lem,* siquidem per accusatum seu inquisitum aut per eius procu-
" ratorem expresse de praescriptione in iudicio oppositum fuerit.

" Exinde facile est deprehendere, integrum tum accusandi tum in-
" quirendi ius manere usquedum expresse non opponitur praescri-
" ptio, et omnino tenere iudicium si eadem opposita minime fuerit.

" Quod si in iudicium praescriptio deducta fuerit et legitima reco-
" gnoscatur, tunc perimit quidem actionem criminalem, at non civi-
" lem, quae forte ex eodem delicto promanet; et hinc non obstante
" praescriptione, reum manere obnoxium omnibus effectibus canoni-
" cis non *criminalibus* ex patrato delicto provenientibus manifesti iuris
" est. Imo licet praescriptione actio poenalis extinguatur, non tamen
" tollitur exceptio, quae perpetuo manet iuxta iuris effatum — *Tempo-*
" *ralia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* — ideoque delictum
" illud, etsi praescriptum, potest reo semper opponi per modum excep-
" tionis, eique obest si ad ecclesiasticas provisiones concurrere vellet.

" Quod autem spectat ad tempus necessarium ad dictam praescri-
" ptionem inducendam, regula generalis est, actionem iniuriarum spa-
" tio unius anni, crimen peculatus et delicta carnis spatio quinque
" annorum a die commissi delicti continuorum praescribi. Verum-
" tamen si agatur de delictis quae successiva sunt et permanentia,
" in his nulla praescriptio locum habet, nisi a die cessantis delicti;
" quemadmodum si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem
" non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel
" inquisitoris currere placet.

" Illud demum haud praetereundum est, quod criminibus raptus,
" stupri per vim illati, et adulterii cum incestu coniuncti, nonnisi
" lapsu viginti annorum praescribatur; criminibus vero suppositi par-
" tus, parricidii, assassinii, laesae maiestatis, duelli, falsae monetae,
" apostatatus, haeresis, simoniae, concussionis, abortus et sodomiae
" nullo umquam tempore praescribatur, sed perpetuo horum crimi-
" num rei, dum vivant, accusari et inquiri possunt.

" Quibus omnibus SS.mo D.no Nostro relatis in audientia habita
" ab infrascripto Cardinali Praefecto die 21 Martii an. 1898, Sancti-
" tas Sua sententiam E.morum Patrum approbare dignata est.

" Haec significanda habui Amplitudini Tuae, cui fausta et prospera
" omnia a Deo adprecor.

" Romae, 22 Martii 1898. „

Da questo decreto vogliono derivarsi le vere norme onde oggidì è regolata la prescrizione sui delitti nel foro ecclesiastico; e possono ridursi ai seguenti capi:

I. Nelle cause ecclesiastiche va riconosciuta ed ammessa la prescrizione sull' azione pei delitti.

II. Ciò corre non solamente quando il giudice procede ad istanza di un privato accusatore; ma sì ancora quando debba inquirere d' officio pel bene pubblico.

IV. Ed ha luogo al solo effetto di perimere l' azione penale; non già di menomare l' azione civile pei danni di cui si chiegga il risarcimento; nè qualsivoglia altro effetto canonico.

III. Ed ha luogo solamente quando dal reo si eccepisca la detta prescrizione; imperocchè si dà corso all' azione penale fino a che quella non sia eccepita.

V. Anzi, pel noto principio *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*, il reato, tuttochè prescritto, può sempre opporsi per modo di eccezione, specie per le promozioni ecclesiastiche.

VI. Il tempo necessario alla detta prescrizione è come segue:

a) di un anno se trattasi d' ingiurie;

b) di cinque anni pei delitti di peculato e di incontinenza;

c) di venti anni pel ratto, per lo stupro violento e per l' adulterio congiunto all' incesto;

d) di venti anni parimenti per ogni altro delitto.

VII. Pei delitti però di supposto parto, di parricidio, di assassinio, di lesa maestà, di duello, di false monete, di apostasia, di eresia, di simonia, di concussione, di aborto, di sodomia non si concede prescrizione alcuna, ed in ogni tempo si può procedere alla punizione di chi li abbia commessi.

VII. Neppur si dà prescrizione pei delitti permanenti e successivi fino a che durano: il tempo utile a prescrivere comincia dalla loro cessazione.

VIII. Similmente pei reati del tutto occulti, fino a che sono occulti, non si dà prescrizione: solo dal giorno in cui si conoscono, o dall' accusatore o dall' inquisitore, comincia il tempo utile a prescrivere.

Sono queste le norme certe e sicure onde oggidì va regolato queste capo del diritto canonico.

Per ben intendere queste norme fa d'uopo qui chiarire: 1.° l'oggetto della prescrizione — 2.° il soggetto — 3.° gli effetti — 4.° il tempo — 5.° come possa interrompersi — 6.° se sia necessaria la buona fede.

1.° E quanto all' oggetto della prescrizione, i codici novissimi delle varie Nazioni l' ammettono per estinguere non solo l' azione penale, ma anche la condanna e la pena, richiedendo per altro qualche cosa

di più per questa prescrizione, anzichè per quella (V. il Codice Penale italiano Tit. IX dall' art. 91 al 99).

Le Pandette romane però ed il Codice Giustiniano non ammisero la prescrizione della condanna e della pena; e però neanco i Canonisti. Anzi il Codice Gregoriano negli art. 39 — 43 positivamente esclude la prescrizione della pena. Coerentemente a ciò, il decreto riferito della S. C. de' VV. e RR. ammette la prescrizione solo per l'azione penale, sicchè non si debba fare il processo contro il reo quando sia trascorso il tempo stabilito; non già che condannato non debba subire la pena quand' anche sia scorso il tempo.

Nondimeno non mancano Autori, come il Carrara *Programma* § 717, il Lega *De Iud.* l. c. n. 189 ed altri da questi citati, i quali opinano che, quanto alle sentenze ed alle pene, possa ammettersi la prescrizione trentennaria; giacchè anche per diritto romano cotal generale prescrizione era bastevole a perimere tutte le azioni, le obbligazioni, i diritti che non si prescrivono in più breve tempo.

E ciò per le pene *ferendae sententiae*. Che dire poi di quelle *latae sententiae*, che si fossero trascurate per un lungo tempo? Possono prescriversi? Le pene che s' incorrono *ipso facto* non mai; per la ragione che, incorse appena commesso il delitto, perseverano sempre fino a che non vengano tolte dall' autorità competente. Per quelle poi che han bisogno della sentenza declaratoria, quando questa non siasi fatta nel tempo atto a prescrivere, pare che si possa eccepire la prescrizione; giacchè è sempre un' azione penale che si perime. Ci sottoscriviamo in ciò all' opinare di Mons. Lega *l. c.*

2.° Il soggetto della prescrizione è il reo, il quale deve eccepirla. E qui si noti differenza considerevole fra il diritto civile ed il canonico. Il diritto civile novissimo vuole applicata la prescrizione dal giudice, lo chiegga o no il delinquente; anzi questi non vi può neanco rinunziare. Così l' art. 99 del C. P.: " La prescrizione dell' azione penale e della condanna è applicata d' ufficio, nè l' imputato o il condannato vi può rinunziare. „ Non così però pel foro ecclesiastico. Benchè nell' antica disciplina non fosse stato definito nulla su di ciò, non mancarono però Autori i quali credevano perenta *ipso iure* l' azione anche inquisitoria contro il reo. Così Layman L. III *de Iustit.*, tr. 1., c. 8, n. 16. Il decreto però della S. C. de' VV. e RR. chiaramente stabilisce che quando la prescrizione non sia eccepita dal reo, non la si può applicare dal giudice; il quale anzi ha dovere di procedere contro di quello, tuttochè fosse prescritta l' azione penale, se il reo non invochi la prescrizione.

Disputavasi prima se la prescrizione poteva eccepirsi solo contro l'accusatore, o se ancora contro il giudice che procedesse di officio.

Autori antichi e moderni opinavano potersi invocare solo per quei giudizii fatti dietro una formale accusa, non per quelli, nei quali il giudice procede d'officio *ad vindictam publicam* (1). La sentenza comune però, giusta il Farinaccio l. c. n. 3, era che la prescrizione poteva eccepirsi per gli uni e per gli altri giudizii. Così Pirhing L. II, tit. 26, n. 126; Reiffenstuel L. II, tit. 26, n. 179; Laymann L. III *de Iustit.* tr. 1, c. 8, n. 16, il quale ne assegna la ragione, con dire che la inquisizione d' officio sta in luogo dell' accusa: " inquisitio succedit loco accusationis. „ — Oggidì però è tolto ogni dubbio col riportato decreto de' VV. e RR., il quale riconosce la prescrizione sì pei processi fatti per accusa e sì per quelli fatti d' officio.

3.° L' unico effetto di questa prescrizione è il perimere l' azione penale; onde quando validamente la si eccepisca, il giudice ecclesiastico non può più procedere a condanne. Ma devesi eccepire per produrre tale effetto; altrimenti l' acquiescenza all' accusa od alla inquisizione fa rivivere la detta azione (*V. Farinacium l. c.*, n. 35; *Acta S. Sedis, l. c.* p. 687).

Si vuole qui attentamente considerare che cotal prescrizione, se perime l' azione penale, non perime l' azione civile per qualsivoglia dovere di giustizia, derivato dal commesso delitto. Perciò vi ha sempre l' obbligo del risarcimento dei danni, recati alla vita o all' onore od ai beni altrui. Di qui viene, insegna il De Lugo (*De Iust. et Iur.* Disp. VI, sect. 6, n. 101), che il percussore di un chierico, dopo un anno (trattandosi d' ingiurie), può essere assoluto dalla censura; non però dall' obbligo di dar soddisfazione alla parte lesa: e fino a che ciò non si sia fatto, non si può concedere la prefata assoluzione.

Vuolsi anche riflettere che la detta prescrizione neppur toglie il *ius ad excipiendum;* onde il reato, benchè prescritto, può sempre rinfacciarsi al reo, secondo il noto adagio: *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum.* E però, quantunque non si sia proceduto contro di lui, pure si può sempre eccepire la sua indegnità nei concorsi, nell' ozione, nella elezione degli officii o de' beneficii. E trattandosi d' ingiurie, dice il De Lugo *l. c.*, benchè dopo un anno l' ingiuriato non più ha diritto a far punire l' ingiuriatore; pure può bene eccepire l' ingiuria ricevuta nel caso che venga accusato di altra ingiuria da lui recata posteriormente al primo ingiuriatore.

4.° Quanto al tempo a prescrivere, il decreto della S. C. de' VV. e RR., inerendo all' antica disciplina, stabilisce tassativamente i varii

(1) Così Fleck, Banniza, Schmalzgrueber, Bouix e Craisson, ed ultimamente anche Gentilini nella continuazione dell' opera di De Angelis tom. 4, p. 263 (V. *Acta S. Sedis* Vol. XXX, p. 681).

periodi di anni pei varii reati. Questo tempo, dicono i DD. deve correr tutto ed esattamente *a die ad diem*. Ma fa d' uopo di ben chiarire da qual giorno cominci; imperocchè vi ha delitti pubblici ed occulti; ve ne ha consumati con un solo atto, e continuati con atti successivi.

Prima si era incerti se nei delitti occulti la prescrizione cominciasse dal giorno del commesso reato, ovvero da quello in cui lo si fosse conosciuto. Alcuni, forti del principio *ex eo die quo quid admissum est tempus excipiendum*, opinavano che cominciasse assolutamente dal giorno del reato, seguendo pure i codici novissimi che così sanciscono (C. P. Ital. art. 92). Altri, poggiati sulla regola *contra non valentem agere non currit praescriptio*, volevano che cominciasse dal dì, nel quale il delitto fosso noto. Altri finalmente seguivano una via di mezzo, concedendo che la prescrizione cominciasse dal giorno del delitto occulto, se pur la secretezza fosse tale da potersene avere facilmente notizia dall' accusatore ovvero dal giudice dopo una generale e diligente inquisizione; e non concedendo ciò in caso del tutto contrario. Questa sentenza prevalse nel foro fino al 1831, come attesta Raffaele Ala nella sua *Praxis criminalis n. 17* (*V. Acta S. S.* l. c. p. 685). E questa medesima è stata ora sancita dalla S. C. de' VV. e RR. nel noto decreto, dicendo: " Si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris currere placet. „ Il delitto adunque dev' essere *totalmente occulto* perchè non corra la prescrizione dal giorno in cui fu commesso: non sarebbe così quando lo sapessero alquante persone.

I delitti poi non consumati con un solo atto, ma sì pure con atti successivi e continuati, non si prescrivono dopo il primo atto, ma dopo l' ultimo; cioè quando interamente il delitto sia cessato. In ciò vi è concordia piena fra l' antica e la nuova disciplina e fra tutti i DD. Anche i codici novissimi sanciscono così, come l' italiano all' art. 92 dove si dice: " La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno, in cui fu commesso l' ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza. „

Che dire se l' accusatore fosse sotto l' incubo di una minaccia, onde dovesse astenersi dall'accusa? Correrebbe in tal caso la prescrizione? Crediamo che in tal caso possa bene osservarsi il diritto antico che negava la prescrizione durante la impotenza di agire: *contra non valentem agere non currit praescriptio*. E però il De Lugo, parlando delle ingiurie che si prescrivono fra un anno, dice *l. c. n.* 101: " Annus

autem debet esse utilis, si iniuria metum afferret, hoc est ab eo tempore computandum, a quo offensus potuit, cessante metu, actionem intentare, ex lege *si cum exceptione*, § *post annum*, iuncta glossa ibi, verbo *utili*, *ff. de eo quod metus causa* „ (1).

5.° Ma come può interrompersi cosiffatta prescrizione? Il Codice Gregoriano *De delictis et poenis* stabiliva nell' art. 45: " Qualiscumque actus iudicialis processus interrumpit praescriptionis decursum, quae iterum inchoatur ab isto actu. „ E nell' art. 46: " Sententia quoque contumacialis praescriptionem impedit. „ E ciò è secondo l' insegnamento de' DD. Si ascolti il Farinacio l. c. n. 28: " Non procedit praescriptio quando ante praescriptionem completam vel accusator querelam seu libellum accusationis porrexisset, vel fiscus et, eo instante, iudex ex officio inquisitionem formasset; tunc enim dicitur interrupta praescriptio in criminalibus etiam non interveniente citatione, licet secus sit in civilibus. „

Qualunque atto giudiziale adunque interrompe la prescrizione. Non pure la formale citazione, ma sì ancora l' atto di accusa o d' inquisizione contro il reo, od una dichiarazione di contumacia sono bastevoli alla detta interruzione, posta la quale il tempo utile a prescrivere deve computarsi solo nel tratto successivo (2).

---

(1) Il Lega l. c. n. 190 non ammette generalmente questo principio nei giudizii criminali della nuova disciplina, soprattutto perchè " ius persequendi poenas exerceatur a promotore fiscali. „ Osserviamo però che ciò ha luogo quando il giudice procede di officio *ad publicam vindictam*, non quando, specie nelle ingiurie, il giudizio sia provocato dall' accusa.

(2) Più stretto è in ciò il codice penale italiano. Ecco come dispone all' art. 93: " Il corso della prescrizione dell' azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

" Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell' imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l' effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell' azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell' art. 91.

" Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l' art. 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l' azione penale è prescritta.

" La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell' interruzione.

" L' interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo. „

6.° Finalmente, quanto alla buona fede, si eleva il dubbio se nella prescrizione pei delitti la si richiegga e come. Il dubbio nasce da che, secondo la sentenza vera e più comune, nel foro ecclesiastico (checchè sia pel foro civile) perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi è necessaria la buona fede, secondo il c. *Vigilanti*, 5, *de praescript.* e la *reg. Possessor*, 2, in 6, dove sta detto: " Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit. „

E rispondiamo che anche nel nostro caso richiedesi la buona fede perchè la prescrizione possa validamente eccepirsi. Vero è che qui la buona fede non riguarda il delitto commesso, ma la soddisfazione della pena, e si ha sempre che un reo è persuaso non essere tenuto alla pena se non quando dal giudice o dal superiore gli s' impone. Si ascolti lo Schmalzgrueber, il quale dottamente ragiona di questa buona fede (L. II, Tit. 26, n. 62): " Qui scit a se deberi poenam simul scit eam a se non deberi, nisi quando exigitur; unde non offerendo illam ultro, in mala fide practica non constituitur. Aliud est in iis debitis, quae solvere aliquis non in modum poenae, sed in compensationem damni, aut alia quacumque ratione obligatur; nam haec ab eo qui scit se debere, vel culpabiliter ignorat, non praescribuntur, etsi creditor non petat solutionem eorum; quia licet hic taceat, terminus tamen elapsus, pro quo conventum est de solutione praestanda, ipsaque dies interpellat, vel si indefinite contractum sit, semper manet obligatio illud solvendi, quamdiu prudenter praesumi nequit id remissum a creditore. „

Altra è dunque la prescrizione sulla pena del delitto, altra la prescrizione sui doveri di giustizia che da esso promanano. La pena obbliga non subito, ma dopo la sentenza, i doveri di giustizia obbligano subito, anche a prescindere dalla sentenza. Quella non obbliga prima della sentenza, benchè si sappia doverla subire quando il superiore la infligge; questi obbligano quando si sappia o si avverta doversi soddisfare alla parte lesa. Perciò la scienza di quella, durante il tempo della prescrizione, non offende la buona fede e neanco la validità della prescrizione; la scienza di queste, durante la prescrizione, offendono la buona fede e ancora la validità della prescrizione.

Ecco adunque tutto quello che il giudice deve tener presente nei processi criminali per la privazione dei beneficii, quando il reo voglia eccepire la prescrizione sui delitti da lui commessi.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

24.

Circa il modo di recare il Viatico per luoghi aspri e lontani.

Dovendosi recare il SS. Viatico per luoghi lontani e difficili, d' inverno, si chiede: se il sacerdote possa portarlo cavalcando, col cappello in testa e col ferraiuolo in dosso — e, nel caso affermativo, se, per fare ciò, vi sia bisogno dell' indulto della S. Sede.

Più volte la S. C. dei Riti fu interrogata se poteasi far uso del zucchetto (*pileoli*) nel recare il Viatico agl' infermi; e talune volte lo consentì, tal altre lo vietò (1). Quanto al cappello, vi ha il seguente decreto del 23 maggio 1846 *in Bisinianen.* n. 2909 *E. N.*

" Quum ea sit positio parochialis ecclesiae loci vulgo *Acri* in diocesi Bisinianen., ut ad fideles per agros dissitos ac ad plura milliaria distentos sacrum Viaticum, dum ipsi infirmantur, deferri nequeat nisi summa cum difficultate ob viarum asperitatem ac ventorum, nivium glaciarumque incomoda; inde fit ut animarum dispendia necessario eveniant et semper maiora timeri debeant. Queis incommodis occurrere, quoad fieri potest, exoptantes hodierni parochus et oeconomi oppidi ipsius, atque invectae in enunciata paroecia consuetudini huiusmodi in casibus deferendi SS. Sacramentum capite pileo cooperto et equitando se conformare vellent quidem, sed formidant, quia nulla usque nunc intercessit apostolica venia. Sacram proinde Rituum Congregationem enixis precibus adeuntes, consuetudinis ipsius confirmationem instanter rogarunt, quod et ipse Rev.mus Episcopus S. Marci et Bisinianen., pro informatione et voto requisitus, efflagitat, utpote ex propria notione in sacra visitatione quae enunciantur incommoda expertus. „

" Et S. R. C.... rescribendum censuit: Attentis circumstantiis in supplici libello expressis, commisit Rev.mo eidem Episcopo., ut, pro suo arbitrio et prudentia indulgeat quod deinceps parochus et oeconomi *Acri* huiusmodi in circumstantiis equitantes ac capite pileo cooperto sacrum Viaticum deferre valeant: comitante saltem uno homine, si

(1) Lo consentì nel decreto 10 genn. 1693; lo negò nel decreto 23 genn. 1700, Amendue questi decreti sono stati eliminati nell' ultima Collezione autentica.

fieri potest, accensam lanternam deferente. Contrariis non obstantibus quibuscumque. „

Da questo decreto risulta che il parroco e gli economi curati di *Acri*, in diocesi di Bisignano, quando recano il Viatico in quei luoghi lontani e difficili, con venti e con geli invernali, possono andare coperti nel capo col cappello (1), e possono cavalcare: devono però farsi accompagnare almeno da un uomo solo colla lanterna accesa; questo nondimeno *si fieri potest.*

Siffatto decreto, come ognun vede, non è dichiarazione, ma è indulto, tanto più che vi è la clausola *contrariis quibuscumque non obstantibus*; e però non potrebbe valere per altri luoghi.

Ciò fu compreso dal Vescovo di Moulins, il quale, avendo nella sua diocesi luoghi non dissimili da quelli di Bisignano, si rivolse alla S. C. con chiedere:

" Num, propter viarum asperitatem ac ventorum, nivium, glaciarumque incommoda permitti possit ab Episcopo Molinen. ut parochi sacrum Viaticum deferant capite cooperto pileo? Et quatenus, nisi de speciali gratia id liceat, supplicatur pro parte supradicti Episcopi ad illam gratiam obtinendam, prout in una Bisinianen. diei 23 maii 1846. „

E la S. C. il dì 12 sett. 1857 *in Molinen.* ad 19, n. 3059 E. N. rispose: " Sacra Congregatio commisit Episcopo Molinen, ut pro suo arbitrio et prudentia indulgeat quod parochi in circumstantiis expressis in dubio, capite pileo cooperto, Viaticum deferre valeant, comitante saltem uno homine, si fieri potest, accensam laternam deferente. Contrariis non obstantibus quibuscumque. „

Anche qui abbiamo una formale concessione: e quantunque il Vescovo abbia domandato prima se ciò fosse permesso senza speciale indulto, la S. C. non volle risolvere il dubbio, contenta di concedere la chiesta grazia.

Vi è in fine il decreto del 12 genn. 1878 *in Templen.* ad 7, n. 3438 *E. N.*, il quale è così espresso:

" An liceat deferre Viaticum absque ulla pompa, ac privata propemodum ratione quoties ministrandum sit infirmis ab Ecclesia parochiali

(1) Che il *pileus* dei latini equivalga al nostro *cappello*, lo abbiamo dal Forcellini, il quale nel suo *Lexicon* ediz. ult. così spiega il detto vocabolo: " Tegmen et indumentum virile capitis... It. *berretta*; Fr. *feutre*, *chapeau*, *bonnet*; Hisp. *fieltro*, *sombrero*, *bonete*; Germ. *der filtz* etc. „ Onde chiaro apparisce che la voce italiana *berretta* non si usa per dinotare il *biretum*, della liturgia sacra, ma la copertura usuale del capo, cioè il *cappello*. — Lo stesso abbiamo dal Macri nel suo *Hierolexicon*, il quale (v. *Pileus*) chiama il galero dei Cardinali *pileus rubrus cardinalitius*.

valde procul commorantibus, et necesse sit transire per loca invia, dissita et inaccessa? „

E la S. C. rispose: " Affirmative; ac serventur praescriptiones Ritualis Romani, et detur decretum in una Bisinianen. diei 23 maii 1846. „

Qui finalmente si emette una dichiarazione, che può valere per tutti i luoghi molto lontani dalla chiesa parrocchiale, a cui fa d' uopo di andare per sentieri aspri e inaccessibili. Si dichiara dunque che per siffatti luoghi deve osservarsi ciò che prescrive il Rituale Romano ed il decreto predetto *in Bisinianen.*

Il Rituale Romano, oltre le generali prescrizioni circa l' amministrazione del Viatico, pei luoghi lontani e di difficile accesso non dice altro se non che si abbia a portare una sola particola consacrata: " Unam tantum (si longius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia, quam proprio suo operculo cooperit; et velum sericum superimponit. „ Quanto al decreto *in Bisinianen*, l' abbiamo già dato sopra.

Dal fin qui detto possiamo dedurre che, chiedendosi il Viatico in luoghi lontani e di difficile accesso, e non potendosi recare colle ordinarie regole prescritte; si può andare a cavallo col capo coperto dal cappello, e per egual ragione anche col ferraiuolo in dosso, in compagnia di un sol uomo che porti una lanterna accesa, se pur si può avere: tuttavia è necessario che il Vescovo giudichi se la lunghezza e la difficoltà del cammino autorizzino siffatto modo: onde nessun parroco potrà arbitrarsi di far così prima di averne ottenuto il consenso dal proprio Vescovo (1).

Si badi però in tal caso a tenere, anche sotto il ferraiuolo, la cotta e la stola, che non devono mancar mai quando si reca il Viatico ai moribondi, sia pure in luoghi lontani, come la S. C. dichiarò e prescrisse il dì 16 dicembre 1826 *in Gandaven.* ad 2, n. 3650 *E. N.*: " In parochiis ruralibus, ubi longum faciendnm est iter, plerumque portatur SS. Sacramentum Eucharistiae ad aegrotos eisque administratur cum stola super vestem communem absque cotta sive superpelliceo: quaeritur an praxis illa ubi invaluit et Ordinarii locorum non contradicunt retineri possit? — Resp.: Negative; et eliminata consuetudine, servetur Rubrica. „

---

(1) Nel Vol. IX, Par. I, p. 278, trattando di questo medesimo argomento, e tratti in inganno da un errore tipografico onde nel decreto *in Bisinianen.* del 23 maggio 1846 stava scritto *pileolo* invece di *pileo*, venimmo in una contraria conchiusione. Vuolsi correggere il detto decreto come qui l'abbiamo dato, e come si legge nella Collezione autentica; ed anche perciò le deduzioni, nel modo come qui le abbiamo fatte.

25.

Circa il colore della messa votiva della Passione, che concorda coll' officio.

Chi, invece dell' officio semplice o feriale, voglia fare nel venerdì l' officio votivo *de Passione*, qual colore dovrà usare nel S. Sacrifizio? il rosso, ovvero il violaceo?

Le messe votive, che concordano coll' officio parimente votivo, seguono in tutto la natura ed il rito dell' officio. Così il decreto generale del 30 giu. 1896, § I, n. 3, 3922: " Huiusmodi missae votivae (quae cum officio concordant) naturam et ritum officii, cui adnectuntur sequuntur. „ — Non vogliono confondersi perciò colle messe votive, che si celebrano per qualche bisogno, e che non concordano coll'officio.

La messa votiva della Passione richiede il coloro violaceo, secondo la Rubrica del Messale (Tit. XVIII, n. 5): " Violaceo colore utitur... in missis de Passione. „

Però la stessa Rubrica del Messale, quando parla del *Gloria* (Tit. VIII, n. 4), stabilisce che questo non si debba dire allorchè si usa il colore violaceo: " In missis votivis non dicitur *(Gloria)*... nisi missa votiva solemniter dicenda sit pro re gravi, vel pro publica Ecclesiae causa, dummodo non dicatur missa cum paramentis violaceis. „

È vero che il cit. decreto generale n. 3922 al § IV, parlando *de missis votivis solemnibus ex causa non publica celebratis*, dice: " In missa votiva de Passione, quae feriis VI per annum alicubi celebrari solet, colore utendum est violaceo iuxta Rubricas, nec pulsanda sunt organa. „ Ma nel medesimo capo sta detto: " In missis votivis huiusmodi, utcumque solemnibus..... *Gloria in excelsis* et *Credo* semper omittantur. „

Sta saldo adunque il principio che quando dicesi il *Gloria* non può usarsi la pianeta violacea.

Ora nelle messe votive che concordano coi rispettivi officii e che devono seguire la natura di questi, deve dirsi sempre il *Gloria*, secondo la Rubrica particolare di queste messe posta nel Messale: " Dicitur *Gloria* et omittitur *Credo*. „ Perciò in queste non si può usare mai il colore violaceo.

Quale colore si dovrà usare?

Per le messe della S. Croce e degli strumenti della Passione è stabilito il colore rosso, secondo la Rubrica generale del Messale (Tit. XVI. n. 3), ed il decreto della S. C. dei Riti 23 apr. 1875 *de Venezuela* ad 2, n. 3352 *E. N.* Crediamo che questo medesimo colore

debba usarsi nelle messe votive *de Passione* che concordano coll' officio (1).

26.

Se sia lecita la locazione di un fondo d' illecito acquisto.

Il D' Annibale, nella sua *Summula Theol. Mor.* P. II, n. 486, apertamente insegna essere sempre lecita la locazione di un fondo d' illecito acquisto, quand' anche il vero padrone dissenta. Come va dunque che il *Monitore Eccl.* più volte ha scritto che per la locazione dei beni ecclesiastici, malamente acquistati dal demanio, s' incorre la scomunica? Quando non si commette peccato si può cogliere la scomunica?

Rispondiamo innanzi tutto essere verissimo che quando non si commette peccato non s' incorre la scomunica. Ma che deve dirsi di quello che insegna il D' Annibale nel luogo citato?

Ecco le sue parole: " Sed quaeri potest, utrum liceat rem conducere ab iniusto et malae fidei *possessore*, utpote fure, praedone? Nempe si dominus non prohibeat, nec ullum eius damnum vertat. Et puto licere, 1.° quia ea est locationis natura ut nihil intersit utrum rem suam locet quis an alienam (L. 4, *h. t.* Voet, 19, 2, 3). 2.° Quia conductor nullam revera domino facit iniuriam, neque *conducendo*, quia neque possessionis, neque dominii ius intervertit (L. 42 *h. t.*), neque *retinendo*, quia magis locator, quam ipse, eam retinere intelligitur (ex § 5, *De Interd.*). 3.° Quia, cum usurpator necesse habet fructus restituere, quos ex re aliena percipere potuisset, aequum interdum est, ut possit ea locare. Immo licet, si quid opinor, etsi dominus prohibeat, quando nullo afficitur damno, hoc enim aequitas suggerit, etsi forte iure stricto deficiamur, quia publice interest; maxime si quis agros conducat, quippe magis suae industriae ac labore fructus percipere videtur. „

Per quanto sappiamo, nessuno de' TT. antichi ha trattata siffatta quistione: dei moderni, tranne forse qualcuno e solo per accenno, nessun altro ne ha fatto verbo. Solamente il D' Annibale ne ha parlato di proposito, sostenendo la liceità delle conduzioni di fondi d' illecito acquisto ed allegandone le ragione.

Le quali si riducono a queste: 1.° perchè, secondo l' insegnamento

---

(1) Ciò vien confermato dall' *Ordo Divini Officii* pel Clero secolare Romano del corrente anno 1902, nel quale, al giorno 18 aprile, ricorrendo l' officio feriale, sta segnato il color rosso per quelli che, non obbligati al coro, vogliano fare l' officio e la messa votiva *de Passione*.

del Voet, non importa che la cosa locata sia propria ovvero altrui — 2.° perchè il locatario non fa ingiuria alcuna al padrone nè col condurre nè col ritenere la cosa di lui: non col condurla, non intaccandone il diritto di possesso nè di dominio; non col ritenerla, dovendosi cotal ritenimento attribuire più al locatore che al locatario — 3.° perchè, dovendo l' usurpatore un giorno restituire colla cosa i frutti ancora percepiti, è secondo equità che possa locarla ad altri.

Dalle quali ragioni deduce altresì l' illustre Autore che, quand'anche il vero padrone si opponga, ove nessun danno gliene viene, ognuno può lecitamente condurre un fondo usurpato.

Ma col debito rispetto al chiarissimo Teologo, facciamo osservare che il padrone di una cosa non solo ha diritto al dominio ed al possesso di essa, ma altresì all' uso ed all' usufrutto: non gli si fa ingiuria perciò a privarlo solo o del dominio o del possesso, ma ancora a privarlo dell' uso o dell' usufrutto che a lui si appartiene. Ora il locatario fa proprio l' uso e l' usufrutto senza venia del vero padrone (quando vi fosse la venia non vi sarebbe quistione): chi gli dà questo diritto non è che il ladro o l' usurpatore. Se questi non ha diritto al dominio ed al possesso, neanco ha diritto all' uso ed all' usufrutto.

Ed ora è facile rispondere alle ragioni del detto Autore.

Quanto alla prima, il Voet al luogo cit. (*Comm. ad Pendect.* L. XIX, tit. 2, n. 3) dice: De coetero non interest utrum res sint locatoris propriae an alienae, cum ea ordinaria locationis natura sit quod non soleat dominium mutare *l. non solet* 39 *ff. h. tit.* „ — Il Voet parla qui di cosa aliena, non già rubata ovvero usurpata, ma di cosa d' altri solo posseduta e giustamente posseduta. Lo si dimostra dal contesto e da ciò che segue a dire nel. n. 4: " Ex eo autem, quod res aliena locari potest, descendit quod et fructuarius elocari possit res fructuarias. „ S' intende di usufruttuario legittimo.

Quanto alla seconda, benchè il locatario non intacca il diritto di possesso, nè di dominio del vero padrone; intacca però il diritto di uso e di usufrutto della cosa altrui, come s' è visto.

Quanto alla terza, questa ragione per verità prova troppo. Imperocchè se fosse lecito il condurre la cosa usurpata dal perchè l' usurpatore un giorno dovrà restituire la cosa coi frutti, sarebbe ancora lecito comprare la detta cosa, dal perchè un giorno il padrone dovrà del tutto indennizzarne il padrone. Nè si dica che *res clamat ad dominum*; giacchè ancora l' uso e l' usufrutto della cosa *clamant ad dominum*. — E se l' usurpatore non restituirà? In tal caso non dovrebbe il locatario render conto al vero padrone dell' uso e dell' usufrutto della cosa di lui? — Ma quand' anche l' usurpatore poi risarcisca, non per questo il locatario è innocente; imperocchè, come il solo ritenere la

cosa d' altri è illecito, così è illecito ancora l' usarla o l' usufruirla.

In rispetto alla locazione de' fondi ecclesiastici usurpati, oltre alle ragioni addotte, vi ha il divieto del Tridentino il quale (Sess. 22 c. 11 de ref.) infligge la scomunica a tutti coloro che " fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones (ecclesiae seu piorum locorum)... in proprios usus convertere praesumpserint. „ Sta dunque fermo tutto quello che il *Monitore Eccl.* ha scritto sulla illiceità della conduzione di beni sacri usurpati e sulla scomunica che perciò s' incorre.

QUESITI

con brevissime risposte.

90. *Circa la croce de' Regolari e delle Confraternite nelle processioni.*

D. È vero che nelle processioni i Regolari sono obbligati di portare la croce con un panno sospeso, e le Confraternite, circondata da un velo?

R. È verissimo. I Regolari Lateranesi di S. Pietro *ad Aram* di Napoli nelle processioni voleano portar la croce scoperta come il clero ed il capitolo; ma fattosi ricorso alla S. C. dei Riti, questa il dì 14 genn. 1617 *in Neapolitana*, n. 344 *E. N.* decretò: " Non licere dictis Canonibus regularibus Lateranensibus S. Petri *ad Aram* in publicis processionibus deferre eorum crucem discoopertam, sicut defert Clerus et Capitulum Ecclesiae Archiepiscopalis; sed debere eorum crucem deferro in dictis processionibus cum velo seu pallio appenso, *sicut deferunt omnes Regulares.* „

Quanto poi alle confraternite, quelle di Capua, dopo le perturbazioni politiche del principio del secolo passato, aveano preteso di portar la croce in processione scoperta come quella del Clero. L' arcivescovo di Capua nel 1838 con un monitorio le obbligò tutte a circondare di velo la croce. Una di esse protestò e fe' ricorso alla S. C.; ma questa il dì 12 sett. 1840 *in Capuana*, n. 2811 *E. N.* al dubbio: " An et quomodo sit servandum et exequendum monitorium E.mi Card. Archiepiscopi in casu? „ — rispose: " Affirmative in omnibus; seu monitorium esse servandum et exequendum. „

91. *Circa il valore delle schede bianche nelle votazioni.*

D. Il capitolo di C. aveva il diritto di eleggere un mansionario. Si radunarono canonicamente 14 votanti, proponendosi il sac. B.: allo spoglio si trovarono schede favorevoli 7, contrarie 6, ed una bianca. La votazione deve considerarsi favorevole, ovvero contraria al sac. B.? Qual valore deve avere la scheda bianca?

R. Le schede bianche sono di coloro che non vogliono dare il loro voto; or questi non devono computarsi: " Computandi non sunt... nec illi qui votum dare nolunt, etiamsi in loco capituli remaneant. „ Così il De Herdt (*Prax. Capit.* cap. 32, § 20), sull' autorità del Reiffenstuel (L. I, tit. 6, n. 201) e

del Barbosa (*De Can.* c. 38, n. 12). — Ed i costoro voti inutili non accrescono nè diminuiscono il numero dei veri votanti: " Quod si inutilia suffragia recipiantur, non augent nec minuunt numerum „ dice lo Scarfantoni (L. IV, tit. VI, n. 50); il quale nel n. 51 soggiunge: " Et dantes huiusmodi vota peccant, quia faciunt contra debitum proprii muneris ac rectam rationem, requirentem ut quivis de capitulo cooperetur bonae electioni. „ Perciò nella votazione del capitolo di C. devono computarsi non 14, ma 13 voti; ed avendo il sac. B. riportato per sè 7 voti che formano la maggioranza assoluta (benchè con un mezzo voto di più), è stato canonicamente eletto. Il votante con scheda bianca non può essere scusato di colpa, se non abbia avute giuste ragioni per astenersi.

92. *Di un negozio singolare per un ecclesiastico.*

D. Il sac. Tizio, rettore di chiesa, senza reddito di sorta, affine di aver qualche provento per sè e per la chiesa che amministra, compra delle derrate a tempo proprio che poi vende man mano alla sua casa a prezzo di piazza. Chiede se per questa specie di negozio ha bisogno della venia pontificia.

R. Il vero negozio proibito ai chierici è quello che va diretto ad estranei, non già alle persone di casa, con cui si vive. Fra le persone della stessa famiglia vi è legame non solo di sangue ma pur d' interessi; onde l' acquisto che fa Tizio delle derrate lo fa per la propria famiglia, benchè ne riceva un qualche emolumento pei bisogni suoi e della Chiesa. Non crediamo che il divieto del negozio si estenda pure a questo caso; molto più che *odia sunt restringenda.* E però Tizio, secondo pensiamo, non ha bisogno di dispensa apostolica.

93. *Circa la messa votiva della B. V. per concorso di popolo.*

D. In diocesi di P. è uso che ciascuna parrocchia rurale in qualche Domenica celebra una messa votiva solenne della B. V. sotto uno o un altro titolo, con concorso di clero e di popolo anche dei luoghi vicini, senza alcuna commemorazione nè della festa nè della Domenica corrente. Si chiede: È lecita siffatta usanza?

R. È lecita, considerandosi *pro re gravi;* ma in tal caso è necessario volta per volta il permesso del Vescovo, e purchè la festa si faccia *pro quadam spirituali vel temporali necessitate quae communitatem afficiat,* col *Gloria* e col *Credo,* e con unica orazione. Se n' eccettuano le Domeniche di 1.ª classe e le feste di rito doppio parimenti di 1.ª classe, in cui dovrà dirsi la messa del giorno, colla commemorazione della messa votiva dopo la prima orazione della messa corrente *sub unica conclusione.* Così il Decreto generale della S. C. de' Riti per le messe votive del dì 30 giugno 1896, § II, n. 3922 *E. N.*

94. *Se il sacerdote binante, con facoltà personale dell' altare privilegiato, possa avvalersene per amendue le messe.*

D. Tizio sacerdote, che ha fatto l' atto eroico di carità, nei giorni festivi bina; e non avendo obbligo di applicare *pro populo,* applica la prima messa coll' indulgenza dell' altare privilegiato per un defunto, pel quale ha rice-

vuto lo stipendio: applica poi la seconda colla medesima indulgenza per altro defunto che gli apparteneva. Può farlo?

R. Pio IX di s. m., nel decreto *Urbis et Orbis* della S. C. delle Indulgenze del nov. 1854, concesse ai sacerdoti che fanno l'atto eroico di carità, fra le altre cose, " quod indulto altaris privilegiati personalis gaudere possint singulis anni diebus. „ Non facendosi qui eccezione alcuna, si può bene intendere che la concessione si estende anche sulla binazione, tanto più che qui non siamo *in odiosis* ma in cose favorevoli, *et favores ampliandi.* Non abbiamo perciò nulla a ridire sulla condotta di Tizio.

95. *Se nel Rosario possa dirsi il* Requiem aeternam *in luogo del* Gloria Patri.

D. Alcuni parroci, recitando il Rosario, durante il mese di Ottobre, invece del *Gloria Patri*, usano il *Requiem aeternam.* Va bene?

R. Va malissimo. Non è lecito ad alcuno portare mutazioni al S. Rosario, rivelato da Maria SS. ed approvato dalla Chiesa. Tutto al più, dopo recitato il *Gloria Patri*, potrebbe aggiungersi il *Requiem aeternam;* come da alcuni sogliono aggiungersi altre preci e giaculatorie.

96. *Se le chiese, dove sta eretto il Terz' Ordine Francescano, godano il privilegio della Porziuncola.*

D. Le chiese, in cui trovasi eretto canonicamente il Terz' Ordine Francescano, godono nel 2 agosto la indulgenza plenaria *toties quoties* per qualunque persona le visiti?

R. Il decreto della S. C. delle Indulgenze del 13 dic. 1888 dichiarò abrogato, in forza della Costit. *Misericors Dei Filius,* il privilegio della Porziuncola che diceansi godere le chiese dove si trovava eretto il Terz' Ordine Francescano (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 30). Con altro decreto però del 4 giugno 1893 per quel solo anno fu conceduto il detto privilegio alle sole chiese " quae in vera existunt proprietate fraternitatum Tertii Ordinis saecularis S. Francisci Assisiensis, „ dichiarandosi che per l'avvenire le sole chiese di proprietà de' Terziarii potrebbero chiedere alla S. Sede siffatto privilegio con mostrare i titoli di tale proprietà. Ecco adunque quali chiese di Terziarii e con quali condizioni possono avere quel privilegio.

Vero è che col Breve del 7 luglio 1896 (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 154) il S. Padre concesse ai Terziarii Francescani la comunicazione di tutte le indulgenze e di tutte le buone opere di cui godono il primo e second' Ordine. Anche perciò dell' indulgenza della Porziuncola? Sì, se ne adempiono le condizioni, principalissima quella della visita di una chiesa francescana. Però le chiese dei Terziarii non vanno arricchite di questo privilegio, perchè delle sole indulgenze personali e delle buone opere fu concessa la comunicazione, non già dei privilegii.

97. *Se il Mese Mariano possa anticiparsi.*

D. Nei paesi agricoli della diocesi di M. è uso che per comodità degli agricoltori si anticipi il *Mese Mariano,* come in taluni altri si posticipa il mese di Ottobre: si può far ciò senza discapito delle indulgenze?

R. L'anticipazione di qualche giorno crediamo parvità di materia che non

offende l' acquisto della indulgenze. Ma se il mese dovesse anticiparsi di molti giorni, ciò non si potrebbe fare senza il permesso della S. C. delle Indulgenze; giacchè le indulgenze sono concesse solo pel mese di maggio. Se suol posticiparsi il mese di Ottobre, ciò si fa perchè il Decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del 20 agosto 1885 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. I, pag. 149) espresssamente concede a' Vescovi di poter rimandare il mese del Rosario a novembre ovvero a dicembre.

98. *Se la messa solenne* praesente cadavere *può celebrarsi nelle ottave privilegiate.*

D. Può celebrarsi la messa solenne *praesente cadavere* nelle ottave privilegiate, come quelle di Pasqua e di Pentecoste?

R. I giorni eccettuati per le dette messe sono solamente le feste doppie di prima classe più solenni e l' ultimo triduo della Settimana Santa, non già la feria 2.ª e 3.ª di Pasqua e di Pentecoste, e molto meno perciò il resto delle loro ottave, od altra qualsiasi. Così la S. C. de' Riti nel decreto generale del 2 dicembre 1891, n. 3755 *E. N.*

99. *Circa le orazioni per gli anniversarii largamente presi.*

D. Negli anniversarii *late sumptis* (come per tutti i socii defunti di qualche confraternita od istituto) che si celebrano fra l' ottava de' Morti, quale orazione deve dirsi nella messa? quella del dì de' Morti, *Deus omnium fidelium;* ovvero un' altra appropriata alla qualità delle persone?

R. Questi anniversarii, che prima non potevano farsi se non in giorni di rito semplice o semidoppio, oggi possono farsi, come i veri anniversarii, *sub ritu qui duplici respondeat,* e con una sola orazione (S. R. C. 30 iun. 1896 *Decr. gen.* ad 1, n. 3920 *E. N.*). Quale orazione dovrà dirsi? Non la generale *pro defunctis,* perchè non si tratta di tutti i defunti. Non quella pei veri anniversarii, perchè non si commemora l'anniversario del giorno della morte o della deposizione. Resta perciò che debba dirsi quella orazione del Messale che sia maggiormente appropriata alla qualità delle persone defunte.

100. *Se perdasi il privilegio dell' altare del SS. Sacramento, quando questo temporaneamente si toglie.*

D. Nella parrocchia di C. fu concesso per cinque anni il beneficio dell' altare privilegiato a quello del SS. Sacramento. Ora spesso accade che in occasione di novenarii, o di altre funzioni di più giorni, il SS. Sacramento si tolga dal proprio altare e si conservi in quello della funzione. Si chiede: può guadagnarsi la indulgenza del privilegio nei giorni in cui nel proprio altare non si conserva il Santissimo?

R. Fino a che l' altare privilegiato è quello destinato a custodire abitualmente il Santissimo, vi si guadagna sempre la indulgenza del privilegio, anche quando temporaneamente il Santissimo si collochi altrove. Cesserebbe il privilegio nel detto altare in due casi: 1.° quando si deputi un altro altare per custodire abitualmente il Santissimo (nel quale caso questo potrebbesi dichiarare privilegiato) — e 2.° quando nel decreto di concessione fosse inserita esplicitamente la clausola che il privilegio non varrebbe quando, anche temporaneamente, il Santissimo si recasse altrove.

101. *Circa la* Via Crucis *vivente.*

D. L' esercizio quotidiano assegnato a ciascuno per la *Via Crucis* vivente, deve farsi in chiesa dove trovasi eretta la *Via Crucis;* o può farsi anche in casa?

R. Non sembra necessario che debba farsi in chiesa, non trovandosi ciò espresso negli statuti della *Via Crucis* vivente (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 292). Invece si prescrive di far la meditazione della stazione sorteggiata con tre *Pater, Ave* e *Gloria* solo tenendo in mano il Crocifisso benedetto, così come fu concesso a coloro che, impediti di andare in chiesa, volessero fare in casa la intera *Via Crucis.* Sembra chiaro perciò che per la *Via Crucis* vivente non ci sia obbligo di recarsi in chiesa.

BIBLIOGRAFIA

Buccerone Gennaro — S. Ignazio di Loiola. Esercizii spirituali proposti dal P. Gennaro Bucceroni d. C. d. G. agli Ecclesiastici secolari, ai Religiosi ed alle Monache per l' annuale ritiro di otto giorni — Seconda ediz. accresciuta delle due rinnovazioni dei voti — Roma, tip. degli Artigianelli di S. Giuseppe, 1903 — in 8.° gr. di pag. 386.

Quest' opera fu pubblicata lo scorso anno; ed eccola di nuovo venire a luce arricchita di una preziosa appendice. Noi ché l' annunziammo colle debite lodi nel Vol. XIII a pag. 233, siamo lieti ora di ricordarla ai nostri lettori, come quella che espone fedelmente il mirabile Direttorio di S. Ignazio, evitandone le difficoltà, e porgendo una medicina efficacissima ed un nuovo ed elettissimo pascolo alle anime. Va diretta segnatamente alle persone del chiostro, per le quali contiene in questa nuova edizione due serie di esercizi per apparecchio alla rinnovazione dei voti. Ma rendesi opportunissima anche al clero secolare, ed a qualsivoglia persona del laicato che brami di camminare per la cristiana perfezione. Svolge dottrine ascetiche solidissime, con chiarezza e con ordine ammirabili. Senza orpelli ed inutili ornamenti, parla al cuore e lo commuove colla forza delle terribili verità di fede. Se ne valgano tutti dell' uno e dell' altro Clero e si diffonda negli istituti molteplici di Suore, e ancora nelle famiglie cristiane: a tutti tornerà d' inestimabile vantaggio. — Costa L. 3 in Roma presso l' Università Gregoriana.

Borrelli Salvatore—Il Megalomartire S. Giorgio, nella fausta ricorrenza del suo XVI centenario; ossia vita, martirio, traslazione del santo suo corpo, culto mondiale, miracoli, ordini cavallereschi e maniere diverse di onorarlo. Studio critico del Sacerd. Rett. Salvatore Borrelli iuniore dell' Archid. di Napoli — Napoli, tip. F. Giannini, 1902 — In 8.° gr. di pag. XXXI, 638.

È libro di gran lena, dettato con intelletto di amore, che accoglie quanto

mai si possa conoscere dell'insigne martire S. Giorgio, detto dai greci scrittori *Megalomartire*. L'Autore, devotissimo del Santo, fin da' suoi verdi anni si diè a ricercare in molte biblioteche, specie di Roma e di Napoli, fra libri e codici antichi, le memorie di questo esimio confessore della fede; ed in occasione del suo prossimo centenario ha potuto pubblicare l'annunziato volume, che varrà davvero a richiamare su di lui l'ammirazione, l'affetto ed il plauso generale. Non è a dire quanta erudizione contenga e quanti autori antichi e recenti vi si citino. La vita, i prodigi ed il culto del *Megalomartire* sono qui non solo esposti, ma rivendicati con nerbo di ragioni e di documenti. S'illustra la storia dei suoi tempi e poi si discorre per ciascun secolo di ciò che è avvenuto e si è scritto di lui. Le traslazioni delle sue reliquie; le meraviglie operate a sua invocazione; i molti luoghi e le moltissime chiese che si appellano col suo nome; i non pochi ordini militari fondati sotto il suo Patrocinio, e in fine officii ed inni e preci, anche moltissime, ond'egli va celebrato, trovano qui largo posto che ne accrescono splendore e onoranza. La pubblicazione del detto libro sarà efficacissima a far meglio conoscere questo insigne campione della fede ed a prepararne le grandiose feste centenarie che saranno celebrate il 23 aprile 1903. — Costa solo L. 6 presso l'Autore in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Lega Michele — Praelectiones in textum Juris Canonici de Judiciis Ecclesiasticis in Scholis Pont. Sem. Rom., habitae a Michaele Lega Sac. SS. D. N. Leonis Pp. XIII cubiculario ad honorem etc. etc. — Lib. II-Vol. IV. De Judiciis criminalibus in genere et in specie de delictis et poenis praemisso tractatu — Romae, typis Vaticanis, 1901 — In 8.° di pag. 720.

Con questo volume si compie l'opera apprezzatissima di Mons. Lega sui giudizii ecclesiastici. Più volte ne abbiamo parlato in queste pagine (vedi Vol. X, Par. I, p. 164; Vol. XII, pag. 378) additandola non pure agli studiosi ed ai professori del diritto, ma sì ancora alle Curie ecclesiastiche perchè la tengano come norma. La trattazione invero è vasta, è profonda ed è condotta con quella chiarezza onde ognuno può trarne vantaggio. È poi una fedele esposizione del diritto non solo antico, ma ancora odierno, secondo i decreti e le istruzioni anche ultime della S. Sede, che opportunamente vengono spiegate e commentate; il che inutilmente potrebbe ricercarsi nelle opere antiche, tutto che autorevoli e classiche. Quest'ultimo volume compie il trattato dei delitti e delle pene, e s'inoltra ad esporre quello dei giudizii criminali, così in genere come in ispecie: *in genere*, discorrendo delle persone in siffatti giudizii, delle azioni e delle eccezioni, e delle parti processuali; *in ispecie*, ragionando delle cause criminali contro gli ecclesiastici secondo la nota istruzione della S. C. de' VV. e RR.; delle sentenze *ex informata conscientia;* delle cause matrimoniali; delle cause criminali dei Regolari; della procedura del S. Officio e della S. C. dell'Indice. Tutte queste cose poi sono esposte con dottrina ed erudizione non comune, con bello eloquio e con applicazioni pratiche interessantissime. — Questo volume costa L. 9 presso l'A. nello Studio della S. C. del Concilio in Roma, Palazzo della Cancelleria.

Paglia Francesco — Brevis Theologiae Speculativae Cursus, auctore Francisco Paglia doct. in S. T. atque in Asceterio Salesiano

professore — Editio altera — Augustae Taurinorum ex Officina Salesiana, 1899-1902 — Volumi quattro in 8.° di pagg. XIV, 270, 346, 424, 504.

Fra tanti corsi di teologia dogmatica, oggidì venuti a luce, questo del D.r Paglia va segnalato per non pochi pregi speciali. Sa in primo luogo ben contemperare la brevità e la sufficienza della trattazioue colla chiarezza: il che non è di tutti. Poi nelle quistioni dei tempi presenti è diffuso a bastanza, sì che l'alunno può bene agguerrirsi contro gli errori odierni. La dottrina è vera ed è soda, perchè attinta alle limpide fonti di S. Tommaso e degli altri approvati autori antichi e moderni; e vi si scorge un fine discernimento nel saperne raccogliere il più ed il meglio e ridurlo in succo proprio. I prolegomeni alla teologia, o come altri dicono la teologia fondamentale, vanno contenuti nei primi due volumi, dei quali uno tratta della vera religione, e l'altro dei luoghi teologici: il resto dei trattati è riposto nei due volumi seguenti, uno che parla *de Deo Uno, Trino et Creante;* l'altro *de Deo Redemptore (Incarnato, Sanctificatore, Remuneratore et Glorificatore).* Questo corso adunque consacra i due primi anni a ben rassodare i giovani sulle dottrine più necessarie nei tempi odierni, e ne lascia due per la teologia dogmatica: ma non avendo la parte sacramentaria che negli altri corsi forma il quarto volume (e che si può studiare in morale o in canonica), provvede a sufficienza al bisogno dei giovani. Con questi pregi non è meraviglia che il Corso di Teologia Speculativa del dott. Paglia (chiaro altresì per la lodatissima opera apologetica *La ragione guida alla Fede*, da noi pur commendata) abbia avuto alti encomii dalla stampa cattolica e da dotti personaggi, e sia stato adottato in molti seminarii. Anche noi lo raccomandiamo vivamente — L'intero corso dei quattro volumi costa solo L. 8 presso le librerie Salesiane.

Valensise Mons. Domenico, Arcivescovo tit. di Ossirinco — Della Estetica secondo i principii dell'Angelico Dottore S. Tommaso — Seconda ediz. riveduta e ritoccata — Roma, Desclée, Lefebvre e C. editori, 1903 — Volumi due in 8.° di pagg. 204 e 234.

Di quest'opera scrivemmo a lungo nel Vol. V, Par. II, pag. 237, quando uscì la prima volta a luce. Eccola ora di nuovo edita in elegante veste tipografica, con non lievi ritocchi dell'illustre Autore. Ragiona dell'estetica non secondo le storte idee dei novatori di oggidì, ma secondo il robusto e sicuro insegnamento dell'Angelico; e ne ragiona scientificamente, procedendo da sommi principii. La teorica del bello che è materia propria della estetica, va esposta largamente nella terza parte; premesse nella seconda la teorica dell'Arte su cui si applica il Bello, e nella prima la teorica della idea o della causa esemplare delle opere artistiche. È questa perciò una trattazione originale e profondamente filosofica, a cui han fatto plauso insigni filosofi e periodici di grido nostrani ed esteri. E noi facendo eco al plauso generale, l'additiamo ai cultori delle scienze filosofiche e letterarie, i quali vi troveranno largo e grato pascolo intellettuale; e ancora ai rettori dei seminarii perchè la facciano gustare ai loro alunni. — Costa L. 6 presso la libreria Desclée in Roma, via S. Chiara, 20.

Vives Card. Gius. Calasanzio — Expositio in Orationem Domini-

cam, iuxta traditionem patristicam et theologicam, disposita a Fr. Iosepho Calasantio Card. Vives O. M. Cap. — Romae, typ. Artificum a S. Iosepho 1903 — Due volumi in 4.° a due coll. di pag. 300 e 841.

Annunziammo già (pag. 379 di questo Vol.) un opuscolo prezioso del dottissimo Card. Vives, contenente il comento del *Pater noster* e dell'*Ave Maria* di quattro Dottori della Chiesa. Ma quello non era che un saggio di un'opera grandiosa che egli era prossimo a pubblicare, frutto di grandi ricerche e fatiche dell'insigne Autore. L'opera è appunto la *Expositio in Orationem Dominicam* qui annunziata, che siamo lieti di far conoscere. In essa non quattro soli Dottori, ma pressochè tutti i Santi Padri e gli Scrittori ecclesiastici recano il contributo di onore a questa orazione divina, che è il tesoro più bello della preghiera cristiana. Si contiene ivi la tradizione della Chiesa sui pregi e sul significato di questa orazione, ciò che può farne concepire il giusto concetto e può muovere tutti a recitarla sempre, specie nel rosario, nell'officio divino e nella messa, con quell'attenzione e con quella pietà che si conviene. Nel primo volume, dopo parlato a lungo, col linguaggio dei Ss. Padri, sulla eccellenza in genere del *Pater noster,* si espongono per ciascuna petizione gli alti sensi ed i profondi misteri che i medesimi Ss. Padri e gli altri scrittori hanno ad esso attribuito per ogni secolo della Chiesa fino a Leone XIII, che nelle sue memorande encicliche sul S. Rosario ha più volte segnalati i pregi di questa orazione. Nel secondo volume poi, a modo di appendice, si riportano testuali ben centotrenta intere esposizioni sul *Pater noster* di Ss. Padri e di Scrittori insigni dal primo secolo fino al B. Alberto Magno, con dotte note critiche ed esegetiche dell'Autore. Come ognun vede, trovasi qui una miniera ricchissima per meditare e parlare degnamente della orazione domenicale. Di essa dovrebbero far tesoro tutti gli ecclesiastici, chiamati a recitare più e più volte al giorno cotal preghiera, massime poi coloro che sono destinati a predicare la divina parola, di cui non ultima parte è la orazione che Gesù medesimo suggerì come memoriale efficacissimo per ottenere ogni grazia. Facciamo voti perciò che quest'opera interessantissima sia largamente diffusa, massime ne' Seminarii e nelle case di Religiosi. — Costa L. 20 presso la libr. Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Zocchi Gaetano S. J. — Panegirici. Seconda edizione accresciuta di nuovi panegirici — Volume III — Roma, Ufficio della *Civiltà Cattolica,* 1903 — In 8.° di pag. 492.

Cogliamo la occasione del terzo volume dei panegirici del p. Zocchi per invogliare i nostri lettori ad acquistarli tutti. Chi non sa che il p. Zocchi è uno dei primi oratori italiani contemporanei? È uno dei *primi oratori*, per la sua eloquenza piena di nerbo e di vita, che affascina e conquide. È anche oratore *contemporaneo*, perchè sa bene innestare ai soggetti che svolge i problemi dei nostri tempi, che tratta con mano maestra e con zelo di apostolo. In questo volume vi ha panegirici molti e bellissimi, fra cui quelli degli ultimi Santi e Beati, detti nei festeggiamenti della loro canonizzazione e beatificazione, che inRo ma furono altamente plauditi. Vi ha pure in appendice alcuni discorsi, recitati in varii congressi cattolici, di argomenti palpitanti, come dicesi, di attualità. Chiunque voglia seguire le vere vie della sacra eloquenza contemporanea, s'inspiri ai dotti e celebrati lavori del p. Zocchi, e camminerà sicuro.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1902)

Ricevimenti e Pellegrinaggi al Vaticano — Il S. Padre agli 11 u. s., dopo aver ricevuto nella Sala del Trono Mons. Burgeois, Abate di S. Bernardo, la Superiora Generale delle Figlie della Misericordia di Savona, e la Baronessa de Truchesses, Dama di Palazzo nella Corte di Baviera, nella Sala Clementina ricevè il pellegrinaggio croato di Crisio in Dalmazia, condotto da Mons. Drohobeczky, loro Vescovo. Eranvi ancora molte persone straniere.

Il 21 detto ricevè nella Cappella Sistina il pellegrinaggio piemontese, organizzato da Mons. Vicini, e condotto da Mons. Capecci, Vesc. di Alessandria, il quale presentò gli alunni del suo Seminario.

Il 28 detto ricevè una Commissione dei rappresentanti della Confederazione dei Circoli Cattolici ungheresi, la quale presentò a S. S. un album contenente 50 mila firme con un indirizzo di felicitazioni, ed attestati di devozione ed affetto alla Santa Sede ed al Pontefice.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Agli 11 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione ordinaria Rotale dei S. Riti sotto la presidenza dell' E.mo Card. Parocchi, che giudicò: Intorno al culto non prestato alla Ven. M.ª Michela del SS.mo Sacramento, fondatrice delle Ancelle del SS.mo Sacramento e della Carità; e parimente sul culto non prestato alla Ven. Alessia Le Clerc, fondatrice dell' Istituto di Nostra Signora.

Il 18 detto nello stesso Palazzo, alla presenza del S. Padre si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti, nella quale i Cardinali coi Prelati, Ufficiali e Consultori hanno espresso il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella causa di beatificazione della Ven. Giulia Billiart, fondatrice della Congregazione delle Suore di Maria Vergine nella Diocesi di Namur.

Il 26 detto, presso il Card. Domenico Ferrata, Prefetto della S. C. de' Riti e Ponente della Causa di beatificazione del Ven. Gaspare Del Bufalo, fondatore della Congregazione dei Missionarii del Preziosissimo Sangue, si è tenuta la Congregazione antipreparatoria dei S. Riti, nella quale dai Prelati e Consultori Teologi è stato emesso il voto sopra due miracoli operati da Dio per intercessione di detto Venerabile, che si propongono per la sua beatificazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato il Card. Angelo di Pietro Pro-Datario, ed il Card. Ferrata Prefetto della S. C. dei Vescovi e Regolari. Con altro biglietto ha annoverato l'E.mo Card. Martinelli fra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda. Con altri ha nominato membri della Commissione istituita per promuovere gli studii biblici gli E.mi Cardinali Rampolla, Parocchi, Satolli, Segna, e Vives.

Cardinale defunto — Il 23 u. s. cessò di vivere repentinamente l' E.mo

Card. Aloisi-Masella Pro-Datario Apostolico. Nato a Pontecorvo il 30 Settembre 1826, fu ordinato Sacerdote il 3 Giugno 1849. Ottenne la laurea di filosofia e teologia: fu Segretario e poi Uditore delle Nunziature di Napoli, di Baviera, e di Parigi; Prelato e Ponente del Supremo Tribunale della Consulta; supplente nella Congregazione Prelatizia; Consultore della Commissione per gli affari diplomatici; Segretario di Propaganda; Canonico Lateranense. Promosso Arciv. di Neocesarea il 3 Giugno 1877, fu inviato Nunzio a Baviera, indi a Lisbona. Nel Concistoro di Marzo 1887 fu creato Cardinale col titolo di S. Tommaso in Parione, che dimise nel 19 Gennaio 1893, ottando al titolo di S.ª Prassede. Fu Prefetto della S. C. dei Riti, poi Pro-Datario Apostolico. Apparteneva alle Ss. Congregazioni della Inquisizione, della Visita Apostolica, del Concilio, di Propaganda anche per gli Affari Orientali, dell' Indice, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie. Rese interessanti servigi alla S. Sede colla sua energia e col suo zelo, ed è stato assai rimpianto dai buoni. Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Opera dei Congressi Cattolici. — Il nuovo Presidente generale dell'Opera dei Congressi cattolici d' Italia Conte Grosoli ha indirizzato una opportunissima circolare ai membri del Comitato permanente, dei Comitati Regionali, diocesani e parrocchiali, riassumendo lo scopo dell' Opera, che è quello di caldeggiare l' economia sociale cristiana, l' educazione e l' istruzione religiosa, la stampa cattolica, e l' arte cristiana per combattere i nemici della fede e della pietà.

Onoranze in Colonia al nuovo Arcivescovo — Essendo stato eletto Mons. Fischer a nuovo Arciv. di Colonia, in luogo del defunto Mons. Simar, il Governatore generale della Prussia Renana alla presenza di parecchi sindaci, generali, ed alti personaggi, pronunziò un discorso col quale elogiò il Capitolo del Duomo per la scelta fatta di un Pastore amatissimo, adorno di profonda pietà e di ardente zelo, facendo notare che l' Imperatore per dimostrare il grande suo interesse pel nuovo eletto, ha voluto designare un suo speciale rappresentante ad onorarlo, essendogli sommamente a cuore la religione dei sudditi cattolici.

Lega per la moralità della donna — A Berlino si è costituita una Società che ha lo scopo di moralizzare la donna. L' iniziativa fu data dalla Principessa di Hohenlohe, e già vi hanno aderito due regine, 35 principesse di case regnanti, e moltissime altre dell' alta aristocrazia.

Necrologio — Sono morti: Mons. Antonio Baranowski, Vescovo di Seyna nella Polonia russa; Mons. Bernardo Cozzucli, Vescovo di Nicosia; Mons. Giuseppe Barillari, Vesc. coad. di Cariati; e Mons. Celli, sotto-segretario agli affari Ecclesiastici straordinarii.

Sono morti pure: il Principe Edoardo di Sassonia Weimar, feld Maresciallo brittanico; il barone Federico Alfredo Krupp, direttore del celebre e colossale stabilimento metallurgico di Essen, e Suor M.ª Francesca Siedliska, fondatrice e Superiora Generale della Sacra Famiglia di Nazaret.

CRONACHETTA POLITICA

— Il Re di Portogallo ha visitato Re Edoardo d' Inghilterra. L' accoglienza della Corte e del popolo fu cordialissima. Il Re Carlo di Rumania ha visitato il Principe Ferdinando di Bulgaria, festeggiandosi il 25.° anniversario della liberazione della Bulgaria col concorso delle truppe rutene.

— Il Ministero spagnuolo si dimise. Lo stesso Sagasta fu dal Re incaricato a ricostituirlo e non vi riuscì senza gravi difficoltà, restando egli stesso alla Presidenza: il Duca Almodovar del Rio fu nominato per gli *esteri:* Puigcerver per la *giustizia:* Eguilior per le *finanze:* Moret per *l' interno:* il Gen Weyler per la *guerra:* il Duca di Veragua per la *marina:* Romanos per la *istruzione:* Amos Salvador pei *lavori pubblici.*

— Il Dott. Francesco di Paolo Rodriguez Alves è stato eletto nuovo Presidente della Repubblica brasiliana. Nel suo messaggio al Congresso promette che continuerà il cammino tracciato dal suo predecessore.

— Profittando di un malcontento che serpeggiava nel Marocco, per avere il sultano aggravato i sudditi di balzelli, uno Sceriffo, proclamatosi Mahdi, si è posto a capo di una seria rivolta. Il Sultano, alla testa del suo esercito, è accorso contro i ribelli, ma la posizione si presenta abbastanza grave, e si temono complicazioni.

— Pichon, senatore repubblicano del Finisterre in Francia, di risposta ad una lettera del Prefetto circa l'insegnamento religioso nelle Chiese, dimostrò che nessuna legge autorizza i sindaci di controllare il modo con cui il Clero predica ed insegna il catechismo nella Chiese, e che la pretesa del ministro di disciplinare l' istruzione religiosa è arbitraria, vessatoria e contraria alla libertà ed alla religione.

— La IX Camera del Tribunale correzionale di Parigi ha condannato quattro venditori di cartoline illustrate oscene alla multa di franchi cento per ciascuno.

— Il Tribunale supremo di Lipsia ha condannato quattro italiani, rei di alto tradimento per aver venduto alla Francia documenti relativi alla fortezza di Metz.

— La Manciuria è devastata dal brigantaggio: i danni si aumentano sempre più.

— Le elezioni in Austria sono riuscite favorevoli al partito conservatore cristiano.

— Nell' Arabia la insurrezione contro la Turchia è trionfante. Le truppe han subito gravissime perdite, e sono state pure decimate dalle epidemie.

— È stato conchiuso un accordo tra la Turchia e l' Italia contro i pirati del Mar Rosso, e circa l' indennità da pagarsi per due marinai uccisi.

— Pria dell' apertura delle Camere italiane il Ministro Balenzano a Modugno ed il deputato Sonnino a Napoli han fatto lunghi discorsi politici, promettendo di presentare alcuni progetti di legge per migliorare le condizioni economiche delle province meridionali, e della Sicilia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa le attribuzioni del Vicario Curato quando la cura abituale ed attuale compete al Capitolo.

Melevitana, Jurium ad functiones parochiales — 20 Dic. 1902 — Nella città detta *Cospicua* in Malta è una perinsigne chiesa collegiata, il cui capitolo ha la cura abituale ed attuale, che esercita per mezzo di un vicario curato. Il capitolo ha diritto di esigere tutti gli emolumenti parrocchiali, dando al vicario curato una congrua di 300 scudi annui, e dedotta pure la elemosina per le messe *pro populo.*

Il vicario curato prima era amovibile *ad nutum;* poscia, in virtù di un Breve di Pio IX del dì 30 settembre 1850, divenne perpetuo, con queste attribuzioni: " Ut ad vicarium ipsum curatum spectet tantum administratio Sacramentorum et quidquid memoratum actualis curae exercitium ei commissum stricte respicit; salvis et reservatis favore capituli ceteris iuribus et privilegiis etiam super huiusmodi exercitio quae eidem capitulo uti ecclesiae rectori debeantur; coetera vero iura et privilegia eidem capitulo uti Ecclesiae rectori reservata sint et remaneant. „

Dopo ciò il capitolo cominciò ad esercitare varie attribuzioni parrocchiali, non senza lamenti del vicario curato. Ultimamente gli animi si accesero di più, e si volle ricorrere alla S. Sede con questi dubbii:

I. An iuxta Constitutiones Apostolicas universa actualis cura animarum competat vicario curato in casu. — Et quatenus negative;

II. An missa pro populo celebranda sit a vicario curato, vel potius a capitulo in casu.

III. Cuinam competat ius docendi sacram catechesim in collegiata in casu.

IV. Cuinam competat ius docendi pueros catechesim praeviam S. Synaxi, eosque aptos designandi in casu.

V. An vicario curato, vel potius capitulo, spectet emolumentum a Gubernio solutum pro associatione cadaverum pauperum in casu.

VI. An vicario curato, vel potius capitulo, ius competat deputandi vice-parochos in casu.

VII. An et quomodo praedicti vice-parochi a vicario curato dependere debeant in casu.

VIII. An explicatio S. Evangelii haberi debeat a vicario curato vel potius a capitulo in casu.

Per intelligenza del quesito V fa d' uopo sapere che prima i cadaveri dei poveri si seppellivano gratuitamente nella propria chiesa collegiata: sorto appresso il camposanto e cresciuto l' incomodo del parroco di associarli fino a quel luogo lontano, il municipio fin dal 1872 cominciò a dare un emolumento al capitolo per l' incomodo del curato.

I detti dubbii vennero accuratamente esaminati in S. C. nei generali comizii del dì 20 dicembre 1902, e furono così risolti:

Ad I. Affirmative quoad exercitium curae animarum.

Ad II. A Vicario Curato, soluta eleemosyna a Capitulo.

Ad III. et IV. Vicario Curato.

Ad V. Dilata et ad mentem.

Ad VI. Competere Capitulo.

Ad VII. Affirmative in iis quae respiciunt curam animarum.

Ad VIII. A Vicario Curato.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nelle chiese capitolari, in cui si ritrovi la cura d' anime, il capitolo, non già il parroco, vien considerato come rettore della Chiesa; e però il parroco deve dipendere dal capitolo circa l' orario delle funzioni, e circa le funzioni strettamente parrocchiali.

b) Nondimeno il vicario perpetuo ha diritto a tutte le cose che riguardano la cura attuale. Così Reiffenstuel (L. I, tit. 28, n. 27, 40): " Vicarius perpetuus in parochiali ecclesia constitutus eamdem potestatem habet quam verus parochus: ita tamen ut tota cura actualis, seu quoad exercitium, competat vicario. Rector vero principalis nonnisi habitu curam retineat. „

c) Quando però la cura abituale ed attuale risiede presso il capitolo, il vicario che esercita la cura deve ben osservare i limiti delle sue attribuzioni, determinati dalle costituzioni capitolari o da decreti pontificii.

d) Nel caso abbiamo che il vicario curato aveva l' amministrazione dei sacramenti: *ut ad vicarium ipsum curatum spectet tantum admini-*

stratio sacramentorum. Or dice il Reiffenstuel (L. IV, tit. 3, n, 83): " Generali commissione administrandi sacramenta censetur universam committi curam animarum. „

e) Abbiamo inoltre che gli fu affidato *quidquid memoratum actualis curae exercitium ei commissum stricte respicit;* e però gli competeva tutto quello che riguarda strettamente la cura delle anime.

f) Abbiamo dippiù che al capitolo furono riservati gli altri diritti e privilegii (cioè di avere la cura abituale ed anche attuale nel senso di potere far suoi i diritti parrocchiali), e tutto ciò gli si doveva come a rettore della chiesa: *salvis et reservatis favore capituli ceteris iuribus et privilegiis etiam super huiusmodi exercitio, quae eidem capitulo uti ecclesiae rectori debeantur.*

g) E finalmente al medesimo capitolo furono riservati tutti gli altri diritti che competono al rettore della chiesa capitolare, in cui trovisi eretta una parrocchia: *caetera vero iura et privilegia eidem capitulo uti ecclesiae rectori reservati sint et remaneant.* Fra questi diritti vi ha quello di conservare gli arredi sacri, di tenere le chiavi della chiesa, di regolare l' orario delle funzioni ecc.

h) La pratica odierna della S. C. del Conc. è di togliere la cura attuale collettiva, sorgente sempre di disordini, e di creare vicarii curati perpetui, lasciando al capitolo la cura abituale o il diritto di nomina. Così la detta S. C. *in Melevitana Curae animarum,* 26 aprile 1879; *in S. Agathae Gothorum Iurium parochialium,* 16 febr. 1889; *in Narnien.* 5 sept. et 5 dec. 1846 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. I, p. 4).

l) È dovere imprescindibile di chi esercita la cura delle anime, o parroco, o vicario perpetuo o amovibile, di celebrare ed applicare nei dì festivi la messa *pro populo:* " Omnes et singuli, qui actu animarum curam exercent, et non solum parochi aut vicarii regulares, uno verbo, omnes et singuli, atque alii quicumque, etiam specifica et individua mentione digni, de quo supra, teneantur missam parochialem applicare pro populo ut praefertur ipsorum curae commisso. „ Così Bened. XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* 19 aug. 1744 (Cf. Vecchiotti *Instit. Eccl.* l. 2, c. 8, n. 343, 344; Monacelli *Form. Leg.* V. II, tit. 16, n. 20; Gonzalez L. III, tit. 29, c. 2; Bouix *De Parocho* p. V, n. 6, p. 570).

m) Lo stesso ha sancito la S. C. del Conc. *in Patavina Missae pro populo,* 14 Apr. 1804. Trattavasi di un capitolo con cura abituale ed attuale, che la esercitava per mezzo di alcuni mansionarii, i quali non percepivano tutti i diritti parrocchiali, nè custodivano i libri: al dubbio: " An et quomodo mansionarii Ecclesiae Cathedralis Patavinae teneantur ad applicandam missam pro populo in casu „ — fu risposto: " Affirmative per turnum, et mansionarii consulant conscientiae

suae. „ Così pure *in Ostien. Missae pro pop.* 24 ian. 1724; *in Comen. Missae pro pop. et reduct.* 15 ian. 1803; *in Terraconen. Visit. SS. LL.* 21 nov. 1807; *in Calaguritana Applic. Missae pro pop.* 14 ian. 1769.

n) È parimenti dovere del curato l' istruire i fanciulli nella dottrina cristiana. Così Bened. XIV nella Cost. Etsi minime: " Curatores animarum... pueros tamquam infantes modo genitos nutricent doctrinae lacte nunc hos nunc illos interrogando, dubia atque involuta explicando „ (Cf. Maschat *Inst. Can.* ad tit. de paroch. Vol. II, q. 3; Vecchiotti *Inst. Can.* l. c.).

o) E se altri si fosse attribuito questo diritto, la S. C. l' ha riconosciuto nel curato: " An consuetudo qua ius ac directio doctrinae christianae tradendae pueris capitulum sibi vindicat, sustineatur in casu — Resp.: *Negative* „ (*in Feltrien. Iur. et privil.* 15 iul. 1882 ad 9).

p) Anche l' officio di preparare i fanciulli alla prima comunione compete sopratutto ai curati. Così la S. C. *in Ripana Iurium paroch.* 15 dec. 1725. La cura ivi era esercitata dal preposito e da un mansionario di turno, e fu deciso: " III. In aliis functionibus mere parochialibus tam praepositus quam beneficiatus turnarius possint in solidum procedere, prout unus vel alter fuerit a parochianis requisitus: proinde alteruter possit, altero irrequisito, sacramenta administrare, pueros et puellas ad primam eorum susceptionem approbare et admittere. „

q) I vice-curati, per ciò stesso che sono coadiutori del curato, devono dipendere da questo nell' esercizio della cura.

r) Finalmente la spiegazione dell' evangelo anche compete al curato nella messa parrocchiale *pro populo*. Così la S. C. cit. in causa *Ripana*, in cui sta detto: " Missam vero parochialem teneantur (i due esercenti della cura) alternate celebrare et applicare, in eaque qui celebrat Evangelium explicet: debeat etiam publicare denunciationes tam pro matrimoniis celebrandis, quam pro promovendis ad ordines, monitoria, excommunicationes promulgare, sicut etiam denunciationes festivitatum ac indulgentias. „

s) Nel caso il capitolo eccepiva la consuetudine a sè favorevole. Ma questa consuetudine non fu provata costante, nè ragionevole, a causa dei molti inconvenienti che nascevano dalla ingerenza del capitolo nelle cose della cura. Or il cap. ult. *de Consuetud.* sancisce: " Non est adeo valitura consuetudo ut iuri possit praeiudicium generare, nisi sit rationabilis et legitime praescripta. „

Per tutte queste ragioni perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

II.

Chierico affetto da strambismo *e da* nevrastenia, *se irregolare.*

Cerinolen. Irregularitatis ex defectu corporis — 20 Dic. 1902 — *Per summaria precum*— Il chierico Vincenzo V. della dioc. di Cerignola, già suddiacono, trovò difficoltà presso il novello Vescovo ad essere promosso al diaconato, perchè affetto da due mali: da *strambismo* e da *nevrastenia.* Pel primo male era diventato così deforme, che i fanciulli, incontrandolo per le vie, si fermavano a guardarlo con una cert' aria tra la sorpresa e l' insulto. Pel secondo male rendevasi estremamente eccitabile, e per lievi contraddizioni diveniva smanioso e puerile fino al punto da rendersi incompatibile in un convitto.

Il Vescovo, reputandolo irregolare, si rivolse alla S. C. con chiedere la dispensa *saltem ad cautelam.*

La S. C., considerando:

a) Che nell' antica legge volevansi allontanati dal ministero sacerdotali i deformi di corpo, secondo il prescritto del Levitico (XXI, 17 sq.): " Loquere ad Aaron: homo de semine tuo per familias, qui habuerit maculas non offeret panes Deo suo, non accedet ad ministerium eius; si caecus fuerit, si claudus, si parvo vel grandi vel torto nasu, si fracto pede, si manu; si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si iugem scabiem, si impetiginem in corpore, si herniosus „;

b) Che, quantunque la legge antica sia stata abolita da G. C., nondimeno alcuni difetti di corpo per diritto naturale divino, altri per diritto positivo della Chiesa, rendono l' uomo irregolare; giacchè secondo dice Eugenio Papa (*C.* 7, *de cler. aegrotante vel debilitato*), " nec secure propter debilitatem, nec sine scandalo propter deformitatem hoc (ministerium) fieri posse confidimus „ (Cf. S. Alphons. l. VIII, n. 404; Reiffenstuel l. V, tit. 37, n. 80);

c) Che, in forza del *c.* 3 *et* 4 *de cleric. aegrotante*, a coloro che sono deformi è interdetta la celebrazione *propter scandalum et abominationem populi*;

d) Che d' altra parte la irregolarità nel caso può dirsi dubbia, perchè il V. non era *cieco*, non *zoppo*, non *gibboso*, non *sordo*, non *mutilato* o *debole* nei membri, nè *epilettico*; ma solo non avea bellezza, perchè privo della debita proporzione dei membri;

e) Che il V. non per tanto era dotato di ottimi costumi, di esemplare pietà, e molto attento allo studio;

f) Che era già legato colla Chiesa come suddiacono e non poteva più recedere;

g) Che la nevrastenia poteva diminuire colla età e quando avrebbe ottenuto il suo intento;

Per tutte queste ed altre ragioni, la S. C. benignamente rescrisse: *Dummodo adsit Ecclesiae necessitas, nullus habeatur irriverentiae timor in sacro faciendo, neque scandali neque admirationis occasio esse possit Oratoris promotio, arbitrio et conscientiae Episcopi.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se il Vescovo possa obbligare i Religiosi esenti ad intervenire alle processioni, segnatamente a quelle del giubileo.

Meliten. Processionum — 12 Dic. 1902 — Il Vescovo di Malta con lettera pastorale ordinò processioni generali per l' acquisto del giubileo dell' Anno santo, obbligando ad esse tanto il Clero secolare quanto il Regolare. I Regolari di Malta, di non pochi Ordini religiosi, protestarono contro di questo editto, non credendosi obbligati alle dette processioni. E non vi andarono, non ostante che il Vescovo ne avesse loro fatto uno speciale precetto, salvo poi a chiarire i loro diritti presso la S. C.

Le ragioni de' Regolari erano sopratutto: che alle processioni generali intimate *pro re gravi* i Regolari devono essere chiamati per invito, non per editto, secondo i Salmaticesi e S. Alfonso (*de Privil. Regul.* Cap. 4) — che le processioni del giubileo dell' Anno santo non sono obbligatorie, ma facoltative; vi va cioè chi brama lucrare il giubileo volendo fare minor numero di visite — che le dette processioni non si possono paragonare a quelle *pro re gravi*, intimate cioè per qualche grave ed urgente bisogno, in cui fa d' uopo che anche i Regolari intervengano — che benchè non manchino Autori, i quali includono anche il *giubileo* fra i casi in cui sono tenuti alle processioni i Regolari, come il Pignatelli, il Gullerman, il Passerini ed il Ferraris, pure è questa una opinione privata, non sorretta da nessun decreto autentico della S. Sede.

La controversia, portata al giudizio della S. C., fu discussa maturamente nei generali comizii del dì 12 dicembre col dubbio:

Se i Regolari sieno tenuti ad intervenire alle processioni intimate al Clero della città dall' Ordinario per l'acquisto del giubileo, come nel caso.

Ed eccone la risposta:

Regulares in casu teneri.

Le ragioni precipue della detta risposta sono come segue:

a) Il Tridentino vuole che i Regolari esenti siano obbligati d' intervenire alle processioni pubbliche intimate dal Vescovo. Così nella Sess. 25, cap. 13 *deRegul.:* " Exempti autem omnes tam clerici saeculares quam regulares quicumque, etiam monachi, ad *publicas* processiones *vocati*, accedere compellantur, iis tamen exceptis qui strictiori clausura perpetuo vivunt. „ Basta dunque che una processione sia *pubblica*, qualunque sia, perchè i Regolari, invitati, *debbono* intervenire.

b) Perchè alle *pubbliche* processioni vengano obbligati i Regolari è necessario che a ciò siano *vocati*. In qualunque modo possono a ciò essere chiamati, anche per pubblico editto, come si ha dalla S. C. del Concilio. Si ascolti il Pallottini (*Collect. Resol. S. C. C.* v. *Processiones*, n. 65-58): " Iam vero S. Congregatio declaravit Regulares haud interesse teneri publicis processionibus nisi specialiter vocentur... vel per edictum, *in Derthonen. Processionum die 18 maii 1686 lib. 3 Decretorum, pag. 195 a tergo....* vel saltem praecedente generali vocatione vel indictione, *in Insularum Canariae Iurisdictionis die 13 nov. 1694, lib. 44 Decretorum.* „

c) E quest' obbligo in tal caso è così grave, che il Vescovo può punire i Regolari trasgressori anche con censure, da cui non possono essere assoluti per mezzo dei confessori regolari. Così lo stesso Pallottini (*l. c.* n. 67 et 68): " Omnes Regulares compelli possunt ab Episcopo accedere ad publicas processiones etiam per censuras... Et incidentes in censuras latas ab Episcopo contra eos, propter non accessum ad publicas processiones, non possunt ab eis absolvi a suis Superioribus Regularibus; sed debent absolvi vel ab eo qui censuras tulit, vel a Summo Pontifice, *in Dubium ad Cap. 13, sess. 25 de Regular. Posit. 142.* „

d) Che per *pubbliche processioni* debbano intendersi anche quelle del giubileo lo insegnano espressamente molti DD., come il Pignatelli Tom. I, Cons. 222; il Ferraris v. *Processiones*, n. 13, 14; il Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. III, all. 78, n. 14 ed altri ancora.

e) Nè vale il dire che questi sono autori privati. La processione del giubileo è *pubblica*, e si fa per un gravissimo *bisogno pubblico*, qual è quello della conversione dei peccatori e della santificazione delle anime. Questo è il vero fine del giubileo generale: la indulgenza pienissima è solo un mezzo per conseguire quel fine. Or le processioni pubbliche nel tempo del giubileo sono dirette ad eccitare il popolo alla conversione e alla santificazione propria, rendendo più facile l' acquisto delle indulgenze. Le processioni perciò sono non solo *pro re gravi*, ma *pro re gravissima.*

f) Non vale perciò neanco l' osservazione che non v' ha obbligo di lucrare il giubileo: questa ragione prova troppo. Imperocchè se non v' ha obbligo per ciascuno di lucrare il giubileo, neppur vi ha obbligo per ciascuno di pregare per qualche pubblico bisogno straordinario (*pro re gravi*), per cui s' indice una processione.

g) Non è vero poi che non vi è nessuna decisione autentica della S. Sede che obbliga i Regolari alle processioni del giubileo. Vi è il decreto della S. C. de' Riti del 9 giugno 1668 *in Brugnaten.* n. 1366 *E. N.* che così reca: " Supplicante Episcopo Brugnaten. in S. R. C. pro declaratione: An Regulares Sestri loci suae Dioeceseos teneantur accedere ad processiones *Iubilaei*? — Et S. R. C. respondit: *Teneri ad processiones quae fiunt ob publicam causam.* „

h) È celebre su tal materia il decreto generale del 27 luglio 1628, emanato d' ordine di Urbano VIII dalle SS. CC. dei VV. e RR., del Concilio e de' Riti unite insieme (n. 1069 *E. N.* S. R. C.). In esso è sancito: " Posse Episcopos poenis sibi benevisis compellere quoscumque Regulares recusantes, etiam Monachos quomodolibet exemptos ad infrascriptas processiones accedere atque illis interesse; exceptis dumtaxat in strictiori clausura viventibus et monasteriis ultra medium milliare a civitate distantibus: nempe in die festo SS. corporis Christi, in Litaniis maioribus, in Rogationibus, ac in quibusvis aliis publicis et consuetis, vel pro bono, causa et honore publico ab Episcopis indictis processionibus, non obstantibus quibuscumque privilegiis, consuetudinibus vel praescriptionibus etiam immemorabilibus, privilegiis tantum Apostolicis, Sacro Tridentino Concilio posterioribus contrarium desuper disponentibus minime sublatis. „

i) Qui si prescrive che, non solo nei giorni indicati, e quando lo richiegga qualche causa speciale di pubblico bene; ma i Regolari sono obbligati a tutte le altre processioni *pubbliche e consuete* (*in quibusvis aliis pubblicis et consuetis*). Dove è da notare che quell' *et* non è copulativo, ma disgiuntivo; e vuol dire che sono i Regolari tenuti non pure alle processioni *pubbliche*, ma altresì alle *consuete*, benchè non pubbliche; cioè alle processioni private, alle quali è consuetudine che intervengano i Regolari. Lo si prova: 1.° dalle parole del Tridentino: *ad publicas processiones vocati accedere compellantur* — 2.° dalle parole del cit. decreto della S. C. de' Riti 9 giu. 1668, posteriore al decreto di Urbano VIII, che è del luglio 1628.

l) Ma quali processioni devono dirsi *pubbliche* e quali *private?* Lo spiega chiaramente il Pignatelli nella cit. Cons. 30, Tom. IV. Quanto alle processioni pubbliche dice, n. 3 et 4: " Generales autem sive *publicae* processiones illae sunt quae fiunt in festivitate Corporis Christi, in litaniis maioribus S. Marci et minoribus Rogationum, quaeve extra-

ordinarie ab Episcopo indicuntur generaliter pro bono vel honore publico, ut iubilaei nativitatis vel adventus Principis, proque divina ope imploranda ac similibus.... Inter processiones publicas enumerantur etiam illae, quae sunt de consuetudine peculiarium ecclesiarum, vel quas Episcopus generales declaravit. „ Le processioni pubbliche perciò sono quelle generali, alle quali il Vescovo chiama ad intervenire tutti i cleri del luogo, sì secolari come regolari.

m) In rispetto poi alle *private*, così scrive il medesimo Autore, n. 5 : " Particulares vero et *privatae* processiones sunt quando fiunt in aliqua ecclesia particulari a capitularibus et clericis illius ex speciali ratione eiusdem ecclesiae. „ Le private adunque sono quando non intervengono tutti i cleri, ma un solo, quello cioè ascritto alla chiesa, da cui si fa uscire la processione. A queste processioni i Regolari non sono tenuti, tranne quando vi sia consuetudine che intervengano.

II.

Se può separarsi un beneficio, annesso ad un officio, che dipende da una commissione mista.

Nicien. Remotionis ab officio — 12 Dic. 1902—Trovasi a Nizza marittima un ospizio detto *della Provvidenza*, fondato nel 1820 da un pio sacerdote, e governato da un' amministrazione, composta dal Vescovo, dai due consoli della città, e da un membro della famiglia del fondatore. Questi hanno la facoltà di eleggere la superiora dell' ospizio, il tesoriere ed il protettore o rettore, con incarico di vegliare pel buono andamento dell' opera e di procurarle sussidii.

Alquanti anni dopo, una pia signora, di nome Angela Panzeri vedova di Giovanni Blanchi d' Aiglun, istituì un canonicato nella cattedrale, dell' annua rendita di L. 600, col diritto di patronato passivo del protettore o rettore del detto ospizio e col peso della coltura spirituale delle alunne. Il Vescovo lo fondò canonicamente.

Il 10 novembre 1893 dalla commissione amministrativa dell'ospizio fu nominato il sac. Giuseppe Fabre protettore del pio luogo, col diritto al canonicato e collo stipendio di annue L. 1600, inclusa la rendita canonicale.

Sorte appresso questioni col capitolo, furono proposti a risolvere alla S. C. i seguenti dubbii :

" 1.° Se il canonicato d'Aiglun, regolarmente eretto nella cattedrale di Nizza, debba ritenersi annesso all' ufficio di protettore o piuttosto a quello di rettore, ossia direttore spirituale dell' ospizio della Provvidenza nel caso ?

" 2.° Se, e come spetti al capitolo della cattedrale medesima il diritto di nomina al detto canonicato nel caso? "

E la S. C. il dì 5 aprile 1895 decise:

" Ad 1.um Affirmative quoad protectorem; negative quoad capellanum, vulgo *aumônier*.

" Ad 2.um Affirmative, ita ut capitulum ius habeat exigendi praesentationem trium candidatorum, tantummodo in casu quo protector sive rector praesentari nolit, vel non habeat qualitates requisitas a fundatrice; quatenus autem protector sive rector praedictas qualitates habeat (*di coltivare nello spirito le alunne*) et canonicatum consequi velit, eligi debeat a capitulo tamquam passive vocatus. "

Dal perchè poi l'amministrazione volle aggiungere agli officiali dell'ospizio un *secretario* del tesoriere ed un *ordinatore*, cominciarono a sollevarsi litigii fra il protettore Fabre e l'amministrazione, la quale non dovea, secondo il Fabre, creare quegli officiali superflui, non voluti dagli statuti e di pregiudizio al pio luogo. Ed i litigii andarono tant'oltre, che la commissione sì arbitrò di separare l'officio di protettore dal beneficio, di destituire il sac. Fabre da protettore e di crearne un altro laico; ed inoltre il Vescovo privò il Fabre di ogni giurisdizione spirituale sull'ospizio. Quanto alle rendite beneficiali, si rimisero al giudizio della S. Sede.

Si ricorse dunque alla S. C., la quale tolse a trattare la causa coi dubbii seguenti:

I. Se la revocazione di Mons. Fabre Giuseppe dall' ufficio di protettore dell' ospizio della Provvidenza e per quella dagli obblighi del canonicato d' Aiglun si sostenga nel caso. — Et quatenus negative;

II. Se egli debba essere senz'altro reintegrato nel medesimo ufficio nel caso.

III. Se in qualunque modo gli competano gli emolumenti di 1900, o 1600 franchi, provenienti dai frutti del canonicato e dallo stipendio di protettorato nel caso.

E nei comizii generali del dì 12 dicembre 1902 diede la seguente risposta:

Ad I., II. et III. Ad mentem. Mens est, quod Canonicus Joseph Fabre canonicatum retineat, dispensatis in hoc casu oneribus, quae attinent ad Hospitium Providentiae in civitate Nicien. Quoad cetera vero, attentis omnibus, non esse interloquendum.

Si raccolga:

a) Un canonicato può benissimo venire annesso nelle tavole di fondazione ad un ufficio estraneo, compatibile però coi doveri sostanziali di un canonico.

b) Unito una volta col detto officio, non è in potestà di private persone il disunirlo.

c) E d' altra parte è della natura del beneficio la perpetuità per tutta la vita dell' investito.

d) Nel caso però abbiamo che l' officio dipende da un' amministrazione, in maggioranza laica, e protetta dalle leggi civili. E però la S. C. non ha creduto d' interloquire intorno all' operato della commissione amministrativa, contenta di aver dichiarato perpetuo il beneficio nella persona dell' investito. Sta alla detta commissione il chiedere alla S. Sede (a cui solo ne compete il diritto) la separazione dell' ufficio dal Beneficio, resa forse necessaria per evitare simili conflitti giurisdizionali.

S. Congregazione de' Riti

Circa la concorrenza della festa della S. Famiglia con quella della Corona di Spine.

Atrebaten. — Mar. 4. 1901 — R.mus D.nus Onesimus Machez, canonicus ecclesiæ Cathedralis Atrebaten., et extensor Kalendarii dioecesani, de licentia R.mi sui Ordinarii a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii humillime resolutionem expostulavit, nimirum: Quomodo anno proximo 1902 ordinandae sint Vesperae festi Sanctae Familiæ Nazarenae quod, ex Apostolica concessione, transfertur ad feriam V post Cineres, et ita concurrit cum primis Vesperis SSmae Coronae Spineae cujus officium apponitur insequenti die?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque rite perpensis, rescribendum censuit: *Dividantur Vesperae juxta Rubricas.*

Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 1901.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

Circa il modo, onde i sordo-muti debbano recitare le preghiere per l'acquisto delle indulgenze.

Decretum Chamberien. — 18 Iul. 1902 — Quamvis haec Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, ut suppleretur impotentiae, qua Surdo-Muti detinentur, recitandi preces ad lucrandas Indulgentias iniunctas, iam providerit per generale Decretum diei 16

Februarii 1852, in quo edixit: " Quod si agatur de privatis orationibus proprii Mutorum et Surdorum confessarii valeant easdem orationes commutare in alia pia opera aliquo modo manifestata, prout in Domino expedire iudicaverint „ ; nihilominus Episcopus Chamberiensis animo revolvens Surdo-Mutos nunc perfectiori methodo esse instructos, ut ipsi facilius et uberiori spirituali fructu Indulgentias assequi valeant, sequens dubium huic S. Cogregationi dirimendum exhibuit:

Utrum expediat ut Surdo-Mutis, quin in singulis casibus ad proprium confessarium recurrant, per generale Decretum gratia concedatur acquirendi Indulgentias, iniunctas preces signis, vel mente fundendo, vel tantum easdem legendo sine ulla pronuntiatione?

E.mi Patres in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 15 Iulii huius decurrentis anni responderunt:

Affirmative; et supplicandum SS.mo pro gratia, firmo manente Decreto generali diei 16 Februarii 1852.

In audientia vero habita ab infrascripto Card. Praefecto die 18 Iulii anni praedicti, SS.mus sententiam E.morum PP. approbavit et petitam gratiam clementer elargitus est.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 18 Iulii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amiden., *Secretario*,
Iosephus M. Canonicus Coselli, *Substitutus*.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Se i parroci possano continuare ad esigere le decime civilmente soppresse, non ostante l' aumento di congrua ricevuto dal Governo.

Il Vescovo di Urbania e S. Angelo in Vado espone come nelle sue Diocesi alcuni Parroci abbian chiesto ed ottenuto dal Governo un supplemento di rendita, nel quale furono computati i compensi pei danni derivati dall' abolizione delle decime.

Continuando molti fedeli a pagare le decime, si rivolge alla E. V. R.ma per domandare se i detti Parroci possano liberamente godere e le decime che vengon pagate dai fedeli e il compenso per le abolite decime che percepiscono dal Fondo pel culto.

Sacra Poenitentiaria Episcopo Oratori respondet:

" *Quatenus parochi supplementum accipiant a Gubernio in compensa-*

tionem decimarum, et illud decimas quas antea percipiebant adaequet, reliquum quod a fidelibus praestatur, erogandum in pias causas iudicio Ordinarii.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 20 Novembris 1902.

A. Carcani, *S. P. Reg.*

A. Can. Martini *Secr.*

II.

Che debba rispondersi circa l' obbligo delle decime; se con esse il parroco possa aumentare la congrua; se possa ridurne l' obbligo ai fedeli.

Il Parroco N. N. (Diocesi di Cagli), a nome proprio e di altri suoi colleghi espone quanto segue:

Il nostro Vescovo, in data 24 Novembre 1900, fece avere ai Parroci della Diocesi una circolare, avente in mira l' uniformità nel dirigere le coscienze in materia di decime.

In essa circolare si contengono norme, intorno alle quali occorrono questi schiarimenti:

1.° La quarta norma inculca che *non bisogna dire ai fedeli che non sono obbligati a pagare le decime, ma solo debbono lasciarsi nella loro opinione.* Ora chiedesi: Quando si dia il caso, e non è infrequente, che il Parroco sia direttamente interrogato dai fedeli intorno alla esistenza o alla cessazione dell' obbligo, che cosa dovrà rispondersi?

2.° I Parroci che non potessero decorosamente vivere con sole L. 900, più quelli che prima dell' abolizione delle decime sacramentali avevano un reddito superiore alle L. 900, sono oggi obbligati per la norma espressa al numero quinto *di mettere a disposizione del Vescovo* tutto l' eventuale ritratto dalle decime, senza diritto di ritenere per sè almeno quella parte che sarebbe necessaria per ragguagliare il reddito antico?

3.° In ogni caso, e specialmente quando accada che il Governo non compensi quanto dovrebbe pur compensare, per non aggravare soltanto i più buoni, non potrebbe modificarsi la norma espressa al numero sesto e provvedere insieme al bisogno del Parroco, alla più facile osservanza del precetto ed al sollievo dei fedeli, autorizzando Monsignor Vescovo a ridurre equamente, secondo il suo prudente avviso, l' antica imposizione, così che oggi si paghi per decima, per es., soltanto la metà o il terzo di quello che pagavasi innanzi?

La S. Penitenzieria al Vescovo di Cagli.

In ordine ai quesiti circa le decime, proposti alla Sacra Penitenzieria

da un parroco della Diocesi di Cagli, questo Sacro Tribunale non ha creduto di darne direttamente al ricorrente la soluzione. Lo stesso Sacro Tribunale inoltre, uniformandosi alla sua prassi ed avuto anche in considerazione il parere espresso dalla S. V. Ill.ma e Rev.ma nella sua lettera del 4 agosto corrente, in merito ai suddetti quesiti ha ritenuto: 1.° Che quante volte un parroco od un confessore venga direttamente interrogato dai fedeli intorno all' obbligo di pagare le decime etc. debba rispondere che l'obbligo sussiste tuttora, non ostante l' abolizione decretata dalla legge civile, non essendo questa competente a decidere di cose riguardanti la Chiesa. Per i casi poi in cui i fedeli, non ostante il suddetto obbligo, non dovessero essere inquietati, si attenga alle risposte date da questa Sacra Penitenzieria alla S. V. Ill.ma e R.ma il dì 8 Marzo 1898 ed al Vescovo di Montalto il 7 Marzo 1899 (1).

2.° Che i parroci possano ritenere delle decime che venissero loro pagate quella parte che è necessaria a raggiungere il reddito totale della parrocchia, che godevano prima dell' abolizione, anche se questo era superiore alle L. 900. Che quei parroci poi che non potessero vivere decorosamente con la congrua di L. 900, debbano fare presente la loro condizione al Vescovo, il quale, se lo crederà necessario, potrà ad essi concedere di ritenere o in tutto o in parte le decime, anche se ora complessivamente avessero un reddito maggiore di quello che avevano prima.

3.° Che quanto al terzo quesito, possano i parroci, antorizzati dal proprio Vescovo, in casi particolari e per speciali ragioni ridurre temporaneamente ai fedeli la quantità delle decime che dovrebbero pagare, diminuendola della metà ed anche di più, a seconda delle circostanze.

Queste cose la S. V. Ill.ma e R.ma, data l'opportunità e nel modo che reputerà più prudente, farà conoscere ai parroci ed ai confessori, a dilucidazione ed a complemento della circolare già emanata.

Roma, dalla S. Penitenzieria, 20 Novembre 1092.

A. Carcani, *S. P. Reg.*
A. Can. Martini *Secr.*

---

(1) Vedi le citate risposte a pag. 112 e seg. di questo Vol.

Secreteria de' Brevi

Circa la facoltà di benedire una doppia specie di medaglie di S. Benedetto.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dilecti filii Hildebrandus de Hemptinne, Ordinis S. Benedicti, et Bonifacius Krug Abbas Ordinarius Montis Cassini curavere exponendum Nobis ex benignitate Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum cruces sive numismata a S. Benedicto nuncupata amplissimis indulgentiis fuisse aucta ac ditata. Horum geminas extare species alteram communem et alteram a centenario anno MDCCCLXXX in vulgus diffundi coeptam. Verum cum nonnullae modo ortae sint dubitationes de usu facultatum benedicendi ipsa numismata, eamque aliis veniam delegandi, ut omnis prorsus ambigendi causa tollatur, enixas Nobis iidem dilecti filii preces humiliter adhibuere ut interposita Apostolica Nostra auctoritate decernere idcirco velimus. Nos autem piis hisce votis libenti quidem animo annuentes ut et Nosmet Ipsi Benedicti Patris Ordinem tot tantisque nominibus optime de Ecclesia Dei deque humana societate meritum peculiari amoris charitatisque studio complectamur, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi per praesentes perpetuum in modum concedimus ut omnes sacerdotes Ordinis S. Benedicti nunc et in posterum simpliciter sive solemniter professi privilegio huiusmodi benedicendi utriusque generis numismata, servatis servandis, utantur: ut Abbates qui praesunt Congregationibus gaudeant praeterea facultate delegandi sacerdotes saeculares ac regulares ad utriusque numismatum generis benedictionem: ut Abbati Primati atque Abbati Ordinario Montis Cassini praeter iura praecedentibus concessa ius insuper competat tribuendi facultatem quibusdam sacerdotibus ut et ipsi licentiam benedicendi praefatas cruces, seu numismata communia aliis quoque concedere possint. Quam quidem subdelegandi licentiam si agatur de numismatibus a centenario dictis ad originem eorundem numismatum efficacius recolendam penes solum Abbatem Ordinarium Archicoenobii Cassinensis esse volumus et mandamus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem et praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesia-

stica dignitate constitutae munitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XII aprilis MCMII, Pont. Nostri Anno XXV.

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini *Subst.*

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

(Contin. e fine — V. pag. 436 — 442 di questo Vol.)

XXV.

Privilegii, Insegne e Precedenze.

Sommario — 1. Non si può far uso d'insegna alcuna senza privil. apostolico — 2. Una Dignità mitrata non può dare la trina benediz., nè può usar la mitra e il pastorale quando pontifica il Vescovo: può usarli solo quando pontifica la messa solenne — 3. Il vice-parroco non ha precedenza sugli altri, che solo quando compie il suo officio — 4. Il sodalizio del Terz' Ordine Francescano ha la precedenza su tutte le Arciconfraternite quando incede coll'abito dell'Ordine — 5. Lo stesso pel Terz' Ordine di S. Domenico anche sulle confr. del SS. Sacram. nelle processioni del *Corpus Dom.* — 6. Norme per la nomina dei canonici onorarii e per l'uso delle loro insegne — 7. I sodalizii de' Terzi Ordini Religiosi, quando incedono con abito proprio, hanno la precedenza su tutte le Confraternite; fra loro poi hanno la preced. secondo l'anteriorità della istallazione — 8. I canonici non possono celebrare coll'anello, non ostante qualsivoglia consuetudine — 9. Ai Terziarii di S. Francesco di Fasano compete la precedenza su' Terziarii di S. Domenico — 10. I Vescovi d'Italia trasferiti altrove, che hanno l'amministr. dell'antica diocesi, continuano a godere delle onorificenze, degl'indulti e delle facoltà che loro competevano come Ordinarii — 11. Circa il giuramento, le insegne ed i privilegii dei canonici elevati a Protonotarii Apost. — 12. I canonici col priv. dei pontificali non possono avvalersene quando non funzionano col capitolo, non ostante l'uso contrario — 13. Neanco per grazia le confraternite possono ottenere la precedenza sui Terz' Ordini religiosi — 14. Il Vescovo ausiliare che fa parte di un capitolo, non può indossare la mozzetta sulla mantelletta — 15. I canonici col privil. del canone e della bugia possono usarli solo nella propria chiesa.

1. Canonici Cathedralis Ecclesiae Civitatis Iacensis in Vigiliis extra Adventum et Quadragesimam et in Processionibus ad Missas Rogationum nec non i Funeribus, excepta die 2 Novembris et obitu alicuius Canonici, loco

mozzettae nigri coloris, qua ceteris anni diebus ex privilegio utuntur, assumere solent alteram coloris violacei. Anne licite hanc alteram mozzettam possint ipsi adhibere?

Resp. 1 Septembris 1888, in Iacen., ad 2., n. 3695: " Antequam quidquam decernere possit sub oculis habere oportet documentum, quo ab Apostolica Sede praefati Canonici usu mozzettae decorati fuerunt. Curet igitur Episcopus ut eiusmodi documentum ad hanc Sacram Rituum Congregationem transmittatur. „

2. Archipresbyter, secunda Dignitas Capituli Ecclesiae Metropolitanae Sipontinae, in omnibus Missis solemnibus, tam intra quam extra Metropolitanam et ubique, impertitur trinam benedictionem in cantu, cum mitra et podio (quia Dignitates omnes ipsiusmet Capituli gaudent mitra et podio ex concessione Coelestini Papae III), atque cum ritu, modo et forma *Sit nomen Domini etc.*, in Lib. I, Cap. XXV § 5 Caeremonialis Episcoporum indicata. Quaeritur:

I. Potestne praedictus Archipresbyter trinam benedictionem impertiri tantummodo in Missis solemnibus suae Dignitati assignatis; vel indistincte in omnibus Missis solemnibus, tam intra quam extra Metropolitanam et ubique?

II. Potestne eam impertiri cum cantu et iuxta formam pontificalem Sit nomen Domini etc. in Caeremoniali Episcoporum descripta; vel sine cantu et cum modo, voce atque forma in Missis privatis adhibitis, producens tamen signum Crucis in unoquoque ex verbis *Pater, Filius et Spiritus Sanctus?*

III. Potestne impertiri eam cum mitra et podio?

IV. Possuntne quatuor Dignitates dicti Capituli, Archidiaconus nempe, Archipresbyter et duo Primicerii, uti podio praedicto indistincte semper et ubique in omnibus functionibus et Processionibus, tam intra, quam extra Metropolitanam Ecclesiam; an tantum in Pontificalibus solemnibus Archiepiscopi, et in Missis solemnibus cuique Dignitati assignatis; et an dum in celebratione dictarum Missarum thurificationem accipiunt?

Resp. 12 Februarii 1892, in Sipontina, n. 3765:

Ad I. " Negative; et Archipresbyter in quavis Missa et ubicumque celebrata abstineat omnino ab huiusmodi abusu laesivo Dignitatis Episcopalis.

Ad II. " Provisum in praecedenti, et sciat memoratus Archipresbyter se in Missis privatis a simplici Sacerdote non differre.

Ad III. " Benedictio populo impertienda in fine Missae solemnis cum mitra et baculo tantum in Ecclesia metropolitana, minime tamen cum cantu, et modo ac forma Episcopali.

Ad IV. " Privilegium quatuor Dignitatibus Metropolitanae concessum, taxative intelligendum est, ita ut usus mitrae et baculi tantummodo in Missis solemnibus, non vero permittitur ceteris in functionibus vel Processionibus a Capitulo peragendis. Insuper vetatur in solemnibus Pontificalibus Archiepiscopi vel Episcopi, nec non dum ipsae dignitates in enuntiatis Missis solemnibus thurificationem accipiunt. „

3. Num Vice-parochus gaudeat iure praecedentiae super alios Sacerdotes antiquiores ratione Ordinationis?

Resp. 12 Iulii 1892, in Romana Resolutionis Dubiorum, ad 2., n. 3780: " Negative; nisi agatur de functionibus, in quibus fungitur munere suo. „

4. Utrum Sodalitas tertii Ordinis S. Francisci, juxta Decretum Sacrae Rituum Congregationis diei 28 Maii 1886, iure polleat praecedentiae super omnes quascumque Archiconfraternitates; an non?

Resp. 17 Martii 1893, in Fodiana, n. 3794: " Sodalitati memoratae si ipsa gaudeat privilegiis Tertii Ordinis S. Francisci et in Processionibus ceterisque supradictis functionibus habitu eiusdem Ordinis incedat, competit ius praecedentiae supra quascumque Archiconfraternitates et Sodalitates. „

5. An in Processionibus, etiam in Solemnitate Corporis Christi, Sodalitati Tertii Ordinis Sancti Dominici ius praecedentiae competat supra quascumque laicas Confraternitates, etiam a SS.mo Sacramento nuncupatas?

Resp. 27 Martii 1893, in Monopolitana, n. 3795: " Affirmative; dummodo ea Sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis et collegialiter proprio habitu incedat. „

6. — I. Episcopus, seu Ordinarius, ecclesiasticum quempiam virum alienae Dioeceseos Canonicum ad honorem nominaturus, praeter Capituli sui consensum, Ordinarii, cui nominandus subiicitur, notitiam et votum obtineat, eumdemque Ordinarium insignia edoceat ac privilegia, quorum usus nominando tribueretur.

II. Canonici ad honorem, extra Dioecesim in qua nominati sunt, degentes, numero sint tertia parte minores cunctis Canonicis a Pontificiis Constitutionibus respectivae Basilicae, sive Ecclesiae Metropolitanae, aut Cathedralis, vel Collegiatae adsignatis.

III. Canonici ad honorem alicuius minoris Basilicae vel Ecclesiae Collegiatae almae Urbis nominati, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra respectivae Basilicae vel Collegiatae eiusque Filialium Ecclesiarum ambitum, ubi Canonici de numero iisdem fruuntur. Qui vero alicuius Metropolitanae, vel Cathedralis, aut Collegiatae Ecclesiae, seu Basilicae minoris extra Urbem Canonici sunt ad honorem, privilegiis et insignibus tantum utantur in Dioecesi ubi nominati sunt, nullo modo extra illius territorium.

IV. Haec omnia serventur quoque a Canonicis ad honorem usque ad hanc diem nominatis. Breve SS. D. N. incipiens *Illud est* 29 ian. 1894.

7. — I. Pervetusta Sodalitas S. Mariae a Monte Carmelo, vulgo *delle Galline*, in terra Paganorum Nucerinae Dioeceseos, ad Archisodalitatis Dignitatem anno 1883 erecta, et in Consodalitatem Tertii Ordinis Carmelitarum anno 1887 canonice item erecta, potest frui privilegio praecedentiae in Processionibus, etiam SS.mi Sacramenti, supra Archisodalitates et Confraternitates laicas, etiam a SS.mo Sacramento nuncupatas? Et quatenus Affirmative.

II. An inter varias Tertii Ordinis Consodalitates ius praecedentiae ab

antiquitate respectivi Ordinis desumi debeat; vel a die qua canonice unaquaeque Sodalitas vel Archisodalitas laica in Tertium Ordinem commutata fuit?

Resp. 1 Martii 1894, in Nucerina Paganorum, ad 1 et 2, n. 3819; videlicet:

Ad I. " Affirmative; dummodo Sodales incedant proprio habitu et sub Cruce. „

Ad II. " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

8. An sint inquietandi Canonici Ecclesiae Cathedralis Piscien., qui ex antiqua consuetudine annulum deferunt dum Sacrum faciunt freti praesertim Sacrae Rituum Congregationis Decreto in Sipontina diei 12 Februarii 1892, id quidem prohibenti; verum non adiecta clausula: *Non obstante quacumque consuetudine?*

Resp. 9 Martii 1894, in Piscien., n. 3821: " Standum esse omnino Decreto superius citato; non obstante quacumque consuetudine. „

9. Ad instantiam Prioris Tertii Ordinis S. Dominici in oppido Fasano, Dioecesis Monopolitanae, canonice erecti, S. R. C. in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis coram Eminentissimo Domino Cardinali, eidem S. Congregationi Praefecto, ad dubium: An jus praecedendi competat Tertiariis S. Dominici; vel Tertiariis S. Francisci, in casu, et in praedicto oppido? respondendum censuit: " Attentis constitutionibus Gregorii XIII et Urbani VIII, nec non Decreto S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 4 Septembris 1733: Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. „

Die 6 Februarii 1896.

10. — Dioecesium Italiae.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, attentis peculiaribus adiunctis, de speciali gratia, ad beneplacitum S. Sedis valitura, benigne indulsit, ut R.mi Episcopi Italicae Regionis, qui dimissa propria Dioecesi ad aliam sive residentialem sive titularem transferuntur atque Apostolicam administrationem temporaneam prioris Dioeceseos retinent, ibidem, durante tantum eiusmodi administratione, omnibus honorificentiis, privilegiis, indultis ac facultatibus frui valeant, quae iisdem uti propriis Episcopis Ordinariis, competebant.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 25 Iunii 1897, n. 3958.

11. Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae Melitensis, anno superiore, ex benignitate SS. Domini Nostri Leonis Papae XIII, fuerunt renuntiati Protonotarii Apostolici *ad instar*. Hinc quaeritur:

I. An debeant omnes iuramentum et Fidei professionem emittere, ad tramitem constitutionis s. m. Pii Papae IX quae incipit *Apostolicae Sedis officium?* Et quatenus Affirmative, penes quem?

II. An quum titulus Protonotariatus Apostolici *ad instar* toti Corpori sit collatus, praefatae Dignitates et Canonici functiones celebrantes extra Cathedralem et absente Capitulo, peragere possint pontificalia?

III. An ipsi indulto gaudeant Oratorii privati?

IV. An titulum retineat Canonicus, qui resignavit praebendam Canonicalem?

Resp. 18 Martii 1898, in Meliten., n. 3988: " Servetur Constitutio s. m. Pii Papae IX, quae incipit *Apostolicae Sedis*, data IV Calendas Septembris anno 1872, praesertim ad Num. XXIII „ (1).

12. R.mo Capitulo et Canonicis Ecclesiae Cathedralis Lucanae facultas celebrandi ad Missam ed ad Vesperas in Pontificalibus concessa fuit, sub hac clausula et conditione: " quoties processionaliter aut capitulariter aut ad aliquas Ecclesias Civitatis Lucanae in quibusdam Ecclesiarum ipsarum solemnis, prout moris est, accedant. „ Hinc quaeritur: " An eiusmodi facultas extendatur ad supradictas functiones in Pontificalibus, etiam absente Capitulo, iuxta antiquissimam consuetudinem? „

Resp. 27 Ianuarii 1899, in Lucana, n. 4008: " Standum Decreto *Ex Romanorum Pontificum indulgentia* diei 27 Augusti 1822 et Constitutioni s. m. Pii Papae IX: *Decet Romanos Pontifices* IV Nonas Iulias anno 1873 „ (2).

13. Prior Sodalitii a SS.mo Sacramento in Civitate *Eboli* noncupata, expostulavit speciale Apostolicum Privilegium, quo Confratres eiusdem Sodalitii in Processione SS. Sacramenti praecedere queant novissimos Sodales Tertii Ordinis Carmelitanarum ibidem canonice instituti.

Resp. 18 Februarii 1899, in Salernitana, n. 4012: " Non expedire: et attendendum esse ius commune quod Tertiis Ordinibus collegialiter, proprio habitu et sub Cruce incedentibus, semper et ubique supra quascumque Sodalitates tribuit praecedentiam, iuxta Decreta etiam recentiora: *Dubii* 28 Maii 1886, *Lucerina* 4 Iulii 1887, *Monopolitana* 27 Martii 1893, *Nucerina Paganorum* 1 Martii 1894 et *Baren.* 27 Martii et 30 Novembris 1897; et prouti in una *Monopolitana* 23 Martii 1619, eadem Sacra Congregatio, referente Cardinali Bellarmino, sancivit de praecedentia Monachorum supra Mendicantes. „

14. Ex privilegio s. m. Pii Papae IX Dignitates et Canonici Capituli Metropolitani Bogotensis, qui iamdiu in choralibus et Capitularibus functionibus pallium vulgo *mozzetta* et Cappam magnam nigri coloris deferre et induere consueverant, huiusmodi indumentorum colorem nigrum in violaceum mutarunt. Quum vero R.mus Episcopus Titularis Maximopolitanus, Decanus eiusdem Capituli Metropolitani, affirmet sibi competere usum mozzettae supra rochettum et mantellettam, ex privilegio supradicto, sive absente sive praesente Archiepiscopo; ipse R.mus Orator ab eadem S. C. postulavit;

Utrum praelaudatus Episcopus Titularis, eo quod sit de Capitulo Metropolitano, vi asserti privilegii, uti possit *mozzetta* supra rochettum et mantellettam; vel potius stare debeat Decretis Sacrae Rituum Congregationis in Rheginen. diei 17 Martii 1663 ad secundum, in Mediolanen. diei 16 Martii 1833 ad primum et secundum, Liburnen. diei 23 Septembris 1848 ad secundum et Westmonasterien. 13 Septembris 1898?

(1) Vedi la cit. Costit. nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, p. 102.
(2) Vedi questi Decreti nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, p. 155.

Resp. 11 Martii 1899, in Bogoten, n. 4013: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

15. Canonici Basilicae Cathedralis Veliternae, cum in aliena Ecclesia sacras functiones solemniter peragunt, arbitrantur se posse uti privilegiis canonicalibus ex. gr. Canone et palmatoria.

Hinc quaeritur: Utrum servari queat supradicta consuetudo: vel potius habenda ut abusus?

Resp. 21 Aprilis 1899, in Veliterna, ad 3, n. 4019: " Canonicos praedictos uti posse Canone et palmatoria tantum in Ecclesia propria, sicut Canonici in Basilicis Minoribus Urbis. „

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

27.

Se renda nulla la professione religiosa il dissenso del Capitolo Conventuale e del Consiglio Provinciale.

Romualdo, novizio di un Convento di Religiosi di voti solenni, fuor d'Italia e Isole adiacenti, finito regolarmente l'anno del noviziato, viene dal p. Provinciale ammesso alla professione, benchè ne sia stato respinto e dal Capitolo conventuale e dal Consiglio provinciale. Egli, il Provinciale, si crede fondatamente nel dovere di giustizia di agire così. — Si domanda: È valida la professione di Romualdo?

Per l'Italia e per le isole adiacenti il decreto della S. C. sulla Disciplina Regolare del 25 gennaio 1848, che comincia *Regulari disciplinæ* dà norme precise circa l'ammissione all'abito ed alla professione dei Regolari, prescrivendo un doppio consiglio, da cui quelle ammissioni devono deliberarsi, e ciò sotto gravi pene (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV Par. II, p. 270 sq.). — Ma fuori l'Italia e le isole adiacenti vige il diritto antico, del quale il Ferraris (v. *Regularis professio*, n. 42 et 43) scrive come segue:

" Ad quem autem spectet novitios ad professionem recipere? Recurrendum est ad consuetudines legitimas, constitutiones et privilegia cuiuscumque Ordinis, ut in cap. *Si ad solum*, 6, *de Regular.* in 6, ubi id notat Glossa in verb. *Pertineat.* (1)... Unde in illis Religionibus, in

(1) Ecco il testo del citato capo: " Si ad solum abbatem pertineat creatio monachorum: eo defuncto nequibit novus monachus a conventu creari. Alias poterit, si eorum creatio spectat insimul ad utrumque. „

Alla parola *pertineat* la Glossa dice: " de consuetudine praescripta vel privilegio; alias de iure spectat simul ad utrumque. „

quibus receptio ad professionem spectat ad praelatum cum consensu et suffragio religiosorum conventus, non potest praelatus solus sine tali consensu et suffragio aliquem ad professionem recipere: aliter si non concurrat saltem maior pars capituli, talis professio erit nulla. *Communis*, per text. in cap. *Ea noscitur*, 7, *De his quae fiunt a praelato sine consensu Capituli*, ibi: " Quod fiant de collegiorum suorum assensu, sine quo non obtinent firmitatem: „ et concordant cap. *Novit*, 4, et *Quanto*, 5, eodem (1). — Ubi autem receptio ad professionem spectat ad solum praelatum sine consensu, suffragio aut consilio religiosorum conventus, tunc professio ab ipso solo, alias legitime recepta erit valida. „

Fa d'uopo dunque vedere se le costituzioni di ciascun Ordine, ovvero se privilegio o consuetudini attribuiscono al provinciale solamente, ovvero anche al capitolo od al consiglio provinciale o generalizio il diritto di ammettere i novizii alla professione; e secondo le dette costituzioni o privilegii o consuetudini si può giudicare della validità o invalidità della professione già compiuta.

Ma se nulla si potesse raccogliere (il che non si potrebbe facilmente ammettere) dalle costituzioni o da privilegii o da consuetudini, allora, secondo il giure comune, il diritto di ammettere nuovi alunni all' Ordine spetterebbe al Superiore col consenso almeno della maggior parte di coloro che hanno voce in capitolo.

28.

Circa talune attribuzioni de' Protonotarii Apostolici.

Il decreto della S. C. de' Riti del 2 agosto 1659, Sarzanen. n. 1129 *E. N.* ha tre parti: Nella 1.ª dice che il Protonotario con abito prelatizio in coro deve sedere dopo i canonici. A ciò contraddice la Costit. *Apostolicae Sedis* n. VII, la quale mette i Protonotarii *superius* relativamente ai canonici. — Nella 2.ª il decreto concede la precedenza al rettore di chiesa ed all' officiante sopra il Protonotario. A ciò (quanto al rettore di chiesa) contraddice la cennata Costituz. n. V, la quale prescrive che il Protonotario debba *praecedere quoscumque*

(1) Ecco gli argomenti dei capi citati: Del 4.° e 5.° " Praelatus sine consilio capituli instituere vel destituere, vel alia negotia ecclesiae tractare non debet „ — Del capo 6.°: " Si ecclesia collegiata habet praesentationem, praesentabit praelatus de consensu capituli vel maioris partis: nisi de consuetudine vel privilegio competat soli praelato. „

clericos, presbyteros etc. — Nella 3.ª il cit. decreto dispone che nella processione del SS. Sacramento, se interviene il magistrato, il Protonotario deve *incedere ante canonicos.* A questo contraddice il Cerimoniale de' Vescovi, che nel L. II, cap. 33 ha che i Prelati incedono dopo il celebrante, quantunque nel cap. 32 n. 5 del medesimo Libro consideri pure il magistrato che segue il celebrante. — Si chiede: Che deve ritenersi delle succennate disposizioni del decreto *in Sarzanen?*

Il detto decreto, bene interpretato, non è contrario a nessun altro decreto o prescritto di liturgia (1). — Quanto alla parte 1.ª, la Costit. *Apostolicae Sedis* al luogo cit. dice: " Quod si habitu praelatitio uti (Protonotarii) nihilominus velint, sedem occupent (in choro) ipsis superius assignatam „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. III, p. 103). E più sopra, al n. V sta detto: " Minime vero (praecedunt) Vicarios Generales, vel Canonicos collegialiter unitos. „ E però il protonotario coll' abito prelatizio, se è canonico, deve stare al suo stallo; se non è canonico, deve collocarsi dopo i Canonici, appunto come dice il decreto *in Sarzanen.*

Quanto alla 2.ª parte, è vero che, giusta la cit. Costit. *Apostolicae Sedis,* n. V, i Protonotarii " habitu praelatitio induti quoscumque clericos, presbyteros, canonicos singillatim sumptos... praecedunt; „ non parla quindi di sacerdote celebrante; ma il decr. *in Sarzanen.* dice che il Protonotario deve collocarsi " ubi capitulum non existit, immediate post rectorem ecclesiae, vel alias facientem officium. „ Parla dunque di un rettore che stia celebrando o di altro che ne faccia le veci; e però neppur qui si vede discrepanza fra l' un documento e l' altro.

Quanto poi alla 3.ª parte, i due luoghi citati del Ceremoniale (dei quali il primo vuole che i prelati incedano dopo il celebrante ed il secondo che dopo il celebrante inceda il magistrato) trovano la loro spiegazione appunto nel decreto *in Sarzanen.* Laonde il De Herdt, citando quel decreto e commentando i detti luoghi del Cerimoniale (*Prax. Caerem. Ep.* T. III, n. 226) scrive: " Protonotarii incedunt post baldachinum (in processione Corporis Domini) in habitu praelatitio, nisi magistratus post baldachinum incedat, in quo casu ante canonicos

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Instante Ioanne Fantono de Fivizano Sarzanen. dioecesis, S. R. C. declaravit: ipsum oratorem, incedentem in habitu protonotarii, debere in choro sedere post canonicos, vel, ubi capitulum non existit, immediate post rectorem ecclesiae, vel alias facientem officium. In processionibus vero pariter eodem loco, vel nisi adsit magistratus, posse etiam uti praelatus incedere post baldachinum, sub quo defertur SS. Sacramentum. „

incedunt. „ Donde rilevasi che il Protonotario, quando il magistrato non interviene alla processione, deve andare dopo il celebrante; quando il magistrato interviene, deve precedere i canonici, così appunto come prescrive il decreto *in Sarzanen.*

29.

Circa il piattino per la comunione.

Quando si fa la comunione generale e si mette un panno bianco, tenuto da due persone, innanzi al petto dei comunicandi, bisogna usare il piattino sotto il mento, o se ne può fare a meno?

Nella comunione il Rituale altro non prescrive che un pannilino disteso avanti a coloro che devono comunicarsi *(Ordo ad S. Comm.)*: " Ante eos (qui communionem sumpserint) linteo mundo extenso. „ — Se vi è usanza, dice il Martinucci, può adoperarsi dal diacono la patena, da porla sotto il mento (L. II, cap. V, n. 19): " Si mos erit, diaconus dextera accipiet patenam, non adhibens purificatorium, eamque communionis momento communicandorum mento supponet. „ La S. C. de' Riti poi il 3 sett. 1661 *in Andrien.*, n. 1210 *E. N.* stabilì: " Patenae suppositionem per sacerdotem cotta indutum in communione generali, quae per dignitates agitur, retinendam. „

Quanto poi al piattino, anche può usarsi invece del pannilino dove è costume; e può usarsi ancora una borsa con un piccolo pannilino a forma di grossa palla per sostenersi sotto il mento dal medesimo comunicando. Così De Herdt (*S. Lit. Prax.* Vol. I, n. 273), il quale cita in proposito un decreto della S. C. de' Riti del 20 marzo 1875 *in Romana*, che non si trova nella Raccolta autentica. Ecco le parole del cit. De Herdt: " Loco mapparum linearum uti licet tabellis ex metallo, ubi eiusmodi usus est introductus. Item ubi mensa communionis non est ad altare, in quo celebratur, communicanti porrigi potest parvum linteum ad instar magnae pallae, quod infra mentum tenet, deinde sequenti communicanti tradit, et ultimus communicans reddit ministro. „

Qualunque di questi mezzi si usi, fa d'uopo badare con attenzione ai frammenti che si possono staccare dalle particole, e raccoglierle perciò diligentemente dopo la comunione dalla patena o dal piattino, o dai pannilini, su cui siano potute cadere. E però meglio dei pannilini giovano a ciò la patena (quando celebra solennemente una dignità) o il piattino, decente però e dorato, in cui saranno più visibili i prefati frammenti.

QUESITI

con brevissime risposte.

102. *Circa la concorrenza di due officii di rito doppio minore.*

D. Perchè il Vespro del 17 settembre (le sacre Stimmate) è *de sequenti* (S. Giuseppe da Copertino), e non già *a capitulo de seq.*, secondo la legge generale, mantenuta pure nelle nuove Rubriche del Breviario?

R. Perchè la festa delle Stimmate di S. Francesco è secondaria, e quella di S. Giuseppe da Copertino è primaria. Il decreto generale del 27 giugno 1893, n. 3808 *E. N.* stabilisce: " Festa primaria, utpote solemniora, aliis secundariis in casu praeferenda esse tam in concursu quam in occursu. „ Or le feste primarie dei Santi sono quelle solamente della loro morte: le altre della traslazione, del patrocinio, come ancora delle Stimmate di S. Francesco, sono tutte secondarie, giusta il catalogo pubblicato dalla medesima S. C. con decr. gener. del 22 agosto 1893, n. 3810 *E. N.* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 145).

103. *Circa l' anzianità per le ozioni.*

D. Essendo venuta meno la elemosina, s' interruppe in C. per un anno l' officiatura; onde il servizio dei mansionarii alla chiesa e l' intervento al coro si rese libero. Posto che un mansionario fosse stato assiduo in quell' anno al servizio della chiesa e del coro, può questo servizio venirgli imputato ad anzianità per esser preferito nelle ozioni?

R. Se veramente il servizio della chiesa e del coro fosse stato libero in quell' anno, i mansionarii diligenti non avrebbero maggior diritto degli altri sull' anzianità per le ozioni: non offende infatti l' anzianità l' omettere ciò che non si ha dovere di compiere. Abbiamo detto *se veramente fosse stato libero:* imperocchè dall' essere venuto meno l' emolumento, non cessa il dovere nei capitolari del servizio della chiesa e del coro. Abbiamo altrove dimostrato (*Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 50) che anche i beneficiati statutarii, senza emolumento alcuno, hanno l' obbligo della conventuale e dell' officio in coro. In tal caso crediamo che i diligenti si avvantaggino sull' anzianità degli altri che per un anno intero sono venuti meno al loro dovere.

104. *Se il* Gloria Patri *in fine di ciascuna decade del Rosario di M. V. appartenga alla sostanza del Rosario.*

D. Il *Gloria Patri*, in fine di ciascuna decade del Rosario di Maria SS., è così necessario, che senza di esso non si reciti il vero Rosario e non si lucrano le indulgenze?

R. Il *Gloria Patri* non è essenziale al Rosario. S. Pio V, nella Costit. *Romani Pontifices* del 17 sett. 1569, scrive così del Rosario: " Spirito Sancto, ut pie creditur, afflatus B. Dominicus, modum facilem, et omnibus pervium, ac admodum pium, orandi et precandi Deum, Rosarium seu psalterium eiusdem B. M. Virginis nuncupatum, quo eadem BB. Virgo *Salutatione Angelica*

centies et quinquagies ad numerum Davidici psalterii repetita, et *Oratione Dominica* ad quamlibet decimam, cum certis meditationibus, totam eiusdem D. N. Iesu Christi vitam demonstrantibus interposita veneratur, excogitavit. „

Dunque l'essenza del Rosario della B. V. è riposta nelle 150 *Ave Maria*, nei 15 *Pater noster*, e nella meditazione dei misteri. Il *Gloria Patri* è un dippiù, introdotto dall'uso, la cui omissione non reca pregiudizio alla sostanza del Rosario, nè al conseguimento delle indulgenze; e però si può cambiare con altra giaculatoria. (V. *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii* Vol. I, n. 115 e 116). Essendo però consuetudine generale la recitazione del detto *Gloria Patri*, noi consiglieremmo di aggiungere qualche altra giaculatoria secondo la pratica di molti, dopo di esso (1).

105. *Se sia lecito celebrare in oratorio privato pel Viatico al moribondo.*

D. È lecito celebrare in oratorio privato per recare il Viatico al moribondo?

R. Si ponga mente a questo decreto della S. C. dei Riti: " Quum parochus noverit sacrum Viaticum difficillime porrigi posse infirmo morti proximo, nisi celebret in oratorio domestico indulto Apostolico erecto domui infirmi; quaeritur: Num possit a privato oratorio SS. Sacramentum deferre? et quatenus affirmative, num in tali casu celebrare possit etiam indultario absente? — Resp.: Affirmative, etiam absente indultario „ (27 Aug. 1836 *in Veronen.* ad 7, n. 2745 *E. N.*). Di qui si raccoglie che per ragione del Viatico si può celebrare in oratorio privato anche assente l'indultario, purchè 1.° l'oratorio si trovi eretto per indulto apostolico nella casa dell'infermo, e 2.° vi sia grave necessità. Questa seconda ragione la crediamo apposta per la celebrazione in assenza dell'indultario; giacchè in sua presenza potrà bastare una causa ragionevole perchè il parroco (od altro sacerdote con permesso del parroco) celebrando nel detto oratorio, possa recare il Viatico dopo la messa all'infermo, od anche fra la messa, purchè l'infermo si trovi a vista del sacerdote (S. R. C. 19 dec. 1829 *in Florentina* ad 1, n. 2672 *E. N.*).

106. *Se il Vescovo possa concedere il voto ai cappellani di un capitolo.*

D. Nel capitolo cattedrale di C. vi erano un tempo diciotto canonici e più di cento cappellani (formavano un clero ricettizio innumerato). Il Vescovo N., affine di evitare che i canonici facessero deliberazioni lesive agl'interessi dei cappellani, conferì il diritto del voto, in materia di amministrare, a tanti cappellani quanti erano i canonici. Or dalle nuove leggi civili i canonici sono ridotti a dodici ed i cappellani a sei: può l'attuale Vescovo conferire il diritto del voto come sopra ad un numero di cappellani uguale a quello dei canonici esistenti; o deve concederlo solo a quelli che sono riconosciuti dal Governo?

R. Se il Vescovo N., col consenso del Capitolo (necessario per la mutazione degli statuti — *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 71), o della S. Sede, se gli

---

(1) Modifichiamo così quello che scrivemmo a pag. 472, n. 95, senza aver presente la cit. Costit. di S. Pio V.

statuti furono da questa approvati, sancì che al voto dei canonici si unisse quello di egual numero di cappellani nelle cose di amministrazione, il Vescovo attuale può benissimo elevare il numero dei cappellani con voto a dodici, giacchè la Chiesa non riconosce per nulla ciò che il Governo civile si è arbitrato di fare in danno di essa.

NOTA

Sulla obbligazione delle Rubriche.

A pag. 331 di questo volume demmo una *brevissima risposta* al quesito: se il Vescovo, nel compiere la seconda visita pastorale della diocesi, per ragione di brevità, possa tralasciare la parte liturgica, prescritta nel Pontificale. E rispondemmo che il Vescovo deve adempiere cotal prescritto nelle visite pastorali; però se abbia qualche ragionevole motivo, e molto più se non si tratti della prima santa visita, non sapremmo condannarlo qualora omettesse la parte liturgica del Pontificale. E la ragione che ne demmo si è che siffatta parte liturgica non è di quelle cose, in cui certamente le rubriche sono precettive, come nella messa, nell' amministrazione dei sacramenti ed in quelle cose che sotto precetto sono prescritte dalla S. C. dei Riti.

Or l' *Ephemerides Liturgicae*, nel fascicolo di Dicembre ultimo, insorge terribile contro quelle poche nostre parole, e scrive una dissertazione di ben sedici pagine (pag. 710 — 726), firmata dal Dott. Pietro Piacenza, per impedire il male, com' essa dice, che quelle nostre parole possono produrre. E sappiamo che di quella dissertazione se n' è fatta una edizione a parte, forse per impedire il detto male anche oltre la sfera dei lettori della detta Effemeride.

Noi ringraziamo la egregia nostra Consorella della carità che anche questa volta intende usarci. Però, si calmi, e ponga mente con animo sereno a quelle poche nostre parole, e forse ella stessa vedrà dileguato il gran pericolo.

Innanzi tutto protestiamo che, com' è chiaro, noi non intendemmo fare nel luogo cit. una trattazione sull' obbligo della Rubriche; intendemmo dare solo una *brevissima risposta* al quesito propostoci, ed indicare le sole ragioni, su cui quella risposta poteva appoggiarsi. E poichè trattavasi delle Rubriche del Pontificale, noi accennammo alle rubriche della messa e dell' amministrazione dei Sacramenti, che possono avere attinenza col Pontificale; e non facemmo punto menzione del Breviario, perchè questo era estraneo al nostro quesito.

Diciamo ciò per allontanare da noi la taccia di aver voluto includere il contenuto nel Breviario fra le rubriche solamente direttive, quasichè non ci fosse obbligo, ed obbligo grave, del recitare l' officio proprio di ciascun giorno. Inutilmente perciò il nostro contraddittore si diffonde a mostrare l' obbligo del detto officio. Noi lo ammettiamo volentieri, e più e più volte

lo abbiamo dimostrato in queste pagine. Osserviamo solo che l' obbligo delle rubriche dell' officio sorge, più che da ragioni liturgiche, dal peso imposto dalla Chiesa ai chierici ordinati *in sacris* di lodare ogni giorno il Signore, e rinnovato da S. Pio V nella Bolla *Quod a nobis* del 9 luglio 1568.

Quello, in che dissentiamo dal chiarissimo contraddittore, si è che noi non vediamo come lui in tutte le rubriche altrettanti precetti che obbligano *sub gravi* o *sub levi* secondo le materie; ma ammettiamo nelle rubriche la vera distinzione in rubriche *precettive* e *direttive*: le prime che obbligano a peccato; le altre che non obbligano. Ed in far ciò non siamo soli, ma in buona compagnia: siamo colla quasi totalità de' Teologi e dei Rubricisti di tutti i tempi e di tutti i luoghi; tranne solo le *Ephemerides Liturgicae* e l' illustre nostro Contraddittore, e pochissimi altri con essi. Il che per altro è confessato dal medesimo Contraddittore nostro, scrivendo (p. 721): " Iam ab anno 1887, ut videre est in *Ephemeridibus Liturgicis* (Vol. I, pag. 144-146) hanc sententiam *primi* propugnavimus, nihil amplius valere distinctionem inter Rubricas praeceptivas et directivas, modo quo huc usque intellexerunt doctores; et nobis adstipulatus est venerabilis vir G. F. I. Bouvry tunc Vicarius Generalis dioecesis Tournacensis, auctor acceptissimus Commentarii in Rubricis, qui in his iisdem Ephemeridibus (*ib. pag. 146*) scripsit: *de ea distinctione hodie tractari non debet nisi modo historico.* „

Ma l' egregio Contraddittore ha omesso che quella singolare opinione dell' *Ephemerides Liturgicae* è stata poscia combattuta e ridotta in polvere dal Dott. G. B. Pighi nello eruditissimo opuscolo *Dell'autorità del Rituale Romano* (Verona ediz. 2, 1892), e da una magistrale trattazione della *Civiltà Cattolica* col titolo *Le rubriche precettive e direttive* (Serie XIV, Vol. XII, pag. 34, 278, 691, anno 1891). A chiunque legga queste due lucubrazioni non può non destar meraviglia come anche oggi si voglia dir morta una opinione che tutti han sostenuto e sostengono, e che è secondo lo spirito della Chiesa, la quale, madre benigna, se vuole la esattezza ed il decoro dei sacri riti, non vuole però che i suoi figli siano aggravati di una moltitudine di peccati che commetterebbonsi ad ogni errore, più o meno imputabile, di sacre cerimonie, anche fra le più minuziose.

Eppure questo s' insegna appunto dal nostro Contraddittore. Egli, dicendo precettive e direttive tutte le rubriche, scrive: " Dicamus ergo, omnes Rubricas, quae in libros liturgicos continentur, praeceptivas et directivas esse, sub gravi vel sub levi, si vis, etiam sub levissimo, exceptis illis quae aperte libertatem relinquunt. „ E così, confondendo le rubriche direttive colle precettive, le vuole tutte di precetto sotto colpa o grave o leggiera o anche leggerissima, secondo la materia di ciascuna.

Abbiamo detto che questa è una dottrina singolare, quasi inudita per lo addietro nelle sacre scienze. Quasi tutti i Teologi e Rubricisti, pochissimi eccettuati, ammettono rubriche *precettive* e rubriche *direttive*: quelle che obbligano sotto colpa; queste che non obbligano a colpa veruna. Eccone alcuni, a mo' di esempio:

Il Ferraris così scrive (*Bibil. Can. Theol.*, v. *Rubricae*, n. 3): " Rubricae aliae sunt praeceptivae et aliae directivae, *Praeceptivae* sunt quae obligant

in conscientia, et sub peccato ad servandos ritus in eis praescriptos. *Directivae* sunt quae non imponunt obligationem, sed proponunt quid sit agendum et dicendum, vel non, per modum consilii et instructionis. „ Ed aggiunge come testimone del comune insegnamento: " Sic in re doctores communiter. „

Il Quarti, trattando delle Rubriche del Messale, dopo di avere esposto il vario opinare dei DD., ammettendo anche nel detto Messale le Rubriche precettive e direttive, scrive (*Quaest. Prooem.* Sect. II, punct. 1): " Tertia sententia media distinguit Rubricas in praeceptivas et directivas; atque docet rubricas praeceptivas obligare sub peccato mortali ad servandos ritus in eis praescriptos; rubricas vero directivas nullam imponere obligationem, sed esse consilia et instructiones. „ — E ne allega la ragione: " Quia rubrica secundum se nihil aliud esse videtur, quam instructio vel manoductio circa ea quae dicenda vel facienda sunt...; quare, nisi constet de praecepto, de se sunt tantum consilia „ (1).

Il Merato (Ad Gav. Vol. I, P. III, tit. 11, n. 1), dopo aver citati alquanti autori che dicono o tutte direttive le rubriche della messa, o tutte precettive (2), aggiunge: " Tertia sententia media distinguit cum Gavanto, supra, rubricas in praeceptivas et directivas, docetque rubricas praeceptivas obligare sub peccato mortali ad servandos ritus in eis praescriptos; rubricas vero directivas nullam imponere obligationem, sed esse consilia et instructiones. „

Il Tamburino (Opusc. *Sacrif. Missae*, cap. V, § I, n. 1) scrive generalmente: " Rubricarum aliae sunt praeceptivae, directivae aliae. Illae obligant ad mortale ex genere suo, nisi excuset parvitas materiae vel inadvertentia; hae cum sint de consilio non obligant, saltem sub mortali. „ Qui il *saltem sub mortali* deve intendersi quante volte ci sia qualche ragione estrinseca, p. e. di scandalo, di poca diligenza ecc.; giacchè la trasgressione di un semplice *consiglio* non induce alcuna colpa (3).

Così pure De Lugo *De Euch.* Disp. 20, sect. 1, n. 7 et sect. 4, n. 105; Gavanto, *in Rubr. Missalis* P. III, tit. 11; Marchino *De Sacr. Ordin.* tr. 3, p. 3, c. 6; Suarez T. III, in 3 p. disp. 83, sect. 3 et disp. 84, sect. 3; Coninck *De Sacr.* q. 83, art. 5; Lezana *Summ.* v. *Missa*, n. 58; Filliuccio,

---

(1) Ecco, secondo questo detto Autore la regola per conoscere quando le rubriche della messa siano precettive e quando direttive:

" Regulam principalem discernendi rubricas praeceptivas a directivis esse huiusmodi; videlicet praeceptivas esse omnes illas quae praescribunt ritus servandos intra missam, seu in ipso actu celebrationis; e contra directivas esse illas, quae disponunt quid sit dicendum vel faciendum ante missam, vel post missae celebrationem, nisi aliunde constet de praecepto. „

(2) Il Merato cita per la sentenza, che ravvisa tutte precettive le rubriche del Messale, il Suarez, il Bonacina, l'Aversa, il Molfesio, il Lezana, il Pozzobonelli, il Coninck. Or la Civiltà Cattolica nel l. c. pag. 40, recando le loro stesse parole, dimostra chiaramente che essi non sostengono la detta sentenza, ma piuttosto la contraria.

(3) Vedi intorno a ciò la Civiltà Catt. l. c. p. 281.

tr. 5, c. 5, n. 142; De Ledes tom. I, *tr. de Euch.*, c. 24, concl. 8; Bonacina *de Sacr.* disp. 4, q. ult. p. 7, § 3; Tournely *Th. Mor.* Tom. V, p. 811; Aversa *De Euchar.* q. XI, sect. 16, n. 8; Premoli *Memor. Cler.* p. 3 c. 9; Fagundez *in Praec. Eccl.* praec. 1, libr. 3, c, 1, par. 21, n. 7; Billuart *Summa S. Th.* P. III, *De Euchar.*, diss. 8, art 12; Cavalieri T. V, c. II, n. 1; Filliuccio *Moral. Quaest.* T. I, tr. 5, c. 5, n. 140; Layman *Th. Mor.* L. V, tr. 5, c. 7, n. 2; Castropalao *Op. Mor.* Par. IV, tr. 22, pu. 11, n. 14; Sporer *Th. Mor.* Tom. III, par. 2, c. 4, sect. 4, n. 424; Lacroix *Th. Mor.* T. II, *De Sacrif. Missae* P. II, n. 407 seqq.; Giribaldi *Op. Mor.* T. I, p. 609; Barbosa Alleg. 24, n. 15; Reuter *Th. Mor.* Par. IV, tr. 4, q. 8, n. 200; Baruffaldo *In. Rit. Rom.* T. I, p. 4; Viva *Curs. Theol. Mor.* P. V. q. 5, a. 7, n. 1; Diana *Resol. Mor.* T. VI, tr. 1, res. 27, n. 4; S. Alfonso L. VI, tr. 3, n. 399. Così ancora moltissimi altri Autori da questi citati (1).

E fra i moderni? Può dirsi quasi tutti gli Autori di Teologia Morale e di Liturgia insegnano come gli antichi. Così Scavini *Th. Mor.* L. III, n. 172; Gury *Comp. Theol. Mor.* V. II, n. 403; Ballerini *in Gury* l. c.; Palmieri *in Op. Ballerini* Vol. IV, tr. 10, n. 1102, 1103; D' Annibale *Summ. Th. Mor.* P. III, n. 250; Lehmkul *Th. Mor.* Vol. II, n. 238; D' Abreu *Instit. Parochi*, p. 105, n. 139; De Charmes *Theol. Univers.* Tom. VI, p. 282; De Varceno *Comp. Th. Mor.* T. II, p. 92; Formisano *Istituz. per gli Ordinandi*, p. 165; Vives *Comp. Theol. Mor.* c. 14, n. 584; Nolding *De Sacrament.*, L. I, qu. 1, art. 5, n, 28; Müller *Th. Mor.* L. III, Tit. I, § 17, n. 1; Bucceroni *Instit. Th. Mor.* Vol. II, n. 660; Berardi *Praxis Confessarior.* T. III, n. 237 e 252; Costantini *Inst. Theol. Mor.* n. 738 Ed. II; Gousset *Teol. Mor.* Vol. II, n. 335; i Professori del Seminario di Clermont nella lodatissima *Theol. Dogm. et Mor.* Vol. III, n. 328; Génicot *Theol. Mor.* Vol. II, n. 250; March *Instit. Mor. Alphons.* Vol. II, n. 1636; Ojetti Synops. Res. Moral. et Iur. Pontif. v. *Rubricae;* Neyraguet *Comp. Th. Mor.* p. 486, Romae, 1849; Tonini *Istit. di Teol. Mor.*, p. 420, Prato 1859; Sabetti *Comp. Th. Mor.* p. 509 Neo-Eboraci 1887; Fornici *Instit. Liturg.* p. 4 edit. 1857; Schöber *De caerem. Missae*, p. VI, Ratisbonae 1888; Lapini *La liturgia*, p. 318, Siena 1889; De Herdt *S. Lit. Pr.* T. I, n. 3, T. III, n. 143; Uberti *De Missa et Off.* p. 4, Ravennae 1889; l' Autore del *Tractatus de administr. Sacramentor. et de Sacramentalib.* Mechlin. 1890; Pighi *l. c.; La Civiltà Cattolica* l. c.; Van der Stappen, *Sacra Liturgia* T. I, q. 7; l' *Archivio dell' Ecclesiast.* An. I, p. 513; La *Revue des Sciences eccles.* Deuxième Série, T. I, p. 554; Moroni *Diz. di erudiz. eccles.* v. *Rubrica;* D' Avino *Enciclop. dell' Ecclesias.* v. *Rubrica* ed altri moltissimi.

Abbiamo voluto citarne tanti per mostrare che non già solo i tre accennati dal chiaro Contraddittore (S. Alfonso, d' Annibale e Vives), ma quasi tutti gli Autori che trattano del valore delle Rubriche le distinguono in precettive e direttive.

---

(1) Chi sia vago di leggere il testo di molti dei detti Autori, vegga la *Civiltà Cattolica* ai luoghi citati.

Il detto Contraddittore vorrebbe respingere l' autorità dei tre da lui citati e di quanti trattano solo delle rubriche della messa, dicendo che se avessero trattato degli altri libri liturgici, ne avrebbero riconosciuta in tutte le rubriche la obbligazione precettiva. — Ma noi facciamo considerare: 1.° Che molti parlano in genere di *tutte le rubriche*, come quelli di cui sopra abbiamo dato il testo, e però implicitamente anche di quelle degli altri libri liturgici. — 2.° Che molti, oltrechè nelle Rubriche del Messale, riconoscono la nostra distinzione esplicitamente in quelle di altri libri, come, per lo più, gli Autori di liturgia. — 3.° Che anche coloro che parlano della sola messa offrono un argomento assai valido per applicare la stessa distinzione agli altri libri di liturgia: imperocchè se nelle rubriche del Messale, su cui vi è il massimo rigore, per la Bolla di S. Pio V, vogliono riconoscersi anche le rubriche direttive, non devono queste aver luogo ancora negli altri libri liturgici?

Il nostro Contraddittore segue a dire: " Probandi potius non sunt scriptores, inter quos Ephemeris Ecclesiastica *(il Monitore Ecclesiastico)*, qui ex hoc loco S. Doctoris (Alphonsi L. VI, *Exam. Ordin.* n. 112) ita argumentati sunt: S. Ligorius docet esse praeceptivas tantum Rubricas *intra Missam:* atqui Rubricae Breviarii, Pontificalis etc. non sunt Rubricae intra Missam: ergo non sunt praeceptivae sed tantum directivae. Quanti valeat huiusmodi argumentatio consideranti patebit. „

Ma con pace del nostro esimio Contraddittore, noi protestiamo di non aver mai detto questo. Svolga quanto gli piace il nostro *Monitore* o citi se può qualche luogo in cui ciò sia stato scritto. Abbiamo detto solamente a pag. 331 di questo Vol. che a *stretto rigore* sono certamente precettivi i soli riti della Messa e quelli risguardanti l' amministrazione dei Sacramenti ed inoltre i molti decreti precettivi della S. C. dei Riti. Abbiamo detto *a stretto rigore*, senza escludere quelle altre rubriche le quali secondo il senso dei DD. possano considerarsi precettive. Or tutte queste cose hanno luogo non solo nel Messale, ma sì pure nel Ceremoniale, nel Pontificale e nel Rituale; e però anche in questi libri vi ha rubriche precettive e rubriche direttive. È questo il senso ovvio delle nostre parole, scritte solo per accenno e di fuga; onde noi respingiamo ogni altra falsa interpretazione.

Ma è tempo che esaminiamo le ragioni onde il chiaro Cantraddittore vuol dimostrare che tutte le Rubriche dei libri liturgici, specie quelle del Ponticale, son precettive. Eccole in compendio colle nostre osservazioni:

a) Le rubriche di qualsivoglia libro liturgico sono altrettante leggi onde vien regolato l' esterno culto di Dio nella Chiesa cattolica: " Rubricae cuiuslibet libri liturgici, nihil aliud sunt nisi leges quibus externus Dei cultus in Ecclesia Catholica ordinatur. Hoc docent et concedunt omnes bonae notae scriptores... Si ergo Rubricae sunt leges, facile consequitur eas omnino obligantes esse, quia, teste S. Thoma (1, 2, q. 90, a, 1) *lex* dicitur a *ligando*, ac propterea vis obligandi in notione legis necessario includitur „ (p. 712 et 713).

Rispondiamo concedendo volentieri che molti e gravi Autori appellano leggi le *Rubriche*. Ma la parola *legge* può intendersi in un senso stretto ed

in un senso largo. E noi possiamo ben dire che gli Autori da lui citati nel chiamare *leggi* le Rubriche intendevano con quella parola *semplici regole* o *norme*, le quali possono essere precettive o direttive. Gli Autori infatti, di cui fa cenno, sono il Gavanto, il Cavalieri, il Ferraris, il Bisso, il Quarti, il De Herdt e Benedetto XIV. Ora, questi Autori per lo più sono appunto coloro che, come s'è visto innanzi, distinguono le Rubriche in precettive e direttive: non potevano perciò senza contraddirsi appellare *leggi* nel senso stretto della parola tutte e singole le Rubriche (1). Del resto anche molte costituzioni monastiche, e tutte quelle degl'istituti di voti semplici, si appellano leggi; ma si sa che non obbligano a peccato alcuno. Giustamente perciò il chiariss. P. Palmieri paragona alle dette costituzioni le Rubriche direttive: " Putamus hanc quaestionem eodem pacto solvendam, quo similis solet, cum nempe agitur de transgressione regularum Ordinum religiosorum, quae non obligant sub culpa „ (in *Opus Th. Mor. Ballerini* Vol. IV, tr. 10, n. 1103). E la dotta *Civiltà Cattolica* bellamente illustra e commenta questa similitudine colla dottrina dell'Angelico (Ser. 14, Vol. 12, p. 289 sq.) (2).

b) Segue a dire il nostro egregio Contradditore: " Sanctus doctor Alphonsus (lib. 6, n. 899) docet Rubricas Missalis esse praeceptivas; " nam in Bulla S. Pii V sic dicitur: *Districte praecipientes ut Missam iuxta normam in Missali praescriptam legant.* „ Sed Romani Pontifices eadem vel similia verba protulerunt in Bullis quibus approbaverunt alios liturgicos libros. „

Rispondiamo che dato e non concesso avere i Romani Pontefici prescritto, col medesimo rigore che nel Missale, le Rubriche negli altri libri liturgici, non ne viene che in questi tutte e singole le Rubriche debbano dirsi precettive. Imperocchè anche nel Messale i DD. comunemente riconoscono alcune rubriche direttive. Si ascolti il Quarti, seguito da tutti gli altri *(Comm. in Rubr. Miss. Quaest. Prooem.* sect. 2, punct. 2): " Rubricae continentes ea, quae recitari vel fieri debent a sacerdote ante missae celebrationem, vel

---

(1) Può far difficoltà solo Benedetto XIV, il quale scrive *(De Sacrif. Missae* III, 13, 3): " Ipsa communi omnium sententia docet Rubricas esse leges praeceptivas. „ Ma si consideri che qui il detto Sommo Pontef. parla delle Rubriche della messa, e fa sua la dottrina del Quarti, che, come s'è visto, ammette fuori la messa ed in genere le Rubriche precettive e direttive.

(2) Ne piace soggiungere qui gli argomenti stringenti onde il ch. Pighi confuta questa obbiezione *(Dell' Autorità del Rituale Rom.* ediz. 2.ª pag. 40): " Il nome *legge* si prende spesso dagli Autori in senso proprio per norma obbligante in coscienza; ma spesso pure in senso meno proprio per regola, norma direttiva, ecc. Così diciamo *le leggi dell'arte*, anzi *le leggi pur della scienza* come *della fisica, dell' astronomia.* Ora il dire che le Rubriche sono leggi è un dir nulla, se non si aggiunga e non si dimostri che sono *leggi in senso proprio.* La quistione è precisamente qui: prima si provi che obbligano in coscienza: e di qui si dedurrà che sono leggi nel senso proprio della parola. Per cui si risponde in forma. Le Rubriche sono leggi, ossia norme o regole direttrici, *conc.;* sono vere norme obbligatorie in coscienza, *dist.:* molte fra di esse, *conc.;* tutte, *nego,* finchè non si dimostra. In altri termini, l'argomento è una pura *petizione di principio.* „

immediate post missam sunt directivae secundum se, et sub consilio: quare nisi aliunde constet de praecepto, non imponunt obligationem. „ Eppure tutte le rubriche del Messale cadevano sotto la legge rigorosissima di S. Pio V. — Se perciò anche fra le Rubriche di questo libro i DD. ne riconoscono alcune solamente direttive, non fa d'uopo riconoscerne assai di più negli altri libri liturgici?

Ma noi neghiamo la parità fra l'obbligazione del Messale e quella degli altri libri, come si vedrà nelle risposte alle difficoltà seguenti.

c) In quanto al Rituale (non parliamo del Breviario di cui abbiamo fatto cenno innanzi) il ch. nostro Contradditore mette innanzi la Bolla di Paolo V *Apostolicae Sedis* del 17 giugno 1614 che dice: " Hortamur... ut in posterum Ecclesiae Romanae filii... constituto Rituali in sacris functionibus utantur in re tanti momenti quae Catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit inviolate observent. „ E vuol conchiudere che alle Rubriche del Rituale si deve dare il medesimo peso che alle Rubriche del Messale.

Ma è chiara la notevole differenza che vi corre dalle parole della cit. Bolla di S. Pio V preposta al Messale. In essa sta detto. " Mandantes et districte omnibus et singulis praecipientes in virtute sanctae obedientiae, ut... missam iuxta ritum, modum ac normam, quae per missale hoc a nobis nunc traditur decantent ac legant. Neque in missae celebratione alias caeremonias vel preces, quam quae in hoc missali continentur addere vel recitare praesumant. „ Chi non vede il massimo rigore di precetto in queste parole? — Laddove del Rituale vi è solo *hortamur* e solo che in genere si osservi ciò che ivi è disposto. Si deve osservarsi senza dubbio, come ancor noi scrivemmo nelle nostre *Consultazioni*, ricordate dal dotto Contradditore; da ciò però non vuole escludersi che alcune Rubriche devono osservarsi sott'obbligo grave, altre sott'obbligo leggiero, ed altre finalmente senza nessun obbligo di colpa, secondo la natura di esse.

d) Eppure, soggiunge l'ottimo Contradditore, i decreti della S. C. dei Riti escludono del tutto siffatta interpretazione, sanzionando come precettive tutte le Rubriche del Rituale: " Lege S. R. C. Decreta sub numm. 822, 826, 1322, ad 7, 1643, ad 7, 2932, 3654, 3697, ad 9, et 3901, ad 1, novae Collectionis, et in eis passim has formulas invenies: *standum Rituali, servandum Rituale, fieri ut in Rituali praescribitur.* Sit tamen pro omnibus Decr. n. 3276 d. d. 31 Aug. 1872, in quo legitur: *Ad Ritualis Romani observantiam Ordinarius tenetur obligare omnes sacerdotes, non obstante contraria consuetudine.* Ergo et Ritualis Rubricae, quando aliquid fieri praescribunt, *praeceptivae sunt.* „

Prima di rispondere alla proposta difficoltà è bene tener presenti alcune regole circa l'obbligo che inducono i decreti della S. C. de Riti. E noi queste regole vogliamo ricavarle da un liturgista, la cui competenza è ammessa da tutti. Il De Herdt nella sua lodatissima opera *Sacrae Liturgiae Praxis* Vol. I, n. 7, Edit. 10.ª 1902, così scrive:

" An decreta S. R. Congregationis sunt praeceptiva, vel directiva tantum?

" R. Quae sunt nudae declarationes seu interpretationes rubricarum, sunt praeceptiva si versentur circa rubricam praeceptivam; et directiva, si circa

rubricam directivam, nisi nova obligatio addatur: inducunt enim eamdem obligationem quam induxit rubrica vel materia, circa quam dantur; tum quia sunt accessoria illi rubricae et eamdem naturam habent, tum quia declarans nihil novi inducere dicitur. „

Dunque allorchè la S. C. interpreta qualche Rubrica, senz' aggiungervi altra sanzione, non muta la natura della Rubrica; ma la lascia com' era prima, precettiva se precettiva, direttiva se direttiva. Perciò le parole *standum Rituali*, *servandum Rituale*, *fieri ut in Rituali praescribitur*, vogliono significare che deve seguirsi il Rituale com' esso è, vale a dire che fa d' uopo osservarsi le Rubriche del Rituale secondo il grado di obbligazione che inducono.

Nè si dica che la locuzione *standum Rituali* non è una interpretazione, ma un precetto. Imperocchè in ogni decreto citato si espone qualche consuetudine che ha attinenza colla rubrica del Rituale e rispondendosi doversi stare strettamente al Rituale, *si dichiara* non potersi la rubrica estendere al caso proposto.

Ma, oltre a ciò, fa d' uopo considerare che nei citati decreti non si parla di *tutte* le rubriche del Rituale, ma di casi singolari che hanno *relazione* con rubriche speciali; e però dato e non concesso che quelle locuzioni importino decreto obbligatorio, questa obbligazione non si estende a tutte le Rubriche del Rituale, ma a talune solamente.

E finalmente giova riflettere che i citati decreti non sono generali, ma particolari, e condannano talune consuetudini locali: messo pure che siano precettivi, obbligheranno solo nei luoghi per cui furono emanati (1).

Quanto poi al decreto 31 agosto 1872, n. 3276 in Toletana, eccolo come sta nell' ultima Collezione autentica: " Dubium VI. Tenebiturne Praelatus Dioecesanus obligare omnes et singulos parochos et sacerdotes ad servanda omnia SUPER HIS praescripta in Rituali Romano, quando nulla interveniat urgens necessitas aliter agendi, non obstante quaecumque contraria etiam immemorabili consuetudine? — Resp. Ad VI *Affirmative.* „ — Notisi qui quel *super his*: di che trattavasi? Di usare il pennello o una verghetta nell' amministrazione del Battesimo in luogo del pollice; di recare il Viatico per la città senza baldacchino e col capo coperto; di amministrare la estrema

(1) Si ponga mente a questo Decreto della S. C. de' Riti del dì 8 aprile 1854 *in Ordinis Capuccinorum:* " VI. An decreta, indulta, decisiones SS. Rituum Congregationis datae vel dandae in casibus particularibus, applicabiles sint et adoptandae in similibus casibus, quasi essent pro ubique decisae, eo vel magis, quia Sacra ipsa Congregatio id innuere videtur, quando propositis dubiis respondere assolet ex. gr. *dentur Decreta — iuxta alias decreta — provisum in una etc.* — Resp.: Ad VI Negative, et semper recurrendum in casibus particularibus. „ — Questo decreto non si trova nella Collezione autentica nè Gardelliniana nè ultima; ma è riferito nel Vol. III degli *Acta S. Sedis*, p. 567, dove il ch. Avanzini scrisse in nota: " Hoc decretum non reperitur insertum in authentica Decretorum collectione, quae a Gardellini nomen habet, sed illud exscripsimus ex Regestis s. Congregationis.„

Unzione col pennello o con una verghetta, invece del pollice; di ritenere i parroci l' olio degl' infermi nelle proprie case. Giustamente (trattandosi soprattutto del rito, anzi della materia prossima dei Sacramenti) la S. C. rispose dovere il Vescovo obbligare tutti i parroci ad osservare nelle dette cose *(super his)* strettamente il Rituale Romano. Ma da ciò discende aver la S. C. canonizzate come precettive *tutte e singole* le rubriche del Rituale? Ai nostri bravi lettori la risposta.

e) Ma almeno il Pontificale, secondo dice l' egregio nostro Contraddittore, deve osservarsi tutto sotto precetto, avendolo imposto Clemente VIII. " Nunc vero, egli scrive, ad *Pontificale Romanum* quod attinet, Clemens VIII in sua Bulla *Ex quo in Ecclesia,* d. d. 10 Februarii 1696, postquam omnia et singula Pontificalia, usque tunc edita, suppressa declaraverit, dicit.... *et hoc nostrum Pontificale sic restitutum et reformatum in omnibus universi terrarum Orbis Ecclesiis, Monasteriis, Ordinibus et locis etiam exemptis, si quae sunt,* recipi et observari praecipimus.... *et mandamus* ut... *sacras caeremonias et ritus in* eodem Pontificali *praescriptos iuxta illius modum et normam, in quibuscumque actibus, exercere et observare* (omnes et singuli) teneantur. Similiter legas S. R. C. Decreta, sub nn. 9, 426 et 1182, in quibus semper dicitur *servandum esse Pontificale Romanum.* Ergo et eius Rubricae, quando aliquid agendum esse dicunt, praeceptivae sunt. „

Rispondiamo che le parole attribuite alla Bolla di Clemente VIII non sono esatte. Ecco come si legge in detta Bolla, riportata dal Catalano nel suo Commento sul Pontificale, ed inserita nel Bollario ediz. di Torino, Vol. X, pag. 248: " Et hoc nostrum Pontificale sic restitutum et reformatum in omnibus universis terrarum orbis Ecclesiis, Monasteriis, Ordinibus et locis etiam exemptis, si quae sunt, recipi et observari praecipimus..... et mandamus ut omissis quae sic suppressimus et abolevimus caeteris omnibus Pontificalibus, hoc nostrum in suis Ecclesiis, Monasteriis, Conventibus, Ordinibus, militiis, Dioecesibus et locis praedictis recipiant, illoque posthac perpetuo utantur. „

Nella Bolla non si trovano per nulla le parole: *mandamus ut... sacras caeremonias et ritus in eodem Pontificali praescriptos iuxta illius modum et formam in quibuscumque actibus exercere et observare* (omnes et singuli) *teneantur.*

Chiunque legga il tenore della detta Bolla si convince essere mente del Rom. Pontefice di proscrivere tutti gli altri Pontificali (ed erano in quei tempi molti e svariati) che recavano confusione, ed approvare quest' unico che ora abbiamo, condannando tutti coloro che volessero usare gli altri antichi. Ecco perciò dove sta la forza del precetto: nella proscrizione degli altri Pontificali e nell' approvazione di quest' unico. Clemente VIII non ha inteso in nessun modo dichiarar precettive tutte e singole le rubriche contenute nel Pontificale: in nessun luogo lo dice; nè da nessuna parte della Bolla può ricavarsi. Inutilmente adunque può allegarsi questa Bolla in sostegno della sentenza delle *Ephemerides Liturgicae* (1).

(1) Lo stesso dicasi della Bolla di Bened. XIII *Licet alias* del 7 mar. 1727

Ed inutilmente pure possono allegarsi i citati decreti della S. C. dei Riti, in cui si tratta di consuetudini particolari che riguardano qualcuna solamente delle rubriche del Pontificale; cioè quelle sole cose, di cui si è mosso dubbio. Volere da ciò solo dedurre che *tutte* le rubriche del Pontificale siano *precettive*, sarebbe illogico ed assurdo (1).

f) Ma il nostro bravo Contraddittore incalza: " Atqui omnia Decreta (S. R. C.), paucissimis exceptis, nihil aliud sunt nisi declarationes vel confirmationes Rubricarum tam Missalis quam Breviarii, Ritualis, Caeremonialis ac Pontificalis Romani, ergo si praeceptiva sunt decreta huiusmodi, praeceptivae non erunt Rubricae, quae nihil aliud sunt nisi textus codicis venerandi, quem S. R. C. responsa identidem interpretantur et exponunt? Quis unquam audivit *glossam* vim legis habere, non vero *textum glossatum?* „

Rispondiamo: 1.° Che noi non abbiamo detto nei prefati libri liturgici contenersi *solo* rubriche direttive; abbiamo detto anzi che se ne contengono ivi molte precettive e gravemente precettive; ve ne sono però altre che vogliono dirsi pienamente direttive.

2.° Non è vero che *tutti* i decreti della S. C. dei Riti sono commenti dei libri liturgici: ve ne ha moltissimi che non hanno parola dei detti libri, come ciascuno può vedere nella Collezione autentica.

3.° Secondo insegna il de Herdt (vedi sopra) e gli altri DD., le dichiarazioni della S. C. dei Riti intorno alle Rubriche, quando non vi si aggiunga, per giuste ragioni estrinseche, qualche nuova obbligazione, non le rendono *ipso facto* precettive se sono solo direttive; ma le lasciano nel grado di obbligazione che di per sè inducono, chiarendone solo il significato.

La obbiezione perciò, che la *glossa* avrebbe maggior forza del testo *glossato*, non regge.

g) Ecco poi un gravissimo argomento del nostro dotto Contraddittore: " En gravissimum argumentum, quod dicunt *ab absurdis*: S. Rit. Congregatio post breve SS. D. N. Leonis XIII *Nullo unquam* d. d. 28 Iulii 1882 quater expurgavit, et reformavit Rubricas Breviarii Romani, atque revisit et emendavit illas quoque Ritualis, Caeremonialis et Pontificalis, ut taceamus de Missale. Circa Rubricas Breviarii res etiam minimas pertractavit, ex. gr. de ordine commemorationum in Vesperis, de qualitate primarii et secundarii in festis etc. attamen si Rubricae huiusmodi non obligarent, et

---

circa le Rubriche del *Caeremoniale Episcoporum* colle parole: *Perpetuo observandum esse praecipimus et in virtute sanctae obedientiae*, temperando così il rigore, forse eccessivo, della bolla *Etsi alios* del 30 luglio 1650 di Innocenzo X, a cui avea fatto eco la S. C. dei Riti col decreto 19 Aprile 1681. Non ostante questo rigore, pur s' introdussero nuovi cerimoniali; onde fu bisogno di sancirne uno solo come fece Benedetto XIII colla cit. Bolla.

(1) Fra le altre cose il Pontificale ha un capo col titolo *De Barba tondenda*, in cui si assegna il rito sacro di ciò che deve farsi *quando primo clericis barbae tondentur*. Secondo l'*Ephemerides* anche questo capo sarebbe precettivo, e però sarebbero obbligati i chierici sotto peccato a non radersi la barba prima di aver compiuto questo rito. Quanti peccati commessi perciò!

quisque pro lubitu suo eas negligere posset, ad quid valerent studia istius sacri Tribunalis ? „

Rispondiamo: 1.° Che Leone Pp. XIII abbia sapientemente ritoccate e riformate le Rubriche del Breviario e del Messale, lo sappiamo e ne abbiamo più e più volte parlato in queste pagine. Ma che abbia parimenti così emendate le Rubriche del Ceremoniale e del Pontificale, ci è del tutto nuovo; giacchè, tranne solo qualche minima variazione o giunta, le dette Rubriche si trovano come prima.

2.° Protestiamo di nuovo non aver mai detto che *tutte* le Rubriche dei libri liturgici sono direttive, molto meno quelle del Breviario e del Messale, che riguardano la celebrazione della Messa e la recitazione dell' Officio divino.

3.° Nè nel cit. Breve *Nullo unquam* del 28 luglio 1882, nè in verun altro che sappiamo, sta detto e dichiarato che *tutte* le Rubriche dei libri liturgici sono precettive, anche quelle *de Benedictione mensae* e *de Itinere clericorum* del Breviario, e *de Barba tondenda, de Scrutinio* e *de Officio Psalmistatus* del Pontificale.

Dov' è dunque il *gravissimum argumentum ?*

b) Ma vi sono tre decreti della S. C. dei Riti, replica il nostro Critico, che provano a meraviglia questa totalità di decreti precettivi nei libri liturgici. " S. R. C., egli dice, suo decreto d.d. 17 septembris 1822, a Pio Pp. VII specialiter adprobato (*n. 2621 ad 1*), prescribit: *Loci Ordinarius stricte tenetur opportunis remediis providere, ut Rubricae* (nota generale verbum Rubricae) *et S. R. C. Decreta rite observentur.* „ Non ergo tantum Rubricas Missalis sed et aliorum quoque librorum, si rite observari debent, esse praeceptivas S. R. C. tenet. „

" Id melius probatur ex alio Decreto 4 Aprilis 1879, n. 3491 in quo S. R. C. concludit: *in reliquis autem Caeremonialis Episcoporum ac rubricae inviolabiliter serventur*, nec non ex eo quod supra retulimus, 10 ianuarii 1852, n. 2993, ubi apertissime sacrum Tribunal declarat: *non posse, illaesa conscientia praeceptivas regulas Breviarii, Pontificalis, Caeremonialis et Ritualis infringere aut omittere.* „

Rispondiamo, esaminando a parte i citati decreti.

Nel decreto 17 sett. 1822, n. 2621 ad 1 *in Dubiorum* trattavasi di luoghi, nei quali " vel ex Rubricarum et decretorum ignorantia, vel ex nimia in iis pro arbritratu interpretandis licentia, percrebrescere compertum est quae a legitimis probatisque ritibus plane abhorrent. „ Chiedevasi perciò: " Quomodo se gerere debeant Magistri caeremoniarum aliique qui vident non peragi functiones iuxta Rubricas nec observari decreta et resolutiones S. R. C. ? „ — E la risposta fu: " Adeundus loci Ordinarius, qui stricte tenetur opportunis remediis providere, ut Rubricae et S. R. C. decreta rite serventur; siquid vero dubii occurrat, recurrendum ad eamdem S. Congr. pro declaratione. „

Altro che omissione di Rubriche direttive! Trattavasi proprio di strazio delle Rubriche anche più interessanti, e di manomissione di decreti anche più gravi. Giustamente la S. C. ricordò l' obbligo dei Vescovi di mettere riparo a tali disordini e di procurare l' adempimento delle Rubriche e dei

Decreti della S. C. — Di quali Rubriche e di quali Decreti? Certamente di quelli, di cui trattavasi nel caso, dai quali *plane abhorrent* quegli enormi abusi. Ognun vede perciò che qui non si tratta di sancire come precettive tutte e singole le Rubriche, non dicendosi *omnes et singulae Rubricae*, ma solamente *Rubricae* per indicare solo quelle, di cui si parla nel caso.

L'altro decreto 4 aprile 1879, n. 3491, *in Romana*, rigurda *peculiares consuetudines Ecclesiae* (Insignis Basilicae S. Mariae trans Tiberim), *quae ad sacras caeremonias et functiones pertinent.* E la S. C., dopo aver date alquante norme intorno alle dette consuetudini, conchiude: " In reliquis autem Caeremoniale Episcoporum ac Rubricae inviolabiliter serventur. „ — Vale a dire *in reliquis peculiaribus consuetudinibus*, di che si tratta. Come dunque da ciò puossi dedurre che *tutte e singole* le Rubriche debbano *inviolabiliter sub praecepto servari?* E poi questo decreto è particolare e riguarda la sola Basilica di S. Maria in Trastevere: come può formarsene un decreto generale?

Il terzo decreto finalmente del 10 genn. 1852 *in Cenomanen.* ad 4, posto dal ch. Contradditore anche innanzi al corpo della sua dimostrazione (fatta a forma delle discussioni tomistiche nel *contra est*) e qui ricordato, suona così: " 4. Num etiamsi Ecclesia Cenomanensis sibi de Breviario iterum atque iterum, ut libuerit, providere potuerit: istiusmodi facultas extendenda sit ad Pontificale, Caeremoniale Episcoporum, Martyrologium et Rituale Romanum: ita videlicet, ut praeceptivas praedictorum librorum regulas, tolerante nempe aut permittente, aut etiam aliter quippe statuente Rev.mo Episcopo, canonici aliive sacerdotes possint illaesa conscientia infringere aut omittere; sicque Rev.mi Episcopi voluntas his in casibus sit pro ipsis sufficiens dispensatio? — Resp.: *Negative et amplius.* „

Qui si parla solo delle Rubriche certamente precettive *(praeceptivas praedictorum librorum regulas)* non delle direttive e molto meno di tutte; e si chiede se il Vescovo ha potestà di cambiare le dette Rubriche. Giustamente la S. C. ha risposto *negative et amplius*, non avendo il Vescovo tal potestà: e però non si possono omettere o variare le dette Rubriche *precettive* senza peccato. Non si parla qui per nulla delle Rubriche direttive.

Perciò gli argomenti desunti dai prefati decreti o provano il contrario, o tutt'altro da quello, che vorrebbe ricavarne il nostro Contraddittore.

i) Ma questi prosegue ancora: " Hinc quoque est quod Romani Pontifices, Clemens et Urbanus VIII praesertim, stricte praescripserunt nullum librum liturgicum edi posse, nisi prius Ordinarius concordare recognoverit cum typicis editionibus (Cf. S. R. C. Decretum d. d. 26 Aprilis 1834 n. 2716). Quae concordantia adamussim adesse debet non tantum quoad textum, sed etiam quoad Rubricas ut patet et in praxi fieri conspicimos. Porro si Rubricae extra Missam, illae scilicet quae inveniuntur in Breviario, Pontificali etc. praeceptivae non essent, parum interesset earum concordantia cum typicis editionibus. „

E noi aggiungiamo che la Costituzione *Officiorum* proscrive quei libri liturgici che in qualunque modo siano difformi dalle edizioni tipiche (art. 14). Ma che perciò? Dovranno per tal motivo quei libri dirsi precettivi in *tutte* le cose che contengono? — Le Rubriche sono regole di culto, le quali devo-

no essere uniformi in tutta la Chiesa, affinchè tutti possano osservarle. Non tutte però inducono vera obbligazione, come molte Regole di Ordini Religiosi e quelle degl'Istituti di voti semplici, le quali nondimeno devono andar soggette ad una severa censura prima della S. C. de' VV. e RR. quando si approvano, e poi del Vescovo quando si stampano.

Neppur vale adunque questo argomento in dimostrazione della tesi a noi contraria.

l) Ed eccone un altro: " Item thesis nostra comprobatur ex alio Decreto S. R. C. d. d. 13 Iunii 1899 n. 4031 ad 5. Interrogata enim: *Sacerdos, qui probabilius iudicat errare Calendarium* (intellige Ordinem dioecesanum ad Officium Missamque celebrandam) *tenetur ne eidem Calendario stare, an proprio inhaerere iudicio quoad Officium, Missam et colorem paramentorum*, respondit: *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.* Scilicet, ut patet, TENETUR STARE CALENDARIO; attende ad verbum *tenetur*. Atqui Calendarium dioecesanum nihil aliud est nisi libellus, in quo Rubricae Breviarii et Missalis dietim applicantur, et aliquando etiam Caeremonialis, ergo si stricte quisque eum sequi tenetur, non tantum Missalis, ut vult Ephemeris, sed et Breviarii et Caeremonialis Rubricae sunt praeceptivae. „

Rispondiamo ripetendo non aver mai detto noi, nè scritto, che nel Breviario e nel Cerimoniale non si contengano Rubriche precettive; abbiamo solo dimostrato che ivi, insieme alle precettive, se ne trovano ancora direttive. Il rigore poi di dovere stare al calendario deriva non dalle Rubriche direttive, ma dalle gravemente precettive del Messale e del Breviario, trattandosi della Messa e dell'Officio. Del resto quand'anche si trovino nel Calendario segnate Rubriche direttive, queste non possono per sè stesse convertirsi in precettive, perchè, come sa bene l'egregio nostro Avversario, il Vescovo, *cuius iussu* è redatto il calendario, non ha potestà veruna sulle Rubriche.

E così a noi sembra di aver risposto a tutte le ragioni allegate dalla nostra egregia Consorella e dallo illustre Autore dello scritto, ai quali per altro, pur dovendo dissentire da qualche loro opinione, professiamo sincera stima, apprezzando altamente la loro dottrina ed il loro zelo.

Prima però di por termine, fa d'uopo chiarire il vero concetto delle Rubriche *direttive*. Non sono queste dette così quasi che fosse in arbitrio di ciascuno l'averle in non cale: sono regole venerande, proposte dalla sapienza della S. Chiesa, come quelle che contribuiscono al culto che si deve a Dio ed alla edificazione dei fedeli. Vogliono perciò esattamente e religiosamente osservarsi. E benchè di per sè non inducono colpa veruna, pur la loro trasgressione raro è che non sia colpevole o per l'accidia e la negligenza dei sacri ministri, o pel poco conto in cui si tengono le norme della Chiesa, o per l'ammirazione e lo scandalo dei fedeli, o soprattutto quando sia intervenuto il precetto del Vescovo, il quale se non ha potestà di cambiare le Rubriche, ha tutta la potestà però di curarne l'adempimento.

Possiamo perciò conchiudere colla dotta *Civiltà Cattolica* (l. c. p. 706): „ Dalla suddetta distinzione (di Rubriche precettive e direttive) non segue che taluno possa manomettere le Rubriche, dappoichè all'osservanza delle

medesime, vuoi precettive, vuoi direttive, ciascuno è tenuto o pel precetto o per altra ragione, per l'uno o per l'altro rispetto, sotto pena di peccato mortale o veniale. — Chi ben distingua il precetto dall'obbligazione, la quale esso sempre produce, ma che non sempre soltanto dal medesimo proviene, potrà dire che in pratica tutte o presso che tutte le Rubriche sono, quantunque per diverse ragioni, *obbligatorie*, purchè da ciò non si conchiuda essere *tutte precettive* nel senso che contengano un vero precetto. „

E con ciò chiediamo venia ai nostri cortesi lettori di questa troppo lunga nota, colla quale dichiariamo chiusa da parte nostra ogni polemica su cotal punto colla egregia nostra Consorella.

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe — Lo Spiritismo, per il prof. D. G. Antonelli — Vol. I. I Fatti — Vol. II. Le Spiegazioni — Roma, Federico Pustet, 1902 — *Fede e Scienza, n. 11 e 12 della Ser. II.*

Lo spiritismo è divenuto ormai di moda oggidì, e tanti e tanti ci si divertono un mondo. Ma costoro sanno poi che cosa è lo spiritismo? Sanno se sia lecito usarlo? Sanno se in ciò pericoli gravissimi loro sovrastano? — Leggano di grazia questa operetta del dotto prof. Antonelli, la quale, bene scritta, con chiarezza, con ordine, si legge tutta d'un fiato; e conosceranno chi è che opera quei fenomeni sorprendenti dello spiritismo, e perchè li opera; e si guarderanno senz'altro da colpe non lievi, e da mali irreparabili a cui possono esporsi. Facciamo voti che questi due volumetti entrino in tutte le famiglie cattoliche, specie di coloro in cui si abbia sentore di questa novella piaga dei giorni nostri, che è lo spiritismo. — Costano L. 1.60 presso la libreria Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Biederlack e Vivari — La Questione Sociale del p. Giuseppe Biederlack S. J. professore nell'Università Gregoriana di Roma. Versione del prof. Melchiade Vivari Stimatino — Seconda ediz. — Roma libr. F. Pustet, 1903 — in 8.° di pag. 260.

Con quest'opera il chiariss. Autore intese d'introdurre gli studiosi, specie quelli che aspirano al sacerdozio, nel grande problema dei nostri giorni, che è la quistione sociale, e d'indicare la direzione che devono dare alla loro attività se vogliono in qualche modo cooperare realmente alla soluzione di esso. Con quanta competenza poi e con quanta efficacia l'Autore abbia raggiunto il suo scopo, lo dimostrano ben cinque edizioni tedesche di quest'opera, dopo la prima pubblicata nel 1895, e due versioni italiane. Questa seconda edizione, fatta sulla 5.ª tedesca, si avvantaggia molto sulla precedente per giunte e miglioramenti considerevoli, massime per un'appendice relativa alle *condizioni sociali della donna*. Le continue richieste fanno prevedere la necessità di por mano ad altre non poche ristampe; e noi, facendo eco al plauso generale di quest'opera veramente magistrale, la raccoman-

diamo a tutti i sacerdoti, massime ai rettori di seminarii, perchè siano al corrente di un problema che s'impone sopra ogni altro alla società civile e religiosa. — Costa L. 3 presso la libreria Pustet in Roma.

Calchi Novati Giulio avv. e **Pietro** sac. dott. — Il Diritto Ecclesiastico dello Stato Italiano, esposto come studio complementare del Diritto canonico — Milano, stab. pont. A. Bertarelli e C., 1903 — in 8.° di pag. 293.

Lo scopo di questo libro è di fornire al Clero d'Italia, e più ai Seminarii, le nozioni delle leggi e delle disposizioni vigenti del Governo italiano in materia ecclesiastica, perchè si possano tutelare i diritti delle chiese e delle opere pie. Quello poi che lo distingue fra le altre opere di questo genere, si è che segue il metodo de' corsi ordinarii di diritto canonico, da potervisi aggiungere quasi come un' appendice, ovvero un complemento. E però, dopo i prolegomeni in cui si *parla dei fonti del diritto ecclesiastico di Stato,* si discorre, in tre libri, 1.° *della relazione fra stato e chiesa,* 2.° *delle persone,* 3.° *delle cose ecclesiastiche.* E vi si discorre con ordine e con chiarezza ammirabile, dando conto di ciascuna disposizione governativa, colle stesse parole delle leggi e delle ministeriali, e colla interpretazione fattane dalle competenti magistrature. Condensa in breve molta materia, che può benissimo fornire oggetto di studio nei Seminarii, e può servire di norma ai parroci ed ai rettori di chiese. Noi raccomandiamo vivamente quest'opera, che costa L. 5 presso l'Avv. Giulio Calchi Novati in Milano Piazza Fontana, 2 (Palazzo Arcivescovile).

Taccone-Gallucci Mons. Domenico — Regesti de' Romani Pontefici per le Chiese della Calabria, con annotazioni storiche di Mons. Domenico Taccone-Gallucci, Vescovo di Nicotera e Tropea — Roma, tip. Vaticana, 1902 — in 8.° gr., di pag. XXI, 493.

Da che la provvida sapienza di Pp. Leone XIII aprì al pubblico il tesoro insigne degli Archivii Vaticani, moltissimi cultori di cose patrie nostrani ed esteri vanno ivi ad attingere notizie e documenti preziosi che illustrano la storia. Di ciò ha voluto anche usufruire il dotto Vescovo di Nicotera e Tropea Mons. Taccone-Gallucci per la sua Calabria; e raccogliendo molti documenti, anche inediti, di RR. Pontefici, che riguardano quella importante regione, ha potuto pubblicare questo elegante volume, che contribuirà a dar luce e splendore alle varie Chiese della Calabria. Nè solo nudi documenti egli ha radunato; ma vi ha aggiunto note dichiarative molto opportune ed erudite, onde quei documenti s'illustrano e si commentano; ed in fine vi ha inserita quella Cronotassi dei Vescovi delle Calabrie già prima pubblicata e ancor da noi colle debite lodi annunziata (V. p. 378 di questo Vol.). È un' opera in somma che accoglie, come l'Autore stesso dice nella prefazione, il *substratum* di una storia compiuta delle Diocesi Calabresi, giustamente encomiata dai dotti, specie dal S. P. Leone XIII con un magnifico Breve all'esimio Autore. Noi facendo plauso all'esimio Autore, facciamo voti che altri faccia lo stesso per le diverse regioni ecclesiastiche della nostra Italia; perchè si conoscano le alte benemerenze del Papato verso i proprii luoghi. — Prezzo L. 10 presso la Curia Vescovile di Tropea (Catanzaro).

CRONACA GOVERNATIVA

Condizioni civili delle confraternite del Ducato di Parma — Per costante giurisprudenza, sancita dalle decisioni della Suprema Corte di Cassaz. di Roma e confermata anche dal Consiglio di Stato, le Confraternite esistenti nel territorio delle provincie di Parma e Piacenza, ossia nello antico dipartimento del Taro e più tardi Ducato Parmense, per effetto dei Decreti Napoleonici 30 dicembre 1809 e 22 giugno 1813, non furono soppresse nè spogliate della loro personalità giuridica e dei rispettivi patrimoni, ma soltanto ne fu affidata la gestione alle Fabbricerie ed opere parrocchiali.

Quindi ove sia accertato che ai bisogni religiosi della popolazione provvedono a sufficienza le altre chiese del Comune e che i servizi religiosi adempiuti dai pii sodalizi se possono considerarsi utili al perfezionamento spirituale dei confratelli che vi partecipano, non rispondono certo ad un pubblico interesse nè sono destinati a soddisfare i bisogni spirituali della generalità della popolazione, ricorrono le condizioni previste negli art. 70 e 91 n. 2 della legge 17 luglio 1809 per potersi procedere alla loro trasformazione e segnatamente a favore degli indigenti inabili al lavoro, il cui mantenimento ha carattere di servizio pubblico di beneficenza necessaria e legalmente obbligatoria ai termini dell' art. 81 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 6 dicembre 1901, adott. — Confrat. di Borgo S. Donnino) (Man. degli Ammin.* Anno 41°, p. 80).

Pii istituti, integranti altre opere pie, se e quando concentrabili — Affinchè si renda applicabile l' eccezione di cui al capoverso dell' art. 54 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie — giusta la quale vanno esenti dal concentramento quei pii istituti elemosinieri che servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento — non basta che l' opera pia in questione sia amministrata da altra istituzione non soggetta a concentramento (ossia non basta l' unione di fatto delle amministrazioni dei due pii istituti), ma è necessaria la unione e la fusione di intenti specificamente determinati, sicchè la beneficenza esercitata dall' una istituzione, avuto riguardo alla sua essenza speciale, riceva da quella esercitata dall' altra gli elementi completivi del suo esplicamento.

Non è ragione, per eccettuare dal concentramento una pia istituzione, il fatto che la beneficenza si debba esercitare in determinato giorno ed ora, e che ai poveri si raccomandi di ricevere la elemosina *con umiltà e con pregare per l' anima del testatore,* assistendo poscia ad una messa in di lui suffragio, imperocchè tali condizioni stabilite nelle tavole di fondazione non sono che atti di pietà interni ed esterni, i quali non possono imprimere alla beneficenza un carattere di specialità tale da impedire che essa possa adempirsi dalla Congregazione di carità con uguale possibilità di conseguimento degli intenti prefissisi dal pio testatore. *(Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 28*

giugno 1901, est. Sandrelli. — Traverso c. Ministero Interno e Congreg. carità di Loano) (Man. degli Ammin. l. c. p. 99).

Sorveglianza sulle confraternite di mero culto — Tutta intera la materia della sorveglianza e della tutela delle Confraternite, anche se di mero culto, è ora regolata dalla legge 17 luglio 1890. *(Cass. Roma, sent. in Camera di Consiglio, 14 maggio 1901 — Ric. del P. M. nell' interesse della legge)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 117)

Opere pie concentrabili, specie dotalizie: competenza in giudicarne — Spetta al Governo di giudicare in via amministrativa sulla natura giuridica delle Opere pie ai fini della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo il ricorso in linea d' appello alla autorità giudiziaria.

Ad eccezione delle Opere pie elemosiniere non può farsi luogo al concentramento di Opere pie che non siano autonome.

È O. P. autonoma una fondazione quando l' ente o persona cui fu intestato il lascito rivesta la qualità di mero amministratore della cosa legata, non quando essendo erede a titolo universale o particolare profitta d' una parte anche indeterminata del provento sotto forma di residuo, di eventuale ricadenza e simili.

Non vale ad eccettuare dal concentramento di un' Opera pia dotale il fatto che le doti debbono assegnarsi di preferenza alle figlie dei confratelli di un sodalizio, o che il conferimento sia vincolato all' osservanza di date pratiche religiose, potendo queste accertarsi con certificato dell' Ente ecclesiastico presso il quale devono essere fatte.

Non è invece soggetta a concentramento quando le doti siano riversibili alla Confraternita nel caso di premorienza senza prole della dotata al marito, o siano meri oneri gravanti il patrimonio lasciato in piena proprietà ad una Confraternita o parrocchia (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 22 novembre 1901, adott. — Vercelli: Confraternite diverse) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 119).

Opere pie anteriori alla legge 3 agosto 1862 concentrabili, benchè senza titolo — Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in mancanza di un apposito decreto di riconoscimento giuridico o di erezione in ente morale, non può negarsi alle istituzioni dell' antica origine, preesistenti alla legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie, di essere legalmente considerate quali istituzioni di pubblica beneficenza, quando ne rivestano in realtà gli estremi costitutivi, e come tali legittimamente può farsi luogo al loro riguardo a concentramento. *(Par. Cons. Stato, Sez. Int., 26 settembre 1901, adott. — Lascito dotalizio Chiampello in Montaldo Dora)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 140).

Legato per limosine concentrabile: legato per istruzione trasformabile— È istituzione elemosiniera, e perciò concentrabile nella Congregazione di carità, un legato che ha per iscopo l' erogazione della rendita in sussidi ai poveri.

È venuto a mancare il fine di un legato la cui destinazione è quella d' insegnare ai poveri fanciulli a leggere, scrivere e far di conto, poichè le vigenti leggi sulla pubblica istruzione hanno reso gratuito per tutti ed obbligatorio l' insegnamento elementare, ponendo la spesa a carico dei Co-

muni, onde a sensi degli art. 55 e 70 della legge 17 luglio 1900 è legittima ed opportuna la trasformazione della rendita di tale legato a favore dei fanciulli poveri che frequentano le scuole pubbliche elementari per provvederli di vesti e dei necessari oggetti di cancelleria, e il concentramento del legato stesso nella Congregazione di carità. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 29 novembre 1901, adott. — Albogasio: O. P. Borelli e Galli) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 140).

Decime dominicali non abolite—La decima *ex jure dominii*, cioè pagata dal Comune alla Mensa vescovile quale canone in corrispettivo di fondi da questa lasciati *in perpetuum* al godimento dei cittadini pel pascolo, taglio di legno, ecc., non è abolita dalla legge 14 luglio 1887, la quale ebbe per fine di abolire le sole decime e prestazioni stabilite per l' amministrazione dei sacramenti e per altri servizi spirituali. *(App. Napoli, 24 aprile 1901, est. Guerritore. — Mensa vescovile d' Isernia c. Comune d' Isernia) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 158).

Opera pia dotalizia, rimessa al Vescovo, concentrata — Non è esente dal concentramento un' Opera pia che ha per fine di distribuire due doti a fanciulle povere di una parrocchia ed in mancanza di esse in elemosine ai poveri della medesima ad arbitrio del Vescovo, che può anche conferirle a fanciulle di altre parrochie, specie se pericolanti.

La Congregazione di carità, rappresentando per la beneficenza tutto il Comune, può valutare con piena cognizione di causa se le doti siano esuberanti pel territorio della parrocchia e se debbano conferirsi ad altre ragazze del Comune, come pure, associandosi il Vescovo per l' erogazione delle rendite dell' O. P., giudicare se una ragazza sia oppur no in pericolo di traviare (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 6 dic. 1901, adott. — Cortona: O. P. Chellini) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 160).

Le campane della parrocchia, dove siavi immemoriale consuetudine, possono servire anche agli usi profani del Comune — La dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto il diritto di uso delle campane a favore di un Comune in modo libero, autonomo, indipendente, eziandio per scopi non inerenti al culto, e quindi anche nella ricorrenza delle feste nazionali e civili.

È ammesso l' acquisto dell' uso delle campane per consuetudine immemoriale quale era riconosciuta anteriormente al Codice Albertino: perciò non può essere censurata la sentenza della Corte in quanto concesse la prova testimoniale sull' antico e precedente uso di tale pubblico diritto su delle campane. *(Cass. Torino, 7 agosto 1901, est. Liuzzi. — Facciotti c. Comune di Tronzano) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 199).

Norme per le confraternite nazionali di Roma — Per qualunque provvedimento relativo alle Confraternite nazionali esistenti in Roma, debbono seguirsi le norme tracciate per tutti gli altri enti dagli art. 48, 62, 63, 66 e 69 della legge 17 luglio 1890. Quando però l' istituzione riguarda meno del terzo del numero dei Comuni della Provincia, il procedimento da adottarsi sta nella lettera b dell' art. 62, per il quale i Comuni che debbono essere intesi sono quelli soltanto che sono interessati all' istituzione di

beneficenza. *(Par. Cons. Stato. Sez., 24 gennaio 1902, adott. — Quesito del Min. Int.) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 203.)

Confraternite di mero culto nel Napoletano soggette alla legge sulle opere di beneficenza — È giurisprudenza costante che tutte le Confraternite, comprese quelle aventi scopo esclusivo di culto, debbano ritenersi parificate alle istituzioni di beneficenza e soggette alla legge stessa.

Questo principio deve a più forte ragione ammettersi per le Confraternite dell' ex Regno delle Due Sicilie, le quali furono sempre considerate quali Opere pie anche sotto l' impero dell' antecedente legislazione. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 31 gennaio 1902, adott. — Confraternita di Biancavilla) (Man. degli Ammin.* l. c. p. 203.)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1903)

Ricevimenti al Vaticano — Il 7 u. s. nella Sala degli Arazzi Sua Santità ricevè il Capitolo, il Seminario, ed una rappresentanza del Convitto di Albano, e poi nell' Aula delle Beatificazioni 1500 pellegrini della diocesi di Albano, diretti dal loro Arciprete e Vicario Generale.

Il 21 detto nell' Aula Concistoriale ricevè l' Ambasciatore di Austria, accompagnato da tutti gli addetti all' ambasciata, il quale presentò in nome dell' Imperatore a Sua Santità, per la fausta ricorrenza del suo Giubileo Pontificale, un gruppo rappresentante il Buon Pastore, che discende da un colle, attorniato da alcune pecorelle, di cui una stringe fra le sue braccia, tutto di oro massiccio con epigrafe dedicatoria, e cogli stemmi Pontificii ed Imperiali. Un altro dono fu inviato in nome della città di Vienna in marmo africano con due grandi medaglioni in oro: uno commemorativo dell' anno Santo, l' altro coll' effigie di Sua Santità con una epigrafe dettata dal Borgomastro di Vienna. Il S. Padre, ammirando i lavori, elogiò l' artista presente, ed espresse vivissima riconoscenza all' Imperatore ed ai suoi popoli devoti alla S. Sede.

Cause di beatificazioni e di Canonizzazioni — Il giorno 2 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione, ossia dichiarazione del martirio delle Serve di Dio Teresa di S. Agostino e compagne, carmelitane scalze nel Monastero di Compiegne: Revisione degli scritti del Servo di Dio Ignazio Falzon, chierico maltese; Concessione ed approvazione dell' Officio e messa propria votiva pel Santuario di Emmaus in Terrasanta; dell' Officio e messa per la festa di M. SS. della Casa Teutonica in Gerusalemme e per la festa di S.ª Elisabetta vedova, patrona secondaria dell' Ordine Teutonico; parimente dell' Officio e messa del B. Agostino Schoeffler per le Diocesi di Nancy e Tulle, della B. Eva, monaca reclusa di San

Martino in Liegi, del B. Andrea Abellan, domenicano, per le Diocesi di Aix, e Frejus per l' ordine dei Predicatori; e finalmente concessione ed approvazione delle lezioni del 1.° notturno nell' anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Piacenza.

Martedì 6 sp. festa dell' Epifania, nel detto Palazzo, dinanzi all' augusta presenza di S. Santità, furono promulgati i decreti sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Giulia Billiart, fondatrice della Congr. delle Suore di Maria, e del Ven. Giovanni Eudes, istitutore della Congr. di Gesù e Maria e dell' Ordine di N. S. della Carità. Erano presenti il Card. Ferrata, Pro-Prefetto della S. C. dei Riti con tutti gli Uffiziali, il promotore della fede ed i postulatori cogli Avvocati e Procuratori. E sopra i due dubbii: *An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Charitate in Deum et proximum, itemque de Cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine earumque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur*, solennemente fu decretato tanto per la Ven. Billiart quanto pel Ven. Eudes: *ita constare de virtutibus in gradu heroico ut procedi possit ad ulteriora, idest ad quatuor miraculorum discussionem.* — Dopo la lettura dei decreti il S. Padre rivolse agli astanti una breve allocuzione, facendo voti che la Francia, patria fortunata dei due Eroi, ora percossa da fiera procella, abbia presto a godere la pace per l' intervento e le preghiere di essi presso il trono di Dio.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato S. Santità ha nominato: l' E.mo Card. Di Pietro Pro-Datario; l' E.mo Card. Cretoni Prefetto della S. C. de' Riti; l' Emo Card. Tripepi Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

Con altro biglietto la medesima S. S. ha nominato l' E.mo Card. Serafino Vannutelli Segretario della Suprema Congr. del S. Officio.

Con altri biglietti infine ha nominato: Sotto-segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarii Mons. Giuseppe Aversa: fra i Porporati componenti la S. C. della R. U. Inquisizione, gli E.mi Cardinali Ferrata, Segna, e Steinhuber: fra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda per gli affari di rito orientale l' E.mo Card. Pierotti; Protettore dell' Istituto delle serve di Gesù e Maria agostiniane l' E.mo Martinelli: e l'E.mo Vives y Tuto Protettore delle Suore Bernardine di Esquermes di Cambrai.

Nel S. Natale al Vaticano — Il dì 23 u. s. nella Sala del Trono S. S. ricevè il S. Collegio dei Cardinali, i Prelati addetti alle S. Congr., la Sua nobile corte, gli Ufficiali delle Sue guardie ed il Corpo Diplomatico. All'indirizzo letto dal Card. Oreglia, Decano del S. Collegio rispose con un nobile e notevole discorso, accennando alle nuove persecuzioni che si apparecchiano alla Chiesa ed alla Società, e ribadendo tutto ciò che avea insegnato sulla Democrazia cristiana, ne faceva rilevare l' utilità dichiarando che con essa si possono combattere i malefici influssi del socialismo.

Lodevole riparazione — Il Sac. Errico Di Campello già Canonico della Basilica Vaticana, apostata della setta evangelica, dopo essersi pentito ed abiurato i suoi errori, ha scritto una lettera edificante al Card. Arciv. di Westminster, e un' altra al Card. Rampolla, chiedendo perdono per gli scandali dati ai cattolici di Londra ed al Capitolo Vaticano nel suo traviamento.

Commissione storico-liturgica — L' E.mo Card. Ferrata Pro-Prefetto della S. C. dei Riti, ha istituita una Commissione storico-liturgica allo scopo di studiare le quistioni storiche, attinenti all' agiografia ed alla liturgia per l' eventuale riforma del Martirologio, del Breviario e del Rituale. Il Presidente è Mons. Duchesne, il Segretario Dott. Mercati, ed i membri Mons. Wilpert, P. Ehrle, P. Roberti, ed il Prof. Benigni.

Sul divorzio — Un autorevole giornale francese presenta un quadro spaventoso dei divorzii seguiti nella Francia dal 1884, in cui fu pubblicata l' infausta legge. Fra tutte la classi in ciascun anno si avverano ottomila casi, e con una incredibile leggerezza il Tribunale della Senna pronunzia in un solo giorno e nella stessa udienza 300 divorzii senza dibattimenti! In una nazione, che fu semenzaio di uomini civili e religiosi con orrore si vede ora lo spettacolo scandaloso della poligamia, dei trovatelli, e degli aborti!

Persecuzioni—Un Arcivescovo e sei Vescovi in Francia sono stati privati dell' assegno per essere stati firmatarii di una petizione al Parlamento a favore delle Congregazioni religiose.

I cavalieri Pontificii—Una deputazione dei cavalieri Pontificii, condotti dal Presidente Visconte De Poli e dal Marchese di Pimodan si recò dal Nunzio Pontificio, presentandogli omaggi e felicitazioni pel Capo d' anno, ed esprimendo la loro incrollabile fedeltà e devozione al Pontifice. Quest' Associazione fondata nel 1890 ha per iscopo di affermare l' attaccamento alla Chiesa ed una filiale devozione al Papa: conta aderenti in tutte le parti del mondo.

Cardinale defunto — La notte del 14 spirante rese l' anima a Dio l' E.mo Cardinalo Lucido M.ª Parocchi in Roma, nel palazzo della Cancelleria. Destò un rimpianto generale la disparizione di un personaggio tanto illustre, che ad una erudizione e ad una coltura intellettuale straordinaria e ad una rara facilità ed eleganza di eloquio, accoppiava rettitudine di mente e zelo e operosità indicibile e garbatezza ammirabile di modi. Era nato a Mantova il 13 agosto 1833. Educato a Roma nel Collegio Romano, fu parroco parecchi anni a Mantova, e poi nel 1871 Vescovo a Pavia. Di là passò Arcivescovo a Bologna nel 1877, dove lo stesso anno fu creato e pubblicato Cardinale prete del titolo di S. Sisto dalla s. m. di Pio IX. Chiamato poscia a Roma dal S. P. Leone XIII, nel Concistoro del 24 maggio 1889 passò all' ordine de' Vescovi, occupando la Sede di Albano, che tenne fino al Concistoro del 3 novembre 1896, quando ottò per le Sedi Suburbicarie di Porto e S.ª Rufina. Gli fu affidato l' officio di Cardinal Vicario di Roma che tenne con soddisfazione generale per molti anni, e finalmente quello di Vice Cancelliere di S. R. C. Era Segretario della Suprema Congregazione del S. Officio ed apparteneva a quasi tutte le Ss. Congregazioni Romane. Proteggeva oltre sessanta fra Ordini ed Istituti Religiosi, Arciconfraternite e luoghi pii- — Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Necrologio — È morto Mons. Temple, Arcivescovo di Canterbury nell' Inghilterra. Sono morti pure: l' ex presidente del Consiglio dei ministri spagnuoli Sagasta, illustre statista e politico; ed il P. Angelo Zottoli, gesuita, celebre Sinelogo, e missionario zelantissimo in Cina, autore di un' opera gigantesca, *il Corso di letteratura cinese*

CRONACHETTA POLITICA

— Il Sultano ha fatto pubblicare un decreto per accordare riforme in Macedonia. La Russia e l'Austria che hanno interesse nei Balcani per affrettare la tranquillità in quelle regioni han fatto una dimostrazione navale, bloccando Salonicco, e volendo in tutt'i conti cessato ogni malcontento in Macedonia.

— È caduto di nuovo il Ministero spagnuolo. Si è ricostituito conservatore sotto la Presidenza di Silvela: Abarzuza agli *esteri:* Dato alla *giustizia:* Villaverde alle *finanze:* Mauza all'*interno:* il gen. Linares alla *guerra:* Toca alla *marina:* Salazar alla *istruzione:* Vadillo ai *lavori pubblici.* La Camera è sciolta: le elezioni legislative avranno luogo in Aprile.

— La Camera francese si è chiusa con un tumulto indescrivibile, suscitato da una interpellanza sull'affare Humbert da un deputato che accusava la magistratura e la polizia di complicità nella truffa. Tutta la famiglia Humbert è stata arrestata a Madrid. Dopo le pratiche legali di estradizione sono stati condotti a Parigi dagli agenti francesi: si è cominciata la istruzione, e si aspettano rivelazioni emozionanti.

— Per danni ricevuti durante la guerra nel Venezuela dagl'inglesi, tedeschi ed italiani, alcune navi da guerra sono giunte a Puerto Cabello, e non avendo avuta pronta soddisfazione han bombardato la città e dichiarato il blocco. Ora si è conchiuso di ricorrere all'arbitrato del Tribunale dell'Aia per appianare le vertenze.

— Si è conchiusa una convenzione tra l'Inghilterra e l'Italia pel passaggio delle truppe inglesi attraverso il Benardir per combattere il Mad Mullah. 250 Boeri si sono offerti come volontarii.

— La Repubblica Argentina ed il Chilì sono ricorsi all'arbitrato di Re Edoardo d'Inghilterra per risolvere la quistione dei confini. Una commissione inglese è partita per Buenos Aires, e procederà subito ai lavori accompagnata da ingegneri argentini e chileni per demarcarli.

— Nel Capo d'anno a Delhi in un anfiteatro che conteneva 15 mila spettatori si è fatta la proclamazione di Eduardo VII ad Imperatore delle Indie. Era rappresentato dal Vicerè Curzon e dal Duca e dalla Duchessa di Connaught. Intervennero i principi indiani col loro seguito, e 40 mila soldati.

— L'Imperatore Guglielmo a Breslavia in risposta ad un indirizzo di omaggio fattogli da operai esortò tutta la loro classe a fuggire la compagnia dei socialisti, i quali promettono grandi risorse, ma in effetto li avviliscono e li spogliano, eccitandoli contro i padroni, il trono, e l'altare, e quanto vi è di più sacro: raccomandò loro di mandare al Parlamento operai laboriosi ed onesti, non mai socialisti, i quali hanno di mira i proprii interessi, e la miseria dell'operaio.

— Il ministro degli esteri russo Conte di Lamsdorff, consigliere intimo dello Czar e Segretario di Stato, è andato in Serbia, in Bulgaria e poi a Vienna.

LEONI XIII P. M.

ANNOS · PETRI · IN · ROMANA · SEDE

EMENSO · FELICITER

QVI

IN · GRANDAEVA · SENECTVTE

MENTIS · ACIEM · ANIMIQVE · VIM

MIRABILI · NEXV · CONIVNGENS

ECCLESIAM · VNIVERSAM

PER · ANNOS · QVINQVE · ET · VIGINTI

INSIGNI · SAPIENTIA · MAXIMO · IN · RELIGIONEM · STVDIO

PRAECLARISSIMIS · OPERIBVS · INLVSTRAVIT

EPHEMERIDIS · HVIVS · SCRIPTORES

VETERI · CVM · VENERATIONE · ET · OBSEQVIO

NOVIS · FERVIDISQVE · CVM · VOTIS

OMNIS · FELICITATIS · DIVTVRNITATEM · ADPRECANTES

D. D.

ANNO. MCMIII.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Riti

I.

Quando e come spetti alla prima Dignità di celebrare, impedito il Vescovo.

Cremen. — 21 Nov. 1902 — Instante R.mo D.no Ioanne Baptista Valdameri Archipresbytero Ecclesiae Cathedralis Cremae, et unica Dignitate illius Capituli, Sacra Rituum Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis circa functiones solemniorum Festivitatum, quae Pontificales nuncupantur, quaeque ad primam Dignitatem Capituli spectant, absente vel impedito Episcopo, rescribendum censuit: " Servandum esse in omnibus Decretum generale n. 3895, datum die 9 Iulii 1895 (1); neque competere eidem Dignitati, quando celebrat loco et vice Episcopi absentis vel impediti, ius habendi Presbyterum assistentem cum pluviali. "

Atque ita rescripsit. Die 21 Novembris 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

II.

Se può mantenersi la consuetudine d' incensare la statua del Santo nelle funzioni della sua festa.

Luganen. — 28 Nov. 1902—Hodiernus R.mus Episcopus Administrator Apostolicus Pagi Ticinensis Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur dubia pro solutione humiliter exposuit; nimirum:

In aliquibus paroeciis huius Dioeceseos ritu Ambrosiano utentibus, occurrentibus solemnitatibus patronalibus ceterisque Festis cum exte-

(1) Vedi il cit. decreto nel *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 111.

riori pompa concursuque populi concelebratis, simulacrum Sancti, cuius solemnia perficiuntur, prius in medio templi exponi, deinde pomeridianis horis, a sodalibus Confraternitatis in respectiva paroecia erectae, processionaliter deferri solet.

Hisce in adiunctis ab immemorabili viget consuetudo, ut, sive mane ad offertorium Missae solemnis, sive post meridiem dum canitur *Magnificat* inter Vesperas, ab eo qui Diaconi munere fungitur, nonnullis Confraternitatis sodalibus cum intortitiis comitantibus, post Cleri incensationem, haec sacra Icon thure adoleatur. Hinc quaeritur:

I. An tolerari possit praefata consuetudo, nempe ut huiusmodi thurificatio fiat, uti supra describitur, a Diacono?

II. Et quatenus *negative* ad I, an statuae in medio ecclesiae eminentis incensatio, tum intra Missam tum intra Vesperas prorsus omittenda sit?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. Attenta consuetudine, thurificari potest praedicta statua in Vesperis dumtaxat, ab ipsomet celebrante, post incensationem SS.mi Sacramenti, ad normam Decreti n. 3547, *Sanctorien.* 4 Maii 1882 (1).

Atque ita rescripsit. Die 28 Novembris 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Se può cantarsi la messa conventuale coram Sanctissimo *la 3.ª Dom. del mese — Se il* Confiteor *per la comunione nelle messe solenni debba cantarsi dal Diacono — Circa la messa della B. V.* Refugium peccatorum *— Circa il versetto pei vesperi di S. Giacomo Ap. nella Spagna.*

De Queretaro — 28 Nov. 1902 — Hodierni Caeremoniarum Magistri in Ecclesia Cathedrali de Queretaro in Mexicana Ditione, de consensu et approbatione R.mi sui Episcopi, quae subsequuntur dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime exposuerunt; nimirum:

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Iuxta Caeremoniale Episcoporum inter Vesperas solemniores potest thurificari, praeter altare SS. Sacramenti, etiam illud dicatum Sancto, cuius festum agitur. Hinc quaeritur: Num liceat a suppedaneo altaris Sancti thurificare tantummodo ipsius Sancti imago, omissa altaris thurificatione? — Resp.: Servetur loci consuetudo. „

I. In ecclesia Cathedrali de Queretaro, a tempore suae erectionis, qualibet tertia Dominica mensis, Missa Conventualis canitur coram SS. Sacramento palam exposito, quod processionaliter per ecclesiam gestatur, dictis in Choro, post Missam, Sexta et Nona. Nunc vero quaeritur: An licite continuari possit mos cantandi Missam praefatam coram SS. Sacramento?

II. Ex praescripto Caeremonialis Episcoporum, Lib. I, Cap. 9, n. 6, et Lib. II, Cap. 29, n. 3, in Missis Pontificalibus " Confiteor „ canendum est a Diacono, si facienda sit Communio generalis aut particularis aliquorum. Nonnulli vero Rubricistae, putant cantum „ Confiteor " debere pariter habere locum in qualibet Missa solemni licet non Pontificali, et quamvis sit de Requie, si S. Communio fidelibus in ipsa distribuatur. Quum autem hoc manifeste non constet ex ipso Caeremoniali, sed potius locus sit dubitandi, quaeritur: Utrum " Confiteor „ cani debeat in omnibus Missis solemnibus, non Pontificalibus, et etiam de Requie, ante distributionem Ss.mae Eucharistiae?

III. Ex concessione Sacrae Rituum Congregationis, facta in approbatione kalendarii dioecesani, celebratur in Dioecesi de Queretaro Festum B. M. V. sub titulo *Refugium peccatorum*, ritu duplici 2ae cl.; et usque nunc divinum Officium semper persolutum est ut in Festis B. M. V. per annum, praeter lectiones II Noct., quae sumuntur de die 8 Septemb., mutato verbo " Natali „ in " Festivitate. „ In Breviariis vero, inter quos Ratisbonensi, rubrica apposita in praedicta festivitate tantum dicit: " omnia ut in Festis B. M. V. per annum. „ Hinc quaeritur: Quae lectiones II Noct. dicendae sint memorata die?

IV. Die 18 Iunii decurrentis anni ad dubium: " Quinam versiculus sumendus est in Officio proprio S. Iacobi Apostoli, quod in Codice Hispano invenitur die 25 Iulii, ad II Vesperas; nam diversae editiones Breviarii non sunt inter se conformes? S. R. C. die 18 Iulii rescripsit: — In casu stetur Proprio Hispano. „ Sed cum diversae istius Codicis editiones discrepent inter se, nonnullae enim ponant versiculum " Annuntiaverunt „ et aliae " Nimis honorati, „ nunc ergo iterum quaeritur: Qualis versiculus ex duobus praedictis dicendus est?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, de licentia tamen Ordinarii.

Ad II. *Quoad primam partem:* Dicendum *Confiteor* alta voce vel cantando, iuxta consuetudinem; et *quoad alteram*, in Missis solemnibus sive cantatis de Requie, iuxta praxim Urbis Communio distribui non solet, sed ubi ex rationabili causa distribuenda foret, Diaconus dicet *Confiteor* tantum alta voce.

Ad III. Ut in Festis B. M. V. per annum.
Ad IV. Dicatur versiculus: *Annuntiaverunt.*
Atque ita rescripsit. Die 28 Novembris 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

30.

Se gli Abbati coll' uso dei Pontificali possano benedire gli arredi sacri.

In B. è un' Abbadia, dove l' Abbate suole benedire i sacri arredi, ed anche i vasi sacri, per cui vi è bisogno dell' unzione, massime quando gli vengono delegati dal Vescovo del luogo. — Si chiede: 1.° Possono di Abbati coll' uso de' pontificali benedire di per sè tutti i sacri arredi? — 2.° Possono farlo almeno quando ne abbiano dal Vescovo la delegazione? — 3.° Nel caso negativo, devono di nuovo benedirsi gli arredi benedetti da un Abbate? — 4.° Che dire della condotta dell' Abbate di B.?

Al 1.° Nell' antica collezione dei decreti della S. C. dei Riti del Gardellini era al n. 3775 un decreto *in Bracharen.* del 27 agosto 1707, in cui al dubbio: " Utrum (Abbates) benedicere possint vasa, in quibus sacra unctio adhibetur pro servitio tam propriarum ecclesiarum, quam etiam saecularium „ — fu risposto: " Quoad primam partem, quoad habentes usum Pontificalium, *affirmative*; quo vero ad non habentes usum pontificalium, *negative.* Et quoad secundam partem *negative.* „ — Donde poteasi raccogliere che gli Abbati coll' uso dei pontificali benedicevano validamente e lecitamente gli arredi sacri, anche colla sacra unzione, che servivano per le proprie chiese, benchè non potessero benedire quelli che erano destinati ad altre chiese.

Però questo decreto *in Bracharen.* è scomparso nell'ultima Collezione autentica dei detti decreti; e invece se ne trovano alcuni che vietano espressamente la benedizione dei vasi sacri senza speciale indulto pontificio, a qualsivoglia Abate. — Così quello *in Augustana* del 6 giu. 1626: " Utrum Abbati mitrato, vigore privilegii obtenti ante Con-

cilium Tridentinum, liceat hodie conferre minores ordines, consecrare calices et benedicere campanas, in quibus adhibetur unctio? — Resp. *Non licere.* „

Così pure quello *in Nullius Dioeces. Provinc. Tarraconen.* del 12 agosto 1673, n. 1486: " Iosephus Villadot Abbas monasterii S. Michaelis de *Coccian.* Ord. S. Benedicti Nullius Provinciae Tarraconen., qui habet particulare et separatum territorium, iurisdictionem quasi episcopalem, facultatem convocandi synodos et aperiendi concursum in parochialibus ecclesiis tempore vacationis, supplicavit in S. R. C. pro resolutione infrascripti dubii: an possit etiam consecrare seu benedicere calices, lapidem altaris et alia sòlita ornamenta, ut alii Abbates illarum partium? — Resp.: *Non posse sine indulto speciali.* „

E ancora l'altro *in Tirasonen.* del 16 maggio 1744, n. 2377: " 1.° An liceat Abbatibus aliisque pontificalia ex privilegio exercentibus benedicere campanas, vasa sacra et alia, quae sacro chrismate liniuntur; nec non vestes sacras et alia, in quorum benedictionibus chrismatis unctio non requiritur? et quatenus affirmative; 2.° An hoc eis liceat etiam pro ecclesiis sibi pleno iure non subiectis? — Resp.: Ad 1.^{um} Quoad primam partem, non licere, nisi habeant S. Sedis privilegium; quoad secundam partem, licere — 2.^{um} Hoc eis licere pro usu dumtaxat suarum ecclesiarum vel monasteriorum. „

Dai quali documenti può dedursi non potere oggidì gli Abbati coll'uso dei pontificali benedire i vasi sacri che richiedono la sacra unzione senza speciale privilegio Apostolico; e poter solo benedire gli altri arredi sacri, che servono unicamente alle proprie chiese. Il primo decreto da noi citato *in Bracharen.*, essendo stato eliminato dalla nuova Collezione ed essendo contrario agli altri ivi conservati, non ha più valore.

Al 2.° Ma il Vescovo può delegare ai detti Abbati la benedizione dei vasi sacri, e degli altri arredi?

Dai riferiti decreti della S. C. dei Riti si fa chiaro che per tal facoltà va richiesto il permesso non del Vescovo, ma della S. Sede. E lo stesso ha dichiarato espressamente la detta S. C. nel cit. decreto del 16 maggio 1744 *in Tirasonen.* n. 2377: " 4.° An idem Episcopus, utendo ordinaria facultate, possit aliis in dignitate constitutis delegare potestatem benedicendi sacra indumenta et alia, in quibus, iuxta Rituale Romanum, sacrum chrisma non adhibetur: nec non hanc delegationem idem Episcopus etiam ad campanarum benedictionem ampliare valeat. — Resp.: Ad 4.^{um} *Non posse.* „

Il Vescovo adunque non può delegare ad altri la facoltà di benedire gli arredi sacri quali che siano.

Al 3.° Ma se l'Abbate abbia benedetti vasi sacri, o arredi di chiese

aliene, dovranno questi ribenedirsi perchè vengano adoperati agli usi sacri? In altri termini, la benedizione, se malamente data, è certamente illecita; ma è certamente ancora nulla?

Un simile quesito fu fatto alla S. C. dei Riti nel cit. decr. *in Bracharen.*. del 27 agosto 1707: " 3.° An eadem paramenta et vasa sacra sint denuo benedicenda et respective consecranda, et quomodo providendum? — Resp.: Ad 3.um *Negative.* „ — Di qui si raccoglie che i vasi sacri o i sacri arredi illecitamente benedetti da un Abate sono però validamente benedetti, e non si devono ribenedire.

Nè giova che il decreto *in Bracharen.* trovasi eliminato dall' ultima Collezione autentica; imperocchè ciò vuol dirsi quanto al valore autoritativo, non già quanto al valore dottrinale. Se la S. C. non reputò necessaria la ribenedizione di quei vasi sacri benedetti dall' Abate, fu certamente perchè non li riconobbe nullamente benedetti: e ciò basta, perchè possiamo ancor noi giudicare così. Del resto noi stessi scrivemmo a lungo intorno a tal meteria nel Vol. VIII, Par. II, p. 89.

Al 4.° Venendo ora al nostro caso, dal fin qui detto possiamo dedurre che l' Abbate di B. illecitamente sì, ma validamente ha benedetti i sacri arredi ed i vasi sacri, anche quelli commessigli dal Vescovo; e però d' ora in poi se vuol continuare a benedire lecitamente i vasi sacri per qualsivoglia chiesa, e gli arredi senza unzione per le chiese diverse da quelle a sè soggette, deve ottenerne la venia dalla S. Sede.

31.

Se vi ha simonia nello allontanare con prezzo temporale un altro dal concorso alla parrocchia, e se ciò non ostante possa eccepirsi il possesso triennale.

Tizio e Caio erano amendue risoluti di presentarsi al concorso di una parrocchia: Tizio però si accorda con Caio di farlo suo vicario con lauto stipendio, se si allontana dal concorso; e non presentandosi Caio al concorso, la parrocchia fu aggiudicata a Tizio, il quale l' ha tenuta dieci anni. — Essendosi ora conosciuta la detta convenzione, si domanda: 1.° Vi fu simonia nella collazione del detto beneficio? — 2.° Può dirsi sanato il titolo col possesso triennale? 3.° Nel caso negativo, può dichiararsene la nullità procedendosi ad un nuovo concorso?

Al 1.° S. Alfonso colla comune de' TT., seguendo l' insegnamento dell' Angelico, dice simoniaco chi per ottenere un beneficio procura con danaro di allontanarne i concorrenti. " An sit simonia (chiede il

S. Dottore L. VIII, n. 104) dare pecuniam competitori ut desistat concurrere ad beneficium quod tu praetendis? „ E in prima accenna il parere di Elbel e di Pasqualigo che scusano, chi così faccia, da simonia, sì perchè questo allontanamento dal concorso non può dirsi alcun che di spirituale che si compra, e sì perchè il competitore non contribuisce se non negativamente a fargli conseguire il beneficio. Ma S. Alfonso tosto soggiunge: " Verum huic opinioni non assentior, et recte Croix cum Diana et aliis dicit, eam veluti contra communem non esse admittendam. Ratio, quia ut docent communiter Lessius, Suarez, Palaus, Barbosa etc. ap. Croix cum S. Thoma, tum dumtaxat licet per pecuniam vexationem removere, cum vexatio est iniusta; non vero cum est iusta, alias per pecuniam directe pararetur via ad beneficium, quod omnino est illicitum. „

Dunque la sentenza comune de' TT. giudica simoniaco lo allontanare con promesse temporali un concorrente dal benefizio, per la ragione che in siffatta guisa con prezzo temporale uno si fa strada al beneficio, senza che ne abbia ancora il pieno diritto. Se avesse già questo diritto, la opposizione sarebbe ingiusta, ed in tal caso solamente potrebbe rimuoverla con prezzo temporale. Imperocchè allora il prezzo non riguarderebbe il beneficio, a cui già si ha diritto, ma la sola opposizione che è ingiusta; laddove se la opposizione non fosse ingiusta, il prezzo riguarderebbe il beneficio a cui, stante la giusta opposizione, non si avrebbe pieno diritto (1).

Le ragioni allegate dagli oppositori non reggono. Non regge la prima; poichè, messo pure che l' allontanamento dal concorso non è cosa spirituale, è spirituale però il beneficio, di cui con quell' allontanamento si agevola il conseguimento. Non regge la seconda; giacchè sia pure negativamente, ma però il competitore contribuisce a far ottenere all' altro il beneficio: è sempre il beneficio a cui si apre la via. E però non può essere scusato di simonia chi con prezzo temporale allontani dal concorso colui che era disposto ad andarvi.

Al 2.° La regola 36.ª della Cancelleria sana il titolo nullo di un beneficio col pacifico possesso triennale (V. pag. 412 sq. di questo Volume). Ne va eccettuata però la nullità che deriva dalla simonia non *mentale*, nè *convenzionale*, ma *reale* (V. l. c. p. 417). Fa d' uopo esaminare attentamente le due ultime specie di simonie per vedere,

(1) Ecco su tal proposito le parole dell' Angelico (2. 2. q. 100, a. 2 ad 5): " Antequam alicui acquiratur ius in Episcopatu, vel quacumque dignitate, vel praebenda, per electionem, vel provisionem, seu collationem, simoniacum esset adversantium obstacula pecunia redimere: sic enim per pecuniam pararet sibi viam ad rem spiritualem obtinendam. Sed postquam ius alicui iam acquisitum est, licet per pecuniam iniusta impedimenta removere. „

se qui hanno luogo; giacchè la prima, che si compie solo col pensiero, certamente non riguarda il caso nostro.

La simonia *convenzionale* è quando vi fu convenzione, accettata da ambe le parti, di dare lo spirituale pel temporale, ma tal convenzione non fu ancora compiuta di fatto da amendue le parti. La simonia *reale* è poi quando la detta convenzione da amendue le parti fu già compiuta o almeno iniziata (V. Schmalzgrueber *De Simon.* n. 317).

Sicchè non è necessario alla simonia *reale* che si dia contemporaneamente lo spirituale ed il temporale. Basta che, dato lo spirituale, il temporale sia dato dopo anni, e viceversa. Fino a che il patto non sia stato eseguito da amendue le parti, la simonia è solo *convenzionale:* dal punto che così sia stato eseguito, la simonia diventa reale e si *retrotrae* al punto in cui fu pattuita. Si ascolti il Ballerini, il quale così scrive sull' autorità di Schmalzgrueber e di Reiffenstuel (*Op. Th. Mor.* Tr. VI, sect. I, n. 448): " Ad simoniam realem non requiritur ut res temporalis pro spirituali aut vicissim statim mutuo tradatur: sed sufficit si tradatur deinde, etiam post longum tempus, v. gr. annum. Hinc licet maneat simonia conventionalis tandiu, donec ex utraque parte fiat etiam alterius traditio, simonia realis completur, et quoad poenas iuris retrotrahitur ad tempus pactionis praeteritae. „

Se adunque la simonia sia stata compiuta da una parte, e dall'altra sia stata pur compiuta o almeno iniziata, non varrà il possesso triennale; giacchè in tal caso trattasi di simonia reale che si *retrotrae* al punto della convenzione. Se poi la simonia sia stata compiuta da una parte sola, sicchè sia rimasta puramente convenzionale, in tal caso potrà bene eccepirsi il possesso triennale per la sanazione del titolo.

Al 3.° La soluzione di questo dubbio dipende dalla soluzione del dubbio precedente. Se la simonia è divenuta reale coll' adempimento della convenzione da amendue le parti, conoscendosi la detta convenzione e potendosi essa provare in giudizio, può benissimo ottenersi l' annullamento del concorso e la intimazione di un concorso nuovo. Se poi la simonia rimase inosservata del tutto da una delle parti, in questo solo caso la collazione fu sanata, e non vi ha luogo ad altro concorso.

32.

La reliquia del legno della S. Croce deve collocarsi in teca separata dalle altre reliquie.

Fabrizio ha una teca colle reliquie de' Ss. Dodici Apostoli e con in mezzo quella della S. Croce. Vuol regalarla al sac. Giulio rettore di una chiesa, perchè la esponga alla pubblica venerazione nelle feste

degli Apostoli e della S. Croce. Giulio ha difficoltà di accettarla con tale condizione, sembrandogli sconveniente mettere in pubblica venerazione la reliquia della S. Croce unita a quelle degli Apostoli in una stessa teca. Si chiede: 1.° Vi ha legge che vieta riporre la reliquia della S. Croce insieme con altre reliquie di Santi nella stessa teca? — 2.° Che dovrà farsi della teca di Fabrizio?

Al 1.° Che la reliquia della S. Croce non debba collocarsi in teca, contenente reliquie di altri Santi, si dimostra da ciò che la S. Croce vuolsi onorare con relativo culto di latria, le reliquie dei Santi con relativo culto di dulia, e quelle della B. V. con relativo culto d' iperdulia. Perciò la reliquia della S. Croce si suole pubblicamente onorare coll' ombrella, colla turificazione, colle genuflessioni: ciò che non si concede alle altre reliquie di Santi. Ora, stando insieme esposte alla pubblica venerazione la reliquia della S. Croce con quelle degli altri Santi, o tutte dovrebbero venerarsi con culto di latria, o tutte con culto di dulia: l' uno e l' altro modo sarebbero sconvenienti: il primo alle reliquie dei Santi, il secondo alla reliquia della Croce.

Nè mancano decreti che vietano siffatta unione di reliquie. La S. C. dei Riti con decreto generale del 27 maggio 1826, n. 2647 *E. N.* decise: " Dandum esse decretum generale, quo iuxta alias resoluta, caveatur et per modum regulae ubique servandae praefiniatur, ne in posterum alicubi per quoscumque, quolibet sub praetextu solemnitatis, devotionis, pietatis, privilegii, indulti, concessionis, tolerantiae, consuetudinis, licet immemorabilis, quam abusum non ferendum declararunt, liceat unquam Sanctorum reliquias processionaliter sub baldachino circumferre: tolerari tamen posse et permitti quod lignum SS. Crucis aliaque instrumenta Dominicae Passionis, peculiari horum attenta veneratione habitaque ratione fere universalis consuetudinis, deferantur sub baldachino, dummodo tamen id fiat seorsim et distinctim a Sanctorum reliquiis, quibus distinctivum hoc honoris omnino non convenit.... Sanctitas Sua S. C. sensum approbavit, confirmavit iussitque promulgari et in Acta S. R. C. referri. „

In virtù di questo decreto è vietato di portare in processione il legno della S. Croce insieme con reliquie di altri Santi, giacchè a quella si deve l' onore del baldacchino, che non compete a questi.

Più ampia ancora è la interpretazione autentica del detto decreto fatta dalla medesima S. C. il dì 18 febbr. 1843 *in Cenomanen.* In questo decreto la S. C. riepiloga i decreti anteriori risguardanti il culto del legno della S. Croce, e finalmente scrive: " In generali tandem decreto a S. R. C. sub die 6 maii 1826 lato, et a s. m. Leone XII confirmato die 27 eiusdem mensis et anni, dum admittitur seu tolerator consuetudo deferendi in processionibus sub baldachino

reliquiam SS. Crucis; id edicitur omnino, ut reliquia ista seorsim a reliquiis Sanctorum custodiatur in Reliquiario, atque stricte praecipitur Ordinariis locorum, ut eliminandis hac etiam in re singulis abusibus serio incumbant, decreti ipsius observantiam solertissime urgeant ac pro viribus adlaborent, ne deinceps cum Sanctorum reliquiis in eadem theca lignum SS. Crucis occlusum permaneat. „

Qui dunque si fa obbligo ai Vescovi non solo d' impedire che nelle processioni il legno della S. Croce si porti insieme con altre reliquie, ma che non mai si collochino insieme quello e queste nella medesima teca.

Assai più esplicito è il decreto della S. C. delle Indulgenze de' 22 febbraio 1847 *in Coenomanen.*, n. 342. Eccolo interamente come si legge nel Raccolta Autentica:

" Episcopus Coenomanen. exponit se, sacras reliquias recte honorari volentem, pro sua dioecesi statuisse ut particulae SS. Crucis D. N. I. C. non collocarentur cum reliquiis Sanctorum in iisdem capsis, quia cultus Sanctorum reliquiis exhibendus non est idem ac cultus SS. Crucis, vel aliorum instrumentorum Passionis D. N. I. C. particulis debitus. Innixus est praeterea decreto S. C. R. diei 6 maii 1826 et testimonio Gardellini in indice expresse dicentis: *Crucis reliquia retinenda separatim a reliquiis Sanctorum.* Postulat igitur ut declaretur:

" *An praxis separandi reliquias SS.mae Crucis D. N. I. C. a reliquiis Sanctorum sit accurata et retinenda.*

" Sacra Congregatio.... respondendum esse decrevit:

" *Affirmative et ad E.mum Praefectum ad mentem.* " Et mens fuit " quod scribatur tam E.mo Urbis Vicario quam Rev.mo Sacristae " Capellae Palatii Apostolici, ad quos pertinet custodia Sanctarum " Reliquiarum ut in vigorem revocentur decreta alias edita pro sepa- " ratione reliquiarum SS. Crucis a reliquiis Sanctorum. „

Da questi decreti adunque chiaro apparisce l' obbligo di non tenere in chiesa nella stessa teca reliquie della S. Croce con reliquie di Santi; ma quelle devono collocarsi in teche separate.

Abbiamo detto *di non tenere in chiesa;* imperocchè privatamente possono ritenersi delle teche con qualsivoglia reliquia, com' è uso che i Vescovi nella croce pettorale hanno la reliquia della S. Croce insieme a quelle di altri Santi Martiri. E ciò venne avvertito dal Consultore, cui fu dato a studiare dalla S. C. delle Indulgenze la domanda del Vescovo di Le-Mans *(Cenomanen.)* come si ha dagli *Acta S. Sedis* Vol. II, pag. 579: " Nihil autem officere, addebat Consultor, plures circumferri thecas, in quibus cum Sanctorum reliquiis Crux dominica reperiatur. Eiusmodi enim thecas ob specialem favorem esse traditas ad privatorum dumtaxat pietatem fovendam. „

Al 2.° Ora possiamo ben giudicare della teca di Fabrizio, nel nostro caso, in cui colla reliquia della S. Croce si contengono quelle de' Ss. dodici Apostoli. Siffatto reliquiario Fabrizio può tenerlo lecitamente in casa propria per privata divozione; ma se vuole esporlo in chiesa, in cui devono prestarsi al legno della S. Croce quegli atti di culto che non convengono agli altri Santi, fa d' uopo che la reliquia della S. Croce, per opera di qualche Vescovo, sia collocata in apposita teca senz' altra reliquia, e così solo potrà ottenere che in Chiesa venga esposta la detta reliquia nelle feste della S. Croce, e le altre, in teca diversa, nelle feste de' Ss. Apostoli.

QUESITI

con brevissime risposte.

107. *Circa il dominio de' frutti della dote.*

D. Tizio raccumula i frutti dei beni dotali di sua moglie e con questi compra in suo nome beni stabili. Può far ciò? ovvero deve comprarli in nome della moglie?

R. L' art. 1399 del Codice Civ. italiano dispone: " Il solo marito ha l' amministrazione della dote durante il matrimonio. „ Donde deriva che egli è il padrone dei frutti di essa dote, purchè non faccia mancare il bisognevole alla famiglia. Così d' Annibale (*Summ. T. M.* P. II, n. 564): " Eorum autem quae dotis fiunt, naturale dominium penes uxorem remanet, civile in maritum transit. „ Se adunque il marito coi frutti della dote voglia fare acquisti di beni stabili in suo nome, purchè provveda del suo ai bisogni della moglie e del resto della famiglia, *utitur iure suo.*

108. *Se si ha diritto alla revisione dei conti di già acclarati.*

D. Alcuni nuovi canonici del capitolo di R., avendo trovato dei debiti, e sospettando di frode nei conti di già acclarati, chiedono al Vescovo la revisione dei conti. Deve il Vescovo annuire?

R. I conti, già resi ed acclarati, non si ha dovere di renderli di nuovo, salvo quando vi sia sospetto di errore o di frode. Così De Luca *De Tutor.* disc. 3, n. 9: " Rationes semel redditae non sunt amplius reddendae, nisi in casu erroris, quo convicto, revisio coram eodem iudice, seu eodem foro, facienda est. „ Quante volte perciò si offrano indizii probabili di errore o di frode, la revisione dei conti non si può negare. Nel caso adunque il Vescovo, quando il sospetto di frode sia fondato, deve ordinare la nuova reddizione dei conti.

109. *Se la notte di Natale si possa celebrare in parrocchia una sola messa letta.*

D. Può il parroco la notte di Natale, dopo cantato col popolo il mattutino, celebrare nella propria chiesa una sola messa letta?

R. Non può. A mezza notte o prima dell' aurora non sono permesse, senza venia apostolica, messe lette, e la consuetudine contraria è abusiva. Così la S. C. dei Riti il 18 sett. 1781 *in Aretina*, n. 2520 ad 1. et 2. *E. N.*: " 1. An in nocte Nativitatis D. N. I. C. liceat cuicumque sacerdoti ante auroram celebrare missam privatam, absque indulto Sedis Apost.? Et quatenus negative; 2. An contraria praxis, ubi introduci vellet, vel iam esset introducta, declaranda sit abusus, et directe opposita legibus Ecclesiae; ita ut per Episcopum sit abscindenda? — Resp.: Ad 1. *Non licere* — Ad 2. *Contrariam* consuetudinem declarandam esse abusum et Episcopus curet ut abscindatur. „ — Nella notte di Natale è permessa una sola messa *solenne* o *cantata*, e solo in quelle chiese dove si fa l' officio pubblico, come nelle cattedrali, e nelle collegiate (De Herdt, *S. Lit. Prax.* T. III, n. 5, 2).

110. *Se chi ottiene l' indulto di celebrare tre messe la notte di Natale può celebrarne una sola.*

D. Il parroco B. domandò alla S. Sede la facoltà di celebrare a mezza notte la messa privata del S. Natale e di distribuire, durante la detta messa, la santa comunione ai fedeli. Nel rescritto ottenuto gli venne concesso di celebrare non una sola ma tutte e tre le messe. Il parroco, incerto di ciò che può fare, chiede se, non ostante il prefato indulto, può celebrare una sola messa la notte di Natale.

R. Può celebrarla senza dubbio se le tre messe furono concesse senz' alcuna condizione; giacchè allora la concessione è stata più ampia della richiesta, e chi concede il più concede ancora il meno. Se poi le tre messe furono come condizione dell' indulto (quando p. e. vi fossero state le parole *dummodo tres missae celebrentur* od altre simili), in tal caso solamente vi ha l' obbligo di dirle tutte e tre, ovvero nessuna.

111. *Se dove si ha il permesso di comunicarsi la notte di Natale, ivi si possa pure celebrare la messa.*

D. Negli oratorii semipubblici delle Suore di voti semplici che hanno il permesso di fare la comunione nella mezza notte di Natale, si può dire la messa letta per dare la comunione?

R. La S. Sede, per ordinario, quando dà il permesso della comunione nella notte di Natale, suol dare anche quello di far celebrare le tre messe la notte medesima. Però il solo permesso della Comunione non renderebbe lecita la celebrazione della messa.

112. *Se i Vescovi, nel dare l' assoluzione sacramentale, debbono fare tre segni di croce.*

D. I Vescovi, i quali benedicono con tre segni di croce, debbono pure così dare l' assoluzione sacramentale?

R. Un decreto della S. C. dei Riti del 20 maggio 1890, *in Montis Politiani*, ad 5, n. 3731 *E. N.* ad un simile quesito risponde affermativamente. Eccone il tenore: " In benedicendo populo post communionem extra missam ministratam, atque in absolvendis fidelibus in poenitentiae sacramento, debetne Episcopus unam tantum vel tres cruces efformare? — Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ Dunque il Vescovo, sì nella

benedizione dopo la comunione fuori la messa, e sì nell' assoluzione sacramentale, deve fare tre segni di croce.

113. *Circa la esposizione delle reliquie sull' altare.*

D. Le reliquie, chiuse in ostensorii o in busti di Santi, e collocati sopra l' altare fra i candelieri, possono stare colla sola lampada del Santissimo; ovvero devono sempre ardere innanzi ad esse due lumi? Nel caso affermativo, per evitare i lumi, fuori il tempo di funzioni, basterebbe che il cristallo onde le reliquie si rendono visibili, fosse coverto da un drappo?

R. Allorchè le reliquie stanno sull' altare, anche come ornamento, devono aver sempre due lumi accesi. Così la S. C. dei Riti il 22. genn. 1701 *in Congr. Montis Coronae* ad 9, n. 2067 *E. N.* al dubbio: " An ante sacras reliquias expositas unica solum lampas continuo ardere debeat, vel plures? „— rispose: " Omnino oportere ut super altare saltem ardeant duo lumina: alias reliquiae non exponantur. „ — Così pure la stessa S. C. il dì 12 agosto 1854 *in Briocen.* ad 13, n. 3029, al dubbio: " Num thecae deauratae Sanctorum reliquiis addictae ad altaris ornamentum, inter candelabra collocatae et apertae, singulis diebus, sine lumine, sic permanere possint? „ — rispose: " Ante sacra lipsana exposita saltem duo lumina, ex decretis collucere debere „

Fa d'uopo perciò che quante volte si mettono sull' altare dei reliquiarii, anche per ornamento, devono innanzi ad essi ardere almeno due lumi (non è prescritto che siano di cera). Ma se i detti reliquiarii vengono coperti con un drappo, sicchè non si possano vedere esternamente le reliquie? Crediamo che ciò basti perchè si possa fare a meno dei due lumi.

114. *Se possa trasportarsi il Santissimo dall' altare maggiore in altro altare per un triduo, un novenario ecc.*

D. In C. è consuetudine che in occasione di feste o di novene, celebrate da confraternite, si rimuove dall' altare maggiore il Santissimo e si porta ad esporre in altari minori, dove hanno luogo le funzioni. Si chiede se ciò può consentirsi.

R. Ciò è lecito, purchè il Santissimo non si conservi permanentemente in due altari nella stessa chiesa. Così la S. C. dei Riti il dì 15 giugno 1883 *in Cuneen.* ad 6, n. 3476 *E. N.*: " Num occasione alicuius festi, tridui, novendialis aut mensis v. g. maii B. M. V. dicati, iunii in honorem SS. Cordis Iesu, liceat SS. Eucharistiam ab altari maiori, super quo asservatur, ad altare transferre in ecclesia lateribus erectum, ut in festo, sive per triduum, novendiale, mensem, et sacra communio in iis distribuatur et populo benedictio impertiatur? —Resp.: Affirmative, dummodo tamen SS. Eucharistia in duobus altaribus continuo non asservetur. „ — Dunque non solo può recarsi il Santissimo ad un altare secondario, ma può anche quivi custodirsi per un intero triduo o novenario o anche mese, in cui si facciano ivi speciali funzioni, sì per la comunione dei fedeli, come per la benedizione al popolo; e ciò può farsi pur ritenendo un' altra pisside nell' altare maggiore. È vietato solo conservare il Santissimo *di continuo* in più altari nella stessa chiesa: *di continuo*, cioè *sempre* o *abitualmente*.

115. *Circa il permesso delle comunioni nelle Comunità di Suore.*

D. In un istituto di Suore vi ha costume che anche dopo il decreto *Quemadmodum* le suddite che hanno avuto licenza dal confessore di far comunioni oltre quelle di regola, per esercizio di umiltà, chieggono ancora il permesso alla superiora. Può approvarsi quest' uso?

R. Può approvarsi, purchè la superiora: 1.° non esiga questa domanda del suo permesso, che non è necessario—2.° non lo neghi mai, tranne quando ne ha giuste e gravi cause, che deve poi manifestare al confessore, e lasciarne a lui il giudizio. Per queste comunioni fuori di regola il Decreto *Quemadmodum* dice solo: " Qui licentiam a confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae communionis, de hoc certiorem reddere superiorem teneatur; quod si hic iustas gravesque causas se habere reputet contra frequentiores huiusmodi communiones, eas confessario manifestare teneatur, cuius iudicio acquiescendum omnino erit. „ Ciò vuol dire, secondo la dichiarazione del S. Officio *in fer. IV 2 iul. 1890* (V. nostre *Consultaz. Mor.* Cons. CXIV, p. 607), che basta notificare una volta sola alla superiora la facoltà ottenuta dal confessore circa le comunioni più frequenti e quotidiane, senz' obbligo di riceverne l' approvazione.

116. *Circa la correzione delle regole degl' istituti religiosi, imposta dal decreto* Quemadmodum.

D. Il decreto *Quemadmodum* impone l' obbligo agl' istituti religiosi di cassare dalle loro regole o costituzioni quelle cose che si oppongono al detto decreto. Può bastare per tal correzione che in fine del libro si scriva che le regole opposte al cit. decreto non obbligano più?

R. Ecco le parole del detto decreto: " Sanctitas sua... serio iniungit moderatoribus ac moderatricibus huiusmodi institutorum, congregationum ac societatum, ut ex propriis constitutionibus, directoriis ac manualibus praefatae dispositiones omnino deleantur. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P, I, p. 6). Dalle dette parole chiaro apparisce l' obbligo di *cancellare del tutto* (*omnino deleantur*) dalle costituzioni le prefate cose. Non basta perciò lasciarle integre nel testo ed aggiungere quella nota in fine del libro. E ciò tanto più che, leggendosi quelle disposizioni or condannate, potrebbe falsamente supporsi che se non sono di obbligo, sono almeno di consiglio. Si osservi adunque il decreto del Sommo Pontefice.

117. *Circa il computo dei meriti nel concorso.*

D. In un concorso di parrocchia nella diocesi di B. si presentarono due sacerdoti, dei quali uno era diocesano, un altro di estranea diocesi: amendue però lavoratori assidui nelle rispettive chiese. Or fra gli esaminatori vi fu dissidio circa la computazione dei meriti: alcuni non voleano computare i meriti del sacerdote estraneo perchè avea lavorato in aliena diocesi; altri, per contrario, voleano computarli perchè la chiesa è una. A chi la ragione in questa disputa?

R. A coloro che voleano computare i meriti dell' estraneo come i meriti del diocesano. Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud*, allorchè parla dai meriti provenienti dal servizio prestato alla chiesa dice solo: *praestita hactenus*

Ecclesiae obsequia; non dice *propriae Ecclesiae*, ma *Ecclesiae*, per indicare che a qualunque chiesa siasi prestato servizio, o alla propria o ad altrui, è sempre servizio prestato alla Chiesa, e però da mettersi in computo. E ciò tanto più, che nel concorso l'esame va diretto a chiarire la *idoneità* dei concorrenti per la parocchia da provvedere: or la idoneità si conosce dal valore e dalle fatiche fatte dai concorrenti, in qualunque luogo fatte, da cui si può dedurre che nella parrocchia da provvedere farebbero altrettanto.

Vero è che la diversità dal luogo nativo può entrare nel giudizio che dovrà fare il Vescovo sulla maggiore idoneità fra coloro che furono approvati dagli esaminatori. Così Barbosa (*De Parocho* P. I, c. II, n. 110, sq.): " Originarius idoneior quoque iudicandus ac praeferendus est si alter sit extraneus... et ita potest eligi dignus de civitate vel gremio Ecclesiae, posthabito digniore extraneo. „ Ed eccone la ragione: " Ratio est, quia (originarii) praesumuntur magis diligere patriam. „ Ma di ciò è chiamato il Vescovo a giudicare: gli esaminatori devono solo esaminare diligentemente i meriti personali di ciascun concorrente e riferire al Vescovo coloro che essi giudicano idonei, giusta il Tridentino (Sess. 24, c. 18 *de ref.*).

118. *Circa la norma prescritta dal Vescovo nei concorsi.*

D. Fra gli esaminatori, come nel caso precedente, vi è pure dissidio circa la norma prescritta dal Vescovo nei concorsi: chi afferma doversi osservare *ad literam*, e chi lo nega. Che deve dirsi della detta norma?

R. Se la detta norma consuona col Tridentino, colla costit. *Cum illud* di Benedetto XIV e colle altre leggi canoniche, vuolsi osservare esattamente, giacchè il Vescovo è legislatore nella sua diocesi. Ove poi la prefata norma si allontani dalle predette leggi generali, in quella parte che da queste è difforme, non ha valore e non si deve osservare. Del resto parlammo a lungo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IV p. 104 e 128 sq.) di queste norme, in cui fu esposto altresì l'uso del Vicariato di Roma nei concorsi alle parrocchie.

119. *Circa l'applicazione della messa nel Giovedì Santo e nel Sabato Santo.*

D. L'Arciprete curato, prima dignità del Capitolo di C., è obbligato a a fare le funzioni della Settimana Santa, come nelle altre feste principali. Si chiede: la messa del Giovedì Santo e quella del Sabbato Santo debbono applicarsi *pro populo*, ovvero *pro benefactoribus*?

R. Devono applicarsi *pro benefactoribus*, siccome fu dimostrato nel *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 69, non eccettuandone nessun giorno la Costit. *Cum semper oblatas* di Benedetto XIV. Quanto all'applicazione *pro populo* non vi è quest'obbligo nel Giovedì Santo e nel Sabato Santo; ma solo nel dì solenne di Pasqua e nei due giorni seguenti, come si ha dalla Costituz. *Universa per orbem* di Urbano VIII, la quale designa i dì festivi, in cui vi è l'obbligo nei curati dalla *messa pro populo* (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 120).

120. *Circa la elemosina per la Bolla della Crociata.*

D. Nelle provincie napoletane i possidenti non ricchi, quando tutti della famiglia vivano *de communi mensa*, possono pagare la limosina di grana ventuno per godere i privilegii della Bolla della Crociata. Or, se muore il padre e la proprietà rimane indivisa, continuando a vivere tutta la famiglia *de communi mensa*, non basterà la limosina di sole grana ventuno?

R. Basterà certamente. Se bastava quando era vivo il padre, non dovrà bastare quando il padre è morto e non si sono mutate le condizioni di famiglia? Del resto la *Istruzione del Delegato Generale* di Napoli dice solo (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 278): " Dai possidenti non ricchi si darà la limosina di grana ventuno per tutti della famiglia colla condizione che se i figli, o alcuno di essi, abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente. „ — Or nel caso proposto trattasi di *possidenti non ricchi*, che formano una sola famiglia, benchè senza il padre.

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1903).

Ricevimenti al Vaticano — Daremo conto nel prossimo fascicolo delle grandiose feste pel felice compimento del giubileo pontificale della Santità di Leone XIII. Ora continuiamo a dar conto dei ricevimenti in Vaticano.

Il 18 u. s. nella Sala del Concistoro il S. Padre ricevè le Signore appartenenti alle Associazioni delle Figlie di Maria della Trinità dei Monti e di S.ª Rufina in numero di cira 250 colle loro Presidenti Antici-Mattei, e Contessa Bentivoglio. Ai devoti indirizzi di ossequio pel Suo Giubileo rispose con un nobile discorso, ringraziando pure pel ricchissimo dono presentatogli, consistente in una cassa di arredi sacri episcopali di finissimo lavoro.

Il 24 detto nella stessa Sala ricevè tutta la nobiltà romana. Il Principe Colonna lesse un affettuoso indirizzo, e il S. Padre rispose ch'era molto grato per la devozione dei Romani verso il Pontefice, ed inculcava l' aristocrazia di secondare gli sforzi della Chiesa, e colla coltura, con l' esempio ed altri mezzi si adoperasse a ricondurre nella retta via la classe popolare così insidiata dalle inique sette.

Cause di canonizzazione e di beatificazione — Il 20 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano coll'intervento degli E.mi Cardinali e col voto dei Prelati e Consultori Teologi si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere nuovamente il dubbio sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Maddalena, nel secolo Giulia Postel, fondatrice dell' Istituto delle Scuole cristiane della Misericordia.

Nomine Pontificie — Con Separati biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominati l' E.mo Cassetta fra i Porporati componenti la S. Congr. di Propaganda: l'E.mo Sanminiatelli e l' E.mo Gennari fra i Porporati componenti la S. C. delle Indulg. e S. Reliquie: gli E.mi Sanminiatelli e Della Volpe fra i Porporati componenti la S. C. della Rev. Fabbrica di S. Pietro.

Con altri distinti biglietti ha pure nominati gli E.mi Cardinali Gotti Protettore dell' Ordine dei Carmel. scalzi, Gennari Protettore delle Suore di Carità di N. S. al Monte Calvario in S. Norberto, Baullieri Prof. delle figlie della Carità canossiane, Cretoni Prot. dell'Accademia Teologica, Ferrata Prot. della Congr. degli Eudisti, Cavagnis Prot. dell' Ordine dei Min. Conv., Cassetta Prot. dell' Arciconfr. di S. Gius. dei Falegnami, Vives Prot. delle Ancelle

del SS.mo Sacr. e della Carità in Madrid, e delle Stimmatine di Firenze, Ferrata Prot. dei fr. Ospitalieri Concettivi, e Gennari Prot. dell' Ordine dei Servi di Maria.

Il S. Padre, dopo aver costituita la Commissione Cardinalizia per gli studii biblici, ha nominato 40 distinti personaggi di diverse nazionalità e di varii ceti ecclesiastici, tutti però di merito non comune per l' insegnamento e la pubblicazione d' importanti lavori biblici. Essi debbono coadiuvare la Commissione coll' opera e cogli studii, ed alcuni risederanno in Roma, altri saranno corrispondenti nell' estero.

Necrologio — È morto Mons. Felice de Neckere, Arciv. tit. di Melitene, Economo Segretario della Rev. Fabbrica di S. Pietro, Prelato esimio per zelo e carità. È morto ancora Mons. Guido Corbelli Arcivesc. di Eliopoli. Sono pure morti: Mons. Schaepman, grande pubblicista olandese: il Conte Giacomo Leopardi, nipote del grande poeta: Mahumud Pascià, cognato del Sultano, di massima rettitudine e scrupolosa onestà: la virtuosa Duchessa Salviati ed i generali italiani Venanzi e Tonini: i maestri compositori di musica Planquette ed Augusto Holmes, molto noti a Parigi.

CRONACHETTA POLITICA

— Mentre il Re di Spagna colla Regina e l' Infanta si ritirava nella Reggia, dopo aver assistito alla benedizione, come usa ogni Sabato, un tal Feito della provincia di Oviedo tirò un colpo di rivoltella contro la seconda carrozza, ov' era il grande Scudiere, che non fu ferito. Arrestato, dichiarò che non voleva uccidere il Re, ma il gran Ciambellano che gli avea promesso un impiego: sembra disquilibrato di mente.

— La Russia e l' Austria si sono messe di accordo per obbligare il Sultano ad accordare le riforme nella Turchia Europea, specie nella Macedonia. Il governo turco ha nominato primo ministro Ferid Pascià, ch' era Presidente della Commissione centrale per le riforme. Le due potenze vorrebbero la istituzione di controlli sulla percezione delle imposte e sulla gendarmeria, e per la Macedonia un governatore europeo indipendente dalle influenze del Sultano.

— L' esercito del Sultano del Marocco, poco lungi da Fez, ha riportato piena vittoria in un combattimento coi ribelli, i quali restarono uccisi in gran parte e molti furono fatti prigionieri col Pretendente. L' ordine sarà presto ristabilito,

— A Washington tra l' ambasciatore degli Stati Uniti del Venezuela e quelli delle Potenze che reclamano le indennità, si sta trattando un accordo. Se riesce, si farà a meno di ricorrere al Tribunale Arbitrale dell' Aia.

— Il governo russo ha ottenuto dalla Turchia il permesso di far passare quattro navi da guerra per lo stretto dei Dardanelli. L' Inghilterra ha protestato, essendo vietato a tutti tale passaggio. Se la Russia ha questa libertà, colla sua potente flotta del Mar Nero potrebbe senza difficoltà impadronirsi della Turchia Asiatica e dell' Europea.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XIV.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Lettera Apostolica. 19 Marzo 1902 . . . . . pag. 55
Epistola Encyclica. De Sanctissima Eucharistia. 28 Maggio 1902 . „ 160
Allocuzione tenuta nel Concistoro del 9 Giugno 1902 . . . . . „ 172
Lettera Enciclica ai Vescovi d'Italia sui Sacri Seminarii. 8 Dic. 1902. „ 442

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I Superiori Regolari non possono da sè ingerirsi nelle cause dei sudditi sulle cose spettanti al S. Officio. 15 Maggio 1901 . . . . „ 3

S. Congregazione del Concilio

Si concede ai Vescovi dell' America di conferire le parrocchie ed i canonicati senza concorso. 4 Maggio 1900. . . . . „ 4
Parisien. Nullitatis matrimonii. 26 Apr. 1902 — Circa il domicilio dei minori pel matrimonio. . . . . „ 97
Montisalti Iurium parochialium. 14 Dic. 1901 e 26 Apr. 1902 — Circa i vicendevoli diritti parrocchiali di un parroco territoriale, e di un parroco gentilizio in un medesimo luogo . . . . . „ 99
Bergomen. Pii Legati. 26 Apr. 1902 — Circa la interpretazione di una eredità fiduciaria. . . . . „ 102
Urgellen. Servitii choralis. 22 Giu. 1901 e 31 Mag. 1902 — Se un Canonico, il quale passa ad un altro Canonicato nello stesso Capitolo, perde gli antichi diritti sulla giubilaz., sul noviziato, e sullo stallo. „ 145
Oritana. Adscriptionis Ecclesiae Cathedrali. 31 Mag. 1902 — Circa il diritto municipale per le ascrizioni alle Chiese ricettizie: circa la precedenza del Can. Teologo: circa la voce in Capitolo dei beneficiati minori: circa la formazione degli statuti capitolari . . . „ 147
Lucana. Exemptionis Seminarii. 21 Genn. e 19 Lug. 1902 — Circa la esenzione di un Seminario dalla giurisdizione dell' Ordinario e del Parroco . . . . . „ 337

Ianuen. Crediti. 25 Mag. 1901 e 19 Lug. 1902 — Circa la ripartizione delle spese della lite fra più parti soccombenti. . . . . „ 341
Friburgen. Irregularitatis. 17 Apr. 1901 e 19 Lug. 1902 — Dispensa dall' irregolarità per alienazione mentale . . . . . „ 344
Matrimonii. 16 Ago. 1902 — Matrimonio contratto per timore da un impubere, cugino della sposa . . . . . „ 385
Viterbien. Pensionis. 26 Apr. e 21 Giu. 1902 — Di una pensione che, cambiate la circostanze, si vorrebbe tolta. . . . . „ 387
Wratislavien. Satisfactionis onerum missarum. 6 Sett. 1902 — Circa le messe fondate nelle parrocchie, che non si possono celebrare tutte nel decorso dell' anno . . . . . „ 389
Resignationis beneficii. 6 Sett. 1902 — Una resignazione di beneficio, attaccata di nullità . . . . . „ 394
Bellunen. Iurium. 6 Sett. 1902 — Circa il diritto ad un fondo capitolare, formato da redditi dovuti e non pagati a beneficiati defunti. „ 399
Decretum. De chorali disciplina in Urbe. 17 Sett. 1902 — Decreto sulla disciplina del Coro per la Città di Roma . . . . . „ 398
Melevitana, Iurium ad functiones parochiales. 20 Dic. 1902 — Circa le attribuzioni del Vicario Curato quando la cura abituale ed attuale compete al Capitolo. . . . . „ 481
Ceriniolen. Irregularitatis ex defectu corporis. 20 Dic. 1902 — Chierico affetto da strambismo e da nevrastenia, se irregolare . . . . „ 485

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Sorana. Iuris exponendi et funerandi. 15 Sett. 1899, 15 Mar. 1900, e 9 Ago. 1901 — Circa il diritto del parroco sui funerali delle Confraternite. . . . . „ 193
Signina, seu Congr. Passionis D. N. I. C. Cappellaniae. 9 Ago. 1901 — Circa lo svincolo governativo dei fondi delle Cappellanie . . . „ 195
Fesulana. Restitutionis. 18 Mar. 1898 e 16 Mag. 1902 — Circa la rivendicazione governativa dei fondi beneficiali . . . . . „ 197
Decretum. 3 Mag. 1902 — Dei voti semplici da premettersi anche dalle Monache ai voti solenni . . . . . „ 201
Feretrana. Iurium. 1 Ago. 1902 — Se una Comunità di Frati, dal perchè furono usi di assistere i moribondi della parrocchia, abbiano obbligo di farlo sempre . . . . . „ 241
Cremen. Ecclesiae Succursalis. Se una Chiesa di Regolari possa considerarsi come sussidiaria della parrocchia . . . . . „ 242
La legge della rinnovazione della Superiora, dopo un triennio, di ogni Monastero di Monache è generale per qualsivoglia ordine religioso. 4 Mag. 1901 . . . . . „ 243
Thelesin., seu Cerretan. Iurium parochialium. 22 Ago. 1901 — Se i diritti parrocch. circa le esequie possano perdersi per consuetudine. „ 289
Thelesin., seu Cerretan. Decimarum. 22 Ago. 1902 — Circa il pagamento al Vescovo della quartadecima. . . . . „ 290

Pacten. Interpretationis rei iudicatae. 22 Ago. 1902 — Circa il diritto alla processione del Santo Patrono . . . . . „ 292
Compostellana. Funerum. 1 Ago. 1902 — Come debbano farsi le esequie nel pubblico cimitero quando non possono aver luogo nella Chiesa esente, che abbia diritto ai funerali. . . . . „ 299
Bononien. 18 Lug. 1902 — Si risolvono varii dubbii sul Decreto ultimo dei voti semplici da premettersi ai solenni . . . . . „ 303
Meliten. Processionum. 12 Dic. 1902 — Se il Vescovo possa obbligare i Religiosi esenti ad intervenire alle processioni, segnatamente a quelle del giubileo . . . . . „ 486
Nicien. Remotionis ab officio. 12 Dic. 1902 — Se può separarsi un beneficio, annesso ad un officio, che dipende da una commissione mista. „ 489

S. Congregazione della Disciplina Regolare.

Se i Regolari, astretti al servizio militare, possano professare, ed essere ordinati prima dell' anno 26.° quando vogliano partire per le missioni. 22 Lug. 1901. . . . . „ 400

S. Congregazione de' Riti

Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum 10 Gen. 1901 — Qual calendario debbano osservare i sacerdoti secolari o regolari di rito romano, che celebrano in Chiese di rito ambrosiano . . . . „ 4
Vallis Vidonis. 22 Nov. 1901 — La messa votiva del S. Cuore di Gesù (nel 1.° Venerdì del mese) non può dirsi nella Vigilia della Epifania — Se possa usarsi la stola quando nei Vesperi deve turificarsi il SS.mo — Il colore rosaceo, nella Domenica 3.ª di Avvento, e nella Domenica 4.ª di Quaresima, può usarsi ancora nelle messe private e nell' officio . . . . . „ 49
Plocen. 6 Dic. 1901 — Il ministro che assiste alla messa cantata, perchè possa astergere il calice, dev' essere *in sacris.* . . . . . „ 50
Valven. et Sulmonen. — 29 Nov. 1901 — Se, e in qual luogo nelle process. possano incedere le pie unioni di donne, e se possano cantare. „ ivi
Dubium. 6 Dic. 1901 — Possono cantarsi le litanie lauretane con tre invocazioni, rispondendosi dal popolo colla quarta. . . . . „ 51
Romana. 4 Mar. 1902 — Dal *Sanctus* fino al *Pax Domini* fa d' uopo stare in ginocchio anche nelle messe lette di Avvento, delle Ferie ecc. — Come pure nelle preci feriali di Quaresima, anche nella Commemorazione dei Santi semplici e nei suffragii. . . . . „ ivi
Dubium 15 Feb. 1903 — L' indulto del colore ceruleo nella Spagna non può valere per le messe della Madonna di Lourdes e della Medaglia miracolosa . . . . . „ 52
Romana. 17 Mar. 1902 — La messa votiva del SS. Cuore di Gesù non può dirsi dove è un solo sacerdote che deve celebrare la conventuale o *pro populo* . . . . . „ 103

Abulen. 17 Mar. 1902 — Il decreto delle feste primarie e secondarie ha effetto retroattivo . . . . . „ 104
Vicen. 17 Mag. 1901 — Nelle pubbliche cappelle sulle navi la messa vale anche per precetto . . . . . „ ivi
Urgellen. 24 Mar. 1902 — Le nuove feste non tolgono il luogo alle antiche di creduti patroni, le cui feste prima erano di precetto, benchè di rito eguale . . . . . „ 105
Decretum. 14 Mar. 1902 — Dichiarazioni sul decreto sulla lingua slava nella sacra liturgia. . . . . „ 149
S. Salvatoris in America. 11 Apr. 1902 — Una chiesa costruita in legno non si può consacrare . . . . . „ 150
Augustana. 11 Apr. 1902 — Prima di levare il cadavere deve solo recitarsi il *De Profundis* — Deve sempre recitarsi il notturno che risponde al giorno *extra diem obitus* — Circa il canto del ℟. *Libera* — La festa dell' Annunziazione di M. V., impedita nella Settimana Santa, può trasferirsi anche quanto alla solennità. . . . . „ 151
Labacen. 28 Apr. 1901 — Le messe di morto, da dirsi nelle cappelle dei sepolcreti fuori uso o annesse alle chiese parrocchiali — Negli anniversarii fondati non nel dì della morte può recitarsi l'orazione *Deus indulgentiarum* — Gli anniversarii *late sumpta* possono farsi solo fra l' ottava dei Morti — Dove non vi ha obbligo di coro, non è prescritta la messa cantata nel dì de' Morti — Occorrendo in questo giorno la morte di qualcuno, si canterà la messa *ut in die obitus* — Negli oratorii semipubblici non è necessario il funerale perchè possano celebrarsi messe private di defunto *ut in die obitus* — Basta pure la presenza morale del cadavere perchè possano in oratorii privati celebrarsi le messe di requie — Anche le feste dell' anniversario della dedicazione della propria Chiesa e del Patrono della regione, della diocesi o del luogo, celebrate con solennità, benchè non di precetto, escludono la messa esequiale — La messa esequiale *post nuntium obitus* va esclusa nelle ferie e nelle vigilie privilegiate — Tutte le messe di requie che si consentono nel triduo dopo la morte, devono essere *ut in die obitus seu depositionis* — Circa le messe che si permettono in casa innanzi ai cadavere del Vescovo defunto — La pisside non si può collocare nel trono del tabernacolo — Anche la esposizione privata della pisside, nel tabernacolo aperto, impedisce la messa di morto — Se si soddisfa alle commissioni di messe *pro defunctis* con celebrarle del Santo corrente, benchè di rito semplice o semidoppio. „ 152
Il disposto dell' Enciclica del 9 Maggio 1897 circa il novenario dello Spirito Santo, e la concessione delle indulgenze vale per tutti gli anni. 18 Apr. 1902 . . . . . „ 156
Novarcen. 8 Mar. 1879 — Sugli altari non sono da tollerare i lumi a gas, oltre le candele . . . . . „ 204
Natcheten. 16 Mag. 1902 — Sugli altari non sono da tollerare i lumi elettrici, oltre le candele. . . . . „ ivi
Liverpolitana. 13 Giu. 1902 — Circa l' uso dei Pontificali per gli Abati regolari . . . . . „ 305

Mediolanen. 20 Giu. 1092 — La recitazione dei Salmi Penitenz. e delle Litanie, prescritte nel Rituale Ambrosiano, per l'amministrazione della estrema unzione, non è di precetto, ma solo di consiglio . „ 351
Mediolanen. 18 Lug. 1902 — Nel Giovedì Santo e nel Sabato Santo, è permessa, secondo il rito Ambros., la messa letta nelle parrocchie. „ 353
Ordinis Minorum Capuccinorum. 18 Apr. 1902 — Il ministro, benchè semplice chierico, nella messa cantata dei Cappuccini, può assistere e turificare il Coro, non però astergere il calice . . . . . „ 354
Mediolan. 22 Ago. 1902 — Se nel Giovedì Santo e nel Sabato Santo è permessa, secondo il rito Ambrosiano, la messa letta non solo nelle Chiese parrocchiali e sussidiarie, ma anche nelle altre Chiese dello stesso genere, o negli oratorii pubblici o semipubblici . . . . „ 433
Atrebaten. 4 Mar. 1901 — Circa la concorrenza della festa della S. Famiglia con quella della Corona di Spine . . . . . „ 491
Cremen. 21 Nov. 1902 — Quando e come spetti alla Prima Dignità di celebrare, impedito il Vescovo . . . . . „ 530
Luganen. 28 Nov. 1902 — Se può mantenersi la consuet. d'incensare la statua del Santo nelle funzioni della sua festa. . . . . „ ivi
De Queretaro. 28 Nov. 1902 — Se può cantarsi la conventuale *coram Sanctissimo* la 3.ª Dom. del mese — Se il *Confiteor* per la comunione nelle messe solenni debba cantarsi dal diacono — Circa la messa della B. V. *Refugium Peccatorum* — Circa il versetto pei vesperi di S. Giacomo Ap. nella Spagna . . . . . „ 531

S. Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenza di 100 giorni per la recita dell'inno in onore di S. Cleofa nel Santuario di Emmaus. 21 Feb. 1891 . . . . . „ 244
Decretum Urbis et Orbis, 30 Mag. 1902 — Si dichiarano le indulgenze concesse pel mese di Giugno, consacrato al SS. Cuore di Gesù. „ 245
Tutte le indulgenze concesse all'Ordine dei Predicatori, sono applicabili alle anime del Purgatorio. 27 Feb. 1902. . . . . „ 246
Le Suore del Terz'Ordine di S. Domenico possono lucrare le indulgenze visitando l'oratorio semipubblico della propria casa. 17 Febbraio 1902 . . . . . „ 247
Albiensis, 20 Lug. 1901 — Ad una croce eretta in tempo di missione, e distrutta, se ne può sostituire un'altra senza perdita delle indulgenze. . . . . „ 248
Sanatoria generale per le Stazioni della *Via Crucis.* 27 Mag. 1902. „ 249
Indulgenza di 100 giorni ad una preghiera per la buona morte. 16 Lug. 1902 . . . . . „ 307
Ordinis Minorum Capuccinorum. 18 Lug. 1901 — Ai Terziarii francescani si concede di visitare il proprio oratorio semipubblico, invece del pubblico, per le indulgenze. . . . . „ ivi
Cortonensis, 18 Lug. 1902 — L'altare, per essere privilegiato, dev'esser fermo, non portatile . . . . . „ 308

Indulgenze concesse alla *Pia Unione di preghiere a Maria SS. Addolorata per la riunione di tutte le Chiese cristiane*. 14 Feb. 1902 . „ 401
Circa il modo di praticare la *Via Crucis* negli oratorii delle Suore. „ 403
Urbis et Orbis. 30 Mag. 1902 — Indulgenze annesse ai pii esercizii nel mese di Giugno in onore del SS. Cuore di Gesù. . . . . „ 404
Trasferita la solennità, si trasferisce pure la indulgenza plenaria *toties quoties* anche nella festa dei Sette Dolori della B. V. — 2 Lug. 1902. „ 434
Decretum Chamberien. 18 Iul. 1902 — Circa il modo, onde i sordo-muti debbano recitare le preghiere per l'acquisto delle indulgenze. . „ 491

S. Congregazione de Propaganda Fide

Ai Regolari non è lecito fondar nuovi monasteri senza la venia della S. Sede. 7 Dic. 1901. . . . . „ 5
Sopra alcuni abusi da eliminare circa le dispense che si chieggono per telegrammi e circa il battesimo dubbio pel matrimonio. 2 Ago. 1901. „ 106
Facoltà concessa ai cappellani, ai passeggieri, ed ai marinai della Società Spagnuola per la navigazione transatlantica. 24 Mar. 1896. „ 107
Decretum. 1 Marzo 1902 — Norme per ben celebrare la messa sopra le navi . . . . . „ 157
Indulgenza plenaria concessa per coloro che visitano il Santuario di Emmaus. 26 Feb. 1902. . . . . „ 205
Si dichiarano privilegiati gli Alt. del Sant. di Emmaus. 26 Feb. 1902. „ ivi
Se possa talvolta estrarsi prima del tempo dal seno della madre un feto estrauterino. 20 Mar. 1902 . . . . . „ 249

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Istruzione, Sull' azione popolare cristiana o Democrazia cristiana. 27 Gen. 1902 . . . . . „ 10
Dichiarazioni sopra alcuni dubbii sugli sponsali; sulle deliberazioni capitolari; sui religiosi civilmente soppressi; sui patrini del battesimo; sulla consuetudine di conservare il SS.° in Chiese non parrocchiali; sulla collazione dei beneficii riservati; sulle raccolte di limosine fatte dai secolari. 5 Nov. 1901 . . . . . „ 108

S. Congregazione Cerimoniale

Decretum ad EE. PP. Cardinales. 23 Mag. 1902 — Circa le funzioni Cardinalizie in Roma. Agli E.mi Cardinali . . . . . „ 345
Decretum Rectoribus Ecclesiarum Urbis. — 23 Mag. 1902 Circa le funzioni Cardinalizie in Roma. Ai RR. Rettori delle Chiese . . . „ 347
Decretum. 23 Mag. 1902 — Circa taluni diritti dei Cardinali Diaconi, Protettori, e Titolari . . . . . „ 350

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri, e sottomissione di alcuni Aut. 16 Ago. 1902. „ 309

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa la legge *de non permiscendis epulis*, 9 Gen. 1899. . . . . „ 6
Le Suore, dimoranti in Comunità, in Chiesa non propria, possono confessarsi con qualunque sacerd. approvato per le donne. 7 Feb. 1901. „ 7
Circa il modo di far le processioni per lucrare il Giubileo. 18 Ott. 1901. „ 52
Se valgano le processioni pel giubileo fatte senza croce. 10 Sett. 1901. „ 111
Circa la età adulta della donna per le dispense matrimoniali. 5 Aprile 1902 . . . . . „ ivi
Circa l' abolizione governativa delle decime. Dubbii proposti da alcuni Vescovi e risoluti dalla S. Pen. . . . . „ 210
Dubium. 23 Lug. 1902 — La S. Penitenzieria si regola colle forme antiche per le dispense matrimoniali, non già colle nuove, approvate per la S. Dataria, specie sulla determinazione della povertà. . „ 310
Circa i confessori dei Regolari. 14 Mag. 1902 . . . . . „ 435
Se i parroci possano continuare ad esigere le decime civilmente soppresse, non ostante l' aumento di congrua ricevuto dal Governo. „ 492
Che debba rispondersi circa l'obbligo delle decime; se con esse il parroco possa aumentare la congrua; se possa ridurne l' obbligo ai fedeli. „ 493

Secreteria de' Brevi

Concessioni in favore dei Sacerdoti della Pia Associazione di S. Bonifacio. 25 Mar. 1901 . . . . . „ 8
Si concede la indulgenza plenaria per la visita delle Chiese dei Frati Cappuccini in taluni giorni dell' anno. 2 Dic. 1901 . . . . . „ 53
Si concedono indulgenze a favore dello Scapolare dei SS. Cuori di Gesù e di Maria. 17 Mar. 1901. . . . . „ 54
Indulgenze a coloro che recitano l' Officio piccolo del SS. Cuore di Gesù, di già approvato. 22 Dic. 1901 . . . . . „ 112
Si concede al Superiore Generale della Congregazione dei Sacri Cuori di erigere pie unioni sotto il detto titolo. 13 Mar. 1902 113
Sommario delle indulg. concesse alle dette Pie Unioni. 14 Mar. 1902. „ 114
Indulgenza di 50 giorni per la recita del *Requiem aeternam.* 27 Marzo 1902 . . . . . „ 158
Indulgenze per una nuova giaculatoria. 13 Mar. 1902 . . . . . „ ivi
Si arricchisce d' indulgenze una nuova corona dello Spirito Santo. 24 Mar. 1902 . . . . . „ 250
Si concedono 300 giorni d' indulgenze per una preghiera a N. S. di Lourdes. 23 Giu. 1902 . . . . . „ 310
Indulgenza di 300 giorni e plenaria per una preghiera al SS. Cuore di Gesù Eucaristico. 17 Giu. 1902 . . . . . „ 312
Indulgenza di 100 giorni per la giaculatoria: *Nostra Signora di Lourdes pregate per noi.* 25 Giu. 1902 . . . . . „ 314

Circa la facoltà di benedire una doppia specie di medaglie di S. Benedetto . . . . . » 495

Secreteria di Stato.

I cattolici italiani devono sempre affermare le loro convinzioni sui diritti della S. Sede. 21 Ott. 1901 . . . . . » 354

Vicariato di Roma.

Notificazione, d'ordine di Sua Santità, sulla Democrazia cristiana. 28 Sett. 1902 . . . . . » 355

DECRETI RECENTI DELLA S. CONGR. DEI RITI, COMPENDIATI PER ORDINE DI MATERIE

(Contin. e fine — V. Volume XIII, pag. 497-501)

XXIII. Vesti sacre — Immagini — Sacre Suppellettili . . . . . » 253
XXIV. Processioni — Benedizioni — Reliquie — Funzioni diverse . » 436
XXV. Privilegii — Insegne — Precedenze . . . . . » 496

DELLE CAUSE PER LE DISPENSE MATRIMONIALI

(Contin. — V. Volume XIII, pag. 533-536)

11. Il matrimonio già contratto invalidamente. . . . . » 73
12. Il pericolo del matrimonio misto, o di celebrarsi innanzi al ministro acattolico. . . . . » 75

ABOLIZIONE DEI NOTARI DEL VICARIATO DI ROMA

Motu proprio di S. Santità. 5 Aprile 1902 . . . . . » 206

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — V. Volume XIII, pag. 501-507)

Proposizione X . . . . . » 21
Proposizione XI . . . . . » 22
Proposizione XII. . . . . » 23
Proposizione XIII . . . . . » 117
Proposizione XIV . . . . . » 118
Proposizione XV. . . . . » 119
Proposizione XVI . . . . . » 214
Proposizione XVII . . . . . » 215
Proposizione XVIII. . . . . » 259
Proposizione XIX . . . . . » 260

Proposizione XX. . . . . „ 261
Proposizione XXI . . . . . „ 262
Proposizione XXII . . . . . „ 263
Proposizione XXIII . . . . . „ 409
Proposizione XXIV. . . . . „ 410
Proposizione XXV . . . . . „ 411
Proposizione XXVI. . . . . „ 449
Proposizione XXVII. . . . . „ 451
Proposizione XXVIII . . . . . „ 452
Proposizione XXIX. . . . . „ 453

CONSULTAZIONI

I. Che cosa sia il diritto di ritenzione; e se può valere altresì pei beni ecclesiastici . . . . . „ 24
II. Intorno al privilegio dei Regolari di recitare mentalmente le ore canoniche . . . . . „ 76
III. Sulla privazione del beneficio ecclesiastico. . . . . „ 120
„ Continuazione . . . . . „ 217
„ Continuazione . . . . . „ 265
„ Continuazione . . . . . „ 315
„ Continuazione . . . . . „ 357
„ Continuazione . . . . . „ 412
„ Continuazione . . . . . „ 454

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Circa l'aumento di congrua dato ai parroci dal governo italiano. „ 33
2. Circa la congrua governativa e le decime Sacramentali . . . „ 34
3. Circa la benedizione degli oratorii semipubblici 36, 210, 492
4. A quali servi si estenda il privilegio dell' oratorio privato . . „ 83
5. Se il privilegio dell' oratorio privato si estende al serviente della messa . . . . . „ 87
6. Se, e come, nella fondazione di un giuspatronato si possano apporre condizioni contrarie al diritto. . . . . „ 128
7. Sulla consuetudine di spartire le fallenze fra tutti i capitolari e diligenti e negligenti . . . . . „ 130
8. Se sia lecito amministrare la Comunione nel Venerdì Santo . 133, 277
9. Circa il diritto alle funzioni che ha il Parroco nelle Chiese Cattedrali e Collegiate . . . . . „ 173
10. Circa la elevazione e la estensione delle mani nella messa. . „ 176
11. Se incorre le pene comminate dal diritto chi aliena i beni ecclesiastici colla riserva del beneplacito Apostolico . . . . . „ 222
12. Se il Vescovo abbia obbligo di non ammettere come patrini per la cresima coloro che non adempiono il precetto Pasquale . . „ 225
13. Fra quanto tempo si deve prendere possesso di un beneficio; e se e come il vescovo possa costringere chi non voglia farlo . . . „ 275

15. Se il servo, nelle spese del padrone, possa ritenersi un aggio datogli dal venditore . . . . . „ 326
16. Circa il testamento delle Suore di voti semplici. . . . . „ 329
17. Circa il fondo degli ornati nei rocchetti . . . . . „ 365
18. Circa le insegne canonicali del canonico-parroco nell' esercizio della cura . . . . . „ 366
19. Circa la restituzione delle cose rubate a società massoniche . „ 368
20. Circa le spese di culto per le Chiese ricettizie nel Napoletano. „ 370
21. Se la prescrizione scusi dalla composizione sui beni dei legati pii. „ 371
22. Circa l' officio e la messa di un Titolare o di un Patrono, che non ha nulla di proprio . . . . . „ 420
23. Se il Parroco suddelegato possa dispensare in *periculo mortis* dall' impedim. di clandestinità anche oltre i confini della parrocchia. „ 422
24. Circa il modo di recare il Viatico per luoghi aspri e lontani. „ 464
25. Circa il colore della messa votiva di Passione che concorda coll' Officio . . . . . „ 467
26. Se sia lecita la locazione di un fondo d' illecito acquisto . . „ 468
27. Se renda nulla la professione religiosa il dissenso del Capitolo Conventuale e del Consiglio Provinciale . . . . . „ 501
28. Circa talune attribuzioni de' Protonotarii Apostolici . . . . „ 502
29. Circa il piattino per la comunione. . . . . „ 504
30. Se gli Abbati coll' uso dei Pontificali possano benedire gli arredi sacri . . . . . „ 533
31. Se vi ha simonia nello allontanare con prezzo temporale un altro dal concorso alla parrocchia, e se ciò non ostante possa eccepirsi il possesso triennale. . . . . „ 535
32. La reliquia del legno della S. Croce deve collocarsi in teca separata dalle altre reliquie. . . . . „ 537

NOTE

Sopra una recensione del Vol. I delle *Consultazioni* . . . . . „ 181
Sulla obbligazione delle Rubriche. . . . . „ 507

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE.

Pag. 37 — 90 — 134 — 178 — 227 — 280 — 330 — 372 — 424 — 470 — 505 — 540.

BIBLIOGRAFIA

Bibliotheca Sanctorum Patruum . . . . . „ 41
Difesa dei primi cristiani e martiri di Roma. . . . . „ 42
Gallerani Alessandro. I nostri Eroi . . . . . „ ivi
Grazioli Mons. Enrico. Rose e spine. Pensieri . . . . . „ 43

Marini Mons. Niccolò. Discorsi sacri . . . . . „ ivi
Pepe Lazzaro. Lectiones in Sacram Scripturam ad usum Sch. Semin. „ 44
Vives Card. Gius. Calasanzio. Compendium Theologiae Moralis. . „ ivi
Campi Sac. G. Manuale di Sagrestia. . . . . „ 139
De Luca Mariano S. J. De Iudiciis Ecclesiasticis Civilibus Compendium . . . . . „ ivi
Mazzella Mons. Orazio. Il Divorzio nell' ordine sociale . . . . „ ivi
Menghini Mons Giambattista. Ceremoniere Pontificio. Manuale novissimo di S. Cerimonie . . . . . „ 140
Semeria Giovanni. Dogma, Gerarchia e Culto nella Chiesa primitiva. „ ivi
Talamo Salvatore. Le origini del Cristianesimo e il Pensiere Stoico. „ ivi
Vives Card. Gius. Calasanzio. Lectiones SS. Patrum contra Murmuratores . . . . . „ 141
Antonelli Giuseppe. Pro conceptu impotentiae et sterilitatis relate ad matrimonium . . . . . „ 232
D' Andermatt e Cattaneo. Vita di S. Francesso d' Assisi, d' Andermatt, trad. di Cattaneo. . . . . „ ivi
Blauch Michele. Theologia Generalis, seu Tractatus de S. Theologiae principiis . . . . . „ 233
Busquet Giuseppe. Thesaurus Confessarii, seu Summa Teol. Moralis. „ ivi
Crosta Clino. Theologia Dogmatica in usum Scholarum . . . . „ ivi
Praxis Apostolicarum Dispensationum super impedimentis Matrimonii. „ 234
Garges Alberto. Materia e forma di fronte alle Scienze moderne . „ 284
Müller Adolfo. Niccolò Copernico, fondatore dell'Astronomia moderna. „ ivi
Weiss P. Alberto M.ª dei Predicatori. Umanità ed umanismo. Filosofia e storia della morale . . . . . „ 285
Lombardo Fr. V. G. dei Predicatori. Conferenze religiose e sociali. „ 333
Pighi Gio Battista. Institutiones Historiae Ecclesiasticae ad vota Leonis PP. XIII . . . . . „ ivi
Sala Enrico. Metafisica. Teodicea . . . . . „ 334
Banterle Giuseppe. La questione Sociale e il Socialismo . . . . „ 376
Berardi Emilio. Theologia Pastoralis . . . . . „ 377
Camilli Mons. Nicola Giuseppe. Istruzioni catechistiche sui Sacramenti della Penit. e dell' Eucar. . . . . „ ivi
De Lorenzo Mons. Antonio. Nostra Signora della Consolazione. Quadretti storici . . . . . „ ivi
Roberti Giuseppe M.ª Disegno storico dell' Ordine dei Minimi, dal Fondatore ai nostri tempi . . . . . „ 378
Sardi Vincenzo. Dell' ammissioue ai Ss. Ordini. Della Predicazione. Dei Seminarii. Lettere. . . . . „ ivi
Taccone Gallucci Mons. Domenico. Cronotassi de' Metropolitani, Arciv., e Vesc. della Calabria . . . . . „ ivi
A. Vermeersch e S. J. De Religiosis Institutis et Personis . . . „ 379
Vives Card. Gius. Calasanzio. Doctorum Angelici, Seraphici, Mellifiui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam Expositiones . . . . . „ ivi

Zocchi P. Gaetano S. I. Dell' Educazione del Giovane Clero . . . „ 380
Acta Gregorii Papae XIII. Constitutiones, Bullae, Litterae Apostolicae, et Epistolae . . . . . „ 427
Berengo Mons. Giovanni. Enchiridion Parochorum; institutiones Theol. Pastoralis . . . . . „ 428
Calderoni Giuseppe. Dogma e morale: prediche polemiche e morali. „ ivi
Lepicier Alessio Maria. Del Miracolo. Sua natura, sue leggi, sue relazioni coll' ordine soprannaturale . . . . . „ 429
Lexicon totius Latinitatis . . . . . „ ivi
Buccerone Gennaro. S. Ignazio di Loiola. Esercizii spirituali . . „ 474
Borrelli Salvatore. Il Megalomartire S. Giorgio . . . . . „ ivi
Lega Michele. Praelectiones in textum Iuris Canonici de Iudiciis Ecclesiasticis . . . . . „ 475
Paglia Francesco. Brevis Theologiae Speculativae Cursus. . . . „ ivi
Valensise Mons. Domenico. Della Estetica secondo i principii dell'Ang. Dott. S. Tommaso . . . . . „ 476
Vives Card. Gius. Calasanzio. Expositio in Orationem Dominicam. „ ivi
Zocchi Gaetano. Panegirici . . . . . „ 477
Antonelli Giuseppe. Lo Spiritismo. . . . . „ 520
Biederlack e Vivari. La Questione Sociale . . . . . „ ivi
Calchi Novati Giulio avv. e Pietro sac. dott. Il Dritto Ecclesiastico dello Stato Italiano, esposto come studio complementare del Dir. Can. „ 521
Taccone-Gallucci Mons. Domenico. Regesti dei Romani Pontefici per le Chiese delle Calabria . . . . . „ ivi

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 44 — 235 — 380 — 522.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese

Del 9 Giugno 1902, pag. 187.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni

Sull' eroismo delle virtù delle Ven. Margherita del SS.mo Sacram., e Maddalena Postel. . . . . „ 47
Sull' eroismo delle virtù della Ven. Maddalena Sofia Barat. Per l' introduzione della Causa di beatificazione dei Venerabili: Apollinare de Almeida, Giacinto Franceschi, Francesco Ruiz, Abramo de Georgiis, Gaspare Paiz, Giovanni Pereira, Ludovico Cardeina e Brunone Bruni . . . . . „ 239
Introduzione della causa di beatificazione della Ven. Michela del SS. Sacramento; conferma del culto prestato al Ven. Andrea Abellon; revisione degli scritti del Ven. Ignazio Falzon; del Ven. Innocenzo

Caltagirone, e della Ven. Teresa di S. Agostino e compagne; approvaz. di M.ª SS.ª sotto il titolo della Natività a Patrona principale, e dei SS. Abdon e Sennen a patroni secondarii di Sueca; concess. ed approv. della messa ed officio di S. Angela Merici e del B. Obizio; concess. ed approvaz. delle lezioni del 2.° notturno per l'anniversario della Dedicaz. della Cattedrale di Piacenza. Sull' eroismo delle virtù del Ven. Giovanni Eudes . . . . . „ 335

Intorno al culto non prestato alla Ven. M.ª Michela del SSmo Sacramento, ed alla Ven. Alessia de Clerc. — Sulle virtù in grado eroico della Ven. Giulia Billiart. — Sopra due miracoli operati dal Ven. Gaspare Del Bufalo, fondatore dei Missionarii del Prez. Sangue . „ 478

Introduzione della causa di beatificazione, ossia dichiarazione del martirio delle Serve di Dio Teresa di S. Agostino e compagne, carmelitane scalze; revisione degli scritti del Servo di Dio Ignazio Falzon, chierico maltese; concess. ed approv. dell' Off. e messa propria vot. pel Santuario di Emmaus in Terrasanta; dell' Off. e messa per la festa di M. SS. della Casa Teutonica in Gerusalemme e per la festa di S. Elisabetta vedova, patrona secondaria dell' Ordine Teutonico; parimente dell' Off. e messa del B. Agostino Schoeffler per le Dioc. di Nancy e Tulle, della B. Eva, del B. Andrea Abellon, domenicano, per le Diocesi di Aix, e Frejus per l' ordine dei Predicatori; concessione ed approvazione delle lez. del 1.° notturno nell' anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Piacenza . . . . . „ 525

Sull' eroismo delle virtù della Ven. Giulia Billiart, fondatrice della Congr. delle Suore di Maria, e del Ven. Giovanni Eudes, istitutore della Congr. di Gesù e Maria e dell' Ordine di N. S. della Carità. „ 526

Nomine Pontificie

Pag. 47 — 143 — 191 — 239 — 286 — 335 — 383 — 431 — 478 — 526 — 545.

Cardinali defunti

L' Emo Card. Riboldi, pag. 143 — L' Emo Card. Schlauch, pag. 239 — L'Emo Card. Lodochowski, pag. 286 — L' Emo Card. Aloisi-Masella, pag. 478 — L' Emo Card. Parocchi, pag. 527.

Fatti diversi

Ricevimenti al Vaticano: Adunanza di maestri nel Belgio: Per le elezioni politiche in Francia: Ancora per le elezioni in Francia: Necrologio . . . . . „ 46

Pel Giubileo Pontificale di S. S.: Ricevimenti e pellegrinaggi: Morte edificante: Nobile protesta: Gli Anglicani e la Chiesa Cattolica: Necrologio . . . . . „ 94

Pellegrinaggi e ricevimenti in Vaticano: Congresso Cattolico Pugliese: Il B. Raimondo da Capua: Il Catechismo in Baviera: Necrologio. „ 142

Pellegrinaggi e ricevimenti in Vaticano: Benedizione nei giardini Pontificii: Congresso del Cuore di Gesù a Napoli: Necrologio . „ 237
Ricevimenti al Vaticano: Gli Stati Uniti e la S. Sede: Congresso cattolico spagnuolo: Le agitazioni in Francia: La Russia e la S. Sede: Contro il Duello: Necrologio . . . . . „ 285
Ricevimenti al Vaticano: Congresso . . . . . „ 334
Pellegrinaggi al Vaticano: Congresso di Torino: Pellegrinaggio a Terra Santa: Congresso Eucaristico: Necrologio . . . . . „ 382
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Feste Giubilari: Nomina del Presidente dei Comitati Cattolici: Congresso Cattolico in Ungheria: Necrologio . . . , ... „ 430
Ricevimenti e Pellegrinaggi al Vaticano: Opera dei Congressi Cattolici: Onoranze in Colonia al nuovo Arcivescovo: Lega per la moralità della donna: Necrologio . . . . . „ 478
Ricevimenti al Vaticano: Nel S. Natale al Vaticano: Lodevole riparazione: Commissione storico-liturgica: Sul divorzio: Persecuzioni: I cavalieri Pontificii: Necrologio . . . . . „ 525
Ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . . „ 545

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 — 528 — 546.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XIV.

I numeri arabi indicano la pagina.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate. Circa l'uso dei pontificali per gli A. regolari, 305 — Se gli A. coll'uso dei Pontificali possono benedire gli arredi sacri, 533.

Accolito. Non è lecito surrogare l'acc. al suddiac. nel portare la croce in processione, 436.

Acqua benedetta, v. Aspersione.

Addolorata (M.ª SS.). Indulg. concesse alla pia unione di preghiere a M.ª SS. Addolorata per la riunione di tutte le chiese cristiane, 401 — Trasferita la solennità, si trasferisce pure la indulg. plen. *toties quoties* anche nella festa dei Sette Dolori della B. V., 435.

Alleluia, v. Officio.

Altare. Sugli alt. non sono da tollerare i lumi a gas, oltre le candele, 204 — nè i lumi elettrici, ivi.

Altare privilegiato. Si dichiarano priv. gli alt. del Santuario di Emmaus, 205 — Circa la certezza di un alt. priv., 283 — L'alt., per essere priv., dev'essere fermo, non portatile, 308 — Se il sacerdote binante, con facoltà personale dell'alt. priv., possa avvalersene per amendue le messe, 471 — Se perdasi il privilegio dell'alt. del SS. Sacram., quando questo temporaneamente si toglie, 473.

America. Sopra alcuni abusi da eliminare circa le dispense che si chiegono per telegrammi e circa il battesimo dubbio pel matrimonio, 106 — Facoltà concesse ai cappellani, ai passeggieri, ed ai marinai della Società Spagnuola per la navigazione transatlantica, 107 — Dichiarazioni della S. C. degli Aff. Eccles. Straord. circa alcuni dubbii sugli sponsali; sulle deliberazioni capitolari; sui religiosi civilmente soppressi; sui patrini del battesimo; sulla consuetud. di conservare il SS. in chiese non parrocchiali; sulla collazione dei beneficii riservati; sulle raccolte di limosine fatte da secolari, 108.

Anello. Circa l'a. nel Venerdì S., 41 — I canonici non possono celebrare con l'a., non ostante qualsivoglia consuetud., 496.

Anniversario. Negli anniv. fondati non nel dì della morte può recitarsi l'oraz. *Deus indulgentiarum*, 152 — Gli anniv. *late sumpta* possono farsi solo fra l'8.ª dei Morti, ivi — Circa le oraz. per gli anniv. largamente presi, 473.

Annunziazione (di M.ª V.), v. Festa.

Anzianità. Circa l'anz. per le ozioni, 505.

Apostolicae Sedis (Costituzione). Circa l'interpretaz. autentica della Cost. A. S., 374.

Apparecchio, v. Messa.

Arciconfraternita, v. Confraternita, Terz'Ordine.

Arredi sacri. Se si possano usare gli arr. ed i vasi s. non benedetti, con cui siasi celebrato il S. Sacrifizio, 283.

Aspersione. Circa l'asp. dell'acqua benedetta presente il Vescovo, 374— e la detta asp., esposto il SS., ivi— v. Abate.

Astinenza, v. Digiuno.

Atto eroico. Se l'a. e. di carità possa rivocarsi *ad nutum*, 39.

Ausiliare, v. Vescovo.

Autore. Sottomissione di alcuni A., 309.

B

Bacio. Circa il b. della mano nel Venerdì S., 41.

Battesimo. Sopra alcuni abusi da eliminare circa il b. dubbio pel matrimonio, 106 — Dichiarazioni fatte dalla S. C. degli Aff. Eccles. Straord. sopra alcuni dubbii sui patrini del b., 108.

Benedetto (S.), v. Facoltà.

Benedizione. Circa la b. degli orat. semipubblici, 36 — Circa la clausola restrittiva nelle facoltà di benedire gli scapolari, 39 — Circa la b. nel Venerdì S., 41 — Circa una usanza di benedire l'acqua santa, 91 — Se può darsi la benedizione colla pisside in pianeta, 424 — Se possa farsi la ben. col SS. *praesente cadavere*, ivi — Benedizioni: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 436.

Beneficiato. Se il ben. deve adempire gli obblighi del benefizio nei mesi, in cui non ne percepisce i frutti, 39 — Circa la voce in capitolo dei ben. minori, 147 — v. Benefizio.

Beneficio. Dichiarazioni di alcuni dubbii sulla collazione dei ben. riservati, fatti dalla S. C. degli Aff. Eccl. Straord., 108 — Consultazione sulla privazione del b. ecclesiastico, 120, 217, 265, 315, 357, 412, 454 — Circa la rivendicazione governativa dei fondi beneficiali, 197 — Se la negligenza nella collaz. del b. danneggi il successore, 228 — Se un b. non conferito dal Vescovo fra sei mesi possa conferirsi dal medesimo con venia del Superiore, 229 — Fra quanto tempo si deve prendere possesso di un b.; e se e come il Vescovo possa costringere chi non voglia farlo, 271 — Una resignazione di b. attaccata di nullità, 394 — Se può separarsi un b., annesso ad un officio, che dipende da una commissione mista, 489 — v. Beneficiato.

Bestemmia. Se certe nuove b. siano ereticali, 91.

Bonifacio (S.). Concessione in favore dei Sacerdoti della pia Associaz. di S. B., 8.

Breviario, v. Rituale.

C

Cadavere, v. Funerale, Messa di defunto.

Calendario. Qual c. debbano usare i sacerd. secolari o regolari di rito romano, che celebrano in chiese di rito ambrosiano, 4 — Intorno al c. delle chiese delle Suore di voti semplici, 90.

Camice, v. Vesti sacre.

Campana. Le c. per uso sacro devono benedirsi solennemente secondo il prescritto del Pont. Rom.: le sole c. per uso profano possono benedirsi semplicemente, 253.

Campanile, v. Cappella.

Camposanto. Le messe di morto da dirsi nelle cappelle dei sepolcreti, non sono permesse nei sepolcreti fuori uso od annessi alle chiese parrocchiali, 152 — Circa il diritto di associare il cadavere, esumato dal c., 372 — Sullo stesso argomento, ivi — v. Esequie.

Candele, v. Benedizione.

Canonico. Se un can. onorario può continuare ad esserlo, quando, fatto residenziale, poi rinunzia, 134 — Se un can., il quale passa ad un altro canonicato nello stesso capitolo,

perde gli antichi diritti sulla giubilazione, sul noviziato e sullo stallo, 145 — Circa il diritto alle distribuz. di un can. curato che confessa le monache, 332 — ed il diritto alle distribuz. quotidiane di un can. curato che celebra la messa, ivi — Circa le insegne canonicali di un can. parroco nell'esercizio della cura, 366 — Circa l'obbligo del coro del can. affetto da mal di gola, 376 — Norme per la nomina dei can. onorarii e per l'uso delle loro insegne, 496 — I can. non possono celebrare con l'anello, non ostante qualsivoglia consuetud., ivi—Circa il giuramento, le insegne ed i privilegii dei can. elevati a Prot. Ap., ivi — I can. col priv. dei pontificali non possono avvalersene quando non funzionano col capitolo, non ostante l'uso contrario, ivi — I can. col priv. del canone e della bugia possono usarli solo nella propria chiesa, ivi — v. Teologo.

Canto. Circa il c. del R. *Libera*, 151 — v. Processione, Litanie.

Cantore, v. Cappellano.

Capitolare, v. Capitolo.

Capitolo. Dichiarazioni di alcuni dubbii sulle deliberazioni capitolari fatte dalla S. Congr. degli Aff. Eccl. Str., 108 — Sulla consuet. di spartire le fallenze fra tutti i capitolari e diligenti e negligenti, 130 — Circa la formaz. degli statuti capitolari, 147 — Se le Dignità nei cap. debbano fare da eddomadarii, 375 — Circa il diritto ad un fondo capitolare, formato da redditi dovuti e non pagati a beneficiati defunti, 396 — Circa le attribuzioni del Vicario Curato quando la cura abituale od attuale compete al Cap., 481—v. Beneficiato, Canonico, Cappellano, Vescovo.

Cappella. Nelle pubbliche capp. sulle navi la messa vale anche per precetto, 104 — Le c. dei Seminarii in cui *ab antiquo* si è conservato il SS., possono ancora conservarlo? 283 — La c. priv., che serve ad uso pubblico, può tenere il campanile, 437.

Cappellania. Circa il tempo utile a svincolare i beni di c., 40 — Circa lo svincolo governativo dei fondi della c., 195.

Cappellano. se i c. di una chiesa debbano recitare l'off. della Dedicazione o del Titolare di essa, 138 — I cappellani cantori, quando cantano, non possono farsi sostenere il il libro dall'accolito, 437 — Se il Vescovo possa dare il voto ai c., 506.

Cappuccini. I C. devono osservare i decreti circa la materia dei sacri paramenti; possono però usare *donec consumentur* quelli di materia diversa, 253 — Il ministro, benchè semplice chierico, nella messa cantata dei C., può assistere e turificare il coro, non però astergere il calice, 354 — v. Indulgenze.

Cardinale. Circa le funzioni cardinalizie in Roma: Agli E.mi C., 345 — Circa le medesime funzioni: Ai RR. Rettori delle Chiese, 347 — Circa taluni diritti dei C. Diaconi, Protettori e Titolari, 350.

Cattedrale, v. Parroco.

Cereo pasquale. Quando il c. p. non basta, può aggiungersene solo una parte, 253 — Si può usare in diverso altare un altro c. p., purchè una volta benedetto, ivi.

Chiesa. Una ch. costruita in legno non si può consacrare, 150 — Circa le pie unioni muliebri nelle ch., 373 — Se nel Giov. e Sab. S. è permesso, secondo il Rito Ambrosiano, la messa letta nelle ch., 433 — v. Camposanto, Consacrazione, Regolari.

Chiesa ricettizia. Circa il diritto municipale per le ascrizioni alle ch. r., 147 — Circa le spese di culto per le ch. r. del Napoletano, 370.

Chierico. Chier. affetto da strambismo e da nevrastenia, se irregolare, 485 — v. Ministro.

Cimitero, v. Camposanto.

Cingolo, v. Vesti sacre.

Cleofe (S.). Indulg. di 100 g. per la

recita dell'inno ad onore di S.Cleofe nel santuario di Emmaus, 244.
Collegiata, v. Parroco.
Colore, v. Messe, Processione, Spagna, Stola, Vesti sacre.
Composizione. Se la prescriz. scusi dalla composiz. sui beni dei legati pii, 371 — Circa i frutti per le comp. non eseguite, 375 — v. Decime.
Comunione. Se sia lecito amministrare la c. in Ven. S., 133, 277 — Circa il piattino per c., 504 — Circa il permesso delle comunioni nelle comunità di Suore, 543.
Concorrenza. Circa la c. dell' 8.ª della Epifania colla festa del SS. Nome di G., 94 — Circa la c. della festa della S. Famiglia con quella della Corona di Spine, 491 — Circa la c. di due officii di rito doppio minore, 505.
Concorso. Circa l'accessione del Vescovo ai voti pari del c., 227 — Circa il computo dei meriti nel c., 543 — Circa la norma prescritta dal Vescovo nei c., 544.
Confessione. Circa l'ascoltare le c. dei proprii sudditi, 230 — v. Suore.
Confessore. Se gl' impediti di andare al Vescovo possono essere assoluti dai riservati all' Ordinario per mezzo di qualsivoglia c., 92 — Circa la nuova deputazione di un c. di monache, 178 — Circa lo stesso argomento, 179 — Circa i c. dei Regolari. 435.
Confraternita. Circa la croce dei Regolari e delle Confr. nelle processioni, 470—Il sodalizio del Terz'Ordine Franc. ed anche quello di S. Domenico hanno la precedenza su tutte le Arciconfr., quando incedono coll' abito dell' Ordine, anche sulle Confr. del SS. Sacram. nelle processioni del *Corpus Dom.*, 496 — I sodalizii dei Terzi Ordini Relig., quando incedono con abito proprio, hanno la precedenza su tutte le Confr., ivi — Neanco per grazia le Confr. possono ottenere la precedenza sui Terzi Ord. Rel., ivi — v. Parroco.
Congrua, v. Decime, Parrocchia, Parroco.
Consacrazione. Circa le croci nella cons. della chiesa, 135 — Se la cons. della chiesa con più altari possa farsi da più Vescovi, ivi.
Consuetudine. Se possa sostenersi la c. di non dare le distribuz. agli assenti dal coro per ragione della cura o di servizio della chiesa, 92 — e quella di celebrare messe piane di morto nei giorni 3.°, 7.°, 30.° ed anniv. di rito doppio, ivi — Sulla c. di spartire le fallenze fra tutti i capitolari e diligenti e negligenti, 130 — Se possa tollerarsi la c. di dare l'incenso e la pace ai priori delle confraternite, 137—Se una inveterata c. scusi dall' applicare *pro benefactoribus* la conventuale, 178— Se valga la c. di dare le distribuz. avventizie anche agli assenti per giusti motivi, 228 — Dell' uso di spargere le rose nella messa di Pentecoste, 230 — Dell' uso di recare il SS. in process. il Ven. S., 280 — Della c. di mangiar di grasso dopo la Gloria del Sab. S., 281 — Se i diritti parrocchiali circa le esequie possano perdersi per consuet., 289— Può conservarsi la c. che il Superiore Regolare riceva le processioni con cotta e stola alla porta della propria chiesa, e che vi entrino i parroci colla stola, 437 — Può tollerarsi la c. di recare in process. prima l'immagine di M.ª SS. morta, e poi quella risorta, ivi — Se può mantenersi la c.d'incensare la statua del Santo nelle funzioni della sua festa, 530 — v. Sacramento.
Cunsultazioni. Nota sopra una recensione del 1.° vol. delle Consultazioni, 181.
Conventuale. Se una inveterata consuetud. scusi dall' applicare *pro benefactoribus* la conv., 178 — Se può cantarsi la m. conv. *coram Sanctissimo* la 3.ª Dom. del mese, 531 — v. Messa.
Coro. Circa l' obbligo del c. del ca-

nonico affetto da mal di gola, 376 — Circa l'obbligo di salmeggiare nel c. a voce alta, ivi — Decreto della disciplina del c. per la Città di Roma, 398.

Corona di Spine, v. Concorrenze.

Corporale, v. Vesti sacre.

Cresima. Se il Vescovo abbia obbligo di non ammettere come patrini per la c. coloro che non adempiono il precetto pasquale, 225.

Croce. Ad una c. eretta in tempo di missione, e distrutta, se ne può sostituire un' altra senza perdita delle indulg., 248 — La genuflessione alla c. dell'altare deve farsi in qualunque chiesa, ma solo nelle funzioni, 437— Circa la c. dei Regolari e delle Confrat. nelle processioni, 470—v. Consacrazione, Processione, Reliquia.

Croce. (B. V. della). Non è spediente il culto liturgico alla B. V. della C. (colle c. in mano) : quanto alla immagine, sta al Vescovo di permetterla, 437.

Cuor di Gesù (S.). La messa vot. del S. C. di G. (nel 1.° Venerdì del mese) non può dirsi nella vig. della Epifania, 49 — La messa vot. del SS. C. di G. non può dirsi dove è un solo sacerdote che deve celebrare la conventuale, o *pro populo*, 103 — Indulg. concesse a coloro che recitano l'off. piccolo del SS. C. di G., di già approvato, 112 — Si dichiarano le indulg. concesse pel mese di Giugno, consacrato al SS. C. di G. 245 — Nella messa del C. di G. deve usarsi sempre la pianeta bianca, 253 — Indulg. di 300 *g.*, e plen., per una preghiera al SS. C. di G. Eucaristico, 312—Indulg. annesse ai pii esercizii nel mese di Giugno in onore del SS. C. di G., 404.

Curato. Circa le attribuz. del Vicario Cur. quando la cura abituale ed attuale compete al Capitolo, 481 — v. Canonico.

D

Decime Sacramentali. Circa la congrua governativa e le d. s., 34 — Circa l'abolizione governativa delle d., 210 — Le d. su fondi ecclesiastici, devolute a laici, per composizioni, 425 — Se i parroci possano continuare ad esigere le d. civilmente soppresse, non ostante l'aumento di congrua ricevuto dal Governo, 492 — Che debba rispondersi circa l'obbligo delle d.; se con esse il parroco possa aumentare la congrua; se possa ridurne l'obbligo ai fedeli 493.

Dedicazione, v. Cappellano, Messa di defunto.

Democrazia cristiana. Istruzione della S. C. degli Aff. Eccl. Straord. sulla d. c., 10 — Notificazione, d'ordine di S. S., sulla d. c. fatta dal Vicariato di Roma, 355.

De Profundis. Prima di levare il cadavere deve solo recitarsi il D. P., 151.

Diacono. Il d., cui si commette di amministrare il battesimo, non può benedire il sale e l'acqua, 436 — Se il *Confiteor* per la comunione nelle messe solenni debba cantarsi dal d., 531.

Digiuno. Circa la legge de *non permiscendis epulis*, 6 — Se quando nel d. è consentito il burro, sia pur consentito il latte, 138 — Della consuet. di mangiare di grasso dopo la Gloria del Sab. S., 281 — Se l'indulto dei sabati si estende anche alla legge de *non permiscendis epulis*, 425.

Dignità. Una D. Mitrata non può dare la trina Benediz., nè può usar la mitra e il pastorale quando pontifica il Vescovo : può usarli solo quando pontifica la messa solenne, 496 — Quando e come spetti alla prima D. di celebrare, impedito il Vescovo, 530 — Capitolo.

Diritto, v. Ritenzione.

Dispensa. D. dall'irregolarità per alienazione mentale, 344 — v. Dispense Matrimoniali.

Dispense matrimoniali. Il matrim. già contratto invalidamente come causa

di d. m.,73—Il pericolo del m. misto, o di celebrarsi innanzi al ministro acattolico, 75 — Sopra alcuni abusi da eliminare circa le disp. che si chieggono per telegrammi, 106 — Circa l'età adulta della donna per le d. m., 111 — Circa l'errore sul nome nella esecuzione di una d. m., 138 — La S. Penitenziaria si regola colle norme antiche per le d. m., non già colle nuove approvate per la S. Dataria, specie sulla determinazione della povertà, 310.

Distribuzioni, v. Canonico, Consuetudine.

Domenico (S.). v. Indulgenza.

Domicilio. Circa il d. dei minori pel matrimonio, 97.

Dote. Circa il dominio dei frutti della d., 505.

E

Eddomadario, v. Capitolo.

Emmaus (Santuario di). Indulg. plen. concessa a coloro che visitano il S. di E., 205 — Si dichiarano privilegiati gli altari del S. di E., ivi — Indulg. di 100 g. per la recita dell'inno ad onor di S. Cleofe nel S. di E., 244.

Epifania. La messa vot. del S. Cuor di G. (nel 1.° Ven. del mese) non può dirsi la vig. della Ep., 49 — Circa la concorrenza dell'8.ª della Ep. colla festa del SS. Nome di G., 94.

Eredità. Circa la interpretaz. di una er. fiduciaria, 102.

Esequie. Se i diritti parrocchiali circa le e. possano perdersi per consuetud., 289 — Come debbano farsi le e. nel pubblico cimitero quando non possono aver luogo nella chiesa esente, che abbia diritto ai funerali, 299 — Se al cadavere esumato e trasportato altrove possano compiersi le e. solenni, 372 — v. Funerale.

Esorcistato. Circa la materia dell'e., 281.

Esposizione, v. Sacramento.

Estrema Unzione. La recitazione dei Salmi Penit. e delle Litanie, prescritte nel Rit. Ambros., per l'amministrazione della E. U., non è di precetto, ma solo di consiglio, 351.

Eucaristia, v. Leone XIII, Sacramento.

F

Facoltà. F. concesse ai cappellani, passeggieri, ad ai marinai della Società Spagnuola per la navigaz. transatlantica, 107 — Circa la f. di benedire una doppia specie di medaglie di S. Benedetto, 495.

Falso misticismo. Del F. M., 21, 117, 214, 259, 409, 449.

Famiglia (S.). Possono consacrarsi alla S. F. i seminarii, i collegii e le case religiose, e ancor le parrocchie; non già le diocesi e i regni, 437 — Le preci alla S. F. possono recitarsi anche in pubblica chiesa innanzi alla sua immagine, ivi — Possono dedicarsi alla S. F. anche le famiglie già consacrate a S. Gius., ivi — Le litanie e le oraz. che circolano sulla S. F. devono essere approvate dal Vescovo o dalla S. Sede; altrimenti sono proibite, ivi — Circa la concorr. della festa della S. F. con quella della Corona di Spine, 491.

Feste. Il decreto delle f. primarie e secondarie ha effetto retroattivo, 104 — Le nuove f. non tolgono il luogo delle antiche di creduti patroni, le cui f. prima erano di precetto, benchè di rito eguale, 104 — La f. dell'Annunziazione di M. V., impedita nella Settim. S., può trasferirsi anche quanto alla solennità, 151 — v. Concorrenza.

Feto. Se possa talvolta estrarsi prima del tempo dal seno della madre un feto estrauterino, 249.

Fondo Capitolare. Circa il diritto ad un f. c., formato da redditi dovuti e non pagati a beneficiati defunti, 396.

Frati. Se una Comunità di Fr., dal perchè furono usi di assistere i mo-

ribondi della parrocchia, abbiano l'obbligo di farlo sempre, 241.
Frutto, v. Composizione.
Funerale. Prima di levare il cadavere deve solo recitarsi il *De profundis*, e deve sempre recitarsi il notturno che risponde al giorno *extra diem obitus*, 151 — Circa i f. delle Suore di voti semplici, 179 — Circa il diritto di associare il cadavere, esumato dal cimitero, 372 — Sullo stesso argomento, ivi — Se al cadavere esumato e trasportato altrove possano compiersi le esequie solenni, ivi — — v. Esequie, Parroco.
Funzione. Decreti della S. C. Cerimoniale circa le f. cardinalizie in Roma, 345 — Funzioni: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 436 — v. Parroco.
Furto. Se il servo, nelle spese del padrone, possa ritenersi un aggio datogli dal venditore, 326 — Circa la restituzione di cose rubate a società massoniche, 368.

G

Genuflessione, v. Croce.
Giovedì Santo. Nel G. S. è permessa, secondo il Rito Ambros., la messa letta nelle parrocchie, 353 — Se nel G. S. è permessa, secondo il R. Ambr., la messa letta non solo nelle chiese parrocchiali e sussidiarie, ma anche nelle altre chiese dello stesso genere, o negli orat. pubblici o semipubblici., 433 — Circa l'applicaz. della messa nel G. S., 544.
Giubileo. Circa il modo di far le processioni per lucrare il g., 52 — Se valgano le process. pel g. fatte senza croce, 111 — Se il Vescovo possa obbligare i Religiosi esenti ad intervenire alle processioni, segnatamente a quelle del g., 486.
Giuspatronato. Se, venuta meno, nel g. passivo, la linea agnatizia, possa sostituirsi la cognatizia, 37 — Se, e come, nella fondazione di un g., si possano apporre condizioni contrarie al diritto, 128.

I

Immacolata Concezione. Le immagini della I. C. di M. V. e quella di Lourdes nella stessa chiesa devono essere rappresentate distintamente, 254 — Circa una giaculatoria, con indulgenze, alla I., 425.
Immagini. Decreti recenti della S. C. dei Riti, 253.
Impedimenti matrimoniali. Matrimonio contratto per timore da un impubere, cugino della sposa, 385 — Se il parroco può dispensare in *periculo mortis* dall'i. di clandestinità anche oltre i confini della parrocchia, 422.
Incenso, v. Consuetudine.
Incerti, v. Spartizione.
Indulgenza. Quale debba dirsi materia fragile, da non potervisi applicare le ind., 38 — Si concede la i. plen. per la visita delle chiese dei Frati Cappuccini, in taluni giorni dell'anno, 53 — Si concedono i. a favore dello scapolare dei SS. Cuori di G. e di M., 54 — I. concesse a coloro che recitano l'off. piccolo del SS. Cuor di G., di già approvato, 112 — Si concede al Superiore Generale della Congregaz. dei Sacri Cuori di erigere pie unioni sotto il detto titolo, 113 — I. concesse alle dette pie unioni, 114 — Il disposto dell'Enciclica del 9 Mag. 1897, circa il novenario dello Spirito S. e la concessione delle i., vale per tutti gli anni, 156 — I. di 50 g. per la recita del *Requiem aeternam*, 158 — I. per una nuova giaculatoria, ivi — I. plen. concessa per coloro che visitano il Santuario di Emmaus, 205 — I. di 100 g. per la recita dell'inno ad onor di S. Cleofe nel Santuario di Emmaus, 244 — Si dichiarano le i. concesse pel mese di Giugno, consacrato al SS. C. di G., 245 — Tutte le i. concesse all'Ord. dei Pred., sono applicabili alle anime del P., 246 — Le Suore del Terz'Ord. di S. Dom. possono lucrare

le i. visitando l'orat. semipubbl. della propria casa, 247 — Ad una croce eretta in tempo di missione se ne può sostituire un' altra senza perdita delle i., 248 — Sanatoria generale per le stazioni della *Via Crucis*, 249 — Si arricchisce di i. una nuova corona dello Spir. S., 250 — I. di 100 g. ad una preghiera per la buona morte, 307 — Ai Terziarii Franc. si concede di visitare il proprio orat. semipubbl., invece del pubblico, per le i., 307 — Si concedono 300 g. d' i. per una preghiera a N. S. di Lourdes, 310 — I. di 300 g., e plen., per una preghiera al SS. Cuor di G. Eucaristico, 312 — I. di 100 g. per la giaculatoria : N. S. di Lourdes, pregate per noi, 314 — Sulla i. per la recita del *Requiem aeternam*, 331 — I. concesse alla pia unione di preghiere a M. SS. Addolorata per la riunione di tutte le chiese cristiane, 401 — I. annesse ai pii esercizii nel mese di Giugno in onore del SS. Cuor di G., 404 — Circa una giaculatoria, con i., alla Immacolata, 425 — Trasferita la solennità, si trasferisce pure la i. plen. *toties quoties*, anche nella festa dei Sette Dolori della B. V., 434 — Circa il modo, onde i sordomuti debbano recitare le preghiere per l' acquisto delle i., 491.

Insegne. I. Decreti recenti della S. C. dei Riti, 496 — v. Canonico.

Interpretazione, v. *Apostolicae Sedis*, Eredità.

Irregolarità, v. Chierico, Dispensa.

Istituto Religioso, v. Religiosi.

L

Legato pio. Se la prescriz. scusi dalla composiz. sui beni dei l. p., 371 — Circa i l. p. di una parrocchia dismembrata, 425.

Leone XIII. Lettera Apostolica del 19 Marzo 1902, 55 — Enciclica sull'Eucaristia, 160 — Allocuz. nel Concistoro del 9 Giugno 1902, 172 — *Motu proprio* sull' abolizione dei Notari del Vicariato di Roma, 206 — Lettera Apostolica sulla S. Scrittura, 405 — Lettera Enciclica sui Sacri Seminarii, 442.

Libera, v. Canto.

Libri. Circa la proibiz. di alcuni l. di pietà, 281 — Condanna di alcuni l., 309 — Circa un libretto sul Sacro Manto di M.ª SS., 426.

Limosina. Dichiarazioni di alcuni dubbii sulle raccolte di l. fatte da secolari, 108 — Circa la l. per la Bolla della Crociata, 544.

Litanie. Possono cantarsi le l. lauretane con tre invocazioni, rispondendosi dal popolo colla quarta, 51 — Non possono, neppure per grazia, aggiungersi altri titoli alle l. lauretane, 437 — Le sole l. che si trovano nel Breviario, o nelle recenti ediz. approvate dal Rit. Rom., possono recitarsi pubblicamente nelle chiese, 437 — v. Estrema Unzione.

Lite. Circa la ripartizione delle spese della l. fra più parti soccombenti, 341.

Liturgia. Dichiarazioni del decreto sulla lingua slava nella sacra lit., 149 — Circa l' obbligo della parte liturgica nella S. Visita, 331.

Locazione. Se sia lecita la locazione di un fondo d' illecito acquisto, 468.

Lourdes (Madonna di). Si concedono 300 g. d' indulg. per una preghiera a N. S. di L., 310 — Ind. di 100 g. per la giaculat. : N. S. di L., pregate per noi, 314 — v. Immacolata Concezione, Spagna.

Luce a gas. Sugli altari non sono da tollerare i lumi a gas, oltre le candele, 204.

Luce elettrica. Sugli altari non sono da tollerare i lumi elettrici, oltre le candele, 204.

Lunetta. Circa la doratura della l. nell' ostensorio, 282.

M

Manto (S. di M.ª SS.). Circa un li-

bretto sul S. Manto di M.ª SS., 426.
Massoneria, v. Furto.
Matrimonio. Come fare quando gli sposi non hanno l'anello da benedire, 90 — Circa il domicilio dei minori pel matr., 97 — Circa il battes. dubbio pel m., 106 — Dichiarazioni di alcuni dubbii sugli sponsali fatti dalla S. C. degli Aff. Eccles. Straord., 108 — Circa il m. dei vaghi, 229 — M. contratto per timore da un impubere cugino della sposa, 385 — v. Dispense matrimoniali.
Mattutino, v. Officio.
Medaglia, v. Facoltà.
Medaglia miracolosa, v. Spagna.
Mese Mariano. Se il M. M. possa anticiparsi, 472.
Messa. Circa l'applicare la m. incondizionatamente ad altra persona, oltre a quella che ha dato lo stipendio, 38 — La m. vot. del S. Cuor di G. (nel 1.° Ven. del mese) non può dirsi nella vig. della Epifania, 49 — Il ministro che assiste alla m. cantata, perchè possa astergere il calice, dev'essere in sacris, 50 — Dal *Sanctus* fino al *Pax D.ni* fa d'uopo stare in ginocchio anche nelle m. lette di Avvento, delle ferie ecc., 51 — La m. vot. del SS. Cuor di G. non può dirsi dov'è un solo sacerdote che deve celebrare la conventuale, o *pro populo*, 103 — Norme per ben celebrare la m. sopra le navi, 157 — Circa la estensione e la elevaz. delle mani nella m., 176 — Circa l'obbligo di recitare i salmi di apparecchio alla m., 178 — Nella m. del Cuor di G. deve usarsi sempre la pianeta bianca, 253 — Circa l'applicazione della m. ai liberi pensatori, 282 — Nel Giov. e Sab. S. è permesso, secondo il Rito Ambros., la m. letta nelle parrocchie, 353 — Il ministro, benchè semplice chierico, nella m. cantata dei Cappuccini, può assistere e turificare il coro, non però astergere il calice, 354 — Circa le m. fondate nelle parrocchie, che non si possono celebrar tutte nel decorso dell'anno, 389 — Circa la m. di un Titolare, o di un Patrono che non ha nulla di proprio, 420 — Se nel Giov. e Sab. S. è permesso, secondo il Rito Ambr., la m. letta non solo nelle chiese parrocchiali e sussidiarie, ma anche nelle altre chiese dello stesso genere, o negli orat. pubbl. o semipubbl., 433 — Sta al Vescovo il giudicare se si possa cantare la m. vot. *de Spiritu S.* nella solenne inauguraz. dell'anno scolastico, 437 — Circa il colore della m. vot. della Passione, che concorda coll'off., 467 — Circa la m. vot. della B. V. per concorso di popolo, 471 — Se può cantarsi la messa conventuale *coram Sanctissimo* la 3.ª Dom. del mese, 531 — Se il *Confiteor* per la comunione nelle m. solenni debba cantarsi dal Diacono, ivi — Circa la messa della B. V. *Refugium peccatorum*, ivi — Circa l'applicaz. della m. nel Giov. S. e nel Sab. S., 544, v. Natale.
Messa di defunto. Se possa tollerarsi la consuetud. di celebrare m. piane di morto nei giorni 3.°, 7.°, 30.° e anniv. di rito doppio, 92 — Le m. di morto, da dirsi nelle cappelle dei sepolcreti, non sono permesse nei sepolcreti fuori uso od annessi alle chiese parrocchiali, 152 — Dove non v'è obbligo di coro, non è prescritta la m. cantata nel dì dei Morti, ivi — Occorrendo in questo giorno la morte di qualcuno, si canterà la m. *ut in die obitus*, ivi — Negli orat. semipubbl. non è necessario il funerale, perchè possano celebrarsi m. private di def. *ut in die obitus*, ivi — Basta pure la presenza morale del cadavere perchè possano in orat. privati celebrarsi le m. di requie, ivi — Anche le feste dell'anniv. della dedicaz. della propria chiesa o del Patrono dalla regione, della diocesi o del luogo, celebrate con solennità, benchè non di precetto, escludono la m. solenne ese-

quiale, ivi — La m. esequiale *post nuntium obitus* va esclusa nelle ferie e nelle vig. privilegiate, ivi — Tutte le m. di requie che si consentono nel triduo dopo la morte, devono essere *ut in die obitus, seu depositionis,* ivi — Circa le m. che si permettono in casa innanzi al cadavere del Vescovo def., ivi — Anche la esposizione privata della pisside, nel Tabernacolo aperto, impedisce le m. di m., ivi — Se si soddisfa alle commissioni di messe *pro defunctis* col celebrarle del Santo corrente, benchè di rito semplice o semidoppio, ivi — Se la m. solenne *praesente cadavere* può celebrarsi nelle ottave privilegiate, 473 — Circa le oraz. per gli anniv. largamente presi, 473.

Messe Gregoriane. Se le trenta M. Gr. possano dirsi in qualunque altare, 373.

Milano, v. Segreteria di Stato.

Ministro. Il m., benchè semplice chierico, nella messa cantata dei Cappuccini può assistere e turificare il coro, non però astergere il calice, 354 — v. Messa.

Misticismo, v. Falso Misticismo.

Monaca, v. Confessore, Superiora, voto.

Municipio, v. Chiesa ricettizia.

N

Napoletano. Circa le spese di culto per le chiese ricettizie del N., 370.

Natale. Se la notte di N. si possa celebrare in parrocchia una sola messa letta, 540 — Se chi ottiene l'indulto di celebrare tre messe la notte di N. può celebrarne una sola, 541 — Se dove si ha il permesso di comunicarsi la notte di N., ivi si possa pure celebrare la messa, ivi.

Negozio. Di un n. nuovo per un ecclesiastico, 471.

Notaro, v. Vicariato di Roma.

O

Officio. Se si possa recitare pel Titolare della chiesa un o. concesso *pro aliquibus locis*, 94 — Circa la concorr. dell'8.ª della Epifania colla festa del SS. Nome di G., ivi — Se quando il Mattutino dei Morti si divide dalle Lodi, vi si debbano aggiungere le preci, 137 — Se i cappellani di una chiesa debbano recitar l'o. della dedicaz. o del Titolare di essa, 138 — Prima di levare il cadavere deve solo recitarsi il *De Profundis*, e deve sempre recitarsi il notturno che risponde al giorno *extra diem obitus*, 151 — Circa l'o. di un Titolare o di un Patrono che non ha nulla di proprio, 420 — L'*Alleluia* nel tempo pasquale può aggiungersi ai versetti ed ai responsorii nell'o. canonico, non già fuori di esso, 437 — Circa la concorr. della festa della S. Famiglia con quella della Corona di Spine, 491 — Circa la concorr. di due o. di rito doppio minore, 505 — Circa il versetto pei vesperi di S. Giacomo Ap. nella Spagna, 531.

Officio (S.), v. Regolari.

Olio sacro. Circa la consumaz. dei sacri olii antichi, 137.

Oratorio privato. A quali servi si estenda il priv. dell'o. p., 83 — Se si estenda pure al serviente della messa, 87 — Basta la presenza morale del cadavere perchè possano in o. p. celebrarsi le messe di requie, 152 — Circa i consanguinei e gli affini che possono soddisfare il precetto della messa in o. p., 332 — Se sia lecito celebrare in o. p. pel viatico al moribondo, 506.

Oratorio pubblico. Se nel Giov. e Sab. S. è permessa, secondo il Rito Ambros., la messa letta negli o. p., 433 — v. Cappella.

Oratorio semipubblico. Circa la benedizione degli o. s., 36 — Negli o. s non è necessario il funerale perchè possano celebrarsi messe piane di defunto *ut in die obitus*, 152 — Se nel

Giov. e Sab. S. è permessa, secondo il Rito Ambros., la messa letta negli o. s., 433.
Ordinario. Quale O. debba dar licenza di tradurre un Ecclesiastico presso il foro laico, 230 — Circa la esenzione di un seminario dalla giurisdizione dell' O., 337 — v. Confessore, Vescovo.
Ordinazione. Se valga l' ord. presbiterale quando la prima imposizione delle mani si faccia dopo la seconda, v. Vescovo.
Ordine Religioso, v. Superiore.
Ostensorio, v. Lunetta.
Ottava, v. Concorrenze, Messe di defunto.
Ozione. Circa l' anzianità per le oz., 505.

P

Pace, v. Consuetudine.
Padrone, v. Servo.
Palliotto, v. Vesti Sacre.
Palme, v. Benedizione.
Parrocchia. Se per una p. di nuova erezione si ha diritto all' aumento di congrua dal Governo, 91 — Circa le messe fondate nelle parr., che non si possano celebrar tutte nel decorso dell' anno, 389 — Circa i legati pii di una p. dismembrata, 425 — v. Natale, Parroco, Regolari.
Parroco. Circa l' aumento di congrua dato ai p. dal Gov. Ital., 33 — Circa i vicendevoli diritti parrocchiali di un p. territoriale e di un p. gentilizio in un medesimo luogo, 99 — A qual p. appartenga una casa religiosa che ha la porta della casa in una parrocchia e la porta della chiesa in un' altra, 134 — Se al p. del filiano spetta il diritto di associarlo al camposanto dopo i funerali fatti in una confraternita di altra parrocchia, 135 — Circa il diritto alle funzioni che ha il p. nelle chiese cattedrali, e collegiate, 173 — Circa il Diritto del p. alla prima comunione, 180 — ed alla com. pasquale, ivi — ed al precetto pasquale degli alunni di Religiosi esenti, ivi — Circa il diritto del p. sui funerali delle confraternite, 192 — Se i diritti parrocchiali circa le esequie possano perdersi per consuetud., 289 — Circa la esenzione di un Seminario dalla giurisdizione del p., 337 — Circa le insegne canonicali del can. p. nell' esercizio della cura, 366 — Se il p. suddelegato possa dispensare *in periculo mortis* dall' impedimento di clandestinità anche oltre i confini della parrocchia, 422 — Circa i diritti parrocchiali di funzioni esercitate per mezzo di altri, 427 — Se i p. possano continuare ad esigere le decime civilmente soppresse, non ostante l' aumento di congrua ricevuto dal Governo, 492 — Che debba rispondersi circa l' obbligo delle decime; se con esse il p. possa aumentare la congrua, se possa ridurne l' obbligo ai fedeli, 493 — v. Processione.
Passione. Circa il colore della messa vot. della P., che concorda coll' off., 467.
Patrini, v. Cresima.
Patrono. Circa il diritto alla processione del Santo P., 292 — Circa l' off. e la messa di un P. che non ha nulla di proprio, 420 — v. Festa, Messa di defunto.
Pena. Se incorre le p. comminate dal diritto chi aliena i beni ecclesiastici colla riserva del beneplacito apostolico, 222.
Pensione. Di una p. che, cambiate le circostanze, si vorrebbe tolta, 387.
Pentecoste, v. Rosa.
Pianeta, v. Vesti sacre.
Pisside, v. Benedizione, Sacramento.
Pompei (Vergine di), v. Rosario.
Pontificale. Circa l' uso dei p. per gli Abati Regolari, 305 — v. Canonico
Porziuncola. Se le chiese, dove sta eretto il Terz' Ord. Franc., godano il privilegio della P. 472.
Precedenza. Circa la p. degli ordinati lo stesso giorno, 40 — Circa la p. del

can. teologo, 147 — Circa la p. degli ordinati lo stesso giorno, 375 — Precedenza: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 796.

Precetto pasquale. Circa la estensione del tempo utile pel p. p., 179.

Preci. Nelle p. feriali di Quaresima anche nella commemoraz. dei Santi semplici e nei suffragi deve starsi in ginocchio, 51 — v. Officio.

Predicatori (Ordine dei), v. Indulgenza.

Prescrizione. Se la p. scusi dalla composizione sui beni dei legati pii, 371.

Privilegio. Privilegi: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 496.

Processione. Se, ed in qual luogo, nelle p. possano incedere le pie unioni di donne, e se possano cantare, 50 — Circa il modo di far le p. per lucrare il giubileo, 52 — Se valgano le p. del giubileo fatte senza croce 111 — Circa il diritto alla p. del Santo Patrono, 292 — Circa le pie unioni muliebri nelle p., 373 — Processioni: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 436 — Circa la croce dei Regolari e delle Confraternite nelle p., 470 — Se il Vescovo possa obbligare i Religiosi esenti ad intervenire alle p., segnatamente a quelle del giubileo, 486 — v. Sacramento.

Professione. Se renda nulla la p. rel. il dissenso del Capitolo Conventuale e del Consiglio Provinciale, 501.

Protonotario Apostolico. Circa il giuramento, le insegne ed i privilegi dei canonici elevati a P. A., 496 — Circa talune attribuz. dei P. A., 502.

Q

Quartadecima, v. Vescovo.

Quemadmodum (Decreto), v. Religiosi.

R

Regolari. I Superiori R. non possono da sè ingerirsi nelle cause dei sudditi sulle cose spettanti al S. Officio, 3 — Ai V. non è lecito fondar nuovi monasteri senza la venia della S. Sede, 5 — Intorno al privilegio dei R. di recitare mentalmente le ore canoniche, 76 — Se una chiesa di R. possa considerarsi come sussidiaria della parrocchia, 242 — Se i R., astretti al servizio militare, possano professare ed essere ordinati prima dell'anno 26.° quando vogliamo partire per le missioni, 400 - - Circa gli studii necessarii per le sacre ordinazioni dei R. 426 — Circa i confessori dei R., 435 — Può conservarsi la consuetud. che il Super. R. riceva le processioni con cotta e stola alla porta della propria chiesa, e che vi entrino i parroci colla stola, 437 — Circa la croce dei R. e delle confraternite nelle processioni, 470 — v. Frati, Religiosi.

Religiosi. Dichiarazioni di alcuni dubbii sui R. civilmente soppressi fatte dalla S. C. degli Aff. Eccl. Straord., 108 — Se il Vescovo possa obbligare i R. esenti ad intervenire alle processioni, segnatamente a quelle del giubileo, 486 — Circa la correzione delle regole degl'Istituti Religiosi, imposta dal Decreto *Quemadmodum*, 543 — v. Frati, Regolari.

Reliquia. Le teche con antiche r., prive di autentica, non possono esporsi in chiesa, 253 — Reliquie: Decreti recenti della S. C. dei Riti, 436. La r. del legno della S. Croce deve collocarsi in teca separata dalle altre r., 537 — Circa la esposizione delle r. sull'altare, 542.

Requiem aeternam. Sulla indulgenza per la recita del *Requiem aeternam*, 158, 331.

Resignazione, v. Beneficio.

Restituzione, v. Furto.

Revisione. Se si ha diritto alla r. dei conti di già acclarati, 506.

Ripartizione. Circa la r. delle spese della lite fra più parti soccombenti, 341.

Ritenzione. Che cosa sia il diritto di r.; e se può valere altresì per i beni ecclesiastici, 24.
Rituale. Il R. Rom. può osservarsi anche nei luoghi, in cui si abbiano r. proprii, 437 — v. Litanie.
Rivelazione. Di una r. apocrifa, 230.
Rocchetto. Circa il fondo dell'ornato nel rocchetto, 365 — v. Vesti sacre.
Roma. Decreto sulla disciplina del Coro per la Città di R., 398 — v. Funzione.
Rosa. Dell'uso di spargere le r. nella messa di Pentecoste, 230.
Rosario. Nella stessa chiesa dove è esposta l'immag. del SS. R. di M. V. non si può esporre anche quella di Pompei, 253 — Se nel R. possa dirsi il *Requiem aeternam* in luogo del *Gloria Patri*, 472 — Se il *Gloria Patri* etc., in fine di ciascuna decade del R., appartenga alla sostanza del R., 505.
Rubrica. Nota sulla obbligazione delle R., 507.

S

Sabato Santo. Della consuetud. di mangiar di grasso dopo la Gloria del S. S., 281 — Nel S. S. è permessa, secondo il Rito Ambros., la messa letta nelle parrocchie, 353—Circa l'applicaz. della messa nel Sab. S., 544.
Sacerdote, v. Altare privilegiato, Benedizione, Calendario.
Sacramento. Se sia necessario velare il S. quando si predica, 93 — Dichiarazioni di alcuni dubbii sulla consuetud. di conservare il SS. in chiese non parrocchiali, 108 — La pissíde non si può collocare nel trono del tabernacolo, 152 — Anche la esposiz. privata della pisside, nel tabernacolo aperto, impedisce le messe di morto, ivi — Dell'uso di recare il SS. S. in processione il Ven. S., 280—Se perdasi il privil. dell'altare del SS. S., quando questo temporaneamente si toglie, 473 — Se possa trasportarsi il SS. dall'altare magg. in altro altare per un triduo, un novenario ecc., 542 — v. Aspersione, Benedizione.
Sacri Cuori, v. Indulgenza.
Salmi Penitenziali, v. Estrema Unzione.
Scapolare. Circa la clausola restrittiva nelle facoltà di benedire gli s., 39 — Si concedono delle indulg. a favore dello s. dei Ss. Cuori di G. e di M., 54 — v. Indulgenza.
Scrittura (S.), v. Leone XIII.
Segreteria di Stato. Lettera del Card. Rampolla al Card. Ferrari Arciv. di Milano sull'affermazione che deve farsi dai cattolici italiani dalle loro convinzioni sui diritti della S. Sede, 354.
Sede (S.), v. Segreteria di Stato.
Seminario. Circa la esenzione di un Sem. dalla giurisdizione dell'Ordinario e del parroco, 337 — v. Leone XIII.
Sepolcreto, v. Camposanto.
Servo. Se il s., nelle spese del padrone, possa ritenersi un aggio datogli dal venditore, 326.
Simonia. Se vi ha s. nello allontanare con mezzo temporale un altro dal concorso della parrocchia, e se ciò non ostante possa eccepirsi il possesso triennale, 535.
Sordomuti, v. Indulgenza.
Spagna. L'indulto del colore ceruleo nella Spagna non può valere per le messe della Madonna di Lourdes e della Medaglia Miracolosa, 52 — Facoltà concesse ai cappellani, ai passeggieri ed ai marinai della Società Spagnuola per la navigazione transatlantica, 107 — Circa il versetto pei vesperi di S. Giacomo Ap. nella Sp., 531.
Spartizione. Circa il modo di spartire gl'incerti, 273.
Spesa, v. Ripartizione.
Spirito Santo. Il disposto della Enciclica del 9 Mag. 1897, circa il novenario dello Sp. S. e la concessione delle indulg., vale per tutti gli an-

ni, 156—Si arricchisce d'indulg. una nuova corona dello Sp. S., 250.
Sponsali. Dichiarazioni di alcuni dubbii sugli sp. fatte dalla S. C. degli Aff. Eccles. Straord., 108.
Stola. Non è lecito adoperar la st. sul rocchetto o sulla cotta posta sulla mantelletta, 253—Deve osservarsi il Rituale circa la cotta e la st. nelle benedizioni, 436—La st. del predicatore dev'essere sempre del colore del giorno corrente, anche nel dì dei morti, 437.
Suddiacono. Non è lecito surrogare l'accolito al Suddiac. nel portare la croce in processione, 436.
Suore. Le S. dimoranti in comunità, in chiesa non propria, possono confessarsi con qualunque Sacerdote approvato per le donne, 7—Circa il testamento delle S. di voti semplici, 329—Circa il modo di praticare la *Via Crucis* negli orat. delle S., 403—Circa il permesso delle comunioni nelle comunità di S., 543—v. Calendario, Funzioni, Indulgenza.
Superiora. La legge della rinnovazione della S., dopo un triennio, di ogni monastero di monache, è generale per qualsivoglia Ordine Religioso, 243.
Superiore, v. Regolari.
Suppellettili (Sacre). Decreti recenti della S. C. dei Riti, 253.

T

Teologo. Circa il supplente al Can. teol., 91—Circa la precedenza del Can. teol., 147.
Terz'Ordine. Ai Terziarii Franc. si concede di visitare il proprio orat. semipubbl., invece del pubblico, per le indulg., 307—Se le chiese, dove sta eretto il Terz'Ord. Franc., godano il priv. della Porziuncola, 472—Ai T. di S. Franc. di Fasano compete la precedenza sui T. di S. Dom. 496—Il sodalizio del Terz'Ord. Franc. ha la precedenza su tutte le Arciconfr. quando incede coll'abito dell'Ordine, ivi—Lo stesso pel T. O. di S. Dom., anche sulle confrat. del SS. Sacram. nelle processioni del *Corpus Domini*, ivi—I sodalizii dei T. O. Religiosi, quando incedono con abito proprio, hanno la precedenza su tutte le confrat.; fra loro poi hanno la preced. secondo l'anteriorità della istallazione, ivi—Neanco per grazia le confrat. possono ottenere la preced. sui Terzi Ord. Rel., ivi—v. Indulgenza.
Terziarii, v. Terz'Ordine.
Testamento, v. Suora.
Titolare. Se si possa recitare pel T. della chiesa un officio concesso *pro aliquibus locis*, 94—Circa l'off. e la messa di un T. che non ha nulla di proprio, 420—v. Cappellano.
Trono, v. Vicario Capitolare.

U

Unioni muliebri. Circa le pie Unioni mul. nelle chiese e nelle processioni, 373.

V

Vaso sacro. Se si possano usare gli arredi ed i v. s. non benedetti, con cui siasi celebrato il S. Sacrifizio, 283.
Venerdì Santo. Circa il bacio della mano, la benediz. e l'anello nel V. S., 41—Se sia lecito amministrare la la comunione in V. S., 133, 277—Dell'uso di recare il SS. Sacram. in processione il V. S., 280.
Vergine (B.). Circa la messa vot. della B. V. per concorso di popolo, 471—v. Vesti sacre.
Vescovo. Circa l'accessione del V. ai voti pari del concorso, 227—Circa il pagamento al V. della quartadecima, 290—Se il V. possa suddelegare ad altri la facoltà dell'ordinazione *extra tempora*, 330—Sta al V. il giudicare se si possa cantare la

messa vot. dello Spirito Santo nella solenne inaugurazione dell'anno scolastico, 437 — ed il permettere l'immag. della B. V. della Croce (colla croce in mano), ivi — Se il V. possa obbligare i Religiosi esenti ad intervenire alle processioni, segnatamente a quelle del giubileo, 486—I V. d'Italia trasferiti altrove, che hanno l'amministraz. dell'antica diocesi, continuano a godere delle onorificenze, degl'indulti e delle facoltà che loro competevano come Ordinarii, 496 — Il V. ausiliare che fa parte di un capitolo, non può indossare la mozzetta sulla mantelletta, ivi — Se il V. possa concedere il voto ai cappellani di un capitolo, 506 — Se i V. nel dare l'assoluz. sacramentale, debbano fare tre segni di croce, 541 — v. Aspersione, Beneficio, Concorso Confessore, Consacrazione, Cresima Messa di defunto, Vicario Capitolare.

Vesti sacre. Decreti recenti della S. C. dei Riti, 253.

Via Crucis. Sanatoria generale per le stazioni della V. C., 249 — Circa il modo di praticare la V. C. negli orat. delle Suore, 403 — Circa la V. C. vivente, 474.

Viatico. Circa il modo di recare il V. per luoghi aspri e lontani, 464 — Se sia lecito celebrare in orat. privato pel V. al moribondo, 506.

Vicario capitolare. Se il V. c. possa permettere l'uso del trono a qualche Vescovo forestiere, 93.

Vicario Curato, v. Curato.

Vicariato di Roma. Abolizione dei Notari del V. di R. 206 — Notificazione, d'ordine di S. S., sulla Democrazia cristiana, fatta dal V. di R. 355.

Vice-parroco. Il v. p. non ha precedenza sugli altri, che solo quando compie il suo ufficio, 496.

Visita (S.). Circa l'obbligo della parte liturgica nella S. V. 331.

Votazione. Circa il valore delle schede bianche nelle v., 470.

Voto. Dei v. semplice, da premettersi anche dalle Monache ai v. solenni, 201 — Si risolvono varii dubbii sul Decreto ultimo dei v. semplici da premettersi ai solenni, 303—v. Cappellano, Suora.

II.

Parte Civile.

A

Arciconfraternita, v. Confraternita.

C

Campane, v. Comune.

Cappella, v. Commerciabilità.

Chiesa, v. Commerciabilità.

Chiesa parrocchiale, v. Comune.

Cimitero. Laicizzazione dei c. e riparti per culti speciali, 381.

Coadiutore, v. Parroco.

Commerciabilità. Circa la c. delle chiese e delle cappelle, 236.

Comune. Il C. circa i restauri della chiesa parrocchiale, 235—Ingerenze del C. sul suono delle campane, 380—Le campane della parrocchia, dove siavi immemoriale consuetud., possono servire anche agli usi profani del C., 524.

Concentramento, v. Legato, Opera pia.

Confraternita. Sulle c.; competenze, 45—C. del SS. Sacram. dell'ex-regno Italico: natura; regolamenti, 46 — Le c. nell'ex-Ducato Parmense, 235 — Norme per le adunanze delle c., 381 — Arciconfr. con opera pia dotalizia disciolta, ivi — Se una nuova c. possa ottenere la erezione

civile, ivi — C. di mero culto, trasformabili, ivi — Condiz. civile delle c. del Ducato di Parma, 522 — Sorveglianza sulle c. di mero culto, 533 — Norme per le c. nazionali di Roma, 524 — C. di mero culto nel Napoletano, soggette alla legge sulle opere di beneficenza, 525.
Congregazione di carità, v. Parroco.

D

Dazio. Distribuzione di vitto nei collegi, esente da d., 236.
Decime. D. dominicali non abolite, 524.

I

Istituto pio, v. Opera pia.

L

Legato pio. L. di limosine non eretto in ente morale, amministrato dal parroco, concentrabile, 236 — L. di limosine, riservato alla fam. dal fondatore, concentrabile, ivi — Ricorso degli eredi poveri contro un p. l., 237 — Sopravvanzi di un l., dovuti ad altre opere pie, se concentrabile, 382 — L. per limosine concentrabile: l. per istruzione trasformabile, 523.

O

Opera pia. O. p. per doti a parenti del testatore quando concentrabile, 44 — Sequestrabilità dei beni delle o. p. 46 — Circa la votazione nelle o. p., 235 — Diritto a ricorrere contro un'o. p., ivi — O. p. di culto e dotalizie quando trasformabili, 237 — Arciconfr. con o. p. dotalizia disciolta, 381 — Sopravvanzi di un legato, dovuti ad altra o. p., se concentrabili, 382 — Pii istituti, integranti altre o. p., se e quando concentrabili, 522 — O. p. concentrabili, specie dotalizie: competenza in giudicarne, 523 — O. p. anteriori alla legge 3 Ag. 1862 concentrabili, benchè senza titolo, ivi — O. p. dotalizia rimessa al Vescovo, concentrata, 524.

P

Parroco. Coadiutore del p. quando incompatibile per la Congregazione di carità, 42 — v. Legato.

T

Trasformazione, v. Confraternita, Legato, Opera pia.

Errata-corrige. A pag. 527 di questo Vol., nel *Necrologio,* dove dice: *È morto Mons. Temple Arcivescovo di Canterbury,* deve stare: *È morto Lord Temple Arcivescovo Anglicano di Canterbury.*

Imprimatur.

P. Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

Imprimatur

Iosephus Archiep. Myren. Vicesgerens.

15694
Monitor ecclesiasticus
1902
CBPac

1902 15694

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 8063

PATTI DI ASSOCIAZIONE
AL MONITORE ECCLESIASTICO

1. *Il Monitore Ecclesiastico* esce l'ultimo giorno di ogni mese in un fascicolo di 52 pag., comprese le 4 della copertina colorata e stampata; bella edizione in grande ottavo.

2. Essendo scopo di questa pubblicazione facilitare a tutti gli ecclesiastici la conoscenza dei documenti e delle cognizioni necessarie ed utili pei loro sacri ministeri, il prezzo annuo, da pagarsi anticipatamente, è fissato a sole L. 5 per l'Italia, e L. 6,50 per l'Estero.

3. Ogni anno si formerà un volume con doppio indice, ed ogni dieci volumi costituiranno una serie con indice generale.

4. Chi procura dieci associati, inviandone il prezzo di L. 50, avrà in dono l'undecima copia.

5. L'Associazione non disdetta a fine dell'anno, s'intende riconfermata per un altro anno.

6. Lettere, plichi ecc., si dirigano franchi di posta alla Direzione del Monitore Ecclesiastico in Roma (senz'altro indirizzo).

La intera prima Serie, in dieci grossi Volumi già compiuta (incluso l'indice generale), costa L. 67 per l'Italia e L. 78 per l'Estero. — Ciascun Volume, L. 6,70 per l'Italia e L. 8,70 per l'Estero. — Il solo indice generale, L. 2 per l'Italia e L. 3 per l'Estero.